

DELLE

ISTITUZIONI DIPLOMATICHE

DI

ANGELO FUMAGALLI

GIÀ ABATE DI S. AMBROGIO E PRESIDENTE DEI CISTERCIESI.

TOMO SECONDO.



MILANO 1802.

DALLA STAMPERIA E FONDERIA AL GENIO TIPOGRAFICO

Casa Crivelli presso il ponte di s. Marco, N.° 1997.

INDICE

DEI CAPI E DEI PARAGRAFI

CONTENUTI NEL SECONDO TOMO.

LIBRO SECONDO.

PARTE SECONDA

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

LIBRO TERZO

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

Fine dell' indice.

Pag.	lin.	Errori.	Correzioni.
3	10	monogromma	monogramma
56	13	sessanta	settanta
62	24	sessanta	settanta
72	19	giorno 18	giorno 15
80	ult.	ἐπάνω	ἐπάγω
124	13	del loro	del di lui
141	28	*Innocentium*	*Innocentius*
230	15	di aver	di non avere
234	1	Αζίου	Αγίου
235	7	Savone	Savarone
236	4	*condemnatione*	*commendatione*
256	8	Amizione	Amizone
278	11	altri	alti
308	23	*verum*	*Verum*
ivi	13	Erculano	Ercolano



LIBRO SECONDO.

PARTE SECONDA.

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

CAPO UNDECIMO.

DEI SIGILLI.

Antichità ed uso universale dei sigilli.

I. Tra tutti i mezzi conducenti ad assicurare l'autenticità dei diplomi e degli atti diplomatici, il più antico, il più universale ed il più valido egli è stato l'impronto del sigillo: argomento vastissimo, ma che noi per non dipartirci dal nostro istituto, ridurremo ai più angusti limiti

che per noi si potrà, senza nondimeno tralasciar nulla che all' uopo si conoscerà necessario. L'uso dei sigilli rimonta al di là di tre mille anni; ed è stato comune agli Ebrei, ai Persi, agli Egizj, agli Etruschi, ai Greci, ai Romani, e ad altri antichi popoli colti. Fra i molti antichissimi sigilli quello basterà accennare del re Assuero diverse volte menzionato nel libro di Ester (1). Con tal sigillo, che era lo stesso suo anello, da lui portato in dito, segnar si solevano per antica consuetudine dal primo suo ministro quelle epistole, *quæ regis nomine mittebantur, quibus nemo auderet contradicere.* Per una lunga serie di secoli si è costumato sigillare cogli anelli, ne' quali era espressa quella forma che aveva a servire per l'impronto; quindi *sigillum* e *anulus* prender si solevano per termini sinonimi. Non tutti però gli anelli erano sigilli; ma alcuni soltanto, e questi *anuli signatorii* erano denominati.

Verso poi il secolo decimo cominciarono a comparire sigilli diversi dagli anelli, e in seguito i contro-sigilli, i sigilli secreti ed altre specie di essi. Avvegnachè diversa cosa sia il tipario, o lo stromento che la figura impronta, e la materia, che ne riceve l'impronto; con tutto ciò si quello che questa sigillo s' appella. Nella diplomatica per sigillo intender si suole la forma improntata, che qualche volta fu pure chiamata *signum*, come chiamolla Cicerone, laddove disse (2): *Ostendi tabulas Lentulo, et quæsivi cognosceret ne signum? Annuit: est, inquam, imago avi tui clarissimi viri.* Ed altrove (3): *Tabulæ maximæ signis hominum nobilium consignantur.* Come il termine *signum* per sigillo, così ancora il verbo *signare* si è adoperato per sigillare. Qualche volta per dinotare l'impronto del sigillo si è usato il vocabolo *signaculum*, come fece

Denominazioni diverse del sigillo.

---

(1) Ester. c. 3 v. 10, c. 8 v. 2 et 8.
(2) Catilinar. 3 c. 5.
(3) Orat. pro Quin. c. 6.

s. Gerolamo (1). Nel secolo nono incominciossi a prendere per sigillo presso i Latini la voce *bulla*, che sovente compare nei diplomi dei re carolingi, e che passò poi a significar eziandio i rescritti papali di sigillo o bolla muniti. Prima però che non dai Latini veggo dai Greci adoperato nella stessa significazione il vocabolo βόυλλα. Gli atti del concilio sesto costantinopolitano del 680 nell'azione 15 ne somministrano un esempio. *Polychronius*, così ivi si legge, *protulit chartulam bullatam bulla* (διὰ βόυλλας) *exprimente monogromma Polychronii confessoris* (2).

Tra gli altri vocaboli, dinotanti sigillo, vorrebbe il Mabillon (3) quello pur introdurre di *characterium*, che riconosce esser lo stesso di *cauterium jumentorum*, quel ferro cioè con cui arroventito la marca s'imprime sui cavalli ed altre bestie, da s. Isidoro (4) *character* chiamato, e che il Mabillon pretende aver in qualche occasione servito di sigillo agli atti diplomatici. Ma questa volta l'eruditissimo autore ha sbagliato, avendo preso un paragone per la cosa paragonata. Il testo desunto da una lettera d'Innocenzo III papa (5), in cui di tal *cauterio* si parla, soltanto indica che un informe sigillo, adoperatosi per segnare alcuni atti, ad un cauterio sembrava: *potius jumentorum cauterium videbatur*, ivi si dice, e non già che tale lo fosse realmente.

Materie diverse su cui si sono improntati i sigilli.

II. Se i sigilli come istrumenti non riguardano tanto d'appresso la diplomatica, nè meno lo dovrà la materia di cui sono i medesimi composti, o sia stata questa metallo, o ferro, o argento, od oro, o pietra preziosa, o avorio, o altra qualunque. Per lo contrario un punto di non leggier importanza si è la materia su cui son essi

(1) Epist. 16.
(2) Tom. III conc. Binii.
(3) De re dipl. p. 152.
(4) Origin. lib. 20 c. 16.
(5) Epist. 3 t. II p. 548.

stati improntati; poichè può questa servir di norma per pronunziar giudizio sui sigilli dei diplomi, e per conseguenza su i diplomi stessi. E primieramente sigilli in oro sono stati apposti ad alcuni più insigni e più rilevanti diplomi, non solamente dagl' imperadori greci e latini, ma da altri sovrani ancora. Il primo tra i greci augusti che in tal prezioso metallo abbia improntato il sigillo, è stato, come il Mabillon (1) dimostra, l'imperador Teofilo che regnò verso la metà del secolo nono, il di cui esempio seguitarono i di lui successori nelle loro lettere ai re ed agli altri potentati. Ma avanti Teofilo avere l' imperador d'occidente Lodovico Pio spedito diplomi a favor de' Giudei *aureis sigillis ornata*, riferisce il contemporaneo scrittore Agobardo (2). Osserva l'Eckart (3) che a Lodovico aveva in ciò preceduto Carlo Magno, la sua asserzione appoggiando alla cronaca di Farfa, in cui raccontasi che a un diploma di quest' imperadore stava appeso un sigillo d'oro, stato poi derubato, come derubati ne furono altri simili, pendenti da altri imperiali diplomi.

Sigilli in oro adoperati dai sovrani.

Sigilli in oro si hanno di tutti quasi gl' imperadori franchi e germani, di Lottario, di Carlo Calvo (4), degli augusti Ottoni ed Arrighi, e di altri (5). Il diploma dell' imperadore Carlo IV del 1356, col quale stabilisce la forma dell' elezione del capo dell' impero, perchè munito di un grande sigillo d'oro, sotto nome di *bolla d' oro* è stato riconosciuto. Tra i re d' Italia hanno fatto uso di sigillo d' oro Ugone e Lottario nel loro diploma a favore del monistero di s. Ambrogio (6), il qual diploma que' sovrani

(1) De re dipl. p. 141.
(2) Libr. contr. Jud.
(3) Comment. de reb. franc. orient. t. II p. 938.
(4) Achery spicil. t.
(5) V. Goldast t. I const. imper.; Margarin. Bullar. Cas. t. II p. 61; Chron. casin. l. 52 c. 81; Lunig. Spicil. eccl. t. III, et t. I cod. dipl. ital.; Thulemar. de Bulla c. 2 ec.
(6) In arch. mon. s. Ambr.

dicono che *bulla aurea nostris imaginibus insignita subter annotari jussimus*. Dalla sottoscrizione ad una lettera ai Milanesi diretta l'anno 1209 da Ottone IV imperadore (1) ricavasi essere stata la medesima di aurea bolla munita. Così pure il diploma di cessione dello stato di Milano, fatta da Carlo V imperadore al re di Spagna Filippo II suo figliuolo, aveva il sigillo d'oro pendente con funicelle d'oro. I re di Spagna, d'Inghilterra, d'Ongheria, di Sicilia, ed altri hanno similmente spedito diplomi con sigilli d'oro, e lo stesso hanno fatto i dogi di Venezia, alcuni duchi ed altri principi di grado ai re inferiore. Il Gattola (2) l'impronto pubblicò di quel sigillo d'oro attaccato ad un diploma di Roggeri, ove il titolo porta soltanto di duca di Puglia.

Come anche dai papi.

Anche i papi, sebbene assai di raro, bolle d'oro appesero ai loro diplomi. Tali l'Heinneccio (3) asserisce essere stati quelli con cui l'elezione confermavasi del re dei Romani. Il diploma pure, col quale Clemente VII al re d'Inghilterra Enrico VIII il titolo conferì di *difensore della fede*, con bolla d'oro fu sigillato. Non tutte però queste bolle d'oro dei diplomi principeschi e papali sono state dello stesso pregio e valore. Se in alcune di esse si è sfoggiato del lusso, in altre si è avuto di mira l'economia. Tra le prime si novera la bolla d'oro, attaccata ad una lettera che l'imperador di Costantinopoli spedì al teutonico augusto Arrigo III, la qual bolla ha somministrato materia bastante per formarne un calice (4), e l'altra di un diploma di Cristierno V re di Danimarca del peso di circa 20 oncie (5). Nel numero delle seconde

(1) Lunig. t. 1 cod. dipl. p. 396 n. 7.
(2) Access. ad hist. casin. part. 1 p. 244.
(3) De sigill. c. 4 p. 36.
(4) Heinnec. ibid. p. 17.
(5) Jacobei mus. reg. Daniæ tab. 21.

sono due bolle d'oro, l'una di Lodovico Pio, e l'altra di Carlo Calvo, che serbavansi nel tesoro di s. Martino di Tours, l'una e l' altra non più grande della moneta di 24 soldi di Francia (1).

Sigilli in argento.

III. Più rari dei sigilli in oro sono stati quegli in argento. Alcuni appena se ne citano dei greci augusti (2); e ad essi altri pochi se ne aggiungono dei principi d'Occidente. Una tra queste bolle d'argento si è quella appesa ad un diploma del 1128 di Roberto II principe di Capoa, ricordata dal Muratori (3). Qualche sigillo vi ha pure di bronzo, di rame e di stagno; ma assai numerose sono le bolle in piombo. Il Ficoroni (4) molte ne ha raccolte di tal sorta, cominciando da quelle degli imperadori romani Trajano, Marc'Aurelio, Lucio Vero, ed Antonino Pio, colle quali saranno stati verisimilmente muniti altrettanti loro rescritti, non essendo a questi mai mancato il sigillo. Il foro che al lungo di alcuni di essi tuttora si scorge, è l'indizio che entro del medesimo una volta passasse quella doppia cordicella, per cui stava il piombo dalla carta pendente, come appunto nelle bolle papali. Altri piombi riporta il succennato antiquario, spettanti agli imperadori cristiani sì greci che latini. L'imperador Carlo Magno avendo rinnovato il testamento del patrizio Abbone, sigillar lo fece in piombo (5). Un sigillo pure in piombo pende da un diploma di Lodovico Pio a favore del monistero di s. Sisto di Piacenza (6), come altri sussistono di altri augusti, riportati dall'Heinneccio, dall'abate Gottwicese, dall'Eckart, dal Muratori e da altri. In piombo ancora improntarono i loro sigilli molti

In piombo.

---

(1) Nouv. traité de dipl. t. II p. 21.
(2) Ducange Gloss. t. I p. 1344.
(3) Ant. ital. t. III col. 105.
(4) I piombi antichi p. 10.
(5) Mabill. de re dipl. p. 507.
(6) Idem annal. bened. t. III p. 186 n. 59.

re, duchi, conti, marchesi ed altri principi sovrani, che rammentar non giova.

Se fosse vero quanto si asserisce da Tolomeo da Lucca e da Marino Sanuto, dir converrebbe che il sigillar in piombo fosse in altri tempi un privilegio, di cui le più antiche repubbliche italiane goder non potessero senza un superiore assenso; poichè la repubblica di Lucca dal papa Alessandro II nel 1064 ne ottenne la facoltà, come narra il primo dei nominati scrittori (1); e secondo l'altro (2) il doge di Venezia avanti della repubblica lucchese *godeva del privilegio di bollare in piombo: prerogativa a lui conceduta dagli antichi imperadori.* Di questa l'imperador de'Greci Manuele nel secolo duodecimo privò il doge Sebastiano Ziani, della qual proibizione il medesimo verisimilmente si sarà burlato.

IV. L'uso però de'piombi nella cancelleria dei papi antichissimo è stato e continuato; sebbene poi non siano gli eruditi d'accordo nell'assegnarne l'epoca. È opinione di Domenico Rainaldi (3), adottata dal Ducange (4) e da altri, che i romani pontefici abbiangli adoperati avanti s. Silvestro, alcune lettere del quale, sigillate in piombo, afferma il Rainaldi serbarsi nell'archivio della cattedrale di Arezzo Altre ne rammenta il medesimo di s. Leone I, e di s. Gregorio Magno in papiro d'Egitto con sigillo di piombo, custodite nel castello sant'Angelo di Roma. Il Launoi (5) per lo contrario, da altri seguitato, di molto ritarda l'uso di questi sigilli nella cancelleria de'papi, di falsità tacciando una bolla presso il Doublet del papa Zaccaría, innalzato al trono pontificio l'anno 741, per la ragione appunto, *quod hæc obsignandi ratio tunc temporis non vigeret.*

Antichità dei sigilli in piombo nella cancelleria dei papi.

(1) Ann. brev. ad an. 1064 t. XI rer. ital. scr. p. 741.
(2) Chron. venet. t. XXIII eorund.
(3) Ap. Allat. de cons. occid. et orient. eccl. lib. 1 c 6.
(4) Glossar. t. 1 col. 1345.
(5) Assert. inquis. in chart. B. Germani p. 544.

Amendue gli estremi nondimeno sono viziosi. Avendo il Muratori (1), com' egli attesta, veduto l' archivio episcopale di Arezzo, nè avendovi riscontrato l' asserita bolla di s. Silvestro, la mette perciò tra i sogni, tra i quali pure collocar si dovrebbe a suo avviso l' altra di s. Leone. Per sincerarsi del fatto gli spesse volte nominati monaci di s. Mauro (2) addirizzaronsi al cardinal Passionei, il quale con lettera dei 13 di Maggio dell' anno 1750 rispose loro da Roma che dai custodi dell' archivio sì del castello che del secreto di Vaticano fu assicurato non esistervi i ricercati monumenti del quinto e sesto secolo, e verisimilmente esser nato l' equivoco dall' essersi presa una bolla piombata di s. Leone IV dell' archivio vaticano per una del primo.

Se l' opinione del Rainaldi che ad un' epoca troppo rimota assegna i sigilli di piombo ai rescritti papali, manca di sufficiente fondamento, quella del Launoi, che la differisce dopo il papa Zaccaria, si oppone al fatto; imperocchè bolla di lui sincera, del piombo munita, riportasi dal Muratori (3), il quale altre ne cita di Paolo I, eletto l' anno 757, e di Sergio, se poi del primo innalzato sulla cattedra pontificia nell' anno 687, oppure del secondo nell' 844, la cosa è ancor incerta. Più antichi piombi ancora, pendenti già dalle bolle dei papi *Deusdedit*, o Diodato, di Onorio I, di Teodoro I, di Vitaliano, e di Giovanni V, tutti papi vissuti nel secolo settimo, sono dal Ficoroni (4) riportati. A tutte nell' antichità precede quella di *Deusdedit*, creato papa nell' anno 614, alla qual bolla è appeso il sigillo in piombo, che da una parte ha l' iscrizione *Deusdedit Papæ*, e dall' altra effigiato vi si vede il buon pastore fra due pecorelle,

---

(1) Ant. ital. t. III col. 91.
(2) Tom. IV p. 25.
(3) Loc. cit.
(4) Loc. cit.

e coll A da un lato, e l'Ω dall'altro del di lui capo. Ma anche questa bolla non toglie che altri anteriori papi non abbian potuto aver fatto uso nei loro rescritti del sigillo di piombo, dimostrandone essa soltanto la pratica, e non già la prima introduzione. Di fatti in una contesa l'anno 1124 insorta intorno la primazía tra Guglielmo arcivescovo di Cantorbery e Turstino arcivescovo d'Yorch, fu prodotta una original lettera di s. Gregorio Magno al monaco s. Agostino, apostolo dell'Inghilterra, con sigillo di piombo (1), anteriore certamente a tutte le testè indicate. Nei primi secoli però della chiesa avranno i papi come tutti gli altri sigillato le carte col loro anello. Quell'anello sigillatorio, che fu ritrovato nel sepolcro di s. Cajo (2), creato papa nel 283, e defunto nel 296, quello verisimilmente sarà stato che a tal uso gli avrà servito.

Ad imitazione degli imperadori e dei romani pontefici anche i vescovi non meno della chiesa greca che della latina hanno spesso i loro atti sigillato in piombo: presso i patriarchi dell'Oriente ne era comune l'uso; ma presso i prelati della chiesa occidentale non così frequente. Uno dei più antichi sigilli vescovili in tale materia si è quello di Paolo vescovo di Napoli, in una facciata del qual sigillo leggesi l'epigrafe *sanctus Januarius*, e nell'altra *Pauli episcopi* (3). Due essendo stati nell'ottavo secolo i Paoli vescovi di Napoli, l'uno al principio, e l'altro alla fine di esso, determinar non si può a quale dei due appartenga. Altri antichi sigilli in piombo, usati dai vescovi della Francia e della Germania, veder si possono presso i Saumaurini (4). Tutti questi sigilli non meno in piombo che negli altri metalli non potevan essere che pendenti dai diplomi.

I vescovi pure sigillano in piombo.

(1) Stubbs inter decem script. angl. col. 1718.
(2) Arrigh. rom. subterr. lib. 4 c. 48 p. 426.
(3) Ficoroni i piombi.
(4) Tom. IV p. 26 321 et seq.

Sigilli in creta.

V. Grand'uso per sigillar le lettere hanno fatto i Romani della creta o argilla, e specialmente dell' asiatica, *qua*, come scrive Cicerone (1), *utuntur omnes non modo in publicis, sed etiam in privatis litteris.* Tal costume da Servio (2) è chiamato antico. *Epistolam miserunt creta antiquo more signatam.* Alcuni sigilli in creta, e questa di color diverso, cenerino, rosso e bruno, sono stati dal Ficoroni pubblicati (3); lo che prova aver essa continuato ad adoperarsi per l'uso medesimo anche nei secoli successivi. Allorchè colla creta sigillar si voleva, alla carta applicavasene una rotella che, umettata, facilmente ne riceveva l'impronto. In vece della creta si è qualche volta per l'uso stesso adoperata una specie di cemento, composto di cera, pece, calce e grasso, e qualch'altra con semplice cialdella di pasta, ricoperta però di un pezzetto di sottil pergamena, od anche di altra carta, su cui improntavasi la forma del sigillo.

In cera.

Ma la materia più usuale ed ordinaria pel medesimo oggetto è stata la cera. Molti diplomi sussistono dei re ed imperadori franchi, italiani e germani sigillati in cera. E' proprietà di essa che col lungo andar degli anni diventi dura, secca ed arida, e quasi impietrisca; che però se ad un antico diploma veggasi attaccato un sigillo di molle e trattabile cera, o tale ne sia la parte posteriore con cui è unita all'antica pergamena, sufficiente motivo vi avrà di sospettarvi frode ed impostura (4). Questa altresì sospettar si dovrebbe se ad una carta più antica di 200 anni un sigillo si vegga applicato in cera, detta di Spagna, la quale oltre il gesso che alcune volte frodolentemente vi si mischia, è un composto di pece resina, di lacca e di cinabro, e la quale soltanto da 200

Cera di Spagna.

(1) Orat. pro Flacc. c. 16.
(2) In lib. 6 Æneid. v. 321.
(3) Loc. cit.
(4) V. chron. gottwicen. p. 102.

anni o poco più è stata dalle Indie orientali trasportata in Europa. Con questa confonder non si deve la cera rossa, della quale tra breve ragioneremo.

VI. Dei colori in cui fu tinta la cera a sigillare, cinque se ne noverano, oltre il bianco, natural colore della cera purgata, cioè il giallo, il rosso, il verde, il nero ed il misto. La notizia del tempo e dei luoghi in cui ne' sigilli di cera ha dominato più uno che un altro colore, somministra un mezzo per distinguere un falso da un legittimo documento diplomatico. Cominciando dalla cera bianca, è stata questa la più comune nei sigilli dei re merovingi, carolingi, e dei primi della stirpe capetina (1). Frequente pure ne è stato l'uso presso gl'imperadori italiani, che dopo i franchi tennero lo scettro del regno italico, ed in seguito presso quelli della Germania, da Ottone I sino a Federigo III (2); e presso i re della Gran-Bretagna sino a Carlo I (3). Allo stesso colore nella cera dei sigilli si sono appigliati sino almeno a tutto il secolo terzo decimo i gran feudatarj dell'impero e della corona di Francia, duchi, marchesi, conti, vescovi, abati, ed altri ecclesiastici prelati. Secondo la qualità della cera, adoperatasi nei sigilli degli antichi diplomi, o secondo che sono stati più o meno all'aria esposti ed alla polvere, hanno essi contratto un color brunastro, o giallognolo. Alcuni insigni diplomatisti il Wilthemio, il Rudimano, ed il Leyser con qualch'altro hanno creduto quel giallo nella cera dei medesimi artefatto. Il Mabillon (4) però dimostra non esservi stato tal colore introdotto se non nel duodecimo secolo, dalla qual' epoca l'uso nella Francia, e più nella Germania ne divenne comune.

Colori diversi della cera sigillatoria.

Cera bianca, e gialla.

Dei sigilli in cera colorita di porpora o di cinabro i

(1) PP. s. Mauri t. IV p. 34.
(2) Ibid.
(3) Thesaur. dipl. scot. præf. p. 49.
(4) De re dipl. p. 151.

Cera rossa e di altri colori nei sigilli.

primi a far uso sono stati gl' imperadori di Costantinopoli, col qual colore costumarono scriver pure il loro nome. Il color rosso fu ben tosto adottato dai re franchi nei loro sigilli, ed in seguito da altri sovrani, principi, e prelati. Il più antico sigillo nondimeno, che degli imperadori germani abbiasi in cera rossa, egli è di Federigo I (1). Si è adoperato ancora nei sigilli di cera il color verde, che gl' imperadori, e i patriarchi greci riserbato si avevano per alcuni casi particolari. Nell'Occidente se n' è introdotto l'uso soltanto nei secoli posteriori, qualcuno appena avendovene nella Francia del secolo duodecimo, e più recente ancora esso si scorge nella Germania e nell' Italia (2). La repubblica fiorentina solamente negli ultimi suoi tempi cominciò a far uso del sigillo di cera verde (3). Scarsi altresì e recenti sono i sigilli in cera nera, della quale in altri tempi sonosi serviti i gran maestri dell' ordine Teutonico in Prussia (4), e quelli di Malta nello spedire i loro passaporti. Se non nero affatto, di un colore però assai fosco è il sigillo di un diploma dell'augusto Ottone I dell' anno 951 a favore dell'abate di s. Ambrogio (5).

Alcuni misti.

Sigilli misti per ultimo eran quelli formati con cera di color diverso; talchè se il mezzo fosse stato di color verde o rosso, il bordo era bianco o giallo. Afferma l'Heinneccio (6) che nel secolo quarto decimo e nel seguente molti fra i vescovi, duchi, principi, ed altri signori della Germania avevano scelto per i loro sigilli di cera, e particolarmente per i secreti il color verde, contornati poi di cera bianca o gialla. Tal' asserzione però, presa nella

(1) Heinnec. loc. cit. p. 51.
(2) Idem ibid. p. 53.
(3) Manni dell' uso dei sigilli t. 1.
(4) Troiz not. in pr. scrib. orig. p. 133.
(5) In arch. mon. s. Ambr.
(6) Loc. cit.

sua universalità, come osserva l'abate di Gottwich (1), non sussiste, come non sussiste quella dei Sanmaurini (2), i quali, citando l' autorità del testè nominato gottwicese, asseriscono che nei sigilli degl'imperadori carolingi compare nel mezzo di essi un colore, ed un altro nella circonferenza. Scrive egli bensì che tai sigilli avevano un labbro assai prominente di altra cera, che alla maggior conservazione della impronlatavi figura avrà contribuito; ma del diverso color di essa non fa cenno veruno. Vi hanno sigilli altresì, nella cera de' quali altro colore vi è impastato, ed altri di cui è soltanto ricoperta la superficie. Della prima specie è un sigillo di un diploma dell'arcivescovo di Milano Oberto, spettante all'anno 1148, nella di cui cera è in tal guisa mischiato il rosso, che all'occhio rappresenta come un granito rosso oscuro; e della seconda specie è il sigillo ad un diploma del 1311 di Egidio da abate di Chiaravalle vescovo di Lodi: sigillo impresso sopra sottile strato di cera brunastra, steso sopra altra massa di cera bianca (3).

Privilegj riguardanti il colore della cera.

VII. Vedemmo di sopra alcune repubbliche essere state prive del diritto di sigillare in piombo, od essersi preteso che non l'avessero. Lo stesso è succeduto, sebben più tardi, con non pochi principi e prelati riguardo l' uno o l'altro dei colori della cera nei sigilli, che usar non ardivano senza l'assenso del sovrano loro signore, che come grazia speciale compartir lo soleva con diploma. Lodovico XI re di Francia credette d'accordare un singolar privilegio al suo zio Renato d'Anjò re di Sicilia, allorchè con diploma dell'anno 1469 a lui ed ai discendenti suoi in linea retta accordò la facoltà di sigillare in cera gialla sì nel regno di Francia, come in quello di Sicilia (4).

(1) Chron. gottw. p. 104.
(2) Tom. IV p. 43.
(3) In arch. mon. s. Ambr.
(4) Nouv. traité etc. t. IV p. 39.

Siccome nella Germania il rosso era il colore stato più comunemente dai principi adottato nei loro sigilli di cera; quindi quelli tra loro che meno solleciti furono ad usarlo, addirizzar si dovettero agli imperadori per riportarne la permissione: lo che pure fecero molti arcivescovi, vescovi, abati, ed abadesse di quelle contrade. Dalle moltiplici domande su di ciò sporte ai medesimi imperadori nel secolo quarto decimo e quinto decimo sono derivati i moltiplici diplomi di quelle stagioni, coi quali tal privilegio viene ai postulanti conferito (1). L' imperador Sigismondo ad alcune comunità il permesso accordò di sigillare in cera verde (2), e Federigo III in cera bianca a Borso d' Este nel diploma del 1352, con cui compartito gli aveva il titolo di duca di Modena e Reggio (3). Singolar è stato il privilegio nel 1526 da Carlo V imperadore accordato ad un dottore di Norimberga, di usar il sigillo in cera azzurra (4), non avendosi notizia che tal colore sia mai stato da verun altro nei sigilli di cera adoperato.

Come ai diplomi improntati i sigilli di cera.

VIII. Per una lunga serie di secoli si è costumato l' attaccar fissi alla stessa pergamena i sigilli in cera, di qualunque colore questa fosse stata, a differenza dei sigilli in piombo, o in altro metallo, che con correggiuolo, o con funicella di canape, o con cordoncino di seta, e questa eziandio di vario colore, ad essa appendevansi. Affine d' impedir la frode d' applicare un sincero sigillo ad un falso diploma, in quel luogo, dove porre si doveva il sigillo di cera, incidevasi la pergamena in forma per lo più di croce; poi col ripiegarsi i quattro angoli della pergamena, coll' incisione formati, lasciavasi un capace

(1) Ibid.
(2) Nov. act. erud. novembr. 1738 p. 644.
(3) Heinnec. loc. cit. p. 51.
(4) Nouv. traité etc. ibid. p. 42.

quadrato foro, per cui dall'interna facciata del diploma facevasi all'esterna passare una porzione della mollificata massa di quella stessa cera: il perchè vi restava essa in tal guisa fissamente attaccata. Così disposte le cose, vi s' improntava la forma del sigillo. Qualche volta facevasi l'incisione in forma di croce di s. Andrea, e qualch' altra, sebbene più di raro, a guisa d'una stella.

Una diversa maniera d' applicar il sigillo in cera ai diplomi ho scorto in quattro sigilli a quattro diplomi di arcivescovi di Milano del duodecimo secolo, due di Robaldo, il primo de' quali da noi produrrassi in seguito inciso in tavola di rame, ed altri due a due diplomi di Oberto di lui successore, esistenti nell' archivio de' monaci di s. Ambrogio. Per quattro piccoli taglj si sono fatte passare nella parte esteriore della pergamena due strette liste d' intrecciata seta a varj colori, le quali nell' attraversarsi vi formano al di fuori una croce. Le medesime liste poi rimaste al di dentro della pergamena per quattro punti, corrispondenti ai quattro taglj, sono stati nella cera stessa del sigillo, mentr' era ancor molle, con simile incrocicchiatura impastati, così che il sigillo non resta già alla pergamena affisso, ma legato. In altri diplomi del medesimo arcivescovo Robaldo in vece delle liste di seta sono state per l'indicato oggetto adoperate altre della stessa pergamena (1). Non è stata però questa maniera di porre il sigillo ai diplomi privativa di loro: altri pure l' hanno egualmente praticata.

In qualunque delle riferite maniere fatta fosse l'incisione nella pergamena, ed applicatovi il sigillo, non molto malagevole impresa agli impostori riusciva lo staccarnelo, e rimettervi un altro, o quello stesso trasportare ad un altro diploma; laonde per andar al riparo della frode, fu adottato lo spediente di appendere ai diplomi il sigillo in

(1) In arch. episc. Lauden.

cera, facendo passare per il mezzo di essa, come praticavasi coi sigilli di piombo, quel cordoncino stesso col quale restava ai diplomi attaccato. Per la conservazione poi di sì fatti sigilli, che avrebbero potuto facilmente guastarsi o frangersi, in teche erano rinchiuse di sottil lastra di ferro o di ottone, ed alcune volte di legno.

Contro-sigilli.

IX. In altra, e forse miglior maniera si è provveduto alla sicurezza dei sigilli di cera contro la frode degli impostori, coll'improntarvi cioè dall'opposta parte, ossia sul loro dosso un sigillo diverso, che contro-sigillo fu chiamato. Dalla classe dei contro-sigilli escluder si denno i rovesci delle bolle o dei sigilli in piombo o in altro metallo; poichè in questi l'impronto si eseguisce contemporaneamente, lo che non succede nei contro-sigilli. L'introduzione non ne è più antica del secolo decimo; ed il primo di cui abbiasi notizia si è quello di Atenolfo principe longobardo di Benevento, un diploma del quale, spettante all' anno 904, fu pubblicato dal P. abate Gattola (1), ove nella parte opposta del sigillo, rappresentante in busto la di lui effigie, impresso si vede il contro-sigillo, che il suo monogramma esprime. Ad imitazione dei principi beneventani fecero lo stesso quegli ancora di Salerno; ed il Mabillon (2) un simile contro-sigillo riporta del principe Waimaro, fondatore del monistero della Cava: se non che in questo in vece del monogramma si vede una mano aperta. Altri principi beneventani e salernitani loro successori hanno ritenuto la stessa pratica nello spedire i loro diplomi (3). Tutti cotesti contro-sigilli sono impressi sul dosso del sigillo in cera; e questi sigilli non sono già appesi alla pergamena, ma vi sono applicati. Risulta quindi contraria al fatto la generale asserzione dell' Heinneccio (4) che contro-sigilli

(1) Access. ad hist. casin. tab. I n. 2.
(2) Iter ital. p. 123.
(3) Gattola ibid.
(4) De sigill. p. 166.

non riconosce nei sigilli alla pergamena affissi. Per più di un secolo sembra che i contro-sigilli stati sieno di uso privativo dei principi di Benevento e di Salerno, altri non incontrandosene se non verso la metà dell'undecimo secolo, del qual tempo uno se ne ha di s. Edovardo re d'Inghilterra (1). Ma nel secolo duodecimo, e più nel seguente universali divennero e comuni.

Varietà nei medesimi.

Non tutti però i contro-sigilli sono uniformi, avendovene alcuni di forma ai sigilli eguale, ed altri, e questi in maggior numero, alquanto più piccoli. In quelli ripetuto si vede l'impronto del sigillo, ed in questi uno diverso. In alcuni continua l'iscrizione cominciata nel sigillo, ed in altri essa non lega punto colla prima, consistendo qualche volta in un motto preso dalla scrittura sacra come: *Deum time—Ave Maria gratia plena—Deus in adjutorium meum intende etc.*, e qualch'altra volta in una breve leggenda, come *secretum meum—secretum colas—sigillum veritatis—contrasigillum etc.* Quello dell'imperadore Lodovico il Bavaro, improntato sul dosso del sigillo in cera rossa, come vien descritto dal papa Clemente VI (2), rappresentava un' aquila coll'epigrafe all'intorno: *Justa judicate filii hominum.* Altre specie di contro-sigilli veder si possono presso i monaci di s. Mauro (3), che sino a dodici ne distinguono. Esempj ancor vi hanno riportati dal Gudeno (4), e dall' Heinneccio (5) di contro-sigillo attaccato o appeso alle carte separatamente dal sigillo, o pur anche al di sotto di esso; e questo chiamar si soleva *subsigillum* (6). Coll'andar del tempo il contro-sigillo, e il sotto-sigillo ha non di raro supplito

(1) Nouv. traité etc. loc. cit.
(2) Ap. Baluz. lib. 2 miscell. p. 274.
(3) Ibid. p. 364 et seq.
(4) Cod. dipl. p. 880.
(5) De sigill. p. 166 n. 1.
(6) Ducange Glossar. t. VI v. *subsigillum*.

alle veci del sigillo, allora specialmente che aver non si poteva alla mano il gran sigillo. Anzi Arrigo III imperadore in attestato di benevolenza preferir lo volle a questo, sigillandone un diploma a favore delle monache di Nivelle (1).

Impronto dei sigilli.

X. Ogni sigillo aveva il suo impronto. Ma qual è stato questo? Vario certamente e variabile secondo i diversi tempi e le circostanze diverse. Avanti la nascita delle arti si vuole da alcuni, ma senza recarne valevole prova, che i legni corrosi dai vermi le veci facessero dei sigilli. Quella gemma esistente nel celebre museo di Stoch (2), ed a questo proposito citata dal Winkelmann (3), la quale è incisa in maniera che imita le corrosioni fatte da un verme nel legno, prova soltanto che qualche particolar cagione abbia prodotto quel particolar effetto; ma non già che dall' artefice siasi voluto imitare quegli antichissimi sigilli di legno tarlato, che forse non vi sono mai stati. Ciò che è certo si è che, avendo le medesime arti cominciato ad essere coltivate, anche i sigilli cominciarono ad acquistar forma col rappresentare un simbolo, o un' immagine. Giorgio Longhi (4) nel sigillo del re Davide improntato riconosce un leone; non veggo però da lui dimostrata tal sua asserzione. Da Giuseppe Ebreo (5) abbiamo che l' impronto del sigillo di Dario re dei Medi rappresentasse un' aquila, che fra gli artiglj afferrato teneva un drago; e da Tucidide (6), che i re di Persia nel loro l' immagine usassero di Ciro o di Dario.

Varietà degl' impronti nei sigilli presso i Romani.

Tra i Romani chi nel sigillo appigliossi ai simboli, e chi alle immagini o altrui, o proprie. Scipione Africano

(1) Idem ibid.
(2) Descr. des pierres grav. p. 513.
(3) Stor. delle arti del dis. t. 1 p. 25 n.
(4) De anul. sign. antiquor.
(5) Ant. judaic. lib. 12 c. 5.
(6) Ap. Longhi loc. cit.

uno ne usava, rappresentante l'effigie di suo padre (1). In quello di Silla era espresso Giucurta incatenato: Mecenate nel suo aveva una rana, Pompeo un leone, Augusto da principio una sfinge, poi il busto di Alessandro Magno, che servì di sigillo ad altri augusti suoi successori, ed in fine la sua (2). Le immagini degli uomini più distinti, al dir di Cicerone (3), hanno spesso servito a tal uso. Avendo alcuni portato nei loro sigilli le immagini di Bruto e di Cassio, uccisori di Cesare, fu ciò interpretato per una dichiarazione al loro partito; onde condannati furono a morte (4).

Ma anche la propria effigie si è costumato da chicchessia il far nei sigilli improntare, come dalla testimonianza di varj scrittori raccogliesi, ed in specie da un testo di Plauto, ove così fa parlar un attore della commedia (5):

Ea causa miles hic reliquit symbolum,
Expressam in cera ex anulo suam imaginem.

L'uso però più frequente della propria effigie su i sigilli è stato presso gl'imperadori romani: la qual pratica fu in seguito adottata pure dai re ed imperadori franchi, italiani, e germani, resa poi comune agli altri principi. Hanno qualche volta altresì gli antichi nel sigillo sostituito monogrammi o cifre del proprio nome. Tal era il sigillo anulare del romano console Simmaco, nel quale, com'egli scrive al fratello Flaviano (6), *nomen meum magis intelligi, quam legi pronum est.* Tal era ancora quello di Policronio di sopra accennato, in cui il suo monogramma vedevasi espresso. S. Clemente alessandrino (7), scrittore del terzo secolo, i simboli indicando che i cristiani

(1) Valer. Max. lib. 3 c. 305.
(2) Dio Cass. hist. rom. lib. 51; et Sveton. in August. c. 50.
(3) Orat. pro Quint.
(4) S. Ambr. de offic. lib. 1 c. 49.
(5) In Pseud. act. 1 scen. 1.
(6) Lib. 2 epist. 12.
(7) Pædag. lib. 3 c. 11.

usar dovevano nei sigilli, i seguenti assegna: *Sint nobis signacula columba, vel piscis, vel navis, quæ celeri cursu a vento fertur, vel lyra musica, qua usus est Polycrates, vel anchora nautica, quam insculpserat Seleucus: et si sit piscans, aliquid meminerit apostoli, et puerorum, qui ex aqua extrahuntur.* Per andar all'incontro della frode, che col sigillo tentar si potesse, Solone con sua legge, da Laerzio riferita (1), vietò a qualunque intagliatore il serbare presso lui l'improuta di anello sigillatorio da lui eseguito e venduto.

Impronto dei sigilli de' tempi posteriori.

XI. Dall'impronto dei sigilli dei secoli alti passando a quelli dei mezzani e bassi tempi, due mila de' quali numerava nella sua raccolta Domenico Maria Manni (2), come egli stesso ne accerta, se si eccettuino quelli degli Arabi musulmani, segnati soltanto col loro nome e qualche motto (3), negli altri era improntato qualche simbolo o qualche effigie, o propria o altrui, e spesso con aggiuntavi all'intorno un'epigrafe indicante a cui apparteneva quel sigillo: il tutto però rozzo ed informe, come aspettar si doveva dagli artisti di que' tempi in cui le belle arti languivano, o più tosto erano presso che estinte. Come i più antichi sigilli di queste età, così anche i più rozzi sono quelli dei re franchi della prima stirpe, ove non altro presentano che una sformatissima testa con lunga chioma, nella sommità della fronte divisa in due, con all'intorno l'epigrafe che ne dinota il nome. Tali sono i sigilli dei re Teodorico, Clodoveo III, Childeberto III, e Chilperico II, riportati nella sua diplomatica dal Mabillon (4), e nel nuovo trattato di essa dai monaci Maurini (5). Meno rozzi sono i sigilli dei re ed imperadori carolingi, ove son essi in oltre rappresentati in busto, e

(1) In Solon.
(2) Dell'uso dei sigilli t. 1 præf. p. 13.
(3) Cod. dipl. arab. sicil.
(4) Lib. 2 c. 16.
(5) Tom. IV p. 104.

col capo cinto di diadema d'alloro, convertito in seguito in corona reale con asta, o scettro, o globo, od altro arnese in mano. A questi, nella sostanza almeno delle improntate figure, s'assomigliano i sigilli dei re ed imperadori italiani, come quegli ancora dei sovrani di altre nazioni.

Sigilli di maestà degli augusti germani.

Tra gl' imperiali sigilli quegli avvertir si devono particolarmente che di *maestà* portano la denominazione, così chiamati non tanto per la maggior loro grandezza, quanto per esservi rappresentato il principe sul trono assiso, e rivestito di tutte le insegne e gli attributi della sovranità, della corona, del manto, dello scettro, o della lancia e del globo, su cui una croce, come anche sulla punta dello scettro, ed altra sul colmo della corona: tali almeno sono gl' imperiali. Furon essi introdotti ad imitazione dei sigilli degli augusti di Costantinopoli, e l'uso ne è stato comune a molti sovrani, ma specialmente agli imperadori tedeschi, cominciando da Arrigo II, detto il *Santo*, al principio del secolo undecimo, come vuole l' Heinneccio (1), e Cristiano Enrico Eckhard (2); ma meglio, per nostro avviso, dall' immediato di lui antecessore Ottone III, un diploma del quale dell' anno 996 in favore della chiesa di Frisinga fu dal Meichelbek prodotto (3), nel di cui sigillo è rappresentato sedente sul soglio di *maestà* collo scettro in una mano, e col pomo o globo nell' altra, non altro essendovi dell' epigrafe rimasto che *gratia Dei Rex*. Questo però dai nominati scrittori non già sigillo di Ottone III si reputa, ma bensì di Arrigo II, applicato al diploma ottoniano. Anche l'abate gottwicese sembra in un luogo (4) adottare la stessa opinione, sebbene poi in

(1) De sigill. p. 76.
(2) Introd. in rem dipl. p. 95.
(3) In chron. Frising. part. 1 p. 194.
(4) Chron. gottwicen. p. 230.

altro (1) il mezzo abbia suggerito di sciogliere le obbiezioni. All'appoggio della sincerità del controverso sigillo viene un altro simile in cera, certamente sincero, del medesimo Ottone, avvegnachè alquanto guasto, affisso ad un diploma del 998 in favore del monistero di s. Ambrogio (2): tipo del quale coll'intiero diploma è stato da noi in tavola di rame pubblicato (3). È verisimilmente tal era ancora quello di lui aureo sigillo di *maestà*, pendente da un suo diploma dell' anno 999, a piedi del quale leggevasi la seguente iscrizione: *manu propria firmavimus et aurea bulla nostræ majestatis communiri præcepimus* (4). In sigillo di cera ad un diploma del 997 vedesi lo stesso Ottone III ritto in piedi con corona chiusa in capo a guisa di beretta, con tunica cinta e clamide al di sopra, tenendo nella destra un lungo bastone, e nella sinistra un globo ma senza croce (5). Un sigillo di *maestà*, ricavato da un diploma di Federigo I imperadore, osservar si può al principio del presente capo.

Resi in seguito comuni ad altri sovrani.

Dagli imperadori germani passò l'uso dei sigilli di *maestà* ad altri sovrani: se pur anche ad Ottone III non ha preceduto il re di Francia Lottario II, ad un di cui diploma dell'960, riportato dal Mabillon (6), sta affisso il sigillo *cum imagine regis in solio sedentis*, com' egli attesta. Niun altro però dei re franchi ne fece uso in seguito sino ad Enrico I, in un sigillo del quale, applicato ad un suo diploma del 1038, compare assiso sul trono (7), su cui rappresentati pur si veggono gli altri re franchi suoi successori. Cominciarono nello stesso tempo

(1) Ibid. p. 212.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) Tav. V.
(4) Margarin. Bullar. cas. t. II p. 61.
(5) Chron. gottw. p. 106.
(6) Sæc. v. Bened. p. 245.
(7) Idem de re dipl. p. 423.

a farne uso anche i re d'Inghilterra: uso introdottovi dopo la metà dell'undecimo secolo dal normanno re Guglielmo, detto il *conquistatore*. Non solamente dei sigilli di *maestà* avanti Guglielmo, ma di qualsivoglia altra sorte esserne stati privi i diplomi di quei sovrani affermarono il Menage (1), il Mabillon (2) ed il Ducange (3), ad un testo appoggiati di un antico cronista (4), avendo allora alle veci del sigillo supplito le soscrizioni dei magnati del regno, e la croce con aureo inchiostro formata dal sovrano stesso. Avvegnachè però i sigilli reali nell'Inghilterra non siano della più rimota antichità, richiamar non si potrà in dubbio che non abbiano preceduto il regno di Guglielmo. Per lasciar le carte dei re Edwino e Edgaro dopo la metà del secolo decimo di sigillo munite, alcune di tal sorta ve ne hanno, spettanti a s. Edovardo, che nel 1042 cominciò a regnare sugl'Inglesi. Anzi tra i suoi sigilli uno del 1054 serbasi nell'archivio san-Dionisiano presso Parigi, ov'egli su una specie di trono vedesi rappresentato (5).

Come i re anglo-sassoni, così ancora gli antichi re di Scozia hanno per lungo tempo costumato autenticare i loro diplomi col segno soltanto della croce, e coll'intervento dei testimonj. Ducano II, creato re nel 1094, si fu il primo sovrano di quell'isola che vi abbia aggiunto il sigillo: ed il di lui successore Edgaro il primo che vi compaja sedente sul trono cogli attributi di maestà (6). Lo stesso sigillo di *maestà* fu similmente adottato dai re delle Spagne, e da quelli di Danimarca, di Svezia, d'Ongheria e di Boemia, ma più tardi, avendo alcuni di loro

(1) Hist. de Sablé lib. 5 c. 2.
(2) Loc. cit. p. 48.
(3) Gloss. t. VI p. 487.
(4) Annal. Burton. hist. angl. t. I p. 246.
(5) Nouv. traité etc. t. IV p. 204.
(6) Ibid. p. 203.

aspettato a farne uso nel secolo terzo decimo, ed altri nel seguente. Non tutti però i sovrani, che sono rappresentati sedenti, lo sono sul trono; ma alcune volte su d'una specie di faldistorio: sede propria di vescovi, che in alcuni sigilli veggonsi su di esso collocati, sebben altri lo siano sulla cattedra episcopale, che col trono di maestà ha qualche rassomiglianza. I sigilli imperiali di *maestà* ebber fine sotto Federigo III al principio del secolo quintodecimo (1); ed a questi succedettero i sigilli colle arme o divise dei regni e degli altri principati agl'imperadori spettanti, portate come in seno da un'aquila bicipite coll'imperial corona in testa. Alcuni di essi superano di molto nella loro grandezza i sigilli antichi di *maestà*, quale tra gli altri è uno per cordicella di seta a due colori, giallo e nero, pendente da un ampio diploma dell'anno 1697 dell'augusto Leopoldo I compartito all'abate e monistero di s. Ambrogio. Rassomiglia questo sigillo ad una scodella, il di cui labbro è di bianca cera, essendone il fondo occupato dal sigillo in cera rossa, il di cui diametro è di once due milanesi, e di tre, compresovi il labbro ond'è contornato.

Sigilli dei signori colla loro immagine.

Nei sigilli degli antichi duchi, conti, marchesi, baroni, e dei privilegiati gran feudatarj della corona è bensì molte volte espressa la loro immagine, ma solamente in busto; che se intiera, lo è quasi sempre a cavallo in corsa, coi piedi nelle staffe, dell'invenzione delle quali siam debitori ai secoli barbarici. Hanno per lo più questi cavalieri coperto il capo di celata, ed alcuni compajono vestiti di cotta a maglia di ferro con imbracciato o con al collo appeso lo scudo, su cui spesso i rispettivi loro stemmi, coi quali alcune volte tutte son seminate le ampie gualdrappe dei loro cavalli. Il brando o la lancia sono le arme da loro impugnate. In simile guisa veggonsi rappresentati nei

(1) V. Guden. syllog. var. dipl. p. 21.

sigilli anche i primogeniti dei re di Francia, vivente il padre. L'Heinneccio (1) vuole nel secolo undecimo introdotti questi sigilli equestri, nel quale ei soltanto gli scoperse; ma l'Herrgott (2) un equestre sigillo riporta, con cui è munita una carta dell'anno 980 del duca Arnolfo. Sigilli pure vi hanno antichi di principesse e di dame illustri, effigiate altre in piedi, altre assise, ed altre a cavallo, ma sedenti a traverso, le quali in vece di spada od asta sogliono tener un fiore in mano, o un uccello sul pugno. Era questo l'astore, cui le signore e le dame costumavano allora portar attorno per diporto, come ora i vezzosi cagnolini.

Come anche di alcuni prelati.

Non solamente i sovrani ed i signori grandi, ma alcuni ecclesiastici prelati eziandío ed abati hanno fatta nei sigilli rappresentare la propria effigie. S. Bernardo abate di Chiaravalle ne fu uno del novero. Avendo egli risaputo l'abuso che erasi fatto del suo sigillo, un altro ne adottò, in cui egli stesso era effigiato in cocolla col libro nella destra, e col pastorale nella sinistra, aggiuntovi all' intorno il suo nome: del qual cambiamento render volle avvertito con lettera (3) il suo discepolo Eugenio III papa. Sigillo di s. Bernardo, in cui egli è rappresentato nella divisata maniera, sta appeso ad una carta di composizione d' una contesa tra i due monisteri di santa Genoveffa e di s. Vittore (4). Il più delle volte nondimeno nei sigilli dei vescovi e degli abati inprontato si vede il santo principal patrono delle lor chiese.

Stemmi gentilizj.

XII. Ma ciò che più generalmente occupa il campo nei sigilli de' bassi tempi, sono gli stemmi gentilizj. Qualche leggier indizio di essi s'incomincia ad aversi sino dall'undecimo secolo (5), che alcuni pochi ne somministra,

(1) Loc. cit.
(2) Geneal. gent. Haubs.
(3) Epist. 284.
(4) Not. ad eand. epist.
(5) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 378.

come pochi ancora il duodecimo; ma nel terzo decimo e nel seguente grand'uso se n'è fatto nei sigilli non meno principeschi che dei nobili ed illustri signori. Que' sigilli perciò che con arme gentilizie si producessero anteriori al secolo undecimo, a giudizio di Anderson, di Heinneccio, di Herrgott e di altri dotti diplomatisti sarebbero da riputarsi per falsi. Avanti che questi stemmi fossero introdotti nei sigilli, sono stati adoperati per divisa od emblema, e specialmente negli scudi militari, d'onde poi ai sigilli son passati. L'origine di cotesti emblemi o divise rimonta ai più lontani tempi, avendole adoperate alcune antichissime nazioni (1), presso le quali talvolta sono pure dai padri passate ai figliuoli (2); presso le medesime però furono arbitrarie e senza regole fisse, alle quali allora soltanto cominciarono ad essere ridotte, quando s'introdussero le giostre ed i tornei: lo che avvenne nel secolo decimo. Più comuni si rendettero le divise nel tempo delle crociate, attesa la necessità di doversi l'uno dall'altro distinguere i capi dei crocesegnati. Essendo le medesime state spesso gloriose per quelli che da prima ne fecero uso, denno quindi essere stato un forte incentivo ai loro discendenti per adottarle. Anche quelle varieformi croci che le arme adornano di molte antiche famiglie dell'Europa, saranno verisimilmente da quelle croci di forma diversa derivate, colle quali gli uni dagli altri distinguevansi i signori ed i cavalieri coi loro drappelli nelle spedizioni di Terrasanta. Dagli stemmi gentilizj semplici si passò ai composti: ed il primo a darne l'esempio si vuole essere stato Ferdinando re di Castiglia, il quale essendo stato nel 1230 proclamato re di Leon, fece nel suo sigillo improntar le arme di amendne i regni, dividendo il suo scudo in quattro quartieri (3): pratica che

(1) V. Virgil. lib. 7 Æneid.; Ovid. metamorph. lib. 1; Sveton. in Calig. c. 35 ec.
(2) Murator. ant. ital. t. v diss. 53.
(3) De Vaine dict. dipl. t. II p. 279.

ben presto si è resa universale. I re di Francia però non ostante l'incorporazione alla loro corona di molte estere provincie, hanno costantemente da quattro secoli in quà ritenuto i soli tre giglj.

Al sigillo imperiale uno special risalto conferisce l'aquila, e questa bicipite. Sebbene pretendano alcuni che Federigo I imperadore abbia per insegna delle sue armate rinnovellata l'aquila, come fu già sino a Costantino Magno presso i Romani; con tutto ciò in niuno de' suoi sigilli, nè in alcuna delle sue monete essa compare: se pur eccettuar non se ne voglia una di Como, nella quale col nome di Federigo imperadore improntata si vede un'aquila. Ma chi ci può assicurare, come anche avverte il Muratori (1), che questa moneta sia più tosto del primo che del secondo Federigo? La medesima nondimeno si riscontra nelle monete di Arrigo VI, e di Federigo II, ed in seguito nei sigilli di Lodovico il Bavaro, e di Carlo IV (2), che due aquile ha in alcuni, una per parte della di lui immagine. Se quel diploma di Ottone I augusto, riportato dal Sansovino (3), col quale a Lodovico e Pietro Delponte il privilegio si comparte di usar la sua aquila per loro divisa, fosse stato realmente da Ottone spedito, un uso ben più antico dell'aquila nello stemma imperiale argomentar si potrebbe. Ma siccome tal diploma al Ducange (4) riesce, e con ragione, assai sospetto di falsità, non se ne può quindi far caso veruno. Alla stessa nota di falsità sottoposto riconosce il De Vaine (5) quel sigillo coll'aquila, ricordato dal Calmet, spettante ad Adelberto duca di Lorena sulla fine del decimo secolo.

Aquila presa per divisa.

Ci vorrebbe far credere Tristano Calco (6), senza però

(1) Ant. ital. t. II diss. 27.
(2) Hert. de fide dipl. n. 8.
(3) Famigl. illustr. d'Ital. lib. I p. 33.
(4) Sur la vie de s. Louis p. 305.
(5) Dict. dipl. t. II p. 269.
(6) Hist. patr. lib. 9.

indicarci il fonte d'onde abbia attinto il suo racconto, che il succennato imperador Federigo I, poichè nel 1158 ebbe nella sua grazia restituito, sebben per poco, i soggiogati Milanesi, abbia loro compartito il privilegio di portar per divisa l'aquila romana o imperiale. Ma anzi che aver Federigo in quell'occasione compartito loro un privilegio, l'obbligo ai medesimi impose di collocar un'aquila sulla cima del campanile della metropolitana *in signum fidelitatis*, come narra il contemporaneo Ottone Morena (1). Ciò non ostante, riacquistata dalle città lombarde la libertà, i rettori di esse continuarono ad usare per insegna l'aquila colla testa alzata e colle ali spiegate. Un sigillo, appeso ad un diploma che nel 1173 da Lodi spedirono i rettori lombardi all'abate di Chiaravalle Trasmondo, un'aquila in tal forma rappresenta (2). L'aquila in quello stesso atteggiamento fu verisimilmente ritenuta anche dai podestà di Milano, che la città, come dianzi i consoli, reggevano: essa almeno sta così espressa al di sopra l'effigie equestre di Oldrado da Tresseno, che quell'uffizio vi esercitò l'anno 1233: monumento che innestato si vede nel muro del palazzo del Broletto nuovo, ossia piazza de' mercanti di questa città.

Aquila bicipite quando ne' sigilli introdotta.

Non che l'aquila semplice, ma la bicipite ancora pretende il Bircken (3) essere stata dal medesimo Federigo I nei sigilli introdotta, uno riportandone, ove alla di lui destra l'aquila colle due teste e colle ali spiegate è rappresentata; ed in simil guisa in altri sigilli di Arrigo VI, e di Federigo II. Ma tali sigilli, come i diplomi a cui sono attaccati, si hanno da altri per supposti (4), come in realtà lo sono. A più forte ragione lo sarà quella moneta coll'aquila bicipite, che l'Hulsio ha pubblicato come

(1) Hist. rer. laud. p. 819.
(2) In arch. mon. Clarevall.
(3) Specul. honor. austr. lib. 2 c. 2.
(4) Sagittar. diss. de orig. duc. Brunsw. §. 22.

di Carlo Magno (1), e l'altra simile dallo Strada dell'imperadore Arrigo III (2). Credesi comunemente Sigismondo essere stato tra gli augusti il primo che abbia prodotto l'aquila bicipite; fu essa però dal Leibnizio (3) riscontrata in un contro-sigillo del suo antecessore Venceslao: anzi in un altro simile di Carlo IV, che a Venceslao nell' impero precedette, il Gudeno la scoperse (4). Di due aquile, da lui dianzi usate, una sola ne avrà fatto coll' adattarvi due teste. Da altri si vuole che avanti tutti questi sino dal secolo terzo decimo i conti di Sarwerden abbianla nei loro scudi rappresentata: ed il Ludewig (5) ne trova l'origine presso gli antichi marchesi di Brandeburgo. Che che ne sia, fu l'aquila a due teste ritenuta da Federigo III, da Massimiliano I, e da tutti gli altri augusti loro successori nell'impero, i quali ne hanno anche ad altri compartito il privilegio di usarla nei loro stemmi.

Epigrafe nei sigilli diplomatici.

XIII. Tutti i sigilli diplomatici, cominciando dai più antichi, hanno l'epigrafe dinotante il nome e la dignità di quel principe a cui appartiene. Eccettuar nondimeno se ne devono alcuni che ne sono mancanti. Siccome rappresentano questi un' effigie di soggetto diverso, saranno stati verisimilmente per supplemento adoperati in mancanza del proprio sigillo. Così ad un diploma del re di Francia Pippino applicato si vede uu antico sigillo con un Bacco coronato di pampini e di foglie di viti; e ad un altro di Carlo Magno un Giove Serapide col modio sul capo (6). Il nominato Pippino nelle iscrizioni dei sigilli una nuova forma introdusse a quella consimile usata

(1) Ser. R. imper. p. 121.
(2) Vit. imper. lib. 3 p. 412.
(3) Cod. dipl. t. 1 num. 81.
(4) Syllog. 1 var. dipl. t. 1 præf. p. 20.
(5) Reliq. mss. t. 1 p. 560 et seq.
(6) Mabill. de re dipl. p. 387.

dai greci augusti, la quale passò ad altri re franchi suoi successori, val a dire: *Xp̄e protege Pippinum regem* (1): in vece di *protege* in altri leggesi *adjuva* o *conserva*. Mentre in alcuni loro sigilli facevasi uso di tal'epigrafe, in altri si adoperava la formola *gratia*, o *misericordia Dei*, od altra analoga, che fu adottata, e che divenne in fine di stile usuale non solo presso i re ed imperadori tedeschi, ma presso i sovrani ancora delle altre nazioni. È stata pure la medesima di uso comune nei sigilli dei vescovi, degli abati e di altri prelati ecclesiastici, ove premetter di più si soleva all' epigrafe il termine *sigillum* o la sola iniziale S, lo che si è fatto del pari nei sigilli dei signori laici, delle illustri femmine, delle città, dei consoli, dei tribunali, e di altri simili corpi o collegj.

Oltre l'effigie, gli stemmi, i titoli e le indicate formole s'incontra di quando in quando qualche particolar leggenda ed anche in metro nei sigilli degli imperadori, dei re e dei papi. In alcuni di Carlo Magno aggiunta si vede l'iscrizione: *Renovatio Romani Imperii*, ed in altri: *Renovatio Regni Francorum*: formole replicate da altri re ed augusti suoi successori, non meno nei sigilli che nelle monete loro. Il Mabillon (2) ha riscontrato la formola: *Renovatio Imperii Romanorum* in una bolla d'oro dell'anno 991 di Ottone III augusto. Un piombo del nominato Carlo Magno viene dal Montfaucon (3) riportato, nella di cui parte anteriore all' intorno del suo busto leggesi questo verso:

Jesu nate Dei Carlum defende potenter,

e all' intorno del suo monogramma, disegnato nella parte posteriore, quest'altro:

Gloria sit Christo, regi victoria Carlo.

La medesima leggenda applicata si trova a Carlo Calvo

(1) Schannat. vind. arch. Fuld tab. 3.
(2) Suppl. de re dipl. c. 11 p 48.
(3) Monum. de la mon. franç. t. 1 pl. XXI.

in altra bolla di piombo (1). Sigilli si hanno di Federigo I e II con questo verso:

Roma caput mundi regit orbis fræna secundi.

Rimarchevole si è quel contro-sigillo dell' imperador Sigismondo, nel quale all' intorno d' un' aquila gira il seguente ritmo (2):

Aquila Ezechielis
Sponse (a) *missa est de celis.* (a) alias *sponsa.*
Volat ipsa sine meta,
Quo nec ales nec propheta
Evolavit alcius (b). (b) *altius.*

Più rimarchevole ancora riesce il sigillo dell'imperadore Federigo III, detto da altri IV, ove alla fine della stessa leggenda che circonda un' aquila a due teste, aggiunte si sono le cinque vocali A E I O U. Trentotto diverse spiegazioni di queste simboliche sigle sono state da varj eruditi immaginate; cedere però devon tutte a quella datane dallo stesso Federigo, che l'Heineccio (3) afferma essersi ritrovata in un giornale da lui compilato: *Austriæ Est Imperare Orbi Universo.* Ciò nondimeno intender si deve della casa d'Austria, come decorata della dignità imperiale: nel qual senso molto prima erasi riconosciuto signor di tutto il mondo l'augusto Federigo I, della casa di Svevia, in quel brusco accoglimento che fece ai soggiogati Milanesi, riconvenendoli, come racconta il canonico di Praga Vicenzo (4), ch' era del seguito dell' imperadore, *quod contra dominum imperatorem orbis terræ dominum arma movere præsumpserint.* Era stato Federigo in questa opinione confermato da Martino, uno dei quattro celebri dottori bolognesi, da lui chiamati alla dieta di Roncaglia dell' anno 1158. Da essa poi il famoso Bartolo (5) un dogma

(1) Ap. eund. ibid. pl. XXVIII.
(2) Heinecc. de sigill. p. 106.
(3) Ibid. p. 211.
(4) Ap. Dobner t. 1 monum. hist. Boem. p. 71.
(5) In l. hostes de capt.

formò, eretico dichiarando colui che credesse diversamente.

Dei sigilli reali con leggenda siane un esempio quello di Ruggeri re di Sicilia (1), all'intorno del qual sigillo sta scritto quel motto del salmo (2): *Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me*; ed un altro il sigillo del conquistatore Guglielmo normanno re d'Inghilterra, ove doppia è l'iscrizione, ed in versi. Da una parte, ov' egli è rappresentato a cavallo, come duca di Normandia leggesi (3):

+ *Hoc Normannorum Willelmum nosce patronum.*

e nell'altra, ove come re d'Inghilterra siede sul trono.

+ *Hoc Anglis regem signo fatearis eodem.*

Ma i sigilli, in cui più abbondano coteste leggende, altre in prosa, ed altre in verso leonino, sono quelli dei papi dell' undecimo e duodecimo secolo, dei quali si ragionerà a suo luogo. Alcune città pure d'Italia, quelle particolarmente erettesi in repubbliche, nei loro sigilli fastose iscrizioni in verso sfoggiarono. Firenze nel contorno del suo con un Ercole porta (4):

Herculea clava domat Florentia prava.

Siena, la quale nel suo ha di prospetto una città o un castello che sia:

Vos veteris Senæ signum noscatis amenæ (5).

E Genova:

Griffus ut has angit sic hostes Janua frangit (6).

alludendosi ad un griffo, rappresentato nel sigillo, che colle unghie una volpe afferra, la quale pel collo tiene un gallo. Nè a questi in ampollosità cede il sigillo di

(1) Gattola access. ad hist. cas. tab. VII.
(2) Psalm. 117 v. 16.
(3) Selden. not. ad Eadmer. p. 166.
(4) Murator. ant. ital. t. III p. 125.
(5) Ibid.
(6) Ibid. et Rymer t. VII p. 42.

Volterra, che in campo azzurro ha un ippogrifo rosso che poggia sopra il dorso di un drago verde:

Urbi Vulterre pareatis undique terre (1).

Altri sigilli, spettanti una volta a città italiche, con leggende in versi leonini, veder si possono nella dissertazione sopra i *sigilli dei secoli barbarici* del Muratori (2), e nell'opera sopra i *sigilli dei secoli bassi* di Domenico Maria Manni.

Forme diverse dei sigilli.

Come i mentovati, e tutti anzi gli altri sigilli eguali non furono nella grandezza, così ancora non lo sono stati nella forma. La maggior parte di essi, e specialmente i principeschi, ci si presentano di forma rotonda; se ne incontrano però degli ovati, dei triangolari, dei quadrati, e dei parallelogrammi: e con questi, segnati con soli caratteri, improntar si solevano i vasi di creta, i mattoni, le tegole, le mercanzie ec. Ne furono introdotti anche dei bislunghi, che alle due estremità andavano a terminare ad angolo acuto; ma non divenner questi di moda se non dopo il secolo terzo decimo. Più di venti diverse forme di antichi sigilli riscontrar si possono rappresentate nel *nuovo trattato di diplomatica* (3).

Luogo del sigillo.

XIV. Resta ora a vedersi in qual luogo dei diplomi e degli altri atti diplomatici sia stato affisso il sigillo. In alcuni lo è stato nel mezzo a pie' di essi, in altri alla sinistra, e più comunemente alla destra. Qualche esempio si ha, sebben raro, di sigillo applicato all'alto della carta, e qualch' altro all'uno o all'altro dei lati di essa; ma dei pendenti il luogo è stato per lo più nel mezzo. Tra i sigilli pendoli ve ne sono stati anche di cera, come già si è avvertito, quale fu quello di una carta del 961 di Roricone vescovo di Laon, ed un altro del vescovo s. Dunstano, vissuto intorno il medesimo tempo (4): i primi

(1) Manni osserv. sopr. i sigill. t. III.
(2) Loc. cit.
(3) Tom. IV p. 45 et seq.
(4) Ibid. p. 399.

sigilli in cera pendoli a noi noti. Ve ne hanno in cera dei pendenti anche da alcuni principeschi diplomi. Il *lemnisco*, ossia il sostentacolo per cui i sigilli stanno alla pergamena attaccati, è o di canape, o di cuojo, o d'una lista ritagliata dalla stessa pergamena, o di fili di lino, o di lana, o di seta a uno o più colori: nei moderni imperiali più solenni diplomi il cordoncino è di fili d'oro intortigliati (1).

Segni materiali al sigillo aggiunti.

Coll'aggiugnere al sigillo qualch' altro material segno, hanno alcuni fra gli antichi creduto di conciliare agli atti legali fermezza e stabilità maggiore. Tal è stato qualche pelo della barba, o qualche capello inseritovi. Lo Stefanozio (2) un atto riporta del 1121, che così termina: *Quod ut ratum, et stabile persereret in posterum, præsenti scripto sigilli mei robur apposui cum tribus filis barbæ meæ.* Altri sigilli con peli di barba o con capelli si rammentano da altri scrittori. Hannovi pure sigilli, ne' quali a tal effetto è stato il segno impresso della croce, ed altri che l'impressione dimostrano dei denti: delle quali circostanze vedesi poi nella carta stessa fatta special menzione. Ma ai sigilli apposti alle carte d'investiture è stato non di raro attaccato qualch'altro simbolo, come un anello, un pezzo di metallo, un coltello, un guanto ec. Di questi materiali segni però, al sigillo aggiunti, non sappiamo se in Italia siasi fatto uso.

Molti sigilli ad un atto medesimo.

Nel terzo decimo secolo la pratica veggiam introdotta, resasi in seguito più frequente, di munire gli atti diplomatici di molti sigilli, al numero corrispondenti di quelli che vi avessero avuto parte attiva. La bolla d'Innocenzo IV, spedita nel concilio generale di Lione del 1245, nella quale sono inseriti i diplomi degl'imperadori Ottone I e II, e di s. Arrigo in conferma del temporale

(1) Wenkek collect. archiv. p. 116.
(2) Tom. XVI fragm. hist. p. 337.

dominio della s. Sede, è stata con 40 sigilli munita da 40 prelati. Un transunto si ha del 1272 di varj antichi diplomi, e bolle spettanti alla chiesa primaziale di Bari, al quale furono sigilli pendenti apposti da molti, cioè da nove vescovi, da due abati, e da tre giudici, cadauno il proprio (1). Otto ne erano appesi di otto priori certosini ad una carta di cessione al monistero di Chiaravalle presso Milano, fatta nel loro capitolo generale di Grenoble dell' anno 1298 di una certosa denominata di Montegaudio nel milanese (2), e venti alla deliberazione della facoltà teologica di Parigi, per cui all'appellazione aderiva del re Filippo il Bello, contro le bolle del papa Bonifazio VIII (3). La nota dei Boemi l'anno 1415 presentata al concilio di Costanza, nella qual nota i loro *gravami* contenevansi, di 350 sigilli era munita (4). Altrettanti all' incirca pendono dall' atto di abdicazione al trono della regina di Svezia Cristina di altrettanti membri del real consiglio e degli stati, che vi sono sottoscritti. Serbasi il medesimo nel castello sant' Angelo di Roma (5). Dopo gli esposti egli è soverchio l' addurne altri esempj.

Dacchè sono stati i sigilli applicati ai diplomi ed alle carte, l'autorità di tal impronto è stato sempre sì grande, che fu bastante a confermar da sè sola le donazioni, e supplir alle segnature ed alla mancanza dei testimonj: su di che veggasi l' Eckart, il Madox, il Mabillon, l'Hickes, cogli altri nominati dal De Vaine (6). Non ebbe però mai il solo sigillo tanto valore, quanto fu in esso riconosciuto presso le repubbliche lombarde nel duodecimo secolo, in cui il solo sigillo, appeso a quei diplomi che spedivansi dai consoli e rettori di quelle repubbliche in corpo uniti,

(1) Colleg. Mabill. p. 317.
(2) In arch. mon. Clar.
(3) Mém. de l'accad. des inscr. t. XVIII p. 334.
(4) Heinnecc. loc. cit. p. 10 n. 2.
(5) Bjoerastaehl viagg. t. III lett. 3 p. 52.
(6) Dict. de dipl. t. II.

e rappresentanti le medesime, senz' anche veruna loro sottoscrizione o de' notaj, senza intervento di testimonj, e senza monogramma o contro-segnatura, od altro requisito, ha fatto le veci di tutte queste diplomatiche condizioni e formalità. Alcuni di cotesti diplomi sono stati dal Muratori pubblicati nelle sue *antichità italiche*, ed altri se ne serbano inediti negli archivj di s. Ambrogio e di Chiaravalle.

Resi alla fine a tutti comuni.

Se nei secoli bassi è stato ai personaggi di grado distinto, ed alle famiglie illustri e nobili di quasi privativo diritto l'usare stemmi e sigilli proprj, nei tempi a noi più vicini comune questo si è reso indifferentemente a chiunque abbia voluto appropriarselo, essendosi ridotta la distinzione ai soli estrinseci ornamenti, cimiero, corona, manto, trofei ec., ed al pubblico sfoggio di queste arme, della qual distinzione per le araldiche leggi, ove han luogo, le arme dei nobili e dei titolati vanno fastose. Contro l'abuso introdottosi intorno questi stemmi gentilizj una fiscale dissertazione, inscritta: *De titulis et insigniis temperandis*, pubblicò il nostro conte senator Verri, nella quale dell'origine altresì delle arme e delle regole araldiche eruditamente ragiona (1). In quei paesi, ove si è modernamente adottato il governo democratico, essendosi creduto che le divise, come che semplici, delle famiglie fossero in opposizione alla democrazìa, sono state bandite, e per distruggere qualunque sentore di aristocrazìa si è sino pensato a privare dei loro stemmi e titoli onorifici quei soggetti, già defunti, di cui stati fossero decorati ne' pubblici monumenti, posti alla loro memoria. Del resto non è leggier il vantaggio degli stemmi e de' sigilli, potendosi con essi classificare le diverse famiglie, e le loro agnazioni, ed assicurare coll'impronto dei medesimi i secreti delle carte, i depositi, le suppellettili preziose, ed altre cose importanti.

(1) Ibid. c. 2.

CAPO XII.

DELLE DATE DEI DIPLOMI.

I. Uno dei più interessanti punti della diplomatica, e che a ragione si reputa come la pietra di paragone con cui mettere alla prova i diplomi e verificarne la sincerità, sono le date del tempo in cui sono stati scritti, e del luogo da cui son essi stati spediti. Sotto la categorìa delle prime date richiamar si potrebbero quelle prese dalle persone, come le altre ancora dai fatti storici. Più antica però è la data del tempo che non quella del luogo. Non avendo tutti i popoli orientali avuto, come noi, un punto universale e costante d' onde dipartirsi nel formare le loro epoche; quindi anche gli antichi cronologi e scrittori delle loro storie ad epoche diverse si sono appigliati. Alcuni l' hanno presa da qualche fatto memorabile e strepitoso, altri dal principio di un regno, dalla conquista o dalla vittoria di un principe, ed altri dalla fondazione o dalla ristorazione di una città, o dal riacquisto dei perduti diritti. Volendo alcuni storici di quelle nazioni fissar in qualche modo l' immaginazione dei lettori, hanno scelto un fatto più vicino e da loro più conosciuto, dal quale con ordine retrogrado ascendendo, il tempo determinarono di quegli avvenimenti di cui eransi proposto di ragionare. Così Tucidide dalla guerra del Peloponeso, ed Erodoto dalla spedizione di Serse sono rimontati ai fatti storici de' tempi anteriori. Altri pure fra gli stessi antichi storici e cronologi hanno costumato il segnar la data de' tempi più oscuri col metodo delle generazioni, tre all' incirca assegnandone ad ogni secolo, imitati in ciò altresì da alcuni moderni. Col determinarne una precisa di qualche illustre

Date del tempo e del luogo.

Epoche diverse presso gli orientali.

famiglia il tempo fissarono dei fatti da loro narrati. Vi furono persino alcuni, nè sì rari, che per segno cronologico hanno adottato gli anni del sacerdozio delle sacerdotesse di Giunone nel di lei tempio di Argo. Piacque ad altri per lo stesso oggetto computar le date o dagli arconti di Atene, o dagli efori di Sparta, o dai comandanti della Beozia, o da altri magistrati o personaggi illustri, che nome lasciarono ai posteri delle gloriose loro imprese. All' una o all' altra delle accennate epoche, od anche a più d'una di esse si sono attenuti i popoli orientali e gli storici antichi, i quali ne parlarono, nel formar le loro ere, e nel datarne gli anni: tutte epoche nondimeno vaghe e poco certe, e spesso tra loro discordi, rese vie più oscure ed imbarazzate dalla differenza degli anni dei Persi, degli Egizj, degli Ebrei, degli Assirj e dei Greci stessi, presso alcuni de' quali incominciava l'anno nel solstizio estivo, presso altri nell' autunno, o nella primavera, od anche eran essi regolati secondo i periodi lunari.

Olimpiadi. Si è quindi da molti creduto più spediente l' adottare il computo delle Olimpiadi, così denominate dai giuochi che, compiuto il giro di quattro anni, al principio del quinto verso il solstizio estivo in onore di Giove olimpico celebrar si solevano nel Peloponeso presso la città di Pisa, detta anche Olimpia, l' origine dei quali giuochi secondo la più comune opinione vien assegnata all' anno 776 avanti l' era cristiana (1). La loro celebrità ha fatto dimenticar in gran parte gli altri avvenimenti da cui eransi prese le epoche, e colle Olimpiadi si sono in vece ordinate le serie dei fatti, o ad esse riportati gli altri computi cronologici. Non avendo tutte queste ed altre simili ere se non un' assai rimota relazione colla nostra diplomatica, ci basta l' averle succintamente indicate, massime potendosi le medesime riscontrare nelle opere di molti

(1) V. Petav. de doctr. temp. p. 850; et Ration. temp. p. 152.

scrittori, ed in specie nella dissertazione sulle *date delle carte ec.*, premessa all' opera egregia dell' *arte di verificar le date*, ove non solamente le principali e le più note, ma quelle ancora, delle quali sussiste appena qualche memoria, veggonsi registrate.

Doppia epoca presso i Romani.

II. Facendo noi dunque passaggio alle ere già usate dagli antichi Romani, le quali nel tempo in cui durò la loro dominazione sono state più universalmente praticate nell' Occidente, due ne troviamo appo loro in uso, e qualche volta insieme, l'una presa dalla fondazione di Roma, e l'altra dal nome dei consoli di cadaun anno, i quali alla repubblica presedevano. La prima è stata la più anticamente usata dell' altra, ma in seguito meno dell' altra adoperata, e specialmente nelle date delle leggi, dei rescritti e degli atti legali che segnar si solevano coi nomi de' consoli e col giorno corrente del mese, che era diviso per none, idi e calende. La maggior antichità della prima *era* ricavasi da quella vetustissima legge (1), per cui il pretore ogni anno nelle idi, ossia nel giorno 13 di Settembre, un nuovo chiodo infigeva nel muro del tempio di Minerva: con il qual chiodo indicavasi un nuovo anno essersi agli altri aggiunto già segnati coi chiodi. Nelle *tavole capitoline* nominato vedesi qualche dittatore *clavi infigendi causa.* Siccome questi chiodi esser dovevano di bronzo, del qual metallo si è spesse volte fatto uso anticamente in vece del ferro, alcuni eruditi sono d'avviso che da *æra* (bronzi) sia di *era* venuta la denominazione. Altri però la traggono da *a. er. a.*, che s'interpreta: *annus erat Augusti*, od anche da *a. e. r. a.*, cioè *annus erat regni*, o *regiminis Augusti.*

Qualunque sia il valore delle esposte etimologíe, che noi assai scarso vi riconosciamo, dacchè accrebbesi la potenza della romana repubblica, fu creduto essere cosa

(1) Calvis. ad an. mund. 3590 p. 286.

più decorosa il datar gli anni coi nomi di que' consoli che entrati in uffizio nelle calende di Gennajo, avevano a continuarvi per tutto il corso dell' anno. Tal metodo, come può ognuno da sè stesso rilevare, non riusciva certamente il più comodo ed acconcio per riscontrar l'epoca di quelle cose e di quei fatti che segnati erano sotto gli uni o gli altri dei consoli: e se si fosse continuato ad eleggersi annualmente i consoli, e a datare col loro nome gli atti pubblici, sarebbe al certo cresciuto sempre più l'imbarazzo. Ma cessata la loro elezione, l'uso pure cessò di notarsi nelle carte il loro consolato, essendo soltanto rimasta ai moderni la briga di combinar gli anni dei fasti consolari cogli anni di Roma, o con quelli di Cristo avanti o dopo la di lui nascita: lo che in alcuni casi difficil impresa riesce. Sino dall'anno 541 dell' era cristiana venne tal uffizio dall' imperador Giustiniano abolito, che poi l'augusto Giustino II per conciliarsi l'affetto del popolo colle ordinarie largizioni ristabilì, appropriandolo però a sè stesso ed ai successori suoi perpetuamente. Avvenne questo ristabilimento nelle calende di Gennajo dell'anno 566, come con molti e validi argomenti prova monsig. Del Torre (1) contro l'opinione del Pagi e di altri che il primo di lui consolato ritardano all'anno seguente 567. Il medesimo prelato dopo il Baronio un secondo consolato di Giustino riconosce e dimostra, incominciato nel 568, a cui forse avrà dato motivo l'esservi lui in quell'anno entrato con un più solenne e grandioso processo.

Data nelle carte, mancati i consoli.

III. Qualunque atto pubblico per le romane leggi portar doveva la data dei consoli e del giorno del mese, senza la quale l' atto era nullo. Ne sono munite anche le costituzioni imperiali; che se mancanti ne sono alcune attribuir se ne deve la mancanza a chi le ha trascritte. Il più antico esempio presso i cristiani di atto colla data

(1) Dissert. apolog. p. 135 et seq.

dei romani consoli segnato si è quello del martirio di s. Ignazio: *consulibus Sura et Senecione secundum* (1): consolato, che corrisponde all'anno di Cristo 107. Nei Fasti consolari son essi così nominati: *L. Licinius Sura III et C. Sosius Senecio IV.* Nell'Occidente, che dopo la divisione in due imperj ha costumato avere il suo console, come l'Oriente il suo, per lo più negli atti non nominavasi che il console dell'Occidente: e nel quinto secolo, in cui per le succedute rivoluzioni non sono stati in alcuni anni eletti i consoli, si datavano gli anni colla formola *post consulatum N. anno primo, secundo, tertio ec.* L'ultimo dei consoli romani, del quale incontrisi il *post consulatum*, si fu Basilio detto il *juniore*, stato console l'anno 541. Antiche memorie si hanno, ove si computa il di lui diciottesimo anno, altre ove il ventesimo quarto (2) ed altre ove il trentesimo quinto (3); ed una del 587, in cui è notato persino l' anno quarantesimo sesto *post Basilii consulatum.* Leggesi questa data in un epitaffio di Cesaria illustre femmina, riportato dal Baronio (4). Sussistono eziandío monumenti, ne' quali è notato semplicemente *post Basilii consulatum*: lo che in due diverse maniere è stato preso: da alcuni per l'anno primo dopo il suo consolato, e da altri per lo stesso primo anno; per la qual cosa *anno secundo* dissero il seguente. Il primo computo fu introdotto dal continuatore di Marcellino, e l'altro da Vittore tunense (5). Nel tempo stesso però in cui comunemente computavasi il *post consulatum* di Basilio, alcuni altri presero nelle date quello di Giustino juniore. Ne abbiamo diversi esempj in diverse iscrizioni sepolcrali, tra cui due nella terra di Lenno alle spiagge

(1) Ruinart. act. select. martyr.
(2) Nouv. traité de dipl. t. II p. 552 n. 1.
(3) Petav. rat. temp. t. II p. 480.
(4) Annal. eccl. ad an. 587.
(5) V. Pagi diss. hipat. p. 319; e Del Torre loc. cit. p. 112.

del lago di Como, la prima posta a Lorenzo V. S. (venerabile sacerdote), e la seconda a Cipriano B. M. (di buona memoria) : ed in amendue segnato si scorge l'anno sesto *post consulatum Justini PP.* (perpetui) *Augusti*, appartenente all'anno 571 dell'era cristiana, e trentesimo del *post consulatum* di Basilio. Altro esempio ne somministra l'iscrizione sepolcrale di Projetto vescovo di Lodi, omesso nella serie di que' vescovi dall' Ughelli, e dallo Zaccaría, perchè da loro ignorato. Tal' iscrizione registrata si trova in manoscritto codice di Ottaviano Vignati (1), ove la di lui morte è notata *sub die VII idus Martias post consulatum Justini Imp. anno XII*, che verrebbe a corrispondere all' anno trentesimo sesto dopo il consolato di Basilio e 577 dell'era cristiana. La prima metà di quest'iscrizione, stata posta allora in lapide alla memoria del vescovo Projetto, fu da pochi anni scoperta presso la chiesa di s. Maria, una volta cattedrale del distrutto antico Lodi, nella quale sarà egli stato verisimilmente sepolto.

Nella Baviera, come osserva l'Eckart (2), benchè non più si creassero consoli romani, pure si continuò a ritenersene il nome con questa formola: *sub die consule*, cioè nel tempo di un console incerto, o non esistente. I papi nondimeno, finchè Roma riconobbe l'autorità dei Greci augusti, hanno nelle date delle loro lettere e diplomi costumato agli anni dell'impero dei medesimi quella eziandío aggiugnere del loro *post consulatum*: e lo stesso fecero cogli imperadori occidentali da Carlo Magno sino a Guidone inclusivamente. Sino a questo tempo si è pure in alcuni reali ed imperiali diplomi, ed in altre carte diplomatiche fatto uso del *post consulatum*, l'anno del quale andava del pari cogli anni del regno o dell'impero.

(1) In bibl. domus mission. laud.
(2) Comm. de reb. franc. orient. t. 1 p. 727.

Se però taluno dei sovrani fosse stato dal vivente padre associato al trono, gli anni del regno computavansi dall'associazione, e quelli del consolato dall'epoca in cui cominciato aveva a regnar solo. Come hanno i papi cessato dal noverare gli anni del regno o dell'impero dei sovrani, così quegli ancora del loro consolato. Di questo anche gli stessi sovrani non hanno fatto più caso, del che i dotti monaci di S. Mauro (1), dopo il Pagi (2), assegnano per motivo l'aver altri minori principi, duchi e conti preteso al medesimo titolo, il quale essendo perciò divenuto meno onorifico, sia stato alla fine del tutto abbandonato. Ma non tutti forse dell'assegnato motivo resteran paghi. Gran numero di consoli sorger si vide bensì nel duodecimo secolo in Italia, in cui molte città eransi formate in altrettante repubbliche, amministrate da consoli annuali, e questi in varie classi distribuiti. Da niuno però di essi, o dal loro consolato fu presa mai, che io sappia, la data nelle carte di quella stagione.

Date prese dagli anni del regno dei principi, e dall' indizione.

IV. Nel tempo in cui andava decadendo la data presa dai consoli romani, altre si sono introdotte, le quali successivamente comuni divennero ed universali, voglio dire gli anni del regno dei principi dominanti nelle provincie che già furono del romano impero, della qual data si ragionerà in seguito, e l'indizione, che ognun sa essere un ciclo o periodo di 15 anni, dicendosi indizione prima, seconda, terza ec. sino alla quinta decima, dopo la quale s' incomincia da capo, e così sempre ritornandovisi, terminata la quindicesima. Chi stato ne sia l'autore, in che tempo e per qual'occasione sieno state le indizioni istituite, non si è potuto sinora precisamente determinare. Pretendono alcuni moderni che le abbia Augusto introdotte per esigere il censo che dalle provincie ai Romani

(1) Loc. supr. cit.
(2) Dissert. hypat.

soggette avevasi a pagare, in tre rate distribuito, una per ogni quinquennio. Che il termine d' *indizione* siasi da principio adoperato per dinotare le esazioni con cui erano aggravati i popoli, e specialmente le straordinarie, a noi sembra probabile, e tra breve lo vedremo all' autorità appoggiati di Lattanzio e di Plinio. Ma che da Augusto sian esse state per la prima volta imposte, e da esigersi in tre rate, una per ogni quinquennio, ella è un' ipotesi mancante di prove, come pur è quella di Giuseppe Scaligero, che non ne riconosce l' uso se non sotto Giustiniano, che nel sesto secolo resse l' impero.

Quando, e da chi siano state le indizioni introdotte.

I documenti del quarto, nei quali espressa menzione se ne fa, assai verosimile rendono l' opinione di quei cronologi e diplomatisti che credono in quel secolo introdotte le indizioni, facendone autore Costantino Magno augusto. Tai documenti sono il codice Teodosiano in più luoghi, s. Atanasio per l' Oriente, e per l' Occidente s. Ambrogio. *Indictio Septembri mense incipit,* scrive questi nell' epistola da lui diretta (1) l' anno 386 ai vescovi dell' Emilia, dai quali era stato consultato intorno il giorno della celebrazione della Pasqua; ed altrove scrive il medesimo (2): *A septembri mense annus videtur incipere, sicut indictionum præsentium usus ostendit.* Ma il più antico documento dell' uso delle indizioni si è il concilio di Roma, tenutosi l' anno 342 sotto il papa Giulio I. (3). Nell' anno 313 dell' era cristiana ne riconoscono i medesimi cronologi l' epoca, cioè l' insigne vittoria in quell' anno da Costantino Magno riportata sopra il tiranno Massenzio il giorno 24 di Settembre, giorno ad essa assegnato dall' anonimo autore del panegirico in lode dell' Augusto suddetto.

Alla sua patria Verona attribuir vorrebbe il marchese

(1) Epist. 23.
(2) De Noe et Arca c. 17 n. 60.
(3) Tom. III concil.

Maffei (1) la radice e l'incominciamento delle indizioni, che egli deriva da quella gloriosa impresa, con cui l'anno 312 Costantino col valore delle sue arme tolse Verona dalle mani di Massenzio. Passando poi l'autor medesimo ad assegnarne il motivo, lo ravvisa in quelle discrete pensioni da somministrarsi dai popoli in luogo di quelle sì smoderate, che Diocleziano e Massimiano avevano imposto, da Lattanzio (2) *enormi indizioni* chiamate, talchè per disperazione furono abbandonati i campi e la loro coltura. Che avanti Costantino Magno straordinarie gravose imposte sotto nome d'*indizioni* (e questo dicemmo esserne stato in origine il vero significato) si esigessero nelle provincie soggette al romano impero non ci lascia dubitare il citato Lattanzio, alla di cui testimonianza altre aggiugner si potrebbero, tra le quali quella basterà di Plinio (3) che in Trajano imperadore loda la premura acciò i popoli *novis indictionibus pressi ad vetera tributa non deficerent.* Ma che dalla moderazione a cui da Costantino ridotte furono queste pensioni, desumer si debba il motivo delle indizioni di cui trattasi, e che l'epoca prender se ne debba dall'espugnazione di Verona, si asserisce bensì dall'illustre marchese, ma non è abbastanza da lui provato.

Siccome non tutte le date delle leggi del codice Teodosiano, coll'indizione segnate, coll'anno 313 s'accordano, ma altre combinano col 312, ed altre col 314, ed alcune eziandìo col 315; quindi Giacomo Gotofredo per conciliare sì fatte differenze si è indotto a stabilire quattro sorti d'indizioni, l'*italica*, l'*orientale*, la *proconsolare dell'Africa*, ossia la cartaginese, e l'*africana*, ossia della diocesi d'Africa, assegnando la prima all'anno 312, la seconda al 313, la terza al 314, e la quarta al 315.

(1) Verona illustr. lib. 6 p. 152.
(2) De morte persecut. c. 7.
(3) In panegyr. Trajan. c. 29.

Ove però osservano i monaci di s. Mauro (1), quando questa moltiplicità di epoche abbia avuto luogo, non aver essa oltrepassato il quarto e quinto secolo, dopo il quale non altra epoca delle indizioni è stata ammessa se non quella dell'anno 313.

Indizioni costantinopolitana, cesarea e romana.

V. Sebbene, come si è detto, dopo il quinto secolo non abbian avuto più luogo, se pur anche dianzi lo ebbero, le varie specie d'indizioni dal Gotofredo riconosciute; con tutto ciò in ogni tempo tre altre specie di esse per lo meno dalle antiche iscrizioni, dai cronisti, e più dai documenti diplomatici risultano; la differenza però delle quali unicamente intorno il mese si aggira, non già intorno l'anno, tutte supponendosi cominciare nell'anno 313. La prima si è quella detta *costantinopolitana*, o *greca*, che comincia dalle calende, ossia dal primo giorno di Settembre. E' stata questa la più comunemente usata presso noi, riserbandoci a recarne le prove nel *codice diplomatico*: ed a questa sembra che abbia s. Ambrogio voluto alludere nei due di sopra riportati di lui testi. Nelle antiche carte dell'archivio sant-Ambrosiano, state scritte dal 1 ai 24 di settembre, per dinotare di esservisi seguitata l'indizione costantinopolitana, vi si accoppia il termine di *renovationis*, o di *ingrediente.* Così in una dell'807: *Regnantibus Carolo et Pippino . . hic in Italia annis regni eorum trigesimo quinto et vigisimo septimo sub die undecima intrante mense september per indictione rennovationis prima ;* ed in un giudicato dell'anno 879: *Carlomanus etc. . . decima die mense septembris ingrediente indictione tertia decima:* la qual' espressione in altre simili carte leggesi ripetuta (2).

La prima delle due accennate carte è stata altresì riportata dal Muratori (3); ma in quel testo notabilmente

(1) Tom. IV p. 675.

(2) Chart. annor. 1008, 1053 etc. in arch. mon. s. Ambr.

(3) Ant. ital. t. II p. 212.

alterata. E primieramente avendo egli voluto quì computar gli anni del regno longubardico di Carlo Magno dall'espugnazione di Pavia nel 774, s'indusse a differir questa carta all'anno 808, nel di cui Settembre avrebbe dovuto notarsi non già la prima che vi si legge, ma l'indizione seconda: ciò che per altro non era necessario, prendendosi, come in altre carte si è presa, l'epoca del regno longobardico di Carlo dalla sua discesa in Italia nel 773. In secondo luogo in vece di *vigisimo septimo*, ove gli anni di Pippino si notano, il Muratori vi ha letto *vigesimo primo*: il qual anno il medesimo osserva non potersi in verun conto conciliare con quelli del di lui regno, segnati negli altri diplomatici documenti. Con questi però anderan essi perfettamente d'accordo, leggendosi *vigisimo septimo*, come nella carta a chiare note sta scritto. Ma l'alterazione maggiore, dal Muratori nella pergamena introdotta, quelle parole riguarda *renovationis prima*, da lui trasformate in *selorinensis prima*, la qual lezione ei pure crede esser guasta. Assai vaga è la correzione da lui immaginata, sospettando che verisimilmente vi fosse scritto *selinorientis*, termine mezzo greco e mezzo latino da σελήνη, *luna* ed *orientis*, *nascente*. Ma che ha mai a fare la luna nascente coll'indizione? L'aver il medesimo trascorsa questa carta frettolosamente, *raptim*, come egli stesso confessa, il motivo sarà stato d'aver lui incappato negl'indicati errori.

La seconda indizione è denominata *costantiniana*, *imperiale*, e *cesarea* dall'uso frequente che ne hanno fatto gl'imperadori, la quale ha il suo principio ai 24 dello stesso mese di Settembre. La terza di *pontificia* o di *romana* porta il nome, adoperata spesso nei rescritti papali, e comincia all'incominciar dell'anno, cioè o dal primo giorno di Gennajo, o pur anche dai 25 dell'antecedente Dicembre, che non di rado ne è stato preso per il principio. Le prime due computar si dovrebbero dall'anno 312; ma le tavole cronologiche per ridurre le indizioni ad un

anno medesimo, le fanno cominciar tutte nel 313. Dalla differenza delle epoche di coteste indizioni risulta che la *pontificia* va d'accordo con la *costantinopolitana* sino al primo di settembre, e con l'*imperiale* sino ai 24 dello stesso mese; ma d'indi in poi non più queste due corrispondono colla prima, come nè meno la terza colla seconda dopo il primo sino al ventesimo quarto giorno di Settembre, nei quali giorni queste due entrano in una nuova indizione, mentre la *pontificia* continua la stessa per tutto il resto dell'anno.

Altre indizioni prese da altre epoche.

Alcuni moderni cronologisti, tra i quali il Pagi (1), altre indizioni riconoscono, prese o dai 25 di Marzo, o dal giorno di Pasqua. I monaci Sanmaurini (2) le ravvisano in alcune bolle papali. Un' altra anomalia o irregolarità intorno le indizioni fu introdotta in Genova, ove dal giorno 24 di Settembre cominciava bensì l'indizione; ma dal giorno del Natale di Cristo, o dal primo di Gennajo sino al giorno suddetto una di meno numeravasi che comunemente dagli altri non si facesse, mettendosi poi in corso cogli altri dai 24 di Settembre sino al principio dell'anno seguente. Di questa pratica ne rende avvertiti Giovanni da Genova, che visse dopo la metà del secolo terzo decimo, nel suo libro: *De opere paschali*: e ce lo conferma tra le altre una carta di que' tempi dell'archivio di s. Ambrogio, la cui data è così espressa: *Dat. janue anno Dom. Incarnationis* MCCCXLVI *indict.* XIII *secundum cursum civitatis janue die* XXII *mensis julii.* Nel mese di Luglio di quell'anno l'indizione che correva universalmente, era la quarta decima.

Uso di esse più frequente nell' Italia che non altrove.

L'uso più frequente e continuato delle indizioni è stato nell' Italia, incontrandosi queste nei rescritti dei re ostrogoti, nei diplomi dei re longobardi, nelle bolle pontificie, ed in tutti quasi i documenti diplomatici, cominciando da

(1) Crit. Baron. ad an. 313.
(2) Tom. v p. 291.

quelli del secolo quinto (1). Quantunque nelle provincie e città dell' Europa siasi fatto uso universalmente più di una che di un' altra indizione; pure nel tempo stesso le altre non sono sempre state del tutto escluse. Non essendo mai stato, che si sappia, pubblicata legge, la quale abbia a' notaj prescritta una determinata indizione da seguitarsi, ella è cosa molto verisimile che alcuni di loro, avendo abbandonata quella che era in corso nel proprio paese, ad un' altra di maggior loro piacimento siensi appigliati. V' ebbe eziandío tra gli antichi notaj taluno che ne ha formate alcune di suo capriccio (2), e molti inoltre che nell' indicarle hanno sbagliato, come fu avvertito dal Pagi, dal Mabillon, dal Petavio, dal Muratori e da altri uomini valenti.

Chiunque pertanto avrà occasione di entrar nell' esame di alcun diplomatico documento, non dovrà mai perdere di vista la varietà di coteste epoche intorno le indizioni, altrimenti corre pericolo di pronunziare un falso giudizio sopra un legittimo diploma. L' avvertimento è del Muratori (3): *La varietà delle indizioni*, scrive egli, *molto alle volte c' intrica a stabilire il vero anno dei diplomi, e ci guida inavvertentemente a prendere un anno per l' altro, come talvolta è avvenuto a uomini dotti. Ha dato ben da fare questa incostanza al Cointe, al Papebrochio, al Mabillon, al Pagi, e ad altre eruditissime persone. Forse anch' io*, soggiugne il medesimo, *non mi sono talora per la fretta applicato a far bene i conti in riferire l' anno certo di qualche diploma.* Oltre l' incostanza concorre a destare scrupoli e dubbj intorno le carte originali e sincere l' inavvedutezza de' notaj nell' avere qualche volta segnata un' indizione per un' altra: sbaglio facilissimo a succedere. Se sopra ciò ascoltar si vogliano

(1) Maffei istor. dipl. append.
(2) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 682.
(3) Ant. ital. t. III diss. 34 p. 47.

alcuni sottili critici, tradur si dovrebbero per falsi tali documenti. Quando però altro vizio in essi non si scorga, contro ragione sarebbe il pronunziarne la condanna: e dello stesso sentimento sono il Petavio, il Mabillon, il Baluzio, il Gattola, il Ducange, il Muratori ed altri.

Come riscontrar si possano le indizioni.

VI. Una maniera facile di riscontrare l'indizione corrente in qualunque anno dell'era volgare o cristiana fu dal Rolandino proposta nella sua *Summa notariæ*. Agli anni dell'era volgare aggiungansi tre altri: il tutto dividasi per 15: ciò che ne risulta, sarà la ricercata indizione corrente. Ove ne risulti precisamente la quinta decima, non vi si farà addizione veruna di anni. In tre versi il Rolandino medesimo ridusse la sua maniera di rinvenir l'indizione:

Si per quindenos Domini diviseris annos,
His, tribus adjunctis, Indictio certa patebit.
Si nihil excedit, quindena Indictio currit.

La ragione per cui tre anni aggiugner si devono ai quindici, si è perchè *quarta indictione*, come scrive Beda (1), *secundum Dionysium Dominus natus est*, alludendo all'era cristiana, che dalla nascita di Cristo formato aveva nel secolo sesto l'abate Dionisio, detto l'*esiguo*, o il piccolo, di nazione Scita, la qual'era fu di comune consenso nell'Occidente adottata.

Volendosi dunque far l'esperimento della proposta regola col ricercarsi l'indizione corrente nell'anno dell'incarnazione di Gesù Cristo 1802, a questi anni aggiungansi altri tre: fattane la divisione, risulteranno 120 compiute indizioni con anni 5 di sopra più. L'indizione perciò in tal anno corrente sarà la quinta, la pontificia per tutto l'anno, la costantinopolitana sino alle calende di Settembre, e la costantiniana sino ai 24 dello stesso mese, dai quali termini non più 3, ma 4 converrà aggiugnere, acciò

(1) De temporib. n. 14.

l'indizione all' anno corrisponda. In altra ed ancor più semplice maniera rinvenir si potrà l'indizione. Dall' anno conosciuto si levino tutti i numeri 300, e da ciò che resta tutti i numeri 15, a cui si aggiunga il numero 3. Il risultato darà l' indizione ricercata. Così se dall' anno medesimo 1802 si levino tutti i 300, che vi entrano sei volte, resterà 2: quì non vi sono i numeri 15 da levarsi. Si aggiunga il numero 3, ed avremo la quinta indizione. Diversamente proceder si deve nella ricerca dell' indizione secondo l'antico singolare stile di Genova. *Si quæris indictionem*, così il succennato Giovanni, *a nativitate usque ad octavas kal. Octobris jungas tantum duos annos annis Domini; et si quæras de ea ab oct. kal. Octobris usque ad nativitatem Domini*, *jungas tres.*

VII. Se alcuni popoli hanno formata l' epoca delle loro ere dalla fondazione, o dal fondatore delle loro città, esser doveva cosa ben giusta che i cristiani una ne formassero presa dal fondatore della cristiana religione. Aveva s. Ambrogio avvertito (1) che *si consules adscribuntur tabulis emptionis*, *quanto magis redemptionis omnium debuit tempus adscribi?* Si aspettò nondimeno per alcuni secoli ancora ad eseguirsi questo suo divisamento, e a datar gli anni dall' istitutore della religione cristiana e redentore dell' uman genere, ai quali poi applicate furono diverse denominazioni, val a dire degli anni *di grazia*, dell' *incarnazione*, detta qualche volta *trabeazione*: vocabolo che alcuni, ma senza ragion bastevole, hanno interpretato per *crocifissione*, non dovendosi esso derivar già dalla trave della croce, a cui fu il redentore affisso, ma bensì da *trabea*, veste reale; per la qual cosa parlando s. Fulgenzio (2) della di lui incarnazione, disse che *rex noster trabea carnis indutus . . . visitare dignatus est mundum*. Fu l' era medesima chiamata altresì

Era cristiana.

(1) In Luc. c. 2.
(2) Serm. de s. Steph.

della *nascita*, od anche della *circoncisione* di Cristo. Sebbene qualche spazio di tempo sia passato dalla incarnazione o concepimento alla nascita, e dalla nascita alla circoncisione di lui; con tutto ciò gli antichi non si sono mai fatto carico di distinguere un tempo dall'altro, ma hanno insiem confusi tutti questi tempi, e gli hanno presi per la stessa epoca, d'onde derivare l'era cristiana, come confrontandoli colle aggiuntevi indizioni si potrà facilmente rilevare.

Non tutte però le ere dei cristiani sono da quest'epoca sola derivate. Note son quelle di Alessandria, di Antiochia, di Costantinopoli, di Diocleziano e dei Martiri, tutte in oltre alla volgare anteriori, delle quali diffusamente hanno trattato il Pagi, il Petavio e gli autori dell'*arte di verificar le date.* Non avendo le medesime se non un'assai rimota relazione colla nostra diplomatica, ci dispensiamo dal ragionarne. La più antica *era* della quale i cristiani abbiano fatto uso, dalle accennate diversa, ed altresì indeterminata e vaga, quella si fu *regnante Christo*, o veramente *regnante in perpetuum Domino nostro Jesu Christo*, od altra consimile. Incomincia questa ad incontrarsi in quegli atti di martiri (1), che alcuni cristiani premurosi di conservare alla posterità le gloriose professioni della fede di Cristo, dai medesimi sostenuta fra i tormenti alla presenza dei tiranni, raccoglievano eglino stessi, oppure da coloro che nei tribunali avevangli stesi, con danaro li redimevano. Sino dal secondo secolo cristiano esempj si hanno di tal formola, che più frequenti si rendono nel terzo. Fu essa in seguito pur inserita negli atti legali e diplomatici, alle volte sola, ed altre accoppiata a qualch'altra clausula, come di *regem expectante*, con il che indicavasi essere tuttora privo il regno del suo sovrano. Non sempre però, come hanno alcuni

Formola *regnante Christo.*

(1) Ruinart. act. sync. martyr.

creduto, quando nelle carte dei secoli di mezzo s'incontra la formola suddetta *regnante Christo*, o *Domino regnante* senz'altra data degli anni del principe, è stato vacante il soglio di quel principato; poichè, come dopo altri uomini dotti osserva il Mabillon (1), si è la medesima formola nelle carte qualche volta adoperata, mentre il proprio principe regnava, ed allora in specie quando fosse stato ad ecclesiastica censura sottoposto. Carlo Magno volle ei pure con questa formola dar principio ad un suo capitolare del 789 (2): *Regnante Domino nostro Jesu Christo in perpetuum. Ego Karolus gratia Dei, ejusque misericordia donante rex etc.* Avanti lui però diedero con essa principio ai loro diplomi alcuni re d'Inghilterra. Tal è quello di Offa dell'anno 764, che così comincia (3): *Regnante in perpetuum Domino nostro Jesu Christo, ac cuncta mundi jura justo moderamine regenti Ego Offa rex Merciorum etc.* Nella data d'una carta del 1074 di Ugone abate di Cluni va la medesima unita ai nomi del papa e del re (4): *Apostolicæ sedi præsidente domno Gregorio papa VII regnante Henrico rege Provinciæ, imperante autem Domino nostro Jesu Christo etc.*

In altra occasione si è pure fatto uso della formola *regnante Christo*, quando cioè dopo la morte del proprio sovrano non fosse stato per anche riconosciuto il di lui successore al trono. Così praticato si vede in una carta dell'archivio di Nonantola, data in Verona sotto il giorno 12 di Agosto dell'anno 924, in cui, ucciso l'imperador Berengario, eragli succeduto nel regno Rodolfo; ma in Verona verisimilmente non riconosciuto ancora, ond'è che dell'anno del di lui regno non vi si è voluto far menzione, essendosi in vece dato principio all'istrumento

(1) Annal. bened. t. IV p. 76, et p. 377.
(2) Baluz. t. I p. 209.
(3) Tom. I monast. angl.
(4) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 592.

con questa formola: *In nomine Domini nostri Jesu Christi post obitum Berengarii gloriosissimi imperatoris regnante Domino nostro Jesu Christo cujus regni non erit finis anno Dominice incarnationis ejusdem DCCCCXXIIII sub die XII de mense Aug. Indict. XII. Feliciter* (1).

Cicli per ritrovar la Pasqua.

VIII. Alla specifica enumerazione delle ere dai cristiani adottate in diversi tempi ed in diversi luoghi, le quali riguardano l'incarnazione o la nascita di Cristo, gioverà il premettere e l'indicar succintamente i varj cicli, inventati per determinare il giorno da celebrarsi la Pasqua della risurrezione: oggetto che è stato sempre per la chiesa di somma importanza, e che colla diplomatica ha non poca relazione. Da principio i cristiani, come osserva s. Prospero (2), adottato avevano il ciclo di 184 anni, del quale i Giudei facevan uso; ma l'imperfezione del medesimo indusse s. Ippolito vescovo e martire a formarne un altro di 16 anni, il quale, ripetuto sette volte, un periodo formava di 112 anni, che servir doveva inclusivamente dall'anno 222, in cui fu composto, sino al 333. Sopra di esso hanno diffusamente scritto lo Scaligero, il Bochiero, il Petavio, il Bianchini, il Valsecchi ed il Vignoli. Un altro ciclo d'anni 12 da cominciare l'anno 276 per lo stesso fine composto aveva s. Anatolio col fissar l'equinozio ai 22 di marzo. Questo ciclo, siccome poco inteso e pieno di paradossi, non ebbe che pochissimi seguaci, come quello pure di Eusebio vescovo di Cesarea in Palestina, il quale erasi appigliato in parte al ciclo degli anni di s. Ippolito. Un nuovo ciclo per commissione dell'imperador Teodosio formò Teofilo, allora prete, poi vescovo di Alessandria. Era esso decennovale, ed il termine abbracciava di 437 anni. Di tal ciclo non pago Teofilo un altro ne compose di 100 anni, ridotto in seguito da s. Cirillo ad anni 95 (3).

(1) Tirabosch. cod. Nonant. t. II p. 106.
(2) In chron.
(3) Art de vérif. les dates t. I préfac.

Ciclo di Vittorio.

Non ostante la diligenza e lo studio usato dai patriarchi di Alessandria per accertare con i più esatti calcoli il giorno da celebrarsi la Pasqua della risurrezione, com'era stato loro ingiunto dai padri del concilio niceno primo, dandone essi poi con lettere l'avviso agli altri patriarchi dell'Oriente ed al sommo pontefice romano, il quale agli altri vescovi dell'Occidente ne diramava la determinazione; pure non potettero mai quei patriarchi riuscirvi pienamente, essendo stati i loro cicli difettosi. Ne fu conosciuto il difetto dai vescovi dell'Emilia, che a s. Ambrogio si diressero per essere accertati del giorno, nel quale si avesse a celebrar la Pasqua, alle di cui domande egli con lettera dell'anno 386 soddisfece (1). Ma su questo punto l'anno 455 nacque contenziosa disputa tra i Greci ed i Latini (2); ad insinuazione perciò d'Ilario arcidiacono della chiesa romana sotto il pontificato di s. Leone Magno Vittorio d'Aquitania un nuovo ciclo per ritrovar la Pasqua, relativo all'era cristiana, pubblicò nell'anno 457.

E' composto il ciclo vittoriano del ciclo lunare di 19 anni, moltiplicati per il ciclo solare di anni 28, risultante in anni 532. Erasi egli proposto di far dipartire il suo ciclo dalla passione di Cristo, da lui assegnata a quell'anno in cui furon consoli i due Gemini, il consolato de' quali cadde nell'anno 29 dell'era volgare, ma da Vittorio collocato fuor di luogo di un anno. La prima rivoluzione del ciclo suddetto terminò nell'anno 532 dalla passione del Salvator del mondo, e 559 dalla sua nascita. Sebbene questo ciclo sia al pari degli altri riuscito difettoso, passandovi un divario di un giorno e quasi 17 ore; con tutto ciò ebbe corso per varj secoli nella Francia specialmente. Soltanto a Carlo Magno riuscì alla fine, ed anche a stento, d'abolirlo come mezzo per rinvenire la Pasqua; poichè

(1) Epist. 23.
(2) Pag. ad an. 469 n. 3.

come *era* di Cristo e della sua passione fu qualche volta dopo di lui ivi adoperata (1).

Periodo di Giulio Cesare Scaligero.

Col suddetto ciclo lunare di anni 19, moltiplicato cogli anni 28 del ciclo solare, e col risultato di amendue, moltiplicato per le 15 indizioni, Giulio Cesare Scaligero (2) formò un nuovo periodo, che dal nome di lui *Giuliano* fu appellato; sebbene pretenda il Petavio (3) averlo lui preso dai Greci. Checchè ne sia, i moderni ne fanno grand' uso. Risultando la somma totale di questo periodo in anni 7980, il principio di esso verrebbe a superare di molti secoli, non solo l'era cristiana, ma quel termine ancora che dalla cronologìa, dedotta dalla scrittura sacra, si assegna alla creazione del mondo, dalla quale alla nascita di Cristo secondo il calcolo ebraico computar si sogliono anni 4000 all'incirca, e secondo i sessanta interpreti 5500 o poco più. L'eccesso nel primo caso sarebbe di anni 3980, e nel secondo di 2480. In tutti i sistemi di cronologìa l'anno primo dell'era cristiana, giusta questo periodo, è sempre il 4714. Con addizione o sottrazione dal detto anno 4714 si viene a determinare qualunque altro anno che si ricerchi o prima o dopo di esso.

Era di Dionisio *esiguo*.

IX. Facendo or passaggio alle ere, quella che più direttamente ha preso il suo principio da Gesù Cristo e dal suo nascimento, detta perciò *era* cristiana, od anche volgare, perchè di pratica comune, si è l'*era*, che dall'Oriente, ove credono alcuni essere stata già da qualche tempo in uso, fu verso l'anno 525 trasportata nell'Occidente per opera del sunnominato Dionisio *esiguo* Se un' iscrizione sepolcrale dal Grutero (4) pubblicata, la quale porta la data del DIII, non soffrisse eccezione, proverebbe che avanti Dionisio vi si fosse adoperata. Comunque la cosa

---

(1) Cit. t. IV p. 686.
(2) De ration. tempor.
(3) Ration. temp. t. II p. 15.
(4) Pag. 1049 n. 5.

sia, qualche preludio ne diede pure s. Agostino, il quale in una sua lettera ad Esichio vescovo di Salona (1) avvertì che nell'anno in cui egli la scriveva, computavansi circa 420 anni dalla nascita di Cristo, e 390 all'incirca dalla sua risurrezione. Falsa però è la data dell'anno 163 dalla natività di Cristo, come falso è il diploma in cui si rammenta, ed in cui si finge una donazione fatta da Lorenza figlia di Ataulfo regina d'Aquileja alla chiesa di Emonia, or Città nuova (2).

La suddetta *era* cristiana fu successivamente abbracciata da tutte le nazioni europee che abbracciata avevano la cristiana religione. Ma siccome non si è sinora potuto con precisione fissare l'anno della nascita del Redentore, non si è quindi nè meno potuto determinare a qual anno di Roma o del periodo di Giulio Cesare la medesima corrisponder debba: punto cronologico, sopra il quale sono gli eruditi fra loro divisi d'opinione. Chi l'assegna all'anno di Roma 748, e 40 dell'anno giuliano, di quella riforma cioè che del calendario coll'ajuto dell'astronomo alessandrino Sossigene eseguì Giulio Cesare; ed altri la differiscono all'anno di Roma 756 e giuliano 48. Gli anni a questi due estremi intermedj hanno essi pure i loro difensori. I Greci, come vien dimostrato dal Petavio e da altri valenti cronologisti, sonosi comunemente appigliati agli ultimi anni di quella correzione, passando perciò qualche differenza di anni tra la data della loro *era* e quella dei Latini. Il P. abate Gattola (3) un atto originale riporta, ove nella data questi due estremi si scorgono: *Anno ab incarnatione Domini nostri J. C. millesimo atque centesimo quinto, apud Romanos autem nonagesimo octavo regnante domino nostro Rogerio duce mense Februarii indictione quinta.* Noi non saremo per

(1) Epist. 80.
(2) V. Muratori ant. ital. t. III diss. 54.
(3) Access. ad hist. casin. p. 215.

entrare in queste intralciate discussioni cronologiche, le quali di troppo ne allontanerebbero dal nostro istituto: altronde riscontrar le medesime si potranno presso molti moderni cronologisti, e specialmente nell' opera insigne del camaldolese P. abate Sanclemente: *de vulgaris æræ emendatione*, nella quale suo scopo è stato il dimostrare l' epoca dell' anno natalizio di Cristo aver preceduto di sei anni la dionisiana; onde secondo il suo computo (1) l' anno corrente non dovrebbe già segnarsi 1802, ma sì bene 1808.

Incominciamenti diversi dell' era cristiana.

X. Ci ridurremo pertanto ad avvertire unicamente le diverse forme che l' *era* cristiana ha preso, e le maniere diverse con cui le si è dato incominciamento. Avvegnachè i Greci ne abbiano da prima fissata l' epoca ai 25 di Marzo, giorno dell' incarnazione o concepimento del divin Verbo, in seguito però la computarono dal primo giorno di Settembre. Presso gli Arabo-Siciliani l' anno aveva principio nel primo di Marzo, e presso i Greco-Siciliani nel primo di Settembre, come presso i Greci; dal qual giorno da loro si diede similmente principio all' indizione (2). Se ne mantenne l' uso anche nei secoli successivi sotto altri dominanti. La stessa maniera essersi tenuta nella Puglia, nella Calabria, ed in altre provincie e città del regno di Napoli fu osservato dal Caruso e dal Ligorio. Nè solamente nelle carte, ma nelle storie ancora si è da quelle calende computato il principio dell' anno: lo che fecero il Protospata ed il cronografo di Bari. Una carta del 1455, scritta sotto Alfonso I re d' Aragona e riportata dal Gattola (3), amendue queste epoche accenna: *Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi* 1455 *secundum usum, cursum, et consuetudinem civitatis*

(1) Lib. 4 p. 492.
(2) Pirr. Ligor. Sicil. sacr. de eccl. Panorm.; et Carus. bibl. sic. t. 1 an. 962.
(3) Loc. cit. p. 565.

Jovenacii, ubi anni Domini semper a primo die mensis Septembris anni cujuslibet una cum indictione mutantur.

L'abate Papon (1) dopo d'avere di qualche negligenza notato gli autori napoletani intorno la cronologìa, quasi che non siensi troppo curati di nozioni esatte riguardo le differenti maniere di cominciar l'anno, si dà il vanto d'avere rischiaratò questo punto di diplomatica, affermando, alla testimonianza appoggiato di mille e più carte di quel regno, da lui accuratamente esaminate, che dall'undecimo secolo sino al quinto decimo siavisi costantemente dato principio all'anno o ai 25 di Decembre o al primo di Gennajo. Ma nell'apporre il Papon agli autori napoletani la taccia d'inesattezza intorno la cronología non deve aver consultato quelli fra loro che ne hanno con esattezza trattato, del numero de' quali sono i da noi citati; e nell'asserir lui il costante incominciamento dell'anno in quel regno ai 25 di Decembre, o al primo di Gennajo, non deve aver avuto sott'occhio que' documenti che in alcune provincie di esso provano aver l'anno coll'indizione ivi cominciato alle calende di Settembre.

Era comune d'occidente.

L'epoca, a cui attener si volle Dionisio, si fu quella più antica presso i Greci dei 25 di Marzo, col ritardarla però di dodici mesi, e coll'accoppiarla all'anno 46 Giuliano. Essendosi poi creduto più spediente il fare andar del pari la nascita di Cristo coll'anno civile, si diede ad amendue principio nel primo giorno del Gennajo, oppure riportandolo ai 25 dell'antecedente Dicembre; ond'è che la nostra era volgare viene a precedere di tre mesi la dionisiana. La città di Milano tra le altre d'Italia adottato aveva, riguardo però gli atti soltanto pubblici e giudiziali, questa seconda epoca, come prescritto leggesi negli antichi statuti di essa (2): *Annus incipere consuevit, et de cetero incipiat in festo Nativitatis D. N. J. C.*,

(1) Hist. génér. de la Provenc. t. III.
(2) Part. I c. 109.

et hoc respectu instrumentorum publicorum et actorum judicialium tantum, et indictio in kal. Septembris. Una prova di quest' antica pratica presso i Milanesi sino dall' undecimo secolo ci è somministrata dall' original testamento dell' arcivescovo Ariberto (1), defunto, come porta la sepolcrale di lui iscrizione, ai 16 di Gennajo del 1045, il quale nondimeno nel mese di Dicembre dell' anno stesso 1045, cioè negli ultimi giorni dell' anno 1044, dettò l' ultima sua volontà: al qual mese ed anno corrisponde l' indizione terza decima nel testamento coll' anno 1045 notata. Se non si fosse a quell' anno dato incominciamento dal giorno natalizio di Cristo, come avrebbesi potuto segnare il 1045? Per non aver il Puricelli (2) avvertito questo diverso principio d' anno, differì erroneamente la morte di quel prelato all' anno 1046.

Era fiorentina e pisana.

Dalla stessa era volgare sonosi in parte pure allontanati i Fiorentini, e più i Pisani, avendo quelli dai 25 di Marzo desunto il principio del loro anno, e questi dallo stesso giorno bensì, ma dall' anno 45 giuliano. Ne siegue perciò che la differenza tra l' era fiorentina e la volgare sarà di tre mesi, e di nove tra questa e la pisana, e tra la pisana e la fiorentina di un anno intiero. La città di Venezia da tempo immemorabile una ne ha di uno stile particolare, dando principio all' anno nelle carte dal primo giorno di Marzo, che è stato il principio dell' anno presso i Romani sotto Romolo sino al regno di Numa. Genova, sebbene un' indizione seguitasse nelle sue date da quella degli altri Italiani differente, come si è veduto, pure nell' era cristiana andava con questi d' accordo.

L' anno dell' era cristiana preso nella prima delle indicate maniere dal giorno 1 di Settembre, aveva corso soltanto in alcune città e provincie del regno di Napoli,

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Monum. ambr. n. 246.

e quello dal primo di Marzo è stato particolare della sola città di Venezia, ove tuttora ritiensi. Gli altri dalle calende di Gennajo o dai 25 del precedente Decembre erano comuni alla maggior parte delle provincie italiche. L' era fiorentina, che di tre mesi posticipa, e la pisana che di nove precede la volgare, non erano così ristrette a quelle città che altre ancora non ne abbiano alcune volte fatto uso, più spesso però della pisana che non della fiorentina. Prove da noi si addurranno altrove, da cui l' adottazione risulterà fatta in altri tempi della pisana da Milano, da Lodi, da Bergamo, e da altre città della Lombardìa. In Cremona per più secoli è stata la fiorentina adoperata, ed alcune volte anche in Piacenza. Allorchè però nelle nominate città riconosciam in uso l' era pisana, non intendiam già d' asserire che sia stata questa la più comunemente dalle medesime adottata; ma la particolare soltanto di alcuni loro notaj che ad essa hanno voluto appigliarsi.

Come conoscere a qual' era appartenga una carta, e come ridurla alla volgare.

Per spianare quelle difficoltà che nascer potrebbero intorno qualche carta, datata coll' era fiorentina, o colla pisana, e per ridurre sì l'una che l'altra all'anno dell'era volgare, il più adattato mezzo da noi quello si reputa di combinarla coll' indizione corrente in quell' anno. Così a cagion d' esempio qualunque carta scritta l' anno 987 dal principio di Gennajo o dai 25 di Decembre dell' anno antecedente sino allo stesso termine coll' indizione quarta decima sino al Settembre, e colla quinta decima dal Settembre sino alla fine dell' anno, o pur anche colla prima di queste due indizioni a tutto l' anno, tal carta apparterrà all' anno 987 dell' era comune. Se poi in una carta dal primo di Gennajo, o dai 25 di Decembre sino al giorno 25 di Marzo sarà coll' anno 987 accoppiata l' indizione quinta decima, aver si dovrà per indizio d' esservisi adoperata l' era fiorentina, cominciata ai 25 di Marzo, i di cui tre mesi antecedenti formar dovevano secondo la medesima gli ultimi periodi di quell' anno

987, come ne formavano i primi nell' anno dell' era volgare. Quindi tal carta appartener dovrà all' anno 988 di quest' era, a cui l' indizione quinta decima si adatta. Ma incontrandosi in qualche carta dell' anno medesimo dal giorno 25 di Marzo sino alle calende di Settembre l' indizione terza decima, ne indicherebbe allora l' anno pisano, il quale ridotto all' anno volgare, sarebbe il 986 (1). Se si avesse avuta sempre quest' avvertenza, non si sarebbero da alcuni eruditi tradotte per false o per alterate quelle carte, perchè l' indizione in esse notata non corrisponde alla corrente dell' era volgare. Amendue queste ere per legge di Francesco I imperadore e gran duca di Toscana vi sono state l' anno 1745 abolite, e ad esse la volgare sostituita.

Era antica spagnuola. XI. Nelle Spagne all' *era* cristiana di Dionisio si è per molti secoli fatta andar del pari quella formata dall' epoca della riduzione di esse all' ubbidienza di Augusto: la qual *era* di circa 38 anni precedeva la cristiana. Nel secolo duodecimo cominciò a farsi raro questo accoppiamento, e nel seguente fu quasi del tutto abbandonato, e ritenuta la sola *era* dionisiana. Anche presso i Greci divenne questa comune, se non che continuarono ad unirla cogli anni della creazione del mondo, dalla quale alla nascita di Cristo, seguendo la supputazione dei sessanta interpreti, riconoscono 5509 anni, laddove secondo il calcolo ebraico, proposto già da Beda, non se ne noverano che 4000 all' incirca. Non tutti però i seguaci sì antichi che moderni dei sessanta interpreti sono fra loro coerenti nella supputazione di cotesti anni. Giulio Africano ne computa 5499, Clemente Alessandrino 5624, Giuseppe Ebreo soli 4163, e per lasciarne più altri il Martirologio Romano 5199.

In altri tempi diverse ere o epoche cristiane avevano corso nella Francia, cioè dai 25 di Decembre, dalle

(1) V. Lupi cod. bergom. t. II p. 366.

Principj diversi dell'era cristiana nella Francia, e nella Germania.

calende di Gennajo, o da quelle di Marzo, dai 20, o 25 dello stesso mese, e dal giorno di Pasqua (1). Sì fatte varietà non potevano a meno di non generarvi confusione. Quest'ultima foggia di dar principio all' anno ivi da molti usavasi, e perciò nelle carte francesi fu alcune volte coi termini di *more gallicano* dinotata. Cadendo la Pasqua dopo il giorno 25 di Marzo o nel mese di Aprile, se il giorno della data avesse appartenuto agli ultimi periodi dell' anno corrente, notavasi *ante Pascha*; se poi ai primi del nuovo, dicevasi *post Pascha*. Era altresì costume di molte chiese della Francia e di qualch' altro paese di attaccarsi al cero pasquale una tavoletta, nella quale registrate fossero le note croniche, cominciate dopo la benedizione di esso, cioè l'anno di Cristo, quello dell'elezione del sommo pontefice e dell'incoronazione del sovrano, l'indizione, il numero d'oro, le epatte ed altre. La stessa varietà nel principiar l'anno, e per conseguenza la stessa confusione ebbe luogo nella Germania. Sino dall'anno 1310 la fece avvertire un concilio di Colonia (2) che per unico mezzo di toglierla riconobbe esser quello di seguitar in ciò l' esempio della chiesa romana, come di fatti si è eseguito. Anche nella Francia fu adottata l'uniformità, essendo state tutte le indicate epoche per ordinazione del re Carlo IX nel 1563 ridotte al primo di Gennajo: e lo stesso fece per le Fiandre Filippo II re delle Spagne con suo decreto del 1575, e con suo del 1579 per la Lorena il duca Carlo III. A questo giorno pure prescrisse il Czar Pietro I di Moscovia che si adattassero tutti i sudditi dei vasti suoi dominj: il qual principio d'anno si è reso ormai universale in tutta la cristianità. Ma essendosi egli appigliato al vecchio stile di quei protestanti che adottar non vollero la correzione del calendario, ordinata dal papa Gregorio XIII, ne siegue ora una differenza ed

(1) V. Art. de vérif. les dates, dissert. prélim. p. XV.
(2) Tom. VII concil. Hard. p. 1315.

un ritardo di 11 e più giorni dal vecchio al nuovo stile: inconveniente che col tempo, non correggendosi, sarà per diventar sempre maggiore.

Riforma gregoriana del calendario.

Ella è cosa nota che il suddetto papa per levare due sostanziali errori, che dopo la riforma da Giulio Cesare eseguita ad uso comune dell'orbe romano circa 45 anni avanti la nascita di Cristo eransi nel calendario intrusi, l'uno della *precessione* degli equinozj, e l'altro dell'*anticipazione* dei novilunj, scelse alcuni periti astronomi, che il mezzo trovassero di correggerli, come lo trovarono di fatti. Molto prima però erasi da alcuni conosciuto il difetto del calendario giuliano: ed il primo di cui si abbia notizia, si fu l'inglese Giovanni de Sacrobosco dopo la metà del terzo decimo secolo. Altri dotti vennero in seguito sì greci che latini, i quali ve lo notarono. Fu pure denunziato il medesimo difetto al concilio di Costanza ed a quello di Basilea, al primo dal cardinal d'Ailli, ed al secondo dal cardinal di Cusa; ma altri affari ne frastornarono il pensiero. Sisto IV, a cui stava a cuore tal correzione, vi pose mano, avendo perciò chiamato a Roma il celebre astronomo Giovanni Regiomontano; ma per la morte, a questi sopraggiunta nel 1476, convenne lasciar l'opera imperfetta. Non si cessò di far nuove istanze per questa riforma a Leone X ed al concilio lateranese del 1517; sebbene senza aversene ottenuto l'intento. Furon esse replicate a Pio IV ed al concilio di Trento, da cui ne fu la riforma ordinata, ed eseguita poi da Gregorio XIII. Affine dunque di ristabilire al proprio luogo gli equinozj, conobbero gli astronomi da lui scelti esser d'uopo il ritagliare dal calendario dieci giorni; per la qual cosa il papa con sua bolla dei 24 Febbrajo del 1582 ordinò che dai 4 di Ottobre di quell'anno si passasse immediatamente ai 15. La riforma fu tosto adottata da tutte le nazioni cattoliche, essendovisi prestata anche la provincia d'Olanda; ma la maggior parte dei protestanti non volle prevalersene, perchè venuta dal papa. Pure essendosene riconosciuto il

vantaggio, molti di essi alla fine l'abbracciarono, i protestanti dell'impero al principio del secolo decimo ottavo, la Danimarca nel 1745, l'Inghilterra e la Svezia nel 1752, ed altri in altri tempi. Intorno però la celebrazione della Pasqua s'allontanaron eglino in alcuni anni dalla pratica dei cattolici: del che l'astronomo Weigel fu l'autore. Così nell'anno 1724 i protestanti l'anticiparono ai 9 di Aprile, mentre i cattolici la ritardarono ai 16 dello stesso mese; e così pure il dì 29 di Marzo del 1744 fu per quelli il giorno solenne della Pasqua, e per questi il dì 5 d'Aprile. Sarebbe succeduto lo stesso negli anni 1778 e 1798, se per non combinar essi nel giorno pasquale cogli Ebrei deviato non avessero dall'adottato principio (1).

Essendo state in seguito contro la riforma gregoriana promosse alcune obbiezioni, il papa Clemente XI sul principio dello scaduto secolo vi pose mano di nuovo: ed a tal fine istituì una congregazione che fu detta del *Calendario*, composta di dodici scelti soggetti, fra i quali il cardinal Noris in qualità di prefetto, ed i prelati Del Torre e Bianchini, nomi assai celebri nei fasti della letteratura. Ma la guerra da oltremonti portata in Italia, ed altri urgentissimi affari avendo obbligato il sommo pontefice a rimettere a miglior congiuntura l'incominciata impresa, rimase questa interrotta, nè più si pensò di poi a rimetterla in corso.

Moderna era francese.

Mentre le nazioni cristiane andavano a poco a poco avvezzandosi a quest'*era* corretta, una nuova, da un'antica egiziana poco dissimile, vien messa in campo nella Francia, presa dal giorno 22 di Settembre dell'anno 1792 (nel 1800 vi si sostituì il 23): epoca della fondazione della repubblica francese, coll'essersi cambiati i nomi non che dei giorni, ma dei mesi ancora, che inoltre ridotti furono a tre decadi, aggiuntivi alla fine del periodo

(1) V. Art de vérif. les dates ibid.

annuale cinque giorni, come già ai loro mesi di 30 giorni aggiunti gli avevano gli Egizj, che *dies epagomenarum* chiamaronli, ed i Francesi *complementarj*. Ignorando niuno il motivo di tal cangiamento, ci dispensiamo dall'accennarlo. Questa nuova era, e questo nuovo calendario fu altresì adottato da quelle repubbliche state a norma della francese organizzate, sebbene non sia questa l'epoca della istituzion della loro: lo che col tempo cagionar potrebbe confusione nella lor cronología. La innovazione della cosa indusse taluno a pubblicar su questa nuova era alcune critiche osservazioni. Nella Francia dopo nove anni d'esclusione dell'antico cristiano calendario, di nuovo gli fu dato luogo, accoppiandolo al moderno. Ma la repubblica cisalpina nel rinnovarsi sotto la denominazione d'italiana ha voluto ritener il solo calendario gregoriano, coll'epoca però del suo ristabilimento. Il presente 1802 ne è l'anno primo.

Era cristiana da principio usata di raro.

XII. Rari sono i documenti a noi noti, per alcun tempo dopo Dionisio, ne' quali scorgasi fatto uso della di lui era cristiana. I più antichi sono due sepolcrali iscrizioni: la prima nella raccolta de' *marmi pesaresi* così espressa:

LOCUS ☧ *PUBLICUS ERA CCCCCLI*; e l'altra presso il Grutero (1) di Giuliano vescovo d'Evora, defunto *KAL. DECEMBRIS ERA DCIIII*. Resta però ancor da provarsi che l'era indicata in amendue quei monumenti sia stata la cristiana. Da alcuni produr si suole un privilegio del papa s. Gregorio Magno, accordato al monistero di s. Medardo con questa data: *Datum VII calend. Junii anno ab incarnatione Domini DXCIII indictione undecima.* Ma tal privilegio viene, e con ragione, da più sani critici rigettato per falso, credibile tra le altre cose non essendo che quel pontefice, da cui spediti furono tanti altri rescritti,

(1) Inscript. p. 1053.

abbia in questo solo voluto far uso dell' era cristiana. Più presto che non negli atti diplomatici, quelli però eccettuati dell'Inghilterra, adoperata incontriamo l' era cristiana nelle opere degli storici, nei concilj, e nei capitolari dei re di Francia.

Riconosciam però ad un tempo essersi di molto allontanati dal vero quegli scrittori che soltanto dopo il secolo decimo usata ravvisano nei diplomi l'era volgare, traducendo quindi per false tutte quelle anteriori carte con essa datate. Cagiona in vero sorpresa non poca che uomini per dottrina ed erudizione insigni, un Simon, un Lenglet, un Cointe, un Juvenel con altri loro pari stati sieno così prevenuti a favore di cotesta da loro adottata opinione, che pure ignorar non potevano essere in opposizion manifesta colla realtà d' incontrastabili fatti, da cui l' uso di quell' era nei diplomi dimostrasi anteriore al secolo undecimo. Le carte dal Mabillon prodotte, che di molto precedono a quel secolo, avrebbero potuto bastare per farli ricredere; ma impegnati a sostenere lo strano loro paradosso ricusano di prestarvi fede, ed in specie l' autore dell'articolo *diplomes et diplomatique* del dizionario enciclopedico, il quale apertamente diffida delle più antiche carte dal Mabillon prodotte, e delle regole da lui proposte. Ma potrassi questa negare agli atti diplomatici dell' ottavo, nono e decimo secolo, prodotti dal Baluzio, dal Bignon, dal Ducange, dal Casley, dallo stesso Arduino e dai Bollandisti stessi, i quali atti portano la data degli anni dell' incarnazione? Diplomi e pergamene esistono pure nell'archivio monastico di s. Ambrogio del nono e decimo secolo originali e sincere colla data dell'era medesima. L' opporsi a tanta evidenza egli è un voler professare un pretto pirronismo.

XIII. Sembra che i notaj ed i cancellieri dell' Inghilterra, come testè accennammo, abbiano a tutti quelli delle altre nazioni preceduto nell' inserire nei diplomi e negli atti legali l' era cristiana. Il diploma dell' anno 680,

I primi a farne uso sono stati gl' Inglesi.

dal Casley riportato (1), a cui più altri vengono in seguito dell'ottavo e nono secolo, sono i più antichi documenti legittimi, che siano stati in tal genere prodotti. Di poco a questi sono posteriori quelli che l'uso ne provano anche nelle Spagne. Se dimostrar si potesse che l'era cristiana, la quale in alcuni apografi diplomi dei re longobardi è notata, fosse stata altresì segnata negli originali, si potrebbe far andare del pari l'uso di essa nei documenti diplomatici anche nell'Italia; ma non essendo ciò stato da veruno sinora dimostrato (2), siam quindi obbligati a riconoscervelo soltanto nel secolo nono, in cui solo i sicuri indizj ne riscontriamo. Nè a noi punto fa remora quell'originale diploma in papiro d'Egitto, nel sesto secolo scritto in Rieti, che dal Montfaucon (3) si riporta, ove ei lesse, o più tosto immaginò di leggervi: *post consulatum Basilii anno Xp̄i*: formola affatto insolita, e che il dotto antiquario avrebbe dovuto leggere: *post consulatum Basilii anno XVI*. Del tutto pure insussistente riesce quell'appoggio che a provare l'antichità dell'uso di quest'era ricavar si potrebbe da certe lapidarie iscrizioni del settimo ed ottavo secolo coll'era cristiana, che registrate leggonsi nella mss. cremonese raccolta di Giuseppe Bresciano, perchè spurie e supposte. Nè certamente di molto criterio fa d'uopo per riconoscerle tali, veggendovisi tra le altre cose cognomi di famiglie e titoli ad alcune persone attribuiti in tempi che non erano per anche in uso. Non ostante però sì chiari indizj della loro supposizione furon esse adottate per sincere non solo dall'Arisi nella sua *Cremona illustrata*, ma dal P. Zaccaría ancora nella sua *serie dei vescovi* di quella città, stampata nel 1749. Ma egli non aveva allora per anco messa mano all'altra sua opera dell'*istituzione antiquario-lapidaria*, resa pubblica soltanto l'anno

Verisimilmente non usata nei diplomi dei re longobardi.

(1) A catalog of the mss. Plut. 2 p. 695.
(2) V. supr. lib. 2 c. 2.
(3) Diar. ital. c. 4 p. 64.

1770. I lumi che l' hanno in questa guidato, avrebbergli fatto scorgere le imposture nella prima da lui incautamente adottate.

Nello stesso tempo che nell'Italia, vuole il Muratori (1) introdotta nella Francia l' era cristiana, cioè nel secolo nono. Per la qual cosa tra le altre eccezioni che oppone ad un diploma presso il Dachery (2) di Pipino re dei Franchi a favore della badía figiacense: *anno ab incarnatione Domini* DCCLV *indictione nona*, quella vi aggiugne ancora d' *esservisi adoperata l' era cristiana, che molto più tardi i re franchi introdussero ne' loro diplomi.* Ma tal' eccezione svanisce in vista dei documenti diplomatici dell' ottavo secolo alla Francia spettanti, ricordati, come accennammo, da molti ed accreditati scrittori. Questi documenti, egli è vero, non sono molti; tanti però sono quanti bastano per ivi provarne l' uso di quella stagione (3). Il Vaillant (4) nel riconoscere in voga l'era cristiana nella Francia al principio del settimo secolo è caduto in un manifesto errore; al quale un altro aggiunse, facendo vivere di quel tempo Carlo Martello, che il corso di sua vita terminò verso la metà del seguente secolo ottavo.

Quando introdotta in Francia.

La consueta formola d' esprimere negli atti diplomatici la data dell' era cristiana si è: *anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi*, o *Dominicæ incarnationis*, o *a Christi nativitate*. Quest' ultima nelle nostre carte comincia a comparire dopo la metà del duodecimo secolo, resa poi la più comune in quelle del terzo decimo. Nel regno di Napoli, cominciando dal secolo decimo, i notaj nell' esporre gli anni dell' incarnazione, o della nascita di Cristo, ne hanno variato spesso le formole, molte

Come enunziato l'anno dell' era volgare.

(1) Ant. ital. t. III diss. 4.
(2) Spicil. t. III p. 319.
(3) Nouv. traité etc. t. IV p. 696.
(4) Mém. de l'acad. t. III p. 182.

delle quali veder si possono nell' opera intitolata: *il collegio Mabilloniano* (1). Alcuni eziandìo tra essi hanno ambito di parafrasarle con qualch' eleganza, come: *Unigenitus Dei, ex quo Virginis factus est filius anno* 1184 — *Triumphalis et salutiferæ incarnationis Domini nostri Jesu Christi anno* 1195 — *A divina humanitatis redemptione anno* 1196 *etc.* Altri espor le vollero legate in verso, e per lo più rimato, come:

Ex quo majoris assumptio mansit honoris anno 1204.
Post incarnatum Verbum de Virgine natum anno 1230.
Quo Verbum Patris miscuit per viscera matris anno 1271 *etc.*

Altre ere. Nè quì ebber fine presso i cristiani le loro ere. Il Fauchet (2) ne assicura che i Gaulesi ed i Franchi datarono le loro carte ed i loro istrumenti pubblici e privati dalla morte di s. Martino vescovo di Tours. Che qualche volta ne' fatti storici siasi presa l' epoca dalla morte di quel santo, l' anno della quale nondimeno è tuttora incerto, dalla storia s' impara; ma carte ed istrumenti pubblici e privati con tal data non sono stati sinora prodotti. Al più in alcuni che scritti furono nella vigilia, o nella festa o nell'ottava di quel santo, è stato tal giorno alle altre note croniche aggiunto. Un' altr' era, intitolata *secundum evangelium*, che cominciava anni 22 dopo la dionisiana, comparve nell'Inghilterra circa l' undecimo secolo, la quale tuttavia da pochi in quel regno fu adottata, e da più pochi ancora fuori di esso. Alcuni autori fanno menzione di altre due ere, state in uso ne' bassi tempi, l' una delle quali precede di anni 28, e l' altra di anni 8 l' era comune (3); non ci dicono però essi a qual fondamento fosser elleno appoggiate.

Era singolare. Un' era assai singolare, e la prima forse che i cristiani abbian preso da istorica data, ha riscontrato il Muratori (4)

(1) Pag. 137 et 236.
(2) Orig. des dign. de Fr. lib. 1 c. 7 p. 19.
(3) V. nouv. traité etc. t. IV p. 701.
(4) Nov. thes. inscr. t. IV p. 1954.

in un'iscrizione esistente una volta in Milano nella chiesa di s. Leonide: *B. M. M. Valeri Policionii ecclesiæ catholicæ anno centesimoquarto*. Qual'è mai, interroga egli, cotest'epoca dell'anno 104 della chiesa cattolica? È risponde non altra suggerirgli se non quella presa dalla restituzione ai cattolici fatta dagli ariani dell'indicata chiesa. Della famiglia Valeria moltissime memorie si hanno bensì in Milano e gentilesche e cristiane; ma della chiesa di s. Leonide non abbiamo indizio veruno. Del resto troppo forzata a noi sembra l'interpretazione del Muratori che coll'anno 104 siasi voluto dinotar il tempo in cui avvenne la restituzione ai cattolici di quella chiesa, dianzi dagli ariani posseduta. Se, posta la sincerità dell'iscrizione, si assegnasse a tal'epoca per motivo l'introduzione, o lo ristabilimento in Milano della cattolica religione per opera di s. Ambrogio, dopo lo sconvolgimento cagionatole dall'eresìa ariana, o pur anche la stessa prima origine in Milano della medesima religione, e non sarebbe esso più ragionevole che non l'addotto dal Muratori?

Era maomettana.

Quì pure darem luogo all'era dei Maomettani, poichè con essa datati furono que' diplomi che i principi di quella nazione hanno qualche volta spedito a favore dei cristiani. Cotesta era in lingua arabica chiamasi *egira*, significante *fuga*, ed ebbe la medesima il suo principio ai 16 di Luglio dell'anno di Cristo 622. Essendosi nell'anno suddetto contro Maometto eccitata per le sue crudeltà una furiosa sollevazione del popolo, per cui dalla Mecca fu obbligato a rifuggirsi a Medina, l'imperadore Omar III volle che questa, sebben vergognosa fuga, di epoca servisse per computar gli anni del maomettismo.

Il mese segnato nei diplomi.

XIV. Coll'anno nei diplomi si nota il mese, il quale non meno presso i Greci che i Romani è sempre stato nella data degli atti pubblici aggiunto, coll'essersene inoltre il più delle volte precisato il giorno. I Greci lo hanno diviso in tre decadi, nelle prime due delle quali si procede secondo l'ordine diretto, dicendosi nella prima

Divisione del mese secondo i Greci.

decade: *mensis intrantis prima, secunda, tertia etc.*, cioè 1, 2, 3 ec., e nella seconda: *mensis mediantis prima, secunda etc.*, cioè giusta la nostra maniera di computare 11, 12 ec. Ma nella terza decade si computa al rovescio, dicendosi nel giorno 21, se il mese è di 30 giorni, *desinentis mensis decima*, nel 22 *nona etc.*; e quando il mese è di 31, *desinentis mensis undecima*, poi nei 22 *decima* nei 23 *nona etc.* Dopo il quarto secolo i Greci un' altra maniera di computar i giorni del mese introdussero, dividendolo in due sole porzioni, chiamando i giorni della prima metà *mensis intrantis*, e gli altri della seconda *desinentis mensis.*

E secondo i Romani.

In tre parti similmente era diviso il mese presso i Romani, in calende, in none e in idi. Non solamente però son esse tra loro diseguali, ma variabili ancora secondo i mesi. I giorni delle calende di Gennajo, compreso il giorno stesso delle calende, sono 19, ed incominciano ai 14 dell'antedente Decembre, dicendosi sotto questo giorno: *decimo nono calendas Januarii,* nel giorno 18; *decimo octavo calendas Januarii*, e con tal degradazione si procede sempre sino al primo del mese, in cui si dice *calendis Januarii.* Nella stessa maniera si computano le calende di Febbrajo e di Decembre. Ai 14 di Febbrajo hanno bensì principio anche i giorni precedenti alle calende di Marzo; ma 16 soltanto con queste se ne noverano; per la qual cosa in tal giorno si dice: *sexto decimo calendas Martii;* nel 15, *quinto decimo etc.*, ed ai 28 *pridie.* I quattro mesi di Maggio, Luglio, Ottobre e Decembre hanno 18 giorni di calende che, come negli altri quattro, cominciano ai 14 di quei mesi che a cadaun di questi precedono. Quelle poi di Aprile, Giugno, Agosto, e Novembre riduconsi a 17 giorni, il principio de' quali è fissato ai 16 di Marzo, Maggio, Luglio, ed Ottobre. Il giorno che alle calende precede, e che è l'ultimo dell'antecedente mese, vien dinotato col termine di *pridie*, o di *ante calen. as.*

Ma si è egli mai detto dagli antichi *II kalendas* in vece di *pridie kalendas?* Il Valla, il Vossio e gli altri gramatici tutti sono d'avviso che non siasi mai detto, nè potuto dire. Osserva però il Facciolati (1) essersi da Cicerone detto (2) *II kal. Februarii*, con premessovi *ante diem*, riprovando ad un tempo il pensamento di coloro, che pretendono doversi leggere in questo luogo *IV kalendas*, come hanno alcuni mss. codici, ed alcune edizioni antiche; poichè rammentando in appresso il romano oratore (3) il medesimo giorno, dice *pridie kalendas.* Vorrebbe Antonio Agostino (4) che vi si leggesse: *ante diem tertium kal. Februarii:* lo che nella sostanza è lo stesso di *IV kalendas.* A ben ravvisar la cosa, sembra che quella cifra numerica *II* sia stata da imperita mano nel testo intrusa, ov'è soverchia, e ne rende il senso oscuro, ed inoltre una formola presenta da niun altro praticata. Soltanto in alcuni calendarj dal mille al mille quattro cento notato leggesi *II kalendas*, e così pure *II Nonas*, *II Idus ec.* (5). Vi hanno esempj, sebben rari, d'essersi in vece del *XIX*, o *XVIII calendarum* notato *prima die*, o *secunda die calendarum*, e così via discorrendo degli altri giorni (6).

Nelle none poi, le quali s' incominciano a noverarsi immediatamente dopo le stesse calende, ossia dopo il primo giorno di cadaun mese, otto mesi hanno quattro giorni di none, Gennajo, Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Settembre, Novembre e Dicembre, dicendosi nel secondo giorno di cadaun di essi: *quarto nonas Januarii, Februarii, Aprilis etc.* Negli altri quattro di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, le none dei quali arrivano a sei, dicesi nello stesso secondo giorno: *sexto nonas Martii, Maii etc.* Le idi per ultimo sono bensì in tutti i dodici

(1) Cap. 141.
(2) Orat. pro Quint. c. 6.
(3) Ibid. c. 18.
(4) Lib. 4 emend. c. 6.
(5) Trombelli art. di con. l'età de' cod. c. 12 p. 63.
(6) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 724.

mesi di otto giorni; ma non hanno sempre principio nel medesimo giorno del mese. Quei mesi che hanno quattro soli giorni di none nel sesto giorno di essi contano *octavo idus*; ma negli altri di sei none si differisce al giorno ottavo del mese il notarsi l'*octavo idus*. Con lo stesso termine di *pridie*, come il giorno precedente alle *calende*, si indica pure il giorno avanti le *none* e le *idi*. Quanto si è tal rara volta praticato colle calende, lo fu del pari colle none e colle idi, che da' notaj ne' secoli di mezzo sono state qualche volta noverate, non già secondo l' ordine retrogrado all' antica originaria maniera, ma secondo il diretto. Si ha pure qualche esempio di none e di idi, ed anche di calende, senza individuarsene il giorno preciso, ma indeterminatamente comprendendovi tutto quello spazio di tempo che occupano, come spesse volte si è fatto coi mesi. Siccome incontrandosi in qualche documento segnato il giorno del mese secondo l'antico calendario romano, non sempre suggerisce alla mente a quale del nostro corrisponda; quindi per agevolarne la cognizione a piè di pagina (*) una succinta tavola

(*) *Gennajo, Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Settembre, Novembre, Dicembre.*

1	Calendis.	
2	Quarto	nonas.
3	Tertio	nonas.
4	Pridie	nonas.
5	Nonis.	
6	Octavo idus, o iduum.	
7	Septimo	idus.
8	Sexto	idus.
9	Quinto	idus.
10	Quarto	idus.
11	Tertio	idus.
12	Pridie	idus.
13	Idibus.	

Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre.

1	Calendis.	
2	Sexto	nonas.
3	Quinto	nonas.
4	Quarto	nonas.
5	Tertio	nonas.
6	Pridie	nonas.
7	Nonis.	
8	Octavo idus, o iduum.	
9	Septimo	idus.
10	Sexto	idus.
11	Quinto	idus.
12	Quarto	idus.
13	Tertio	idus.
14	Pridie	idus.
15	Idibus.	

aggiugneremo del suddetto calendario ragguagliato ai giorni correnti nei mesi del nostro.

XV. Potrà di leggieri scorgere ognuno che la maniera di computar i giorni del mese secondo l' antico calendario romano è più composta ed intralciata che non sia secondo il greco, ed assai più in paragone della maniera

Origine del moderno calendario sotto i barbari.

Gennajo, Febbrajo, Agosto, Decembre.

14	Decimo nono	Calendas, *o* ante calendas Januarii, Februarii, Martii, Septembris, *computandosi però ai* 14 *di Febbraro* sexto decimo kal. Martii, *ai* 15 quinto decimo ec., *ed ai* 28 pridie. *Negli anni bisestili si duplica il* sesto calendas.
15	Decimo octavo	
16	Decimo septimo	
17	Sexto decimo	
18	Quinto decimo	
19	Quarto decimo	
20	Tertio decimo	
21	Duodecimo	
22	Undecimo	
23	Decimo	
24	Nono	
25	Octavo	
26	Septimo	
27	Sexto	
28	Quinto	
29	Quarto	
30	Tertio	
31	Pridie	

Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre.

16	Decimo septimo	Calendas, *o* ante calendas Aprilis, Junii, Augusti, Novembris.
17	Sexto decimo	
18	Quinto decimo	
19	Quarto decimo	
20	Tertio decimo	
21	Duodecimo	
22	Undecimo	
23	Decimo	
24	Nono	
25	Octavo	
26	Septimo	
27	Sexto	
28	Quinto	
29	Quarto	
30	Tertio	
31	Pridie	

Aprile, Giugno, Settembre, Novembre.

14	Decimo octavo	Calendas, o ante calendas Maii, Julii, Octobris, Decembris.
15	Decimo septimo	
16	Sexto decimo	
17	Quinto decimo	
18	Quarto decimo	
19	Tertio decimo	
20	Duodecimo.	
21	Undecimo	
22	Decimo	

23	Nono	Calendas, *o* ante calendas Maii, Julii, Octobris, Decembris.
24	Octavo	
25	Septimo	
26	Sexto	
27	Quinto	
28	Quarto	
29	Tertio	
30	Pridie	

di noverare secondo l'ordine diretto dei giorni, come più comunemente suol praticarsi oggidì. Questa siccome non s'incontra nei documenti dell'alto e del basso imperio latino, deve perciò essere stata introdotta sul principio dei secoli barbarici, trovandosi la medesima adoperata nei diplomi e negli atti legali sotto i re longobardi nell'Italia, e nelle Gallie sotto i re franchi della prima stirpe, sebbene anche l'altra vi sia stata ella pure egualmente usata. Se quella formola di ritrattazione da s. Gregorio Magno prescritta (1) ad un vescovo la quale porta la data dei *x di Febbrajo, indizione quinta*, che corrisponde all'anno 602, non fosse soggetta ad alcune eccezioni, sarebbe questo forse il primo esempio di giorni del mese, notati secondo l'aritmetica sua progressione. Anterior a questa si è una di lui bolla dell'anno 593 all'abate Colombano di Bobbio, la quale tra le altre note croniche ha quella altresì *sub die III mensis Novembris*. Ma troppo manifesti indizj di falsità porta essa in fronte per potersi su la medesima formar prova alcuna (2). Egli però è certo che sino dal secolo settimo tal maniera di numerarsi i giorni del mese aveva nella Francia preso fermo piede, carte così datate veder potendosi presso il Mabillon (3). La stessa maniera fu pur praticata nel regno longobardico: ed in dieci carte del secolo ottavo, esistenti nell'archivio di s. Ambrogio, cominciando dalla prima dell'anno 721, scritta *duodecima die mense Madia*, la data del mese procede coll'ordine suddetto. Questi incontrastabili fatti distruggono l'asserzione del Mazocchi (4), il quale al secolo nono differir ne vorrebbe l'introduzione. Adottato una volta cotesto metodo, non fu più abbandonato,

(1) T. II oper. p. 1300.
(2) V. Muratori ant. ital. diss. 70.
(3) De re dipl. lib. 6.
(4) Vet. calend. neap. t. I p. 69, et t. II comment. p. 906.

sebbene interpolatamente siasi fatto uso dei giorni delle calende, e qualche rarissima volta di quelli delle none e delle idi. Sulla fine del nono secolo cominciossi a notar il mese senza individuarsene il giorno; nel secolo decimo poi sopra le altre prevalse quest' ultima foggia, che continuò sino alla fine del duodecimo, nel quale vedesi più comunemente ripigliato l' antico uso di notarsi il giorno per calende, none, ed idi.

Altra divisione del mese.

Dopo il secolo decimo una nuova foggia di notar il giorno del mese s' introdusse presso alcuni cronisti e notaj italiani, imitata qualche volta eziandio dai Francesi, la quale da vicino a quella accostavasi che praticata vedemmo, non ha guari, dai Greci. Dividevasi il mese in due parti, terminando la prima ai 15, se il mese era composto di 30 giorni, ed ai 16 se di 31. I giorni della prima parte erano dinotati col termine *intrante* o *ingrediente mense*, serbandosi in esso l' ordine progressivo e diretto 1. 2. 3. 4. ec. Quindi per segnare il giorno 4 d' Aprile dicevasi: *die quarto intrante Aprili.* Ma notar dovendosi i giorni della seconda parte del mese, la formola era *exeunte*, o *stante*, o *instante mense*, e con ordine retrogrado si procedeva, così che il penultimo giorno era il secondo, il terz' ultimo il terzo, e così degli altri discorrendo. Tra le molte carte in tal guisa datate una milanese basterà per esempio (1), ove la data è in questi termini espressa: *Et hoc actum patratum et statutum fuit die Mercurii qui fuit decimus quintus exeunte Aprili. Altera vero die Jovis qui fuit quartus decimus exeuntis Aprilis etc.* Quì il giorno di Mercoledì e 15 dello scadente Aprile corrisponde ai 16 secondo la maniera ordinaria di computar i giorni, ed il giorno di Giovedì 14 dello stesso scadente mese corrisponde ai 17. Tanto però nel primo giorno del mese, quanto nell' ultimo non usavasi tal frase; ma

(1) Giulin. memor. ec. t. VI. p. 458.

il primo dicevasi *die prima*, e l' ultimo *die ultima*. Vi hanno alcuni esempj nel mese scadente di giorni che come nell' entrante procedono secondo l' ordine diretto; ma ciò attribuir più tosto si dovrebbe all' ignoranza, od all' inavvedutezza del notajo.

Altre date nei diplomatici documenti.

XVI. Oltre le riferite aver gli antichi usato altre date dai superstiti documenti lo impariamo. Tali sono le domeniche, le feste, i cicli, le epatte, i concorrenti ec., i giorni o le ferie della settimana, oppure qualche strepitoso fatto storico, e persino l'ora. Avendo i primitivi cristiani adottata la distribuzione ebraica dei giorni in settimane, ritennero come dì festivo il sabbato ancora, aggiuntavi però la domenica, dalla quale davasene il principio. In seguito non ne fecer uso che del nome, applicato come dagli Ebrei all' ultimo giorno della settimana, riconoscendo la sola domenica per giorno solenne, dal quale poi alcune volte si è presa nelle carte la data, coll' accompagnarla nondimeno ad altre note croniche. Per distinguere l' una dall' altra domenica si è costumato dinotarla o colla denominazione che alcune di esse portano, di *quinquagesima*, di *sessagesima*, di *pasqua*, *in albis*, di *pentecoste ec.*, o colle prime parole dell' introito della messa corrente in cadauna domenica, o con altra simile particolarità. Le feste altresì principali di Cristo sì mobili che fisse, quelle della B. Vergine, o di alcun santo, od anche le loro vigilie ed ottave hanno altre volte somministrato la data ad altre carte. In altre poi, sebben poche, cominciando dal nono secolo sino al quarto decimo si son fatti entrare il ciclo decennovale, il lunare ed il solare, l' epatta, il concorrente, il termine pasquale, e qualch' altra simile data: tutte singolarità per altro, le quali più che altrove hanno avuto luogo nelle carte della Francia.

Ciclo decennovale.

Il ciclo decennovale, ossia di anni 19, *numero d' oro* ancor denominato, perchè con caratteri d' oro solevasi scrivere, fu dall' ateniese Metone inventato 434 anni avanti l' era volgare. Questa rivoluzione rinnovavasi da capo nella

stessa guisa ogni 19 anni, e serviva per segnar la prima luna, e quindi le altre tutte di cadaun anno: mezzo assai comodo, se stato fosse esatto, per rinvenir la Pasqua, fissata alla domenica dopo la luna 14 di Marzo e l' equinozio di primavera. Ma una lunga esperienza dimostrato aveva falsa ed insussistente la fondamental supposizione del medesimo ciclo, essendosi chiaramente riconosciuto che ai 19 anni solari per essere d' accordo con i 19 lunari mancava un' ora e 27 minuti primi con alquanti secondi, non ostante i sette mesi embolismici o intercalari da ripartirsi sopra il totale dell' anno lunare, composto di sette lune piene di 30 giorni e di cinque cave di giorni 29. Dal concilio niceno dell' anno 325 al 1582, anno della correzione gregoriana, aveva questo ciclo sbilanciato di quattro giorni: il qual errore fu poi emendato in quell' occasione, nella quale furono pur corretti quegli errori che in altri cicli erano trascorsi.

Ciclo lunare.

Avendo il suddetto ciclo decennovale la stessa origine, la stessa natura, le stesse rivoluzioni e gli stessi effetti col ciclo lunare, sono stati spesso dagli antichi presi indifferentemente l' uno per l' altro. In realtà però vi passa fra loro la differenza di tre anni: talchè se del primo si computerà il numero 6, del secondo sarà il 3. Quello inoltre non comincia mai avanti il mese di Marzo, laddove l' altro prende il suo principio dal primo di Gennajo. Più: il ciclo lunare deve dar epatte e lune diverse da quelle del ciclo decennovale. Per trovar questo fa d' uopo aggiugner 1, e levare tutti i 19 anni dell' era cristiana. Il sopra più sarà l'anno del numero d'oro: non avanzandovene, sarà l'anno 19 di questo ciclo. La stessa operazione si eseguisce bensì del pari per sapere l'anno del ciclo lunare; conviene però levarne due per la ragione che alla nascita di Cristo, ossia all' anno primo dell'era volgare si assegna l'anno secondo del ciclo decennovale, ed il decimo ottavo del ciclo lunare.

Il ciclo solare, detto anche delle *lettere dominicali*,

Ciclo solare. perchè con esse marcato, è composto di anni 28. Fu tal ciclo inventato per rimettere da capo i giorni della settimana dopo di aver terminato il loro periodo. Son essi segnati colle sette prime lettere dell' alfabeto A B C ec., da cambiarsi ogni anno, e due volte nel bisestile, ma con ordine retrogado; cosicchè se l'anno primo avrà G per lettera dominicale, nel secondo sarà F, nel terzo E, e nel quarto, siccome bisestile, D C, il D sino ai 24 di Febbrajo, ed il C sino alla fine di Decembre. Nel quinto poi sarà B, e nel sesto A. Se l'anno fosse composto di sole 52 settimane, ossia di soli giorni 364, la rivoluzione sarebbe invariabile, e ricomincierebbe sempre nello stesso giorno; ma il giorno colle ore 6 all'incirca di più che entra a formar l'anno, le quali ore 6 ad ogni quarto anno costituiscono il bisestile, cagiona la retrogradazione delle lettere, lo che impedisce che ad ogni sette anni abbiasi il medesimo ordine di ferie e di lettere dominicali. Per rimettere le une e le altre nella primiera disposizione vi abbisognano sette compiuti circoli o rivoluzioni di quattro anni; e da queste il ciclo solare di 28 anni ha preso la denominazione. Come il primo anno dei cristiani ha 2 per ciclo d'oro o decennovale, così per il solare ha 10. Quanto quì si è detto, riguarda soltanto le date avanti la gregoriana riforma del calendario romano. Avendo questa dai bisestili esclusi gli anni secolari 1700, 1800, e 1900, le suddette lettere dominicali proseguir devono in essi l'ordinario loro corso alfabetico. Per ritornare poi dopo la riforma alla stessa lettera precisamente, ed al giorno stesso dell'anno, richiedesi una rivoluzione di 400 anni, cominciando dal 1600 sino al 2000, da questo al 2400 ec.

Epatte. XVII. Dai due accennati cicli lunare e solare sono regolati tutti i giorni dell'anno, e tutte quelle altre note croniche, impiegate nelle carte; e primieramente l'*epatta*, voce greca, che *addizione* o *aggiunta* significa, dal verbo *ἐπάγω*, *adduco*. Ha essa per iscopo di combinar insieme

l'annó solare col lunare, e consiste in quel numero di giorni, col quale il primo che è di giorni 365 eccede il secondo di soli giorni 354 composto: eccesso di 11 giorni. La progressione pertanto delle epatte procede da 11 in 11 sino al compimento del suo ciclo di anni 19. Essendo nel primo anno 11, nel secondo sarà 22, nel terzo 33. Ma siccome da questo numero sottrar si deve la lunazione embolismale 30, per lo stesso anno terzo resterà 3, a cui aggiugnendosi 11, si avrà la quarta epatta 14. La quinta sarà 25, la sesta, levati gli 11, darà 6, e così delle altre discorrendo. Negli anni bisestili s' aggiugne quel giorno crescente all'epatta che correrà. Nel caso poi che per formarla combinisi il 22 coll'8, d' onde risulta 30, si dirà, come hanno comunemente praticato gli antichi, *epacta nulla*, oppure, come altri usano, si noterà un *. Per mezzo di questa epatta, col giorno del mese corrente, e con quello dei mesi dell' anno, cominciando dal Marzo, si ha il giorno della luna secondo il computo ecclesiastico, ma non già secondo la precisione astronomica, la quale spesso si allontana di uno o di due giorni. Se tutti questi numeri, presi insieme, saranno al di sotto di 30, il numero che ne risulterà, il numero sarà dei giorni della luna; ma se essi sorpasseranno i 30, levati questi, il sopra più ne sarà il giorno. Avanti la riforma gregoriana i computisti ad ogni rivoluzione del ciclo di 19 anni, in vece di 11 aggiugnevano 12 ai 29 per l'anno che veniva in seguito a quello dove si fosse avuto 29 di epatta. In oggi si fa lo stesso per l'anno dopo quello in cui l'epatta sia 18.

Presso i computisti e nelle tavole cronologiche non leggier divario s'incontra nell'assegnare a cadaun anno le corrispondenti epatte. Tra i mesi da computarsi per trovare nel corso di esso il quantitativo dei giorni della luna, alcuni v'includono il Marzo, che da altri vien escluso. Gli antichi dai 22 di quel mese computar solevano il suddetto quantitativo da servir di epatta per tutto l'anno;

laddove i moderni dai 31 del Decembre ne fanno la supputazione. Gli Egizj ed i Greci la prendevano dal primo giorno di Settembre, ed i Latini dal primo di Gennajo. Tutto ciò cagionar doveva delle variazioni non solamente tra le altre nostre epatte, e quelle delle carte, ma ancora nelle epatte e lune dei nostri maggiori, le quali variazioni tolte furono alla fine per opera dei correttori del calendario romano sotto il papa Gregorio XIII.

Concorrenti.

XVIII. Passando ora ai *concorrenti*, così detti, perchè concorrono col ciclo solare, o ne seguono il corso, osserveremo esserne stato l' uso introdotto per riunire sotto un punto solo di vista il numero de' giorni che sopravanzano alle 52 settimane, di cui l'anno è composto, ed aver così una settimana intiera di *concorrenti*. Siccome per formare 52 settimane non abbisognano che giorni 364, e l' anno ne conta 365, ed ore 6, ne siegue che ogni anno vi saranno di avanzo 6 ore: lo che nel primo anno darà un giorno ed ore 6 di *concorrenti*, nel secondo 2 *concorrenti*, più 12 ore, e nel terzo 3, più 18 ore, e nel quarto 4 giorni, più 24 ore, ossia 5 giorni dei medesimi *concorrenti*. L'anno quinto ne fornirà 6, e 6 ore, e nel sesto, compresi i due *concorrenti* dell' anno bisestile, la settimana sarà compiuta, nè dovrà esser ella dai sette *concorrenti* oltrepassata. Cadaun ciclo solare rinchiudendo cinque rivoluzioni di *concorrenti*, dovran questi ricominciar sempre con quel ciclo. Coll' ajuto dei *concorrenti* si veniva altresì in chiaro dei così detti *regolari*, ossia solari, ossia lunari, inventati per riscontrare in qual giorno della settimana qualunque mese avesse principio. Per la correzione gregoriana del calendario come i *concorrenti* così anche i *regolari* sono stati nel computo ecclesiastico aboliti.

Regolari.

Termine pasquale.

Il termine pasquale per ultimo è il giorno 14 della luna, dopo cui e l' equinozio di primavera la festa della Pasqua celebrar si deve. Tal giorno 14 della luna facilmente si trova, consultando la tavola ove sta il ciclo

degli anni 19 con i giorni ne' quali questo quattordicesimo della luna cade nel corso dei 19 anni: passati i quali, vien esso a ritornare nel medesimo giorno. In questa maniera però procede soltanto sino all' anno 1582, in cui fu pubblicata la riforma del calendario. Quantunque il ciclo decennovale abbia dopo di essa proseguito, come dianzi, il suo corso; con tutto ciò altra posizione fu data al termine pasquale. Se rare volte si è fatto uso di queste ultime date nella Francia ed in alcune provincie della Germania, più di raro ancora nell'Italia, ove qualch' esempio appena se ne incontra. Più che per rischiarar le date sonosi usati tai computi per far pompa d' erudizione intorno questa scienza, la quale nei secoli bassi una è stata di quelle che ha avuto maggior numero di studiosi. Un diploma di Enrico conte di Eu a favore della badia di s. Luciano di Beauvais si riporta dal Mabillon (1), nella di cui data accumulate si veggono le descritte note croniche: *Acta sunt hæc anno ab incarnatione Domini* MCIX *indictione* II *epacta* XVII *concurrente* III *ciclus lunaris* V *ciclus decennovalis* VIII *regularis Paschæ* IIII *terminus paschalis* XIIII *kal. Maii dies paschalis* VII *cal. May Lune ipsius* (*diei Paschæ*) XXI.

XIX. Molto più di frequente che non nelle indicate maniere, e ciò in qualunque paese, cominciando dal duodecimo secolo, sono datate le carte con i giorni della settimana, *Lunedì*, *Martedì* ec: La divisione dell' anno per settimane si fa da Dion Cassio (2) e da altri antichi scrittori d' origine egiziana, diramata in seguito ad altre nazioni, sebbene poi state non sieno tutte uniformi nel dar principio alla settimana dallo stesso giorno, come nè meno nel denominarne i giorni. Ma più antica forse che non presso gli Egizj ne è stata la pratica presso gli Ebrei: e Mosè in sette giorni, compresovi il settimo di riposo, Giorni della settimana.

(1) De re dipl. p. 129.
(2) Lib. 38.

Ferie. distribuì la creazion del mondo. In altre carte sono i giorni della settimana datati per ferie, dicendosi il Lunedì *feria secunda*, il Martedì *feria tertia* ec. Le ferie ed i giorni feriali entravano del pari nel calendario degli antichi Romani; ma per dinotare giorni di celebrità e di riposo: termine passato anche ai moderni per indicar i giorni di vacanza nei tribunali, nelle scuole ed altri. La chiesa pure sino dai primi secoli adottato aveva i giorni delle ferie, però soltanto per distinguere i giorni della settimana intermedj alla domenica ed al sabbato, della qual' istituzione da molti si fa autore s. Silvestro papa. Nelle nostre carte non si è cominciato che tardi a far uso per le date delle ferie ebdomadarie, alle quali si è alla fine aggiunta spesso anche l' ora precisa, lo che pure da altri fu fatto.

Per verificare se la data del giorno o della feria della settimana vada colle altre date d'accordo, investigar conviene qual lettera dominicale sia in quell' anno caduta: lo che facilmente ottiensi, consultando le tavole perpetue, registrate nelle moderne opere di cronologia, ed in quella specialmente *dell' arte di verificar le date* dell' ultima edizione in tre tomi in foglio, ove si hanno le tavole perpetue del ciclo pasquale, dei cicli della luna, di quello del sole, i concorrenti, le lettere dominicali, le epatte colle nuove lune, ed altre non poche. Molte di queste tavole dopo la correzione gregoriana ad altro non servono che a riscontrar e verificar le date delle antiche pergamene.

Siccome non sempre, nè in tutti i paesi nel principiar del giorno si è dipartito dallo stesso punto; quindi qualche divario può nascere intorno la data di esso. Gli antichi Germani al riferir di Tacito (1), ed i Galli antichi per testimonianza di Giulio Cesare (2) computar solevano

(1) De morib. german.
(2) Comment. de bell. gallic.

non per giorni, ma per notti: maniera adottata da altri popoli settentrionali. In diverse provincie dell' Italia ritiensi tuttora l' antica usanza di numerare dal principio della notte le ore del giorno, le quali dalla mezza notte nella maggior parte degli altri regni dell' Europa s' incominciano a computarsi. In qualche paese il principio del giorno prendesi dal nascere del sole, ed in altri dal mezzo dì. Tutto ciò per altro non produrrà mai nella data una differenza maggiore di un giorno. Questa di fatti in alcune carte s' incontra: sebbene poi incerto sia, se dalla maniera di principiar il giorno, o dalla inavvedutezza del notajo sia essa derivata.

Epoche prese da fatti storici.

Anche i fatti storici hanno alcune volte somministrato nuove epoche ai diplomi, una segnalata vittoria, la conquista d'una provincia, o di un regno, l'assedio, la presa o la distruzione d'una nemica città, l' abboccamento di due rivali principi, l' apparizione d'una cometa, la dedicazione d'una basilica ec. Abbiamo in altra occasione avvertito (1) i varj diplomi da Federigo I imperadore spediti colla data *post destructionem Mediolani* dell' anno 1162. Niun diploma forse abbonda tanto di simili date, quanto quello che leggesi nell' antica Gallia cristiana (2): *Actum Andegavis in camera episcopi IX cal. Julii vigilia sancti Johannis Baptistæ anno Domini MXCVI indictione IV epacta XXIII anno quo innumerabilis populus ibat in Hierusalem ad depellendam Pincennatorum perfidiæ persecutionem scilicet secundo anno quo Urbanus papa Andegavum visitavit Philippo regnante super Francos Fulcone iuniore dominante super Andegavinos anno dominationis ipsius XXIX sub Gaufrido de Meduana Andegavorum episcopo anno primo ordinationis ipsius.* Una singolarità fece il Mabillon (3) avvertire

(1) Vicende di Mil. p. 80.
(2) Tom. II p. 129.
(3) De re dipl. p. 197 n. 16.

nella data di un diploma di Carlo il Calvo imperadore dell' anno 877 in favore della badìa di Sithiu, ove alle altre note croniche quella si aggiugne del tempo della morte d'Ilduino, che ne era stato abate: soggetto a lui molto caro. *Die XIIII post mortem Hilduini abbatis.* Altra rimarchevole singolarità ci presenta la data di un diploma d' Arrigo V imperadore così espressa: *Data anno dominicæ incarnationis MCXXIII indictione XV apud Louissen quando Dominus imperator anulum et baculum remisit durante adhuc eo anno* (1). Si è voluto con quest' espressione dinotare che non era per anco passato l' anno della seguita transazione tra lui ed il papa Calisto II intorno quel sì dibattuto punto delle investiture col pastorale e coll' anello, che tanti guai ha cagionato tra il sacerdozio e l' impero.

Si sono pure fatti qualche volta entrare nelle date dei tratti ingiuriosi, qual è quello della data d'una carta di Acfredo conte di Auvergne e duca di Guienna, ove sono obbrobriosamente trattati que' Francesi che, abbandonato il legittimo loro re Carlo, detto il *semplice*, collocarono sul trono Rodolfo: *Data anno sexto quo Franci dehonestaverunt regem suum Carolum et contra legem elegerunt Rodulphum sibi in regem* (2). Egualmente ingiuriosa si è quell' altra data d'una carta di Elbone conte di Poitiers e duca della seconda Aquitania in questi termini concepita: *Data anno tertio regnante Rodulpho rege cum infidelibus suis mente captis* (3).

Nè passar quì si vuole sotto silenzio quella formola, stata spesso adoperata, e specialmente nelle carte francesi dei secoli nono, decimo, undecimo ed anche duodecimo: *Mundi termino appropinquante crescentibus ruinis*, od altra simile, con cui venivasi a dinotare l'opinione che

(1) Ap. Nic. Schaten. annal. paderb. t. 1 p. 703.
(2) Justel maison d'Auverg. lib. 2 c. 2.
(3) Ibid.

di que' tempi correva della vicinanza della fine del mondo, e dell'ultimo universal giudizio. Ebbe origine questa opinione sino dai tempi di s. Gregorio Magno, della quale in più luoghi delle sue opere egli dimostrossi persuaso, come lo fu nel secolo duodecimo s. Norberto, appoggiato ad una supposta revelazione, della quale nondimeno fu da s. Bernardo disingannato. Che alcuni pii e dotti uomini, veggendo i continui sconvolgimenti e fisici e morali, per ridurre i peccatori a penitenza abbiano promosso tal'opinione, sembra verisimil cosa; ma che di essa siensi approfittati gli ecclesiastici ed i monaci per sedurre ed indurre gl'ignoranti a lasciar loro le proprie sostanze, come da non pochi moderni si pretende, è un' asserzione di cui il Mabillon (1) ha posta in chiaro l'insussistenza. Sopra questa formola *mundi termino appropinquante* un opuscolo si ha da un anonimo stampato in Berlino l'anno 1785.

Date prese dagli anni dei regnanti.

XX. Dacchè cessata nell'Occidente la dominazione degli imperadori latini, cominciarono a regnarvi i re barbari, tanto ai diplomi, quanto agli atti legali, scritti sotto il loro governo, fu aggiunta la data presa dagli anni del loro regno. Avevano però ad essi preceduto gl'imperadori romani nel segnare gli anni del loro imperio nelle medaglie, o piuttosto le città e le provincie, le greche in specie avevano già l'uso introdotto di notarli nelle medaglie, ad onor de' medesimi coniate, del che il cardinal Noris (2) diverse prove ci fornisce. Anche gli antichi storici non di rado segnar vollero i tempi non già cogli anni de' consoli, ma con quelli degl' imperadori: il qual costume fu nel terzo secolo imitato dai cristiani d'Alessandria, che istituirono il loro ciclo pasquale, incominciandolo dall'anno primo dell'impero di Diocleziano, d'onde l'era pasquale degli Egizj di *dioclezianea* prese la denominazione. Non essendosi dunque dai barbari riconosciuti

(1) Annal. ben. t. II p. 672, et t. IV p. 93.
(2) De epoch. Syro-maced.; et diss. de Num. Diocl. et Licin. c. 6.

i consoli romani, col nome de' quali dianzi datavansi le carte, ed essendo per anche ignota l'era volgare, per non lasciar i diplomi e gli atti diplomatici privi del mezzo di riscontrarne all'uopo il tempo, si saranno a tal effetto adottati gli anni dei principi regnanti. Nei diplomi si è costumato enunziarli in nome dello stesso sovrano, dicendovisi: *anno regni nostri etc.*; ma negli atti legali erano dal notajo in questa od in altra consimil guisa segnati: *Regnante N. anno regni ejus etc.*

Nel secolo nono però sotto i successori della stirpe di Carlo Magno, ed in seguito sotto i re ed imperadori italiani ai medesimi atti legali, premessa l'invocazione divina, si è spesso da' notaj dato principio col nome del sovrano, enunziato nel nominativo, come *Lotharius Imperator Augustus anno etc. Convenit inter N. etc.*, oppur anche colla discordanza del caso: *Regnante Lotharius etc.* Poche son le carte, ove col *regnante* il nome s'accordi del sovrano in ablativo. Original carta vi ha dell'anno 826 (1), in cui la discordanza non può esser maggiore: *Hluduuicus et Lutharium divinam ordinante providentiam magni imperatoris augusto.* Altro cambiamento fu similmente in questa parte introdotto dai nostri notaj, i quali se nelle carte scritte sotto Carlo Magno, dacchè fu acclamato imperadore, non fecero caso degli anni del suo impero, ma di quelli soltanto del suo regno longobardico, aggiunti qualche volta i di lui anni del regno francico, nelle carte scritte, regnando in Italia gli augusti suoi successori, i soli anni del lor impero, quegli omessi del regno, hanno essi per lo più costumato notare.

Anche negli stati nel temporale soggetti ai papi.

Quì ci convien fare un'altra osservazione, cioè che nelle carte scritte allora in quelle provincie, ove i papi autorità sovrana esercitavano, cogli anni del loro pontificato gli anni venivano accoppiati dei regnanti in Italia.

(1) In arch. mon. s. Ambr.

Il Guastuzzi (1) diverse ne riporta di tal genere, appartenenti alla città di Ravenna, quale tra le altre si è quella di donazione del 955, che così comincia: *In nomine Patris etc. Anno Deo propitio pontificatus domni Agapeti summi pontificis et universalis papæ in apostolica sacratissima beati Petri sede decimo. Sicque regnante vero dom. Berengarius et Adelbertus ejus filius ambobus piissimis et gloriosissimis regibus anno quinto etc.* Più rimarchevole ancora è un' altra carta del 1042 di vendita, nella quale, benchè regnasse Arrigo III, succeduto a Corrado II; pure perchè in aperta discordia col papa, in vece degli anni di Arrigo, quelli si noverano trascorsi dalla morte del suo antecessore (2): *In nomine Patris etc. Anno Deo propitio pontificatus domni Benedicti etc. decimo post obitum Conradi imperatoris tercio.* Per lo contrario da più secoli anche in altre provincie non mai state nel governo politico a papi soggette, la pratica erasi introdotta, e sino a dì nostri continuata, di datarsi le carte legali cogli anni del loro pontificato unitamente a quelli dell' era cristiana.

Variazioni intorno le date degli anni di alcuni principi.

XXI. I gran feudatarj del regno o dell' impero, duchi conti e marchesi agli anni del loro dominio feudale hanno fatto precedere quelli del sovrano loro signore. Ciò abbiamo di sopra avvertito riguardo i duchi di Spoleti e di Benevento. Un contrario esempio nondimeno ci presenta un diploma dell' 893 dell' arcivescovo di Milano Anselmo (3), ove prima degli anni dell' imperador Guidone quelli del di lui pontificato veggonsi notati: *XI pontificatus nostri anno seu etiam domni nostri imperatoris Widonis anno II.* Non di rado negli atti diplomatici variar si scorgono le date degli anni dello stesso sovrano: lo che ad alcuni intemperanti critici il pretesto ha somministrato di rigettar come spurie alcune carte, altronde

(1) Sopr. il Rubic. degli ant. t. XXIV racc. d' opusc.
(2) Ibid.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

non soggette ad eccezione veruna: sebbene poi altri abbiano nuove epoche introdotto negli anni di alcuni principi, le quali mancano di sufficiente fondamento. Ma di queste ci riserbiamo a ragionare nel *códice diplomatico*. Qui basterà l' avvertire quella frase *ordinationis ejus*, adoperatasi alcune volte per indicare la prima epoca degli anni di un regnante, dedotta dalla di lui inaugurazione od associazione al trono. Il primo a far menzione degli anni dell' *ordinazione* di un principe, è stato Ditmaro (1), parlando di Corrado I imperadore; ma nei diplomi si fu Arrigo III re di Germania, poi imperadore, ove le formole croniche sogliono in tal guisa procedere. Vi si notano primieramente gli anni presi dalla *ordinazione*, quindi quelli del regno, e per ultimo gli anni dell' impero. Tennesi lo stesso metodo in alcuni diplomi degli altri due Arrighi IV e V (2): e l' anno dell' *ordinazione* mentovato pur si scorge in un diploma del 1095 di Filippo re di Francia (3).

Non sempre nel noverarsi gli anni del regno di un principe son essi stati presi nella loro totalità; ma alcune volte un solo mese, od anche alcuni pochi giorni sono stati computati per un anno, detto perciò *cavo* o incompleto. Quindi a taluno dei principi sono stati assegnati uno o due anni di più che non abbia egli di fatti regnato. Ma ciò più di frequente che non nei diplomi è avvenuto nelle storie e nelle medaglie. In alcuni imperiali diplomi bensì fu dal Papebrochio osservato (4) essersi levati o aggiunti quei mesi del regno che fossero stati di più o di meno del mese dell' impero, facendosi in tal guisa andar amendue di passo eguale. Cominciò Carlo Magno a darne l' esempio. Coronato re dei Franchi nell' autunno

(1) Lib. 1 annal. p. 325.
(2) Chron. gottw. lib. 2 p. 274.
(3) Art. de vérif. les dates.
(4) Propyl. part. 1 §. 46.

dell' anno 768, continuò a computar gli anni del suo regno da un autunno all' altro. Ma poi essendo stato in Roma della imperial dignità investito nel giorno solenne di Natale dell' anno 800, tralasciò i tre mesi che passavano di divario tra il principio del regno, e quello dell' impero, notando sotto il giorno ottavo delle calende di Gennajo gli anni 34 del regno, ed il primo dell' impero, non ostante che in quel giorno corresse il trentesimo terzo del regno. Qualch' altra volta sotto gli anni dell' impero il medesimo Carlo abbracciò quegli eziandìo del regno francico e longobardico. Una data di tal sorta vien riferita dal Goldasto (1) : *Datum XLI anno imperii Caroli Cæsaris die dominico III Idus Februarii.* Nel soggettare il mese del regno a quello dell' impero, come anche nei riunir gli anni di amendue nelle date dei loro diplomi ha avuto Carlo Magno per seguaci altri posteriori augusti (2), e specialmente italiani, che, coronati imperadori, quasi mai tennero conto degli anni del regno.

Esempj recansi pure di tanti anni, aggiunti a quelli di un principe che un altro si avesse associato nel soglio, quanti ne noverava il principe associato. Due ne cita l' Astesati (3), il primo ricavato dall' Ughelli (4), d' una carta del Settembre dell'anno 813, la quale così principia: *Regnante domno Carolo in Italia anno pietatis ejus XLI, et Bernardo glorioso rege I.* Non avendo il regno longobardico di Carlo oltrepassato l' anno quarantesimo, il quarantesimo primo, ivi notato, esser dovrebbe quello del re Bernardo. Ma forse nella detta carta fu presa l' epoca di questo di lui regno (lo che in altre si è fatto) dalla sua discesa in Italia nel 773 : nel qual caso avrebbe potuto Carlo nel Settembre dell'anno 813 noverare gli anni 41 di quel regno. Un secondo esempio trasse l' Astesati

(1) Rer. alaman. t. III p. 59.
(2) Chron. gottw. lib. 2 p. 189, 207, 243, 260.
(3) Epist. de an. Bernard. reg. emort. p. 10.
(4) Ital. sacr. t. V de ep. Veron.

dal regesto della badìa di Farfa, in cui una carta contiensi, scritta ai 5 di Febbrajo dell' 814, nel qual mese era bensì già morto Carlo Magno, che cessato aveva di vivere ai 28 dell'antecedente Gennajo; ma non erane per anche a Farfa arrivata la notizia. In detta carta i due anni del re Bernardo sono aggiunti ai 40 di Carlo, dicendovisi: *Anno dominorum nostrorum Caroli et Bernardi regum* XLII.

Date continuate dopo la morte d'un principe.

Non è però stato questo il solo caso in cui siasi continuato a segnar negli atti gli anni di un principe già defunto. Sappiamo dall' istoria che l' imperador Lottario terminato aveva i suoi giorni verso la fine di Settembre dell' anno 855 nel monistero di Prumia presso Treviri; ma non essendone stata a Roma portata la notizia avanti i 7 di Ottobre, si è quindi sotto tal giorno datata una bolla di Benedetto III papa, che originale tuttora sussiste (1): *Nonas Octobris anno trigesimo nono* di Lottario augusto: data che corrisponde appunto ai 7 di Ottobre dell' anno 855. Altra pergamena pur si ha presso il Mabillon (2), scritta in Firenze colla data dell' impero di Corrado II nel 1039, un mese dopo seguita la di lui morte, in detta città sotto quel giorno ancor ignorata.

Date prese dagli anni dei principi, quando e perchè cessate.

XXII. La pratica di datare i pubblici documenti cogli anni dei re e degli imperadori durò lungo tempo; ma poi per alcuni particolari motivi cominciò ad esservi la medesima intermessa, ed alla fine cessò del tutto. Sino dal secolo settimo un esempio di tal sospensione ci porge quella iscrizion sepolcrale posta a s. Giovanni vescovo di Bergamo, dopo 22 anni all' incirca di vescovado, defunto l' anno 690 (3): *HIC REQUIESCIT IN PACE B. M. JOANNES EPS QUI VIXIT AN. P. M. XXII D P. SU K. D. IND. III IMPERANTE JUSTINIANO*, cioè *bonæ* o *beatæ memoriæ*

(1) Mabill. de re dipl. p. 438.
(2) Annal. ben. lib. 57 n. 94.
(3) Lupi cod. dipl. berg. prodr. c. 12 p. 234.

Joannes episcopus qui vixit annis plus minus XXII. *Depositus sub kalendis Decembris etc.* Essendosi di quell'anno il longobardo tiranno Alachi ribellato contro il legittimo suo sovrano Cuniberto, cui tentava di spogliar del regno, e com'eragli in parte riuscito, non si volle nella sepolcral memoria di quel santo vescovo indicar nè l'uno nè l'altro di essi, ai quali si è in vece sostituito Giustiniano augusto il secondo di questo nome, che niuna autorità esercitava nel regno longobardico. Altra volta in simile critica circostanza di due competitori al trono la prudenza ha suggerito di omettere il nome di amendue col far uso in vece degli anni dell' incarnazione. Carte abbiam di tal sorta scritte sulla fine del nono secolo, nel tempo in cui era l'Italia agitata da due emuli principi Berengario e Guido, a cui per terzo si aggiunse Arnolfo, che se ne disputavano la sovranità con spargimento di molto sangue e rovina di molte città e paesi. Così quella carta, dal Tiraboschi pubblicata nella *raccolta diplomatica nonantolana* (1), colla quale certa Gariburga vende alcuni fondi a Pietro diacono e preposto della chiesa di s. Martino di Cuciano nel territorio modenese, senza punto nominarvisi nè Berengario, nè Guido, è datata *ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi anno* DCCC *nonaginta die nono de mense Februario per indictionem octavam.* Altra carta dell'anno medesimo presso Vicenzo Boselli (2), spettante a Piacenza, benchè accenni gli anni del re, non dice però chi sia stato: *Factum hoc fui anni domni rex ic in Italia tercio de mense Octuber indictione* IX.

In altra guisa si è supplito alla mancanza del nome di quel sovrano che riconoscer non si voleva per tale, coll'essersi cioè presa l'epoca da un sovrano defunto, come fu fatto in una carta dell' anno 894 presso il Fiorentini (3)

(1) Tom. II p. 66.
(2) Stor. piacent. append. p. 285.
(3) Memor. di Matild. lib. 3.

post orito domni nostri Widoni imperatoris anno primo tertio kal. Januarii indictione III. Ed in altra dell' 896 riportata dal Lupi (1): *Facta hanc comutatio post obitum bone memorie domni Caroli imperatoris quondam Lodovici regis filius anno nono mense Aprilis indict.* XIV. Questo medesimo spediente è stato spesso in altre occasioni adoperato. Qualche volta più che la ragione ha concorso il capriccio o lo spirito d' insubordinazione ad escludere dalle carte nelle date il nome e gli anni del regno del sovrano. Ciò in Milano avvenne per la prima volta nell'anno 983, nelle carte del quale e di altri anni in seguito, esistenti nell' archivio del monistero di s. Ambrogio, si vide scomparire la data presa dagli anni del sovrano allora regnante, supplita cogli anni dell' incarnazione. Era questi Ottone III, il quale quantunque riconosciuto e coronato re d' Italia nel 982 in Aquisgrana; pure perchè i Milanesi pretendevano non poter lui esserne legittimo e vero re, se non avesse dianzi ricevuta la corona del regno o in Milano, o in Monza, locchè non aveva egli peranco eseguito; quindi riconoscer nol vollero per sovrano, nè datar le carte cogli anni del suo regno. Tre carte lodigiane (2) similmente del 986, 987 e 994, non segnano che l'anno dell' incarnazione, come per lasciarne più altre, seguano questo solo molte carte modenesi (3). Aggiustatesi alla fine le differenze, e ricevuta da lui in Roma nell' anno 996 la corona imperiale, fu nel 997 ripigliato l' uso di nominar nelle carte italiane il regnante sovrano.

Nel 1025 per il medesimo accennato motivo di riputarsi vacante il trono del regno d'Italia per non esservisi Corrado, detto il *Salico*, portato dopo la sua elezione a riceverne la corona, nelle carte milanesi dell' anno suddetto, e del seguente 1026 tralasciati furono gli anni del

(1) Loc. cit. p. 1054.
(2) In arch. episc. laud.
(3) Tirab. loc. cit.; e stor. di Moden. t. 1 append.

suo regno (1). Fuvvi pur un tempo in cui si videro alcune città tra lor vicine discordar tra loro nel nominarsi il principe regnante. Così nel 1008 in Milano l'epoca notavasi del re Arrigo, in Pavia quella del re Arduino, e nelle carte di Lodi e di qualch'altra città non se ne segnava veruna cogli anni dell'uno o dell'altro, ma con quelli dell'incarnazione (2). Tal'è la carta di quell'anno del conte Ilderado, che è stata da noi in altr'opera col corredo d'una dissertazione pubblicata (3).

Non avendo noi contezza di tutte le antiche carte delle diverse provincie del regno italico, accertar non possiamo precisamente il tempo della cessazion totale in esse carte dell'epoca presa dagli anni del proprio sovrano. Sembra nondimeno che tal cessazione sia avvenuta generalmente nella seconda metà del secolo undecimo, in cui lo sconvolgimento degli affari della Germania, alla qual nazione era passato il regno d'Italia, aprì la strada alla formazione delle italiane repubbliche, le quali questo mezzo avran adottato, siccome conducente all'indipendenza, a cui agognavano. Nelle nostre carte dopo l'anno 1058 l'epoca dell'incarnazione o della nascita di Cristo ha escluso affatto quella dei re ed imperadori: locchè per altro non toglie che in Milano ed in altre città d'Italia non abbia qualche notajo, sebbene interpolatamente, nominato il regnante imperadore, e qualche rara volta ancora cogli anni del suo impero, od anche quando questo fosse stato vacante, il farnelo avvertire, come in una carta del 1198. *Romanorum imperio sine imperatore existente*, ed in altra del 1202 *nullo imperatore regnante* (4).

Il *datum* e l'*actum* nei diplomi.

XXIII. Resta ora da osservarsi in qual senso abbiano ad esser intesi que' due termini di *datum* e di *actum* che

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Giulin. memor. di Mil. t. III p. 24.
(3) Ant. long. mil. t. IV diss. 39.
(4) Tirab. ibid. t. II p. 327 et 337.

leggonsi nei diplomi. In quelli dei re di Francia della prima stirpe merovingica il *datum* suol reggere il tempo insieme ed il luogo, come il *factum* nei diplomi dei re longobardi. Ma ambidue que' termini, coll'adattarsi a cadauno il proprio significato, furono introdotti nei diplomi dei carolingi e degl' imperadori e re italiani e germani, almeno sino all' imperadore Rodolfo di Habspurg, sotto il quale, come osserva l'Herzio (1), ripigliossi nella cancelleria imperiale la più antica pratica dei merovingi. Nella spiegazione di questi due vocaboli, allorchè insieme s'incontrano nello stesso diploma, non vanno tra loro d'accordo i diplomatisti. Il Mabillon (2) in due maniere l'interpreta: nella prima che il *data* o il *datum* significhi *tempus confecti diplomatis*, e l'*actum rem transactam*; e nella seconda che l'*actum tempus confecti instrumenti denotet; ed il datum concessi, cum scilicet instrumentum in manus impetrantis traditur*. Alla spiegazione del Mabillon si adattano il Ducange, ed i suoi continuatori (3), ed in parte anche l'Eckard (4), volendo che il *datum* abbia dinotato *tempus confecti instrumenti seu expeditionis*, e l'*actum tempus concessionis, et significatæ regiæ voluntatis:* locchè pure ammette il Ludewig (5) con altri. Tutti poi riconoscono che per il *datum* non fosse necessaria la presenza del sovrano, che secondo loro era indispensabile per l'*actum*, siccome tutto dipendente dalla volontà e dal comando del medesimo.

Noi col Lupi (6) siam di parere diverso, e crediamo non potersi dubitare che il *datum*, precedendo sempre alle note croniche, non abbia secondo l'ordinario stile della

---

(1) De fide dipl. sect. 1 §. 15.
(2) De re dipl. lib. 2 p. 192.
(3) Gloss. t. 1 v. *Actum*.
(4) Introd. in rem dipl. germ. p. 205.
(5) Reliq. mss. t. 1 præf. p. XLIII.
(6) Cod. dipl. bergom. t. 1 p. 928.

cancellería indicato il tempo della concessione del privilegio, e l'*actum* il luogo, in cui dal cancelliere fosse stato steso il diploma: il qual luogo perciò dopo l'*actum* è immantinenti nominato. Non sempre però alla palesata favorevole volontà del sovrano veniva tosto in seguito l'estension del diploma, la di cui spedizione, attesi i molti affari della cancellería, ed il continuo suo movimento per i frequenti viaggi del principe, non di rado ritardavasi a giorno ed a mesi, e talvolta eseguivasi questa in un luogo diverso da quello in cui era stata la grazia compartita; ma sempre ritenutosi il tempo della concessione, e tal' altra essendone lo stesso sovrano assente.

Un diploma della prima specie si è quello esistente nell'archivio di s. Sisto di Piacenza, da cui lo trasse il Muratori (1), e spedito dall'imperadore Carlo il *grosso* in favore di certo Giovanni suo gastaldo nella corte di Murgola presso Bergamo: il qual diploma termina col *data x kal. Julii anno Incarnationis Domini DCCCLXXXIII indict. I anno vero piissimi imperatoris Karoli tertio. Actum Murgula curte regia.* Siccome nel giorno 22 di Giugno dell'anno 883 altri sicuri diplomi di Carlo, e gli annali di Fulda ce lo rappresentano in Nonantola; quindi convien dire che abbia egli in tal giorno la sua disposizione in favore del gastaldo Giovanni abbassata in Nonantola alla cancellería, la quale abbia poi differito a stenderla nelle forme dopo l'arrivo a Murgola. Tale pur è stato quel diploma del re Ugone (2), ove per maggior chiarezza col *jussum* si distingue la data del tempo ed il luogo, in cui fu compartito il privilegio, dal luogo, in cui il medesimo fu alla pergamena consegnato. *Data XVI kal. Octobris an. dominice Incarnationis DCCCCXXX regni vero domini Ugonis invictissimi regis V ind. IV. Jussum Papiæ Actum Parmæ.* Nè per la spedizione di questi atti

(1) Ant. ital. t. II diss. 21 col. 205.
(2) Ant. ital. t. II p. 938.

era sempre necessaria la presenza del sovrano, come lo era per la concessione della grazia, sapendo noi esserne stato il medesimo alcune volte assente. Lo stesso Carlo il *grosso* ne somministra un esempio in quel diploma da lui compartito ad Ingoaldo abate di Farfa: *Datum IV kal. Martii* dell'anno 881, e *Actum Aquis* (1): nel qual tempo aver Carlo soggiornato non già in Aquisgrana, ma in Italia, da un *placito* si ricava, quì tenutosi nel mese di Marzo di quell'anno, a cui egli assistette personalmente (2). Non ostante l'assenza di quel sovrano da Aquisgrana avrà potuto l'imperial cancelleria che di piede fermo in detta città risiedeva, spedire per l'abate di Farfa il diploma di quel privilegio, che l'augusto Carlo, mentre ivi era di soggiorno, avevagli conceduto. Per non aver il Muratori ciò avvertito, dubbio ha mosso contro la sincerità di questo documento. Come alla spedizione dei diplomi non è sempre intervenuto di presenza il sovrano, così nè meno a quella delle leggi imperiali, avendone il Baluzio (3) incontrate non poche nel codice teodosiano, che la data portano di un luogo, dal quale nell'epoca notata in fine della legge l'imperadore ben lontano trovavasi.

La spiegazione, da noi applicata ai due termini di *datum* e di *actum*, a tutti i diplomi comunemente si adatta, in cui il tempo ed il luogo sia notato della loro spedizione: non così quelle dai succennati diplomatisti proposte, le quali vanno a non leggieri difficoltà soggette. E non è ella troppo arbitraria ed incostante l'applicazione ora dell'*actum* ed ora del *datum*, al tempo *confecti diplomatis?* Che se poi il *datum*, come da alcuni di loro pretendesi, avesse dinotato il tempo della spedizione del privilegio, e l'*actum* quello della concessione e della palesata volontà, si sarebbe nel diploma contro l'ordine fatta

(1) Chron. farfen. loc. cit.
(2) Ant. ital. t. II col. 931.
(3) Not. ad Lact. p. 452.

precedere alla concessione la scrittura di esso. Nè il diploma della regina Gerberga, riportato dal Mabillon (1) con queste note croniche: *Actum IV Idus Febr. anno incarnationis dominicæ DCCCCLXVIII. Datum pridie idus Febr. manu domine reginæ et susceptum a domino abbate Hugone:* tal diploma, dissi, non può, formar canone universale, e servir di norma, come da lui si suppone, per ispiegare la data di altri diplomi. L' inversion dell' ordine che in esso s' incontra, è derivata da un particolar motivo, che il Lupi (2) pensa essere stata la premura di far noto e di tramandar alla posterità l'onore dalla regina compartito all' abate Ugone di consegnargli ella stessa colle proprie mani quel diploma: cosa certamente straordinaria.

XXIV. Sebbene ai diplomi ed ai documenti diplomatici mancar non sogliano le date del tempo, quelle specialmente dell' anno e del mese; con tutto ciò alcuni ve ne hanno che ne sono mancanti o in tutto o in parte, o a cui altre vaghe sono state sostituite (3). Molte carte di tal sorta somministra la Francia, nelle quali però alla mancanza della data del tempo non di rado si supplisce col sigillo. Altre simili ne somministra pure la Germania e l' Inghilterra (4). Da questa omissione ha preso argomento il Germon (5) di rigettare alcuni diplomi antichi dei re franchi; ma quanto a torto monsignor Fontanini (6) lo ha chiaramente dimostrato.

Diplomi mancanti del *datum* e dell' *actum* se siano sempre sospetti di falso.

Alla data del tempo nei medesimi diplomatici documenti suol venire in seguito la data del luogo, la quale alle volte è compresa sotto lo stesso termine di *datum*, *actum*, o *acta* o *factum* od anche *suscepta*, come già

(1) Loc. cit.
(2) Loc. cit. p. 932.
(3) Mabill. de re dipl. p. 210.
(4) V. nouv. traité de dipl. t. IV p. 658 et seq.
(5) Discept. I p. 257, et secund. p. 101 et 105.
(6) Vind. ant. dipl. p. 339.

avvertimmo essersi fatto nei diplomi merovingici e longobardici. Se diplomi vi hanno senza la prima data del tempo, altri ve ne hanno senza la data del luogo. Due se ne serbano nell' archivio sant-ambrosiano di Carlo Crasso imperadore, spediti l' anno 880, il primo ai 12 d' Aprile, ed il secondo ai 30 dello stesso mese, amendue originali, che ne son privi. Altre simili carte mancanti della data del luogo si rammentano dai Ballerini (1), due presso il marchese Maffei, una presso il Muratori, ed un' altra presso il Mabillon, tutte da essi riconosciute per sincerissime.

Se la data del tempo, ove sia sbagliata, non è sempre indizio della falsità di un diploma, quella però del luogo, quando risulti falsa, una più fondata prova somministra contro la sincerità di esso, più facile essendo lo sbaglio nello scrivere, o trascrivere un numero, specialmente se in cifre romane, che non un nome. Il solo errore nella data del luogo in un diploma di Carlo Magno del 790 a favore del monistero di s. Ambrogio, il qual diploma porta la data di *Piacenza*, ove di quell' anno non ha potuto esser Carlo, non che in Italia, ha indotto alcuni a tradurlo per falso: sebbene poi essendosi più accuratamente esaminato il diploma, si è scoperto non esservi già scritto *Placentiæ*, ma *Wormaciæ*, in cui nell' anno suddetto soggiornò di fatti quel sovrano.

Quando nei diplomi dei re barbari usate le cifre romane numeriche.

Avanti por fine al ragionamento sopra la data del tempo farem avvertire i numeri in cifre romane essere stati da' notaj adottati sotto i re barbari, avvegnachè con molta riserba, e vie più sotto i Longobardi. Appena alcune carte originali di que' tempi noi abbiam riscontrato, nelle quali siasi fatto uso delle cifre suddette, ove il più delle volte i termini numerali sono per esteso espressi con lettere dell' alfabeto. Dopo la metà nondimeno del nono secolo fatto se ne scorge un uso più frequente. Quest' osservazione render ne dovrebbe cauti nell' adottare quel mezzo

(1) Conferma etc., letter. 5 p. 131.

termine, adoperato spesso dai critici e dai diplomatisti, ove errore si scorga nelle date del tempo, d'attribuirlo al copista che, a cagion d' esempio, in vece di V abbia scritto X, o II in vece di V, o ne abbia alcuna cifra dimenticato.

Luoghi da cui sono stati spediti i diplomi.

XXV. Molti reali ed imperiali diplomi sono stati spediti da una città, o da un monistero, e molti ancora lo sono stati da un palazzo, o da una villa. Avendo il Ducange ed il Valesio riconosciuto il vantaggio che alla storia sarebbe derivato dalla notizia delle ville e dei palazzi appartenenti già ai re di Francia, s'accinsero all'impresa laboriosa di tesserne il catalogo; ma questo un abbozzo appena è stato in paragone di quanto ha poi eseguito il P. Germano, e che forma il quarto libro della diplomatica del Mabillon. Uua simile impresa intorno le ville ed i palazzi degli augusti della Germania dopo l'Heubero ed il Fritschio si è addossato l' abate D. Gotefredo Bessel, nella descrizione de' quali tutto ha impiegato il secondo volume del suo *cronico gottwicese.*

Di quei palazzi ove già alloggiarono gl'imperadori e re d'Italia, promesso aveva di trattare il P. D. Gaspare Beretta; ma poi ne abbandonò il pensiero, essendosene disimpegnato col pubblico nella sua *corografia d' Italia* (1). Il Pessani intraprese a riandare lo stesso argomento; ma questo s'aggira soltanto sopra i palazzi di Pavìa. Il nostro assunto non ci permette d'entrare in questa carriera; onde ci basterà l'accennar leggiermente che gl'imperadori del basso impero ebbero palazzi non solo in Roma, ove per altro far non solevano lungo soggiorno, ma in Aquileja ancora, in Ravenna, ed in Milano, ove più d'uno ne avevano, dei quali abbiamo in altro luogo ragionato (2), come pure di quell'altro di Milano, che di alloggiamento ha servito ai re longobardi (3).

(1) Tom. x rer. ital. script.
(2) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 2 n. 3.
(3) Ibid. n. 7.

La maggior parte però di questi ha risieduto in Pavia nel palazzo che eretto vi aveva il re dei Goti Teodorico: palazzo che ha continuato ad essere la residenza degli imperadori e re d'Italia, che alcune ville o corti eziandìo vi possedevano, le quali furon già dei re longobardi. Tra queste sono state le ville di Monza, di Olona, e di Marenco o Marengo: luogo che sarà sempre celebre nelle storie per la gloriosa compiuta vittoria nel giorno 14 di Giugno del 1800 sugli Austriaci riportata dai Francesi, guidativi dall'invitto Primo Console Bonaparte, la quale riaprì loro le porte dell'Italia, essendone ad un tratto cadute più provincie in poter del vincitore. Dalle corti pure di Carbonaria, di Cortenova, di Lemine, di Rodingo, di Vilzacara, di Cruciano, di Morgola, e da altre datati si hanno alcuni loro rescritti. La formola nei diplomi usata, enunziandovisi la data del luogo, era a un dipresso la seguente: *Actum Ticino in palatio*, o *in palatio publico*, o *publice*; o *Actum in curte Olona*, o *villa publica*. A questi palazzi trovasi qualche volta applicata la denominazione di *reali*, o d'*imperiali*. Per compimento s'aggiugne spesso nei diplomi *feliciter*, oppure *in Dei nomine feliciter. Amen*: col qual avverbio si è pur costumato spesso dar fine ai codici, premessovi il non latino verbo *explicit*.

L'interiore del foglio soltanto scritto nei diplomi.

XXVI. Qualch'altra avvertenza ci resta a fare intorno i diplomi, la quale più che al formale appartiene al materiale di essi. Questi, come le epistole, erano scritti soltanto dalla parte o facciata interiore del foglio, essendosene lasciata l'altra parte intatta. Giulio Cesare, come narra Svetonio (1), sembra che qualche volta siasi da questa pratica allontanato, avendo scritto alcune lettere al senato romano, *quas videtur ad paginas, et formam memorialis libelli convertisse*. L'abbondanza delle cose da esporsi l'avrà forse obbligato a scriver lettere in forma

(1) In Julio n. 56.

di *libelli.* Nei diplomi però si è costantemente mantenuta la pratica di non occupare colla scrittura se non la pagina interiore. Se alcuni nell' esteriore presentano una scrittura, ella è fuor di dubbio di più recente mano, ed il più delle volte consiste in un cenno di ciò che vi si contiene colla ripetizione della data del tempo.

Carte opistografe.

Non così generale come nei diplomi è questa regola nelle carte diplomatiche, fra le quali alcune s' incontrano, sul di cui dosso o a *tergo* non solamente sono scritte delle segnature, ma una porzione ancora del testo. Queste carte sono dai diplomatisti *opistografe* chiamate. Non poche per testimonianza dell' Hickes (1) se ne hanno negli archivj dell' Inghilterra; in quelli però degli altri paesi sono assai rare, come rare sono nei domestici nostri archivj. Alcuni degli antichi diplomi sono stati stesi al lungo della carta, ed altri al largo: gli stampati modelli di essi ne presentano di amendue le forme, sebbene alla prima nel numero prevalga la seconda, ma non sempre, come ha preteso il Gudens (2), essere avvenuto sino all' undecimo secolo. Nulla nè meno fissar si può di certo intorno il margine dei diplomi, alcuni de' quali uno ne hanno assai largo, ed altri uno più ristretto, di cui altri sono affatto privi. Nei più antichi reali diplomi in carattere corsivo non è stato gran che curato il rettinileo, veggendosene varj scritti con linee curve e tortuose, e con diseguali spazj dall' una all' altra riga. Dicasi lo stesso delle carte diplomatiche, le quali in oltre sono non di raro d' una irregolar forma, quale tra le altre scorgesi nella carta del 735, stata da noi nella tavola III rappresentata. Il testo sì di quelli che di queste, quantunque alcune volte d' una eccessiva lunghezza, suol essere scritto tutto di seguito senza interruzione e distinzione. Soltanto vi si ritorna da capo nelle date e nelle segnature.

(1) Ling. vet. thesaur. t. 1 præf. p. 32.
(2) Sillog. 1 var. dipl. præf. p. 3.

CAPO XIII.

DELLE BOLLE DEI PAPI.

Ignoti pei primi quattro secoli, i diplomi papali di privilegj.

I. Sebbene poca varietà passi nella sostanza tra i papali diplomi, sotto nome di bolle riconosciuti, e gli altri principeschi, avendo sì questi che quelli lo stesso scopo, che è il compartire privilegj e favori; pure nella maniera con cui sono stati tessuti, assai notabile essa si scorge. Non solamente tale differenza, ma l'antichità inoltre e la moltiplicità di cotesti papali diplomi, e le questioni sopra molti dei medesimi insorte, ci obbligano a trattarne separatamente. Per i primi quattro secoli della chiesa non abbiamo diplomi, lettere o rescritti de' papi, che dir si possano aver ragione di vero diploma. Quindi quei privilegj che alcuni pretendono compartiti dai sommi pontefici Silvestro, Damaso e Siricio, vissuti nel quarto secolo, sono da altri, e meritevolmente rigettati come imposture.

Formole antichissime passate in uso nei papali rescritti.

Qualche preludio nondimeno e qualche embrione di quelle formole diplomatiche, le quali dai posteriori pontefici usate furono nelle lor bolle, da alcuni si ravvisano nei rescritti dei più antichi pontefici romani. Tali sono le formole di *salutem, et apostolicam benedictionem*, e il *bene valete*, che i papi scriver solevano di loro propria mano, e d'ordinario tra mezzo due croci: formole derivate amendue dalle altre antichissime: *in Domino salutem*, e *valete* o *bene valete*, che leggonsi nelle epistole dei papi Giulio I e Damaso (1). Non è però vero che il

(1) Constant. epist. R. pontif. t. 1.

papa Cleto, il qual visse sulla fine del primo secolo, abbia il primo fatto uso di quella formola *salutem, et apostolicam benedictionem*, come dopo Martino Polono, e Genebrardo ha scritto Polidoro Virgilio (1), niun appoggio avendo tale opinione. Anche l'appellazione di *fratello*, ai vescovi applicata dai papi, e di *figlio* alle altre persone del clero ed ai laici, da antichissima istituzione deriva.

Quando e come introdotta la diplomatica pontificia.

Qualche cosa però di più che non principio ed embrione di diplomi a noi sembra manifestarsi in alcuni rescritti dei più antichi romani pontefici, cominciando da Vittore papa nel secolo secondo, il quale in una lettera a Teofilo vescovo d'Alessandria intorno la celebrazione della Pasqua (2), dichiara che le insorte questioni sarebbero state o da lui stesso, o *per vicarios suos* definite. Senza lettera diplomatica, colla quale ai soggetti, dal papa prescelti, fosse conferito questo straordinario uffizio, come avrebber eglino potuto esercitarlo? Se attender si voglia a quanto scrisse Beda (3), il papa Vittore costituì suo Vicario per il succennato affare Teofilo vescovo di Cesarea nella Palestina. Ai vicarj aggiugner si denno i legati, che dai più antichi tempi la Sede apostolica ha costumato spedire per rilevanti affari non solamente nelle provincie occidentali, ma nelle orientali eziandio. Al concilio niceno primo e sardicense presedettero i legati da s. Silvestro speditivi. Giulio I mandò nell'Oriente in qualità di legati suoi Elpidio e Filosseno (4). Per rappacificare i dissidj insorti a cagione degli ariani s. Basilio con sua lettera dell'anno 371 (5) chiedette secondo il costume de' suoi antecessori al papa Damaso un legato. Di quali e quante delegazioni sia stato dal medesimo papa investito

(1) De invent. rer. lib. 8 c. 2.
(2) Harduin. concil. t. 1 col. 103.
(3) Lib. 5 c. 23.
(4) V. De Marca concord. sacerd. et imp. lib. 5 c. 1 et seq.
(5) Coustant. loc. cit. p. 474.

s. Ambrogio, dalla lettera s' impara che questi scrisse all'imperador Valentiniano (1), e più dalle stesse straordinarie funzioni da lui eseguite. Quelle credenziali, di cui cotesti legati esser dovevano muniti, ed in cui quell' autorità contenevasi, loro compartita, da esercitarsi ne' luoghi della loro legazione, ravvisar si possono ragionevolmente come una specie di altrettanti diplomi.

Più chiaramente la diplomazìa pontificia si dispiega sul principio del quinto secolo. Oltre la spedizione fatta dal papa Zosimo al concilio cartaginese del vescovo Faustino e dei romani preti Filippo ed Asello, il di lui antecessore Innocenzo I con speciale rescritto dell' anno 412 costituisce Rufo vescovo di Tessalonica per suo vicario sopra molte provincie, ed il primo tra i primati, alla di cui autorità sottomessi vuole tutti i vescovi delle medesime. Il rescritto diplomatico è datato *cal. Julias Honorio IX, et Theodosio V augustis consulibus* (2). Il Tillemont (3) uno sbaglio ravvisa in questa data, che corregge in *Honorio VII, et Theodosio II.* Che che ne sia, egli è certo essere stato a Rufo conferito tal uffizio, come ne fa fede anche Bonifazio I (4), creato papa nell' anno 418, della qual collazione afferma egli serbarsi l'atto negli scrigni della chiesa romana: *ut scrinii nostri monumenta declarant.* Altri esempj di sì fatte delegazioni si hanno nello stesso secolo quinto, tra i quali quello di Pelagio I nell'occasione che spedì il pallio al vescovo d' Arles Sapaudo, e di Simplicio che nel 482 vicario apostolico per la Spagna dichiarò il vescovo di Siviglia. I succennati *scrigni* alla memoria ne richiamano que' notaj che col titolo di *scriniarii* ne avevano la custodia, ed a cui l' uffizio spettava di scrivere, e di sottoscrivere gli atti dei romani pontefici

(1) Epist. 17 n. 12.
(2) Coust. ibid. p. 815.
(3) Hist. des emp. t. x p. 829.
(4) Coustant. ibid.

e della chiesa romana. Con più altri titoli, come vedremo in seguito, furon essi riconosciuti.

Titoli che appropriavansi i romani pontefici.

II. Sino dai primi tempi hanno i romani pontefici costumato attribuir a sè stessi il titolo di *papa*: il qual titolo avvegnachè sia stato di poi ad altri vescovi ancora conferito, ai quali l' abbiano i papi medesimi dato qualche volta (1); ciò non ostante niuno di loro lo ha, come i papi, a sè stesso appropriato. Da questo titolo ne furono gli altri vescovi esclusi soltanto a' tempi di Gregorio VII, essendo stato, come osserva il Baronio, in un sinodo romano allora stabilito che il titolo di papa si desse al solo sommo pontefice. Il titolo nondimeno di più comune lor uso quello si fu di *episcopus urbis Romæ*, o di *episcopus catholicæ romanæ ecclesiæ*, o semplicemente di *episcopus*, che la maggior parte di essi ha ritenuto. S. Gregorio Magno sulla fine del secolo sesto l' appellazione vi aggiunse di *servus servorum Dei*, divenuta essa pure di consueto formolario presso i suoi successori, non però di pratica costante, almeno ne' secoli a s. Gregorio vicini, anzi nè meno presso lui medesimo (2), bolle avendovi e di lui e di altri papi del secolo settimo ed ottavo, nelle quali essa non si scorge. Falso quindi riesce quel canone diplomatico, almeno nella sua universalità sopra ciò dopo altri uomini dotti proposto da Bernardino Ferrario (3), col quale si stabilisce, *ut si quod papale illorum rescriptum ea careat, pro adulterino habeatur*. Distinguansi dai più antichi i posteriori tempi: e riguardo questi avran eglino ragione. Del resto non è stata questa espressione per la prima volta adoperata da s. Gregorio Magno, nè è stata privativa de' sommi pontefici. In prova dell' antichità maggiore di questa formola io non citerò già la lettera di Damaso papa a Stefano, ov' egli s' intitola *servus*

(1) Mabill. de re dipl. p. 63.
(2) V. nouv. traité de dipl. t. v p. 127.
(3) Lib. 3 p. 162.

servorum Dei; poichè dagli eruditi riconosciuta per ispuria (1); è però certo che avanti s. Gregorio usata l'aveva s. Agostino, scrivendo a Vitale vescovo di Cartagine, ed a Proba vedova di Probo, prefetto del pretorio (2). E dopo lo stesso s. Gregorio se l'appropriarono altri vescovi, come un Massenzio di Aquileja, un Rataldo di Verona, un Agano di Brescia (3), ed un Lupo di Trevigi (4); ma più di tutti i vescovi di Ravenna *per istolta gara coi papi*: così almeno, non so poi se con ragione, pensa il Muratori (5). Riscontrasi la medesima formola persino in alcuni diplomatici rescritti di re ed imperadori, stati da noi altrove rammentati (6).

Nome del papa or premesso, ed or proposto al nome altrui.

Per più secoli non hanno i papi serbata regola fissa con quelle persone a cui hanno diretto le loro lettere, ossia nel premettere, ossia nel posporre il nome proprio al nome di esse, come pure nell'indicarle o col numero singolare, o col plurale. E' d'avviso il Garnier (7) che il papa Leone IV verso la fine del nono secolo abbia il primo ne' suoi rescritti cominciato a preporre il suo al nome altrui: il qual uso abbiano di poi ritenuto costantemente i di lui successori. Ma come ha egli potuto il Garnier ignorare la pratica tenutasi da Cornelio, da Leone I, da Ilario, da Simplicio, da Felice III, da Gelasio e da altri papi dei primi secoli della chiesa di nominar loro stessi avanti gli altri di qualunque grado e condizione fosser eglino stati, come fece s. Pietro stesso, anzi tutti gli altri apostoli nelle loro epistole?

Circa poi il numero sembra che soltanto verso la fine del quarto secolo abbia cominciato a prevaler l'uso del

(1) Tom. II concil. Labbe.
(2) Tom. III oper. ejusd. epist. 85.
(3) Mabill. t. II ann. ben.
(4) Charta an. 813 ap. Maffei opusc. eccl. p. 95.
(5) Ant. ital. t. II diss. 36.
(6) Supr. tom. I.
(7) Diurn. rom. pontif. p. 151.

singolare coi principi eziandìo, senza però aver i papi tralasciato del tutto l'altro del plurale, che interpolatamente durò sino al pontificato di Alessandro III dopo la metà del duodecimo secolo, nel qual tempo ne cessò affatto l'uso. Non sarà dunque universal regola quella del gius canonico, colla quale sono per false, ripudiate quelle bolle o quei rescritti apostolici, in cui i papi il loro discorso dirigendo a singolari persone, il numero plurale ad esse appropriino. La moda, resasi di que' tempi comune, di usar termini astratti fu adottata altresì dai papi, applicando secondo la qualità dei personaggi a cui scrivevano, quelli di *vostra magnificenza, sublimità, grandezza, carità, dilezione, fraternità ec.*

In qual modo abbiano i papi indicate le persone a cui scrivevano.

Tra le lettere che sussistono dei più antichi papi poche son quelle che datate sieno colle note croniche. La mancanza di esse nelle altre sembra doversi ai copisti attribuire che nel trascriverle forse le hanno credute soverchie. Quei rescritti dei papi in cui son elleno state ritenute, sono notate con i giorni delle calende, none ed idi, e col nome dei consoli dell'anno allora corrente, al qual nome, dacchè Giustino II augusto ebbe a sè riserbato ed agli augusti successori suoi il consolato, il nome fu sostituito dell'imperador regnante cogli anni del di lui impero e *post consulatum.* Il primo a darne esempio è stato Vigilio (1), assunto al supremo pontificato avanti la metà del sesto secolo. Il papa Felice III nella data d'una sua lettera dell'anno 491 al nome del console aveva aggiunta l'indizione, che da Simmaco in un'altra del 499 al nome di esso fu sostituita (2). Non fu dunque s. Gregorio Magno, a loro posteriore di un secolo, il primo che nelle date abbia introdotto l'indizione, come da alcuni scrittori è stato asserito. Una data, di cui non avvi forse

Come datate le lettere dei più antichi papi.

(1) Ap. Coustant. t. 1 epist. 5.
(2) Ibid.

altro esempio, si è quella colla quale fu segnato un concilio romano del 743 sotto il papa Zaccaria. Volendo egli dar un saggio di sua riconoscenza per la pace ed altri favori compartitigli da Liutprando re dei Longobardi, nella data di esso concilio, oltre gli anni dell' impero di Leone Isaurico, quelli pur aggiunse del regno di Liutprando (1).

Più privilegj compartono i papi nel sesto secolo.

III. Se i diplomi papali dei primi cinque secoli della chiesa riguardano collazione di autorità, altri molti dei secoli susseguenti, cominciando da quelli di Ormisda, a sommo pontefice eletto nel 514, privilegj contengono ed esenzioni. Tra questi si novera la conferma da lui fatta di un privilegio, di cui serbasi memoria nella cronaca di Dijon (2). Un altro del medesimo è per esteso riportato dal Bollando (3), a cui sono sottoscritti alcuni vescovi, e che egli accordò alle istanze di s. Cesario arelatense, come un altro di esenzione del 551 si ha di Vigilio papa, che alle richieste del re di Francia Childeberto spedì a favore di un monistero presso Arles, fondato dal medesimo sovrano (4). Fu questo privilegio confermato in seguito da s. Gregorio Magno, il quale molti ei pure ne compartì, e specialmente a monisteri.

Noi però non saremo per adottare tutti quei diplomi che a lui vengono attribuiti, alcuni fra essi la taccia portando in fronte di falsità o d'interpolazione; ma quelli soltanto sceglieremo per saggio a cui la più rigorosa critica nuocer non possa. Tali sono i privilegj da quel pontefice accordati alla badia di s. Andrea e di s. Tommaso di Rimini (5), a quella de' ss. Giovanni e Stefano di Classe (6),

(1) Baron. ad an. 743 n. 17.
(2) Spicil. t. I p. 360.
(3) Act. ss. t. I p. 736.
(4) Annal. bened. t. I p. 137.
(5) Gregor. M. oper. t. IV p. 237.
(6) Tom. II oper. ejusd. p. 905.

alla badessa Respetta di Marsiglia, e generalmente a tutti i monisteri in un concilio romano, a cui egli presedette (1). Alla sola città d'Autun tre ne accordò lo stesso santo pontefice alle preghiere del re Teodorico, e della regina Brunechilde. A sì fatti privilegj rendono testimonianza non solamente i monumenti storici, ma le di lui lettere ancora, le quali sono relative ai compartiti privilegj, e perciò ne confermano l'autenticità.

In essi alcune formole inoltre si scorgono affatto a quelle simili, di cui hanno fatto uso i posteriori romani pontefici, ai quali le gregoriane hanno servito di norma, le *inibitorie* in specie, le *comminatorie*, e le *imprecatorie*. Una delle consuete formole delle bolle dei papi, vissuti nei secoli susseguenti, si è la proibizione a chiunque di qualunque grado, non esclusi i sovrani, di appropriarsi le sostanze e i diritti dei privilegiati monisteri, o chiese, o spedali. Or la stessa formola ci si presenta nelle bolle di s. Gregorio (2), ove si stabilisce *nullum regum, nullum antistitum, nullum quacumque præditum dignitate etc.*, oppure *nullum de regibus, nullum de sacerdotibus etc.* Di altre formole, state poi usate nelle medesime bolle dei papi, esempj pure non mancano nei diplomi di quel santo pontefice.

Formole diplomatiche di s. Gregorio adottate dai papi posteriori.

Nè deve recar punto sorpresa che a' tempi di lui, e da lui stesso si minacci a chiunque si opporrà all'esecuzione di quanto viene stabilito, fosse pur questi un re, di decadere dal suo grado, onore e dignità; imperocchè tal minaccia, come osserva monsignor Bossuet (3), di quella stagione era un mero formolario di pratica e di niuna conseguenza. Che se eranvi i sovrani stessi inchiusi, ciò eseguivasi per consenso ed insinuazion loro, premurosi che niuno de' loro successori la mano stendesse sopra

(1) Ibid. p. 1294.
(2) Ibid. p. 1217.
(3) Défens. de la décl. du Clergé t. 1 p. 286.

le sostanze, o ai diritti attentasse ed ai privilegj di quelle chiese o di quei monisteri che da loro fondati furono o beneficati. In quella guisa che i papi hanno preso per norma da s. Gregorio Magno le imprecazioni scagliate contro i violatori delle loro costituzioni, così ancora le benedizioni sopra i fedeli esecutori di esse invocate dal cielo, e in questi termini da lui concepite (1): *Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonæ actionis recipiant, et apud districtum judicem præmia æternæ pacis inveniant.*

Esenzione dei monisteri antichissima, sì nell'Oriente che nell'Occidente.

IV. Ciò di cui persuader non si vogliono molti moderni critici, l'Eckart, il Tomasin, il Talon, il Fleury, il Garnier, ed altri, si è che sino dal sesto secolo sieno stati i monisteri sottratti alla giurisdizione e dipendenza dei loro vescovi diocesani: lo che pretendono non potersi in verun conto combinare colla disciplina ecclesiastica di quel secolo sino al decimo. Ma essi ignorano, o s'infingono d'ignorare la storia dei secoli al decimo anteriori, che moltiplici esempj ne somministra nell'Oriente non meno che nell'Occidente. Riguardo il primo il solo autore della vita di s. Simeone Siciota (2), vissuto nel sesto secolo, di non pochi fa menzione, in varie diocesi esistenti, che dal patriarca di Costantinopoli unicamente dipendevano. Ivi pure sino da quel tempo i monisteri di fondazione imperiale a niun arcivescovo o vescovo erano soggetti, ma ai soli greci imperadori, come dallo stesso papa Innocenzo III (3) fu avvertito. Il monistero di s. Sergio nella città stessa di Costantinopoli *sancta romana ecclesia jure proprio quondam retinuit*: sono i termini che il papa Giovanni VIII usò, scrivendo all'imperadore Basilio il macedone (4).

(1) Ibid.
(2) Acta ss. April. t. III p. 49.
(3) Lib. I epist. 39.
(4) Epist. 251.

Simile esenzione avanti il decimo secolo veggiam del pari nell' Occidente. Nella Francia, secondo l'osservazione del Juvenin (1), i monisteri reali erano riconosciuti esenti da qualsivoglia giurisdizione non solamente episcopale, ma laica ancora. Per la sicurezza maggiore si è costumato il ricercare dai sommi pontefici la conferma dell' esenzione, i quali non l' accordavano se non a chi avesse prodotto i titoli a cui la medesima era appoggiata. E per non entrare nell' enumerazione delle particolari esenzioni dei monisteri, alcune delle quali veder si possono presso il Cochin, il Mabillon ed il Quatremaire, ci appiglieremo unicamente al libro intitolato *Diurnus Romanorum Pontificum*: libro che fu fatto copiare furtivamente entro lo spazio di un giorno da Luca Olstenio sopra un singolar codice dell' ottavo secolo, esistente nella cisterciese librerìa di s. Croce in Gerusalemme di Roma, ed ivi contro la fede data di volerlo soltanto consultare, da lui non molto dopo pubblicato colle stampe, e riprodotto di poi con varie note dal gesuita P. Garnier, il quale ci dice bensì d' averlo collazionato e corretto su di un altro codice antichissimo, ma senza indicarci, come avrebbe dovuto, dove questo si ritrovi. Per la qual cosa destar si potrebbe sospetto che non solamente i primi foglj del *Diurno*, i quali, alcuni pochi frammenti eccettuati, sono nell' originale smarriti, ma le varianti ancora e le aggiunte, che nel decorso dell' opera stampata s' incontrano, siano d' invenzione dello stesso moderno autore. Nè sarebbe stata questa la sola di lui infedeltà. Il Cellier (2) lo convince d' aver alterato la lettera del papa Anastasio a Giovanni vescovo di Gerusalemme, nella quale si rappresenta Ruffino dal papa condannato, che sappiamo non esserlo stato.

Codice *Diurnus R. pontificum* d' onde ricavato.

Pertanto fra le varie formole in esso codice raccolte,

(1) Hist. de Tournus t. I p. 56.
(2) Auteurs ecclés. t. VIII p. 561.

delle quali servivansi i papi nei loro rescritti, alcune vi hanno di privilegj e di esenzioni che ai monisteri compartir si solevano: prova evidente che da mille e più anni n'era di già introdotta la pratica. Sì fatti privilegj, come avvertono i succennati scrittori, erano alcune volte procurati dai vescovi stessi alle badìe delle loro diocesi, ma più sovente dai fondatori e dai sovrani. Uno dei principali motivi di procurar queste esenzioni sono state le frequenti molestie e vessazioni ai monisteri cagionate dai vescovi diocesani, e talvolta l'essere una chiesa o un monistero sotto l'invocazione di s. Pietro Apostolo (1). Per sino la sola lontananza di un monistero dalla città, sede del vescovo, ha somministrato al re dei longobardi Arioaldo, e di setta ariano, sufficiente titolo per proporsi ad un sinodo, se perciò il monistero di Bobbio, situato in qualche notabile distanza da Tortona, sottrar si potesse dalla dipendenza di quel suo allora vescovo diocesano, come racconta il monaco Giona nella vita dell' abate bobbiese Bertulfo (2). Ne fu di fatti sottratto dal papa Onorio con sua bolla dell' anno 628, la quale così comincia (3): *Honorius episcopus servus servorum Dei Bertulfo abbati sacerdoti etc.*

Motivi per concedersi le esenzioni.

Quai titoli agli altri attribuiti dai papi.

V. Proseguendo noi ora la nostra carriera secondo l'ordine cronologico nella diplomazia de' papi, osserveremo primieramente la regola, a cui nel dare agli altri i titoli si è attenuto s. Gregorio Magno, che nella pontificia cattedra di s. Pietro sedette negli ultimi anni del secolo sesto e nei primi del settimo: *Omnes Gregorius sacerdotes fratres*, scrive il di lui biografo Giovanni diacono (4), *clericos autem diversi ordinis dilectissimos filios; at vero laicos viros dominos, et fœminas dominas in suis litteris*

(1) Bullar. t. III.
(2) Lib. 4 c. 5.
(3) Ughelli ital. sacr. t. IV.
(4) Lib. 4 vit. ejusd.

nominabat. Ma essendosi nel secolo settimo propagato il greco costume di attribuire ai sovrani ed agli altri personaggi di grado distinto grandiosi e magnifici titoli; i romani pontefici pure vi si adattarono nel dirigere ai medesimi i loro rescritti.

La formola d' indirizzo agli augusti, nel *Diurno* registrata, si è: *Domino piissimo et serenissimo victori, ac triumphatori filio amatori Dei et Domini nostri Jesu Christi Ill. Augusto etc.* I titoli di *domino excellentissimo, atque præcellentissimo filio Ill. etc.* son ivi riserbati pei re, gli esarchi ed i patrizj. Con più semplici scrivevano i papi alle imperadrici, chiamate da loro *Dominæ piissimæ filiæ Ill. Augustæ etc.* La prima ad essere dai papi distinta coll' appellazione di *figlia* è stata da s. Leone Magno Pulcheria imperadrice; ed il primo che con quella di *figlio* abbia riconosciuto gl' imperadori è stato Felice III. Gli arcivescovi poi ed i vescovi son ivi per lo più intitolati *dilectissimi fratres*, o *dilectissimi nobis*, o *reverentissimi* (così allora più comunemente in vece di *reverendissimi*), *et sanctissimi fratres Ill. coepiscopi etc.* Negli antichi codici, come abbiamo altrove avvertito coll' *Ill.* dinotavansi quelle indeterminate persone, che ora coll' *N.* indicar si sogliono: sigla che cominciò ad adottarsi nel secolo nono (1). Tra le diverse congetture dagli eruditi proposte intorno quest' *N.*, la più probabile quella a noi sembra che la riconosce per la prima lettera di *Nomen* di quella persona che avrebbe dovuto esservi nominata. Non so poi su qual fondamento siasi l'Amaduzzi (2) indotto ad interpretare per *Illustrissimus* quell' *Ill.*, sì spesso adoperato nel *diurno* suddetto: *Illustrissimus Archipræsbyter, Illustrissimus Archidiaconus, Illustrissimus Primicerius notariorum etc.* Ignorar non doveva l' erudito

(1) Mabill. act. ss. Bened. t. 1 p. 291.
(2) Diss. sopr. il titolo de offic. archidiac. nuova raccolt. di opusc. t. XVIII p. 45.

autore non potersi a tutti indiferentemente adattare quel titolo, che ne' secoli di mezzo qualche volta appena era usato. Camminando su questi principj troppo più illustrissimi vi sarebbero stati allora che in oggi non vi sono. Più anticamente però a tal oggetto adoperavasi il termine *Ollus.* Varrone (1) e Festo (2) la formola riportando con cui l' araldo pubblicava la seguita morte di taluno, così la esprimono: *Ollus Quiris leto datus est.*

Nelle lettere che i papi a persone laiche scrivevano fuori del grembo della chiesa, tralasciavano l'appellazione di *figlio.* Tra i varj documenti che recar si potrebbero di tal ommissione, quello basti ricavato dalla lettera di s. Gregorio Magno (3) dell' anno 592 ad Agilulfo re dei Longobardi, che in quel tempo alla setta ariana era attaccato: nella qual lettera l' appellazione di *figlio* non compare, che poi dal medesimo pontefice gli vien data in un' altra del 603, diretta alla regina Teodolinda di lui consorte, nel qual anno Agilulfo professava la cattolica religione (4).

Nel suddetto *Diurno* si leggon pure raccolte diverse formole di salutazione, variabili secondo il grado delle persone, a cui era dal papa diretto il suo rescritto. Così a cagion d' esempio per un re o per un patrizio: *Incolumen excellentiam vestram gratia superna custodiat.* Per un console: *Deus te incolumem custodiat domine fili mi etc.* E poichè queste salutazioni scriver si solevano dal papa di propria mano, sono nel *Diurno* chiamate *sottoscrizioni.* Non erano tutta volta queste le sole formole praticate allora dai papi; ma più altre s' incontrano nelle lor bolle, quali sono: *Superna gratia vos sospites custodiat in sua pace,* ovvero: *Omnipotens Deus ab omni malo vos protegat,* od altre consimili.

---

(1) Lib. 4 de ling. lat.
(2) Verbo *Quiris.*
(3) Lib. 9 epist. 42.
(4) Lib. 12 epist. 14.

Riguardo poi i titoli dagli altri attribuiti ai papi, non v'ha titolo onorifico, che stato non sia con loro usato. Per non dipartirci dal *Diurno*, veggiam in esso l'indirizzo *Domino sancto merito apostolico, et divina benedictione decorato. Ill. papæ patrum summæ sedis præsuli — Domino sanctissimo, et ter beatissimo Ill. summo pontifici, seu universali papæ etc.* Sebbene tra le formole dei titoli d'attribuirsi ai papi, registrate nel nostro *Diurno*, quella pure vi sia di *vicario di s. Pietro* (1); niuno però di essi l'ha a sè medesimo appropriata, essendosi nondimeno serviti d'un'equivalente formola, con cui dichiaravano d'eseguirne le funzioni. Il titolo di *vicario di Gesù Cristo* non fu adottato che nel secolo terzo decimo. Innocenzo III credette d'essere nel diritto di chiamarsi tale: *Quamvis simus Apostolorum principis successores*, scrive egli (2), *non tamen ejus, aut alicujus apostoli, vel hominis, sed ipsius sumus vicarii Jesu Christi.* Anche tutti gli altri vescovi, le veci facendo di Cristo, potrebbero esser chiamati di lui vicarj; ed alcuni di fatti con tal titolo distinti s'incontrano. S. Bernardo (3) ad un semplice abate lo attribuisce; e s. Benedetto (4) a tutti gli abati in genere.

E quali dagli altri ai papi.

VI. Verso la fine del settimo secolo nelle date delle bolle dei papi s'incominciò ad aggiugnersi quella presa dagli anni del loro pontificato: checchè abbia detto il P. Morin (5), seguitato dal Lannoi, Tomasin, Cointe, e de Marca, i quali introdotta riconoscono tal pratica soltanto dopo l'ottavo secolo, ed il Papebrochio (6) con Simon, Lenglet ed altri, che all'undecimo la ritardano: se pure

Anni del pontificato quando indicati nelle bolle.

(1) Pag. 69.
(2) Lib. 1 epist. 326.
(3) Epist. 59.
(4) Regul. c. 2.
(5) Hist. de la délivr. de l'eglis. par Const. p. 661.
(6) In Propyl.

non hanno questi preteso d'assegnar l'epoca, in cui la data presa dagli anni dei regnanti sovrani è stata del tutto esclusa, o veramente quando la pratica di noverar gli anni del pontificato è divenuta costante, essendosi dapprincipio e per alcuni secoli adoperata la medesima interpolatamente. In due bolle originali (1), l'una di Giovanni V dell'anno 686, e l'altra di Sergio del 697 essa adoperata si vede espressamente, leggendosi nella prima: *Data per manus Johannis bibliothecarii pontificatus domini Johannis papæ anno primo mense nono etc.*, e nella seconda: *Anno pontificatus domini Sergii universalis papæ X in sacratissima sede B. Petri apostoli indictione II.*

Vorrebbero altri per l'opposto più alto ancora dell'assegnata epoca far rimontare tal sorta di data, ravvisandola in una bolla di s. Gregorio Magno (2), in cui è notato l'anno quarto del suo pontificato. Siccome però la bolla è soggetta ad alcune eccezioni, così pure la data non ne va esente, credibile non essendo che tra tanti di lui rescritti siasi in questo solo voluto inserire tal data. Ma che dir dobbiamo di quell'altra di lui bolla diretta all'abate di Bobbio s. Colombano, e datata dello stesso di lui anno quarto? Tanti sono gl'indizj di falsità in essa scoperti dal Muratori (3), che ci vietano il farne verun caso. Una nuova formola compare nelle bolle papali dello stesso secolo, nelle quali alcun privilegio sia compartito, val a dire quella *in perpetuum*, espressa non di raro nelle bolle dei susseguenti secoli colla cifra o abbreviazione *in* ꝑ. ꝑ., o *in p. p. m.* Questa formola, introdotta per dinotare la perpetuità di quanto viene in essa prescritto, non si è mai più abbandonata se non per sostituirne un'altra equivalente: *Nunc, et pro futuris temporibus*, ed in fine: *Ad æternam rei memoriam.*

Formola *in perpetuum* nelle bolle.

(1) Mabill. de re dipl. p. 437.
(2) V. PP. s. Mauri t. v p. 125.
(3) Ant. ital. t. vi diss. 70.

Nel medesimo secolo settimo un esempio affatto nuovo, ma assurdo, sebbene alla semplicità e rozzezza del tempo condonabile, si vide nella soscrizione del papa Teodoro alla sentenza di deposizione di Pirro patriarca di Costantinopoli. Per accrescerle un maggior peso, e per incutere un terror più forte, il papa, al riferir di Niceta, la sottoscrisse colla penna intinta nel sangue di Gesù Cristo. Quest' esempio fu di poi seguitato da que' vescovi che alla condennagione si sottoscrissero di Fozio altro patriarca costantinopolitano. Dagli ecclesiastici passò l' esempio ai secolari. Carlo Calvo imperadore e Bernardo conte di Tolosa, per vieppiù avvalorare un reciproco trattato di pace, colla stessa sacra tintura vi si sottoscrissero: il quale trattato nondimeno fu iniquamente violato dall' imperadore, che fece proditoriamente uccidere il conte. Altri ne rammenta il Ducange (1) che la sola croce con essa formarono a piè dell' istrumento.

Impronto dei più antichi sigilli papali.

VII. Quì si dovrebbe far parola sopra i sigilli delle bolle pontificie, alcuni de' quali rimasti ci sono dei papi vissuti in quel secolo; ma ce ne dispensiamo per averne quanto basta ragionato nel capo XI antecedente. Ci ridurremo pertanto ad avvertire unicamente che i primi piombi, a noi noti, delle bolle pontificie sino alla metà del secolo undecimo hanno per lo più da una parte impresso il solo nome, come *Honorii*, *Sergii etc.*, e dall' altra il titolo di *papæ*. In alcuni sono i caratteri disposti in linea retta, ed in altri in circolare. In tutti poi sì nel diritto che nel rovescio improntate si scorgono una o più croci. Dalla proposta regola eccettuar si deve il sigillo del papa Deusdedit, il più antico piombo papale a noi pervenuto, il di cui diritto è occupato dall' immagine del buon pastore (2), e l' altro ancora del papa Paolo I, che da una parte presenta le teste dei santi apostoli Pietro e

(1) Tom. III Glossar. v. *Crux*.
(2) Ficoroni. Piombi tav. XXIII n. 3.

Paolo, e dall'opposta il di lui nome in greco ΠΑΥΛΟΥ (1). Se pure questo piombo a lui appartiene, avendone contro il Mabillon ed il Muratori che lo riconoscono di lui, mosso dubbio monsignor Gradenigo (2), sì per la stravaganza del nome di Paolo in greco, essendo egli stato di nazione romano, sì ancora per mancarvi l'aggiunto di *papæ*, che hanno tutti gli altri piombi papali. Nè al Gradenigo bastano per farglielo credere di Paolo I papa le teste dei due apostoli, veggendosi le medesime sopra sigilli di altri che certamente non furon papi, del che esempj, tratti dal Ficorone, egli riporta.

Ma dalla metà del secolo undecimo sino al presente quasi tutti i piombi da una facciata rappresentano il nome del soggetto unitamente al titolo di *papæ*, e dall'altra le due teste dei succennati apostoli, circondate cadauna da un nimbo, quella di s. Paolo costantemente alla destra, e quella di s. Pietro costantemente alla sinistra di una croce postavi fra mezzo. La ragione di tal pratica è stata altrove da noi assegnata (3). Come vi hanno delle eccezioni ai consueti impronti dei sigilli de' papi sino a Leone IX, vissuto verso la metà del secolo undecimo, così ve ne hanno ancora a quelli di lui e dei papi a lui posteriori, che immagini ed epigrafi dalle altre diverse hanno in essi usato, in specie Vittore, Nicolò, ed Urbano, tutti di questo nome i secondi. Non si è nè meno tenuta regola fissa nel cordoncino, per cui il piombo sta alla bolla attaccato e da essa pendente, essendosi in alcune adoperato il canape, in altre la seta, e questa di color diverso, ed in alcune eziandìo una lista della stessa pergamena. Dopo la metà del secolo duodecimo l'uso si è introdotto quasi privativo di appendere il piombo con cordoncino di seta gialla e rossa alle bolle, dette *graziose*.

(1) Mabill. suppl. p. 46; et Murator. ant. ital. t. III diss. 35.
(2) Raccolt. d'opusc. del Mandell. t. XXVIII.
(3) Ant. long. mil. vol. IV diss. 34 n. 11.

VIII. Nelle bolle dell' ottavo secolo più frequente si fa la data presa dagli anni del pontificato dei papi. Ma è ella stata presa dalla loro elezione, o veramente dalla loro consecrazione? Sì dall' una che dall' altra, ma più spesso dalla seconda, almeno sino al principio del duodecimo secolo, dopo il quale cominciò a prevaler la prima. Quale dei sommi pontefici abbia preso la data dalla sua consecrazione, e quale dalla sua elezione, riscontrar si potrà presso il Papebrochio (1), che nella discussione è entrato di cadaun pontificato.

D' onde presi gli anni del pontificato.

Sebbene sino dal secolo settimo antecedente qualche bolla ci si presenti, scritta da un soggetto, e da un altro datata, qual' è appunto quella del 668 di Vitaliano papa (2), scritta da Adriano archivista, e datata da Anastasio primicerio cogli anni del suddetto sommo pontefice; con tutto ciò tal pratica prese più fermo piede nel secolo ottavo, in cui più usitata divenne. Ne diam per saggio il finale d' una bolla dell' anno 753 di Stefano II (3). *Scriptum per manum Sergii sanctæ romanæ ecclesiæ scriniarii Ind. VI mense Januario. Dat. id. Januarii per manum Anastasii primi episcopi diocesanorum sanctæ Sedis apostolicæ anno Deo propitio pontificatus domini Stephani summi pontificis et universalis papæ in sacratissima Sede B. Petri apostoli I. Bene valete.* Osservisi la ripetizione del mese da Sergio archivista indicato in genere, ed in specie da Anastasio primo vescovo dei diocesani, coll' assegnarne precisamente il giorno che era quello delle idi, ossia dei 13 di Gennajo. La medesima ripetizione si pratica pure in altre posteriori bolle, ma non sempre nella stessa maniera: ed alcune altresì ci si presentano, in cui da uno solo tutta intiera sotto lo *scriptum* si registra la data, come altre che da uno solo si eseguisce lo stesso

Bolle scritte da uno, e da un altro datate.

(1) Conat. hist. crit.
(2) Ughelli Ital. sacr. t. VIII col. 24.
(3) Ibid. t. III col. 102.

sotto il *datum*, oppure dove il *datum et factum* sono insieme accoppiati.

Notaj della chiesa romana distribuiti in varj uffizj.

Il surriferito testo ci indica inoltre la moltiplicità degli uffizj introdottisi nella curia romana, riguardo quei soggetti che avevano a stendere le bolle, o apporvi le date. Benchè nel fondo tutti fossero notaj, pur eran essi tra loro distinti con titolo speciale, a cui alcune speciali incumbenze andavano annesse. Così Sergio estensore della succennata bolla è intitolato *scriniario della santa romana chiesa*, ed Anastasio che vi pose il *data* si enunzia per *primo vescovo dei diocesani della santa Sede apostolica.* Sotto il pontificato di Adriano I, Cristoforo, che si appella *archivista e notajo regionario*, aveva l'incumbenza di scriverne le bolle, ed Anastasio primicerio di datarle. La distinzione tra gli archivisti, scriniarj, notaj regionarj ec. *della santa chiesa romana*, ed i vescovi, nomenclatori, primicerj, secondicerj ec. *della santa Sede apostolica* nel registrare lo *scriptum* e il *data* nelle bolle pontificie ha continuato ancora per molto tempo. Nelle bolle dei susseguenti sommi pontefici altre intitolazioni s'incontrano di questi uffiziali, cioè di *notaj del sacro palazzo*, o della *camera della sacra romana chiesa*, o di *primicerj dei difensori della santa Sede apostolica*, o di *nomenclatori*, o *camerieri*, o *sacellarj*, o *cancellieri*, o *protoscriniarj*, ossia *primi archivisti*, o *vescovi*, o *preti cardinali bibliotecarj*. Monsignor Ciampini (1) un catalogo ha formato di tutti quei bibliotecarj della romana chiesa, cui egli potè raccogliere da atti autentici e sinceri. Cominciano essi dall'anno 580 da Lorenzo prete cardinale, e terminano nel cardinal Lauria, creato bibliotecario nel 1681. L'Arduino (2) sempre fecondo in opinioni stravaganti rigetta per false tutte quelle pontificie bolle, ove di bibliotecario facciasi cenno. E ciò per qual ragione?

Bibliotecarj della stessa chiesa romana.

(1) Exam. libr. pontif.
(2) Mss. 6216 A. bibl. reg. p. 232.

Perchè sino al secolo quarto decimo non essendovi per suo avviso state biblioteche, non hanno quindi potuto esservi bibliotecarj. Ecco a qual segno arrivi il delirio anche negli uomini grandi!

IX. Avvegnachè molti privilegj sieno stati dai romani pontefici compartiti dal quinto secolo sino alla metà dell'ottavo, pure a niuno di quelli che sussistono, aggiunta si vede soscrizione di cardinali. Il primo esempio ne è forse la bolla di Paolo I dell'anno 761 spedita in un concilio romano (1) per l'erezione in Roma del monistero de' ss. Stefano e Silvestro, alla qual bolla sono sottoscritti 21 vescovi e 17 cardinali, che a quelli nella sottoscrizione vi cedono il luogo più degno: se non che dopo la sottoscrizione di 8 cardinali quella vi è inserita di tre vescovi colla seguente annotazione: *Subscriptio trium episcoporum, qui residui erant, sed defectu chartæ absque subscriptione prætererierant.* Per qualche tempo ancora rare sono queste sottoscrizioni di vescovi e cardinali ai diplomi de' papi, le quali poi frequenti si sono rese nel secolo duodecimo: nel qual secolo pure la dignità dei cardinali sotto il papa Alessandro III prese un notabile accrescimento di onore e di grandezza, fatta maggiore sotto Innocenzo IV, che nel concilio di Lione del 1243 diede loro il capello rosso: accrescimento portato poi al colmo da Bonifazio VIII, che li dichiarò eguali ai principi, ed aggiunse loro l'abito dello stesso colore, cui Paolo II nel 1464 estese al berettino. Finalmente Urbano VIII nel 1630 cangiò loro il titolo d' illustrissimo e reverendissimo in quello di eminenza.

Quando alle bolle sottoscritti vescovi e cardinali.

Dacchè fu nell' Occidente ristabilita la dignità imperiale nella persona di Carlo Magno, riconosciuto e coronato in Roma l'anno 800, non più nelle date delle bolle pontificie numerati furono gli anni dei greci augusti, e del loro *post consulatum*, ma sostituitivi quelli presi dall' epoca

Nelle bolle gli anni degli augusti d'Occidente.

(1) Tom. VI concil. Labb.

della coronazione di Carlo. Per altro anche avanti la di lui esaltazione all'impero nella data di alcune bolle gli anni del pontificato andarono uniti agli anni del regno e del patriziato del medesimo sovrano. Tal'è appunto quella bolla di Leone III dell' anno 798 che così termina (1). *Data VI calend. Junii anno domini Leonis in sacratissima B. Petri sede III, seu domno Karolo excellentissimo rege Francorum et Langobardorum atque patricio Romanorum, a quo capta fuit Italia anno XXV Indict. VI.*

Nella stessa guisa si è costumato procedere cogli augusti successori di Carlo Magno, essendosi nella data delle bolle accoppiati gli anni dell' imperadore d'Occidente e del loro *post consulatum* con quelli del sedente pontefice, e non di raro ancora cogli anni dell'incarnazione. La data però del *post consulatum* era già scomparsa dalle bolle pontificie sino dalla fine del nono secolo, e quella degli anni dell' impero cessò verso la metà dell'undecimo. Pretendono alcuni moderni che motivo di tal omissione state sieno le famose dispute intorno le investiture tra i papi e gl' imperadori. Avranno queste bensì influito alla total cessazione, ma non ne sono state il principal motivo; imperocchè molto prima che esse si destassero, alcuni papi, come Giovanni VIII, Marino, e Giovanni XII senza far motto degli anni dell' imperador regnante hanno datato alcune loro bolle con quelli solamente del loro pontificato (2).

Monogrammi nelle bolle.

X. Alcuni dei papi che nel secolo nono sedettero sulla cattedra di s. Pietro, hanno fatto uso del monogramma ricavato dal proprio nome. Ve ne hanno di Pasquale I, di Gregorio IV, di Benedetto III, di Nicolò I, di Adriano II, e di altri papi di quel secolo. Continuano a comparire i monogrammi in varie bolle papali del decimo,

(1) Nouv. traité de dipl. t. v p. 175.
(2) Mabill. de re dipl. p. 181.

ed in alcune ancora del seguente. Il Muratori (1) una dell'anno 1001 ne riporta di Silvestro II col monogramma, e questa favorevole al pavese monistero del Senatore. In qualcuno di cotesti monogrammi col loro nome è insiem legato quello di *papa*. In altri si fa entrar eziandio il monogramma ☧. Lo stesso nono secolo un diploma assai singolare ci somministra (2) stato già inciso in lamina di bronzo dorata. Tal diploma è del sunnominato pontefice Leone III dell'anno 805, ove non solamente egli è dinotato il terzo tra i papi di questo nome, cosa sino a lui insolita; ma concorre inoltre con lui Carlo Magno alla concessione del privilegio, essendovi amendue a piè del medesimo sottoscritti. Comincia il diploma. *In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Christi Leo episcopus servus servorum Dei et Carolus etc. in perpetuum.* E termina. *Actum est hoc et traditum anno Incarnationis DCCCV indict. XIII, et domini Leonis summi papæ III anno X et domni Caroli imperatoris anno V.* La pena contro i trasgressori di quanto ivi si prescrive per parte di Leone è l'anatema, e per parte di Carlo è la multa di libbre 50 d'oro. Il Muratori (3) senz'addurne ragione rigetta come spurio questo diploma. Trovasi però il medesimo autenticato non solo da molti antichi giudici e notaj che attestarono d'averlo copiato dalla tavola di metallo dorata; ma ancora da Innocenzo IV, che lo stesso afferma, e copia ne inserisce in una sua bolla del 1252; quindi i PP. Maurini (4), giudici in tal causa competenti, non esitarono punto a riconoscerlo per sincero.

Altra bolla del suddetto papa Leone (5), sottoscritta da sei cardinali, una nuova circostanza per la prima volta

(1) Ant. ital. t. VI diss. 70.
(2) Ughell. Ital. sacr. t. I de episc. ostien.
(3) Ant. ital. t. III diss. 34.
(4) Loc. cit. p. 176.
(5) Ibid. p. 178.

Data del luogo quando nelle bolle introdotta.

ne presenta nella data del luogo, che è stato il monistero di s. Anastasio presso Roma. Egli è vero che *l'Actum Romæ* leggesi alla fine di un atto di s. Gregorio Magno (1). Contenendo quest'atto l'emancipazione di un servo, non entra quindi nella classe dei rescritti o privilegj ecclesiastici. Bolla di Pasquale I dell'anno 822 leggesi nella Gallia cristiana (2), ove similmente la data si nota del luogo. *Data Laterani.*

Multa pecuniaria nelle bolle imposta.

Avanti terminar il ragionamento sopra le bolle del nono secolo farem avvertire l'imposizione della pena o multa pecuniaria alla spirituale in esse aggiunta contro i trasgressori delle papali disposizioni. Il primo a noi noto esempio quello si fu del testè nominato papa Pasquale I nell'indicata bolla dell'822, alla quale un'altra di lui aveva preceduto dell'anno 819 (3) colla medesima pena. L'esempio di Pasquale fu imitato da Leone IV, una di cui bolla dell'anno 850 sussiste tuttora nell'archivio vaticano, con pendente il sigillo di piombo, pubblicata dal Doni (4), nella quale questa formola s'incontra: *Si quis... vero contra hoc nostrum apostolicum præceptum egerit, componat auri obrizi libras quinque. Insuper etiam anathematis vinculis sit innodatus, et perpetuæ condemnationi submissus.* Il *si quis vero*, o *qui autem*, o *si quæ igitur persona* è stata anche in seguito la consueta introduzione alle pene di anatema, di maledizione, o pecuniarie minacciate o imposte ai contravventori dei papali decreti, come il *cunctis autem etc.* alle benedizioni invocate sopra i fedeli osservatori di essi.

Formole, dianzi vaghe, divenute fisse nel x secolo.

XI. Diverse altre formole, che sino al decimo secolo sono state di quando in quando adoperate nelle bolle dei papi, in questo divengono di un uso quasi costante. Tal

(1) Ad nov. act. erud. suppl. t. II sect. 4.
(2) Tom. I in append. instr. p. 43.
(3) Rer. ital. script. t. II p. 220.
(4) Ant. inscr. collect. p. 467.

è la formola di *salutem, et apostolicam benedictionem*, della quale alcun indizio aveva cominciato a comparire in una bolla di Giovanni V, vissuto alla fine del settimo secolo, ed in un'altra di Sergio, morto l'anno primo dell'ottavo (1). Tal è pure l'altra formola *in perpetuum* per i privilegj, a cui aggiugner si denno le maledizioni contro i violatori, e le benedizioni sopra gli esecutori delle loro disposizioni, gli anni del pontificato del papa regnante con quelli dell'imperadore, e dell'incarnazione, la doppia data dell'estensore e del datario delle bolle, e la specificazione del numero che i papi tennero nella serie degli altri omonimi.

Le indizioni però nelle bolle del decimo secolo sono variabili, essendo state alcune prese dal primo giorno di Gennajo, ed altre dal mese di Settembre. Più variabili ancora son in esse le intitolazioni e le salutazioni. Se dopo la morte di Lodovico Pio si sono qualche volta appena nelle date omessi gli anni degli augusti dell'Occidente, sotto i re e gl'imperadori italiani ben di rado vi sono stati indicati, e finalmente furono quasi del tutto tralasciati dal principio di questo secolo sino ad Ottone il Grande, gli anni del quale si sono nelle bolle ripigliati: lo che si è continuato sotto gli altri due Ottoni, e qualch'altro loro successore.

Alcune particolari formole.

Esempj si hanno, sebben rari, nelle bolle papali della formola *regnante Christo*, o *regnante imperatore Domino Jesu Christo*, o *regnante in perpetuum Domino nostro*, sostituita agli anni degli imperadori, allora specialmente che non fossero stati dai papi riconosciuti. Per lo contrario allorchè per qualche insorto scisma nella chiesa romana, o per altro titolo si fosse creduto spediente di non specificarsi il nome del papa, fu in alcune provincie della Francia la formola adottata: *Salomone papa*, o

(1) Nov. act. erudit. jan. an. 1734.

Salomone regnante. Così durante lo scisma tra Benedetto VII e Bonifazio VII fu dato un diploma *mense Junio regnante Lothario rege an. D. N. Jesu Chr.* DCCCCLXXIV *Salomone papa*. Un altro se ne ha del 972 col *Salomone regnante* (1). Unica forse è quell' epoca presa nella data d'una bolla del nominato Benedetto VII (2): *Indict.* VII *Incarnat.* CMLXXIX. *Era* MVII. Da quest' era ai notati 979 anni dell' incarnazione, passando anni 28 di divario, quanti appunto secondo il ciclo di Vittorio, di sopra rammentato, si riconoscono dalla nascita di Cristo alla sua passione, dir conviene che siasi in questa bolla voluto far rinascere l'antiquato ciclo vittoriano.

Cambiamento del nome nell' elezione al papato.

Nello stesso secolo decimo l'uso s'introdusse di cambiarsi i papi il nome nell'ascendere al soglio pontificio: qualunque stato ne sia il motivo, che tuttora è incerto, niuno degli assegnati appagandoci pienamente. Tra i primi a cambiarselo sono stati Sergio III, Giovanni XII e XV, Gregorio V e Silvestro II (3), il quale nondimeno ad una bolla diretta alla contessa Emma si sottoscrive *Sylvester qui et Gerbertus papa* (4). Un solo esempio di cambiato nome era preceduto nel secolo nono nella persona di Adriano III, chiamato dianzi Agapito; ma da Benedetto IX, che visse nell'undecimo sino a dì nostri, tranne Marcello II, tutti gli altri l'hanno deposto per adottarne uno diverso, preso però sempre da qualch'uno dei loro antecessori. Non sarà quì fuori di proposito l'avvertire che la prima canonizzazione, eseguitasi dalla sede apostolica, avvenne circa l'anno 93 di questo secolo, in cui Giovanni XV al catalogo de' santi ascrisse Uldarico vescovo di Ausbourg. La bolla è sottoscritta dal papa, da cinque vescovi, da nove preti, e da quattro diaconi cardinali.

(1) V. Johan. Beslium hist. Pict. com.; et Papebroch. in Leon. VII.
(2) Nouv. traité de dipl. t. V p. 203.
(3) Mabill. præf. ad sæc. IV bened. part. 2 p. 58.
(4) Gallia christ. t. IV p. 202.

XII. Alquanto più a lungo converrà intertenerci sopra le bolle papali dell'undecimo secolo, somministrando esse un più vasto campo di ragionarne. Cominceremo pertanto dall'osservare la pratica che in alcune si è tenuta di segnarvi al principio o la croce, o il monogramma ☧, od anche di premettervi l'invocazione divina, del che nondimeno qualche esempio era già preceduto (1). Nelle stesse bolle similmente alla soscrizione del papa più spesso che per lo passato, quella va aggiunta di varj cardinali. Alcune nondimeno ne ho io vedute, e tra esse due autografe della seconda metà di questo undecimo secolo, l'una di Alessandro II dell'anno 1071, e l'altra di Gregorio VII del 1078, dirette amendue a Cristoforo abate del cremonese, monistero di s. Pietro, al di cui archivio appartenevano una volta, ed amendue mancanti della sottoscrizione dei cardinali e del papa stesso, col solo cenno d'essere state date *per manus Petri sancte romane ecclesie cardinalis ac bibliotecarii*, che nella seconda il titolo di bibliotecario cambia in quello di cancelliere. Verso la metà del medesimo secolo la data del luogo cominciò a stabilirsi d'una maniera più costante, che poi nel duodecimo invariabile divenne e quasi necessaria per i frequenti e lunghi viaggi che furono i papi costretti ad intraprendere per sottrarsi alle persecuzioni e violenze degli antipapi. Da questa data del luogo un doppio vantaggio ne venne, il primo al diploma stesso che un nuovo appoggio alla sua autenticità ha con essa acquistato; e l'altro alla storia dei papi, i di cui itinerarj, sì per il luogo che per il tempo, dalle bolle da loro in varie stazioni spedite si possono rischiarare. Come il Mabillon (2) dalle bolle di Pasquale II, così altri dalle bolle di altri papi hanno ricavato la descrizione dei loro viaggi.

Formole rese più frequenti nelle bolle dell'XI secolo.

(1) Nouv. traité de dipl. t. V p. 156.
(2) Annal. bened. t. V p. 420.

Anni dell' incarnazione diversamente presi.

Se in alcune bolle del secolo decimo vedemmo comparire gli anni dell'incarnazione di Cristo, in quelle dell'undecimo, nelle più solenni almeno, mancar non sogliono, ora presi dai 25 del Decembre, ora dal 1 del Gennajo, ed ora dai 25 del Marzo. Quale dei papi abbia fatto uso più di una che di un' altra delle accennate maniere di computar gli anni dell' incarnazione, veder si può presso il Mabillon, il Cochin, e gli autori dell' *arte di verificar le date.* Nelle bolle però di minor importanza sonosi d'ordinario tralasciati gli anni dell' incarnazione, ed alcune volte quegli eziandìo del pontificato. L'ultima volta in cui nella data siasi fatta menzione degli anni degl' imperadori, si è forse in quella d'una bolla di Benedetto IX dell'anno 1038, ov'è notato l'anno XII dell' imperador Corrado. A quest' epoca pure arriva la doppia annotazione del mese nello *scriptum* e nel *datum*, la quale nelle posteriori bolle non più si scorge. Vi si ritiene bensì la doppia data ancora; ma l'uso ne fu più raro, che poi cessò del tutto nel secolo seguente.

Siccome nell' undecimo secolo alcuni papi hanno estesa la loro autorità sino a dichiarare dal trono deposti re ed imperadori: locchè per altro era stato già praticato da vescovi in sinodo adunati; così altri papi hanno creduto goder del diritto di conferire nuovi titoli principeschi. Ciò intraprese Benedetto VIII, il quale a Ricardo II di Normandìa il titolo di conte cambiò in quello di duca, avendogli in questi termini diretta la bolla (1). *Benedictus episcopus servus servorum Dei dilecto in Domino filio Richardo gratia Dei illustrissimo Comiti quem Apostolica auctoritas Ducem Normannorum ex hoc jam appellari constituit salutem carissimam cum benedictione apostolica.*

Tra tutti i papi che nella cattedra di Pietro sedettero in questo secolo, quegli a cui più innovazioni nelle bolle

(1) Ibid. p. 214.

alcuni illustri diplomatisti attribuiscono, si è s. Leone IX, eletto a sommo pontefice l'anno 1049. Il fanno eglino autore in esse della data dell'incarnazione, ossia dell'era cristiana, dell'indizione presa dal primo giorno di Gennajo, dell'omissione degli anni degl'imperadori regnanti, e di alcune altre cose, dianzi a loro avviso non praticate. Ma i documenti diplomatici, spettanti a' papi, vissuti avanti Leone IX, e che sono stati da noi accennati, ne provano la pratica avanti lui.

Innovazioni nelle bolle dello stesso secolo.

Ve ne hanno però alcune che a lui in special modo appartengono. E primieramente essendo egli stato dal vescovado di Toul promosso al pontificato romano, vescovado che con questo ritener volle, ne fu in alcune sue bolle notata la data degli anni sì dell'uno che dell'altro. Il Mabillon (1) una ne produsse del medesimo, spedita l'anno 1050, indizione sesta: *Data Tulli in majori ecclesia XI kal. Novembris per manum Udonis Tullensis ecclesiæ primicerii cancellarii et bibliothecarii apostolicæ sedis anno apostolatus domni Leonis papæ secundo episcopatus tullensis XXVI.* Il motivo di non aver Leone IX dimesso il vescovado di Toul nella sua esaltazione al papato sarà verisimilmente stato l'esempio di Formoso che, essendo stato l'anno 891 dalla vescovile chiesa di Porto promosso alla romana, dal suo successore Stefano VII per questo abbandono della primiera di lui sposa reo fu riputato di un gravissimo imperdonabile delitto; onde venne da Stefano scomunicato, e fatto disotterrare il suo cadavere, ordinò che gettato fosse nel Tevere. Altri ancora che da vescovi innalzati furono al supremo pontificato, ritener vollero il primiero vescovado, come poco dopo Leone IX fece Alessandro II, dianzi vescovo di Lucca, e nel seguente secolo duodecimo Urbano III da arcivescovo di Milano creato Papa, amendue di patria milanesi.

Papi già vescovi di altre chiese col papato ne ritengono il vescovado.

(1) Annal. bened. t. IV p. 516.

Colla doppia appellazione di papa e di vescovo lucchese indicato si vede il suddetto Alessandro II in una carta di livello del 1064 (1), ove di più contro il consueto stile, dagli altri tenutosi coi papi, è egli nella persona seconda del singolare nominato: *Manifestus sum ego Walfredus comes filio bonæ memoriæ Ardinghi qui fuit simul comes quia tu Alexander sanctæ romanæ ecclesiæ præsul et lucensis episcopus per cartula livellario nomine ac censum persolvendum dedisti mihi etc.*

Motti sacri nelle bolle scritti entro due circoli concentrici.

Ma ciò di cui non abbiam indizio nelle bolle pontificie avanti Leone IX, si è quella marca, ossia quel segno al di sotto del testo di esse con due circoli concentrici espresso, l'area interiore de' quali da una croce è divisa in quattro parti eguali, entro cui è ripartitamente scritto il nome del papa. Tra i due circoli poi una breve sentenza si legge, ricavata dalla scrittura sacra, e per lo più dai salmi. Il suddetto papa Leone adottò quel detto: *Misericordia* (e qualche volta) *gloria Domini plena est terra*; e cadauno de' suoi successori scelse un testo particolare, ed alcuni eziandio ne hanno usato due od anche tre, come Nicolò II. Altri poi appigliati si sono a quello stato già da qualch' altro loro antecessore adoperato. Nella già citata bolla d'Alessandro II del 1071 all'intorno del di cui circolo gira il motto: *Deus nostrum refugium et virtus*, nell' area di esso in vece d'esser notato secondo la pratica il di lui nome, vi è scritta, e con carattere diverso dal primo, quest' altra divisa: *Magnus Dominus noster et magna virtus ejus.* Altra particolarità introdotta si scorge per la prima volta nelle bolle del medesimo papa Leone, cioè il *bene valete*, ridotto in monogramma. Se tal monogramma, come dai papi suoi antecessori il *bene valete*, sia stato di propria mano scritto dal papa Leone e dai successori suoi, io non oserei affermarlo, veggendolo

(1) Ant. ital. t. II diss. 36.

con qualche differenza disegnato nelle diverse bolle di un medesimo papa. Anche nei piombi delle bolle s'incomincia sotto Leone IX a notar il numero che nella serie dei papi omonimi egli teneva. Tre piombi a tre di lui bolle appesi col nome di *Leonis VIIII* riscontrar si possono presso il P. abate Gattola (1).

Ma non andò guari che nei succennati segni furono introdotti dei cambiamenti. Il di lui successor Vittore II sostituì nel circolo al suo nome quello dei due principi degli apostoli *Petrus, Paulus*, avendo al primo assegnata la destra, e la sinistra al secondo, e con al di sopra le sigle IHC XPC, *Jesus Christus* (2). In qualche bolla di Nicolò II, che a Vittore succedette dopo il breve pontificato di Stefano IX, in vece di *Jesus Christus* leggesi XPC *vinc*, cioè *Chistus vincit*. Così in una del 1060 (3); ma in altra di lui del 1061 quello spazio vi rimane voto (4), come lo è nella già accennata di Gregorio VII del 1078. Singolar è la marca d'una bolla di Urbano II, la di cui circolare iscrizione consiste in queste due parole: *legimus, firmavimus* con cinque croci (5). Nel secolo seguente duodecimo continuarono bensì i papi a ritenere i due nomi *scus Petrus scus Paulus*; ma al di sotto cadauno di loro vi pose il proprio. Avendo gli antipapi a spedire le loro bolle, alla norma si attennero di quelle dei papi legittimi, ed essi pure appropriaronsi per divisa qualche sacro testo. Il primo che ne diede l'esempio si fu l'antipapa Guiberto, competitore di Gregorio VII sotto il nome di Clemente III, il quale scelse quel testo del salmo. *Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis.*

XIII. Vedemmo di sopra i varj titoli con cui distinti

(1) Access. ad hist. casin.
(2) Mabill. de re dipl. p. 641.
(3) Olivieri memor. della bad. di s. Tomm. t. xii N. raccolt.
(4) Nouv. traité de dipl. t. v p. 229.
(5) Ibid. p. 243.

Arcicancellieri della curia papale.

sono non meno gli estensori che i riconoscitori delle bolle pontificie. Sotto il nominato s. Leone IX il Mabillon (1) ravvisa il primo esempio di un *arcicancelliere* nella persona di Erimano o Ermanno arcivescovo di Colonia, che di tal uffizio era stato da quel papa investito, ed alle di cui veci supplisce Federigo bibliotecario e cancelliere della santa Sede apostolica. La bolla è data *XI kal. Augusti per manus Friderici sanctæ apostolicæ sedis bibliotecarii et cancellarii vice domini Herimanni coloniensis archiepiscopi et archicancellarii anno domini Leonis IX papæ tertio indictione IV.* Sino però dal secolo precedente decimo una bolla di Sergio III fu scritta dal *protoscriniario* Melchisedech, e datata da Teodoro che *arcicancelliere* s' intitola (2). Questa sinora è la più antica bolla in cui tal titolo compaja.

Per l' opposto pretende lo Schannat (3) che Piligrino, immediato antecessore di Ermanno nell' arcivescovado di Colonia, quantunque nelle bolle porti soltanto il titolo di cancelliere, per vero arcicancelliere abbia ad essere riconosciuto: e ciò per aver il medesimo varj bibliotecarj delegato ad esercitar le sue veci. Ma quanti altri avanti lui non hanno ad altri commessa simile incumbenza? Non per questo però furono arcicancellieri. Dopo Ermanno anche s. Annone suo successore immediato nello stesso arcivescovado compare in alcune bolle col titolo di arcicancelliere e di bibliotecario della s. Sede. Vi hanno altri esempj di varj soggetti che ad un tempo portano lo stesso titolo di cancelliere, e ne esercitano le funzioni.

Tal uffizio di quella stagione era certamente assai autorevole e di molta importanza, e di maggiore ancora divenne successivamente. S. Bernardo in una sua lettera ad

(1) Cit. annal. p. 524.
(2) Nouv. traité etc. t. IV p. 196.
(3) Vind. arch. Fuld. p. 33.

Aimerico cancelliere (1) ce ne porge una giusta idea. *Cum nullum ferme fiat in orbe bonum*, scrive egli, *quod per manus quodam modo romani cancellarii transire non habeat, ut vel vix bonum judicetur, quod ejus prius non fuerit examinatum judicio, moderatum consilio, studio roboratum, et confirmatum adjutorio.* Ma essendo l'autorità del cancelliere cresciuta a segno di dar ombra a quella stessa del papa, fu creduto spediente l'incorporare quest'uffizio al papato, e di nominar altro soggetto che col titolo di *vicecancelliere* ne esercitasse le incumbenze. Il Tabarelli (2) a Bonifazio VIII ne attribuisce l'abolizione; ma il Panvinio (3) con più ragione ad Onorio III. Di fatti l'ultima volta in cui nelle bolle facciasi menzione del cancelliere, si è in quella d'Innocenzo III dell'anno 1213, datata *da Giovanni cardinale di s. Maria in Cosmedin e cancelliere della s. romana chiesa;* ma cominciando dal suddetto Onorio III suo successore vi compajono soltanto vicecancellieri, cappellani de' papi, e semplici scrittori. Quel tanto che a Bonifazio VIII potrebbesi attribuire, sarebbe l'istituzione d'investir un cardinale di tal uffizio che, abolito da Onorio III l'altro di cancelliere, da vescovi o da altri era esercitato.

Se i papi, vacando l'impero, abbian mai preteso d'esercitarvi autorità suprema.

Resta da farsi ancora qualche osservazione sopra le bolle del secolo undecimo. Sebbene, come si è già avvertito, siasi nel medesimo estesa la pontificia podestà nel politico sino a dichiarar dal trono deposti re ed imperadori; con tutto ciò non hanno mai i papi preteso nella vacanza del trono d'essere rivestiti dell'autorità reale ed imperiale, come ne gli accagiona il Valbonais (4). Le due carte da lui prodotte, l'una del 1068 sotto il pontificato d'Alessandro II colla data. *Dom. nostro papa*

(1) Epist. 313.
(2) In Clement. rom. de elect.
(3) De rom. pontif.
(4) Hist. de Dauphiné t, II p. 121.

Alexandro romanum imperium tenente; e l' altra del 1082 sotto quello di Gregorio VII, in cui si legge: *Domino nostro regnante et domino nostro imperium romanum tenente*: queste due carte, dissi, provano che alcuni allora nella Francia ne fossero persuasi, ma non già i papi: almeno dai documenti loro non risulta sufficiente prova di sì fatta esorbitante pretensione. Al più, vacando l' impero, se ne sono creduti vicarj in Italia.

Gravi anatemi per motivi leggieri nelle bolle riformati.

XIV. Un abuso però erasi nelle bolle introdotto di lanciarvisi cioè gravi anatemi per motivi assai leggieri. S. Pier Damiani (1) ne fece delle serie rimostranze al suddetto papa Alessandro, il quale se non li tolse affatto, li mitigò di molto. Il di lui successore Gregorio VII ne levò le maledizioni e le imprecazioni che dianzi nelle bolle erano di uso assai frequente, talchè se riguardo le anteriori possono le medesime essere un argomento della loro sincerità, la mancanza di esse potrebbero esserlo del pari delle posteriori. Le scomuniche però continuarono sotto questo papa ed i successori suoi ad esser fuor di modo profuse, la formola delle quali per lo più consisteva nel separare dal corpo e sangue di Gesù Cristo i refrattarj. Quella di Urbano II riducevasi spesso a minacciar la deposizione agli arcivescovi, vescovi, imperadori, ed altri principi e signori che osato avessero attentare contro i privilegj da lui accordati. Nello stesso secolo undecimo alcuni papi, ed in specie il nominato Gregorio VII, avendo a dirigere qualche rescritto a taluno, della di cui condotta non fossero soddisfati, vi hanno omesso la salutazione, oppure vi hanno inserito qualche clausula, dinotante la loro scontentezza, come: *debitæ solicitudinis exhortationem — debitæ subjectionis reverentiam — æquitatis, et pacis dignam imitationem*, od altra alle circostanze più adattata. Se nel secolo ottavo Stefano II spedì

(3) Epist. 2 lib. 1.

lettera come da s. Pietro dettata, nell' undecimo Gregorio VII bolla diresse agli stessi due principi degli apostoli. Avvertiam inoltre esservi alcune bolle di questo secolo, nelle quali il nome del papa, non meno che della persona a cui la bolla è diretta, vien indicato colla sola lettera iniziale: pratica resa poi più frequente nei susseguenti secoli. Una bolla si trova di Gregorio VII, ove al nuovo è accoppiato il primiero di lui nome, così essa incominciando: *Gregorius, qui et Hildebrandus* (1).

Qualche osservazione meritano pure i piombi appesi alle pontificie bolle dello stesso undecimo secolo, ne' quali s' incontrano delle innovazioni non solamente nella rappresentazione degli emblemi, ma nelle epigrafi ancora. I successori di s. Leone IX continuarono bensì a mettere essi pure nei loro piombi il numero che tenevano nella serie dei papi omonimi; ma diversamente li figurarono. In quello di Vittore II, immediato di lui successore, vedesi da una parte la figura di s. Pietro sino al petto, a cui una mano dall' alto porge le chiavi col motto: *Tu per me navem liquisti suscipe clavem*; e dall' altra una città turrita, al di sopra della quale sta scritto *Aurea*, e al di sotto *Roma*, e nel contorno + *Victoris papæ II*. Nel piombo datoci dal Palazzi (2) di Stefano X, successor di Vittore, è rappresentato Cristo in atto di benedir il papa, genuflesso nel mezzo di altre due persone coll' epigrafe: *Petre pasce oves meas*; ma nel di lui piombo, pubblicato dall' Oldoino (3), in vece delle due persone sonovi due agnelli, e all' intorno: *Si diligis me Petre pasce agnos meos*. Il piombo di Nicolò II, sostituito al papa Stefano, s'assomiglia a quello di Vittore II. Le altre variazioni che nei piombi s' incontrano di Alessandro II, di Gregorio VII, di Vittore III, e di Urbano II,

Innovazione nei piombi.

(1) Roger de Hovenden t. 1 p. 457.
(2) De gest. rom. pontif. t. II p. 302.
(3) Addit. ad Ciacon.

tutti papi del secolo undecimo, veder si possono nella dissertazione *sopra i piombi diplomatici pontificii* di monsignor Gianagostino Gradenigo vescovo di Ceneda sotto il nome di Stellisco Ambracienze P. A. (1).

Consistenza di alcune antiche formole presa nelle bolle del XII secolo.

XV. Ma eccoci ormai al secolo duodecimo, in cui le formole delle bolle papali prendono quella consistenza che da prima non avevano, e che hanno poi in gran parte mantenuto sino al presente. Avanti però parlar di esse gioverà l' osservare che in questo secolo si è dato bando nelle bolle pontificie a quel carattere che volgarmente semi-longobardico suol chiamarsi; ma che in realtà altro non è stato che il corsivo ridotto a miglior forma, nel di cui luogo entrò il minuscolo tondo, il qual carattere nondimeno adoperato si scorge nelle bolle di qualch' altro papa dei due secoli antecedenti. L' ultimo a far uso di quel corsivo nelle sue bolle, sebbene non in tutte, si fu Pasquale II, vissuto al principio del medesimo secolo. Dal carattere facendo passaggio alle formole delle bolle rese in esse stabili, la prima si è quella di *Episcopus servus servorum Dei* nell' intitolazione, e l' altra di *salutem et apostolicam benedictionem*, o veramente: *In perpetuum*, o *ad perpetuam rei memoriam*, ove trattisi di collazione o di conferma di privilegj. Dicasi lo stesso delle clausule. *Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire;* come pure di quella che viene in seguito. *Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.*

Le due riferite formole convengono alle bolle in genere: in quelle con cui qualche privilegio si conferisca, quest' altra viene sostituita, in termini più ampj e più forti espressa. *Si qua ergo in futurum ecclesiastica*

(1) Opusc. del Mandelli t. XXVIII.

secularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nec reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et domini redemtoris nostri Jesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Anche nell'invocazione delle benedizioni si procede nelle stesse bolle con molta uniformità: nelle prime in tal guisa. *Conservantes autem ejusdem omnipotentis Dei et eorundem apostolorum ipsius benedictionem et gratiam consequantur. Amen.* E nelle seconde così. *Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant, et apud districtum judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.* Quest' *Amen* in alcune bolle è ripetuto sino a tre volte. Se qualche variazione in altre sincere bolle s' incontri, ella è soltanto accidentale.

Bolle solenni come espresse.

XVI. Come le formole, così la distinzione ancora tra bolla e bolla secondo la qualità dell'oggetto, che ne è lo scopo, vedesi in questo duodecimo secolo quasi del tutto fissata. Se l'oggetto sia di grande importanza, si spedisce una bolla munita di tutte le formalità di pratica della curia romana, nome del papa, scritto tra mezzo la sua divisa, ed il *bene valete* ridotto in monogramma, soscrizione dei cardinali, distribuiti in tre colonne, data del luogo e del tempo per calende, none ed idi, indizione corrente, anno dell' incarnazione, e quello del papato, col nome del cancelliere o vicecancelliere, o notajo della santa romana chiesa, col titolo inoltre di cardinale o di altro grado ed uffizio, e per ultimo, sigillo di piombo pendente dalla pergamena. Un' osservazione convien fare intorno le soscrizioni dei cardinali preti e diaconi, i primi de' quali alla chiesa di cui erano titolari hanno costumato premettere il vocabolo *tituli*, del quale sono prive le

chiese dei cardinali diaconi. Nei primi però scorgesi un'eccezione riguardo il prete cardinale dei ss. XII Apostoli, che sottoscrivendosi ometter suole il termine di *tituli.* Così ad una bolla di Alessandro III del 1170 (1) il cardinal Ildebrando si sottoscrive. *Ego Ildebrandus basilice XII Apostolorum pb̄r cardinalis*, ed il cardinal Pandolfo o Gandolfo ad un'altra di Celestino III del 1191 (2). *Ego Gandulfus pb̄r card. basilice XII Apostolorum.* Il termine *basilicæ* si è forse creduto equivalente all' altro di *tituli.* In fatti lo stesso cardinal Pandolfo, essendosi sottoscritto ad una bolla di Urbano III dell'anno 1186 (3), lascia il *basilicæ*, e l' altro di *tituli* vi sostituisce. *Ego Pandulfus pb̄r card̄. tituli XII Apostolorum.* Questa osservazione giovar potrebbe nel sottoporsi ad esame qualche solenne bolla, sospetta di falsità o d'interpolazione. Tra le chiese cardinalizie alcune essendovene di doppia appellazione, il termine *tituli* nelle sottoscrizioni dei loro titolari premettesi sempre alla seconda, come *cardinalis sanctæ Pudentianæ tit. Pastoris — Cardinalis sancti Vitalis tit. Vestinæ etc.*

Molte delle solenni bolle sussistono tuttora originali negli archivj ecclesiastici, e specialmente di quelle che *pancarte* chiamar si sogliono, nelle quali, fatta l'enumerazione dei privilegj antecedentemente riportati, o dei varj fondi di qualche chiesa o monistero posseduti, con quel nuovo diploma loro si riconfermano. Non poche pur ve ne hanno di collazione di nuovi diritti, possessi e privilegj. Per dare una norma di queste mettiam sott' occhio una bolla d'Innocenzo II dell' anno 1141, ricavata dall'originale esistente nell' archivio di s. Ambrogio (*). Essa è

(1) In arch. mon. Clarevall.
(2) Ap. Tirab. stor. di Non. t. II p. 286.
(3) In eod. arch. Clar.

(*) *Innocentius episcopus servus servorum Dei: dilecto filio Johanni priori de Castelito ejusque successoribus regulariter substituendis: in perpetuum.*

diretta a Giovanni priore di Castelito ed ai successori suoi, colla quale conferisce loro una chiesa di diritto della santa Sede sotto il censo annuale di tre soldi milanesi di moneta vecchia. Non solamente si ravvisano in questa bolla tutte le accennate proprietà, ma la forma eziandio del carattere, ed il meccanismo della bolla stessa,

---

Cum ex injuncto nobis a Deo apostolatus officio ecclesiarum omnium curam gerere debeamus! illis tamen que ad Sedem apostolicam proprie pertinere noscuntur propensiori studio nos convenit imminere earumque quieti et utilitati auxiliante Domino salubriter providere. Cujus rei gratia dilecte in Domino filii Johannes prior de tue devotionis studio plurimum confidentes Calpinianensem ecclesiam que beati Petri juris existit ad religionem monasticam propagandam eandemque ecclesiam tam temporaliter quam spiritualiter augmentandam tibi tuisque successoribus sub censu trium solidorum mediolanensis monete veteris nobis nostrisque successoribus annualiter, persolvendo ex apostolice Sedis benignitate committimus! et presentis scripti pagina confirmamus. Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum Deo preside tenet aut possidet! largitione regum vel principum. oblatione fidelium! seu aliis justis modis prestante Domino poterit adipisci! firma tibi tuisque successoribus in perpetuum et illibata permaneant. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona hujus nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit. secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Conservantes autem ejusdem omnipotentis Dei et eorundem apostolorum ipsius benedictionem et gratiam consequantur. Amen Amen Amen.

Ego Innocentium catholice ecclesie episcopus ss.

Divisa scritta all'intorno del circolo *Adjuva nos Deus salutaris noster*, entro cui leggesi *s. Petrus s. Paulus* e *Innocentius pp.* **II.**

Il *bene valete* ridotto in monogramma.

col quale aver si potrà l'idea delle altre solenni bolle di que' tempi. Il carattere della prima linea è quello sì smilzo e bislungo, che già da alcuni secoli era negli imperiali diplomi adoperato, e che nel secolo antecedente era stato anche nelle bolle pontificie qualche volta introdotto. Il resto della bolla è in carattere minuscolo tondo, in cui pure cominciarono ad essere scritte diverse bolle in quel secolo, laddove le anteriori sono scritte per lo più in carattere corsivo, stato da alcuni chiamato semi-longobardico, alquanto più intelligibile delle altre più antiche, o scritte in carattere misto di corsivo e di minuscolo. Avanti Innocenzo II la maggior parte delle bolle, anche le più solenni, non presentano altra sottoscrizione che la sola del papa; ma sotto di lui, e qualch'altro di lui successore frequenti si son rese coteste segnature dei tre ordini de' cardinali.

Senza che io lo faccia avvertire, potrà il lettore da sè stesso osservare il luogo assegnato alla divisa, e la configurazione di essa, il monogramma del *bene valete*, la soscrizione del papa nella colonna di mezzo al di sopra delle altre, e quella dei vescovi al di sotto della soscrizione del papa, l'altra dei cardinali preti nella colonna diritta,

---

✠ *Ego Albericus hostiensis episcopus ss.*

✠ *Ego Stephanus prenestinus episcopus ss.*

✠ *Ego Gerardus presbiter cardinalis tituli sancte Crucis in Jerusalem ss.*

✠ *Ego Boecius presbiter cardinalis tituli sancti Clementis ss.*

✠ *Ego Bainerius presbiter cardinalis tituli sancte Prisce ss.*

✠ *Ego Goizo presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie ss.*

✠ *Ego Gregorius diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi ss.*

✠ *Ego Otto diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum ss.*

✠ *Ego Gubaldus diaconus cardinalis sancte Marie in via lata ss.*

Datum Laterani per manum Baronis capellani et scriptoris VII *kalendas Octobris indictione* V *Incarnationis dominice anno* MCXLI *pontificatus vero domni Innocentii pp.* II *anno* XII.

e quella dei cardinali diaconi alla sinistra. Ai nomi di tutti i soggetti sottoscrittivi precede una croce, eccetto il nome del papa che ne è privo, per essere la medesima già segnata entro il circolo, ov' è posta la di lui divisa: *Adjuva nos Deus salutaris noster.* Il *subscripsi* che quì è espresso colla sigla *ff*, in altre bolle è scritto per esteso. La soscrizione del papa. *Ego Innocentius catholicæ ecclesiæ episcopus*, uniforme nel carattere a quello di tutta la bolla, prova essere stata da quello stesso eseguita che la stese. Il piombo che vi era appeso, si è smarrito, essendovene però rimasto l' indizio. Aver questo doveva nel diritto, come lo hanno gli altri di lui piombi superstiti, le immagini dei due apostoli Pietro e Paolo, e nel rovescio *INNOCENTIUS PP. II.* Sì fatte solenni bolle sono state di uso frequentissimo nel secolo duodecimo, divenute più rare nel terzo decimo, ed in seguito riserbate soltanto per alcuni casi più particolari.

E come le meno solenni.

Oltre queste maggiori bolle hanno i romani pontefici costumato per gli oggetti di minor rilievo spedirne altre meno solenni, avendo Alessandro III cominciato a farne grand' uso, che poi costantemente fecero i papi di lui successori. Le più antiche non hanno che la data del luogo e del mese per calende, none, ed idi, ed in alcune poche l' indizione; ma in tutte il sigillo di piombo pendente, con impressavi da una parte l' effigie dei due apostoli Pietro e Paolo, e dall' altra il nome del papa. In quelle però di Clemente III, come pure nelle altre dei susseguenti papi, aggiunti si veggono gli anni del pontificato. Servirà per esempio di queste minori bolle, tutte fra loro assai uniformi, una di Alessandro III del 1174 a Trasmondo secondo abate di Chiaravalle presso Milano (1), copia della quale diamo a piè di pagina (*).

(1) In arch. mon. Clar.

(*) *Alexander ep̃s servus servorum Dei. Dilectis filiis. Trasmundo abbati Carevallis et omnibus fratribus ejusdem ordinis in Lombardia constitutis.*

Tra i piombi dei papi, che sul trono pontificio sedettero in questo duodecimo secolo, passa grande uniformità. Se ne eccettua nondimeno uno di Clemente III, formato a norma di quelli del secolo antecedente: nel qual piombo da una parte vedesi il Salvatore in figura intiera, che le chiavi porge a s. Pietro col motto all' intorno: *Corrige pasce teri Petre pande memento mederi*; e dall' altra la città di Roma, indicata coll' *aurea Roma*, ed all' intorno ✠ *Tercii Clementis papæ* (1). Alla morte dei papi, affine di togliere l' occasione di spedirsi false lettere sotto il loro nome, per antica consuetudine si rompe il tipario del loro sigillo: e ciò fu pur eseguito nella sessione XII del concilio di Costanza con quello di Giovanni XXII, allorchè fece la forzata rinunzia del papato (2).

---

salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum, et vota que a rationis tramite non discordant, effectu sunt prosequente complenda. Ea propter dilecti in Domino filii vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, immunitatem juramenti calumpnie a dilectis filiis nostris Rectoribus Lombardie interveniente dilecto filio nr̄o Manfredo t̄ t̄ sc̄e Cecilie pr̄o Car d̄ tunc apostolice Sedis Legato, vobis in tota Lombardia concessam universitati vestre auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nulli omnino hominum liceat in partibus Lombardie predictum a vobis juramentum exigere, vel occasione ejus vestram in aliquo justitiam prepedire. Si quis autem id attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Anagnie III *Id. Januarii.*

Il piombo pendente per alcuni fili di seta rappresenta da una parte l' effigie dei ss. Pietro e Paolo, e dall' altra Alexander PP. III.

(1) Ap. Ciacon. t. 1 p. 1139.
(2) Tom. XVI concil. Labb. col. 211.

XVII. Quanto nelle esposte cose vanno uniformi le bolle del duodecimo secolo, altrettanto discordi vanno nella data degli anni dell' incarnazione; essendosi questa in alcune presa dal primo di Gennajo, o dai 25 dell' antecedente Dicembre, in altre dai 25 di Marzo, alle volte secondo l'era fiorentina, ed altre secondo la pisana, od anche dal giorno di Pasqua. Quest' incostanza riguardo l'era cristiana nelle costituzioni apostoliche continua sino a' dì nostri, come chiunque, consultando l' opera dell' *arte di verificar le date*, che tutte le abbraccia, può accertarsene.

Data degli anni dell' incarnazione variabile nelle bolle.

Singolari sono alcune bolle di Pasquale II, le quali nella data dell' era volgare da tutte le accennate si allontanano. Essendo egli stato a pontefice sommo eletto ai 13 di Agosto dell' anno 1099, nell' anno terzo del suo pontificato avanti il giorno 25 di Marzo avrebbe dovuto segnarsi nelle sue bolle l' anno 1102 secondo l'era comune, e secondo la pisana, che di nove mesi la precede, l'anno 1101. Ciò non ostante alcune di lui bolle datate veggonsi sotto l' anno 1103. Due se ne hanno nella data perfettamente uniformi, spedite nello stesso mese, giorno, indizione, anno dell' incarnazione e terzo del pontificato. La prima dei 14 di Febbrajo a favore di Giovanni abate del monistero di s. Ambrogio, esistente nell' archivio suddettto, e pubblicata dal Puricelli (1). *Datum Laterani per manum Johannis sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis sexto decimo kalendas Martii Indictione decima Incarnationis dominice anno millesimo centesimo tertio pontificatus autem domini Paschalis secundi pape tertio.* La seconda diretta dal medesimo papa a Cristoforo abate del monistero de' ss. Pietro e Paolo di Cremona, nel di cui archivio una volta esisteva. L' indizione decima, e l'anno terzo di Pasquale avanti i 13 di Agosto in amendue le bolle appartengono fuor di dubbio all' anno 1102. Altra

Data singolare di alcune bolle di Pasquale II.

(1) Monum. basil. Ambr. n. 299.

bolla dello stesso serbasi nell' archivio san-Dionisiano presso Parigi (1), che colle altre due perfettamente combina, datata sotto il giorno 21 di Marzo, indizione decima, anno 1103 e terzo di lui pontificato. In simil guisa si procede in altre bolle di Pasquale, riportate dall' Ughelli (2) e dal Mabillon (3). Convien dire che l' estensor delle medesime un nuovo sistema si avesse formato sull' era cristiana, diversamente presa dalla volgare, dalla fiorentina e dalla pisana.

Il cancelliere, per la di cui mano diconsi queste bolle spedite, si fu Giovanni Gaetano, successore a Pasquale nel trono pontificio col nome di Gelasio II. Sebbene il Papebrochio ed il Mabillon convengano del fatto straordinario di quella data; con tutto ciò non vollero azzardarsi ad assegnarne il motivo. Lo fecero i PP. Maurini (4); ma uno ne addussero inconcludente. Congetturan eglino che abbia quel cancelliere immaginato questo piano per accostarsi il più che fosse possibile al calcolo di Dionisio esiguo, adottato dai Pisani, senza obbligarsi a cominciar sempre con loro l'anno ai 25 di Marzo. Tal piano però non combina nè col calcolo di Dionisio, nè col pisano, nè con altri. Qualunque stato ne sia il motivo, io son d'opinione che il cancelliere Giovanni non abbia in questa data avuto parte veruna; imperocchè, sebbene le bolle de' papi sembrino opera dei loro cancellieri, in realtà denno essere state composte da qualche uffiziale subalterno, credibile non essendo che ai cancellieri della curia romana, così occupati com'erano di tanti affari, sia avanzato agio e tempo di stendere le bolle: operazione assai lunga. Il vedersi inoltre tutte le bolle papali scritte in caratteri ben formati anzi che no, è un altro titolo di

(1) Mabillon de re dipl. p. 187.
(2) Ital. sacr. t. I col. 964, et t. II col. 306.
(3) Ann. ben. t. V p. 464.
(4) Tom. V p. 258

non riconoscerle per fattura dei cancellieri, ma bensì di qualche caligrafo, il quale a norma della consegnatagli minuta avrà poi secondo lo stile della curia stesa da capo a piedi la bolla coll' ultima clausula eziandio della data *per manus* o *per manum* del cancelliere, la quale comparisce essa pure in carattere uniforme a quello di tutto il testo. Se tale pertanto verisimilmente è stato il piano tenutosi nello stendere le altre bolle, tale pure sarà stato quello riguardo le bolle di Pasquale II segnate *per manum Johannis sanctæ romanæ ecclesiæ Diaconi cardinalis.*

Una nuova singolarità presenta la data di quella bolla del medesimo papa, con cui conferma la fondazione del monistero di Cistercio (1), ed a cui egli solo è sottoscritto. Essa è de' 18 Aprile, indizione ottava dell'anno 1100, e di lui secondo, datata, come le altre testè accennate, *per manum Johannis sancte romane ecclesie diaconi cardinalis.* Sotto quest' epoca nondimeno Pasquale non contava che mesi otto e giorni cinque di pontificato. Ma se chi ha steso tal data avesse qui avuto riguardo all' anno cavo, ossia se avesse i cinque mesi dell'anno 1099 computato per un anno intiero (ciò che cogli anni di altri principi in alcune occasioni si è praticato) tolta sarebbe ogni contraddizione.

Qualche bolla compare ancora in questo duodecimo secolo coll' invocazione divina, ed altre in cui intervengono testimonj. Alcune poche bolle di Gelasio II in vece di cominciare da *Gelasius etc.* portano il titolo *Johannes Cajetanus episcopus servus servorum Dei etc.* (2). Frequentissimo si è fatto in questo secolo l' uso di nominarsi i papi nelle bolle colla sola lettera iniziale del loro nome, e di nominarvi in simil guisa coloro a cui le medesime

(1) Manriq. annal. cist. t. I c. I.
(2) Ughell. ibid. t. VIII col. 389; et rer. it. script. t. III col. 396.

sono dirette, od anche, e bene spesso riguardo questi, col notarvi in vece orizzontalmeute alcuni punti. Quei *monitorj*, resi in seguito sì famigliari, con cui sotto pena della scomunica a chi abbia contezza di qualche delitto, l' obbligazione s' impone di denunziarlo, sono stati da Alessandro III per la prima volta introdotti in questo secolo. Ne diede egli il primo saggio, pendente un processo tra il vescovo di Palestrina e l' abate di Subiaco, avendo sotto pena d' interdetto, sospensione e scomunica obbligato alcuni cherici che pretendevasi aver cognizione de' fatti necessarj per ultimarlo, a rilevarli (1). Come da Alessandro III i *monitorj*, così da Celestino III nello stesso secolo fu introdotta la formola dell' assoluzione *ad majorem cautelam*.

Innovazioni nelle bolle del XIII secolo.

XVIII. L' uniformità nelle bolle del terzo decimo secolo va sempre più rinfrancandosi; non vi mancano però ad un tempo le sue innovazioni. Le bolle solenni divennero in esso, come si è detto, assai rare, essendosi quasi tutti i rescritti papali spediti con bolle minori, che sulla fine del secolo fecero strada a quelle che *brevi* furon chiamate. Nelle bolle di scomunica vi s' introdusse la formola: *ad certitudinem præsentium, et memoriam futurorum*, della qual formola si fece uso altresì in quelle in cui si fosse trattato d' importanti affari litigiosi. Pene temporali di nuova specie vi s' impongono in molte, oltre le censure, intimandosi ai colpevoli confisca de' beni, incapacità ai loro figliuoli di posseder benefizj, ed a loro stessi di esercitare alcun uffizio pubblico, e nullità di quegli atti che in qualità di uffiziali avrebbero potuto fare, nota d' infamia, e divieto di vendere agli scomunicati o di comperar da loro cosa alcuna, ed altre simili. Se gl' interdetti sono stati dianzi usati con qualche riserba, in questo secolo adoperati si sono senza misura. Le

Pene temporali di nuova specie.

(1) V. Rouault traité de monit.

repubbliche d'Italia vi sono state di que' tempi non di raro sottoposte.

Vedemmo di sopra il titolo di cancelliere, sì autorevole e sì spesso nominato nelle antiche bolle, essere stato da Onorio III abolito, a cui quello fu sostituito di vicecancelliere. Se il nome di altri uffiziali scritto vi si legge, l'estremità della pergamena ove si ripiega, è il luogo ad esso assegnato, or alla destra, ed or alla sinistra: in alcune al di dentro, ed in altre al di fuori: e tal nome è scritto spesso con abbreviatura. A tutte le bolle si è bensì continuato ad appendere il sigillo di piombo; ma quelle spedite dai papi avanti la loro consecrazione non l'avevano che da una parte improntato colle teste dei santi apostoli Pietro e Paolo, rimanendone l'altra in bianco. Innocenzo V in una sua bolla dell'anno 1276 (1) al podestà ed agli anziani di Genova, spedita da lui innalzato appena al trono pontificio, dalla qual bolla il piombo pendeva senza il suo nome, afferma che *qui fuerunt hactenus in romana ecclesia electi pontifices, consueverunt in bullandis litteris ante suæ benedictionis munus modum hujusmodi observare.* Per alcuni secoli il sigillare col piombo le bolle papali è stata incumbenza di due frati conversi dell'ordine cisterciese, detti perciò *Fratres de plumbo.* In quello stesso frattempo tra l'elezione e la consecrazione se alcuni papi si sono nelle loro bolle chiamati assolutamente *vescovi*, altri vi sono enunziati soltanto come *eletti* con questa od altra simil frase: *a die suscepti a nobis apostolatus officii.*

Piombi improntati da una sola parte.

Un'importante osservazione fecero il Baluzio (2) ed il Mabillon (3) sopra le bolle del papa Innocenzo III dell'anno 1207, e decimo del suo pontificato, nelle quali l'estensor delle medesime senza che saper ne possiamo il motivo, in

Bolle d'Innocenzo III con falsa indizione.

(1) Rainald. annal. eccl. ad an. 1276.
(2) Tom. II epist. Innoc. III.
(3) De re dipl. p. 623.

vece di notare l'indizione decima che in quell' anno correva, vi sostituì la nona, passata eziandio nel registro di esse. Tal errore è stato fatale non meno ai canonici di s. Agnan d' Orleans, che a quelli di Vezelai in una questione contro i rispettivi loro vescovi. Avendo sì i primi che i secondi prodotto a favor loro due bolle d' Innocenzo III dell' anno 1207 coll' indizione IX, la falsità della notata indizione, che avrebbe questa volta dovuto giovare al loro intento, fu loro nocevole: le bolle furono rigettate, ed essi perdettero la lite. Memorabile avvertimento a non tradur sì tosto per falsa una carta per esservisi intrusa una falsa data. Sotto questo medesimo papa osserva Bernardino Ferrario (1) essere stata per la prima volta adoperata quella rispettosa espressione, adottata eziandìo dai sovrani, e divenuta in seguito di stile ordinario, del bacio de' piedi. Le formole più usitate che il Ferrario raccolse, sono: *Pedum osculatio — cum osculo pedum — beata pedum oscula beatorum — devota pedum oscula beatorum etc.*

Brevi con sigillo in cera.

XIX. Poco a dir ne resta intorno le bolle pontificie dei susseguenti secoli; poichè di già quasi del tutto sistemate. La più rimarchevole innovazione riguarda l' introduzione de' *brevi*, sostituiti alle bolle minori, ai quali in vece del sigillo in piombo un altro ne fu applicato in cera di color rossiccio, e contornato d' una sottile intortigliata pergamena. Siccome avvi in esso rappresentato s. Pietro che dalla navicella getta le reti in acqua per pescare, fu tal sigillo riconosciuto sotto la denominazione di *anuli piscatoris*. E perchè l' uso di esso divenne ai papi famigliare, lo dinotarono anche col termine di *anuli nostri secreti*. Qualche volta avanti Clemente IV, consecrato ai 25 di Febbrajo dell' anno 1265, se n'era fatto uso, com' egli stesso osserva in una sua lettera a Gillo

(1) De ant. eccl. epist. gener. lib. 3 p. 175.

il *grosso* suo cugino (1); ma la pratica ne divenne costante soltanto dopo il terzo decimo secolo.

Le formole nei *brevi* sono le stesse come nelle bolle meno solenni; se non che nella data aggiunti furono gli anni dell' era cristiana, della quale le bolle suddette erano mancanti. Eugenio IV avanti la metà del secolo quinto decimo per le istanze di Biondo da Forlì secretario del concistoro, lo prescrisse espressamente. Non è però egli stato il primo che ne abbia fatto uso, come alcuni diplomatisti, e il Papebrochio in specie (2) hanno preteso. Se si avesse a dar retta a questa opinione, quante bolle antiche, le quali sono datate cogli anni dell' incarnazione, e sopra le quali cader non può il più leggier sospetto di falso, ripudiar non si dovrebbero!

Pretese Gian Guglielmo Janus (3) d' aver insieme conciliato queste due opposte sentenze, dicendo che la data dell' incarnazione nelle bolle avanti Eugenio IV era segnata dal cancelliere o dal notajo in questa od altra simil guisa: *Data v id. oct. per manus Udonis S. A. S. cancellarii anno Domini Leonis IX papæ I indict. II anno vero dominicæ Incarnationis MXLVIIII;* laddove il papa Eugenio ne fece uso nella prima persona coll' unire gli anni dell' incarnazione con quelli del suo pontificato così: *Datum Romæ apud s. Petrum anno Incarnationis dominicæ MCCCCXXXVI VII kal. Nov. pontificatus vero nostri anno primo.* Le varie bolle però che sussistono di papi molto anteriori ad Eugenio, ove nella prima persona sono accoppiati gli anni dell' incarnazione con quelli del loro pontificato, vana rendono la conciliazione dal Janus proposta.

Le innovazioni più sostanziali sono succedute nei sigilli. Paolo II, eletto a sommo pontefice l' anno 1464,

(1) Ibid. p. 130.
(2) Propyl. n. 129.
(3) Act. eruditor. mens. Apr. 1715.

Innovazioni nei sigilli dei secoli posteriori.

introdusse nel suo una maniera affatto diversa da quella dei suoi maggiori, notata dagli stessi scrittori di lui contemporanei, da Michele Canense da Viterbo presso il cardinal Quirini (1), e da un anonimo tedesco, riportato dal Pistorio (2). In una parte del piombo vedesi il papa assiso sul soglio, vestito in piviale e col triregno in capo, ai di cui lati assistono due cardinali, e davanti il medesimo molti genuflessi in atto di venerarlo. Al di sopra vi è il di lui nome. *PAULUS PP. II.* Dall' altra parte sono rappresentati i due principi degli apostoli, sedenti l' uno rimpetto all' altro, s. Paolo colla spada, e s. Pietro colle chiavi nella destra e con un libro nella sinistra. Una croce al basso secondo il solito divide l' una dall' altra figura, e nell' alto sono perpendicolarmente scritti i nomi di amendue.

Alcune volte non meno nel sigillo di piombo che in quello di cera vi sono state intrecciate le arme della famiglia di cui era il papa, quali furono le cinque rose nel sigillo in piombo di Clemente VI, il primo tra i papi che contro il costume abbia innestato le arme di sua famiglia nei sigilli di piombo, come avvertì Alberto d' Argentina presso l' Heineccio (3). Un ramoscello con tre ghiande inserì nel suo Giulio II; dodici gigli Paolo III, e così pure altri papi le loro armi gentilizie. Qualch' altra volta queste sole sono state nei papali sigilli improntate, e specialmente nei più piccoli ad uso di lettere famigliari, e nei quali al piccolo scudo è sovrapposto il triregno, di cui si fa autore Bonifazio VIII. L' introduzione di tale specie di sigilli non arriva a contare tre secoli. Così ancora le sole gentilizie divise col triregno al di sopra sono rappresentate nelle arme poste a quei monumenti eretti dai papi in Roma, o in altre città dello stato pontificio.

Coll' istituzione delle annate, e colle riserbe fattesi dalla

(1) Vit. ejusd. p. 47.
(2) Rer. german. script. t. 1 p. 1112.
(3) De vet. sigill. part. 1 p. 147.

corte di Roma di alcuni benefizj essendosi moltiplicati gli uffiziali della cancelleria e della dataria, anche i nomi di essi moltiplicati si veggono nella piegatura delle bolle. Nella copiosa raccolta di bolle papali, esistenti nell' archivio di Chiaravalle, il primo esempio di ciò si riscontra in una bolla di Clemente V dell'anno 1308, dopo la quale nelle altre dei successivi papi mancar non sogliono cotesti nomi. In alcune sino a cinque o sei vi sono moltiplicati, e spesso con abbreviazioni e cifre difficilmente intelligibili. Vi si aggiungono eziandio delle clausule, quali sono *de curia*, o *gratis de mandato Domini nostri papæ* o *registrata in camera apostolica*.

XX. Una nuova specie di costituzioni papali nascer si vide sotto Innocenzo VIII verso la fine del secolo quinto decimo, le quali dal termine di *motus proprii*, ivi usato, *motus proprii* furono denominate. In alcune è esso indicato sì al principio che alla fine, ed in altre alla fine soltanto; nè in quelle però nè in queste compare sigillo o in piombo o in cera, ma la sola data del luogo, del mese e dell'anno del pontificato colla segnatura del papa. Nelle prime tal' è la formola: *Innocentius episcopus motu proprio, et ex certa scientia etc. Datum Romæ apud s. Petrum idibus Julii anno quinto. Placet, et motu proprio mandamus*, colla segnatura del papa. Nelle seconde poi la formola è così espressa: *Innocentius papa octavus ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut etc.*, ed in fine colla segnatura del papa. *Placet, et ita motu proprio mandamus. Datum Romæ apud s. Petrum XV kal. Septembris anno primo.* Questa formola di *motu proprio* ha qualche volta incontrato delle forti opposizioni, e così l'altra ancora *non obstantibus*, divenuta essa pure di stile comune nelle bolle.

Motus proprii.

Come in tutte le altre universali pratiche, riguardanti i rescritti pontificj, così ancor in questa dei *motus proprii* vi hanno delle eccezioni e delle variazioni, le quali render denno guardingo chiunque a non precipitar il

giudizio sopra quelli ove serbata non scorgasi la regola generale. Così alcune volte la data dei *motus proprii* è del tutto soppressa; ma vi si rimedia con i certificati che attestano essersi tal breve registrato, e fattane la pubblicazione nella cancelleria apostolica. Qualch' altra formalità in questi ultimi secoli è stata nelle bolle e nei brevi introdotta, e particolarmente intorno la maniera di spedire e di pubblicare i mandati apostolici, sopra cui non giova intertenerci. Chi desiderasse più detagliate notizie, spettanti alle bolle dei papi, consultar potrebbe il *nuovo trattato di diplomatica* de' Sanmaurini (1), che su questo argomento sonosi molto estesi, e con molta erudizione.

---

(1) T. v a pag. 82 ad 338.

CAPO XIV.

DEI DIPLOMI DEI VESCOVI, ED IN SPECIE DI QUELLI DEGLI ARCIVESCOVI DI MILANO.

I. Sebbene diplomi di vescovi non compajano se non molto tardi; con tutto ciò le formole che vi si sono adoperate, hanno un principio più alto, incontrandosi queste nei più antichi loro documenti. Cominciando dalle formole iniziali, i padri apostolici del secondo secolo s. Ignazio, s. Policarpo, ed il clero delle chiese di Smirne, di Vienna nel Delfinato, e di Lione data ne hanno la norma nelle loro lettere coll' invocare sopra quelli, a cui scrivevano, *la misericordia, la pace, la grazia divina ec.* La norma pur diedero delle formole finali colla salutazione: *Valete in gratia Dei — Valete in Domino — Incolumes estote — Valere vos optamus*, od altre simili, o semplicemente *Valete.* Lo stesso stile nelle formole hanno adoperato i vescovi nel terzo e nei seguenti secoli. Formole diplomatiche nei rescritti vescovili derivate da altre più antiche.

Dei titoli similmente che i vescovi hanno a loro stessi attribuito negli atti diplomatici, ebbero la norma dalle antiche lettere dei loro antecessori. Il titolo di vescovo colla formola *Dei gratia*, od altra equivalente non suol mancare nelle loro intitolazioni, e raro non è quello di *peccatore* nelle sottoscrizioni loro, nè meno frequente è stato l' altro di *humilis*, o d' *indignus.* Da alcuni quello fu usato di *servus* della lor chiesa, o di *servus servorum Dei*, a cui taluno ha premesso il termine di *ultimus.* Dagli altri, scrivendo o parlando ai vescovi, non si è serbata regola fissa; ma secondo il grado ed il concetto che del merito di essi avevan eglino concepito, si sono sfoggiati onorifici e ricercati titoli, quali furon quelli di Titoli a se stessi o da altri loro attribuiti.

beatissimi — *florentissimi* — *vere sancti, ac merito illustres* — *religiosissimi* — *in Christo sanctificati* — *sanctissimi* — *ter beatissimi etc.* Molti formolarj di questi titoli veder si possono riportati nel *Diurno dei romani pontefici*, del quale abbiamo in altro luogo ragionato. In una parola, come osserva il Mabillon (1), tutti quei titoli che in altri tempi sono stati ai papi attribuiti, lo furono del pari anche ai vescovi, i quali con i medesimi ebbero altresì comune il nome stesso di *papa*. Anche il termine di *santità* fu qualche volta loro attribuito, e similmente l' altro di *corona beatitudinis vestræ*. Quei titoli però di onore che abbiamo veduto altrove essersi conferiti alle secolari persone illustri, qualche volta appena adoperati s' incontrano coi vescovi, e viceversa.

Che i riportati ed altri simili onorifici titoli sieno stati da altri attribuiti ai vescovi, che impedir non lo potevano, recar non deve maraviglia: recar bensì lo dovrebbe il vederne molti di essi, savj eziandìo e pii e santi, come anche non pochi abati di riconosciuta virtù, aver fatto uso riguardo loro stessi di titoli e di appellazioni che difficilmente compor si potrebbero in oggi colla modestia cristiana. Il succennatò Mabillon (2) diversi esempj ne ha raccolto, tra gli altri del vescovo Gauzlino e dell'abate Adalardo, i quali la propria persona la *nostra serenità* chiamarono: di s. Audoeno vescovo di Rouen che il titolo di *santo*, da lui attribuito ad Eligio, accomunò a sè medesimo: di Gerardo abate che *padre venerabile* si disse: di Stefano vescovo di Clermont che chiamò sè stesso *præsulem eximium vita, et moribus præclarum.* Robaldo altresì arcivescovo di Milano *venerabile* chiamossi: e *mitis archiepiscopus* si sottoscrisse il ravennate Onesto ad un suo sinodo del 973 (3). Se tutti trascriver

(1) De re dipl. lib. 2 c. 6.
(2) Ibid. p. 89.
(3) Tirabosch. mem. stor. di Mod. t. 1 append. p. 138.

si volessero i nomi di quei prelati che nei trascorsi secoli hanno a loro stessi conferito sì fatti titoli, un ben lungo catalogo tesser se ne potrebbe, cominciando da s. Ignazio vescovo e martire dei tempi apostolici, che nelle sue lettere al proprio il nome aggiunse di *Deiforo*, sopra la qual' appellazione alcuni illustri scrittori il Cotelerio, il Tillemont, il Mamacchi, ed ultimamente il Gallicciolì sonosi esercitati. Il Mabillon altra ragione assegnar non seppe degli esempj da lui addotti se non l' indole e l' usanza di que' tempi. Per la stessa ragione si saranno altri attribuito quella combinazione di elogj e di umiliazioni, che in alcune loro carte si scorge; qual' è quella di Stefano vescovo di Clermont, che s' intitola *præsul eximius et humillimus* (1), e di un prelato inglese che *humilis apostolicus vir* volle denominarsi (2).

Col cambiarsi de' tempi anche i titoli, almeno i più usualmente dati ai vescovi, soggetti furono a cambiamento. Tal è stato quello di *reverendissimo*, o piuttosto *reverentissimo*, e l'altro di *venerabile*, con cui ne' secoli di mezzo, quando non vi fosse stato motivo di usarne uno più speciale e squisito, si è costumato chiamarli. Non sono però stati i medesimi così privativi de' vescovi che qualche volta stati non sieno agli abati, e ad altri ecclesiastici di minor grado ancora conferiti. Dopo un lungo uso di cotesti titoli puramente ecclesiastici la pratica s' introdusse di titoleggiar i vescovi con altri di secolaresco formolario, da cui fu preso quello d' *illustrissimo*, e di *eccellenza* riguardo alcuni più distinti e privilegiati. Aveva però ad essi quello preceduto di *domnus* che dianzi era ai sovrani riserbato. L' altro pure oggidì usuale di *monsignore* ai nostri vescovi d' Italia, da principio è stato comune anche ai secolari, del che esempj abbiamo presso

(1) Annal. bened. t. III p. 477.
(2) Ampliss. collect. t. I col. 354.

il Bocaccio, e qualch'altro scrittore di que' tempi. Della stessa indole è stata l'appellazione di *vostra grandezza* ai vescovi francesi, della quale, come osserva il De Vaine (1), rimasero i medesimi invariabilmente nel possesso dopo soltanto l'anno 1630: nel qual anno Urbano VIII riserbato volle ai cardinali, agli elettori ecclesiastici ed al gran mastro di Malta il titolo di *eminentissimo* e di *eminenza*, in altri tempi conferito indifferentemente ad alcuni più illustri personaggi del secolo e della chiesa.

Preludj ai diplomi dei vescovi.

II. Finchè durò l'oppressione della chiesa sotto i gentili, altra autorità esercitar non poterono i vescovi che la spirituale e di ecclesiastica disciplina. Ma poichè l'imperadore Costantino Magno assicurata le ebbe la pace e la tranquillità, oltre gli onori e i doni a' medesimi da lui compartiti, aprì loro la porta ad esercitare alcuni atti che alla sola podestà laica dianzi appartenevano, per cui furono abilitati a spedire diplomatici rescritti. Chi ha qualche contezza delle antiche romane cose non ignorerà la manumissione de' servi essere stata eseguita già alla presenza dei consoli e dei pretori, o di altri maggiori magistrati. Or il sullodato Costantino avendo con sua legge ordinato che la stessa, nelle chiese eseguita avanti i vescovi col loro clero e popolo cristiano, sortisse il medesimo effetto, ne è venuto in conseguenza aver essi dovuto con un atto scritto munire il manomesso, col quale attestavasi essergli stata in tal guisa compartita la libertà: nel qual atto perciò una specie di diploma è facile il ravvisare. Negli atti pure degli antichi concilj, ove in più special modo si dispiegava l'autorità dei vescovi, altri preludj si ravvisano ai diplomi dei loro successori. Non potendo essi allora far uso della forza coattiva, o delle pene corporali contro i trasgressori delle loro ordinazioni, agli anatemi che erano di pieno loro diritto, aggiunsero le imprecazioni, divenute poi sì frequenti nei loro atti

(6) Dict. de dipl. t. II p. 6.

diplomatici. Anche nelle note croniche, con cui sono stati questi datati, l'uso era preceduto in varj concilj.

Anzi i primi esempj di ecclesiastici diplomi, e questi spettanti ad esenzioni di monisterj ci sono stati dai concilj antichi somministrati. Il quarto concilio d'Arles dell'anno 455, e i due cartaginesi, l'uno del 525, e l'altro del 535 (1), la forma diedero ai particolari privilegj, per cui diversi monisteri sottratti furono dalla giurisdizione dei vescovi diocesani, ossia riguardo la scelta de' loro abati, ossia per l'interna regolare disciplina, ossia per altre disposizioni. Sì fatti privilegj essendo stati a' monaci compartiti con cognizione di causa, dovettero i vescovi dispensatori conoscere che i medesimi non distruggevano la gerarchìa, nè violavano i diritti episcopali, come da non pochi moderni si pretende. La norma data dai suddetti concilj fu tosto seguitata da molti vescovi particolari, dei quali sebbene non abbiamo i diplomi delle concessioni, siamo però altronde certi che essi le hanno compartite.

I primi vescovili diplomi spediti dai vescovi ne' concilj.

Tra questi fuvvi il vescovo s. Fulgenzio che a favore de' suoi monaci di Ruspa spogliossi della sua autorità sopra di loro (2); e lo stesso eseguì s. Cesario a favore delle sue moniche d'Arles. Ampie esenzioni, come osserva il protestante Blondel (3), accordò l'anno 658 il vescovo di Parigi Landri al monistero san-Dionisiano, come a quello di s. Pietro di Corbia nel 668 Bertefrerio o Bertefrido vescovo d'Amiens, del quale tra breve, e nel 682 Ansperto vescovo di Rouen all'abate ed ai monaci di s. Vandrillo di Fontenelle.

Esenzioni dai singoli vescovi ai monisteri compartite.

Da tempi ancor forse più rimoti sono stati dai vescovi non meno che dai sovrani privilegiati con altri moltissimi i monisteri lirinense, agaunense, e lussoviense. *Ab antiquitus*, così attesta Marculfo (4) scrittore del settimo

(1) Tom. IV concil. Labb.
(2) Vit. ejusd. n. 40 t. 1 act. ss. Boland.
(3) Traité de la primauté p. 795.
(4) Formul. 1 de privil.

secolo, *juxta constitutionem pontificum per regalem sanctionem monasteria sanctorum Lirinensis, Agaunensis, Luxoviensis, vel modo innumerabilia per omne regnum Francorum sub libertatis privilegium videntur consistere.* E nelle antiche formole per il regno di Borgogna una vi ha, la quale suppone gli abati e i monaci delle badìe di quel regno in pieno arbitrio di addirizzarsi a qualsivoglia vescovo per gli olj sacri, per la consecrazione degli altari, e per le ordinazioni. *Cum necesse fuerit chrisma petere*, così ivi (1), *tabulas, vel altaria consecrare, sacris ordinibus benedici, abbas vel monachi ibidem consistentes a quocumque de sanctis episcopis sibi elegerint, qui hoc agere debeat, licentia sit eis expetere.* Vi si aggiugne che se alcun vescovo o altri avessero tentato di recare sopra ciò molestia alcuna, i re della Borgogna vi avrebbero provveduto. Simili privilegj per concessione dei vescovi avevano di que' tempi riportato altri monisteri sì dell'Italia che dell'Inghilterra (2). In vista di tanti e sì luminosi fatti il De Rois (3), uno de' più dotti giureconsulti francesi, ebbe a scrivere: *Olim monachi ex primæva origine erant omnino liberi, et exempti a potestate, et jurisdictione diœcesanorum episcoporum.*

Testamenti di vescovi a favore di chiese e di monisteri.

III. Se i testamenti dei vescovi e i loro atti di fondazione o dotazione di qualche chiesa o monistero avessero ad essere riputati, come da taluno fu fatto, per veri diplomi, derivar se ne dovrebbe l'origine dai più rimoti secoli della chiesa, avendosene di tal sorta sino dal quarto e quinto secolo. Ma siccome cotesti atti erano a tutti indifferentemente dalle leggi permessi: quindi se riguardo i laici non hanno i medesimi ad essere riconosciuti per veri diplomi, non lo dovranno nè meno riguardo i vescovi, o qualunque altra persona del clero. Nel senso comune

---

(1) Ap. Baluz. t. II p. 560.
(2) Mabillon de re dipl. p. 11 et seq.
(3) De missis domin. c. 7.

diploma importa privilegio, immunità o esenzione: nella qual classe non sono inchiusi i semplici testamenti, quantunque di fondazione o dotazione di chiese o di monisteri. Lo saranno però, quando sì fatte fondazioni o dotazioni testamentarie sieno accompagnate da esenzioni, o da privilegj di competenza vescovile.

Prima epoca dei vescovili diplomi.

Il secolo settimo, in cui la podestà de' vescovi era di già molto ampliata, i primi esempj ne somministra di privilegj e di esenzioni da particolari vescovi compartite; il perchè da quest' epoca desumer si dovrebbe l' origine dei vescovili diplomi. Il sunnominato vescovo d' Amiens Bertefrido è uno dei primi vescovi che vero diploma abbia spedito (1) coll' aver posto i monaci di Corbia nel pieno possesso di eleggersi per abate uno di loro, *ut pro statu ecclesiæ et salute regum, vel stabilitate regni, et tranquillitate patriæ valeant plenius pium Dominum exorare*. A quel vescovo che tentato avesse di opporsi a tal privilegio, una rigorosa penitenza vien imposta di tre anni, oltre la scomunica. Per la maggior validità del privilegio ne chiedette Bertefrido a sedici vescovi l'approvazione, i quali vi si sottoscrissero, ed egli per il primo. *Berthefridus peccator Ambianensium urbis episcopus hoc privilegium a me factum relegi, consensi, et subscripsi.* Il luogo da cui fu spedito il diploma, è stato il palazzo pubblico di Châtou, e il tempo li 6 di Settembre, ed anno settimo di Clotario: data che secondo i Sanmaurini (2) corrisponde all' anno 663, ed al 664 secondo il Blondel (3). *Factum hoc privilegium sub die octavo idus Septembris anno VII regnante Clotario rege. Captonago in palatio publico.* Chiudesi il privilegio colla soscrizione del diacono Sigone. *Sigo in Dei nomine Diaconus hoc privilegium scripsi et subscripsi.* Per rendere Bertefrido vie maggiormente

(1) Tom. VI concil. col. 527.
(2) Tom. V p. 422.
(3) Loc. supr. cit.

notorio e solenne il diploma lo indirizzò ad alcuni vescovi ed arcivescovi in numero di undici, senza però specificarne le sedi. *Dominis sanctis*, *et summi culminis apice pontificalis cathedræ specula præsidentibus in Christo fratribus Nivoni*, *Ginesio etc. Berthefridus munere superni Largitoris ambianensis ecclesiæ episcopus.*

Altri diplomi vescovili.

IV. Altri due privilegj espressi con formole alle riferite assai consimili, sono stati dal Mabillon (1) riportati, l'uno dell'anno 684 di Aredio vescovo di Vaison a favore de' monaci di Granselle, e l'altro del 696 di Agirardo vescovo di Chartres per il monistero della B. Vergine presso il fiume Loira. Questo secondo diploma è ancor più ampio dell'altro, abbracciando esso molte particolarità, in specie il divieto a qualunque persona sì ecclesiastica che secolare d'esigere dai monaci cosa alcuna, e l'intimazione al vescovo diocesano di non recarsi al monistero se non chiamato o per la collazione degli ordini sacri, o per la consecrazione degli altari, o per la benedizione del novello abate da eleggersi dalla comunità religiosa. Ivi similmente si proibisce al medesimo vescovo l'ingerirsi negli affari economici o di disciplina del monistero. Nascendo nella monastica famiglia qualche scandalo, a cui l'abate provveder da sè solo non possa, avrà egli ad addirizzarsi agli altri abati della diocesi. Che se pure in qualche estremo caso abbisognasse dell'autorità del vescovo, alla richiesta dell'abate avrà egli a portarsi al monistero, ed ivi dare caritatevolmente le opportune provvidenze, sempre però *salvo monachorum privilegio.* L'originale di questo diploma sottoscritto da quattordici vescovi e dall'abate di s. Dionisio presso Parigi, è stato nell'archivio di questa celebre badia depositato, come in luogo di pubblico deposito dei titoli appartenenti ad altre chiese e monisteri.

---

(1) Annal. ben. t. 1 p. 698, et de re dipl. p. 382 et 478.

Ma perchè mai tra le esenzioni negli accennati diplomi compartite, locchè del pari avviene nella maggior parte degli altri in favore de' monaci, quella pur avvi della facoltà di scegliersi per abate uno di loro, della quale nondimeno godevano già originariamente in vigor della regola di s. Benedetto (1), ove ai monaci viene in termini espressi conferita senza il menomo cenno del vescovo diocesano? Il motivo ne sarà stato l'ingiusta pretensione, replicatamente messa in campo da alcuni vescovi, di volere a loro stessi riserbata quest'elezione. Con ciò facevansi strada ad occupar eglino stessi il governo e l'amministrazione della badìa, ed in fine a farsene comendatarj per disporne poi delle sostanze, e dissiparle a loro piacimento. Sino dai tempi di s. Gregorio Magno avevano alcuni vescovi cominciato ad attentare sopra il governo e i beni de' monaci, contro i quali armossi lo zelo del santo pontefice (2). Tale abuso col tempo crebbe sempre più, essendosi inoltre a tal oggetto impiegati illeciti mezzi; per la qual cosa ben ebbe ragione Clemente IV sommo pontefice di farne delle amare doglianze. *Sæpe mirati fuimus,* scrive egli (3), *cum minori officio fungeremur multorum studia prælatorum attentissime contemplantes, qui suis sedibus opulentis, et pinguibus non contenti religiosorum prioratus et grancias nunc blanditiis, aut terroribus, nunc subrepticiis apostolicæ Sedis indultis sibi dari ad temporis certum spatium, vel quoad vivent, procurabant de bonis pauperum, quæ ab olim fidelium commendanda devotio usibus aliis deputaverat, suam ingluviem satiantes.* Alcuni di loro, non abbastanza sazj dei beni dei monaci, le mani rapaci estesero sopra quelli dei loro canonici. Se gli uni e gli altri sono stati da molti vescovi ricolmi di favori, da altri non pochi furono dei

(1) Regul. c. 64.
(2) Joan. diac. in vit. ejusd. lib. 2.
(3) Epist. 510 t. II anecd. Martene p. 511.

loro beni e diritti spogliati, o si è tentato di spogliarneli, talchè fu d'uopo non di raro l'avere ricorso a' principi per essere sottratti alle loro avanìe ed oppressioni. Il Muratori (1) varj diplomi riporta di re e di augusti, con i quali viene espressamente ai vescovi comandato di non usurparsi gli stabili e i diritti di essi.

Alcuni monisteri hanno un vescovo loro proprio.

V. Di un privilegio ancor più ampio e distinto godevano di que' tempi alcuni monisteri: privilegio o dai vescovi conceduto, o almeno coll'implicito loro consenso approvato. In vigor di esso erano questi monisteri non solamente esenti da qualsivoglia giurisdizione dei vescovi diocesani; ma vi risiedeva inoltre un particolar vescovo, a bella posta ordinato per esercitarvi le funzioni episcopali, che esercitava altresì sopra quei luoghi, che dalle abbadìe dipendevano. Ve ne avevano eziandìo alcuni, come osserva il Fleury (2), *del genere di quelli che qualche volta trovansi ordinati senza titolo, o pure che, avendo rinunziato al vescovado, ritiravansi in un chiostro, ed ivi esercitavano le funzioni come in luoghi immuni dalla giurisdizione dei vescovi ordinarj.* Tal ministero però presso loro non era libero, ma legato all'arbitrio dell'abate, senza il di cui assenso ogni loro facoltà inoperosa restava. La succennata insigne badìa di s. Dionisio presso Parigi è stata una delle privilegiate della residenza di un vescovo tutto suo, che qualche volta è stato l'abate stesso. Il Fleury, che niuno certamente sarà per riconoscere parziale a' monaci, convinto dell'autenticità dei documenti e dei fatti che la comprovano, l'ha senza punto esitare riconosciuta.

Un privilegio però di tal sorta andar non doveva immune da' suoi oppugnatori: molti ne ebbe di fatti, e specialmente i tre PP. della congregazione dell'Oratorio, il

(1) Ant. ital. t. VI diss. 62.
(2) Hist. eccl. t. IX p. 396.

Le Cointe, il Du Bois, e il Tomassin. Ma oltre l' aver essi preso sbaglio nella storia e nella cronologia riguardo gli abati di quel monistero, hanno più che i sicuri fatti valutato il falso loro raziocinio di combinare colla più recente la più antica ecclesiastica disciplina. Lo scioglimento di tutte le difficoltà, opposte dai nominati e da altri scrittori, veder si può presso il Mabillon (1) ed i PP. Maurini (2), da cui sono stati vittoriosamente confutati. Dello stesso privilegio di avere un particolar vescovo godettero altri monisteri della Francia, della Spagna, dell' Italia, della Germania, e persino dell' Oriente (3). Il monistero che più a lungo degli altri sia stato in possesso di questo privilegio, credesi quello di s. Martino di Tours, che continuò ad averlo sino all' anno 1098, in cui Urbano II papa giudicò spediente di spogliarnelo col metterlo sotto l' immediata dipendenza della Sede apostolica. Il Monier dieci vescovi rammenta di quel monistero, ai quali il Mabillon (4) altri due ne aggiugne. Ma sino a' dì nostri la badìa di Fulda ebbe uno de' suoi monaci del carattere episcopale investito per esercitarne a nome dell' abate le funzioni in quella che esenzione chiamasi della diocesi di Fulda. L' erezione di tal abazìa in vescovado fatta da Benedetto XIV soverchia ha reso l' opera del vescovo titolare.

All' abate Hiense soggetti i vescovi della Scozia e dell' Irlanda.

VI. Più singolare ancora si fu quell' altro privilegio, nel di cui possesso per lungo tempo si mantenne l' abate di san Colomba o Colombano nell' isola Hiense, di aver cioè a lui soggetti tutti i vescovi della Scozia e dell' Irlanda. Della verità di tal privilegio non ci lascia dubitare l' espressa testimonianza di Beda (5), il quale racconta che

(1) De re dipl. p. 625; et annal. ben. t. II p. 269.
(2) Tom. V p. 164 et seq.
(3) Idem loc. cit.
(4) Præf. I ad sæc. III bened. §. 3.
(5) Hist. anglor. lib. 3 c. 4.

habere solet ipsa insula (Hiensis) rectorem semper abbatem præsbyterum, cujus juri et omnis provincia, et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subjecti juxta exemplum primi doctoris illius, qui non episcopus, sed præsbyter extitit et monachus, nempe Columba (1).

Consimile privilegio dell' abate di Montecasino.

Quasi la stessa dipendenza aver una volta all' abate di Montecasino prestato il vescovo d' Aquino vien dimostrato dal Gattola (2); e nei secoli a noi più vicini i vescovi del regno di Napoli tanto lungi dal disdegnarsi hanno riputato ad onore il chiamarsi vicarj generali del medesimo abate, e l' esercitarne le funzioni. In prova basterà citare un atto del 1270 dell' arcivescovo di Napoli che così comincia (3). *Nos Anglerius miseratione divina Neapolitanus archiepiscopus, et vicarius reverendi patris D. B. Casinensis abatis notum facimus universis præsentes litteras inspecturis quod ejusdem Fratris nostri speciali auctoritate suffulti etc.* Questa qualunque siasi dipendenza dagli abati non ha dovuto ai vescovi sembrare disdicevole, com' è sembrata ai succennati moderni critici, i quali avvezzi a giudicare su diversi principj, prendono da ciò motivo di negar fatti altronde certissimi: altri tempi, altra maniera di pensare.

Come qualche vescovo è stato già vicario di un' abazia, così qualche abate di un vescovado, vacandone la sede. Tale sino dai tempi di Carlo Magno si fu l'abate dell'Isola barbara, riguardo la vacante sede arcivescovile di Lione, da lui amministrata sino alla creazione del nuovo arcivescovo, del che in una sua lettera fa fede l' arcivescovo Leidrado (4), colla quale agli abati di quel monistero conferma l' antico privilegio. Esempj anche in Italia di regolari, chiamati dal loro chiostro per esercitare l' uffizio di

(1) V. Mabill. annal. ben. t. I p. 20.
(2) Access. ad hist. casin. p. 91.
(3) Mabill. diar. ital. p. 325.
(4) Tom. VIII Spic.l p. 25.

vicario capitolare o vescovile, si rammentano da Giuseppe Gennari (1), il quale inoltre asserisce d'averne molti riscontrati persino nel secolo quarto decimo. E ciò era secondo l'ordine delle cose; poichè essendo stati ne' passati tempi considerati i monaci come parte principale del clero, ond' anche formavan essi in molte città il primario collegio delle chiese cattedrali e metropolitane: in Roma stessa, le di cui chiese di s. Pietro, di s. Giovanni in Laterano, di s. Maria maggiore, di s. Paolo, ed altre titolari e cardinalizie erano dai monaci uffiziate; quindi tali incumbenze secondo la disciplina ecclesiastica di quei tempi esser non dovevano cose straordinarie. Ma dei privilegj con cui furon i monaci già decorati dai vescovi, per ora non più.

Anni del vescovado notati in alcuni diplomi vescovili.

VII. Passando pertanto ad altre ricerche, veggiamo nella data di qualche diploma o rescritto di vescovi dell'ottavo e nono secolo gli anni inseriti del loro pontificato: locchè del pari vedemmo eseguito in alcune bolle dei papi di quella stagione, coll' esservisi inoltre omessi gli anni del principe regnante. Molto prima però che siasi dai vescovi cominciato a notare nelle loro carte gli anni del proprio vescovado, furon questi segnati in una lapidaria iscrizione dell'anno 445 all'incirca, in cui ad altre note croniche quella fu aggiunta dell'anno xv, o come altri vi hanno letto, xviii, del vescovado di Rustico, vescovo di Narbona (2). Vedemmo altrove (3) gli anni xxii di vescovado di s. Giovanni vescovo di Bergamo, morto nel 690, notati nella sua iscrizione sepolcrale. Tra le più antiche carte, datate cogli anni del vescovado si è quella riportata dal Menardo (4) colla data dell' anno quarto del vescovado di Sesnando vescovo di Nimes: anno che corrisponde al 788.

(1) Letter. p. 30 t. xxxvi n. raccolt.
(2) Ap. Pagi dissert. hypatic.
(3) Supr. lib. ii c. 12 n. 20.
(4) Hist. de Nimes t. i p. 111.

Documento pure si ha, dall' Ughelli (1) prodotto, nella di cui sottoscrizione notasi la data presa dagli anni della prelatura di Davide vescovo di Benevento e Siponto. *Ego David servus servorum Dei episcopus sanctæ Beneventanæ et Sipontinæ ecclesiæ anno episcopatus nostri XIV.* Spetta questo documento all' anno 764. Anche ne' secoli posteriori altri vescovi hanno similmente cogli anni del loro vescovado datate le carte.

Singolar è la data che dagli anni suoi prese Corrado arcivescovo di Magonza in un suo diploma dell' anno 1193 a favore dei canonici Norbertini, che così termina: *Acta sunt hæc etc. anno nostræ electionis in Moguntiensem archiepiscopatum XXXIV exilii XXIX reversionis vero ab exilio undecimo* (2). Si ha pure documento aquilejese dell' anno 1271 (3), nel quale perchè l' attual patriarca d' Aquileja Filippo fratello del duca di Carinzia, non era dalla Sede apostolica riconosciuto, si è presa la data dall' epoca della morte del suo antecessore Gregorio da Montelongo. *Anno Domini MCCLXXI mense Decembri Indictione XIV post mortem venerabilis domini Gregorii de Montelongo quondam patriarchæ Aquilegiæ duos annos et menses tres.* Come nelle carte diplomatiche dei vescovi, così in quelle ancora degli abati si sono qualche volta nelle date fatti entrare gli anni della loro prelatura. Eccone un esempio tratto da una carta dell' archivio di s. Ambrogio, spettante all' anno 956, la quale comincia con questi termini: *Dum vir reverentissimus domnus Aupaldus venerabilis abbas etc*; e termina con questi altri: *Factum est autem hoc et firmata anno domni preclarissimi et egregii pii Patris Aupaldi reverentissimi abbatis regiminis sui sexto.*

Siccome i diplomi principeschi hanno dal sigillo acquistato

(1) Ital. sacr. t. VIII.
(2) Ap. Baring. de sign. litt. c.
(3) Ap. Frider. Altan diss. epist. t. XXXXVI opusc. scient.

un più pieno valore; quindi a tal oggetto hanno i vescovi voluto che i loro altresì ne fossero muniti. Da principio hanno a quest' uso servito gli anelli, qualunque stato ne fosse l'impronto; ma in seguito se ne formaron essi de' proprj, fra i quali nondimeno una varietà notabile s' incontra, altri rappresentando l'effigie della B. Vergine, o del santo patrono: questi il nome di quella città di cui tenevano il vescovado: alcuni altri un monogramma: non pochi l'immagine dello stesso vescovo, ed altri altre cose ed altre leggende, alle quali premetter si soleva un *S*, dinotante *sigillum*. Tra i sigilli della prima specie, ossia tra gli anelli *obsignatorii* quello vi è stato di s. Agostino, che ce ne diede la descrizione (1).

I più antichi sigilli proprj dei vescovi cominciano a scoprirsi nel secolo nono; e tra i primi si novera quello di Roricone vescovo di Laon dopo la metà di esso (2), ove il medesimo è rappresentato in abito pontificale colla mitra in capo, col pastorale nella sinistra mano, e colla destra in atto di benedire, leggendovisi all'intorno: *Sigillum Roriconis Dei gratia* . . . Il resto dell' epigrafe vi manca. Diploma similmente dell' anno 872 leggesi presso il Baringio (3) di Altfrido vescovo d' Hildeseim, a cui egli stesso apposto vi aveva di propria mano il suo sigillo: *propria manu sigillo nostro signavimus.* Merita inoltre d'essere in questo diploma avvertita quella formola, con cui al medesimo si dà fine. *Sub testimonio Christi, et totius ecclesiæ.* Se alcuni vescovi non hanno sempre fatto uso dello stesso sigillo, avendolo alternativamente cambiato, altri aggiunto vi hanno un contro-sigillo, ed altri, sebben più tardi, vi hanno fatto inserire le divise del proprio casato.

VIII. Uno dei più insigni vescovili diplomi del secolo

---

(1) Epist. 59.
(2) Mabill. de re dipl. p. 451.
(3) Clav. dipl. præf. p. 21.

Diploma di Pietro arcivescovo di Milano del 789.

ottavo è certamente quello dell'arcivescovo di Milano Pietro (1), che l'anno 789 spedì a favore della badìa di s. Ambrogio, stata da lui sino dall' anno 784 fondata. Si dà principio al diploma in tal guisa: *Petrus per Dei gratiam sanctæ mediolanensis ecclesiæ archiepiscopus.* Questo Pietro fra i prelati della chiesa milanese è il primo a noi noto, che siasi intitolato *arcivescovo*; come il suo antecessore immediato Tommaso il primo a cui sia stato tal titolo da altri attribuito (2). Il titolo di arcivescovo, sino dal secolo quarto già in uso nella chiesa orientale, nel sesto e settimo conferito si vede ad alcuni vescovi della Francia e dell' Inghilterra. Il papa Simmaco sul principio del quinto secolo scrivendo a Lorenzo vescovo di Milano dato glielo aveva (3). Ma sopra la di lui lettera cade qualche sospetto d'interpolazione. Nè da simile sospetto, come osserva il conte Gianrinaldo Carli (4), va esente la sottoscrizione del nostro vescovo Mansueto. *Mansuetus mediolanensis metropolitanæ ecclesiæ indignus episcopus*, la quale si legge nella lettera all'imperadore Costantino fra i prolegomeni del concilio sesto dell' anno 680 all'occasione di render conto del concilio tenutosi in Milano contro i Monoteliti.

Sino però dall' anno 584 all'incirca l'altro nostro vescovo Lorenzo II dal re dei Franchi Childeberto in una sua lettera che gli diresse (5), *patriarca* fu chiamato. Di questo specioso titolo, di cui l'aquilejese da tempo immemorabile era in possesso, fu eziandìo il vescovo di Ravenna Massimiliano replicatamente decorato in una carta del 541 (6), sottoscritta in Pola, città dell' Istria;

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Charta an. 777 ibid.
(3) Tom. IV concil. col. 1293.
(4) Del diritto metropol. ec. t. XV delle oper.
(5) Du Chêne t. I p. 874 n. 45.
(6) Liruti orig. del patr. d'Aquil. t. 24 opusc. scientif.

da più vescovi, e dal patriarca stesso d'Aquileja Macedonio. Come riguardo i vescovi di altre città, così ancora quelli di Milano desumer non si deve l'origine del loro diritto arcivescovile e metropolitico dall'origine di que' titoli: il qual diritto dubitar non si può non essere stato da essi molto prima esercitato; sebbene poi sieno gli autori tra loro divisi d'opinione nell'assegnarla. Sopra questo argomento merita d'essere consultata l'erudita dissertazione del sullodato conte Carli *del diritto ecclesiastico metropolitico in Italia, e particolarmente di Milano, e d'Aquileja,* ove ai primi periodi dei tempi barbarici ne assegna l'origine. L'ottavo secolo è stata l'epoca in cui il titolo di arcivescovo si è reso comune nella chiesa occidentale, cui que' vescovi si appropriarono, i quali goduto avessero del diritto metropolitico e dell'uso del pallio. Da principio nondimeno questo titolo non è stato loro privativo, essendone stati del medesimo decorati alcuni semplici vescovi, come altri lo furono del pallio ancora. Il nostro Tadone sottoscrivendosi agli atti di un concilio da lui celebrato l'anno 864, del quale siam debitori al P. maestro Allegranza (1), in vece del titolo d'arcivescovo quello di *primate* usar volle. *Tado gratia Dei mediolanensis primas.*

Pratica incostante circa l'invocazione divina.

Se al diploma di Pietro manca la divina invocazione, ossia esplicita, ossia implicita, manca del pari ad altri ed in specie al diploma dell'anno 806 di Odelberto di lui successore (2), con cui altri benefizj all'abate di s. Ambrogio comparte. In quello però dell'arcivescovo Angelberto dell'835 (3), col quale sotto la custodia dell'abate Gaudenzio e de' successori suoi pone l'altar d'oro, da lui nella basilica ambrosiana costrutto, si ravvisa l'invocazione *in nomine Domini*, con di più una croce. Ad un altro del medesimo

(1) Opusc. erud. p. 73.
(2) In cod. arch.
(3) Ibid.

arcivescovo dell' anno 843 (1) è premesso soltanto il monogramma del nome di Cristo: e questo d'una forma dagli altri alquanto differente, ed espresso come quì si rappresenta [monogramma]. Incostante pure circa l' invocazione divina si palesa la pratica nei diplomi degli altri arcivescovi di Milano, in alcuni de' quali compare, ed in altri manca, o vi si supplisce con un monogramma o con una croce. In quelli l' invocazione è *in nomine Domini;* in questi: *in nomine sanctæ et individuæ Trinitatis;* in altri: *in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen etc.* Nel diploma dell' arcivescovo Tadone dell' anno 866 (2) all' invocazione precede un *C* majuscolo, a cui in tal forma [C] diverse linee spirali sono intortigliate, come ad un di presso scorgesi in alcuni dei più vetusti diplomi dei re franchi: della qual lettera posta al principio di alcuni diplomi abbiamo in altro luogo ragionato. Essendo stato nel 1099 dai Crocesegnati conquistato con Gerusalemme il sepolcro di Cristo, l' arcivescovo Anselmo IV in un suo diploma dell'anno 1100 (3) entrar lo fece nell' invocazione. *In nomine sanctæ sempiternæque individuæ Trinitatis, et sancti Sepulcri Domini nostri Jesu Christi.*

Della formola *Dei gratia* nei diplomi vescovili.

IX. Formolario comunemente dai vescovi usato, quello si fu di chiamarsi tali *per la grazia di Dio*, o con altri equivalenti termini: lo che pure dagli arcivescovi di Milano si è praticato. Con quest' aggiunto vedemmo essersi nominato Pietro, e spesso col medesimo nominaronsi altri arcivescovi suoi successori, Odelberto, Landolfo, Ariberto, Giordano, Robaldo, Oberto e più altri. Anselmo II la formola adottò *superno juvamine sanctæ mediolanensis*

(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Puricelli monum. ambr. n. 289.

ecclesiæ archiepiscopus; ed Angelberto: *Domino juvante.* Con altra frase si è espresso Tadone, intitolandosi *divinæ pietatis gratia largiente sanctæ mediolanensis ecclesiæ archiepiscopus;* e con altra Eriberto: *insignita omnipotentis Dei misericordia ambrosianæ ecclesiæ archiepiscopus;* come anche Anselmo IV: *magna Dei opitulante clementia sanctæ matris ecclesiæ archiepiscopus*, oppure *sola Dei miseratione etc.*, della qual formola fece uso l'arcivescovo Arnolfo III. Il termine *divina procurante gratia* risulta da un diploma di Robaldo, che nell'altro suo da riportarsi tra breve s'intitola *gratia Dei sanctæ mediolanensis ecclesiæ servus;* e *divina providentia archiepiscopus* F. Leone da Perego (1). Quello di *miseratione divina* usato si legge dagli Arcivescovi Enrico da Settala, e da Guglielmo Rizolio, e comunemente in seguito da quei nostri arcivescovi che della dignità cardinalizia stati fossero ad un tempo decorati.

La formola *apostolicae sedis gratia* quando introdotta.

Ottone Visconte, nel 1264 creato arcivescovo di Milano dal papa Urbano IV, una nuova formola introdusse nei diplomi arcivescovili. Debitore il Visconte al sommo pontefice del suo innalzamento alla cattedra della chiesa milanese volle per gratitudine rammentar nei medesimi il riportato benefizio, intitolandosi *Otho Dei et apostolicæ Sedis gratia sanctæ mediolanensis ecclesiæ archiepiscopus.* I primi di lui diplomi che portino tale intitolazione, sono due dell'anno 1271, dati amendue da Voghera, il primo ai 13, ed il secondo ai 24 del mese di Giugno. In quest'anno tutta volta non era egli per anco entrato nel possesso della sua sede, al quale arrivò soltanto nel 1277 dopo la sconfitta che nel borgo di Desio alla testa dei nobili diede al contrario popolare partito (2).

Qualch' altro esempio però di tal formola aveva a

(1) V. ant. long. mil. vol. IV diss. 37 n. 6.
(2) Ibid.

questo preceduto. Il Mabillon (1) quello produsse di Eberardo vescovo di Bamberga, il quale erasi dichiarato vescovo *divina et apostolica miseratione.* Ma siccome è stata questa formola da lui usata non già in un pubblico, ma in un privato documento di lettera, scritta al papa Eugenio III verso la metà del duodecimo secolo, non si può quindi assegnar per esempio diplomatico, come nè meno quell'altro più antico ancora di Adalberto arcivescovo di Magonza, che di simile espressione fece uso, scrivendo nel 1121 al papa Calisto II (2). Il primo vescovo, a noi noto, che abbiala in un atto pubblico praticata, si fu Gualtieri vescovo di Chartres, il quale in una carta del 1224 (3) s'intitola *divina permissione et apostolica auctoritate Carnotensis ecclesiæ minister humilis.* Più precisamente *Dei et apostolicæ Sedis gratia episcopus* si è detto un altro Gualtieri dell'ordine degli Eremitani di s. Agostino vescovo di Faenza in un suo diploma del 1267 (4) di donazione al capitolo cattedrale di detta città: e tal pure si è nominato l'arcivescovo latino di Nicosia nell'isola di Cipro nelle sinodali sue costituzioni del 1251 (5).

Ma dacchè il papa Giovanni XXII nell'anno 1322 la collazione riserbossi di molti vescovadi nell'Italia, ai quali Clemente VI nel 1342 quegli eziandio aggiunse dell'una e dell'altra Sicilia, que' vescovi allora, perchè promossi ed investiti dal papa, si riconobbero *Dei et apostolicæ Sedis gratia episcopi.* Tal formola fu di poi comunemente adottata anche da molti altri vescovi, la nomina de' quali alla sede vescovile dovendo essere riconosciuta ed approvata dal papa, ne è quindi nato il titolo di chiamarsi vescovi *per la grazia di Dio e della Sede apostolica.*

---

(1) De re dipl. p. 64.
(2) Ampliss. collect. t. I col. 676.
(3) Gall. chr. fr. Sammarth. t. IV p. 457.
(4) Mittarel. rer. favent. script. col. 499.
(5) Sarnelli letter. eccl. t. IX let. 41.

Per l'investitura che Roberto Guiscardo ricevuto aveva del principato dalla santa Sede, avanti ogni altro sino dal secolo undecimo erasi egli nelle sue sottoscrizioni dichiarato: *Ego Robertus Dei gratia et sancti Petri Apuliæ, Calabriæ et Siciliæ dux* (1). Avanti pure i nominati vescovi trovo alcuni distinti soggetti che dalla Sede apostolica avendo riportata l'investitura di qualche provincia o città di suo diritto, usarono nei loro atti pubblici una simil formola. Così Azzo o Azzone VI, che da Innocenzo III papa era stato della Marca d'Ancona investito, in un atto del 1208 dicesi *Azo Dei et Apostolica gratia Estensis et Anconitanus marchio* (2): formola ripetuta nel suo sigillo (3). Ed Aldobrandino della stessa illustre prosapia in un istrumento degli 11 Maggio 1214, riportato dal Martorelli (4), s'intitola: *Aldovrandinus Dei et Apostolica gratia Estensis et Marchiæ Varanejæ*, ossia *Marchiæ Varneræ*, come il Muratori corregge: la qual Marca altra non era che l'anconitana, così denominata per esserne stato il duca Warnero o Guarnieri, suevo di nazione, il primo marchese dopo la metà dell'undecimo secolo. Questo marchesato era di già nel secolo duodecimo passato nella famiglia d'Este, avendolo nel 1162 posseduto un altro Azzone, che in un istrumento di vassallaggio prestatogli da certo Pietro, è detto da lui *Dominus Azo Dei et Apostolica gratia estensis et anconitanus marchio* (5).

Principi che tali si riconoscono per grazia apostolica.

X. La clausula *in perpetuum*, aggiunta all'intitolazione nel diploma dell'arcivescovo Pietro, è quella stessa di cui hanno fatto uso i sommi pontefici nelle loro bolle di privilegj ed esenzioni. E come in queste, ove trattisi di badie, specificar si suole chi vi presiede, indicarsi i monaci e la badia privilegiata, lo stesso pure eseguisce il

Scopo del privilegio dell'arcivescovo Pietro.

(1) Baron. ad an. 1080 n. 35.
(2) Muratori ant. estens. t. 1 c. 1.
(3) Ant. ital. t. III diss. 35.
(4) Stor. di Osimo.
(5) Ant. ital. t. 1 diss. 14.

nostro arcivescovo, dirigendo il suo diploma al monistero di s. Ambrogio, a Benedetto abate di esso, a' successori suoi e a tutto il ceto monacale. Dopo un breve preambolo, come negli altri diplomi si pratica, nel quale l'arcivescovo leggiermente tocca i vantaggi spirituali della vita monastica, passa ad assegnare i varj motivi per cui si è egli indotto ad ergere un chiostro presso le sacre spoglie dei martiri Protaso e Gervaso, e del confessor di Cristo Ambrogio. Vi si espone in seguito quanto l'arcivescovo comparte all'abate, ai monaci ed al monistero, col divieto agli arcivescovi suoi successori d'alterare in qualsivogliasi maniera, o di violare o distruggere la da lui stabilita disposizione, scagliando contro i trasgressori imprecazioni ed anatemi terribili. *Et qui temeraria mente vitiare, aut exterminare maluerit, exterminetur a Deo et a beato Petro apostolo, sanctoque patrono nostro Ambrosio, et deleatur nomen ejus de libro vitæ, portio ejus efficiatur cum apostata spiritu in igne perpetuo.*

Imprecazioni ed anatemi.

Affine di vie maggiormente consolidare l'arcivescovo Pietro la sua disposizione, a cui prestato aveva il suo assenso tutto il clero maggiore, ed il favorevole suo concorso tutto il popolo milanese, ricorse ai sovrani Carlo Magno e Pipino, dai quali ne riportò una piena conferma con diploma spedito l'anno 790 da Vormazia (1), come ivi si legge realmente, sebbene con qualche stento, e non da Piacenza, come sinora fu letto da tutti quelli che ne hanno trattato: motivo per cui si è mosso dubbio sulla sincerità di esso, non essendo di quell'anno stato mai Carlo Magno in Italia, non che in Piacenza.

Il diploma arcivescovile fu steso da Ansperto suddiacono della santa chiesa milanese, e porta la data *Dominorum nostrorum Caroli et Pippini regum in Italia sexto decimo et nono decimo kal. Novembris indictione tertia*

(1) Dipl. in arch. mon. s. Ambr.

decima: data che corrisponde ai 25 di Ottobre dell'anno 789, non già del 790, come da taluno de' nostri scrittori si è creduto. Non vi si scorge però l'*actum* o il *factum*: termine indicante il luogo da cui si spedisce il diploma. Quest'omissione sembra essere stata di pratica della curia arcivescovile di Milano, mancando la data del luogo nei diplomi eziandio di Odelberto e dei susseguenti arcivescovi sino al duodecimo secolo, alla fine del quale s'incominciò a notarvisi l'*actum* o il *factum*. A piè del diploma havvi la soscrizione: *Petrus peccator et indignus episcopus sanctæ mediolanensis ecclesiæ in hoc præcepto a me facto subscripsi*. Alla sua vengono in seguito altre 21 sottoscrizioni di altrettanti del clero maggiore, i quali si servono tutti del medesimo formolario: *jussione domni Petri archiepiscopi subscripsi*, trattone il solo diacono Forte, che la tralascia per aver in quest'occasione ceduto all'arcivescovo la sua custodia sulla basilica col cambio con lui fatto di alcuni emolumenti che ne ritraeva.

Soscrizione del clero maggiore.

Nella stessa maniera a un di presso, con cui l'arcivescovo Pietro, hanno gli altri vescovi costumato sottoscriversi ai loro diplomi col chiamarsi peccatori ed indegni. Vi hanno però delle eccezioni, avendo alcuni di essi in vece del nome usato il monogramma. L'arcivescovo di Ravenna Leone (1), e qualch'altro vescovo alla sottoscrizione del proprio nome hanno sostituito il verbo *legimus* tra due croci. Singolare è stata la segnatura posta ad una carta di un arcivescovo di Capoa (2), essendovisi egli segnato secondo l'uso dei greci augusti in cinabro alla destra della pergamena, ed il decano di quella metropolitana in nero alla sinistra.

L'original diploma dell'arcivescovo Pietro in papiro d'Egitto or più non esiste, essendo stato dal tempo

(1) Mabill. de re dipl. p. 166.
(2) Pereg. hist. benev. p. 232.

distrutto, e sino dal secolo duodecimo, in cui ne fu tratta la copia, collazionata da nove tra giudici e notaj, era il medesimo, com'essi attestano, in alcune parti già guasto. Veder si può questo celebre diploma nelle nostre *antichità longobardico-milanesi* (1), ov' è stato con speciale dissertazione illustrato e difeso contro quelle cavillazioni con cui il dottor bibliotecario Nicolò Sormani tentato aveva d'offuscarne la sincerità (2).

Pratica ne' sigilli arcivescovili variabile.

XI. Niuna menzione nel diploma suddetto s'incontra di sigillo arcivescovile, poichè non ancor introdotto di quella stagione; nel seguente secolo nono però aver lo doveva il diploma del nostro arcivescovo Tadone dell' anno 866, essendo questo nel medesimo diploma accennato, ed avendovelo pure riconosciuto que' notaj che nel secolo duodecimo ne ricavarono autentica copia, senza tuttavia indicare cosa tal sigillo rappresentasse. Altri posteriori diplomi abbiamo degli arcivescovi di Milano, ed alcuni eziandìo originali sino al duodecimo secolo che ne son privi. Ma in questo secolo si rendono i sigilli di uso comune nei diplomi arcivescovili. Esso compare a piè di un atto di permuta di alcuni fondi, eseguita l'anno 1110 sotto l'arcivescovo Grossolano tra gli uffiziali della chiesa milanese, ed i canonici di s. Eufemia dell'isola comacina (3), a cui la soscrizione pose ed il sigillo il di lui successore Giordano.

Quattro diplomi arcivescovili abbiamo altrove (4) accennato serbarsi nell' archivio monastico di s. Ambrogio, due di Robaldo, e due di Oberto, ai quali come sia affisso il sigillo in cera, abbiam ivi pure descritto. Si è quì fatta la scelta tra essi del primo del 1144, sebbene in parte

(1) Vol. IV p. 297.
(2) Alleg. in caus. præemin.
(3) In arch. eccl. s. Euphem.
(4) Lib. 2 c. 11.

guasto, per essere col diploma stesso inciso in rame (*), poichè sigillo di un diploma perfettamente uniforme alle bolle papali di que' tempi, e che di norma ha servito ad altri arcivescovi suoi successori nei loro diplomi. E' stato questo da Robaldo diretto a Brunone abate di s. Pietro

---

(*) V. la tavola VII.

Robaldus Dei gratia sanctæ mediolanensis ecclesiæ servus. dilecto et venerabili in Christo fratri Brunoni abbati monasterii sancti Petri de Cerreto et ejus fratribus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Pastoralis officii cura nos ammonet et ortatur. uti religiosorum virorum providendo quieti. eorum peticionibus facilem prebeamus assensum ut humilis devotio celerem sortiatur effectum. Pro inde venerande fraters B. abbas monasterii beati Petri de Cerreto tuas ammittendo preces. ne de cetero tua tuorumque fratrum malorum infestatione hominum perturbetur religio. ea omnia quæ modo quiete tenes. et possides. in loco qui dicitur Vicus major. et loco qui dicitur Baniolus. vel imposterum divina clementia aquisieris. auctoritate Dei et beati Ambrosii. et sanctæ mediolanensis ecclesiæ tibi. tuisque successoribus. nostro confirmamus privilegio. Decernimus itaque. quatenus nulla æcclesiastica secularisve persona te tuosque fratres. vel successores super hoc inquietare vel aliquibus perturbationibus fatigare præsumat. Si quis autem quod absit contra hoc nostrum decretum venire temptaverit. tamquam pervasor sacrilegus. a sacratissimo corpore. et sanguine Domini alienus existat. Observantibus vero tamquam obedientiæ filiis. pax multiplicetur. et gratia.

Actum est hoc feliciter anno dominicæ incarnationis millesimo centesimo quadragesimo quarto. indictione VII.

+ *Ego Obertus archidiaconus ss.*
+ *Ego Tedaldus archipb̄r ss.*
+ *Ego Landulfus pb̄r ss.*
+ *Ego Wido presbiter ss.*
+ *Ego Guifredus presbiter ss.*
+ *Ego Anselmus indignus diaconus ss.*
+ *Ego Wilielmus diaconus ss.*
+ *Ego Berengarius diaconus ss.*

L. S.

+ *Ego Robaldus Dei gratia mediolanensis archiepiscopus ss.*
Ego Galdinus cancellarius ss.
+ *Ego Gierdanus diaconus ss.*
+ *Ego Obitius subdiaconus ss.*

di Cerreto nella diocesi di Lodi, come lo era di Chiaravalle presso Milano, chiamato dall' arcivescovo venerabile e venerando fratello. Il sigillo è in cera bianca, e rappresenta s. Ambrogio in abito pontificale, senza però mitra sul capo, con lungo pallio secondo il rito antico. E' egli in atteggiamento di benedir colla destra, avendo le due dita, medio ed indice, distese alla greca. Nella sinistra che manca, aver doveva il pastorale, come ne lo tiene negli altri sigilli arcivescovili di quella stagione, all' intorno de' quali come in questo non altro si legge che + *Sanctus Ambrosius.*

Non si è però sempre dai successori di Robaldo ritenuta nei sigilli l' effigie di quel santo; ma altri impronti ed altre forme vi sono state da loro introdotte. San Carlo la ristabilì, avendovi ai lati aggiunte le immagini dei due santi martiri Protaso e Gervaso col motto preso dal sermone che s. Ambrogio recitò nella sua basilica (1), presenti i loro corpi: *Tales ambio defensores.* Su questo sigillo alcune osservazioni abbiam proposto nella nostra XXXVII

+ *Ego Nazarius presbiter ac primicerius ss.*
+ *Ego Stefanus archipresbiter ss.*
+ *Ego Martinus presbiter et prepositus ecclesiæ sancti Ambrosii ss.*
+ *Ego Amedeus prepositus ecclesiæ sancti Georgii ss.*
+ *Ego Azo presbiter ac prepositus et primicerius lectorum ss.*
Ego Eriprandus presbiter et magister cantorum ss.
Ego Ogerius presbiter et magister cantorum ss.
+ *Ego Arusticus ecclesie sancti Stefani prepositus ss.*

(1) Epist. 54 ad Marcell. sor.

dissertazione (1). Se il più delle volte sono stati i sigilli alle carte arcivescovili affissi, ve ne hanno però alcuni da esse pendenti.

Diplomi di arcivescovi sottoscritti dai loro successori.

XII. Varj diplomi pervenuti ci sono dei nostri arcivescovi, nei quali oltre la loro sottoscrizione quella compare di alcun loro successore, ed altri ove questa sola s' incontra. Nella classe dei primi è il diploma spedito l' anno 1075 dall' arcivescovo Arnolfo III, e sottoscritto altresì da Anselmo IV di lui successore, e quello dell' arcivescovo Giordano del 1119 sopra i *Decumani*, sottoscritto da lui e dal suo successore Olrico; ma nel diploma che lo stesso Olrico spedì l' anno 1123, in vece della sua, notata si vede la soscrizione del di lui successore Anselmo V della Pusterla, che da diacono l' aveva dianzi sottoscritto, come pur quella si vede di Giordano nel suindicato di Grossolano. L' arcivescovo Algisio pose il suo nome ad un diploma del 1173, compartito dal cardinale arcivescovo s. Galdino, del quale ei fu il successore. Similmente Milone che succedette ad Oberto nostro arcivescovo e ad un tempo papa sotto il nome di Urbano III, si sottoscrisse ad un atto dell' anno 1183 di Algisio predecessor di Oberto (2). Il Muratori che alcuni ne riporta (3), vorrebbe che questi secondi arcivescovi, sottoscritti ai diplomi dei primi, sieno stati loro coadjutori: illazione falsa, a cui, smarrita una volta la strada del vero, si è egli incautamente appigliato.

Di segnature ad altri diplomi ed atti, aggiunte da vescovi o da altre persone sì assenti che vissute posteriormente, altri esempj ci sono somministrati non solo nel resto dell' Italia, ma nella Francia ancora, nella Germania ed in altri paesi. Da ciò hanno alcuni critici preso

(1) Loc. cit.
(2) Diplomata ap. Puricell., Murator., Sax. Giulini etc.
(3) Ant. ital. t. v p. 270 et 1018; rer. ital. scr. t. v, et præf. ad poem. cuman.

argomento di tradurre per falsi, o almeno per interpolati e guasti alcuni diplomi: ed altri ad essi appoggiati hanno sconvolto la storia e la cronologia. E pure agevol cosa sarebbe loro stata il conoscere che le segnature degli assenti, o posteriormente aggiuntevi, quando i diplomi ad altre eccezioni non fossero stati soggetti, anzi che di falsità o d' interpolazione esser dovevano indizj di maggior loro autenticità, poichè procurate appunto per vie più avvalorarli. Uno de' primi a riconoscere questa verità si fu Sertorio Orsato (1) nell' occasione che riporta un diploma dell' anno 964 di Hildeberto vescovo di Padova a favore della sua chiesa, al qual diploma è pur sottoscritto il vescovo Orso, che lo stesso vescovado ottenne dopo 40 anni all' incirca.

Sino dal quinto secolo esempj abbiamo di vescovi assenti che segnarono atti, a cui non erano intervenuti, come hanno eseguito molti di quei prelati che, non avendo potuto personalmente assistere al concilio di Tours dell' anno 461, ne confermarono in seguito i decreti colle loro sottoscrizioni (2). Essersi tal uso nei successivi secoli fatto universale con molti esempj vien dimostrato dai Sanmaurini (3), che altri ne propongono di diplomi stati sottoscritti da' sovrani, vissuti posteriormente a quelli da cui furono i medesimi spediti (4). Che se a qualche vescovil diploma la soscrizione manca di chi lo ha compartito, supplita poi dal successore, come a quello avvenne dell' arcivescovo di Milano Olrico, non altro che la morte od altra impotenza sopraggiunta al primo dispensatore, avanti munirlo della sua soscrizione, verisimilmente ne sarà stato il motivo.

In tutti i diplomi dei nostri arcivescovi del secolo ottavo

(1) Hist. patav. lib. 3 p. 201.
(2) Tillemont hist. eccl. t. xvi p. 400.
(3) Tom. v p. 406.
(4) Ibid. p. 2 et seq.

e nono manca la data del luogo, ed in alcuni quella eziandìo del sovrano regnante, come nel diploma dell' arcivescovo Angelberto II dell' anno 843, nel qual tempo nei diplomi dei papi stessi ometter non si soleva. Se notasi questo, che era il secondo dell' imperador Guidone, nel diploma dell' arcivescovo Anselmo dell' anno 893, è però notato dopo la data degli anni del suo pontificato, che era l' undecimo (1). Negli altri successivi non poca varietà in questa parte si scorge. Ma dei diplomi degli arcivescovi di Milano ci tornerà in acconcio di ragionar più diffusamente nel nostro *codice diplomatico*, ove molti di essi saranno per esteso riferiti. Quì trattanto basterà l' osservare la forma del carattere del riportato diploma di Robaldo, che è il minuscolo, il più comune dopo essersi abbandonato il corsivo. Meritano pure qualche osservazione le sottoscrizioni, le quali disposte sono irregolarmente, non avutosi il riguardo al grado dei sottoscrittivi soggetti.

Formole dei diplomi vescovili dopo il IX secolo.

XIII. Ripigliando noi ora l' interrotto ragionamento sopra i diplomi vescovili in genere per ridurlo a termine, farem avvertire che dalle formole dei più antichi diplomi poco si scostano quelle usate dai vescovi che vissero dopo il nono secolo. L' invocazione divina al principio dei loro diplomi, sebbene sia come dianzi assai frequente, non è però in tutti, come nè meno è stata dianzi, universale. La dichiarazione d' esser eglino vescovi *per la divina grazia, clemenza, misericordia ec.*, continua ad essere la stessa, e così anche l' uso di attribuire a loro medesimi i titoli di *peccatori*, di *umili*, d' *indegni* ed altri sì fatti, che gli abati pure spesso si appropriano. Dicasi lo stesso delle pene spirituali, e delle imprecazioni e maledizioni contro i violatori delle loro disposizioni, dalle quali pene e maledizioni non vanno qualche volta esenti i medesimi sovrani.

(1) V. supr. c. XII p. 70.

Varie sono sempre state le formole delle imprecazioni, tra le quali assai singolare quella è stata dell' inglese arcivescovo Sigerio, inserita in un suo privilegio dell' anno 996 (1), ove ai contravventori di esso con altre pene una ne minaccia affatto gentilesca e poetica, il soggiorno cioè con Plutone e col Cane tricerbero. *Sciat se reum esse in tremendo judicio, et cum impiis habere portionem, et cum Plutone, et Tricerbero mansionem sortire.* Alle imprecazioni contro i rei di violazione dei compartiti privilegj e delle loro disposizioni, spesso vi si aggiungono le benedizioni sopra i fedeli esecutori di esse.

Scomuniche *ipso facto.*

Le pene pecuniarie anzi che scemare le veggiam crescere nei posteriori vescovili diplomi, in alcuni de' quali lanciata inoltre si scorge la scomunica *ipso facto*: ciò che era già stato da diversi concilj praticato. Per incorrere tale sentenza non era d'uopo di esame o di dichiarazione, ma senz' altro giudizio intendevasi realmente incorsa da chi avesse contravvenuto alle condizioni nel diploma espresse. Anzi affine d'incutere colla scomunica maggior terrore, mentre se ne pronunziava la formola, tenevasi dagli astanti un' accesa candela nelle mani, la quale poi al proferirsi il *fiat fiat*, gettavasi per terra. I PP. Maurini (2) hanno riscontrato il primo esempio di questa lugubre funzione in un atto capitolare dell' anno 1136 sotto Roberto abate di Corbia, un altro avendone aggiunto di Enrico vescovo di Strasbourg, che in un suo diploma del 1187 a favore dei monaci di Bongart ne fece menzione.

Sino però dal secolo precedente undecimo essere stata la medesima in uso dal fatto raccogliesi del vescovo d'Ostia contro que' terrieri, soggetti al monistero di Subiaco, che nuovi attentati avessero osato commettere contro di esso. *Tunc Ugo Ostiensis*, così leggesi nel cronico di quel

---

(1) Monast. angl. t. 1 p. 983.
(2) Tom v p. 546.

monistero (1), *accensis candelis, et pulsatis campanis excommunicavit eos, qui de cetero se supradicto facinori immiscerent.* Anzi una data ancor più rimota della pratica di questo rito nel lanciarsi la scomunica ha riscontrato il Rouault (2) in una lettera del papa Zaccaria verso la metà dell' ottavo secolo all' arcivescovo di Magonza e martire s. Bonifazio (3). In essa dopo d' aver il papa esposto la funzione che eseguir si doveva dal vescovo col suo clero nel fulminar la sentenza di scomunica, gettando a terra le loro candele, e calpestandole senza potersene di poi servire a verun uso, la ragione assegna dell' introduzione di tal rito, affine cioè che il popolo, atterrito da queste formidabili cerimonie, sappia che estinta è la fiaccola della grazia nei percossi dalla scomunica, e che sono con essa separati dal corpo mistico di Gesù Cristo, dispregiati come insipido sale che fuori si getta per essere dai passaggieri calpestato, e a tal' esecrazione ridotti, per cui non è più lecito a veruno il comunicar con loro senza incorrere l'indignazione di tutta la chiesa. Questa pratica di gettarsi a terra le candele accese, pronunziata la formola della scomunica, per antica consuetudine si ritiene tuttora nell'ordine cisterciese. Avverte il succennato Rouault essersi in alcune chiese alle descritte altre formole aggiunte ed altre cerimonie, poco convenienti al rispetto dovuto al poter delle chiavi della chiesa, ed introdotte dall' ignoranza di alcuni sacerdoti, e dalla superstizione de' popoli. Gli esempj da lui riportati ne sono la prova. Le sconce stravaganze con cui si è da alcuni deturpata questa funzione, e più forse la troppa frequenza e l' abuso delle censure ecclesiastiche, coll' intimarle eziandio per titoli assai leggieri, ne scemò l' impressione e ne distrusse la forza, talchè

(1) Rer. ital. scr. t. XXIV p. 932.
(2) Traité des monitoires.
(3) Ap. Gratian. decr. c. 11 q. 3.

imprimevan esse ad alcuni sì poco timore, sino a non aversela a male che negli atti pubblici se ne facesse menzione. Tra gli altri esempj quello citasi dal Rouault di Roberto nel secolo terzo decimo signore di Vitré, eletto in una differenza per arbitro col vescovo di Rennes Amelino: il qual Roberto sul bel principio dell'atto si riconosce attualmente scomunicato, usando l'avverbio *tunc* per *nunc*, come qualche volta ne' bassi tempi costumavasi. *Præsentibus nobis Hamelino episcopo et Roberto vitreiensi tunc temporis excommunicato.*

Formole d'intimazione dai vescovi usate.

XIV. Come i sovrani hanno spesso nei loro diplomi fatta menzione di *fedeli*, a cui era in essi notificata la loro disposizione, ed ai medesimi intimata la sovrana volontà loro intorno l'esecuzione del compartito privilegio, così ancora i vescovi, sebben più tardi, hanno nei diplomatici loro rescritti introdotta una simile notificazione ed intimazione. Le formole più usuali sono le seguenti: *Omnibus præsentes litteras inspecturis — Universis Christi fidelibus — Innotescat præsentibus et futuris — Pateat universis — Noscant præsentes et posteri — Sciant præsentes et futuri — Universis sanctæ matris ecclesiæ has litteras visuris vel audituris etc.* Il succennato arcivescovo di Milano Anselmo nel suo diploma dell'anno 893 non fu pago d'intimare le sue disposizioni ai fedeli cristiani, o in genere a tutti, come hanno praticato gli altri vescovi; ma volle di più che fossero note anche ai fedeli suoi, secondo la formola dei diplomi de' sovrani. *Omnibus sanctæ Dei ecclesiæ nostrisque fidelibus cognitum esse volumus.* Anche nel resto in quel diploma Anselmo la trincia da sovrano.

I sigilli poi nei secoli posteriori non solamente si sono resi più comuni presso i vescovi, ma sono stati inoltre ad alcune variazioni soggetti sì nella forma, la quale in molti divenne bislunga, che nell'impronto, in cui si sono rappresentate le divise gentilizie dei prelati: cosa affatto insolita avanti il terzo decimo secolo. Così pure soltanto

in questo secolo più vescovi ed altri prelati che o per concessione dei sovrani, o con altri mezzi avevano acquistato il diritto feudale sopra il territorio di quelle città, o le città stesse, delle quali tenevano la sede vescovile, o sopra altre terre, al titolo di arcivescovo, di vescovo o di abate quello hanno costumato accoppiare di duca, conte, marchese o altro. Sino però dal secolo antecedente Anselmo arcivescovo di Ravenna in un istrumento enfiteutico del 1186 venne chiamato *esarco* di detta città, quantunque nol fosse (1). *Anselmus servus servorum Dei divina gratia sancte ravennatensis ecclesiæ archiepiscopus et ejusdem civitatis exarchus.*

XV. Nelle date dei diplomi vescovili poco conto si è fatta di quella del luogo, della quale la maggior parte dei più antichi è priva; più di raro però nella data del tempo quella vi manca presa dagli anni del principe regnante. Per lo contrario in alcuni di essi diplomi sono state altre molte accumulate, delle quali qualche uso appena riscontrar si potrà ne' diplomi principeschi. Uno di tal sorta dell' anno 1096 abbiamo già recato di sopra (2); un altro qui ne aggiugneremo dell' anno 1192, col quale l' arcivescovo di Lione concorre col suo capitolo a fondare la chiesa collegiata di Forviere (3). *Factum est hoc anno ab incarnatione Domini* MCXCII *anno a passione memorati martyris (Thomæ Cantuariensis)* XX *indict.* X *epacta* IV *concurr.* III *præsidente Romæ Cælestino papa* III *imperante Henrico Romanorum imperatore regnante Philippo Francorum rege.* Date nei diplomi de' vescovi.

Oltre l' indizione e gli anni dell' era cristiana, presa però diversamente secondo i diversi tempi e i paesi diversi, date comuni anche agli altri diplomi, notata si vede

(1) Ap. Guastuzzi t. xxxxII p. 68 opusc. del Calogerà.
(2) Cap 12 n. 18.
(3) Gall. chr. nov. t. v col 23.

in alcuni dei vescovili, l' epatta, il concorrente (come appunto anche in quello dell' arcivescovo di Lione) il ciclo decennovale, il termine pasquale, la lunazione, le ferie o i giorni della settimana, le feste solenni di Cristo e de' santi, le domeniche disegnate colle prime parole dell' introito della messa, gli anni del pontificato dei papi, e dell' ordinazione dei vescovi stessi, e dell' abazìa riguardo gli abati, e nelle Spagne l' era spagnuola, sino almeno al duodecimo secolo. Ve ne hanno eziandìo alcuni, ove quella pure s' inserisce ricavata da qualche fatto storico: e testè vedemmo tra le altre date del diploma dell' arcivescovo di Lione quell' ancora dedotta dal martirio di s. Tommaso cantuariense.

Per la morte del principe vacando il trono, o per essere stato il medesimo alla scomunica sottoposto, si è qualche volta nei vescovili diplomi, come anche in altri fatto uso della formola *Deo* o *Christo imperante*, aggiuntavi l' altra: *et rege sperante*, in vece di *sperato*, come avrebbesi dovuto dire. Diploma si ha del 991 (1) in cui questa data si legge: *Regnante Domino nostro Jesu Christo, Francis autem contra jus regnum usurpante Ugone rege.* Vogliono i PP. Maurini (2) che i vescovi d' Italia abbiano nelle date agli anni degli imperadori greci, mentre vi dominavano, quegli eziandìo aggiunti degli esarchi: ciò nondimeno non si verifica che di alcuni pochi di quelle città, le quali dall' esarcato di Ravenna dipendevano.

Che che ne sia, egli è evidente che non ad altro fine si è fatto uso nei diplomi dell' accennata moltiplicità di note croniche se non per conciliare ai medesimi un grado maggiore di esattezza e di autenticità: e fors' anche vollero que' notaj con ciò sfoggiare nello stesso tempo

(1) Mabillon annal. ben. t. IV p. 166.
(2) Tom V p. 443.

una più squisita erudizione. E pure il P. Arduino colla strana sua logica una conseguenza ne ha dedotto affatto contraria. Impegnato a tradur per falsi tutti i più antichi diplomi, essendosi in uno incontrato del celebre abate Sugerio, in cui molte date di tal sorta raccolte si scorgono (1), contro di essi pronunziò questa sentenza (2): *Hæc tanta diligentia in notatione temporum monachalis est, et nota falsitatis.* Ragionando in questa guisa, potrebbe chicchessia prendere a sostenere qualunque più assurda e stravagante opinione.

---

(1) Dubois hist. eccl. de Paris t. II p. 68.
(2) Cod reg. 6216 a p. 388.

LIBRO TERZO.

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

CAPO PRIMO.

DELLE CARTE DIPLOMATICHE IN GENERE: OVE DE' TESTIMONJ E DE' NOTAJ.

Idea del terzo libro.

I. Avvegnachè lunga carriera abbiam già trascorso nella nostra diplomatica; tuttavolta un notabile tratto ancor ne resta per giungerne al termine. Ciò intraprenderemo in questo terzo libro, in cui si ragionerà delle carte diplomatiche, dai veri diplomi diverse, *pagenses* dette dagli antichi, o *pagensales*, perchè spettanti a persone private, le quali soggiornar solevano nei *paghi* delle campagne. Il numero di sì fatte carte a più e più doppj è maggiore che non quello dei diplomi, avendovene pure delle originali in papiro d'Egitto. Vi si terrà nella stessa occasione discorso sopra i testimonj che vi sono intervenuti per attestarne il contenuto, e sopra i notaj, dai quali furono stese, sottoscritte, e consegnate le carte alle parti interessate.

Dal genere farem passaggio alle moltiplici specie di esse, alle principali almeno, quali sono le lettere diplomatiche e le carte col nome di lettere, gli atti giudiziali e le sentenze. Al discorso sopra questi due ultimi oggetti quello ancora si accoppierà sopra i regj messi, sopra i giudici, e gli avvocati. Saranno altresì nostro scopo i contratti, i testamenti, le donazioni pie, i benefizj e le

commende, investigando le loro origini, le diverse formole ed i riti diversi che vi si sono praticati. E siccome non meno da molti reali diplomi che da molte carte diplomatiche tratte si sono le copie; quindi anche di esse converrà ragionare, qualche cosa pur dicendo dei cartolari. In seguito si tratterà delle imposture e degli impostori diplomatici, poscia degli archivj, ove si è costumato ripor le carte: nella qual'occasione il metodo si proporrà di ben ordinarle. Per ultimo daremo varj canoni diplomatici, che saranno come il risultato di quanto è stato antecedentemente dimostrato: tutte nozioni non meno delle prime necessarie agli studiosi della diplomatica per arrivare al conseguimento di quest'arte nobilissima.

Disposizioni previe agli strumenti.

II. Siccome quanto spetta alla struttura delle carte in genere è stato già da noi in gran parte spianato, laddove la tessitura abbiam esposto dei diplomi, poco quindi sopra di essa ci resta d'aggiugnere. Antichissima al certo, e specialmente nell'Italia si è l'origine degli strumenti scritti, ossia degli atti legali, ed a quella dei diplomi è di molto anteriore. Afferma Minuzio Felice (1) da Saturno essere stato agl'Italiani insegnato *instrumenta conficere*, e Tertulliano (2) scrisse *ab ipso primum tabulas inventas*. Per non diffonderci in troppo astruse ricerche intorno i medesimi, come in quegli oscuri tempi erano eseguiti, quì ci ridurremo a considerarli come usati nei secoli barbarici, riserbandoci a prendere le mosse da più lontano allorchè entreremo a ragionare delle varie specie di essi.

Non v'ha dubbio che in ogni tempo e luogo avanti stendersi dal notajo in iscritto qualunque atto legale non siensi le parti intese ed accordate in voce intorno i patti e le condizioni di esso. Tra le formole *ad usum regni*

(1) In Octav. c. 22.
(2) In apolog.

Italici, pubblicate dal P. Canciani (1), una vi ha intitolata: *Traditio venditionis cum defensione*, ove tutte sono registrate le disposizioni preliminari alla scritta dell'istrumento di vendita, che alla presenza del notajo e dei testimonj eseguir si solevano: e lo stesso in proporzione si sarà praticato negli altri atti. Cominciava pertanto il compratore l'interlocuzione: *Trade per hanc pergamena carta venditionis sub dupla defensione de una petia terræ, quæ est tui juris etc.*, accennandovisi in seguito tutte quelle condizioni che espresse si veggono in tutti gl'istrumenti di cose stabili. Finalmente conchiudeva lo stesso compratore: *Dicis ita?* A cui il venditore rispondeva: *Dico.* Allora soggiugneva il compratore: *Sic trade ei ad proprium, et (chartam) huic notario ad scribendum.* Da questo formolario si verrà in chiaro di alcune espressioni negli istrumenti di vendita, che senza la cognizione di esso difficili riescono ed oscure.

Invocazione divina.

Dalle preliminari disposizioni passando all'istrumento stesso, cominceremo le nostre osservazioni sull'invocazione divina. Questa siccome non è stata a tutti gli antichi diplomi premessa, così nè meno a tutte le più vetuste carte: checchè in contrario abbian detto i monaci di s. Mauro, i quali ove non hanno saputo riscontrarvela in espliciti termini, hanno ad ogni costo voluto ravvisarvela in impliciti. Qualunque segno che notato vi sia, a loro avviso è un geroglifico o un monogramma, sotto cui la formola *in nomine Christi* sta espressa. Nè altra significazione pretendon eglino (2) aver avuto quel segno , che premesso si vede ad un papiro d'Egitto della metà del sesto secolo, in cui un atto di donazione contiensi, fatta da certa Sisevera alla chiesa di Ravenna, del di cui carattere hanno i medesimi dato il saggio in

(1) Tom. II leg. barbaror.
(2) Tom III p. 628.

tavola di rame. Il marchese Maffei che riporta il documento (1), dicon essi, non ha inteso il significato di tal carattere monogrammatico, nel quale i dotti nostri diplomatisti chiaramente distinguono queste tre lettere *I. C. N.*, significanti *in Christi nomine.*

Ai nostri occhj però tal cifra non rappresenta in verun conto le tre indicate lettere, nè intender sappiamo la ragione per cui siano esse state in cotal guisa collocate. Se quel notajo che ha steso quest' atto, ha voluto premettervi la suddetta divina invocazione, e perchè non l'ha espressa in termini più intelligibili? Qual uopo vi è stato d' usare un segno sì astruso? I tempi in cui i cristiani per non palesare ai gentili il sacro nome di Cristo erano obbligati a prevalersi di segni arcani, erano passati. Se in altri documenti del secolo sesto si è usata esplicitamente quella formola d' invocazione, e perchè non si sarebbe potuto fare lo stesso anche in questo della femmina Sisevera?

III. Se con occhio spregiudicato consultar si voglia quel segno, posto al principio dell' atto suddetto, anzi che l'invocazione divina *in Christi nomine*, una specie di croce vi si scorgerà rappresentata. Un simil segno si riscontra al principio di altre carte ravennatesi di quella stagione, come pure in tutte le longobardiche originali dell' archivio di s. Ambrogio, ed in quelle eziandio del secolo nono e di altri tempi sussegnenti. La croce però nelle carte diplomatiche non sembra che sia stata presa per segno equivalente all' invocazione divina, ma più tosto per un segno autenticante l' atto ossia per parte de' notaj, ossia per parte dei testimonj, ossia per parte dei contraenti o disponenti, o di altri in esso interessati col premetterla alla sottoscrizione del loro nome, o col supplir colla medesima alla stessa sottoscrizione. Chi è in grado di consultare le vetuste carte non potrà a meno di non fare

Croce premessa alle antiche carte cosa significasse.

(1) Istor. dipl. p. 145.

un'osservazione, altronde assai giovevole, per distinguere gli originali dalle copie, cioè che nei tempi antichi cadauno aveva una sua forma particolare, e costante di segnar nelle carte la croce, la quale nelle copie o si omette del tutto, e ciò specialmente nelle più antiche, o suol esser uniforme riguardo tutti i nomi; alcune poche eccettuate, in cui l'estensore di esse ha procurato d'imitarle alla meglio.

Maniere diverse di formar la croce nelle carte.

Presso che infiniti sono i modelli della croce che nelle medesime s'incontrano. Per saggio quì ne riportiamo alcuni, ricavati dalle nostre carte originali del secolo ottavo . Quella stessa particolar forma di croce che il notajo estensore dell'istrumento vi aveva posto al principio, viene da lui ripetuta sulla fine di esso avanti il proprio nome, e ritenuta similmente in tutte le altre carte da lui scritte. Due ne abbiamo di Agíoald, due di Rotpert, due di Donusdei, tre di Orso, altrettante di Gervaso, di Aupaldo e di Adelgiso, e sei di Ambrogio (1) tutti notaj, altri dell'ottavo, ed altri del nono secolo, i quali in tutte le loro carte hanno ritenuto sempre la medesima specifica privativa loro forma di croce. Che se pure in alcune qualche differenza si scorge, ella è leggerissima, e soltanto accidentale. In queste singolari forme di croce che ognuno erasi a suo genio appropriato, riconoscer si potrebbe il primo embrione del tabellionato notarile. Conchiudasi dunque col dire assai rara essere stata l'invocazione divina nelle carte sino a tutto il secolo ottavo, la quale poi comune divenne nelle carte posteriori, sebbene non universale e costante, alcune incontrandosene che ne sono prive. Le consuete formole d'invocazione sono le seguenti: *In Christi nomine — In Dei nomine — In nomine Domini — In*

(1) In arch. mon. s. Ambr.

nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi — In nomine Domini Dei æterni — In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti Amen; od altra consimile.

Note croniche ove segnate negli atti diplomatici.

IV. Tutti gli atti diplomatici, come tutti i diplomi presentano le loro note croniche, sebbene diversamente, in alcuni poste al principio, in altri alla finé, e qualche volta in amendue i luoghi. Nel diploma dell' imperador Galba, il più antico che sia a noi pervenuto intiero ed autentico (1), la data del tempo vi tiene l' ultimo luogo; ma in quei due istrumenti di patronato e di clientela che sono da noi stati altrove riferiti (2), fu la medesima al principio di essi collocata. Più comunemente però il luogo alle note croniche assegnato, si fu alla fine degli atti, come si osserva nei monumenti di que' tempi, ed in seguito anche nelle carte ravennatesi del sesto e settimo secolo. Ivi pure comunemente si registrano tali note in quelle carte dei secoli posteriori, le quali di *notizie* o di *brevi* portano la denominazione. Lo stesso succede nelle carte che rappresentano *placiti*, nelle quali le date del tempo sono ridotte verso la fine avanti le sottoscrizioni. Tutte le antiche carte di queste specie, esistenti nell' archivio di s. Ambrogio, procedono nell' indicata maniera, e nella stessa anche le altre da altri archivj estratte. Ma nelle altre carte diplomatiche di quei medesimi tempi le note croniche registrate si veggono al principio di esse, ed in alcune ripetute pure sulla fine, come a cagion d' esempio: *sub die rege et indictione supradicta*.

Quali note croniche ne' medesimi usate.

In origine i nomi dei consoli col giorno del mese per calende, none ed idi hanno somministrato le note croniche sì ai diplomi che alle carte diplomatiche. Dopo l' istituzione delle indizioni, e mancati i consoli, esse ne supplirono la mancanza in amendue coll' esservisi poi aggiunti

---

(1) V. supr. lib. 2 c. 1 n. 4.
(2) Ibid.

gli anni del regno o dell' impero del re o dell' imperadore dominante. Per varj secoli la formola è stata in ablativo, *Regnante domno nostro N. viro excellentissimo rege anno regni ejus etc.;* ma sul principio del secolo nono fu la medesima nei privati documenti convertita in nominativo, cominciando in tal guisa le carte scritte sotto Lodovico Pio e Lottario imperadori. *Hludowicus et Hlotharius divina ordinante providentia imperatores augusti anno etc.* Il più delle volte nondimeno si fa discordar nel caso il nome del regnante col di lui titolo di re o d'imperadore, essendosi quello espresso in nominativo e questo in ablativo. Un' original carta dell' anno 826 altra volta ricordata (1) un complesso contiene di queste discordanze. *Hluduuicus et Lutharium divinam ordinante providentiam magni imperatoris Augusto.*

Sino dai tempi in cui dominarono i re longobardi, si era l' uso introdotto di computar i giorni del mese indifferentemente ora giusta l' ordine diretto di essi, ed ora per calende, none ed idi, come sotto i Romani. La prima maniera si tiene in una nostra carta longobardica dell' anno 721: *Regnante domno nostro Liutprando excell. rege in Italia anno pietatis ejus duodecimo decima die mensis madio indictione quarta ;* e la seconda in un' altra del 725: *Regnante domno nostro viro excell. Liutprand rege anno tertio decimo sub die octabo idus Junii indictione octaba* (2).

In quella stessa maniera, con cui ne' diplomi è stata espressa la data presa dagli anni dell' incarnazione di Cristo, anche nelle carte sebbene alquanto più tardi, nelle quali però alcuni più minuti dettaglj di note croniche s' incontrano, desunte dalle ferie, o dai giorni della settimana, da una festa solenne, da una domenica, da una

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Ibid.

lunazione, da un'epatta, da un fatto storico, o da altro simile punto, od anche da molti insieme: le quali note non così facilmente nei diplomi si ravviseranno. La data del tempo in tutti gli istrumenti era indispensabile; talchè senza di essa per le romane leggi (1) nulli erano e privi di qualunque valore, e come tali furono pure dichiarati da Lodovico Pio augusto (2). Avvegnachè nelle iscrizioni lapidarie de' bassi tempi veggasi spesso la data degli anni, ossia l'enumerazion de' medesimi in cattivi versi enunziata; nelle carte però, se una si eccettui di Ugone vescovo di Nevers, riportata dal Mabillon (3), altra non ci è riuscito d'incontrarne. Se non l'enumerazione degli anni, l'enunciazione almeno della formola *ab incarnatione*, o *a nativitate Christi*, in verso esposta, fu da noi altrove avvertita in diverse carte napoletane (4). Quanto viene in seguito alle riferite condizioni, comuni a tutte le carte diplomatiche, forma lo scopo e la sostanza di esse, delle di cui diverse specie delle principali almeno, ne' seguenti capi ragioneremo.

Carte dettate.

V. Se l'istrumento fosse stato al notajo dettato dal principal committente, lo che dopo eziandio l'invasione de' barbari nelle romane provincie abbiamo altrove avvertito (5) essersi più fiate praticato, sul bel principio vi si accennava tale circostanza, come nella testè citata carta del 721, ove *Vitalis venerabilis diaconus exceptor civitatis placentinæ*, attesta d'averla scritta *rogatus et petitus ab Anstruda mulierem ipsa tamen præsentem mihique dictantem et præsentia testium mano mea propria subter signum sancte crucis facientem*. In altre carte però era la medesima e più spesso ancora o indicata o ripetuta pure

(1) Dig. l. 28 t. 1 leg. 30.
(2) Leg. 79 int. langobard.
(3) De re dipl. p. 188.
(4) Supr. c. XII p. 70.
(5) Lib. 2 c. 4 n. 5.

alla fine, come eseguito veggiamo in altra nostra del 774, ove dopo le note croniche il notajo Meroingo dichiara d'averla scritta *rogatus et peditus a Peresondo filio quondam Peredei de vigo Rogialo ipso presente mihique dictante:* e nella soscrizione così egli si esprime + *Ego Peresendus in hac cartola venditiones ad me facta atque digtata manibus meis propria subscripsi:* La formola nondimeno più usuale con cui il committente solevasi esprimere, si era che *hanc cartulam notario scribere rogavi*, d'onde a questi atti la denominazione è venuta di *rogito.*

Carte paricle o duplicate.

Ma siccome in molti istrumenti due erano le principali parti interessate: circostanza che esigeva la duplicazione dell'atto per potersi a cadauno consegnar il suo; quindi sul terminarsi dell'istrumento facevasene cenno con questi o con altri simili termini. *Unde duas chartas*, o *duas paginas uno tenore inter se scribere rogaverunt.* Due carte dello stesso tenore dell'anno 861 sussistono tuttora stese in occasione di un reciproco contratto tra i monaci di s. Ambrogio ed i canonici della basilica di s. Giovanni di Monza, l'una riposta nell'archivio de'monaci suddetti, e l'altra in quello dei nominati canonici, e presentemente in Parigi con tutte le altre loro carte, e con tutti gli altri preziosi loro antichi monumenti, dei quali dopo mille e ducento anni di possesso ne fece l'anno 1797 l'irreparabile perdita.

Coteste carte coll'appellazione di *pariclæ*, o *periculæ* erano comunemente riconosciute. Con quella di *concambium* sono chiamate nelle formole di Marculfo (1), e di *concaminaturæ* nelle altre dal Bignon pubblicate (2). *Commutationes* sono le medesime intitolate in quelle del Sirmond (3) e del Baluzio (4). Qualche volta ancora tre carte

(1) Lib. 2 c. 23, et 24 append. 17.
(2) Cap. 26.
(3) Capit. lib. 2.
(4) Cap. 14.

dello stesso tenore sono state scritte, quali tra le altre furon quelle del legato da Tadelberto, detto anche Tadone, istituito l'anno 1053 (1) della distribuzione in danaro e comestibili da farsi a tutti quelli del clero milanese che fossero intervenuti alla festa dell' Esaltazione della s. Croce. Il primo dei tre scritti serbar dovevasi nella sagrestìa della metropolitana, il secondo nel monistero di s. Ambrogio, ed il terzo presso il testatore, e dopo la di lui morte presso gli eredi suoi.

Carte sin-grafe.

VI. Per maggior precauzione delle carte *paricle* si è costumato nella Francia, e più nell'Inghilterra lo scrivere in caratteri majuscoli orizzontalmente, o perpendicolarmente nel mezzo di due o più esemplari stesi sul medesimo foglio il termine *syngraphum* o *cyrographum*, d'onde a queste carte l'appellazione è venuta di *syngraphæ*. Qualche volta vi si è aggiunta la parola *memoriale*, e qualche altra un'invocazione divina, oppure alcune lettere dell'alfabeto, od anche un' immagine (2). Poi il foglio ov'era scritto il *syngraphum* colle altre parole, o coll'immagine, tagliavasi per linea retta in due o più porzioni, quanti erano cioè gli esemplari da consegnarsi ai contraenti o interessati. In cadauno di questi esemplari essendo scritta la metà di quelle parole, coll'applicarsi un foglio all'altro nella parte ritagliata, il reciproco riscontro non poteva a meno di non palesare la verità dell' atto, a un di presso come si pratica con i bollettini di banca o di lotterìa.

Carte in-dentate.

In altra maniera si è praticato tagliare le medesime carte facendosene il taglio a guisa dei denti d' una sega; per la qual cosa *chartæ indentatæ* chiamaronsi, o semplicemente *indentatura*. Ve ne hanno alcune altresì che rappresentano una specie di onde, ed in alcuni casi vi si è di più dalle parti reciprocamente improntato il proprio

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Nouv. traité etc. t. 1 p. 374 pl. 1.

sigillo. Gli archivj della Francia, della Spagna e dell'Inghilterra non iscarseggiano di questa sorta di carte; ma carte *indentate* italiane, se qualcuna appena si eccettui del regno di Napoli (1), non ci è finora riuscito di riscontrare. Ivi la denominazione sortirono di *psallia*, forse dal greco ψαλίς, che *forbice* significa, colla quale l'indentatura formavasi nella pergamena. Scrive Giovanni da Genova, autore vissuto verso la fine del terzo decimo secolo, che di questo metodo nelle carte hanno fatto uso i Greci ed i Romani antichi; ma di tale sua asserzione non reca alcuna valevole prova. I primi indizj delle *singrafe* si hanno nel secolo decimo, e delle *indentate* nell'undecimo (2). Più altre denominazioni di carte compajono nei formolarj del Sirmond, del Lindenbroge, del Bignon e di altri, riportate poi secondo l'ordine alfabetico dal Ducange (3).

Data del luogo nelle carte.

VII. La data del luogo espressa coll'*actum, acta, facta cartola etc.*, non suol mancare alla fine delle carte diplomatiche. Se l'istrumento sia datato da un monistero, questo sempre vi si accenna per la data del luogo; che se da una villa o da una terra, vi si nomina pure la villa o la terra, collo specificarsi la città o il contado, nel di cui territorio esiste, ma non sempre. Avvegnachè, come si è detto altrove (4), sino dalla metà del secolo undecimo abbia presso noi cessato nelle carte diplomatiche l'uso dell'epoca presa dagli anni del sovrano regnante, non si è però tralasciato anche in seguito dal nominarlo alcune volte dopo la data del luogo, ma senza notarsene gli anni del regno o dell'impero. Nel tempo in cui Federigo I imperadore soggette teneva ed oppresse le repubbliche lombarde, alcuni notaj richiamar vollero alla pratica

(1) V. Ducange gloss. t. III v. *Indentate.*
(2) V. nouv. traité etc. loc. cit.
(3) Glossar. t. I v. *Charta.*
(4) Lib. 2 c. 12 n. 20.

la di già intermessa formola del *regnante* ec. *Actum in loco Corbetta Friderico imperatore regnante*, leggesi in una carta dell' anno 1162; ed in un' altra del 1163. *Actum in civitate Laude Federico imperatore regnante* (1). Sotto Federigo II però in alcune carte comasche del 1240, e dei due anni susseguenti non solo vi è egli nominato come regnante, ma vi si specificano di più gli anni del suo impero e del suo regno di Sicilia e di Gerusalemme. L' istrumento si chiude assai spesso col *feliciter*, oppure coll' *in Dei nomine feliciter*: il qual termine nelle più antiche carte è notato al principio dopo le note croniche, e molte volte ancora colle medesime note croniche ripetuto alla fine di esso.

VIII. Vi seguono le sottoscrizioni, di cui ogni atto legale è munito. A tutte preceder suole quella di coloro che nell' istrumento rappresentano la parte principale. Se fosser eglino stati capaci di formare di proprio carattere la sottoscrizione, eglino stessi la stendevano, cominciando dal segnare una croce, cui cadauno, come già si è detto, rappresentava in una special forma, ed a cui alcune volte si aggiugnevano dei punti o degli accenti, o degli altri tratti di penna. Ma se i medesimi non avessero saputo scrivere, il notajo ne suppliva le veci con questa formola: *Signum + manus N.* o *Ill.*, come gli antichi usavano. Sottoscrizioni alle carte da chi fatte.

Che se due o più ancora stati fossero i nomi da registrarvisi, tante volte quanti erano i nomi, il notajo stesso replicava il segno della croce. Eccone un esempio preso da una nostra carta dell' 832 (2): *Signum + + manuum Rachinfrit et Melfrit qui hoc libellum fieri rogaverunt.* Sempre però queste croci, dal notajo formate, erano più semplici delle altre, e più uniformi tra loro. Qualche volta nondimeno o la sola croce, o il solo nome colla

(1) Vicende di Mil. p. 53.
(2) In arch. mon. s. Ambr.

croce era fattura del soscrivente; ed allora la cosa era dal notajo avvertita. Così tra gli altri in un istrumento dell'anno 833 (1) di certo Arifuso. *Signum + Arifuso;* poi di carattere del notajo siegue: *manus Arifusi qui nomen suum scripsit et hac cartula fieri rogavit.*

Formole diverse di sottoscrizioni.

Dopo il nome di colui che ordinato aveva il *rogito* dell'istrumento, la specie indicar solevasi a cui quell'atto apparteneva, se a donazione, se a vendita, se a cambio, o se ad altra specie. La formola però secondo le diverse circostanze ne era diversa. Se a cagion d'esempio un donatore avesse di suo carattere scritto il proprio nome, così esprimevasi in nominativo: *Ego N. in hac cartula donationis a me facta subscripsi*, oppure *relegi et subscripsi.* Se poi il nome colla croce vi fosse stato dal notajo supplito, la formola in terza persona enunziavasi: *signum + manus N. qui hanc cartulam donationis fieri rogavit,* aggiuntovi spesse volte: *et ei relecta est*, o *relectum est*, oppur anche secondo la frase barbarica di que' tempi: *et ei relictum est*: frase da alcuni malamente interpretata per *lasciato*, o *rilasciato,* quasi che siasi voluto con essa indicare la consegna dell'istrumento che certamente non è stato rilasciato ai testimonj, a molti dei quali nondimeno vedesi che il medesimo *eis relictum est.* In alcuni particolari casi per la maggior chiarezza qualche altra addizione vi è stata fatta, e specialmente dell'assenso di chi in vigor delle leggi prestar lo doveva per la validità dell'atto. Tale almeno è stato il sistema nelle nostre più antiche carte praticato, e comunemente seguitato anche in quelle dei secoli posteriori.

Significato diverso del termine *signum.*

IX. Sin a tanto che durò il dominio degli antichi Romani, il *signum* negli atti legali, come con molti argomenti prova il Salmasio (2), indicar soleva il sigillo, di

(1) Ibid.
(2) De modo usur. c. 11.

cui eran essi muniti; ma sotto i barbari essendosi al sigillo sostituita una croce, il termine *signum* non ha più costumato significare sigillo, ma croce che vi ha tenuto il luogo di vera segnatura, bastante a conciliar al medesimo la necessaria autenticità, come dal Cujacio (1) fu avvertito. *Adeo vero fuit signum crucis Christi sacrum*, scrive egli, *ut in istrumentis pro fide, et subscriptione cederet.* Questo valore era stato a quel sacro segno con sua legge conferito, o piuttosto confermato dall' imperador Giustiniano (2). In seguito alcuni concilj interposero la loro autorità per far osservare e rendere inviolabili quegli atti di tal segno rivestiti (3). Se altri concilj ed altre leggi prescrivono di munire con un *segno* gli atti per la loro validità senza specificarlo, non altro ha potuto essere questo segno, come il Ducange (4) dimostra, che quello della croce. Nella stessa significazione è stato preso il medesimo termine da s. Benedetto nella sua regola (5), ove tratta della professione monastica, per la di cui validità egli richiede il *segno*, notato di mano del novizio: pratica che tuttora sussiste.

Siccome poi quanto di mano del notajo fosse stato nell' istrumento segnato, per legale avevasi ed autentico; quindi ancorchè il segno della croce fosse stato da lui delineato avanti il nome dei sottoscritti, riputavasi come di questi, e perciò lo stesso valore aveva come se fosse stato da questi espresso. Sovrani, vescovi, ecclesiastici, monaci, laici d' ogni sesso e condizione in Francia, in Italia, in Germania, in Spagna, in Inghilterra ed in altri paesi dai più rimoti tempi hanno nei loro atti diplomatici fatto uso della croce pel fine suddetto.

---

(1) Parat. in lib. 1 cod. Just.
(2) Cod. tit. 32 leg. 22, et autent. coll. 7 tit. 2 const. 90 præf.
(3) Mabillon de re dipl. p. 169.
(4) Glossar. t. VI v. *Signum*.
(5) Reg. c. 59.

Testimonj necessarj per la validità degli atti legali.

X. Non havvi istrumento legale a cui intervenuti non sieno i testimonj per avvalorarlo o colla loro presenza, o colla loro sottoscrizione. Per legge di Giustiniano (1) *si quis sine tabellione componere instrumentum maluerit sive de mutuo, sive de deposito, sive de alia quacumque de causa, tres testes adhibeat, alioquin litteræ ipsius solæ, et comparatio earum credendæ non sunt.* La stessa legge e la stessa pratica ha continuato anche di poi sotto i re delle conquistatrici nazioni barbare. Nella Francia però, nell'Inghilterra e nella Germania, cominciando dal secolo terzo decimo a tutto il quarto decimo, più che dei testimonj si è fatto caso del sigillo. Il potersi da chicchessia facilmente applicar ad una carta il sigillo, il coprirsi con questo l'ignoranza, comune allora ai nobili ed ai signori, tra i quali ben pochi sapevano scrivere, e fors'anche l'ambizione di far pompa delle proprie divise, i motivi saranno stati d'aver fatto all'altro preferir questo mezzo. Nell'Inghilterra per motivo di tal sostituzione si assegna da Matteo Paris (2), *quia tabellionum usus in eo regno non habebatur.* Carte si hanno, ricordate dal Mabillon (3), dal Baluzio (4) e da altri col solo sigillo senza sottoscrizione di testimonj con questa formola: *teste sigillo*, o *teste sigillo meo*, od anche *teste signo*, che egualmente il sigillo esprime.

Fra i testimonj hanno alcuni tutta per esteso notata di propria mano la loro soscrizione, altri il solo nome loro colla croce, ed altri ne hanno l'incumbenza intiera addossata al notajo, come testè vedemmo essersi da quelli fatto, a nome de' quali era steso l'istrumento. Come da questi così ancora dai testimonj secondo i diversi casi fu usata una formola diversa. Nel primo caso riducevasi alla

(1) Const. 67 lib. 2 tit. 229.
(2) Ad an. 1237.
(3) De re dipl. p. 632.
(4) Preuv. de l'hist. d'Auverg. l. 2 p. 360.

seguente + *Ego N. in hac (venditione , commutatione , ordinatione etc.* secondo la qualità dell' istrumento) *a N. rogatus testis subscripsi.* La specificazione della qualità dell' atto è andata successivamente in disuso. Nel secondo caso: *Signum* + *N.* o *manus N.* poi di mano del notajo *qui nomen suum scripsit testis* ; e nel terzo: *Signum* + *manus N. testis:* il tutto steso dal notajo.

A titolo di brevità quando molti stati fossero i testimonj, i quali non avessero saputo o voluto scrivere, altrettante croci, quanti erano i nomi che venivano in seguito premettevansi. Queste croci alle volte erano tutte insiem legate, formando come una crate in tale od in altra consimil guisa |++++++|. Monsignor Fontanini (1) sotto quella figura tutt' altro segno riconoscer vorrebbe che quello delle varie croci unite. Egli però questa volta vi si è mal apposto : la capricciosa forma esser non deve sufficiente motivo per negare che non sian esse veri segni di croce. Qualche volta il notajo non ha voluto prendersi la briga di tutti nominare ad uno ad uno i testimonj ; ma dopo averne specificati alcuni conchiudeva: *et alii quam plures.* Questo a un di presso è stato il sistema intorno i testimonj per molti secoli praticato nelle carte: se qualche innovazione vi è intervenuta, ella è stata soltanto accidentale. A questa pratica nondimeno fanno eccezione le antiche carte cremonesi, ove i testimonj sono registrati non già alla fine, ma al principio dell'istrumento, senza che eglino vi abbian messa mano o nello scrivere il proprio nome o nel porvi il segno della croce, nè per loro stessi, nè per mezzo del notajo, essendo bastata la personale loro presenza. Questa sola, dal notajo sulla fine dell' istrumento indicata , è in oggi di pratica presso che universale: ed incominciò ad introdursi nelle altre carte

(1) Vind. ant. dipl. p. 168.

longobardiche poco dopo la metà del duodecimo secolo, continuata interpolatamente coll' altra sino al terzo decimo, in cui divenne più usuale, sinchè poi sul terminar del medesimo escluse quasi affatto l' altra più antica.

Doti ai testimonj necessarie.

XI. Siccome l' attestazione dei testimonj era una delle necessarie condizioni per la validità dell' atto; quindi sonosi sempre a tal effetto scelte persone non solamente di libera ed ingenua condizione, ma probe eziandio ed accreditate. *Testes tales sint*, così prescrisse il re Luitprando (1), *quorum opinio in bonis prœcellat operibus, et quorum fides admittitur, vel quibus princeps, aut judex credere possit.* I servi perciò non meno sotto i Greci ed i Romani, che sotto tutti i re delle settentrionali nazioni ne sono sempre stati esclusi. Sebbene fossero i medesimi da queste con molto minor durezza trattati, che non da quei due popoli colti (2); con tutto ciò non hanno mai loro permesso d'entrare come testimonj negli atti legali. Le sottoscrizioni dei testimonj che in gran numero tuttora sussistono a piedi degli istrumenti, dimostrano ad evidenza la premura che in ogni tempo si è sempre avuta intorno la loro scelta. Personaggi di alto grado, titolati, giudici, notaj ed altri simili ne sono spesso del novero. Nella Germania più che altrove, sembra che nella scelta dei testimonj siasi ambito di aver delle persone di nobiltà riconosciuta; quindi quelle formole (3): *Nobilesque viros, qui suas subscriptiones dignanter adnectant, pari supplicatione poposci;* oppure: *Rogatorum a me nobilissimorum testium subscriptione firmari.* Oggidì ben poco caso si fa nella scelta dei testimonj.

O eglino stessi vi si sottoscrivessero di proprio pugno i testimonj, o vi fosse il loro nome scritto dal notajo, al nome accoppiar si soleva il grado, l' uffizio, o il mestiere

(1) Lib. 6 leg. 247.
(2) V. ant. long. mil. vol 1 diss. 10.
(3) V. Herald. de rer. jud. auct. l. 1 c. 5.

esercitato da chi rendeva giuridica testimonianza. Se l'atto avesse appartenuto ad un ecclesiastico, qualche ecclesiastico v'interveniva per testimonio, a quello di un signore o secolare o vescovo o abate qualche suo vassallo, di un negoziante alcun negoziante, di un artista taluno del suo mestiere. Talora i testimonj usarono nelle sottoscrizioni le frasi di *manu firmare, manu roborare, manum ponere etc.* Sono stati alcuni d'opinione che l'atto di por la mano sopra la scrittura equivalesse ad un giuramento. Ma siccome tal formola veder si suole in quelle sottoscrizioni, in cui e il nome e la croce e tutto il resto fu scritto dal notajo, senza veruna invocazion divina o esplicita, o implicita, nel che propriamente consiste il giuramento; quindi sembra più verisimil cosa che taluno per più autentico indizio del suo assentimento o della sua testimonianza abbia la mano applicata alla scritta pergamena. Se tutti gli altri sottoscritti a cotesti atti non altro hanno preteso che di testificare quanto vi si asserisce, senza intervenirvi giuramento veruno, e perchè riguardo que' soli che vi hanno posta la mano dir si dovrà che questo rito abbia avuto forza di giuramento?

Diverse maniere di sottoscriversi i testimonj.

Alcuni v'ebbero fra i testimonj che esprimer vollero in versi la loro attestazione nel sottoscriversi. Ciò tra gli altri sino dal secolo undecimo fece un Pietro, così sottoscrivendosi ad un istrumento del 1089 (1):

Ut legitur scripto sic Petrus testor in isto.

Ciò pur fecero i delegati del clero di Vercelli e di Novara ad un diploma del 1100 dell'arcivescovo di Milano Anselmo IV, a piè del quale il clero vercellese così vedesi sottoscritto (2):

+ Hoc Vercellarum clerus decus ecclesiarum
Laudat cum populo laudibus egregio.

---

(1) Ap. Tirabosch. t. II stor. di Nonant. p. 213.
(2) Ap. Puricelli monum. amb. n. 289.

ed il novarese:

+ *Novariæ clerus super omnes urbes amœnus*
Asserit hæc scripta Christi munimine dicta.

Altri due testimonj un Petracca, ed un Benedetto che il loro nome posero all' autenticazione fatta l' anno 1233 di un diploma di Federigo II imperadore del 1232, in questi termini si sono espressi (1), il primo che di un piede ha allungato il verso:

Ne Baptista damnetur judex Petracha tuetur;

ed il secondo:

Hoc judex vere Benedictus firmo valere.

Fece lo stesso il vescovo di Biviano nella sua sottoscrizione ad un transunto eseguitosi l'anno 1272 di varj diplomi e carte attinenti alla chiesa primaziale di Bari (2).

Presto fidem scriptis Bivian episcopus istis.

Dacchè i forastieri franchi e germani furon ammessi nel regno d'Italia, e fu ai medesimi conceduto il vivervi secondo le natìe loro leggi, fra i testimonj chiamati alla convalidazione degli atti legali di essi sempre, vi sono stati, qualora si fossero potuti trovare, alcuni della loro nazione e seguaci della legge da loro professata: lo che pure nelle loro sottoscrizioni veniva specificato. In alcune circostanze, quando cioè la parte pulsante lo avesse richiesto, il testimonio aggingneva il giuramento espresso, il quale nondimeno non riguardava sempre la cosa nell'atto asserita, ma la persona che l'asseriva, ed a cui si dovesse prestar fede.

Testimonj qualche volta giurati.

Secondo la condizione del soggetto o la gravezza dell'affare, più o meno testimonj richiedevansi, i quali davano il loro giuramento col porre la destra sopra il codice dei vangelj o sopra alcune sacre reliquie, o alcuni arnesi, dei quali il Ducange (3) un lungo catalogo ha tessuto (4). Questa

(1) Append. alla dif. del sud. dipl.
(2) Colleg. mabill. p. 317.
(3) Glossar t. III v. *Juramentum.*
(4) V. ant. long. mil. vol. I diss. 8. n. 6.

maniera di giurare dicevasi *jurare manu*, aggiuntovi *in unica*, *in secunda*, *in tertia*, *in quinquagesima*, *in centesima etc.*, secondo il numero di coloro che vi avessero posta la mano. Chi era chiamato in testimonio, prestar si doveva all' invito: e ricusando, poteva esser dal giudice colla forza obbligato, come vien prescritto da una legge tra le longobardiche di Lottario imperadore: legge comune altresì ai Ripuarj, agli Alemani ed ai Bavaresi, e derivata da una antichissima delle XII tavole, per cui era permesso il trarre per l' orecchio in giudizio quel testimonio che, invitato, avesse ricusato di andarvi. Se le leggi avessero per la validità dell' atto ingiunto l' intervento e l' assenso o di un regio ministro per qualche dispensa, o di un padre per i suoi figliuoli, o di un marito per la sua consorte, o di un tutore per un pupillo a lui affidato, o di qualunque altro, il di cui intervento ed assenso per le leggi fosse necessario, di ciò pure a piedi dell' istrumento col nome degli intervenienti facevasi espressa menzione. Altri soggetti sottoscritti.

XII. L' ultimo a mettere il proprio nome all' istrumento è sempre stato il notajo, estensor del medesimo, che differiva a sottoscriversi sin a tanto che non avesse dato compimento a tutto ciò che per le leggi e per la pratica eseguir si doveva. I notaj secondo l' osservazione di Rolandino (1) erano così chiamati per le minute dei contratti che *notæ o notulæ* dicevansi. Tal derivazione di nome però poteva bensì aver luogo nel secolo terzo decimo in cui visse Rolandino, ma non già riguardo la prima loro istituzione, la quale consisteva nell' esercizio della *tachigrafia*, riducendo in iscritto con poche cifre i caratteri di qualunque lunghissima parola; e da ciò appunto, come s. Agostino osserva (2), essi furon detti *notarii*. Notaj e prima loro istituzione.

(1) Summa tot. art. not.
(2) Lib. 2 de doctr. christ. c. 26.

Con quest'arte la mano sì velocemente correva nello scrivere un discorso come la lingua nel pronunziarlo. Benchè piana sia ed appoggiata al fatto quest'etimologia; pure il Baronio (1) ad un'astrusa ed inverisimile volle appigliarsi, l'appellazione di notajo derivando dal notificar che faceva alcuna cosa.

E' opinione di molti che la prima volta siasi in Roma fatto uso di questi notaj a'tempi di Cicerone, il quale per opera di alcuni di loro abbia fatto raccogliere tutta l'aringa da Catone uticese in pubblico senato pronunziata (2). Verisimilmente in origine il notariato non fu uffizio legale, nè ci consta che da' notaj sottoscritti fossero o autenticati gl'istrumenti. Coloro che anticamente mettevano in iscritto i testamenti, i contratti e gli altri atti pubblici, chiamavansi *commentarienses*, *scriniarii*, *tabelliones*, *tabularii*, *scribæ*, *actuarii*, *logographi*, *cancellarii*, *exceptores*, *cartularii etc*; e tra essi eranvi ancora *tabularii ad subscribendum*, come ancora gli addetti a qualche magistrato quali erano *scribæ*, *quæstorii*, *tribunitii*, *ædilitii etc.* Questi uffizj, come osserva Cornelio Nepote (3), erano presso i Romani da persone mercenarie esercitati, e perciò men proprie a conciliare legal valore agli atti da loro stesi. Con tutto ciò, siccome la custodia degli atti pubblici era ad essi affidata, il loro ceto riputavasi un aggregato di persone oneste; e come tali ce li rappresenta Cicerone (4). *Est vero honestus ordo, quod eorum hominum fidei tabulæ publicæ, periculaque magistratuum committuntur.*

Ma tali uffizj sotto i re goti in Italia, come già furono nelle greche repubbliche, e come di que'tempi lo erano sotto gl'imperadori di Costantinopoli, sembrano divenuti

(1) Ann. eccl. t. VI an 447 n. 12.
(2) Plutarch. in Caton. uticen.
(3) Vit. excell. imper. in Eumen. n. 1.
(4) Pro Cluer.

assai riguardevoli, essendo da chi l' esercitava dipenduta in gran parte la sicurezza e la legalità degli atti medesimi. La maniera con cui si è Cassiodoro espresso (1), ce lo indica abbastanza. *Scribarum officium*, dice egli, *securitas solet esse cunctorum, quando jus omnium ejus sollicitudine custoditur . . . Armarium ipsius fortuna cunctorum est, et merito refugium dicitur, ubi universorum securitas invenitur . . . Vox antiqua chartarum cum de suis adytis incorrupta processerit, cognitores reverenter excipiunt litigantes, quamvis improbi, coacti tamen obediunt.*

Il notariato uffizio riguardevole nei secoli di mezzo.

Di quali doti dovessero i notaj essere forniti da una *novella* rilevasi dell' imperador Leone, ove in loro esige probità sperimentata, e ben fondata istruzione nell' arte di scrivere e di ragionare, come anche nello studio delle leggi. Integrità similmente, innocenza e probità de' costumi in loro suppone quella formola presso il sullodato Cassiodoro (2), con cui conferir si soleva il notariato. *Cum adsit integritas*, così ivi, *et innocentia, quæ cuncta commendat, et quoniam te probitatis moribus instructum venatrix bonæ conversationis sollicitudo nostra respexit, te ideo Notarium nostrum esse censemus.* Queste espressioni dimostrano in qual conto si avesse sotto il dominio dei re goti l' uffizio del notariato.

I sovrani dei secoli di mezzo hanno a' notaj con nuovi titoli accresciuto i privilegj, gli onori, e gli emolumenti. I referendarj, i cancellieri, i tribuni o conti de' notaj, i protonotarj, i primicerj, ed altri simili uffiziali, che s' incontrano spesso nei documenti di que' tempi, non altri sono stati che notaj di un grado maggiore più distinto e più privilegiato degli altri del loro ceto. Il titolo di notajo portano spesse volte anche i giudici del sacro palazzo,

(1) Lib. 12 variar. ep. 21.
(2) Ibid. lib. 6.

ed i messi reali ed imperiali: indizio chiaro del singolar concetto e della estimazion grande a cui era asceso il notariato. Ma nei secoli a noi più vicini ha esso molto perduto degli antichi suoi pregi.

Notaj ecclesiastici.

XIII. Come il foro laico, così l'ecclesiastico ancora ebbe i suoi notaj, e questi cavati dal corpo del clero. Sino dai primi tempi della chiesa sappiamo essere stati in Roma deputati alcuni notaj a raccogliere gli atti dei martiri, del qual uffizio è comunemente riconosciuto per istitutore il papa s. Clemente sino dalla prima origine della chiesa (1): la qual' istituzione nondimeno il protestante Spanheim (2) ha tentato, sebben indarno, di contrastargli (3). In seguito preser eglino il titolo di notaj *regionarj*. I messi che dai sommi pontefici erano in estere città spediti per affari sì ecclesiastici che civili, agli altri titoli veggonsi non di raro aver quello accoppiato di notajo. Notaj pure sino dai primi tempi erano gli archivisti della santa romana chiesa, o del sacro palazzo di Laterano. Quest' ultima appellazione però nel secolo duodecimo scomparve. Anche le altre chiese dell' Oriente non meno che dell' Occidente ebbero i loro notaj. Gli atti dei concilj erano per lo più stesi da loro; ed essi pure in note riducevano le omelie dei vescovi al popolo recitate, ai quali similmente servivano spesse volte da segretarj. Non potendo il papa s. Gregorio Magno per qualche sopraggiuntogli impedimento recitar le sue omelie, legger le faceva al popolo da un notajo.

Questi notaj, siccome di ecclesiastica professione, ed impiegati in stendere atti a cose ecclesiastiche spettanti, sono sempre stati dai vescovi dipendenti, e perciò da loro a tal uffizio delegati. Ma l'aver avuto i vescovi della

(1) Anast. bibl. in Clemente.
(2) Diss. de ann. conver. s. Paul.
(3) V. Zaccar. diss. di stor. eccl. t. 1 diss. 9 sopr. i not.

Francia e dell'Italia un notajo civile a loro disposizione argomenta il Muratori (1) da un capitolare di Carlo Magno presso il Baluzio, che sia stato un privilegio loro confermato da quel sovrano, il quale ne abbia ai medesimi accordato con quel capitolare due o tre: prerogativa che è stata in appresso estesa agli abati dei monisteri.

Questa volta però il celebre illustratore delle antichità de' bassi tempi sembra che siasi ingannato. Non è altrimenti stato questo un privilegio da Carlo Magno ai vescovi confermato ed agli abati esteso, non essendo mai stato a veruno proibito il prevalersi dell'opera de' notaj; ma piuttosto un obbligo loro ingiunto di servirsene all'occasione nello stendere le loro scritture, perchè dianzi mal esposte e scorrette. La sola ispezione del testo della legge, che così è espresso, lo manifesta bastevolmente. *De scribis, quod vitiose non scribant* (parole del Muratori omesse), *et unusquisque episcopus, et abbas, et singuli comites unum notarium habeant.*

Avvocati e loro incumbenze.

Il privilegio dall'imperador Carlo ai vescovi ed agli abati compartito, esteso in seguito alle badesse, ai canonici, e ad altri del clero si fu l'avere un avvocato che nei tribunali difendesse le loro ragioni: ciò che da prima non era loro permesso, avendo per le antiche leggi dovuto cadauno presentarsi personalmente in giudizio a difendere le proprie cause. In seguito ne furon loro conceduti due, l'uno per il patrocinio di esse, e l'altro per il giuramento da darsi in vece dei clienti, ed ove fosse occorso il bisogno, per sostenerne secondo la prava consuetudine di que' tempi col duello le ragioni. Molti atti giudiziali, tra cui alcuni agitati nei *placiti*, serbansi nel monastico archivio di s. Ambrogio, ne' quali uno o due avvocati patrocinatori intervengono in difesa de' monaci. Due pur di essi, che diconsi *advocatores sanctæ Mediolanensis ecclesiæ,* compajono in un *placito* tenutosi in Como

(1) Ant. ital. t. 1 diss. 12.

l'anno 865, ed altri due del vescovo di Como Eliberto in un altro dell'874, che si tenne nell'arcivescovado di Milano (1).

Di un'altra specie d'avvocati o patrocinatori frequente si è la menzione nelle vetuste carte della Francia, dell'Italia e della Germania, la giurisdizion de' quali era d'una estensione molto maggiore che non quella dei succennati. La lor origine comunemente derivar si suole da quei *difensori* ai quali era commessa la difesa delle sostanze e delle ragioni delle chiese contro gli attentati e le usurpazioni de' malvaggi, come raccoglier si può da varj decreti de' concilj, e da varie lettere dei più antichi romani pontefici, e da quelle di s. Gregorio Magno in specie. Vogliono alcuni esser eglino stati laici, ed altri ecclesiastici. Di qualunque ceto essi fossero, acciò potessero i medesimi aver accesso ai tribunali dei giudici: *ingredi judicum secretaria*, i padri del concilio cartaginese dell'anno 407 ne chiedettero e ne ottennero la facoltà dai gloriosissimi augusti Arcadio ed Onorio per quei difensori scolastici, *qui in actu sint, vel in officio defensionum causarum ecclesiasticarum* (2).

A questi difensori pertanto sembra che siano succeduti gli avvocati delle chiese e delle badie; ma sotto diverso aspetto di essi per il cambiamento succeduto nelle temporali cose delle medesime. Tra le incumbenze spettanti a cotesti avvocati noveravasi il convocar *placiti* e l'esercitarvi l'uffizio di supremi giudici nelle vertenze delle persone dalle chiese e dalle badie dipendenti, ed il condurre alla guerra le truppe di quei vescovi ed abati, che per ragion de' feudi erano obbligati somministrarle al loro sovrano. Tale avvocazìa divenne bentosto uffizio assai riguardevole e lucroso, e perciò ambito dai più illustri

(1) Chart. in cod. arch.
(2) Cod afr. c. 97.

soggetti del secolo, ai quali soli per legge di Pipino (1) conferir si poteva quest' uffizio; per la qual cosa nella scelta da farsene dai prelati intervenir doveva l'assenso del sovrano, o del conte della città, sebbene poi alcuni stati ne sieno con privilegio speciale dispensati (2).

La chiesa romana più copiosamente che non le altre chiese dotata di beni e diritti temporali, ebbe bisogno di più autorevoli e potenti avvocati e di più alto grado, che avessero a proteggerli e difenderli contro gli attentati degli iniqui usurpatori. Le vessazioni e i danni che i papi ed i Romani ebbero a soffrire dai re longobardi, gl' indussero a chiedere a Pipino re di Francia protezione e difesa, di cui egli si addossò l'incarico, il titolo avendo preso di loro *difensore* (3) : lo stesso che di *avvocato*, come dal papa Gregorio IX, scrivendo all' imperador Federigo II, fu avvertito. *Advocatus ecclesiæ intelligi debet quod defensor.* Pel fine medesimo addirizzaronsi i Romani a Carlo Magno, che con più specioso titolo denominarono *avvocato di s. Pietro* (4), come fu pur chiamato Arrigo II, allorchè da Benedetto VIII ricevette l'imperial corona (5). Questo col tempo divenne un titolo ed un uffizio alla dignità imperiale annesso, di cui nella loro inaugurazione promettevano gli augusti l'adempimento.

Anche di altre chiese vollero gli stessi sovrani essere gli avvocati e difensori; il più delle volte nondimeno l'immediata loro avvocazìa era affidata ad altri soggetti, di grado però assai distinto, e spesso di profession militare. Per vie più obbligar gli avvocati alla difesa delle sostanze e dei diritti delle chiese e delle badìe, i prelati di esse gl' investirono di porzione dei beni delle proprie chiese

---

(1) Rer. ital. scr. t. I p. 2 c. 7.
(2) Ant. ital. t. V diss. 63.
(3) Baron. ann. eccl. ad an. 761 n. 18.
(4) Capit. an. 769 ap. Baluz.
(5) Ap. Ditmar. lib. 6.

da godersi dai medesimi *jure clientelari*, ossia in benefizio o feudo, per i quali gl' investiti prestavano al loro signore, vescovo o abate, il giuramento di fedeltà e di vassallaggio. Sotto il capo 22 del capitolare di Carlo Magno del 779, aggiunto alle leggi longobardiche, se ne ha la formola (1). Durante il tempo in cui dagli avvocati tenevansi i *placiti*, erano decentemente mantenuti col loro seguito, ed a loro toccava la terza parte delle multe pecuniarie a' colpevoli imposte, e le altre due alle chiese da loro patrocinate. Oltre i maggiori e principali avvocati le chiese e le badìe ebbero gli avvocati minori o subalterni, chiamati *subadvocati* o *viceadvocati* o con altre sì fatte denominazioni.

Come i feudi, così pur le avvocazìe divennero stabili nelle illustri e potenti famiglie, essendo passate per successione ai loro discendenti. Diverse ne riporta il Muratori (2) tra le italiane che nel possesso si mantennero dell'avvocazìa delle chiese vescovili. Carta dell'anno 1223 si serba nell'archivio del comune di Treviso, dalla quale risulta che la famiglia degli Eccelini da Romano aveva le avvocazìe delle chiese di Belluno e d'Aquileja, e della badìa di Pero (3). Ne sussiste tuttora un piccol avanzo sopra quella di Treviso nella nobile famiglia degli Azzoni, denominata perciò degli *Avvogari* o *Avvogadri*.

Non tardò molto tal uffizio a degenerare dalla primiera sua istituzione: e gli avvocati, abusando delle lor forze, da difensori divennero spesso gli oppressori delle chiese e dei monisteri; quindi fu d'uopo l'aver ricorso al sovrano, acciò dimessi fossero dalla carica. Ma inefficace rimedio fu questo contro sì potenti soggetti: convenne perciò pensare alla loro abolizione, che finalmente dopo

(1) Loc. supr. cit. p. 95.
(2) Cit. diss. 63.
(3) Lettera di un trivig. t. xxx opusc. scient. ed erud. p. 116.

replicati contrasti riuscì di effettuare nel secolo quarto decimo, sebbene con notabile scapito delle sostanze delle chiese e dei monisteri, colle quali saziar si dovette la loro ingordigia per indurgli a prestarvi il loro assenso. È stato quest'argomento eruditamente trattato fra gli altri dal Mabillon, dal Ducange, dal Tommasin, dal Muratori ed ultimamente dal conte Pierantonio Trieste. Agli aboliti avvocati laici furono dalla Sede apostolica sostituiti dei conservatori e giudici ecclesiastici, l'incumbenza de' quali fosse l'invigilare alla difesa de' monisteri e degli altri luoghi pii, le di cui sostanze sono state in ogni tempo lo scopo della cupidigia e della rapina dei più forti, o dei più astuti.

Se i surriferiti avvocati in origine conceduti furono per privilegio ai vescovi ed agli abati, de' notaj prevaler eglino si dovettero per obbligazione loro imposta, come già si è detto. Dacchè poi cominciarono essi ad avere le loro curie civili e criminali, vi deputarono altresì i proprj notaj ma laici per gli affari alle medesime spettanti, essendo agli ecclesiastici vietato l'esercitare tal uffizio negli affari civili e secolareschi. L'imperador Giustiniano per legge proibito lo aveva a tutti gli ecclesiastici in genere (1), *quibus*, come ivi si soggiugne, *opprobrium est, si peritos se velint disceptationum esse forensium*. Carlo Magno vi comprese specialmente i preti, avendo ordinato (2) che *nullus præsbiter chartam scribat*. Innocenzo III sommo pontefice l'estese ai diaconi e suddiaconi (3). Con tutto ciò anche dopo queste leggi non pochi strumenti si hanno rogati da' preti, da diaconi, e persino da monaci, che pure più degli altri avrebbero dovuto star lontani da tal esercizio. Essendo assai probabile che tal divieto abbia

Notariato civile agli ecclesiastici proibito.

(1) Leg. 23 c. de testam.
(2) Leg. 95 int. langob.
(3) Epist. 129 lib. 4.

avuto di mira soltanto gli atti spettanti a laici, la trasgressione della legge in questo caso ridotta si sarebbe a più pochi. Singolar è il *rogito* di un testamento dell' 842, eseguito da un vescovo; è stato questi Giovanni vescovo di Pisa, così essendosi sottoscritto. *Ego Johannes licet indignus episcopus rogatus a Liutpert . . . hanc paginam testamenti in præsentia . . . testium ad scribendum suscepi et postea post signa aliorum septem testium subscripsi et deplebi* (1).

Falsarj in ogni tempo rigorosamente puniti.

XIV. In ogni tempo hanno i sovrani mostrata somma premura per tenere dagli atti legali lontana la frode e la falsità. La pena contro i falsarj stabilita da Rotari re dei longobardi è stato il taglio della mano (2). Per indulgenza di Carlo Magno redimer essa si poteva con danaro (3); ma Guidone augusto abolì tale redenzione (4). *Nulla redemptio concedatur, sed manum propriam amittat*, soggiungendo, che *ostensor ipsius chartolæ post amissionem rerum, widrigild suum componat*, cioè una proporzionata multa da stabilirsi dal giudice. Il conte canonico degli Azzoni (5) soltanto nel secolo decimo, e fors' anche nell' undecimo, introdotta riconosce dai falsarj diplomatici questa lor arte frodolenta; le indicate leggi però contro i medesimi la provano d' una pratica assai più antica, come la provano i fatti di alcuni falsarj, vissuti avanti quell' epoca, quali furono tra gli altri Egidio vescovo di Rheims, che per aver prodotte alcune carte false di Childeberto, ne fu tantosto dal cancelliere riconosciuta la falsità, e perciò, come narra Gregorio di Tours (6), fu coll' esilio punito. Della stessa tempra è stato Godefrido

(1) Tom. III ant. ital. p. 405.
(2) Leg. 247.
(3) Leg. 5 ann. 803 ap. Baluz.
(4) Leg. 6 int. langob.
(5) Ragionam. t. IX n. opusc. p. 451.
(6) Hist. franc. lib. 10 c. 9.

notajo, il quale verso la metà del secolo ottavo *propter multas chartulas falsas* da Arichi duca di Benevento fu condannato alla perdita di tutti i suoi beni (1), e Ragamfrido diacono remense, convinto nel concilio di Soissons dell' anno 853, *quod præcepta falsa regio nomine compilasset* (2). Secondo gli antichi e moderni statuti municipali di Milano la prima falsificazione, se però in materia leggiere, vien punita con una pena pecuniaria; la seconda col taglio della mano; e col fuoco, se la falsificazione riguardi le carte del principe, od altra grave materia. Con altra legge provvide Lottario I augusto alla sicurezza della pubblica fede (3), avendo ordinato che gli istrumenti si avessero a scrivere da veridici ed onesti notaj alla presenza del conte governatore della città, o de' suoi vicarj, o degli scavini. Nei casi poi che non si fosse potuto ciò eseguire come nei testamenti, egli comandò (4) che dopo d'aver il notajo scritta l' ultima volontà dei testatori, *statim charta ostendatur vel ante comitem, judices, vel vicarios, aut in plebe, ut verax agnoscatur esse.*

Sino dal secolo settimo esser vi dovettero *notarii publici:* poichè in alcuni documenti di esso dinotati si veggono con tale appellazione, oppure con quella di *notarii libellarii publici.* Nell' *Italia sacra* dell' Ughelli si fa spesso menzione di cotesti notaj pubblici, o del pubblico, come anche di notaj di qualche città. Da una nostra carta dell' anno 721 (5) ci vien indicato un Vitale suddiacono, il quale si appella *exceptor civitatis placentinæ;* e da un' altra dell' 858 (6) un Leotardo *notarius domni imperatoris.*

Varie specie di notaj.

---

(1) Chron. s. Soph. ap. Ughell. t. VIII ital. sacr. col. 579.
(2) Tom. II capitul. p. 52.
(3) Leg. 12 int. langob.
(4) Leg. 13 ibid.
(5) In arch. mon. s. Ambr.
(6) Ibid.

Questi notaj dell'imperadore, o del re, od anche di qualche città frequentissimi s'incontrano nelle carte del decimo secolo. Nell'undecimo cominciano a comparire nell'Italia i notaj creati per autorità apostolica ed imperiale, che nel secolo terzo decimo si estesero in altri paesi, e particolarmente nella Francia e nell'Inghilterra, ov'era loro permesso l'esercitarne liberamente l'uffizio. Ma il re Odoardo nel 1320 abolì nell'Inghilterra tutti i notaj imperiali, vietando d'avere alcun riguardo agli atti da loro scritti: e lo stesso fu nel 1490 eseguito in Francia da Carlo VIII. In altri paesi hanno essi durato più tardi, e molto più ancora i notaj creati per autorità apostolica.

Notaj palatini.

Oltre questi ve n'ebbero altri creati dai conti palatini, o dai gran feudatarj della corona, privilegio loro conferito dagli imperadori. Il Gudens (1) la copia ci ha tramandato di un rescritto di Nicolò Geri fiorentino, conte palatino, col quale a Corrado d'Oppenhein decano di s. Vittore di Magonza accorda la facoltà di creare in suo nome sei pubblici notaj o tabellioni. Se questo sia stato un singolar privilegio del nominato conte palatino, oppure se a tutti i palatini conti comune, nol saprei determinare. In Milano per potere tali notaj esercitarne l'uffizio per antico municipale statuto dell'anno 1327, confermato nel 1396 dal duca Gio. Galeazzo Visconte, e di nuovo nel 1498 da Lodovico il Moro, dovevano essere ascritti alla matricola degli altri, ov'erano inoltre tenuti scrivere di propria mano il loro nome, cognome, e tabellionato, per poterli all'occorrenza riscontrare.

Con quali formole fossero dai suddetti conti creati i notaj, ed a quali condizioni soggetti nell'esercizio dell'arte notarile, si è da noi veduto altrove (2). Con quali poi lo fossero i notaj apostolici, da Cencio camerario s'impara (3).

(1) Syllog. varior. dipl. p. 638.
(2) Lib. 1 c. 3 n. 7.
(3) Ap. Murator. cit. diss. 12.

Per reprimere la soverchia ingordigia di alcuni notaj dal suddetto Lottario I augusto una tassa fu stabilita della mercede per gl'istrumenti loro dovuta (1), cioè *dimidia libra argenti de majoribus scriptis, de minoribus infra dimidiam libram, quantum rei assimilari possit, et judicibus rectum videatur.* Ma riguardo gli orfani ed impotenti il medesimo prescrive che *in providentia comitis sit, ut nequaquam inde aliquid ab eis accipiant.*

XV. Dovendo il notajo colla sottoscrizione del suo nome dar fine all'istrumento ed insieme avvalorarlo, qualche segno vi ha sempre fatto precedere che ad una croce assomigliavasi. Col medesimo segno aveva egli dato principio all'istrumento. E poichè cadaun notajo vi ha sempre serbata la stessa uniformità di segno, come di sopra abbiam avvertito; quindi una specie di tabellionato abbiam in esso riconosciuto. Nell' undecimo secolo questi segni si rendono più complicati, e vie più nei seguenti duodecimo e terzo decimo, talchè non lascian luogo a dubitare che non siano un vero segno di tabellionato. Son essi per la maggior parte arbitrarj geroglifici, un fiore, un pesce, un uccello, una pianta, un intreccio di linee, che a capriccio dal notajo adottavansi, altri formati colla penna, ed altri con una stampiglia. In alcuni esprimonsi soltanto le prime lettere del nome e cognome del notajo, ed in altri, sebben più pochi, l'intero nome. Si legge pure in alcuni qualche breve sentenza, come *Gaudet patientia duris — Pace quid est melius.* Il Dagoebel (2) diciotto antichi segni notarili alquanto strani ha rappresentato in tavole di rame, ai quali far si potrebbe l'aggiunta di altri egualmente strani.

Tabellionato de' notaj.

Al tabellionato vien tosto in seguito il nome del notajo, espresso in prima persona. *Ego N. notarius*, o *scriptor*

---

(1) Leg. 69 int. langob.
(2) Dissert. de notariis.

hujus cartulæ. Alle volte vi si esprime la specie dell'atto, aggiugnendovisi *donationis*, *venditionis*, *judicati etc.* Vi hanno pure molti istrumenti, ove il notajo dichiara d'esserne stato rogato, e d'averlo scritto e sottoscritto. *Rogatus a N. scripsi et subscripsi.* Ma la clausula più comune colla quale i notaj sino almeno alla metà del duodecimo secolo hanno costumato terminare la loro sottoscrizione e l'istrumento, si fu: *post tradita complevi et dedi.* Dopo quest'epoca vedesi la medesima usata interpolatamente colle altre: *complevi et scripsi*, o *tradidi et scripsi*, o *interfui et scripsi*, o con altra simile espressione. Qualche notajo ha voluto aggiugnervi un detto, come tra gli altri fece in una carta comense del 1090 (1) Adamo giudice e notajo, il quale dopo la clausula: *post tradita complevi et dedi*, soggiunse: *Domine adjutor et protector noster esto.* Qualch'atto fu sottoscritto in versi, un esempio somministrandone una carta nonantolana dell'anno 1170 (2), a piè della quale il notajo Rainerio in questa forma si è espresso:

Rainerius pinxit regisque tabellio finxit
Hoc instrumentum ratione docente scientum.

Significato della formola *post tradtia.*

XVI. Cosa siasi preteso di significare con quella prima frase *post tradita*, non è così facile il determinarlo. Si sarebbe forse voluto con essa alludere a quelle *minute*, o *imbreviature*, che dal notajo formar si solevano, nelle quali senza clausule o formole registravansi le disposizioni di un testatore o di un donatore, oppure le petizioni esposte in un libello, o gli articoli progettati tra le parti contraenti secondo le istruzioni da esse al notajo somministrate, le quali *minute* poi presso il notajo restavano? Questi progetti nelle leggi romane sono chiamati *instrumenta in scheda conscripta*, a differenza de' medesimi

(1) In arch. mon. s. Ambros.
(2) Tirabosch. stor. di Nonant. t. II p. 295.

ridotti al suo compimento, e messi in netto, che *instrumenta in mundum recepta* sono denominati. Quest' interpretazione servir potrebbe per le carte più antiche.

Un' altra alle posteriori più analoga ci vien somministrata da quella formola inserita nell' altra più estesa, che ha per titolo: *Traditio venditionis cum defensione,* della quale al principio di questo capo abbiam ragionato. Ivi pertanto si legge (1), che il compratore replicatamente diceva al venditore di consegnar la carta al notajo per iscrivervi l' istrumento. *Trade per hanc pergamena etc.;* e di nuovo: *Sic trade ei etc.* Essendo perciò stata eseguita tale tradizione della pergamena al notajo, egli sul terminar dell' istrumento ne faceva l' attestato colla riportata formola. In vece di *post tradita* in una nostra carta dell' anno 721 il notajo sostituisce *post traditam* (2), lo che in altre carte si scorge. Un' altra ne riporta il P. Zaccaria (3) in cui si legge: *Ego qui supra Guarnerius notarius et scabinus scriptor post traditione complevi*; ed in un' altra dell' anno 954 riportata negli annali camaldolesi (4): *Hanc enim cartæ offersionis meæ paginam Pemmoni notario et judex dominorum regum tradidi et scribere rogavi:* espressioni con cui vieppiù si conferma la data interpretazione che il *post tradita* riferir si debba al venditore, o a chi ordinato aveva la scritta dell' istrumento.

XVII. Alla classe delle *minute* hanno alcuni ridotto anche i *protocolli*: ma questi più verisimilmente negli antichi tempi sono state quelle carte su cui stendere si doveva l' istrumento, alla testa delle quali il nome leggevasi del conte delle sacre largizioni, che alla fabbrica presiedeva delle carte, ed il tempo era notato in cui quella

Protocolli perchè così detti.

(1) Canciani t. II leg. barbar.
(2) In arch. s. Ambr.
(3) Anecd. t. I p. 280.
(4) Tom. I append.

carta era stata fabbricata. Non altro essere stati allora i protocolli, dalla legge s' impara dell' imperador Giustiniano in questi termini concepita (1): *Tabelliones non scribant in aliis chartis quam his, quæ protocolla habent. Ut autem protocollum tale sit, quod habeat nomen gloriosissimi comitis largitionum, et tempus quo charta facta est. Alioquin si aliam scripturam habeat, non admittant tabelliones.*

Nei successivi tempi significazione diversa fu applicata al termine *protocollo*, essendosi con esso dinotati i modelli o formolarj, a norma de' quali si sono stesi gli atti legali, dal notajo composti, dai quali all' occasione ricavar si possono altre autentiche copie. Tal pratica, secondo l' osservazione del Mabillon (2), verisimilmente fu introdotta nel secolo terzo decimo; in Italia però esser deve più antica. Merita d' esser quì avvertita quella singolarità che s' incontra in una copia dell' 859 ricavata dall' autentico originale dell' 840, per cui certa Sigiherga *veste religionis induta* fa donazione di molti fondi, servi ed ancelle a Garibaldo arciprete bergomense, ed al di lui fratello Landeberto (3). Or alla fine di questa copia Giselberto notajo avvisa: *ipse namque autenticus apud Radaldo diacono remansit. Si necesse fuerit ibi eum requiratis.* Quest' avviso sembra escludere l' esistenza del protocollo presso il notajo; o se vi esisteva, non riputavasi autentico, nè valevole a conciliar autenticità alla copia che da esso sarebbesi estratta.

Gli altri due verbi *compleri et dedi* sono per sè stessi abbastanza chiari e noti per dovere nella spiegazione di essi intertenerci; e ravviserà ognuno di leggieri aver il notajo voluto con quelle espressioni dinotare che dopo la

---

(1) Novell. 40.
(2) De re dipl. lib. 2 c. 13 n. 1.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

tradizione a lui fatta della pergamena vi ha steso la scritta; coll' averla poi consegnata a chi spettava. Quando diverse copie far si dovessero del medesimo istrumento da consegnarsi alle diverse parti che vi avessero interesse, ad una sola sottoscrivevano i testimonj, supplendo per tutti nelle altre copie il notajo estensor di esso, che poi da altri notaj veniva autenticato. In tal guisa almeno compajono moltissime antiche copie di atti legali. Delle altre copie di diplomi o di documenti diplomatici, autenticate da notaj, ragioneremo nel seguente capo sesto.

CAPO II.

DELLE LETTERE, E DELLE CARTE COL NOME DI LETTERE.

Lettere diplomatiche.

I. In due classi divideremo le carte diplomatiche dai diplomi diverse, collocando nella prima gli atti pubblici, quali sono le lettere, i *placiti*, e le sentenze giudiziali, e nella seconda i privati che abbracciano i contratti, i testamenti, le donazioni ed altri moltissimi. Comincieremo dalle lettere: sotto il qual nome però noi non intendiam già quelle di affari, di relazioni, d' amicizia, le famigliari ec., affatto estranee alla diplomatica, ma quelle soltanto che spedir si solevano dai principi o dai magistrati nelle forme a seconda della fatta richiesta. Come la norma dei diplomi è stata presa da quelli dei romani imperadori, così pure dalle lettere diplomatiche dei medesimi la norma delle lettere di simil sorta nei successivi tempi dagli altri sovrani spedite.

Lettere di Vespasiano e di Adriano augusti.

Due brevi lettere, riportate amendue da Giorgio Fabricio (1), l'una di Vespasiano e l'altra di Adriano augusti, da noi si propongono per saggio delle più antiche lettere diplomatiche, e che per diplomi eziandio riconoscer si potrebbero. La differenza forse maggiore che passa tra il diploma dell' imperador Galba che abbiamo nel libro antecedente riportato (2), e le due lettere di Vespasiano e di Adriano augusti, si è che in quello Galba parla in terza persona, ed in queste Vespasiano ed Adriano, eccettuata la formola della salutazione, nella prima. Alla domanda a Vespasiano fatta dai quattrumviri e decurioni

(1) Monum. antiq. lib. 1.
(2) Cap. 1 n. 4.

dei Saborensi in Ispagna di poter sotto più salubre cielo trasportare il loro oppido, così egli risponde:

Imp. Cae. Vespasianus Aug. Pont. Max. Trib. Pot. VIII. Imp. XIIX Consul VIII P. P. Salutem dicit IIII viris et Decurionibus Saborensium.
Cum multis difficultatibus infirmitatem vestram premi indicetis permitto vobis oppidum sub nomine meo ut voltis in planum extruere. Vectigalia quæ a Divo Augusto accepisse vos dicitis custodio. Si qua nova adicere voltis Betic. Proconsulem adire debeatis. Ego enim nullo respondente costituere nil possum. Decretum vestrum accepi viii k. Augusti. Legatos dimisi iiii kal. easdem.

Questa lettera, incisa in lastra di bronzo, fu tratta alla luce nell' ararsi un campo presso il borgo Canente nella Spagna.

Nell' altra lettera, in marmo scolpita, la quale fu scoperta in Roma, l'imperador Adriano accondiscende alla richiesta di due fratelli d'avere il loro sepolcro nel fondo esciniano.

Aelius Caesar duodus lib. Samiaris Quintiani salutem.
Cum petieritis a me ut si cui quid vestrum humanitus acciderit is in locum qui est in fundo aesciniano meo intrantibus a via parte laeva a monimento testacio per longitud. pedum clxxv. latitud. a maceria intro versus pedum xxv inferatur id jus concedere me hac epistola notum vobis Facio. Bene valere vos cupio. Data xiii kal. Julias in hortis Statiliae Maximae Celonio Commodo et Civica Pompejano coss. Samiaris Doryphorion.

II. Molte lettere di simil sorta registrate si trovano tra quelle di Cassiodoro (1), che le scrisse a nome di Teodorico re dei Goti, e di alcuni altri di lui successori. Di

Varie specie di lettere diplomatiche.

(1) Tom. 1 oper. ejusdem.

altre si hanno presso il medesimo le formole, che poi secondo le occorrenze adattavansi ai particolari oggetti. Altre formole simili sono state da Marculfo raccolte e proposte da adoperarsi in simili casi. Nella classe delle reali e principesche lettere si noverano quelle denominate di *perdono*, di *remissione*, di *ristabilimento*, di *grazia*, d' *abolizione*, di *protezione*, di *salvocondotto*, di *naturalizzazione ec.* Avvegnachè l'indirizzo e la salutazione siano i caratteri proprj delle lettere, anticamente però secondo l'osservazione del Baluzio (1) alcune carte, qualificate coll'appellazione di lettere, non avevano nè indirizzo, nè salutazione; ed altre in cui il solo indirizzo era espresso (2). Di qualunque specie però fossero le lettere, non si solevano queste spedire se non involte in alcuni fili di lino, passati per la carta stessa, sopra i quali poi applicavasi della cera, e sopra questa l'impronto del sigillo. Da ciò ebbe verisimilmente origine presso gli antichi quella frase *linum incidere* per dinotare l'apertura delle lettere (3). Ai fili di lino si è nei successivi tempi sostituita una lista della medesima carta: uso di cui sussiste ancora qualche vestigio.

Lettere ecclesiastiche.

Decretali.

III. Dalle lettere principesche passando alle ecclesiastiche, sopra le quali dovremo più a lungo intertenerci, celebri fra esse sono le *decretali* dei papi, le *sinodiche* dei concilj, e le *formate* dei vescovi. Le *decretali*, chiamate anche *decreta* (4), in origine sono state le risposte dei papi, date ai vescovi e ad altre persone, da cui fosse stata la Sede apostolica consultata su qualche punto di ecclesiastica disciplina. Eran esse il più delle volte il risultato delle definizioni de' concilj che i sommi pontefici in tali occasioni adunar solevano in Roma. Queste decretali

(1) Capitul. t. II col. 408, 438 ec.
(2) Ibid. col. 406, 426, 500 ec.
(3) V. Tauban in Plaut. Pseudot. p. 831.
(4) Ducange Gloss. t. II v. *Decreta*.

coll'andar de'tempi estese furono a tutte quelle materie, credute appartenere al foro ecclesiastico, e delle quali risultarono alla fine cinque collezioni che formano il diritto canonico.

La prima è riconosciuta sotto il titolo di *concordanza dei canoni discordanti*, che il monaco Graziano circa la metà del duodecimo secolo compilò dai testi della scrittura sacra, dalle definizioni dei papi e dei concilj, e dai sentimenti dei padri della chiesa. Gli antichi collettori de'canoni che l'hanno preceduto, nel registrarli tennero l'ordine de'tempi, quell'anonimo nondimeno eccettuato, che un'opera canonica per ordine dell'arcivescovo di Milano Anselmo II verso la fine del nono secolo compose, della quale trattano i Ballerini, lo Zaccaria, l'Andres ed il Lebeuf, e la quale sembra aver servito di norma a Graziano, che come l'anonimo ha seguitato l'ordine delle materie, l'opera dividendo in tre parti, nella prima delle quali contengonsi 108 distinzioni, nella seconda 36 cause, e nella terza cinque distinte parti. Questa di lui opera offuscò tutte le altre collezioni di simil sorta da diversi autori antecedentemente compilate. La seconda collezione, ordinata dal papa Gregorio IX, consiste nei decreti dei sommi pontefici dell'anno 1150 al 1229. Nell'anno 1297 Bonifazio VIII continuò le decretali dei papi dal 1229 sino al suo tempo emanate. A queste Giovanni XXII cinque libri aggiunse del suo antecessore Clemente V, dette perciò *clementine*. Un nuovo accrescimento vi fu fatto di 20 costituzioni del suddetto pontefice Giovanni, chiamate le *estravaganti*, con un'appendice di alcune altre di altri papi.

Per lungo tempo tutti i testi, nella sua raccolta riportati da Graziano, furono di comune consenso tenuti per sinceri senza sospettarsene frode o interpolazione. Ma alla fine la face della critica ve ne fece scorgere non poche. Sino però dallo stesso secolo duodecimo, in cui Graziano rese pubblico il suo libro dei *decreti*, i monaci

cisterciesi vi avevano scoperto dei nocivi errori; il perchè dal capitolo generale del 1188, tenutosi in Cistercio, fu con speciale statuto ordinato (1) che si dovessero i medesimi nelle biblioteche dei monisteri custodire sotto chiave, nè permettersi il consultarli se non con molta riserba e cautela.

Lettere sinodiche. IV. Le epistole sinodiche, come indica il nome stesso, spedivansi dai vescovi in concilio adunati; e perchè i concilj sono stati alcune volte dinotati coll' appellazione di *tractatus*, come fu fatto da s. Ilario, da s. Leone Magno, e da Vigilio tapsense (2); quindi pure tali epistole sono state qualche volta col termine di *tractatoriæ* disegnate. Pretende Bernardino Ferrario (3) che queste abbiano più specialmente significato quelle lettere con cui i vescovi scusavansi presso il concilio di non aver potuto intervenirvi, come quelle altre ancora colle quali il concilio scomunicate denunziava alcune persone.

Chechè ne sia, era uso comune, terminate le sessioni di queste ecclesiastiche assemblee, che dai vescovi intervenutivi s' indirizzassero a nome di tutti sì fatte lettere secondo le circostanze o ai papi, o ai patriarchi, o ad altri vescovi, o ad altre chiese, o veramente agli imperadori, o ai re, o ad altri principi. V' hanno altresì lettere sinodiche da un solo vescovo scritte, le quali però erano il risultato di qualche diocesano sinodo da lui celebrato. Tale si è quella di Ratterio vescovo di Verona nel decimo secolo (4), ove molte istruzioni e regole si contengono, spettanti ai costumi ed alla disciplina. Sotto lo stesso nome di sinodiche sono riconosciute quelle lettere ai patriarchi e metropolitani inviate dai novelli papi,

(1) Defin. capit. n. 5.
(2) Ap. PP. s. Mauri t. 1 p. 244.
(3) De ant. eccl. epist. gen. lib. 2 c. 2.
(4) Tom. IX concil. col. 1268.

nelle quali esponevano la loro profession di fede. Con simili lettere protestavano ai papi la loro i patriarchi ed i metropolitani (1).

Analoghe alle sinodiche sono quelle altre lettere nel *diurno dei romani pontefici* chiamate *invitatorie* (2). Spedivansi queste dal papa ai vescovi d'immediata di lui dipendenza per invitarli ad intervenire in Roma all' anniversario della sua elezione, nella qual' occasione celebrar si soleva un sinodo. Se il vescovo invitato non avesse per legittima cagione potuto prestarsi all' invito, il papa, intesa la medesima, ne lo dispensava con altra lettera, *excusatoria* denominata (3). In altra occasione però questo termine prender si suole nell' ovvio suo senso per iscusa, discolpa, o giustificazione. Lettere invitatorie. Excusatorie.

Nel diurno suddetto sono altresì nominate le lettere *vocatorie* (4), colle quali il papa al clero e popolo di quelle diocesi, a lui come a metropolitano soggette, intimava di condur a Roma il nuovo da loro eletto vescovo per esservi consecrato. Consimile forma trovasi registrata nei capitolari dal Baluzio pubblicati (5), da usarsi in simile occasione dai metropolitani riguardo il clero e popolo della diocesi da loro dipendenti. In seguito le *vocatorie* hanno significato quelle lettere più forzose, colle quali a taluno intimavasi di dover comparire avanti quel tribunale a cui era stato chiamato. Sinonimi a quello di *vocatorie* sono i termini di *citatorie*, di *requisitorie*, e di *commonitorie*, applicati a coteste lettere. Il più delle volte nondimeno e dai più antichi tempi *litteræ commonitoriæ*, o *commonitoria rescripta* hanno dinotato una lettera o Vocatorie. Citatorie.

---

(1) Diurn. rom. pontif.
(2) Pag. 78
(3) Ibid. p. 80.
(4) Pag. 55.
(5) T. II capitul. p. 220.

di comando, o di esecuzione di ciò che in essa ingiugnevasi. Tale si è la formola del *commonitorio* presso Cassiodoro (1), malamente dall'Ugo interpretata *per scripturam conventionis* (2), come pure l'*indiculus commonitorius*, che ha luogo tra le formole di Marculfo (3).

Commonitorie.

Anche per semplice istruzione, data ai nunzj o ai deputati, si è alcune volte adoperato questo stesso vocabolo. Così non altro che istruzioni contengonsi in quel *commonitorio*, di cui il papa Celestino I incaricò i legati da lui spediti al concilio efesino (4), e l'altro del concilio romano ai legati del papa Giovanni VIII, che avevano a recarsi a Costantinopoli (5). Nel secolo ottavo la significazione del termine *commonitorio*, o *monitorio* cominciò ad estendersi non solamente alle citazioni giuridiche sotto pena di scomunica, ma alle stesse sentenze di scomunica e di anatema; queste ultime però furono più frequentemente chiamate *litteræ*, o *decreta excommunicationis*.

Lettere formate.

V. Le *formate*, così dette o per la forma dell'appostovi sigillo, o dalla forma ossia supputazione delle lettere, aggiunte alla fine di esse, o dalla norma delle forme già prescritte da osservarvisi, erano quelle ecclesiastiche lettere, di cui esser doveva munito qualunque persona del clero che dalla sua avesse a passare ad altra diocesi; talchè chi non le avesse presentate, o chi ne avesse prodotte delle false, o delle spedite da eretici, scismatici o scomunicati, era dalla ecclesiastica comunione escluso. Dai greci τετυπωμένας da τύπος forma, od anche semplicemente *canoniche* chiamavansi queste lettere, perchè introdotte dai canoni o statuti dei concilj. Attico patriarca di Costantinopoli (6), seguitato da altri antichi e moderni, ne

(1) Variar. lib. 7 form. 22.
(2) De prim. scrib. orig. p. 193.
(3) Ap. Baluz. capit. t. II p. 389.
(4) Tom. III concil. labb.
(5) Ibid. t. IX.
(6) Ad fin. concil. chalced. ibid.

attribuisce l'invenzione ai padri del gran concilio di Nicea, ne' di cui canoni per altro non si riscontra. I greci elementi nondimeno che vi si adoperano, ed il valor numerico greco che vi si attribuisce, provano esser elleno di greca istituzione. Il motivo dell'introduzione di quelle lettere, come il medesimo Attico avverte, si fu *ne aliqua fraus falsitatis temere præsumeretur.* Il primo sicuro indizio di esse ci è somministrato dal concilio africano del 407 (1), da cui si prescrive che a quel vescovo, il quale avrà a portarsi in Italia alla corte imperiale, abbiasi a consegnare una lettera *formata*, ove di tal viaggio facciasi menzione, da presentarsi da lui alla chiesa di Roma, la quale un'altra abbiagli a spedire da presentarsi alla corte.

Nella data del tempo vi si aveva a notar il giorno della Pasqua, allora corrente; e quando questo non si fosse potuto saper del certo, sostituir vi si doveva quello dell' anno precedente. Così almeno aveva decretato un concilio africano (2). Niuna però delle sussistenti antiche lettere *formate* porta la data o della corrente o dell' antecedente Pasqua. Per escluderne la frode vi si è fatta entrare una specie di secreta cifra, la quale per essere formata in greci caratteri è stata forse la cagione per cui da non pochi è stata al primo concilio niceno attribuita. Tutto l' arcano delle *formate*, come dagli esempj raccogliesi riportati da Ivone (3), da Burcardo (4) e da Graziano (5), sebbene presso tutti essi per ignoranza dei copisti alquanto guasti, riducevasi ad alcuni numeri, presi dal greco alfabeto, e distinti in due classi, in una immutabili, ed in un' altra variabili secondo i casi diversi.

La prima classe, ove i numeri mai non variavano, era generale, consistendo essi costantemente nei tre primi **Come composte.**

(1) Ibid. t. III.
(2) Can. 40 73 t. II conc. p. 653.
(3) Part. 6 de caus. cler. c. 434 435.
(4) Lib. 2 c. 227.
(5) Dist. 73.

elementi Π. Υ. Α. delle tre parole Πατρὸς, Υοῦ, Αζίου, sottintesovi Πνεύματος, *Patris*, *Filii*, *Spiritus Sancti*, i quali elementi davano i numeri LXXX. CCCC e I. Scrivevasi pure un altro Π greco, dinotante il nome di s. Pietro apostolo, che come quello di Πατρὸς dava il numero LXXX. I numeri poi della seconda classe erano variabili, e prendevansi il primo dal valore del primo elemento del nome della persona che scriveva, il secondo dal secondo elemento di quella a cui era diretta la lettera, il terzo dal terzo elemento dell' altra, a favor della quale era la medesima scritta, ed il quarto dal quarto elemento della città, o di altro luogo d' ond'era la lettera spedita. Vi si aggiugneva l' indizione, essa pure computata con elementi greci. Di tutti questi elementi in numero di nove far si doveva in fine la supputazione, poi separatamente porre nell' epistola XCVIII, che risultava dai quattro elementi di Αμὴν, nel qual numero inchiudevasi la giurata attestazione della cosa.

Siane per esempio la *formata* dell' anno 906 presso Ivone di Chartres (1), com' è stata da Gerardo Rodolfo corretta (2). Essa fu scritta da Rathbodo vescovo di Treviri, e diretta a Rotberto in favore di Giselmaro, latore della medesima, data da Treviri nell'indizione nona. Il costitutivo della *formata* comincia dai tre elementi Π. Υ. Α., *Patris*, *Filii*, *et Spiritus Sancti*, con aggiunto il quarto Π, *Petri*, DLXI, che è la somma di tutti essi, come abbiamo testè veduto. Seguono poi gli elementi variabili. Essendo Ρ greco, il primo nel nome di Ratboldo, da cui fu scritta la lettera, che vale C; Ο il secondo del nome di Rotberto che vale LXX; Σ il terzo del nome di Giselmaro, che vale CC; Υ il quarto del nome della città di Treviri, che vale CCCC; e Θ la nona indizione corrente nell' anno 906

(1) Loc. cit.
(2) De litter. canon. c. 12 p. 36.

che vale IX, ai quali se si aggiungano i numeri XCVIII, risultanti dai quattro elementi di Αρχι, si avrà, compresi i primi, la somma totale di MCCCCXXXIX. L' uso delle lettere *formate* sussisteva ancora nel secolo duodecimo, e l' abate di s. Dionigi Sugerio, ritornando nel 1123 in Francia dal concilio lateranese, ne era munito (1). Molti scrittori moderni trattarono di esse, Bernardino Ferrario, Savone, Sirmondo, Bignon, Baluzio, Priorio ed altri rammentati dal Ducange (2); ma prima di tutti questi Gerardo Rodolfo, che nel 1582 un libro pubblicò su tal argomento.

Lettere dimissorie.

VI. Nella classe delle *formate* collocar si possono anche le *dimissorie*, quelle cioè colle quali il vescovo, o il capitolo cattedrale, vacando la sede vescovile, accompagnava qualche soggetto ad un altro vescovo per le ordinazioni sacre, o ad un arcivescovo per la consecrazione di un vescovo eletto ad una vacante chiesa. Ecco una di queste *dimissorie*, scritta nel 934 dal vescovo di Vercelli Regemberto all' arcivescovo di Milano Andrea (3), dirigendogli Valfredo suddiacono della sua chiesa per essere da lui consecrato vescovo d' Ivrea. Vi si premette l' invocazione: *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*; e l' intitolazione: *Reverendissimo, omnique sacra veneratione colendo patri Andreæ sanctæ Mediolanensis ecclesiæ archiepiscopo Regembertus sanctæ Vercellensis ecclesiæ humilis episcopus præsentem et æternam in Domino felicitatem.* Passa poi il vescovo Regemberto ad esporre la domanda fattagli dal clero e popolo d' Ivrea di avere per loro pastore Valfredo, coll' assenso da lui medesimo a ciò prestato. L' avvisa in seguito d' averlo egli stesso ordinato suddiacono, e di mandarglielo per essere

(1) Mabillon annal. ben. t. VI p. 98 n. 44.
(2) Glossar. t. III v. *Formate.*
(3) Ap. eund. Mabill. mus. ital. t. I part. 2 p. 240.

promosso al vescovado, rendendogli ad un tempo testimonianza dell' antecedente lodevole di lui condotta. Finalmente così chiudesi la lettera: *De cujus etiam condemnatione ut omnis ambiguitas abstergatur, græca elementa cum proprii supputatione numeri dignum duximus inserenda, Patris scilicet, et Filii, et Spiritus Sancti primas, Petri apostoli primam litteram, nominis quoque nostri primam, vestri secundam, fratris proficiscentis tertiam, civitatis quoque nostræ quartam: quarum numerus in summa ductus ipsis habetur litteris consequenter adjunctus. Sed et numerum præsentis indictionis eidem supputationi, ut ratio dictat, credimus adjicendum. Addimus præterea nonagenarium et nonum numeros, quibus divina figura jusjurandi sine dubio patenter exprimitur.* Vi si aggiugne l' anno dell' incarnazione, di cui le più antiche *formate* son prive.

Emancipatorie.

Nella classe delle *dimissorie* collocar si potrebbero le lettere *emancipatorie*, con cui i superiori dalla loro dipendenza sottratti dichiaravano que' monaci, i quali stati fossero eletti a qualche cattedra vescovile, o al governo di qualch' estera abazia. La formola di queste lettere registrata si vede nel libro penitenziale di Teodoro arcivescovo di Cantorbery (1).

Lettere canoniche e commendatizie.

VII. Alle formate e dimissorie s' accostano altresì le lettere *canoniche*, e le *commendatizie*, o *commendatorie*, con altro nome dette anche *simboliche*. Colle prime il metropolitano notificava al clero e popolo di qualche diocesi la consecrazione, da lui eseguita del loro pastore (2), e colle seconde raccomandavansi coloro che ne erano muniti, acciò conseguissero quanto nella commendatizia era esposto. Sino dai primi secoli della chiesa i cristiani con queste lettere, che da Lattanzio (3) sono chiamate

(1) Tom. 1 p. 143.
(2) Baluz. capit. t. 11 col. 622.
(3) Div. inst. l. 1.

fidei tesseræ, e da Tertulliano (1) *contesserationes hospitalitatis*, erano come fratelli accolti dagli altri cristiani. Era pure stato permesso nel tempo delle ultime persecuzioni dei gentili ai confessori della cristiana religione, e specialmente ai detenuti nelle carceri lo spedire tal sorta di lettere a favore di quelli che, per avere nella confessione di essa mancato, erano alla penitenza canonica sottoposti. L'abuso che da alcuni facevasene, obbligò i vescovi a riserbarle a loro stessi.

Nei successivi secoli le lettere *commendatizie* estese furono ad altri oggetti, e compartite non solamente dai vèscovi e dagli abati, ma da altre persone ancora, e da inferiori altresì a superiori dirette. Per qualche grave infortunio un monistero o una famiglia era ridotta ad estrema miseria. Con lettera commendatizia di autorevole personaggio, colla quale tutti i fedeli a prestar soccorso venivano esortati, soccorso spesso ne ottenevano. Copia tuttora sussiste di quelle lettere commendatizie che le monache di Chelles nel 1227 si avevano procurato dagli abati di s. Dionisio e di s. Germano de' Prati per supplire alle spese della riedificazione del loro monistero, stato da un incendio consunto (2). Bramava un ecclesiastico d'esser ammesso al clero di altra diocesi, o un monaco di passare stabilmente ad altro monistero? Con lettera commendatizia quegli del suo vescovo, e questi del suo abate ne riportava l'intento. Sotto l'appellazione di lettere *commendatizie* sono state dai Greci alcune volte riconosciute quelle che davansi a persone sospette, come le *pacifiche* quelle che a persone povere. Così almeno le intese il concilio di Calcedonia (3). Balsamone celebre canonista greco sembra in un luogo confondere le *commendatizie*

(1) De præscript. c. 20.
(2) Baluz. ibid. col. 432.
(3) Can. 11.

colle *dimissorie* (1), ed in un altro (2) colle *pacifiche* e colle *formate*: lo che pure da altri fu fatto (3).

Lettere encicliche.

Notissime tra le lettere ecclesiastiche sono le *encicliche* o circolari, usate non meno dai concilj che dai papi e dai vescovi per notificare universalmente i loro sentimenti e le loro determinazioni. Era incumbenza dai padri del concilio niceno primo affidata al patriarca d' Alessandria di calcolare in qual giorno cader dovesse la Pasqua. Con lettera enciclica egli poi dava l' avviso del risultato ai patriarchi d' Oriente, e con altra al pontefice romano, che la notizia ne diramava alle chiese d' Occidente. La storia e la diplomatica altri presso che innumerevoli esempj somministra di lettere encicliche, nel numero delle quali ripor si devono molte eziandio spedite da principi e da altri autorevoli personaggi.

Lettere penitenziali.

Erano pure ne' bassi tempi di uso assai frequente le lettere, denominate *penitenziali*, che a quei penitenti compartivansi, i quali muniti delle lettere del loro vescovo si recavano a Roma per adempirvi la penitenza canonica loro imposta. Nel ritorno si consegnavano ai medesimi queste lettere *penitenziali*, con cui eran essi raccomandati alla carità dei fedeli per i necessarj sussidj del viaggio. Troppo a lungo si stenderebbe il nostro ragionamento, se tutte si avessero a riandar quelle lettere, che in qualunque siasi maniera alla diplomatica appartengono, delle quali chi bramasse una più esatta e specifica notizia, consultar potrebbe il Ducange (4) ed i Sanmaurini (5).

Il termine di lettera ad altre carte esteso.

VIII. La stessa denominazione di *lettere* fu pur estesa ad altre carte che poco o nulla partecipano della forma

(1) Ad cap. 33 can. apost.
(2) Ad can. 7 conc. cart. 1.
(3) V. Gerard. Rodolph. de litt. canon. c. 7.
(4) Gloss. t. IV v. *Litteræ*.
(5) Tom. 1 p. 237 et seq.

epistolare. Essendo state nei più lontani tempi spedite tutte le carte diplomatiche in forma di lettere, come si è replicatamente già avvertito, la ragion s' intende per cui queste altre ancora col termine di lettere state sieno qualche volta riconosciute. Così le carte di doti, di contratti, di divisione, di cambio, di cauzione, ed altre simili, che da Marculfo sono in alcuni luoghi comprese sotto il titolo di *chartæ pagenses*, in altri sono da lui dette *litteræ pagenses*, *paganicæ*, o *parensales*.

Secondo la diversità dell' oggetto portavano queste carte o lettere una particolar denominazione. Se per caso si fosse smarrito un obbligo, od altro qualunque titolo scritto, una carta stendevasi col consenso delle parti che *epistola evacuaturia* era detta, affinchè se mai si fosse il medesimo ritrovato, non più aver potesse valor veruno (1). Quelle carte che la donazione avessero espressa dei proprj beni coll' obbligazione al donatario di somministrar al donatore quanto fra ambe le parti si fosse convenuto, *epistolæ adoptionis* venivano chiamate (2). Accordandosi ad un servo la libertà, se gli consegnava un attestato in iscritto a nome di chi gliel' aveva compartita: ed il medesimo indifferentemente appellato *charta*, *titulus*, *libellus*, *testamentum*, *auctoritas etc.*, od anche *epistola ingenuitatis*, *libertatis*, *manumissionis*, *absolutionis*, *concessionis etc.* Vi avevano altresì *epistolæ securitatis*, col qual termine erano dinotate quelle carte con cui i parenti di un uomo ucciso accomodavansi coll' uccisore. Veder se ne possono le formole presso Marculfo, il Sirmond, il Bignon ed il Lindebrogio, i quali più altre ne riportano. Molte pure sono state spiegate dall' Ugo e dal Ferrario.

IX. Fra le antiche carte, sotto nome di lettere riconosciute, alcune vi hanno di un significato alquanto oscuro. Epistole *adfatimo*.

(1) Baluz. t. II capit. col. 406, 425 ec.
(2) Id. ibid.

Tali sono le *epistolæ adfatimæ*, che presso alcune franciche nazioni già furono in uso, e che nelle formole dal Lindebrogio pubblicate s' incontrano (1). Sino dai tempi di Lodovico Pio dubbio destossi sulla significazione di questo termine; e fu detto, *quod esset traditio* (2). Non ogni tradizione però era od esser poteva *adfatima*. I monaci di s. Mauro (3) così detta la vogliono da *ad fatum*, cioè dall' aver essa avuto luogo nelle donazioni *ad fatum*, ossia alla morte di uno dei due contraenti; per la qual cosa essi pensano che da *epistola ad fatum* siasi formato *epistola adfatima*. Ma dal verbo *affari* l' etimologia ne deduce il Ducange (4), che riconosce essersi tal cessione eseguita in voce senza scrittura col gettarsi una festuca o paglia nel seno a chi la suddetta cessione facevasi. In conferma della sua interpretazione cita un antico mss. glossario presso il Pitteo che nella divisata maniera la spiega, ed una legge salica intitolata *de affatomie, in cujus paisum (sinum) festucam jactaverit, et hæredem appellaverit.*

Sebbene a nostro avviso più al vero si accosti la spiegazione del Ducange che non quella dei monaci Sanmaurini, avendo eglino stessi in altro luogo dichiarato (5) di non esser paghi della da loro proposta derivazione; con tutto ciò anche l' assegnata dal Ducange non si verifica se non riguardo que' primi tempi in cui erano dai barbari i loro contratti eseguiti con semplici segni o simboli senza scrittura che loro era ignota, o da loro negletta. Ma poichè, conosciutone il vantaggio, l' ebbero adottata, non più colla sola voce o con que' soli segni ne hanno fatta la tradizione, ma con di più l' atto scritto, a cui

---

(1) Form. 50.
(2) Capit. 3 an. 819 c. 10.
(3) Tom. I p. 260.
(4) Glossar. t. I. v. *Adfatimæ*.
(5) Tom. IV p. 570.

di *epistola adfatima* fu dato il nome. Quest' epistola è forse quella stessa che col termine di *ambaginalis*, o *ambagiabilis* è indicata in una carta presso il Baluzio (1). Vi è bensì stata anche l'epistola o piuttosto il testamento *ad fatum* : atto nondimeno ben diverso dall' altro. Con esso il marito e la moglie disponevano reciprocamente delle cose loro a vantaggio l'uno dell'altro: la qual disposizione tuttavìa dopo soltanto la morte di uno di loro ridur si doveva ad effetto. Se ne ha la formola, e questa a norma del diritto romano, tra quelle di Marculfo (2). Lo stesso verisimilmente hanno dinotato quelle lettere di donazione tra marito e moglie *uno tenore conscriptæ*, le quali *contulitionis*, o *contulationis* erano chiamate (3).

Anche l'*epistola conculcatoria*, che nominata si trova fra le formole del succennato Marculfo, non poco riesce oscura; ed il medesimo Ducange (4) nell' interpretarla è caduto in errore. Egli suppone che con essa il padrone di quel servo che contratto avesse matrimonio con una femmina ingenua, *conculcato, et irrito facto ob agnationem, quæ inter eos intercedebat, matrimonio, mulierem libertati suæ reddidit.* La pietra d' inciampo al Ducange è stata una formola riportata dal Bignon, lo scopo della quale non è già, come ha supposto il dottissimo interprete dei vocaboli latino-barbari, lo sciogliere tal matrimonio sotto il pretesto d'agnazione, che secondo le leggi non poteva sussistere tra un servo ed una femmina *bene ingenuam;* ma soltanto il dichiarar libera ed esente da qualunque servitù la prole che ne sarebbe nata. Nella carta d'*agnazione*, di cui Marculfo (5) ci ha tramandata

(1) Miscellan. p. 295.
(2) Formul. 71.
(3) Baluz. t. II col. 478.
(4) Ibid. t. II v. *Conculcatoria.*
(5) Lib. 2 form. 29.

la formola, riscontrar si può la giusta e vera idea dell'*epistola conculcatoria*. *Agnationis charta*, dice egli, *qua dominus servi, cui se ingenua junxit, illis indulget, ut qui ex eis nascentur, liberi permaneant*; riconoscendosi così in loro un'agnazione, che dianzi non v'era.

Epistole precarie e prestarie.

Tra tutte però le antiche carte, le quali portano la denominazione di *epistole*, celebri sono le così dette *precariæ*, o *prestariæ*. Derivano esse dal gius romano, e come il Muratori osserva (1), sono state dai giureconsulti Ulpiano e Paolo adoperate, la prima per dinotar il libello, che al proprietario di un fondo porgevasi da chi aspirava a goderne l'uso; e la seconda un rescritto del proprietario in forma di concessione colle condizioni cui fossegli piaciuto d'imporre, alle quali mancar non soleva un canone annuale. La *precaria* restava presso il proprietario, e la *prestaria* presso il livellario. Ma di questa specie di lettere avrem occasione di ragionar in appresso più diffusamente. Colle *precarie* non sono da confondersi le epistole *precatorie* o *rogatorie*, o *petitorie*, delle quali facevasi uso per impetrare alcuna grazia o alcun privilegio.

Indicoli.

X. Qualche cosa aggiugneremo intorno gl'*indicoli*, che erano una notificazione in forma di lettere. Lo spesse volte nominato Ducange (2) li rappresenta come lettere di comando, da cui non differenziavansi i precetti se non perchè eran questi sigillati, e gl'*indicoli* soltanto sottoscritti. Un'altra distinzione tra amendue assegna il Mabillon (3), avendo secondo lui il precetto riguardato l'avvenire, e l'*indicolo* il presente. Osserva egli inoltre col Baluzio essere stato qualche volta preso l'*indicolo* per editto, o per dichiarazione di un principe.

---

(1) Ant. ital. t. III col. 150.
(2) Ibid. t. III v. *Indiculi*.
(3) De re dipl. p. 4.

Significazioni diverse di tal termine.

Dalla nozione che i nominati diplomatisti ne hanno dato degli indicoli, ben si scorge aver eglino voluto ridurli ad una specie di lettere, quando che più propriamente riconoscer si dovrebbero come un genere che diverse specie ne abbia compreso. Di fatti sotto nome d' *indicoli* nel *diurno de' romani pontefici* (1) è registrata la professione di fede che i papi dopo la loro elezione al pontificato indirizzavano a s. Pietro, al clero ed al popolo romano, come quella pure che gli eletti vescovi mandavano al papa, accompagnata da promesse, e confermata con giuramento e con imprecazioni contro loro stessi, se tentato avessero di violarle. Tal è l' *indiculum episcopi de Longobardia* (2), in cui tra le altre cose il vescovo longobardo promette di *festinare omni nisu, ut semper pax, quam Deus diligit, inter rempublicam et nos, hoc est gentem Langobardorum, conservetur.*

Questa specie d' indicoli fu detta qualche volta *cauzione*, che i papi ed i metropolitani esiger solevano da quelli che esser dovevano da loro consecrati vescovi, nell' occasione specialmente di nuove controversie dogmatiche nella chiesa insorte, quale tra le altre è stata quella destatasi per la condannazione dei tre capitoli, e dello scisma che ne nacque, durante il quale anche gli scismatici patriarchi d' Aquileja senza la *cauzione* non ordinavano i vescovi loro aderenti (3). Fu similmente chiamata *indicolo* quell' istruzione che il papa Ormisda consegnò a' suoi legati, partendo per Costantinopoli (4), e collo stesso termine fu dinotata la relazione di quanto avvenne in Tessalonica per gl' intrighi di alcuni vescovi, e di quanto si temeva che succeder potesse in Costantinopoli per opera de' medesimi (5).

(1) Pag. 25 et 69.
(2) Ibid.
(3) V. Baron. ad an. 590 n. 42.
(4) Tom VI. concil. col. 1426, 1476.
(5) Ibid. col. 1522.

Altre volte questo termine ha indicato una lettera d'avviso, qual è stato l' *indiculum generale ad omnes homines*, di cui havvi la formola presso il Balnzio (1), e più spesso ancora le citazioni intimate dai principi, i loro precetti, ed i loro commonitorj, come anche le loro patenti. Tre vescovi in un giudicato dell' 883 Agiprando di Firenze, Pietro di Volterra, ed Anastasio da Siena, *juxta jussionem et indiculum imperatoris*, cioè di Carlo Crasso, dichiarano d'essere stati deputati a decidere una controversia tra Pietro vescovo di Arezzo e Vigilio abate di s. Antemio (2). *Indiculi* furono similmente chiamate le semplici lettere di complimenti che l'uno all'altro si mandavano i principi (3), od anche le credenziali che consegnavano ai loro ambasciadori (4). La stessa denominazione sortirono qualche volta le preci per qualsivogliasi titolo al sovrano presentate, le lettere di felicitazione che tra loro mandavansi i vescovi, i ricorsi indirizzati ai magistrati o ad altri superiori, le relazioni di qualche fatto, ed altre simili lettere, delle quali leggonsi le formole presso Marculfo (5). Avendo tali *indicoli* appartenuto a diversi e disparati oggetti, sembra non potersi dubitare, che state non sieno diverse specie di essi sotto un sol genere comprese. Osservano i monaci di s. Mauro (6) dopo il secolo nono non essere più comparsi *indicoli* in forma di lettere, nè dopo la fine dell' undecimo di verun' altra sorte. Sospetti perciò sarebbero di falsità quegli indicoli nella prima forma posteriori al nono secolo, e gli altri dopo l'undecimo.

(1) Capit. t. II col. 431.
(2) Ughelli t. III ital. sacr., Muratori ant. ital. t. VI diss. 70, et Tomasio istor. sanes. lib. 4.
(3) Ibid. col. 389.
(4) Ibid. col. 380.
(5) Ibid. col. 429, 577 ec.
(6) Tom. I p. 273.

CAPO III.

DEI GIUDICI, DEGLI ATTI GIUDIZIARJ, E DELLE SENTENZE.

I. Per farci strada al ragionamento sopra gli atti giudiziarj e le sentenze dai giudici pronunziate, qualche notizia che ai lettori non sarà per riuscire disgradevole, stimiam opportuno premettere intorno le diverse classi dei giudici ne' tempi di mezzo, le qualità in loro richieste, le facoltà ai medesimi spettanti, ed altre sì fatte condizioni. Comincieremo pertanto dall' avvertire che da due classi di giudici amministrar si soleva la giustizia sotto i re barbari ed i loro successori al trono. Altri eran ordinarj e permanenti, ed altri straordinarj ed ambulanti o *discurrentes*, come allora dicevansi. Dei giudici ordinarj diversi erano i gradi, esercitando alcuni una più ampia autorità giudiziaria, ed altri una più ristretta e limitata, e da questi ai primi aveva luogo l' appellazione.

Giudici ordinarj e straordinarj.

Poco divario passava nell' amministrazione della giustizia nei diversi paesi e regni soggetti a principi diversi; poichè nel formar essi il piano giudiziario hanno preso per norma il gius romano. Attesa dunque la somiglianza tra loro, almeno nelle cose sostanziali, di cotesti legali codici, ove dei giudici si tratta e le regole si prescrivono da osservarsi nei tribunali di giustizia, le nozioni che da uno di essi ci vengono somministrate, ben di poco si scostano da quelle che gli altri ci presentano. Noi tra tutti i codici quello sceglieremo delle leggi longobardiche, senza nondimeno lasciar da banda gli altri: il qual codice più da vicino a noi spetta, non solo perchè codice una volta delle nostre contrade, ma ancora perchè le sentenze che nelle vetuste nostre pergamene si hanno

secondo il prescritto di esso state sono eseguite. Dal medesimo codice inoltre alcune particolarità si rilevano, che negli altri legali codici non si ravvisano, perchè fuori dei limiti del regno longobardico non praticate.

A quanto siam per dire intorno i giudici e gli atti giudiziarj sarebbe spediente il premettere la notizia di quelle assemblee che dai magnati del regno convocar si solevano dal re in alcuni determinati tempi e luoghi, sotto nome di *campi marzi*, di *maicampi*, di *parlamenti*, di *malli*, o di *placiti generali* riconosciute, ove erano trattati gli affari più rilevanti dello stato, si promulgavano le opportune leggi, si stabilivano le imposte da pagarsi, e solenni diplomi pure spedivansi; ma avendone noi altrove trattato (1), ci dispensiamo dal replicar quì il già detto.

Distinzione tra gli stessi giudici ordinarj.

II. Passando pertanto a dirittura al propostoci argomento, osserveremo essere stati i giudici ordinarj distinti in maggiori, che nelle città risiedevano, ed in minori, con termine longobardico detti *sculdais* o *sculdasci*, che nelle terre dimoravano e nelle castella del regno. Sotto i re franchi successori dei Longobardi nell' Italia, sembra che anche i *centenarj* e i *decani* autorità giudiziaria esercitassero, quelli non già sopra cento ville, come lo Spelman (2) fu d'avviso; ma bensì, come opinarono il Wendelino (3) ed il Chifflezio (4), sopra cento famiglie, e questi sopra dieci di esse sotto la dipendenza dei centenarj, laddove che durante il governo dei re longobardi, l'uffizio sì dei primi che dei secondi non è stato che fiscale e di polizia; come in altro luogo è stato da noi dimostrato (5).

(1) Ant. long. mil. vol. II diss. 16.
(2) Concil. angl. ec.
(3) Not. ad leg. salic.
(4) Glossar. salic.
(5) Ibid. vol. I diss. I n. 65.

Dalle sentenze di tutti questi minori giudici, o come con moderno vocabolo si chiamerebbero, *di prima istanza*, appellar si poteva ad un giudice maggiore della città, e dalla sentenza di questo al sovrano (1), a cui del pari dovevansi riferire i casi più singolari e difficili a sciogliersi, dei quali la legge non avesse parlato, e bisognando, spedirvi altresì ambe le parti contendenti. Non pochi di tai casi furono poi sciolti dai legislatori longobardi, e la notizia di alcuni di essi colla soluzione si ha registrata nel codice delle lor leggi. Il documento in tal genere più pregevole da noi quello si reputa che, tratto dall'archivio del capitolo cattedrale di Arezzo, fu dato alla pubblica luce dal Muratori (2): nel qual documento cogli istituiti esami di più persone tutta la serie si contiene d'una controversia insorta già intorno il diritto sopra alcune parrocchie ed altre chiese e monisteri tra il vescovo di Siena Adeodato e Luperziano di Arezzo, stata dianzi esaminata e giudicata da quattro vescovi con un regio messo, a bella posta spediti dal re Liutprando, riandata e definita poi ultimatamente da lui stesso a favore del secondo con reale suo editto dell' anno 715. Anche i migliori tra i romani augusti, come osserva il Linguet (3), Ottaviano, Vespasiano, Tito, Trajano ed altri vollero a sè richiamare la cognizione di alcune cause, e pronunziar su di esse il finale loro giudizio.

Appellazione dai giudici minori ai maggiori.

Il duca che a nome del sovrano reggeva una città, ne era il primo supremo giudice ordinario. Podestà giudiziaria ivi pure esercitavano i loro *loco positi*, ossia vicarj, ed i conservatori del luogo, *loci servatores*. Questi compajono ancora, ed in uffizio di giudici, sotto Carlo Magno (4); ma ai duchi nel reggimento delle città sono stati

Loco positi e loci servatores chi fossero.

(1) Lib. 6 leg. 15 Liutpr.
(2) Ant. ital. t. VI diss. 74 col. 367.
(3) Annal. polit. ec. t. II p. 251.
(4) Leg. 88 int. langob.

sostituiti i conti, e ai *loco positi* i *viceconti*, detti poi *visconti*.

Siccome però tutti i nominati soggetti più che il codice delle leggi, spesso da loro del tutto ignorato, maneggiar sapevano le arme; quindi affinchè la loro ignoranza non avesse a pregiudicare alla giustizia, hanno i sovrani deputato altri soggetti, nello studio legale versati, ad esercitarvela. Col nome di *giudici reali*, o del *pubblico*, o del *palazzo* eran essi riconosciuti; ma passato il regno dei longobardi in Carlo Magno, altri giudici s'incontrano, eletti all'uffizio medesimo dalle rispettive città, e specialmente dalle principali. In Milano, una di esse, molti ve ne avevano sino dal secolo nono, che continuar si veggono anche nei seguenti secoli, di non pochi de' quali le carte dell'archivio sant-Ambrosiano il nome somministrano e le notizie. In molte antiche carte questi civici giudici sono chiamati *scavini* o *scabini* (1): termine venutoci d'oltremonti, ove da principio gli assessori dinotava nei tribunali di giustizia, e che verisimilmente alla classe appartenevano de' notaj. Di fatti in due nostri placiti, l'uno dell'anno 844, e l'altro dell'865, alcuni che nel contesto della carta sono nominati *scavini*, nelle loro sottoscrizioni il titolo si attribuiscono di notaj. In seguito eglino pure al grado di giudici furono innalzati. Giudici *dativi* e non *datiri*, come lesse il Muratori (2), veggonsi in alcune vetuste carte nominati, i quali non altri hanno potuto essere che giudici, dati, o delegati per qualche particolar causa. Una sentenza assai sensata ed interessante abbiamo altrove riportato ed illustrato (3), che avanti la metà del secolo ottavo pronunziato aveva uno di cotesti giudici *dativi* o delegati.

Giudici reali o del palazzo.

Scavini.

Giudici dativi.

---

(1) Murator. ant. ital. t. 1 diss. 10.
(2) Ibid.
(3) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 8.

III. Quanto premurosi stati siano i legislatori longobardi di rendere vigilanti i giudici nel loro uffizio, e di procurare la sollecita spedizion delle cause, ben lo dimostrano le pene contro i negligenti ed i morosi decretate. Così se un giudice, a cui fosse stata la relazione portata del furto di un cavallo o di altra qualunque siasi cosa, avesse trascurato di farne le opportune disquisizioni, veniva dalla legge condannato a corrispondere del proprio il valore della cosa rubata (1): il solo giuramento d'aver lui impiegato i mezzi valevoli per iscoprire il furto esentar il poteva dall'imposta multa.

Disposizioni contro i giudici negligenti e morosi.

Ad uno *sculdascio*, che dicemmo essere stato un giudice rurale, quattro giorni appena erano assegnati per terminar le cause di sua ispezione: oltrepassando egli tal termine, era condannato a sborsare al ricorrente soldi sei (questi soldi eran d'oro) (2), ed altrettanti al proprio giudice maggiore, eccetto il caso, in cui il reo convenuto stato fosse o assente o infermo (3). Ad un giudice maggiore poi per la terminazione d'una causa di appello da un giudice minore erano fissati giorni sei, passati i quali se non le avesse dato fine, era tassato a pagare dodici soldi all'appellante (4). Che se l'affare fosse stato di tal natura d'essere riferito al re, il giudice entro lo spazio di dodici giorni indirizzar doveva le parti al palazzo sotto pena di soldi dodici da darsi alle medesime e di venti al sovrano (5).

Colla multa di venti soldi da pagarsi al ricorrente, e di altri venti al principe era punito il giudice di estera *giudiziaria*, che oltre il termine di otto giorni avesse senza motivo legittimo da prodursi differito ad ultimar

(1) Lib. 6 leg. 17 Liutpr.
(2) V. ant. long. mil. vol. II diss. 17.
(3) Lib. 4 leg. 7 ejusd. Liutpr.
(4) Ibid.
(5) Ibid.

quell' affare, sopra cui avesse taluno avuto a lui ricorso (1). Lo scarso numero e la semplicità delle leggi, e più quella de' costumi, i sottili comentatori del testo legale, non ancor nati, e i rigiri del foro in gran parte allora ignoti, agevolavano di molto la speditezza delle cause.

Pena contro i giudici mancanti nel sentenziare.

IV. Ma guai a quel giudice che avesse trasgredita la legge nel pronunziar la sentenza! Era egli sottoposto alla multa di soldi 40, metà al re e metà alla parte danneggiata (2). La stessa pena aveva luogo anche nelle cause malamente terminate per arbitrio o compromesso. Ne andava però esente l'arbitro o il compromissario, giurando d'aver mancato per ignoranza, non per malizia o per interesse. Ma soprattutto guardar si doveva il giudice dall' usar violenza con chicchessia, o dal permettere che da altri fosse usata, o dal negar il giudizio, o dall' avere in esso riguardo agli uffizj ed alle raccomandazioni dei *gasindi*, ossia della gente di palazzo o dei parenti, o degli amici, oppure ai regali, essendo in tali circostanze permesso l'avere ricorso al palazzo del re, ove se il ricorrente avesse fatta constare la verità dell' accusa, era il giudice condannato al *vidrigilt*, a quella composizione cioè da stabilirsi più o meno gravosa secondo il caso, e di più era il medesimo dal suo uffizio rimosso (3). Dalla legge longobardica nel condannar un giudice che si fosse lasciato dal danaro corrompere, di poco allontanavasi quella che fu già in vigore presso gli Ateniesi, per la quale oltre la deposizione dal grado veniva tal giudice obbligato a rimborsare alla parte lesa col doppio il danno da lui recatole; ma quella delle XII tavole presso i Romani il condannava all' ultimo supplizio (4). Non incontrandosi nei documenti dei tempi

(1) Ibid.
(2) Ibid. leg. 10.
(3) Leg. 6 Rachis int. langob.
(4) Leg. 79 ap. Terrasson. hist. de la jurispr. rom.

barbarici cenno veruno di pagamento fatto o da farsi dalle parti litiganti, pronunziata dai giudici la sentenza, argomentar si potrebbe che il tutto allora nei tribunali di giustizia si eseguisse gratuitamente.

Altre provvide disposizioni, riguardanti i giudici, diedero Carlo Magno e gli altri successori suoi al trono longobardico, fra le quali che non potessero alla giudicatura essere promossi se non nobili, sapienti, timorati di Dio, e nelle leggi ben istrutti, previo giuramento di pronunziar sempre un retto ed imparzial giudizio, coll'obbligo inoltre di dover sempre sottoscrivere le sentenze da loro pronunziate. Digiuni avevano ad ascoltar le cause, e darne digiuni la sentenza. Le regole pure furono da Carlo prescritte da serbarsi da loro, allorchè trattato si fosse di affari a persone ecclesiastiche spettanti. Comanda per ultimo lo stesso sovrano che le persone vili e le riconosciute inabili a tale uffizio ne siano degradate (1). Per altra legge di Lodovico Pio (2) non potevano i giudici nel pronunziare il loro giudizio dipartirsi dal testo letterale della legge, e molto meno era loro lecito il decidere arbitrariamente. Nei casi poi dalla legge non preveduti, ove si fosse trattato di cosa importante, consultar si doveva il sovrano. Qual è quel paese oggidì che vantar si possa d'aver leggi migliori delle riferite, le quali sono state in quei tempi formate, che ferrei e rozzi chiamar si sogliono dai moderni?

Altre provvidenze riguardanti i giudici.

V. Nè quì ristette la premura di quei regnanti per la più pronta ed incorrotta amministrazione della giustizia. Non furon eglino paghi d'aver destinato a questo importante delicato impiego varie classi di giudici a cui non mancassero i necessarj requisiti; ed oltre l'aver a tutti essi l'obbligo imposto d'intervenire ai *malli*, ossia alle

Giudici straordinarj col titolo di Messi.

(1) Leg. 42 et 59 int. lang.
(2) Leg. 94 v. leg. 4 Ludov. II int. lang.

curie o pubbliche assemblee che, presedendovi il conte della città, tenevansi di consueto nelle calende di ogni mese, ed a cui portar si solevano le cause sì civili che criminali, oltre tutto ciò, dissi, pensarono i medesimi sovrani a deputare di quando in quando giudici straordinarj, i quali d'ampia autorità muniti, superiore a quella dei duchi, marchesi e conti scorressero per le provincie del regno, dandovi le opportune provvidenze. Eran questi chiamati *missi regii*, o *regales*, *missi discurrentes*, *missi dominici*, *regii legati*, *missi domini imperatoris*, o *regis*, per tacere altre denominazioni. Col termine generico poi *ad singulorum hominum causas audiendas et deliberandas*, o con altro equivalente era dinotata la podestà di cui eran essi investiti.

Anche nel luogo stesso ove trovavansi i sovrani, che ne' passati secoli eglino pure pel pubblico bene solevano spesso andar in giro per le provincie, veggiamo messi regj aprire tribunale di giustizia. Essersi dai regj messi tenuto un *placito* in Milano nella loggia dell'arcivescovado, mentre nel monistero di s. Ambrogio soggiornava l'imperador Lamberto, s'impara da una pergamena dell'anno 896 (1), la quale così comincia: *Dum in Dei nomine ad monasterium sancti et Christi confessoris Ambrosii hubi ejus umatum corpus requiescit ubi domnus Lambertus piissimus imperator præerat in domum ejusdem sancte mediolanensis ecclesie in laubia ejusdem domus in judicio resideret Amedus comes palacii una cum Landulfus vocatus archiepiscopo singulorum hominum justiciam faciendum ac deliberandum etc.* Altro *placito* fu tenuto in Pavia l'anno 908 nella sala maggiore, *ubi sub Teuderico dicitur*, coll'intervento del re, poi imperadore Berengario I, nel qual *placito* Giovanni ed Adalberto, quegli vescovo di Pavia e questi di Bergamo, *giudici*

(1) In arch. mon. s. Ambr.

deputati da esso re, con Ajone arcivescovo di Milano una lite decidono a favore di Gaidolfo abate di s. Ambrogio (1).

VI. La gloria di questa salutare istituzione di spedire per le provincie del regno i messi straordinarj, e di rendere così la giustizia per comodo dei popoli ambulatoria, viene comunemente a Carlo Magno attribuita, autore di molti altri lodevoli provvedimenti. Qualche indizio, egli è vero, se ne ha sino dai tempi in cui regnarono i Longobardi, ed in specie sotto il re Luitprando, come da quel *placito* si rileva che di sopra accennammo, tenutosi l'anno 715 in Toscana (2), a cui quattro vescovi intervennero *una cum misso excellentissimi domni Liutprandi regis nomine Gumeriano notario*; e da quel *giudicato* dell'anno seguente 716, in cui compare un Ulziano notajo e *messo* del medesimo re Liutprando (3). Ma questi messi furono delegati per la spedizione di una sola causa, la prima dibattuta fra due vescovi, l'uno di Arezzo e di Siena l'altro intorno certa giurisdizione, e la seconda tra Talisperiano vescovo di Lucca e Giovanni di Pistoja, quando che i messi da Carlo Magno istituiti avevano facoltà per ogni controversia sì civile che criminale.

Messi regj da chi istituiti.

Essendo egli per esperienza rimasto persuaso che la scelta a quest'uffizio da lui fatta dei *vassi*, o vogliam dire dei cortigiani, ma sprovvisti di sostanze e bisognosi, non leggier pregiudizio recava agl'interessi de' poveri, poichè si lasciavan essi facilmente corrompere dai regali, *elegit in regno suo*, come racconta l'annalista Lambeciano (4), *archiepiscopos, et reliquos episcopos, et abbates cum ducibus, et comitibus, qui jam opus non habebant super innocentes munera accipere, et ipsos misit per universum*

Chi scelti a tal uffizio.

(1) Charta ibid.
(2) Ant. ital. t. VI diss. 74.
(3) Ibid. t. V col. 913.
(4) Ad ann. 802.

regnum suum, ut ecclesiis, viduis, et orphanis, et pauperibus, et cuncto populo justitiam facerent. Oltre il concetto che di que' tempi si aveva della capacità, e del disinteresse dei vescovi e degli abati, spettando ai regj messi il decidere le controversie degli ecclesiastici, ed il riformare gli abusi introdottisi nel ministero dei vescovi, degli abati, dei canonici e delle badesse, e nell'amministrazione degli spedali e degli altri luoghi pii, la ragione s'intende perchè vescovi ed abati ed altri ecclesiastici fossero scelti a quest' uffizio. Gli arcivescovi di Milano ne sono stati spesso del novero, e di tal grado rivestiti s'incontrano spesso nelle vetuste nostre pergamene. Tra gli abati, in queste missioni singolarmente impiegati, fuvvi Benedetto abate d'Aniana. Avendo Lodovico Pio sommamente a cuore di richiamare alla pratica nei monisteri de' suoi stati la decadutavi regolare disciplina, vi spedì a tal effetto per messi regi il sullodato abate ed altri monaci di conosciuta probità, i quali in tutti i chiostri sì di maschj che di femmine stabilir dovessero l'uniformità nei costumi secondo la regola di s. Benedetto (1).

Persone ammesse ai *placiti*.

Ove si fosse trattato della correzione o del bene del clero o dei monisteri, anche il vescovo della città con i regj messi soleva aver luogo nelle sessioni. A tutti i *placiti* intervenir dovevano per lo meno sette *scarini* o giudici (2). Vi concorrevano pure avvocati e notaj, quelli per assistere ai loro clienti, e questi per registrare gli atti e le determinazioni. Eranvi altresì chiamati al bisogno alcuni di quelli che *credentes*, o *boni homines* erano detti, gente cioè di buon nome ed accreditata, e col titolo di *nobili* qualche volta pur distinti; sebbene, come abbiamo altra fiata avvertito, un significato avesse allora tal titolo da quello diverso d'oggidì. Da essi prender si solevano le

(1) Vit. ejusd.
(2) Leg. 40 Caroli Magn. ap. Baluz. p. 512.

opportune informazioni, od anche se ne chiedeva il parere ed il consiglio. Sino agli ultimi periodi della repubblica fiorentina vi ebbe sussistenza un corpo di pubblici rappresentanti, che di dodici *Buonomini* era composto. A chiunque altro che non aveva interesse ne' *placiti*, era vietato l'accostarvisi, e chi v'interveniva non poteva portar arme (1). Il concilio di Nantes dell'anno 656 (2) proibisce espressamente alle femmine lo immischiarvisi, *quarum est in gynecœis de lanificiis, et textilibus, aliisque muliebribus operibus disputare, non in conventibus publicis quasi senatoriam usurpare auctoritatem.*

VII. Giunti i regj messi a quella provincia, stata loro dal sovrano assegnata, ed a quel luogo, stimato da loro opportuno per aprirvi tribunale, spiegavano le loro patenti o credenziali, che *tractoriæ* chiamavansi, invitando chiunque avesse titolo di chiedere giustizia a presentarvisi per ottenerla: nel qual tempo sospeso restava l'esercizio della podestà dei giudici ordinarj. Un indizio ed un modello di patenti da due nostre pergamene ci sono somministrati (3). La prima, che è dell'anno 918, in questi termini è concepita: *Dum in Dei nomine civitate Mediolani curte Ducati in laubia ejusdem curtis in judicio resideret Berengarius nepus et missus domini et gloriosissimi Berengarii serenissimi imperatoris avio et senior ejus qui in comitatu mediolanense ab ipso imperatore missus esset constitutus tamquam comes et missus discurrens sui presentia singulas deliberandas intentiones etiam epistola sigillata ab anulo idem domni imperatoris hic Mediolani in ipso judicio ostensa et relecta in qua continebatur ut ipse Berengarius nepus idem domni imperatoris missus esset constitutus. Residentibus cum eo Rotgerius viceeomes ejusdem*

Lettere patenti dei regj messi.

(1) Leg. 42 Pippin int. langob.
(2) Can. 19.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

mediolanensis civitatis etc. È stata la medesima pergamena riportata dal Muratori (1), ma assai scorrettamente. Il nominato Berengario, figliuolo di Adalberto marchese d'Ivrea e di Gisla figlia dell'imperadore Berengario, divenne in seguito re d'Italia.

La seconda pergamena è dell'anno 1015, e presenta il contenuto della stessa patente di messi imperiali da Arrigo II compartita a due distinti soggetti Amizione ed Erlembaldo (2). *Henricus Dei gratia Rom. Imp. Augustus. Cognoscat universus mundus quod per dignam fidelitatis recompensationem nostrorum fidelium interventione eligimus Amizonem Herlembaldi filium militem sancti Ambrosii et Herlembaldum ejus filium ut sint imperiales missi quibus concedimus ut in tribus comitatibus mediolanensi papiensi seuriensi* (del Seprio) *habeant licentiam difinire homnes lites et intentiones propugnare et legale judicium ante illos tamquam ante presentia nostra vel nostri palatini comitis. Et ut cunctis certius fiat certissimus illis habere licentiam in istis tribus comitatibus ut possint dare advocatores clericis et tutores viduis et orfanis sicut nos ipsique ut verius credatur et in secula seculorum diligentius observetur nostri sigilli impressione hanc cartam inferius signari jussimus.* Sarà forse per recare a taluno sorpresa il titolo di *militi di s. Ambrogio*, in questa patente ad Amizone attribuito, quasi che di que' tempi un ordine militare vi avesse sotto l'invocazione di s. Ambrogio, come da alcuni nostri scrittori si è buonamente creduto. Con quei termini non altro si è voluto indicare se non che Amizone sia stato milite dell'arcivescovo o dell'arcivescovado di Milano, a cui quanto apparteneva, o dipendevane, di s. Ambrogio dir si soleva.

Militi di s. Ambrogio chi fossero.

Da altri documenti altre incumbenze s'imparano, spettanti una volta ai messi regj, quali erano il far riparare

(1) Loc. supr. cit.
(2) In eod. arch.

i ponti pubblici ed i reali palazzi (1), il deporre i cattivi giudici, ed altri onesti sostituirne e probi col riceverne il giuramento, il punire i rei di furto, lo sbandire la falsa moneta, il togliere le gabelle ingiuste e le inique consuetudini, e per sino il comporre le private inimicizie (2); la podestà però legislativa a que' soli *placiti* apparteneva, a cui il principe avesse preseduto. Potevano altresì gli stessi regj messi per disposizione di Carlo Magno (3) nei dipartimenti loro toccati eleggere gli *scabini*, gli avvocati ed i notaj coll'obbligo nondimeno di farne in iscritto la nota da essere al loro ritorno presentata al sovrano, a cui pure si riportavano i casi più intralciati e difficili a sciogliersi, che da lui erano poi definitivamente terminati. Il metodo con cui i messi regj e i loro assessori procedevano nello scrutinio degli affari portati al loro tribunale, era quello stesso praticato dagli altri giudici ordinarj, del quale si ragionerà in appresso. Se essi, come pure gli altri ordinarj giudici, allorchè venivano eletti a tal uffizio, oltre il giuramento che erano obbligati prestare, investiti fossero con qualche particolar rito o ceremonia, a noi non consta. Soltanto nel duodecimo secolo s'incomincia ad aversene il primo indizio riguardo que' giudici deputati dai papi nelle provincie temporalmente loro soggette. Tal rito e tal formola ci sono stati conservati da Cencio Camerario ne' suoi mss., d'onde li trasse il Muratori (4). Altre incumbenze dei messi regj.

Sebbene nelle riferite patenti non si scorga che ai messi regj la facoltà fosse conferita di delegare, siam certi però aver essi qualche volta delegato altre persone ad eseguire quanto era di giurisdizione loro. Ne abbiamo un esempio in un placito dell'anno 844 (5), ove a tal effetto dall'arcivescovo di Milano e messo regio delegati si vedono il Altri da loro delegati.

(1) Leg. 36 Lodov. Pii int. lang.
(2) V. Murator. loc. cit.
(3) Cap. 3 an. 803 ap. Balut. t. 1.
(4) Ant. ital. t. 1 diss. 12.
(5) In arch. mon. s. Ambr.

conte Giovanni ed il vicedomino Guntzione. *Dum in Dei nomine per admonitionem domni Angelberti archiepiscopi et missi domni imperatoris in judicium resedissemus nos Johannis comis Guntzo vicedomino in clausura sancti Ambrosii foris civitate Mediolani resedentibus nobiscum etc.*

Simili messi nella Sicilia sotto i Saraceni.

Questa lodevole istituzione di spedir messi nelle provincie, d'ampia autorità muniti pel medesimo oggetto, veggiam pure adottata nel nono secolo dai regnanti Saraceni nella Sicilia, ove uno o più soggetti del gran consiglio di Palermo erano ogni anno deputati a girare per tutto il regno, ed ivi ascoltar le querele dei popoli contro i loro governatori ed altri pubblici ministri che, riconosciuti colpevoli, erano severamente puniti, molti esempj somministrandone il *codice diplomatico arabo-siciliano*. Nè perchè la religione, dai dominanti professata, fosse in opposizione a quella dei nazionali dell'isola, eran questi dalle leggi o nell'amministrazione di esse meno equamente trattati: reca anzi sorpresa non poca il vedere un piano di legislazione, architettato per la Sicilia da Abrahim-ben-Aalbi, ed indirizzato al Mulei d'Africa sul principio del nono secolo (1), ove le cose dei cristiani sono sì favorevolmente prese in considerazione: libero esercizio della loro religione (2): uso pubblico delle chiese loro (3): rispetto alle medesime da prestarsi dai Musulmani stessi (4): professione della vita monastica permessa sì ai maschi che alle femmine entro i chiostri (5), *da lasciar tutti sussistere, perchè quella gente non dà fastidio ad alcuno, e prega Dio*: loro persone, diritti e sostanze sotto gravissime pene guarentite da ogni insulto, violazione, ed usurpazione della nazione dominante (6):

(1) Ibid. t. 1 p. 205.
(2) Num. 12.
(3) Num. 38.
(4) Num. 39.
(5) Num. 40 et 41.
(6) Ibid.

difesa della pudicizia delle donne; talchè se violata in una siciliana da un musulmano, era egli colle fiamme punito, laddove in una musulmana col solo taglio della testa (1): e per ultimo ampiezza di autorità, lasciata ai vescovi non solamente riguardo gli affari ecclesiastici, ma civili ancora, della quale in proporzione godevano anche i parrochi (2). Non ci arrischiamo nondimeno di guarentire questo piano turchesco di legislazione, essendo stato il medesimo preso da un codice guasto ed interpolato dal suo traduttore.

VIII. Oltre i succennati messi regj che come *maggiori* erano riconosciuti, altri vi avevano che *juniores* erano chiamati: col qual termine, come con molte testimonianze prova il Baluzio (3), non si soleva già dinotar uno d'età giovanile, ma uno bensì da un altro dipendente e subalterno, di qualunque età ei fosse stato: il qual termine si usa tuttora presso di noi nel medesimo significato. L'autorità di questi era più limitata di quella dei maggiori. Alcuni di essi erano dal sovrano spediti per qualche straordinario interesse, terminato il quale terminava la loro autorità ed incumbenza, ed altri verisimilmente erano dal medesimo aggiunti ai messi maggiori per essere da loro impiegati nella spedizione degli affari, come testè vedemmo essersi fatto col conte Giovanni e col vicedomino Gontzione. Una legge dell' imperadore Carlo Calvo (4) concorre a confermare quanto abbiam asserito intorno questi messi *juniori*, ai quali si prescrive che *quidquid per se adimplere non potuerint, ad missos majores per ipsum missaticum constitutos referant, et cum illorum consilio, et auxilio omnia impleant.* Col termine *missaticum* quel

Messi juniori.

(1) Num. 10.
(2) Num. 34 et t. 1 p. 348.
(3) Tom. II capitul. p. 598.
(4) Ibid. p. 99.

tratto di paese dinotavasi che a cadaun messo era assegnato per esercitarvi la competente sua giurisdizione. Carlo Magno aveva diviso il vasto suo regno in dieci *missatici* (1).

Mantenimento de' regj messi a chi spettasse.

Spettava alle provincie, a cui i regj messi erano spediti, il somministrar loro le cavalcature, il vitto, l' alloggio, e quant' altro fosse stato necessario per l' onesto e decoroso loro mantenimento. Marculfo (2) ci ha lasciata la formola dei varj generi da contribuirsi ai medesimi: la qual contribuzione *conjectum* dicevasi. L' imperadore Lodovico Pio in un suo capitolare (3) un altro alquanto dal marculfino diverso ne fissa. *Volumus*, dice egli, *ut talem conjectum missi nostri accipiant, quando per missaticum suum perexerint, hoc est unusquisque accipiat panes XL, frisgingas II* (due porchetti) *agnum I, pullos IV, ova XX, vini sextarios IX, de cervisia modios II, de annona modios II, et quando prope sunt de illorum domibus, nullum accipiant conjectum.* Assai rimarchevole è un' altra legge di Carlo Magno (4), colla quale ai suoi messi ingiugne di fermarsi in un luogo per quanto tempo abbisogni, e di mantenervisi a spese di quel vescovo o abate o conte o altro regio ministro che abbia negata o impedita la giustizia, od anche stato sia negligente nell' amministrarla.

Ove aprivansi i *placiti*.

IX. Aprivasi dai messi regj il tribunale di giustizia nel palazzo pubblico, quando vi fosse stato; e il luogo più preciso in esso era a tal effetto quel vasto aperto loggiato, *laubia, lubia,* or *loggia* e *lobbia* chiamato, che nella facciata del medesimo sporgeva in fuori. Non era però stabile regola che i *placiti* si tenessero sempre in questi palazzi. In Milano stesso, ove sappiamo esservi stato il

---

(1) Ibid. cap. 25.
(2) Lib. 2 c. 11.
(3) Cap. 3.
(4) Ibid.

palazzo della residenza dei duchi sotto i re longobardi, detto *curtis ducis*, del quale sussiste tuttora la denominazione, alterata in *corduce*, sono state dai regj messi altre abitazioni scelte, ove tener le sedute. Il conte Amedeo e messo imperiale nell' 896 aprì il suo tribunale nella loggia dell' arcivescovado, come abbiamo di sopra veduto, e da un' altra nostra carta dell' 820 (1), per tacer di altre, risulta aver fatto lo stesso il conte Leone in una casa spettante alla basilica di s. Nazaro di Milano: la qual casa il conte Giulini (2) ha immaginato essere stata l' abitazione dei canonici della basilica medesima, i quali di quell' anno erano ancora ben lontani da nascere.

Licenza chiesta ai proprietarj delle case per tenervi le sessioni.

Ma in un *placito* da Giovanni e Adalberto vescovi con Alberigo conte, tenutosi in Como l' anno 880 (3) nel palazzo del vescovado, si nota esser a ciò intervenuta la licenza di Eriberto vescovo di detta città: *per datam licentiam*. E così pure *per data licentia domni Andrei abbatis monasterii sancti Kaloceri siti in loco Clavate* (or Civate) *in terra proprii monasterii* da Anselmo messo dell' imperador Arrigo fu l' anno 1018 tenuto un placito, a cui lo stesso abate intervenne (4). Quest' espressione, cominciando dal secolo nono, suol di raro mancare nei susseguenti *placiti*, tenuti dai regj messi nei vescovadi o nelle case dei privati cittadini, come appunto tra gli altri Arialdo giudice e messo dell' imperador Corrado la chiedette, e l' ottenne *per data licentia* da Pietro negoziante di Milano, nella di cui casa l' anno 1035 convocò un *placito* (5). Talvolta nondimeno o non è stata richiesta tale licenza, o il notajo si è dimenticato d' inserirla nella carta. Quando però vi fosse personalmente intervenuto

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Memor. della città e camp. di Mil. t. 1 lib. 4.
(3) In eod. arch.
(4) Ibid.
(5) Charta ibid.

il sovrano, niuna menzione facevasi di questa licenza, perchè non richiesta (1).

Sì fatto riguardo da usarsi dai messi regj ai proprietarj delle case, e di riportarne il loro assenso era stato da Carlo Magno con sua legge prescritto (2), il quale però ad un tempo dalla tenuta dei *placiti* volle escluse le chiese, l' atrio ed il portico di esse coll' annessa casa del sacerdote; con tutto ciò molti esempj si hanno ovunque di *placiti* tenutisi in questi privilegiati luoghi. Eccone uno, preso da una nostra carta dell' 861 (3): *Dum ad potestatem domni Ludoici imperatoris directi fuerimus nos quidem Aistulfus archidiaconus capelle sacri palatii et Verardus etc. cepit ipse Verardus . . . resedere in judicio in atrio ecclesiæ sanctæ Eufemiæ.* In mancanza di luoghi coperti si sono tenuti i *placiti* nelle campagne sotto una pianta, nelle piazze e nelle strade pubbliche. Molte prove di quest' uso si apportano dal Ducange (4), alle quali una ne aggiugniamo, somministrataci da una nostra carta del 1051 (5), che così comincia: *Dum in Dei nomine in loco Corliasco in via publica in judicio residebat Antonius missus domni secundi Enrici imperatoris etc.*

Precedenza nei *placiti* a chi spettasse.

X. La precedenza tra i messi regj toccava sempre al vescovo, quando fra loro fossevene stato alcuno, di qualunque grado stati fossero i messi laici. In quanti *placiti* ci sono capitati sott' occhio, abbiamo costantemente veduto osservata questa pratica. Soltanto in quello di sopra riportato dell' anno 896 Amedeo conte del palazzo precede all' arcivescovo di Milano Landolfo. Non è però difficile

(1) V. Murator. cit. diss. 10.
(2) Leg. 35 int. lang.
(3) In cod. arch.
(4) Glossar. t. v v. *Placitum.*
(5) In cod. arch.

la ragione assegnare di quest' eccezione alla regola generale. Nel mese di Ottobre di quell' anno era Landolfo arcivescovo bensì eletto *vocatus*, ma non ancor consecrato, come raccogliesi dagli antichi cataloghi degli arcivescovi di Milano, ove gli sono assegnati due anni, mesi dieci e giorni ventidue di prelatura, terminati ai 9 di Novembre dell'anno 899. Retrocedendo per questo spazio di tempo, troveremo non aver Landolfo nel mese di Ottobre dell'anno 896, in cui fu tenuto quel placito, conseguita peranche la consecrazione, che gli è stata soltanto conferita ai 10 del mese di Decembre di quell' anno. Il non essere stato Landolfo insignito allora del carattere episcopale il motivo sarà stato per cui nella sessione avrà egli ceduta la mano al conte Amedeo. E così pure ai messi laici la mano cedevano que' vescovi che senza il carattere di messi ne' *placiti* avessero seduto.

Come altre lodevoli costumanze, e al popolo assai vantaggiose, introdotte già nei secoli rozzi, così questa pure dei messi regj è andata a terminare. Carlo Sigonio (1) e Francesco de Roye (2) vogliono esser ciò avvenuto nel secolo decimo; ma esempj di messi regj nell'undecimo sono stati da noi, non ha guari, prodotti, ed altri recati ne furono dal Muratori (3) che alcuni pur anco ne ha scoperti nel secolo duodecimo, nel quale con nuovi titoli compajono distinti di *vicarj*, o di *conti aulici*, o di *legati imperiali*. Noi ne possiamo altri produrre del secolo terzo decimo, i quali nondimeno non più come *missi discurrentes*, ma come permanenti nelle città veggonsi risedere, ed ivi a nome del sovrano esercitare ampia potestà giudiziaria. Tal è stato un *Mainfredo de Crepa dal serenissimo re dei Romani costituito giudice sopra le*

Quando terminati i regj messi.

(1) De regn. ital. lib. 10.
(2) De miss. dom., cor. offic. et pot.
(3) Cit. diss. 10.

appellazioni della Lombardia, come lo rappresenta una pergamena chiaravallese dell'anno 1297 (1), nella quale riceve di fatti un' interposta appellazione contro una sentenza, pronunziata dal giudice e vicario del capitano del popolo milanese. Questi messi o giudici imperiali alla fine il luogo cedettero ad alcuni di que' più potenti signori, che sulle rovine delle italiane repubbliche fondata avevano la loro dominazione, dagl'imperadori tedeschi dichiarati loro vicarj. Nell'Inghilterra i gran giudici, distribuiti in dodici dipartimenti del regno, i quali entro il corso dell'anno vi si portano in giro, tenendovi le *assise*, in cui a tutti si amministra la giustizia, di poco si differenziano dagli antichi messi reali (2); come pure quei giudici straordinarj, che in alcuni paesi vengono delegati per fare, ove dopo un più breve, ed ove dopo un più lungo spazio di tempo, il sindacato ai giudici provinciali: sistema che fu già adottato anche in queste nostre provincie.

Placiti minori.

Oltre questi maggiori *placiti* che tener si solevano dai messi reali, e qualche volta presedendovi lo stesso sovrano, altri minori, come si è accennato, convocar ne dovevano i conti nel distretto delle loro contee, coll'avvertenza però che non si eseguisse la convocazione, durante il tempo dei *placiti* maggiori (3); anzi nè meno nel tempo in cui da un limitaneo conte si avesse a tener il suo. Ne abbiamo la ragione da un capitolare dell'imperador Carlo Calvo, cioè *propter francos, et advocatos, qui ad utraque malla non possunt occurrere.* Comanda perciò ai conti che *mittant sibi invicem missos, ut si unus die Lunis mallum habuerit, alter die Joris, aut die Lunis sequentis hebdomadæ mallum habeat.* A questi minori placiti, come ai maggiori, intervenir dovevano gli *scabini* o giudici, gli avvocati ed i notaj; ed al bisogno eranvi

(1) In arch. mon. Clarevall.
(2) Linguet annal. polit. ec. t. II p. 31.
(3) Cap. Car. Magn. an. 812.

chiamati pure li *buoni uomini* per le informazioni ed il loro parere intorno le cose controverse. Da un capitolare di Lodovico Pio dell'anno 823 si raccomanda espressamente ai vescovi, agli abati e ai vassi, *ut comitibus ad justitias faciendas adjutores sint.* Chiunque altro, che non vi aveva interesse, erane escluso. Circa il luogo da tenersi questi minori *placiti* Carlo Magno in un'appendice alle leggi longobardiche aveva stabilito che *comes ubi impetrare potuerit, habeat.*

Procedure giudiziarie.

XI. Dalla notizia intorno i giudici, ed i *placiti* dei tempi di mezzo, non inutile certamente allo studio della diplomatica, convien ora passare alla procedura giudiziaria, che nelle cause, e particolarmente nelle civili da loro tenevasi, e che andava quasi sullo stesso piede nei *placiti* solenni, e negli altri tribunali di giustizia. Allorchè dall'attore fosse stata ai giudici presentata la sua istanza, locchè eseguir si soleva con un *libello*, il reo convenuto veniva al tribunale citato per mezzo di un uffiziale pubblico, chiamato *advocatus de parte publica*, che le parti del fisco rappresentava. Quest'atto con termine barbarico dicevasi *mallare*, e *mallum* il tribunale o il consesso de' giudici, avanti cui il reo era citato. Con più violenta maniera costumarono i Romani in vigore delle antiche loro leggi obbligare il reo a presentarsi in giudizio. Chiamati dall'attore i testimonj che *antestati* dicevansi, intimava al reo di fermarsi, e ricusando egli o tentando di sottrarsi colla fuga, allora l'attore, toccate leggiermente le orecchie dei testimonj, e fatto ad essi cenno se arrestar lo potesse, al loro assenso metteva tosto le mani addosso al reo, ed a forza spingevalo a costituirsi avanti il pretore. A questa sgradevole procedura alludendo un servo presso Plauto (1) diceva:

Sed quid ego dubito fugere hinc in malam crucem,
Prinsquam obtorto collo ad prætorem trahar?

(1) In Pænulo.

Chi obbligati a comparire nei giudizj, e chi dispensati.

Tanto l'attore quanto il reo era obbligato a presentarsi personalmente nel giudizio: pratica che, come la citazione, avevano i re barbari adottata dalle più antiche romane leggi (1), ben persuasi che niuno sì nelle civili che nelle criminali cause fosse più in grado di esporre e difendere le sue ragioni dell'attore o reo stesso. Da questa legge nondimeno il re dei Longobardi Rachis (2) dichiarò dispensati gli orfani, le vedove, e chiunque altro avesse fatto constare avanti il giudice od il sovrano la propria insufficienza: nel qual caso una persona, a cui il titolo davasi di *avvocato*, venivagli assegnata, la quale *eorum rationem teneat, et pro eis loquatur,* come in una sua legge si esprime Lodovico Pio (3). Anzi per altra legge di Carlo Magno (4) le cause dei medesimi dovevano nei *placiti* essere per le prime poste in deliberazione e spedite, *ne propter aliquam dilatationem eorum justitia a judicibus dilatetur.* Fu in seguito accordato un avvocato anche ai vescovi, agli abati, alle abadesse, ed in fine agli ecclesiastici tutti, e bisognando due ancora, l'uno per patrocinar e difendere la causa, e l'altro per prestare il giuramento, ai quali poi, come si è veduto altrove, più altre incumbenze furono addossate. Essendo l'attore assente, o da qualche impedimento trattenuto, istituir poteva un procuratore che la di lui persona rappresentasse: locchè con un istrumento, segnato dal committente alla presenza dei testimonj, eseguivasi, che *mandatum* o *charta mandati* era chiamato (5). Quelle lettere, dette *de rato*, colle quali ratificavasi ciò che dal procuratore era stato eseguito, erano esse pure una specie di procurazione.

Se in altri tempi, come di sopra vedemmo, il tutto nei

(1) Cod. Papin. leg. 16.
(2) Leg. 7 int. lang.
(3) Leg. 11 int. lang.
(4) Leg. 58 ibid.
(5) Balut. capit. t. II col. 441 494.

tribunali di giustizia si è dai giudici eseguito gratuitamente, lo stesso del pari far si doveva dagli avvocati, patrocinatori delle rispettive parti contendenti, ai quali era vietato il ricevere qualunque siasi compenso per trattare ed arringare le loro cause. Tal divieto dalle antiche romane leggi è stato spesse volte agli avvocati imposto e replicato, e primieramente dalla legge Cincia, rammentata da Tito Livio (1), e da Cicerone (2). Essendo col tempo andata in disuso, per nuovo senatorio consulto venne da Augusto ristabilita, con aggiuntavi la pena del quadruplo di quanto si fosse per mercede ricevuto, come narra Dione (3). *Oratores jussit causas nullo accepto præmio agere; qui secus fecisset, cum quadruplum acceptæ mercedis perdere.* Sotto l'imperador Claudio, avendo di nuovo preso piede l'abuso, con nuova legge fu tolto da Nerone. L'imperador Giustiniano (4) sembra avere ridotta la legge a consiglio, così essendosi espresso: *Civilis sapientia res est sanctissima, nec pretio numerario æstimanda, aut dehonestanda.* Sì la legge però che il consiglio denno aver avuto di mira soltanto quel vile vergognoso traffico, che taluno fra gli antichi avvocati faceva della sua legal scienza, pretendendo mercede, o patteggiandola coi clienti, e non già quel tanto che a titolo di riconoscenza avessero questi voluto per l'impiegata fatica corrispondergli.

Leggi contro gli avvocati venali.

Quando abbiano gli avvocati cominciato a stendere in iscritto quelle lunghe dispendiose *allegazioni* da presentarsi ai giudici in sostegno e difesa della parte patrocinata, difficil cosa è il determinare, non trovandosene menzione nei documenti dei più rimoti tempi, come nè meno

(1) Lib. 25.
(2) De senect. c. 4.
(3) Lib. 34.
(4) Leg. 1 §. 5 ff. de extr. cogn.

in quelli dei secoli barbarici. Gli atti giudiziarj dei Romani erano interlocutorj. Un atto di simil sorta si ha in una lapidaria iscrizione dal Fabretti (1) pubblicata, e di nuovo dal marchese Maffei (2) che la corregge intorno la spiegazione di esso, ove una questione tra i tintori ed i *fontani*, quelli cioè che l'ispezione avevano delle acque, vien esposta per diverse interlocuzioni, stata poi a favor de' secondi decisa. Allorchè nei tribunali agitavansi così fatte contese, i notaj colle loro note tironiane raccoglievano quanto da ambe le parti dicevasi nelle interlocuzioni. Alla medesima pratica si è pure dai più rimoti tempi appigliata la chiesa ne' suoi atti giudiziarj.

Atti interlocutorj.

Se lo stesso siasi fatto nei secoli di mezzo anche nel foro secolare, non abbiam argomento con cui dimostrarne la pratica. Nelle carte nondimeno, ove con i fondamenti e le ragioni a cui i giudici s'appoggiano nel decidere, sono registrate le loro sentenze, si riportano soltanto i sostanziali, estratti dalle interlocuzioni, perchè questi soli forse erano da' notaj riportati nelle loro minute. Nei codici delle leggi barbariche havvi spesso a queste annessa una formola, in cui un caso pratico si espone relativo alla proposta legge: locchè ai giudici il mezzo agevolava d'applicarla al caso di cui nel giudizio attualmente trattavasi. Tali formole erano in brevi e succinti termini esposte. Eccone due come per saggio tolte dal codice delle leggi longobardiche. *Petre, te appellat Martinus, quod tu malo ordine tenes terram in tali loco positam. — Illa terra mea propria est per successionem patris mei. — Non debes ei succedere, quia habuit te ex sua ancilla aldia. — Vere, sed fecit eam wirdebora* (cioè affrancata e libera) *sicut est edictum, et tulit ad uxorem* (3). Questa formola riguarda una causa civile: la seguente una criminale. *Petre,*

Casi pratici proposti per regola.

(1) Collect. inscr. p. 278 et 333.
(2) Istor. dipl. p. 23.
(3) Ad leg. 33 lib. 6 Liutpr.

appellat te Martinus, quod tu occidisti Donatum suum fratrem. — De torto. — Si dixerit, ipse fuit Romanus, non respondebo tibi. — Aut probet, aut respondeat (1).

Eccetto queste formole casistiche, le quali da privata autorità sono state compilate, non hanno i Longobardi avuto giurisperito alcuno, da cui siano state le loro leggi interpretate, come non ne ebbero veruno, almen che si sappia, i più antichi Greci. Lo studio della giurisprudenza, ossia dell'interpretazione ed applicazione delle leggi ai casi particolari, è stato proprio e privativo dei Romani, e molti fra essi sonosi in ciò occupati e distinti gloriosamente. Egli è nondimeno tuttora un problema, se maggior sia stato il vantaggio o pur il danno derivato da questo studio dei giureconsulti; imperocchè se alcuni di essi hanno col loro penetrante talento collocato in chiara luce non pochi oscuri testi delle leggi, altri colle loro sottigliezze involti gli hanno in più dense tenebre: locchè non di raro render doveva ai giudici più malagevole la cognizione e la definizione delle controverse questioni.

Le succennate formole, ed altre simili di pratica presso i barbari, erano arbitrarie; o se altre erano dalle leggi prescritte da osservarsi, l'omissione o l'alterazione di esse non pregiudicava punto alla sostanza dell'atto: non così a' tempi del romano impero, in cui l'omissione o l'alterazione, sostanziale però, delle formole, chiamate *legis actiones* (2), era fatale, e seco traeva l'irreparabile perdita della causa. *Est periculosum*, scrive Quintiliano (3), *cum si uno verbo sit erratum, tota causa excidisse videamur.* Ogni azione aveva la sua corrispondente formola, come ne fa fede Cicerone. *Sunt jura*, dice egli (4), *sunt*

(1) Ad leg. 7 lib. 2 ejusd.
(2) Pompon. leg. 2 §. 6 dig. de orig. juris.
(3) Instit. lib. 2.
(4) Orat. pro Q. Rosc.

formulæ de omnibus rebus constitutæ, ne quis aut in genere injuriæ, aut in ratione actionis errare possit. Expressæ sunt enim ex unius cujusque damno, dolore, incommodo calamitate, injuria publicæ a prætore formulæ, ad quas privata lis accomodatur. Sono state queste formole dal Brisson (1) raccolte e pubblicate.

Prove negli atti giudiziarj addotte.

XII. Le prove che addur si solevano negli atti giudiziarj civili sotto i barbari, e su cui il giudice appoggiavasi per conoscere il merito della causa, e procederne poi alla decisione, a quattro principali riducevansi, agli istrumenti scritti, all' asserzione di giurati testimonj, alle inquisizioni, ed alla prescrizione. Gli istrumenti scritti sono sempre state le arme più valide, di cui siasi fatto uso nei giudizj o per sostenervi le proprie ragioni, o per opporsi alle contrarie. In molti di questi atti si nota che le parti contendenti tenevano attualmente nelle mani l' istrumento giustificativo della loro petizione.

Istrumenti scritti.

Affine di prevenire gl' inconvenienti che dalle carte mal concepite, o stese malamente nascer potessero, aveva il re Liutprando ordinato (2) che, se uno scriba non pratico avesse compilato un istrumento, scoperto poi difettoso, fosse condannato a comporre il *widrigilt*, che dicemmo essere stata una multa da determinarsi dal giudice in ragione della gravezza del commesso mancamento. Ma a chi avesse fabbricato un istrumento falso, la pena del taglio della mano era stata dal re Rotari imposta (3). Allorchè la carta fosse stata di falso accusata, aveva Guidone augusto ordinato (4) che il notajo estensore di essa, ed i testimonj sottoscrittivi *cum legitimis sacramentalibus XII ipsam chartam veram ed idoneam faciant.* In

---

(1) Lib. 1 formul. vet.
(2) Leg. 37 lib. 6.
(3) Leg. 247.
(4) Leg. 6 int. lang.

mancanza del notajo o perchè assente, o perchè defunto, per legge di Lottario (1) verificar se ne doveva il carattere col confronto di altri due sicuri di lui istrumenti. E questo mezzo in simili circostanze era già stato dall' imperador Giustiniano ingiunto (2). Altre provvidenze intorno gl' istrumenti date s' incontrano dai medesimi re longobardi, e dagli altri loro successori nel regno, franchi, italiani e germani.

Giurata asserzione dei testimonj.

Un' altra prova negli atti contenziosi era la giurata asserzione dei testimonj. Di quali doti e condizioni dovesser eglino essere forniti, si è veduto altrove (3). Chi fosse stato scoperto d' aver attestato il falso contro chicchessìa, o convinto d'aver posto il suo nome scientemente ad una carta falsa, era come sopra condannato al *widrigilt* a vantaggio metà del principe e metà della parte lesa. Se ne fosse stato impotente, era consegnato per ischiavo a chi avesse col falso giuramento recato il danno (4). Nella stessa pena incorreva chi avesse sollecitato un altro ad attestare il falso o in voce o in iscritto: pena per altro assai più mite di quella già decretata contro i falsi testimonj dalla legge delle XII tavole, per la quale eran essi dalla rupe tarpeja precipitati. Analogo al testè esposto era l'altro mezzo dell'inquisizione con cui procuravasi di ricavar dai vicini, o da altri che ne potessero esser informati, la verità del fatto, coll'obbligargli eziandio al giuramento. I tanti e voluminosi processi verbali, che serbansi in alcuni archivj, provano quanto di frequente sia stato tal mezzo dai nostri maggiori impiegato per venir in chiaro del vero.

Inquisizione.

Prescrizione.

Allorchè poi trattavasi di cosa posseduta, una delle prove

(1) Leg. 6 int. casd.
(2) Novell. 42.
(3) Supr. lib. 3 c. 1 n. 10.
(4) Leg. 10 lib. 6 Liutpr.

che addur si soleva in giudizio, era la prescrizione, la quale nondimeno ha variato secondo i tempi e le persone. Per poter la prescrizione aver luogo, il decorso di 30 anni era stato già per legge del 424 dall' imperador Teodosio II stabilito (1): legge nell' anno 449 e di nuovo nel 452 confermata da Valentiniano III, avendone egli però eccettuati i pupilli (2). Questo termine fu da Rotari re dei Longobardi ristretto a soli cinque anni (3), così che però nel caso d' insorto contrasto fosse il possessore obbligato a difendersi col giuramento o col duello. Ma il re Grimoaldo (4) il termine della prescrizione ad anni 30 volle di nuovo prolungato, liberando ad un tempo il possessore dal singolar combattimento. Lo stesso termine ei prescrisse per provare lo stato di servitù, o pur quello di libertà (5), la qual legge fu confermata in seguito da Liutprando (6). Riguardo alcuni soggetti secondo le medesime leggi non cominciava ad aver luogo la prescrizione se non dopo 40 anni, come tra fratelli e fratelli, tra zio e nipote, tra una chiesa e l' altra, o contro le cose del pubblico (7). Ma per prescrivere sopra qualche cosa di ragione del sovrano 60 anni vi abbisognavano (8).

Giudizio di Dio.

In alcune occasioni, mancando i richiesti mezzi per venir in chiaro della verità, soleva il giudice imporre ai contendenti la sorte delle arme, detta *giudizio di Dio*; poichè era quella buona gente persuasa che avesse Iddio a farla conoscere chiaramente col lasciar succumbere il reo nella tenzone. Ed avvegnachè si fosse replicatamente

(1) Cod. Theod. t. 14 p. 383.
(2) Ibid.
(3) Leg. 230 231.
(4) Leg. 4.
(5) Leg. 1 et 2.
(6) Leg. 2 lib. 6.
(7) Leg. 16 24 ib., et leg. 49 Pipin. int. lang.
(8) Leg. 24 ibid.

conosciuta l' incongruenza di tal mezzo, come aveva avvertito lo stesso re Liutprando (1) col provocare all' esperienza, dalla quale era più volte risultato reo il vincitore, ed innocente il vinto; con tutto ciò confessa di non averlo potuto impedire per esserne stati cotanto invasati i suoi Longobardi. Ma sopra ciò rimettiamo il lettore alla nostra ottava dissertazione tra le *longobardico-milanesi* (2).

XIII. Datosi fine alle procedure giudiziarie, e pronunziatasi dai giudici la sentenza, ne facevan essi dal notajo stendere tutta la serie che *notitia ad firmitatem*, o *pro firmitate* chiamavasi, da loro poi consegnata alla parte vincente: pratica derivata dall' antico gius romano, della quale un esempio ci è somministrato da un papiro d'Egitto di età bensì incerta, ma all' ottavo secolo anteriore (3). E' desso assai guasto; tanto nondimeno ne avanza, quanto basta all' intento. Una sentenza vi si espone, pronunziata in Rieti, colla quale vien deciso a chi spettava una controversa tutela di due pupilli. Di questa sentenza dichiarano i giudici reatini doversi secondo il costume dar copia: *Horanius, Antonius, et Volusianus vel cunctus Ordo dixerunt. Gesta vobis ut mos est competenter edantur.* Dopo di che vengono le loro attestazioni, alle quali altre si aggiungono di altri con quella di Flaviano: *Ego Flavianus his exemplaribus gestorum a me datis subscripsi que per Constantinum comitiacum reddidi.* In fine leggesi: *Ego Constantinus comitiacus*: il qual titolo equivaleva a quello di capo o presidente del tribunale (4). *Notizia ad firmitatem.*

Nelle notizie *ad firmitatem* de' bassi tempi il principio regolarmente si prende dall' invocazione divina. *Cum in Dei nomine*; quindi il luogo viene indicato ove i giudici Come esposta la notizia.

(1) Leg. 65 lib. 6.
(2) Vol. 1 num. 12 et seq.
(3) Ap. Montfauc. diar. ital. c. 4 p. 64; et Maffei ist. dipl.
(4) V. Ducange Gloss. t. II v. *Comitiacus*.

aperto avevano il tribunale di giustizia, che di poi è stato più precisamente specificato, dicendovisi aver i medesimi tenuta la loro sessione in una *camminata*, o in una tal sala, o in una tal camera, e pronunziata la sentenza sedendo su un banco, o su una sedia. In seguito i nomi si registrano con i rispettivi titoli dei messi e di tutti gli altri che in quel tribunale avessero seduto, come pure i nomi degli attori e de' rei convenuti, e dei loro avvocati, quando da questi fossero stati assistiti. Si passa quindi ad esporre, ma in epilogo, la domanda o il punto controverso tra le parti, e le ragioni, e i fondamenti di appoggio sì dell' una che dell' altra parte; ed in fine, dopo averne i giudici ponderato il valore, si registra la pronunziata sentenza, alla quale davasi tosto esecuzione coll' obbligare la parte perdente a dichiarare d' aver il torto, o a cedere sul fatto all' altra la cosa controversa, investendola *per fustem* alla presenza dei giudici stessi, e con ciò era finita la contesa: *et sic finita est causa.* La cessione però della cosa *per fustem* non era presso i Longobardi di original data: da prima eseguivasi la medesima *per mano*, come leggesi in carta dell' 822, oppure *manibus suis*, come in altra dell' 836 (1).

D' ordine di chi aveva preseduto al giudizio, e per insinuazione degli assessori un notajo ne stendeva l' atto. *Ego N. notarius ex jussione N. comitis et missi et admonitione prædictorum judicum pro securitate et firmitate scripsi*, coll' aggiugnervi la data del tempo. Se altre formole vi si adoperano, con questa hanno molta rassomiglianza. Sebbene col messo reale o col giudice maggiore abbiano nel tribunale seduto più altri personaggi, i quali anzi che la parte di giudice sembra che abbiano sostenuta quella di consultore, nelle soscrizioni però segnate a piè della carta molti bensì ma non tutti vi hanno

(1) In arch. mon. s. Ambr.

posto il loro nome dopo quello del capo che al giudizio ha preseduto, col termine *interfui*, o *subscripsi*, o con amendue. Fors'anche il motivo di non vedervisi sottoscritti tutti coloro che hanno avuto luogo in quella sessione, sarà stato l' aver questi nel giudizio dagli altri dissentito, oppure l'aver creduto che i sottoscritti bastassero. Tal semplice procedura giudiziaria ha continuato per molti secoli: i nuovi statuti municipali delle città italiane, e le nuove leggi dei principi e delle repubbliche hanno nell'antico sistema introdotto una notabile variazione.

CAPO IV.

DELLE CARTE DI CONTRATTI.

Contratti di specie diverse.

I. Se tutte riandar si volessero le specie dei contratti, e le carte che delle medesime si hanno, un ben lungo catalogo tesser se ne potrebbe. Vi sono i *patti*, che a più specie di contratti si applicavano secondo la diversità di esse, detti negli antichi documenti *pactum*, *convenientia*, *conventio etc.*, oppure *chartæ pacti*, *convenientiæ*, *conventionis etc.* Tra questi patti assai celebre è stato il *pactum confirmationis*, conchiuso tra il papa Giovanni XII e l'imperadore Ottone I, col quale quest'augusto confermogli tutti i diritti della chiesa romana (1). Il *vadium*, o *vadimonium*, o *guadia* è un altro contratto, spesso menzionato nelle vetuste memorie, con cui le parti una reciproca guarentigia promettevansi per l'esecuzione de' patti tra esse accordati.

Nè meno frequenti ivi s'incontrano i contratti di pace, di tregua, d'amnistìa, di confederazione ed altri simili. Tra i contratti hanno luogo altresì i matrimoniali chiamati *chartæ nuptiales*, o *conjugales*, di cui un antichissimo esempio ci porge il contratto conjugale, stipulato da Raguele della figlia Sara col giovane Tobìa (2); le transazioni inoltre, le divisioni, le carte denominate di cauzione, di promessa, di tradizione, ed altre molte, delle quali per amor di brevità tralascio di far l'enumerazione.

(1) Tom IX concil. col. 643.
(2) Lib. Tob. c. 7 v. 16.

Fra tutti però i contratti i più comuni ed usuali sono stati quelli di vendita di fondi o di altre cose stabili, le carte dei quali formano la maggior dote degli archivj, e che saranno lo scopo del presente capo. Ma qualche cenno farassi dianzi delle convenzioni fra le podestà sovrane, qualche cosa poi per compimento del medesimo aggiugnendo intorno i contratti di livello, di affitto, di cambio, di mutuo, e di traffico de' servi.

Contratti fra le podestà sovrane.

II. La necessaria relazione e corrispondenza che d'ogni tempo vi è stata tra repubbliche e repubbliche, tra sovrani e sovrani, e tra repubbliche e sovrani, gli ha d'ogni tempo obbligati a proporre e stipulare contratti fra loro, che secondo i diversi interessi, bisogni e circostanze sono stati diversi. I trattati di pace e di confederazione sono comunemente stati dei più interessanti, e perciò con sacrifizj, con giuramenti e con altre solennità celebrati, e le convenzioni incise in tavole di metallo o di pietra, ed in luogo pubblico collocate. Sotto i principi cristiani si è per lungo tempo continuato a giurare l'osservanza dei trattati sulle reliquie dei santi, o sul legno della vera croce, o sul codice degli evangelj, o sul corpo stesso di Cristo. Oltre il giuramento promettevasi spesso di non farsene assolvere, ed in caso d'infrazione sottomettevansi i contraenti alle ecclesiastiche censure. Nel famoso trattato di Cambrai, conchiuso ai 3 di Agosto dell'anno 1529 tra Carlo V imperadore e Francesco I re di Francia, per spiegare quello di Madrid si stabilisce che *amendue i principi in caso di contravvenzione si sottomettono alle giurisdizioni, coercizioni, e censure ecclesiastiche sino all'invocazione del braccio secolare inclusivamente, e costituiscono i loro procuratori* in forma cameræ apostolicæ *per comparire in nome loro nella corte di Roma avanti il nostro santo Padre il papa, o gli uditori di Ruota, e subire volontariamente la condanna, e la fulminazione delle suddette censure.*

Altri mezzi si sono pure in altri tempi posti in opera

a fine di rendere più fermi ed inviolabili questi trattati, se avessero potuto esserlo, o coll' eleggersi per *conservatori* di essi autorevoli personaggi, e particolarmente i governatori delle provincie, che vegliassero sull'esecuzione e sul mantenimento dei medesimi, e col farvi intervenire la guarentigia dei feudatarj della corona, o quella delle città stesse del regno. Ma nè meno questi mezzi sono stati bastanti per impedirne le violazioni. Si ebbe perciò ricorso ai principi forastieri, affinchè entrassero eglino stessi come *conservatori* della fedel osservanza delle convenzioni tra gli altri contraenti stabilite. E' d' avviso il Mably (1) che ciò siasi per la prima volta eseguito nel trattato di Blois dei 12 di Ottobre del 1505; ove Luigi XII re di Francia e Ferdinando re d' Aragona determinaronsi a pregare il serenissimo re d' Inghilterra, *quod hujus pacis, fraternitatis, et ligiæ conservator existat.* Lo stesso Luigi XII convenne coll' imperador Massimiliano nell' altro trattato di Cambrai del 1508 che *sanctissimus dominus noster* (il papa), *serenissimique reges Angliæ et Aragoniæ, et etiam sacri romani imperii principes sint hujus pacis, unionis, et concordiæ, et singulorum in eis contentorum conservatores, et fidejussores, et totis viribus assistent ei, qui prædicta observaverit contra alium non observantem.* Nel trattato stipulatosi nel monistero dei Cisterciesi di Oliva l' anno 1660 grand' uso si è fatto delle guarentigie dei sovrani pel mantenimento de' patti in esso convenuti.

Ma remore assai deboli sono sempre stati questi mezzi per tenere a freno coloro che in luogo del diritto e della ragione abbiano sostituito il malnato talento d' usurpare l' altrui, appoggiato alla preponderanza delle forze. Anzi quanto più si sono moltiplicati i suddetti mezzi sembra che meno riguardo siasi avuto alla religione dei contratti

(1) Le droit publ. de l'Europ. t. 1. p. 151.

solenni. Un' ampia diplomatica raccolta di contratti spettanti a paci, a tregue, ad amnistie fu compilata dal Rymer, ed un corpo diplomatico universale di diritto delle genti, ove una collezione si contiene di simili contratti, fu pubblicata dal Dumont, a cui il Barbierac aggiunse una raccolta storica e cronologica degli antichi trattati dai più rimoti tempi sino a Carlo Magno, ed il Rousset un supplemento di altri trattati di tal genere, coll' averne altresì tessuta la storia. Più interessanti, ma insieme più vituperevoli per alcuni alti contraenti sarebbero riuscite queste storie, se vi fossero state inserite quelle sacrileghe violazioni che sotto frivoli e mendicati pretesti si son fatte d' ogni tempo delle convenzioni sì solennemente giurate.

Contratti senza scrittura con i soli simboli.

III. Dai contratti delle sovrane podestà fra loro facendo passaggio a quelli dei privati fra loro, comincieremo dall'avvertire che non solamente nei tempi e nei paesi ne' quali era del tutto ignota l' arte dello scrivere, ma in quelli ancora ne' quali era la stessa conosciuta ed esercitata, si sono eseguiti non pochi contratti di simil sorta senza scrittura. Che siasi ciò praticato avanti l' invasione dei barbari nelle provincie romane, e specialmente nei luoghi di campagna, raccogliesi da una *novella* di Giustiniano imperadore (1). L' uso però di stipular contratti eziandìo di cose stabili a voce, e senza scrittura crebbe viemmaggiormente sotto i re barbari, che portato l' avevano dalle natìe loro contrade, ove per mancanza di chi sapesse scrivere far non si potevano in iscritto questi contratti.

Per supplire a tale mancanza si è fra loro costumato il porgere nelle investiture all'acquirente un simbolo o segno sensibile e materiale con cui all' occasione dimostrar potesse il legittimo acquisto della cosa. Secondo l' osservazione d' Ingulfo (2), scrittore dell' undecimo secolo, *conferebantur primo multa prædia nudo verbo absque scripto*

(1) Novell. 73 cap. 8 et 9.
(2) Pag. 905.

vel charta, tantum cum domini gladio vel galea, vel cornu (era questo il bicchiere dei barbari), *vel cratera, et plurima tenementa cum calcari, cum strigili, cum arcu, et non nulla cum sagitta.* Volendo essi vieppiù autenticar il contratto, vi hanno interposto replicati giuramenti, anche per parte dei testimonj a quest' effetto chiamati. Quando poi i succennati mezzi stati fossero inefficaci per provare il legittimo acquisto, proponevasi il duello, nel quale chi rimaneva vincitore era giudicato aver la ragione. Non dovettero però i medesimi barbari tardar lungo tempo a conoscere il vantaggio e la maggior sicurezza degli istrumenti scritti che esegnirsi vedevano dai popoli soggiogati, ond' eglino pure si risolvettero ad adottarli. Anzi in alcuni casi furono da loro comandati (1), ma ad un tempo la maggior parte di essi ritener volle nelle alienazioni la tradizione dei simboli.

Forma degli istrumenti di contratto presa dal gius romano.

IV. Come la forma dei diplomi e delle altre carte diplomatiche è stata presa dal gius romano (osservazione che abbiamo spesse volte ripetuto), così quella ancora degli istrumenti di contratto. Oltre le prove che da esso ricavar si potrebbero, copie sussistono di contratti stabiliti nei tempi del romano impero, la forma e la struttura de' quali molto nella sostanza si accosta a quella di contratto nei secoli bassi. Due ne riporta il Terrasson (2) colle stesse forme e cogli stessi riti con cui eseguiti furono nei tempi della dominazione romana, dei quali per conservarsi perenne la memoria furono in tavole di pietra scolpiti. L'uno è di Pascuzio Culita, che a Segnizio Funestillo vende una piccola casa nel borgo Sarnense lungo il Tevere; e l' altro di Stazia Irene, che a Marco Licinio Timoteo il dominio trasferisce di un sepolcro.

Io però ammetter non posso per legittimo il primo documento, in cui troppo son patenti gl' indizj di falsità.

(1) Leg. Alam. 19 et 20 ap. Lindenbr. p. 368.
(2) Hist. de la jurispr. rom. suppl. p. 58, 59.

Per lasciar da banda il fonte dal quale l'illustre autore lo trasse, che è stato la raccolta di antiche iscrizioni di Andrea Alciati, della di cui fede alcuni antiquarj hannó formato poco favorevole concetto, la sola ispezione dell'atto basta a convincere chicchessìa della falsità di esso; e a me reca certamente non leggiere sorpresa che il Terrasson, sì versato in queste materie, non ne sia almeno entrato in sospetto, specialmente dopo d'essere stata quest'iscrizione come spuria da Antonio Agostino rigettata (1). E primieramente è egli credibile che per conservarsi la memoria dell'acquisto d'una vile casuccia, valutata *tre onciole* d'argento, siasene voluto formar un monumento di un dispendio fors' eguale al valor della fabbrica? E il valore di quelle *tre onciole* quale mai sarà stato? Sappiamo che l'oncia era la duodecima parte dell' *as*, ossia della libbra, e che la medesima dividevasi in *semiuncia*, in *sextula* ed in altre più minute porzioni, che veder si possono presso il Budeo (2); ma dell' *onciola* e del suo valore non se ne ha notizia veruna. Esame di un antico istrumento di contratto.

Un' assai più strana ed inusitata circostanza ancora si è l'enumerazione di tutte, anche delle più minute parti componenti quella piccola casa, coll'aggiunta a tutte di *proba* o *probe*, col nome eziandio del fabbro da cui erano stati i legnami di essa comperati. *Proba est domuncula tota, proba contignatio, probus paries, tectum ipsum probe canteriatum adserulatumque quernis etiam scandulis Arerunconis fabri.* E quasi ciò non bastasse, vi si fa l'enumerazione di quegli incomodi e di quelle servitù da cui la casa andava immune. *Proba cisterna sine ullo saliculi vitio, aut latrinæ servitute. Fundamenta bene jacta,* con di più *volutabrum lutulentum, in quo viciniæ totius sordes desideant;* ed inoltre *arula ad solem meridianum exposita, firmiterque quaternata.* Ma più strane ancora

(1) Discors. ec. dialog. 11 p. 228.
(2) De asse.

ed inusitate sono quelle condizioni con cui Pascuzio si obbliga a Funestillo nella vendita di questa casa: *ab ipsis autem fundamentis tota cum tecto, adseribus, canteriis, claviculis, scalis, foribus culinæ, volutabrique decursibus ab infimo solo ad usque cœli subsellium cum ipso etiam cœlo, cumque terræ imis, atque perimis infernisque.* Dove mai si trova che nella vendita di una casa si venda insieme il più alto cielo, ed il più profondo della terra?

Nè quì hanno fine le eccezioni. Sebbene il fiume Tevere, *Tiberis*, sia stato sino in undici diverse maniere dagli antichi nominato (1); tra queste però quella non si vede di *Tribules*, che nell'iscrizione gli viene attribuito: *secundum flumen Tribules.* Nè il sobborgo Sarnense lungo il Tevere, ove l'iscrizione rappresenta edificata quella piccola casa, nel *vecchio Lazio profano* del Volpi s'incontra. E quell' investitura *per fustem*, senza nè meno indicarvisi chi l'abbia ordinata, e non è ella stata presa dalle investiture sotto i re barbari nei secoli posteriori? *Tu Pascuti fuste illum investito, tu Segniti fustem ipsum manu capito.* I Romani hanno bensì praticato alcune formole ed alcuni riti nella vendita, come vedremo in seguito; ma con vera tradizione di simboli o segni sensibili, e molto meno *per fustem* non è mai stata, che si sappia, da loro eseguita. Aggiungasi la mancanza della data presa dai consoli, la quale a tutti gli altri atti simili presso gli antichi romani dava il compimento ed il pieno valore. Altre osservazioni far vi si potrebbero, ma le esposte sembranmi più che bastanti all' intento.

Contratto antico di un sepolcro.

V. Affine pertanto di avere una sicura norma di contratti, come presso i Romani antichi eseguivansi, ci rivolgeremo all' altro documento stato scolpito in lapide, che contiene l' alienazione di un sepolcro col pattuito prezzo e colle altre condizioni dalla legge prescritte. Il

(1) V. Vulp. vetus latium profan. t. VI c. 8 p. 215.

contratto fu eseguito sotto il secondo consolato di Gallo ed il primo di Volusiano augusti: epoca che corrisponde all' anno 252 dell' era cristiana. Eccolo per esteso cogli stessi solecismi e barbarismi, qual è avanzato alle ingiurie dei barbari e del tempo, e quale ci fu serbato da Giano Grutero (1). Se ne dà nel margine la correzione.

MONUMENTUM QUOT (a) EST VIA TRIUMPHALE INTER MILIARIUM (a) *quod*
SECUNDUM ET TERTIUM EUNTIBUS AB URBE PARTE LEVA IN CLIVO
CINNÆ ET EST IN AGRO AURELI PRIMIANI FICTORIS PONTIFICUM CC.
VV. (b) ET APPELLATUR TERENTIANORUM JUXTA MONUMENTUM (b) *claris-*
CLAUDI QUONDAM PROCULI ET QUI ALI (c) ADFINES SUNT ET *simorum*
QUA QUEMQUE TANGIT ET POPULUM STATIA IRENE JUS LIBERO- *virorum*
RUM HABENS M. LICINIO TIMOTEO DONATIONIS MANCIPIONISQUE (c) *alii*
CAUSA H-S N̄. I. MANCIPIO DEDIT LIBRIPENDE CLAUDIO DATIVO AN-
TESTESTATO (d) CORNELIO VICTORE INQUE VACUAM POSSESSIO- (d) *ante-*
NEM MONUMENTI SS. (e) CESSIT. ET AD ID MONUMENTUM ITUM *stato*
ADITUM AMBITUM ADQUE (f) HAUSTUM (g) CORONARE VESCI MOR- (e) *supra-*
TUUM MORTUAS MORTUOSQUE (h) OSSA INFERRE UT LICEAT. QUOD *scripti*
MONUMENTUM SS. H-S N̄. I. MANCIPIO DEDISTI DE EA RE DOLUM (f) *atque* (g) *bustum*
ABESSE AFFUTURUMQUE (i) ESSE A TE HEREDE TUO ET AB HIS (h) *mor-*
OMNIBUS AD QUOS EA RES PERTINEBIT. HÆC SIC RECTE DARI *tuorumque.*
FIERI PRESTARIQUE STIPULATUS EST LICINIUS TIMOTEUS SPOPON- (i) *abfutu-*
DIT STATIA IRENE JUS LIBERORUM HABENS. ACTUM PRIDIE KAL. *rumque*
AUGUSTI IMPP. DD. NN. GALLO AUG. II ET VOLUSIANO AUG.
COSS. ISDEM COSS. EADEM DIE STATIA IRENE I. L. H. (k) DO- (k) *jus li-*
NATIONI MONUMENTI SS. SICUT SUPRASCRIPTUM EST CONSENSI *berorum*
SUBSCRIPSI ET ADSIGNAVI. ACTUM ETC. *habens*

Sebbene tal istrumento sia proposto sotto il titolo di donazione, e come modello perfettissimo di essa dal marchese Maffei (2) e da altri riconosciuto; con tutto ciò è

(1) Inscript. pag. MLXXXI.
(2) Istor. dipl. p. 42.

Vero contratto di vendita sotto nome di donazione.

stato questo un vero contratto di vendita. Il danaro corrispondente al valore della cosa venduta, che Stazia Irene, già posseditrice di quel monumento sepolcrale, riceve da M. Licinio Timoteo, distrugge l'idea di donazione, la quale esser deve gratuita. Essendo stati presso gli antichi Romani, come anche presso la maggior parte delle altre nazioni e colte e barbare, riputati i sepolcri fra le cose sacre, le quali contrattar non si potevano direttamente, la ragion s'intende per cui l'alienazione di questo sepolcro sotto nome di donazione sia stata eseguita. E perchè appunto un monumento sepolcrale era stato una volta venduto, il quale *per venditionem transferri ad emptorem non potuit*, come leggesi in altra iscrizione, riportata dal medesimo Grutero (1); quindi per sentenza dei giudici *ob contemptum religionis* sì il venditore che il compratore furono di esso privati, e *propter neglectam religionem* condannati amendue ad una multa. Per tema dunque di comparire disprezzatori della religione, e d'essere perciò puniti, Irene e Timoteo rappresentano l'alienazione di questo sepolcro sotto l'aspetto di donazione fittizia al certo ed apparente, e sotto cui stava coperta una vendita vera e reale. Di ogni tempo la malizia degli uomini ha saputo trovar i mezzi d'eludere le leggi. Essendo in amendue consimili le formole, facil cosa è stata lo scambiar la vendita in donazione.

Al titolo di donazione l'altro si aggiugne di *mancipazione*, che l'atto indicava dell'alienazione di quella cosa che nel trasferirsene il dominio prendevasi colla mano: *manu capiebatur*, dal che *mancipio* fu detta, od anche *jus nexi*; poichè al trasporto d'una cosa dall'uno all'altro per mezzo del contratto intendevasi annesso il diritto di proprietà. Il prezzo in quest' occasione da Licinio Timoteo sborsato, fu di H-S N̄. L., che il Fabretti (2) interpreta

(1) Ibid. p. DVIII.
(2) Ap. Gruter loc. supr. cit.

sestertio nummo uno; ma che a me sembra doversi piuttosto spiegare *sestertiis nummis quinquaginta*, che sono dinotati non solo colla lettera N̄., avente al dissopra una linea, la quale in tal guisa esprime il plurale, ma ancora coll'altra lettera L equivalente al numero 50.

Lo sborso di questo danaro fu eseguito, presenti *libripende Claudio Dativo*, ed *antestato Cornelio Victore*. Uffizio era del *libripende* presso i Romani nella compera che da taluno facevasi di un fondo, di una casa, di un servo ec., l'assistere, tenendo in mano una bilancia con una vile moneta *æs* o *assis* chiamata. Persino l'adottazione di un estero nella propria famiglia comperavasi *per assem et libram*: e Augusto, come narra Svetonio (1), i due nipoti suoi Cajo e Lucio *adoptavit domi per assem et libram, emptos a patre Agrippa*. Eseguitasi pertanto la stipulazione del contratto, il compratore si prendeva quella moneta, ad un tempo pronunziando: *hanc ego rem ex jure Quiritium meam esse ajo, eaque mihi empta est hoc ære, æneaque libra*; poi colla moneta dato un colpo sulla bilancia, al venditore la consegnava (2). Con questo rito e con questa formola di gius romano intendevasi ratificata ogni compera, per la bilancia, come avverte Porfirio (3), indicandosi lo speso danaro, e per la moneta il prezzo medesimo. Col termine poi di *antestato*, quegli dinotavasi che era chiamato in testimonio, e che, ricusando, vi poteva come il reo convenuto essere tratto per l'orecchio. *Ne it, aurem capito antestati*, leggesi in un frammento delle XII tavole (4). Testimonj *per aurem attracti*, *auribus tracti*, o *per aurem conducti* spesso pure s'incontrano nelle leggi barbariche dei Ripuari, degli

(1) In August. c. 64.
(2) Boethius in Cicer. trop. 3.
(3) Lib. 6 c. 14.
(4) V. Horat. lib. 1 satyr. 9, et Porphyr. sup. eand.

Alemani, e dei Bavaresi. Dove nell' iscrizione trattasi del ceduto sepolcro, non solamente vi si specifica il luogo in cui era situato, ma i confini ancora vi si determinano, nominandovisi i possessori dei fondi limitrofi, dopo i quali la clausula generale: *si-qui alii adfines sunt, et qua quemque tangit, et populum.*

Significato della clausula: *jus liberorum habens.*

VI. Tre volte nell' istrumento è nominata Stazia Irene, e tre volte colla clausula *jus liberorum habens.* Era privilegio dalla legge Giulia e Pappia Poppea (1) compartito a quelle femmine che state fossero madri di tre figlj almeno, d' andar esenti da quella tutela a cui le altre tutte, come notò Cicerone (2), esser dovevano soggette. *Mulieres omnes propter infirmitatem consilii majores in tutorum potestate esse voluerunt.* Stazia Irene perciò che era del numero delle madri feconde, volle replicatamente inserir nell' atto la notizia di questo suo privilegio. Da un' altra iscrizione presso il medesimo Grutero (3) ci vien rappresentata un' *Albia Flaminica, cui Imperator jus commune liberorum concessit.* Anche le vestali, avvegnachè vergini, per concessione di Numa Pompilio dello stesso privilegio godevano. Dall' esser esenti le suddette femmine dalla passiva tutela, ne seguiva che potessero altresì disporre liberamente del suo, come qui Irene vedesi fare.

Altre formole spiegate.

Quell' espressione con cui la stessa Irene dichiara che *in vacuam possessionem monumenti cessit*, dinota la totale assoluta cessione della cosa, sopra la quale più non restava diritto veruno al venditore. All' acquisto del sepolcro l' acquisto si aggiugne dei diritti annessivi, *itum, aditum, ambitum,* dei quali l' acquirente entrava nel possesso. L' *ambitus*, come spiega Festo (4), era quell' aperto

(1) De maritand. ordin.
(2) Orat. pro Muren. v. Tit. Liv. lib. 34.
(3) Pag. CCCXXII.
(4) Verb. *Ambitus.*

spazio che intorno agli edifizj estendevasi in larghezza di due piedi e mezzo, e che per legge delle XII tavole *inter vicinorum ædificia ad circumeundi facultatem* lasciar si doveva del tutto sgombro. Questo però esser soleva più esteso all'intorno dei sepolcri, esprimendosene la precisa dimensione nei cippi sepolcrali nella seguente od in altra simil forma: *Locus monumenti in fronte pedes XVI in agro pedes XXXII.* Orazio satiricamente la descrisse in quel verso (1).

Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agro.

Non era lecito il coltivare o l'arare quel fondo, siccome sacro e religioso; e con gravissimo gastigo ne era punita la violazione. Altri diritti vi si accennano, che annessi andavano al diritto del sepolcro: *atque austum coronare, vesci etc.* Per il gius *haustus* attinger si poteva l'acqua pei sagrifizj e gli altri funerei riti. Ma dove mai si trova che questi pozzi o fonti, come leggesi nell'iscrizione, si avessero a coronare? Io sospetto che altro errore sia quì trascorso, e che in vece di *adque austum coronare* legger si debba: *atque bustum coronare*, sapendosi essere stato presso gli antichi Romani costume di coronar e di sparger di fiori i sepolcri: funzione da loro creduta atto di pietà e di religione, cui spesso i testatori ingiugnevano agli eredi da adempirsi, od anche dai passeggeri era spontaneamente eseguita. In prova di questo rito basti l'iscrizione posta al tumulo di Eutichete cocchiere (2).

Sparge, precor, flores supra mea busta, viator.

La clausula che siegue: *ea de re dolum abesse etc.* era una di quelle formole che nei contratti mancar non solevano; quindi è che alcune volte per indicarla con sigle soltanto era disegnata, come in un'iscrizione sepolcrale presso il Fabretti H. M. D. M. AB., cioè: *Huic*

---

(1) Satyr. 8.
(2) Ap. Guthier. de jure manium lib. 2 c. 36.

Monumento Dolus Malus A Best. Erano pure formole di consueto stile quelle altre di *stipulatus est* per parte di Timoteo, e di *spopondit* per parte d' Irene. Vi si assegna per ultimo la data del tempo in cui l' atto fu steso, presa dal giorno del mese, e dai consoli di quell' anno, la quale corrisponde ai 31 di Luglio dell' anno 252 dell' era cristiana. Nello stesso giorno Irene vi prestò il suo assenso, sottoscrisse l' atto e vi pose il suo sigillo. Doveva nella lapide verisimilmente essere notato anche il luogo in cui fu fatto l' istrumento, e che doveva essere indicato con quell' altro *actum*; ma che vi manca per mancarvi l' ultima porzione di essa, ove di più saranno stati scritti i nomi dei testimonj intervenuti ad avvalorar l' istrumento.

Contratti del v secolo.

VII. Facendo noi ora il confronto di questo contratto coi frammenti ravennatesi di contratti del quinto e sesto secolo pubblicati dal Maffei (1), vi si scorgeranno in tutti una forma ed una struttura in gran parte accostantisi a quella dell' istrumento d' Irene. Siane per esempio quel contratto di vendita di due fondi nel territorio di Faenza, fatta da Domnico a Montano notajo in Ravenna per il prezzo di soldi 40 d' oro, l' anno sesto dopo il consolato di Paolino juniore: anno corrispondente al 540. Tra le varie condizioni, ricordate nel documento, che tuttora originale sussiste in papiro d' Egitto, e che con qualche accidental differenza si riporta dal Maffei (2) e dal Muratori (3), havvi il prezzo del danaro sborsato dal compratore, il qual danaro dicesi essere stato preso *ex arca vel ex sacculo suo testibus præsentibus infra subscripturis.*

Promette Domnico che intorno i fondi suddetti non sarà mai per movere a Montano od agli eredi suoi *litem, ultionem, petitionem, controversiam, questionem in rem, vel*

(1) Istor. dipl. e suppl.
(2) Istor. dipl. in append. p. 151.
(3) Ant. ital. t. II col. 1001.

personam. Trasferisce quindi nel compratore il possesso di quei fondi, *et jus in rem, ire, mittere, ingredi, possidereque permisit hac (ac) suos omnes inde ex eadem exisse, excessisse, discesseque dixit.* Dichiara in seguito Domnico esser quelle porzioni dei due fondi *inlibatas ab omni nexu fisci deviti (. debiti) populi pribati (privati) ut et ab hære alieno litibus controversihisque omnibus*, facendo inoltre l' enumerazione di tutti quegli altri vincoli, a cui potesse un fondo esser legato, dei quali assicura egli esser i medesimi del tutto liberi, *et sui juris esse professus est.* Si obbliga per ultimo il venditore di rifondere le spese e i danni nel caso che il compratore avesse per causa sua a sofferirne. *De qua re et de quibus omnibus suprascriptis stipulatus est Montanus v. c. notarius emptor. Spopondit (Domnicus v. h.) ad omnia suprascripta in verris (verbis) solemnibus.*

Ed affinchè i succennati fondi, situati nel territorio faentino, potessero essere rilasciati all' acquirente notajo Montano, una lettera Domnico diresse *Dominis predicavilibus et colendis parentibus Defensori magistratibus quibuslibet, cuntoque ordini curiæ civitatis farentine :* nella qual lettera li prega degnarsi *quolibet modo aut quolibet tempore quando eidem emptori placuerit solemnem tradictionem celebrari ut cognoscat ad se deinceps omnia pertinere nomen quoque meo de polypticis publicis eximi faciatis et nomen suprascripti emptoris in loco prosterni faciatis. Quam epistulam traditionis de immutato dominio Stephano v. c. for. (forensi) rogatario meo scribendam dictavi in qua subter manu mea propria signum feci et testes ut subscriberent rogavi + Signum Domnici v. h. suprascripti venditoris litteras nescientis.* I *poliptici*, nella lettera indicati, esser dovevano i *catastri*, o quei libri nei quali erano registrati i fondi di cadaun possessore. Della corporal tradizione si fa pur cenno in un papiro viennese, ed in un altro pubblicato da un socio etrusco, ove fatta dicesi la vendita *per legitimam et*

corporalem tradictionem: e senza la medesima anche le donazioni nulle dichiaransi da quelle leggi romane nel quinto secolo epilogate (1).

Contratti sotto i barbari.

VIII. Ben di poco dalle riferite formole nei contratti veggiam allontanarsi quelle dei secoli barbarici. Se qualche variazione vi s'incontra, prescindendo dallo stile sempre più deteriorato, essa consiste in alcune formole e condizioni che le nuove leggi e le consuetudini vi hanno introdotto, o nell' ordine con cui sono le cose esposte. Così ai nomi dei cessati consoli i nomi sono stati sostituiti dei principi regnanti, e dagli anni del loro regno si è presa la data del tempo, ai quali aggiunte si sono le indizioni, ed in fine gli anni dell' era cristiana. Per lo più si è costumato porre questa data al principio dell' istrumento, la quale è stata alcune volte ripetuta alla fine di esso.

Sebbene pratica comune sia stata nelle più antiche carte italiane di vendita il premettere la notizia della cosa venduta al prezzo per essa stipulato, pure nelle carte longobardiche sino all' undecimo secolo si è costumato il far precedere la dichiarazione del prezzo alla dichiarazione della cosa venduta. Il pagamento eseguivasi sempre collo sborso intiero del prezzo stipulato. La formola in tal' occasione usata era la seguente, od altra analoga: *Manifesto sum*, o *constat me N. accepisse sicut et in præsenti coram testibus accepi a te N. libras*, *solidos*, *denarios etc. finito pretio pro rebus meis etc.* Nelle carte ravennatesi tal formola è di consueto stile e nelle nostre ha continuato sino al terzo decimo secolo, in alcune delle quali s'incomincia a vedersi inserita la rinunzia *exceptioni non acceptæ pecuniæ.* Qualche volta il danaro si è dato a peso, e se numerato, esser soleva della medesima specie. Vi hanno delle carte, ove i testimonj nel sottoscriversi

(1) Tit. 22 de donat.

dichiarano d' aver veduto fare lo sborso del pattuito danaro. Ve ne hanno pur delle altre in cui il venditore si obbliga verso il compratore di guarentirgli le cose vendute *tam de publico quam de privato et ab omni contradicente homine:* formola derivata dal gius romano, la di cui spiegazione con lunga parafrasi abbiam non ha guari veduto in un papiro ravennatese del 540.

Diversa è sempre stata, come lo è anche di presente nelle diverse provincie dell'Italia, la maniera di misurar i fondi. La più comune nella Lombardìa è stata per mansi, jugeri, pertiche, tavole e piedi, della quale in altro luogo ragionerassi. Nel secolo nono adoperata vi si scorge una più esatta dimensione geometrica dei fondi che in alcune carte eseguita si asserisce *secundum hujus temporis geometras.* Vi si specificano inoltre i confini dai quattro venti cardinali, *a mane* da levante, *a meridie* da mezzodì, *a sero* da ponente, e *a monte* da tramontana, la quale specificazione pure adoperata vedesi in qualche documento dei tempi del romano impero. La maniera nondimeno più usitata per dinotare i confini ossia dei fondi, ossia delle case non meno sotto i Romani che sotto i barbari, quella è stata di nominarne i confinanti col soggiungervisi spesso, come in simili casi secondo il gius romano si è praticato: *et si qui sunt alii adfines.* Come nella surriferita iscrizione d'Irene, così ancora in tutte le posteriori carte di vendita alla cosa principale aggiungonsi le accessorie, quali sono le famiglie dei servi, addette al fondo, l'uso delle acque irrigatorie, il libero accesso al medesimo fondo ec., colla dichiarazione inoltre di aver il compratore e gli eredi suoi piena facoltà di disporne come più sarebbe loro piaciuto. In alcune tuttavia inserita si vede la clausula inibitoria d' investirne i luoghi pii o i pubblici collegj. Una carta romana del 982, riportata dall' Amaduzzi (1), ne porge un esempio: *exceptis piis locis vel*

(1) Dissert. de offic. archidiac. t. XVII opusc. scient.

publicis. Nelle carte del decimo terzo secolo sì fatte inibizioni non son rare.

Una delle condizioni che mancar non soleva nelle carte di simili contratti era la guarentigia della cosa venduta contro chiunque avesse armata pretensione sopra la medesima, e l'obbligo assuntosi dal venditore a nome ancora degli eredi suoi di mantenere i patti nella carta di vendita espressi. Per la maggior lealtà e sicurezza del contratto, da cui sbandita si voleva qualunque frode, i nostri Longobardi non sono stati paghi di quella formola o dichiarazione, con cui promettevasi *ab ea re dolum abesse, abfuturumque esse*, o come dicevasi spesso nelle carte dei secoli bassi: *hoc pactum ab utraque parte servari debet sine fraude et malo ingenio*: di ciò, dissi, non paghi, una penale, contravvenendo, si sono imposti, consistente nel doppio valore della cosa contrattata, colla condizione inoltre che abbia il contratto a sussistere in tutte le sue parti. Sono tali carte nelle formole ad uso del regno italico chiamate *chartæ venditionis sub dupla defensione* (1). Questa od altra da questa poco differente ne era la formola: *Et si minime fecerimus ad defensandum, aut si exinde agere et causare presumpserimus contra hanc cartolam tunc promittimus componere sub justa estimatione omnia in duplum sicut valuerint in tempore. Et hæc cartula in sua maneat firmitate.* Altre volte tal convenzione, come nel cambio de' fondi, era reciproca. Col doppio valore della cosa viene spesso anche dalle romane leggi compensato il danno da taluno recato, ed in specie la mala fede di un venditore (2). Di penale parlano pure le formole di Cassiodoro (3) e le carte di contratto ravennatesi, come quella ancora testè accennata

(1) Cancian. t. II leg. barbar.
(2) Leg. 38 XII tab.
(3) Variar. lib. 8 c. 25.

del 982, nella quale *promittunt pars contrarie partis fidem servantes ante litis initium pœne nomine auri coctos libras tres.*

Avendo alcuni creduto di conseguire lo stesso fine con i giuramenti, ne hanno fatto negli atti di contratto un soverchio uso. Nellà stessa pergamena veggiam le parti contraenti giurare di non contravvenire ai convenuti patti *per Dio onnipotente*, *per la santa Sede apostolica e per il regnante augusto Ottone.* Qualch' altra volta per la maggior cautela della vendita alcuni ne entrano per mallevadori, obbligandosi o al doppio del convenuto prezzo, o al vincolo di tutte le proprie sostanze, chi per un determinato e chi per un indeterminato tempo. Per assicurarsi sempre più l' acquirente il possesso del fatto acquisto ha costumato spesso portarsi personalmente sul fondo acquistato, o mandarvi un messo, ove presenti diversi testimonj col notajo vi passeggiava sopra, o arar lo faceva, oppure una colonna della casa abbracciava, o scoprir e ricoprir facevane il tetto, o aprirne e chiuderne le porte, o qualch' altro arnese, spettante a quel fondo, prendeva in mano, il tutto poi rogato dal notajo in legale istrumento. Le nostre carte del secolo nono cominciano a somministrarne diversi esempj: ed un avanzo di tal pratica sussiste tuttora in Italia ove ha luogo in alcuni casi e nelle investiture di beni ecclesiastici particolarmente. Finchè i notaj furono considerati come semplici scrittori, impiegati principalmente a ridurre in cifre o note tironiane i pronunziati discorsi, o le interlocuzioni, non veggonsi nominati negli istrumenti; ma dacchè il notariato fu eretto in uffizio legale, non avvi istrumento che non sia stato da un notajo scritto, e colla sottoscrizione del suo nome avvalorato.

Condizioni nella vendita spettanti a femmine o pupilli.

IX. Per le femmine e per i pupilli altre condizioni furono dalle leggi prescritte da adempirsi negli strumenti di vendita. Sì quelle che questi dovendo esser sempre soggetti al loro *mundualdo* o tutore, che era sempre il

più prossimo loro parente, non potevano sotto pena di nullità eseguir contratto veruno senza il di lui assenso: e rispetto le femmine, oltre l'assenso del *mundualdo* era per legge del re Liutprando (1) necessario che fossero da altri parenti interrogate, ed in loro mancanza dal giudice, se fossero state in qualunque siasi maniera violentate a quel contratto, colla dichiarazione delle medesime d'averlo di spontanea loro volontà eseguito: e il tutto aveva ad essere specificato nell' istrumento. Eccone un esempio, tratto da una nostra carta di vendita dell'833 (2), a cui le altre sono uniformi: *Wigilinda . . . de civitate Papia largientem consentientem mihi atque subter confirmantes Arifuso jugale et mondualdo meo et propter quod parentes propinquos non habeo cum notitia publici idest in presentia Valchis locopositum civitatis Mediolani in eorum conspectum et reliquorum bonorum hominum . . . facio manifestationem et professionem quod hac venditionem bona et spontanea mea voluntate faciam et nullam violentia a suprascripto jugale et mondualdo meo vel a qualibet persona patiar.*

Alla fine poi dell' istrumento colla sottoscrizione del proprio nome doveva essere da cadauno avvalorato quanto era stato nel medesimo espresso, il *mundualdo* di avere alla femmina prestato il suo assenso, i parenti o il giudice di averla interrogata, ed essa di non avere sofferta violenza veruna. Ma riguardo i pupilli minori di anni diciotto aveva lo stesso re Liutprando (3) ristretta la facoltà di alienar fondi per vendita al solo caso di sanar debiti lasciati dal padre. Vuole pertanto il legislatore in tal caso che il pupillo *habeat potestatem una cum notitia principis terræ ipsius tantum de rebus suis dandi*,

(1) Leg. 1 lib. 4.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) Ibid.

quantum debitum ipsum fuerit . . . Et ipse princeps, qui pro tempore fuerit, propter Deum, et animæ suæ mercedem dirigat personam Deum timentem de sua præsentia, qui hoc ipsum sapienter consideret, et ad ipsum infantulum aliqua damnietas contra rationem, aut per negligentiam minime veniat. Fatta dal primo rappresentante del luogo o da chi ne faceva le veci la scelta delle persone dabbene e timorate di Dio, portavansi queste col tutore alla casa del pupillo, ove trovando non esserne i mobili bastanti a soddisfare al debito, passavano alla stima de' fondi, quella porzione stralciandone ad esso corrispondente; in vista poi del rapporto il principal rappresentante o il di lui sostituto dava la facoltà di farne la vendita. Tutta la serie del fatto espor si doveva nell' istrumento colla sottoscrizione ed attestazione di ognuno di loro, dalla quale risultava aver ognuno adempito a quanto dalla legge era prescritto.

Eseguita riguardo i pupilli soltanto in apparenza.

Benchè non siasi mancato mai in simili circostanze di esprimere nelle carte l'esecuzione della legge, ciò non ostante divenne questa col tempo una mera formalità, rendendocene avvertiti una nota replicatamente inserita in una di quelle antiche formole *ad usum Regni italici*, che pubblicate furono dal Canciani (1). Ivi dunque si legge: *Tunc comes . . . mittat missum suum ad domum ejus (infantuli), qui prævideat rem ita esse ut dixit* (quamvis modo non sit nisi ficticie: vadit enim tantum foras) *qui cum reversus fuerit etc.* Ed in seguito: *Tres estimatores jussu præsidis vadant super terram, et estiment eam* (quamvis modo sit ficticie). *His reversis tunc comes dicat: habeas licentiam, et auctoritatem publicam ad vendendum illa petia de terra.* Qualch' altra particolarità vi sarebbe d' avvertirsi in alcune poche carte di contratti; ma ci riserbiamo a notarle nel *codice diplomatico.*

(1) Tom. II leg. barbaror.

Della formola *stipulatione, et sponsione subnixa.*

X. Quì nondimeno dispensar non ci possiamo dall' entrar nell' esame di quella clausula, con cui molte delle più antiche carte di contratto, cominciando dalle ravennatesi, sono terminate. Questa si è *stipulatione, et sponsione subnixa*, od altra equivalente. Sopra il termine *sponsio*, che viene dal verbo *spondere* (promettere) non cade difficoltà, e convengono tutti nel riconoscere con esso indicata una promessa; da chi poi questa fosse fatta, lo vedremo in seguito. Ma intorno il termine *stipulatio*, a cui in alcune antiche formole (1) l' altro si aggiugne di *aquiliana*, dalla legge aquilia d' onde fu tratta, non tutti sono dello stesso sentimento. S. Isidoro (2) lo deriva da *stipula* (paglia), e ne rende la ragione, *Veteres enim quando sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum jungentes sponsiones suas agnoscebant ?* Di questo rito però non v' ha indizio veruno nelle più vetuste memorie; altronde sappiamo che gli antichi Romani non hanno nelle investiture fatto uso, come fecero di poi i barbari, della tradizione dei segni o simboli materiali. Fanno altri venire il termine *stipulatio* da *stips* (moneta), perchè a loro avviso presso gli antichi non avevan luogo le stipulazioni se non quando trattavasi di somma pecuniaria, appoggiandosi i medesimi all' autorità di Festo (3), il quale così s' esprime: *Stipem dicebant veteres pecuniam signatam, quod stiparetur; ideo stipulari dicitur is, qui interrogatus spondet stipem, idest æs.* Ma anche quest' opinione manca di sufficiente appoggio, non essendo dimostrato con fatto veruno che le stipulazioni riserbate fossero unicamente per le promesse pecuniarie.

Il giureconsulto Paolo (4) con altri derivano il vocabolo

(1) Formul. vet. sec. leg. rom. c. 17.
(2) Lib. 5 orig. c. 24.
(3) Verb. *Stips.*
(4) Lib. 5 sentent. tit. 7.

stipulatio da un altro più antico *stipulum*, sinonimo di *firmum*: nella qual significazione usato pur si trova nelle greche *glose basiliche* il termine greco στι-οῦλον. Quest' ultima interpretazione a noi sembra la più verisimile, avendo dipenduto di fatti dalla stipulazione col reciproco concorso della promessa la fermezza del contratto, ove lo stipulante, ossia l' acquirente, detto dagli antichi giureconsulti *reus stipulandi*, interrogava il venditore, dai medesimi chiamato *reus promittendi*, se nulla vi fosse a temere intorno la sicurezza di esso. Colla *sponsione* o promessa che questi dava allo stipulante era tosto la stipulazione assicurata e ferma. *Stipulatio*, come fu notato dallo stesso Paolo, *erat commune omnium obligationum astringendarum vinculum*. Ne abbiamo l'espressa formola nella surriferita convenzione tra Licinio Timoteo e Stazia Irene dell' anno 252 dell' era cristiana, ove dopo d'essersi detto intorno l' acquisto fatto da Licinio Timoteo che *ea de re dolum abesse, abfuturumque esse a te, hærede tuo, et ab his omnibus, ad quos ea res pertinebit*, si soggiugne: *Hæc sic recte dari, fieri præstarique stipulatus est Licinius Timoteus*: alla qual domanda vien tosto in seguito la promessa: *Spopondit Statia Irene.* Ecco dunque dall' interrogazione di Licinio Timoteo, e dall' immediata promessa di Stazia Irene resa stabile e ferma questa convenzione. Così pure dalla stipulazione colla aggiunta *sponsione* acquistano la piena loro fermezza il surriferito contratto ravennatese del 456, e due donazioni l'una del 471 e l'altra del 491, le quali pubblicate furono dal Mabillon (1). Dicasi lo stesso di quel contratto di vendita che leggesi in una carta bergomense dell' anno 795 (2), nella quale i due contraenti *de qua re et de quibus omnibus stipulati sunt et spoponderunt.* Ma avanti tutti questi un più antico contratto, in cui *stipulationes, et rata*

(1) De re dipl. p. 462, et suppl. p. 89.
(2) Lupi cod. bergom. t. 1 p. 606.

sono espressamente notati, fu conchiuso dal profeta Geremia (1).

Anche l'ultimo termine *subnixa* non è troppo chiaro. Hanno alcuni preteso che con esso indicate fossero le segnature e le cerimonie della stipulazione (2), quali erano presso i Germani ed i Franchi il gettarsi una paglia nel seno dell'acquirente, oppure il romperla, o l'attaccarla alle carte per segno dell'investitura: e da questo ultimo rito appunto i monaci di s. Mauro (3) derivato vorrebbero il termine *subnexa*, cambiato poi per ignoranza in *subnixa*. A giudizio del Ducange (4) sotto quella clausula intender si potevano altre espressioni che per brevità si fossero tralasciate, e come si dicesse: *quæ omnium chartarum accommodat firmitatem.* Se io mal non m'appongo, il *subnixa* non altro in questa formola vuol indicare se non che quell'atto fosse appoggiato alla stipulazione o interrogazione dell'acquirente, ed alla promessa del venditore. In vece del *subnixa* in una carta ravennatese del quinto secolo si legge *subter interposita*, ed in un'altra del sesto *sub stipulatione et sponsione interposita* (5). In una nostra di *mundio* del 735 sta scritto *stipulationi sponsione solemniter interposita*, ed in altra del 774 *stipulationem sponsionem solemniter interposita* (6), come ancora nella di sopra accennata del 982: *sub stipulatione sponsione solemniter interposita*: espressioni che vieppiù confermano la da noi data interpretazione.

Leggi diverse permesse nel regno longobardico.

XI. Avendo i re longobardi permesso ai popoli soggiogati nell'Italia il seguitare, come in più altre cose, così nei contratti ancora le romane leggi, o piuttosto un indigesto estratto di esse, che era comune altresì a tutte le

(1) Cap. 32 v. 10.
(2) Ducange Glossar. t. IV v. *Stipulatio.*
(3) Tom. V p. 637 n. 1.
(4) Ibid.
(5) Ap. Maffei loc. cit. p. 136 et 164.
(6) In arch. mon. s. Ambr.

persone del clero, benchè discendenti dai Longobardi; quindi poca differenza passava nella forma dei medesimi contratti in uso presso i Longobardi e presso gl'Italiani, poichè l'una e l'altra forma dallo stesso fonte derivata. Qualche maggior differenza si scorge nelle carte di contratti di quei forastieri che, venuti dalla Francia o da alcune provincie della Germania, fissato avevano il loro soggiorno nel regno longobardico, seguaci alcuni della legge *salica*, altri della *ripuaria*, ed altri dell'*alemana*, ed ai quali negli ultimi periodi del dominio dei re longobardi, e con maggior ampiezza sotto i re franchi avevano quei sovrani accondisceso che potessero negli atti legali e del foro far uso delle leggi spettanti al loro paese.

Simboli da alcune nazioni usati nelle alienazioni.

Chiunque pertanto avesse nel regno longobardico seguitato alcuna delle tre nominate leggi, esimer non si poteva nei contratti d'alienazione, affinchè fosser questi giuridici, dal consegnare a chi n'era investito, o un ramo d'albero, o un bastone, o un coltello, o un pajo di guanti, o una festuca, o un cespuglio, oppure una zolla, con piantatovi qualche volta un ramoscello nel mezzo, ed il più spesso molte di queste cose insieme, tutti simboli allusivi alla cosa contrattata, oltre l'istrumento scritto, in cui tutta la serie dell'atto esprimevasi. Molti esempj di questi simboli e delle formole con cui eran essi enunziati, sussistono nelle carte, e sì gli uni che le altre presso tutti i professori delle suddette leggi erano assai uniformi.

Il più antico monumento, in cui il Muratori (1) abbia scorto menzione della professata legge, si è una carta dell'868 nella cronaca di Casauria, alla qual carta sono sottoscritti tre testimonj, Gregorio, Giovanni e Teubaldo, che dichiaransi di professare la legge romana; ma altra anteriore, scritta nell'836, ne serba l'archivio di s. Ambrogio, nella quale un ragguardevole personaggio, di nome

(1) Ant. ital. t. 1 diss. 22.

Hungeer, dichiara di vivere secondo la legge salica, e volendo egli investire quattro erogatarj di molte sue sostanze, ne fece far loro la consegna *per festugo nodatum et mota de terra seo per coltello piththio fracto adque per manecia nec non per ramo arborum*. Quì adoperati veggiamo cinque simboli, una festuca nodata, una mota o zolla di terra, in altri documenti detta *vasone*, un coltello spezzato coll' aggiunto di *piththio*, così forse chiamato per qualche particolar sua forma: in altre carte si specifica essere il medesimo stato *acuto* o di punta, ed in altre *piegato* o *incurvato*: di più una *manecia*, ossia un guanto, *vantone* in altre carte nominato, ed un ramo d' albero.

Degli stessi simboli, che il succennato Hungeer, in un istrumento del 1009 fa uso un altro illustre soggetto, che Ilderado chiamavasi, vivente secondo la legge ripuaria nell' investire di alcuni fondi il monistero di s. Ambrogio *per cultellum fistucam nodatum vantone et vasonem terre atque ramum arboris*. Nè da questi sono differenti i simboli che in una carta di vendita del 1038 adopera certa Domenica, la quale per la sua nazione professava *lege vivere alamanorum*, ove dichiara: *Ego qui supra Dominica per cultellum fistucum nodatum wantonem et vasonem terre seu per ramum arboris tibi* (Widoni) *exinde legitime facio traditione et corporalem vestituram* (1).

In altre simili carte si fa di più menzione del calamajo e della pergamena, levata da terra, e consegnata al notajo: locchè fu fatto da Domenica. Il rito con cui dai seguaci delle accennate leggi consegnar si dovevano questi simboli, è descritto nelle formole *in usum Regni italici* coi seguenti termini (2): *Venditor pone cartam in terra, et super cartam mitte cultellum, festucam nodata, wantonem,*

(1) In cod. arch.
(2) Canciani t. II leg. barb.

vasonem terræ, et ramum arboris, et atramentarium... et levet de terra, et eo cartam tenente dic traditionem etc.

XII. La formola con cui la sunnominata Domenica dichiara fatta *la legittima tradizione e la corporale investitura*, espressa si trova in alcuni papiri antichissimi, riportati dal marchese Maffei (1), dove *solemnis, o legitima et corporalis traditio* nelle investiture praticata si scorge; e le donazioni senza l'esecuzion di essa nel codice delle romane leggi, epilogato nel quinto secolo, di niun valore sono dichiarate (2). Un' altra formola che usata vedemmo nella succennata iscrizione del 252, per cui Stazia Irene *in vacuam possessionem monumenti cessit,* s'incontra pure equivalentemente nella carta di Domenica, cioè *me exinde foris expuli et varpivi,* e con termini simili nell'altra di Ilderado: *et nos exinde foris expulimus warpivimus et absentes fecimus.* In altra carta del 1050 (3) il di lui figliuolo Lanfranco dichiara che *facio traditionem et vestituram et me exinde foris expului warpivi et absasito feci.* Il verbo latino-barbaro *warpivo* o *guerpivo* significa rinunziare il possesso della cosa contrattata, o in altra maniera alienata (4); e il termine di *absasito* nella seconda carta equivale all'*absens* dell'antecedente.

Riti particolari praticati dai forastieri nel regno longobardico.

Siccome coll'alemana Domenica concorsero a quel contratto di vendita un diacono, che per il suo grado ecclesiastico seguitar doveva la legge romana, ed un'altra femmina longobarda, sono all'istrumento sottoscritti testimonj salici, romani e longobardi. L'intervento de' testimonj della stessa nazione dei contraenti si ravvisa in tutte le altre carte dei nazionali esteri, ove in maggiore ed ove in minor numero. Chi tra essi avesse avuto vassalli, chiamar

Testimonj della stessa nazione.

(1) Istor. dipl. p. 176.
(2) Tit. 22 de donat.
(3) In arch. episc. lauden.
(4) Ducange Glossar. t. VI v. *Warpivo*.

li soleva a rendere testimonianza. Merita in fine d'essere avvertita la specie della penale, che nella maggior parte delle nostre carte saliche, ripuarie ed alemane ai contravventori de' patti stabiliti s' impone, e che per lo più consiste in cinque libbre d'oro purissimo, e in dieci pesi d'argento: *auri optimi libras quinque, argenti pondera decem.*

I riti nazionali qualche volta sostituiti alla dichiarazion della nazione.

V'hanno dei contratti, ne' quali sebbene i contraenti non ispecifichino l'estera nazione a cui spettano, pure dai simboli e dalle formalità che usano, danno a divedere bastantemente aver essi appartenuto a qualcuna delle tre nominate nazioni. Tal'è quell'investitura dell'anno 870 (1), colla quale Amelrico viceconte della città di Milano, figliuolo di Walderico che fu del pari viceconte della stessa città, mette l'abate Pietro nel possesso di tutti i suoi fondi nella terra di Albiolo *per pampanum vitis et cultellum seo festuga nodatum atque vasone terre*, colla penale ai contravventori delle cinque libbre d'oro e dei dieci pesi d'argento, e coll'aver inoltre levato da terra il calamajo e la pergamena. La tradizione dei succennati segni, che aveva luogo presso i nazionali salici, ripuari ed alemani, abitanti nel regno longobardico, a più forte ragione esser doveva praticata nei natii loro paesi. Di tal uso in essi rendono diffatti testimonianza le formole di Marculfo e molte carte di contratti che ivi sono state scritte, nelle quali se ne fa menzione. Anzi tuttora ivi serbansi alcuni di questi segni, ed in specie piccoli bastoni e coltelli col manico, sopra cui l'uso è notato, al quale hanno i medesimi una volta servito (2).

Avvegnachè dalle leggi longobardiche prescritti non sieno segni o simboli materiali d'adoperarsi nelle investiture dei

---

(1) In arch. mon. s. Ambr.

(2) V. Mabill. ann. ben. t. VI p. 219, 700, 701; et PP. s. Mauri t. IV p. 469, 470.

fondi, nè i Longobardi, finchè ebbe sussistenza il loro dominio, ne abbiano, che si sappia, fatto uso, a differenza degli esteri, dimoranti in questo regno, che molti ne hanno usato; ciò non ostante coll'andar dei tempi alcuni, che seguaci dichiaransi della legge longobardica, varj ne hanno adottato, dei quali non di rado menzione s'incontra nelle antiche nostre pergamene, cominciando dal secolo nono. Le più comuni sono state le investiture *per lignum, et pergamenum*, o come leggesi in altri istrumenti *per fustem et chartam*, e qualche volta soltanto *per fustem* (1). Di altri riti in siffatte circostanze praticati già dai Longobardi si è di sopra da noi fatto cenno (2). Riti esteri adottati dai Longobardi.

XIII. Al ragionamento intorno i contratti dei fondi e di altri stabili qualche cosa aggiugneremo intorno alcuni altri di specie diversa, quali primieramente sono i contratti di *libello* o *livello*: termine che in altri tempi si è adoperato in una assai ampia significazione sì negli affari ecclesiastici che nei civili. I libelli d'*accusazione*, d'*anatema*, di *scomunica*, di *penitenza*, d'*assoluzione*, di *professione* della fede, o della vita monastica, sono frequentissimi nelle antichità ecclesiastiche, come nelle civili i libelli di *proclamazione*, di *protestazione*, di *previ*, di *accuse*, di *comparizione*, di *doti*, di *ripudio*, ed altri molti dal Ducange (3) riportati. Da questi aggiunti s'intende tosto a qual classe il *libello* appartenga. Allorchè però nelle carte e specialmente italiane si usa quel termine senz'aggiunto, il più delle volte suol dinotare un *libello enfiteutico* (4), la quale specificazione nondimeno in alcune espressa si vede. Contratti di livello.

Sembra che tal sorta di contratto non sia stata dai più

(1) Chartæ ann. 859, 865, 1036, 1144 etc. in eod. arch.
(2) Num. VIII.
(3) Gloss. t. IV v. *Libellus*.
(4) Maffei istor. dipl. p. 169.

antichi Romani praticata nel tempo della repubblica: presso loro almeno non se ne trova riscontro. Sotto gl' imperadori però la veggiam introdotta, essendo questa rammentata dai due celebri giureconsulti romani Ulpiano e Paolo; ma dell'uso della medesima sotto gl' imperadori cristiani certissimi argomenti si hanno. *Emphyteuticarii possessores* si nominano in una legge di Valentiniano e Valente dell' anno 364, e *prædia emphyteutica* in altra di Arcadio ed Onorio imperadori (1). Zenone per ultimo con sua legge dell' anno 478 all'incirca, come attesta Giustiniano (2), *emphyteuseos contractus propriam statuit naturam.*

Epistole precarie.

Chi pertanto voleva essere dell' enfitensi investito, un libello in forma di epistola *precaria* porgeva al proprietario. Delle *precarie* in questo significato fanno menzione i due nominati giureconsulti Ulpiano e Paolo, e ce ne danno insieme la spiegazione: *Precarium est*, dicon eglino, *quod precibus petenti utendum conceditur, quamdiu is, qui concessit, patitur.* Con più precisione spiegò le *precarie* Abbone abate floriacense (3), dicendo esser quelle che *ex conventione fiunt, et precibus obtinentur.* Come fossero le medesime concepite da molte carte s'impara, e da una in specie dell' anno (4) 903 nella quale Almerico e Franca consorti *petimus a vobis domno et venerabili Azo diaconus sanctæ Ravennatis ecclesiæ . . . ut nobis Almerico et Franca jugalibus libello diebus vitæ nostræ tantum de rem juris sanctæ ecclesiæ vestræ . . . modo concedere jubeatis.*

Accettato dal proprietario lo sporto libello della *precaria*, egli un' altra carta dal verbo *præstare* detta *præstaria*, in cui le condizioni del contratto erano esposte, ne

(1) Cod. Theodos. lib. 11 tit. 19.
(2) Cod. Just. tit. de jure emphyt.
(3) Can. 7 ap. Mabill. in Analect.
(4) Ant. ital. t. III diss. 36.

lo investiva, rimanendo poi la *precaria* presso il concedente, e la *prestaria*, o più tosto un' autentica copia di essa presso il postulatore, che conseguito avesse ciò che era stato da lui nel libello richiesto. Le principali condizioni nella *prestaria* imposte, consistevano in quella somma di danaro, con più recente vocabolo chiamata *laudemio*, da pagarsi dal livellario al padrone diretto, nell' annuale pattuito canone, e nella durazione del tempo da ritenersi la cosa livellata, coll' obbligazione di migliorarla; sottoponendosi il livellario in caso di deterioramento alla pena di decaderne dal possesso. Concedevansi i livelli per anni 20, 29 e sino alla terza generazione, o ad altri termini, od anche in perpetuo; bisognava però farne la rinnovazione di tempo in tempo, secondo l' accordo nella *prestaria* stabilito; ma alla fine tal pratica è andata in disuso. Non solo livellavansi i fondi stabili, ma qualche volta i servi colle loro famiglie, e le stesse chiese ancora o in tutto o in parte. Questi livellarj, nelle vecchie carte, sono chiamati *homines censiles, censarii, censiti, incensiti, censuales etc.* Tra gli antichi livelli se ne trovano de' piacevoli e strani, il fumo di un pollo cotto, un grappolo d'uva, un capo d'aglio, una gallina cieca, il suono d'una moneta, accompagnati talvolta da faceti dialoghi.

Nei secoli di mezzo i livelli divennero per lo più atti ecclesiastici, avendo avuto per oggetto i beni delle chiese e dei monisteri. Le urgenti necessità, alle quali sonosi non di raro trovati esposti, hanno obbligato i vescovi e gli abati a far uso di questo mezzo con cui hanno potuto rimediarvi in gran parte. Se molte volte si è creduto vantaggioso per loro il dare ad altri i proprj fondi in enfitensi, in altre occasioni si è conosciuto di molto maggior loro vantaggio il ricevere eglino stessi i fondi altrui sotto il medesimo contratto. Questa sembra essere stata massima economica degli antichi monaci cisterciesi, i quali col prendere a perpetuo livello fondi o sterili o rovinati, da loro poi ridotti a miglior coltura, hanno di molto accresciuto

le loro sostanze. Di ciò rendono piena testimonianza le carte dei domestici archivj (1); alla fine però *diripuerunt alieni labores eorum.*

Livelli stati spesso nocivi alle chiese ed ai monisteri.

XIV. Ma quello stesso mezzo che in alcune occasioni è stato vantaggioso alle chiese ed ai monisteri, in altre è stato ai medesimi nocivo e fatale per colpa alcune volte degli stessi vescovi ed abati, ed altre dei livellarj. Pur troppo non sono mancati mai iniqui amministratori delle chiese e dei monisteri che senza scrupolo veruno a solo fine di arricchire personaggi potenti, da cui aspettavano protezione ed appoggio, o gli amici loro e congiunti in parentela, e qualche volta le stesse concubine, hanno dilapidato il patrimonio di Cristo e de' poveri. A quest' abuso aveva Lodovico Pio opposta una legge (2), colla quale prescrivevasi, *ut emphyteusis, unde damnum ecclesiæ patiuntur, non observetur; sed secundum legem romanam destruatur, et pœna non solvatur;* quella pena cioè o multa che nello stesso contratto impor si soleva a chi avesse mancato alle stabilitevi condizioni. La legge romana, quì accennata, esser deve quella pubblicata l'anno 470 da Leone ed Antemio augusti, che è la XIV del codice giustinianeo *de sacrosanctis ecclesiis*, in cui tutti sono vietati i contratti dannosi ai luoghi sacri. La stessa legge è stata rinnovata da Lottario augusto (3), da Carlo Calvo nella dieta di Pavia dell'anno 876 (4), e da altri sovrani: lo che prova essere spesso ripullulato l'abuso, del quale la storia e le carte più esempj ne somministrano che non ne abbisognino (5).

Ma anche dai livellarj ne è molte volte provenuto il danno. Portati alcuni di essi dall' insaziabile cupidigia

(1) V. ant. long. mil. vol. II diss. 13.
(2) Leg. 55 int. langob.
(3) Leg. 84 int. lang.
(4) Rer. ital. part. II t. II.
(5) V. Murator, ant. ital. loc. cit.

di sempre più arricchirsi, altronde forniti di bastevole forza per conseguir l'intento, facevansi dalle chiese e dai monisteri investire a titolo di livello di molti loro fondi. E sebbene nelle investiture fosse stabilito l'annual canone da prestarsi, ed il tempo ancora della durazione del livello; con tutto ciò nè si pagava il canone, nè alla scadenza del termine erano i fondi restituiti. Tra questi avidi prepotenti livellarj vi è stato il marchese Bonifazio padre della celebre contessa Matilde. Quanti castelli, quante pievi, e quanti altri fondi ecclesiastici abbia egli acquistato per livello dalle chiese, per cui crebbe di molto la sua potenza, da una notizia s' impara, scritta l'anno 1070, ove molti ne sono registrati (1). Altri signori d' Italia hanno imitato il di lui esempio, e gli Eccelini di Romano in specie in ciò si sono distinti. Quest'abuso doveva sino dal secolo decimo aver messe profonde radici nella Toscana; poichè in un privilegio di Ottone I imperadore, conceduto nel 963 ai canonici della cattedrale di Arezzo, tra le altre cose si legge che, attesa la contumacia di non voler i Toscani mai o quasi mai pagare alla chiesa lo stabilito censo, comanda sotto i più rigorosi divieti che *nullus episcopus vel canonicus libellum, aut aliquod scriptum alicui homini faciant nisi laboratoribus* (2) Questi siccome meno degli altri in grado di far opposizione, si saranno potuti più facilmente obbligare all'adempimento dei patti. Furonvi pure alcuni tra i privati che, trovando vantaggioso il prolungare ad altri termini i livelli ecclesiastici, e mancando loro i mezzi forzosi per conseguirne l'intento, avevano ricorso al sovrano, che spesso alle richieste accondiscendeva, come tra gli altri fece Lottario augusto con suo diploma dell' anno 843 in favore di certo Ostino, livellario della chiesa lodigiana (3). Ma siffatte dispense non piacevano agli ecclesiastici,

(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Lupi cod. berg. t. 1 p. 705.

per la qual cosa i vescovi del concilio di Meaux dell' anno 845 ne mostrarono la loro disapprovazione nei seguenti modi. *Praecepta regalia super precariis ecclesiasticis fieri nec ratio sinit, nec auctoritas quolibet modo permittit.*

Contratti d' affitto. XV. Con i livelli temporarj hanno molta somiglianza quelle locazioni di fondi o di case, per cui il conduttore si obbliga a pagar ogni anno la stabilita pensione in generi o in danaro, o in amendue. Dubitar non si può che queste locazioni state non sieno di uso comune presso gli antichi, parlandone i loro codici legali. Presso gli antichi Romani si è pur costumato, come di presente si pratica, esporsene in pubblico il cartello d' avviso. Uno di tal sorta in lapide fu disotterrato dalle rovine di Erculano, stato poi dal Winkelmann pubblicato (1). La locazione in esso indicavasi che far si voleva di un bagno colle sue dipendenze, e che in questi termini era concepito.

IN PRÆDIS JULLÆ SP. F. FELICIS LOCANTUR
BALNEUM VENERIUM ET NONGENTUM TABERNÆ
PERGULÆ CÆNACULA EX IDIBUS AUG. PRIMIS
IN IDUS AUG. SEXTAS ANNOS CONTINUOS QUINQUE
S. Q. D. L. E. N. C. A. SUETIUM VERUM AED.

Sigle che si spiegano: *Si quis dominam loci ejus non cognoverit, adeat Suetium verum Aedilem.*

Questa specie di contratto continuò ad essere con altro nome sotto i barbari esercitata. In molte nostre carte del secolo nono, cominciando da una dell' anno 832 (2) tal pensione vien detta *affictuum* o *fictum*, che è il termine comunemente usato oggidì in questi contratti. Altre carte lo chiamano *fictum censum*, che il Salmasio (3) ed il Ducange (4) stimarono derivato dal verbo *figo*, il di cui participio *fixum* sia stato in *fictum* convertito. Un istrumento

---

(1) Lettres sur les découv. d'Hercul.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) Not. in Solin.
(4) Glossar. t. III v. *Fictum*.

ferrarese del 1085 presso il Muratori (1), ove si legge: *nihil aliud pro fixa pensione alico modo reputemus*, conferma tal'etimologia. Molti fondi nei secoli barbarici erano coltivati dai servi, ai quali il solo peculio era permesso, avendo tutto il resto fruttato a vantaggio dei padroni, da cui erano mantenuti; ma molti fondi lo erano ancora da uomini liberi, o semi-liberi, quali sono stati gli *aldj*, coi quali perciò restavasi d'accordo della pensione da pagarsi da loro ai proprietarj. Riguardo le masse, ossia i fondi delle chiese, s. Gregorio M. ordinato aveva che si dessero agli affittuarj a lunga locazione, poichè dal frequente loro cambiamento, com'egli osserva (2), *quid aliud agitur, nisi ut ecclesiastica praedia nunquam colantur?*

Contratti di cambio dei fondi.

Un contratto del pari assai frequente è stato il cambio di cose stabili, nelle di cui antiche carte replicar si suole l'invocazione divina all'introduzione dell'atto, dicendovisi: *convenit* o *placuit inter etc. ut in Dei nomine etc.* Sino verso la fine del secolo ottavo hanno le chiese ed i monisteri continuato a far cambio dei loro beni stabili colla stessa libertà e colle stesse condizioni come qualunque laico proprietario. Ne può servir di prova una nostra carta dell'anno 776, nella quale un cambio si contiene tra certo Flaviano e Forte diacono custode della basilica Ambrosiana di alcuni fondi spettanti ad una piccola cella o cappella annessa alla basilica suddetta: il qual cambio nella stessa maniera si eseguisce, con cui qualunque altro far soleva il cambio de'suoi. Ma perchè sotto il mantello di cambio non di raro ricoprivansi delle frodi in pregiudizio dei fondi ecclesiastici, Carlo Magno con saggia economica legge (3) vietò ai luoghi pii il cambiar fondi con persone laiche, se dianzi non fosse risultato il vantaggio che quelli dal cambio ritrar potessero; quindi dal sovrano, o dal duca, o dal conte, o

Condizioni richieste nel cambio di fondi ecclesiastici.

(1) Loc. cit.
(2) Epist. 42 lib. 1.
(3) Capit. an. 814 ap. Baluz. t. 1 p. 519.

da chi ne faceva le veci, erano delegati alcuni idonei soggetti a riconoscervelo e ad attestarlo giuridicamente, come diffatti nell'istrumento facevasene la dichiarazione coll'inserirvi spesso la frase *secundum legem*, o *secundum edicti paginam*, o altra equivalente. Nel sottoscrivervisi poi gli estimatori aggiugner vi solevano questa od altra simile formola: *Ego N. qui super ipsis rebus accessit et extimavit.* Allorchè i contraenti stati fossero due luoghi pii, bastava per la validità del cambio che fosse il medesimo dagli estimatori ragionevole riconosciuto e giusto per amendue le parti. A questa legge non erano tenuti gli ecclesiastici cambiando fondi di loro proprietà. Negl'istrumenti di cambio di fondi o di altre cose stabili la duplicazione dell'atto legale era quasi indispensabile: e la stessa vi era spesse volte alla fine indicata con questa od altra somigliante formola: *Unde duas cartulas commutationis pari tenore rogatus scripsi Ego N. notarius.*

Decime e loro vicende.

XVI. Come delle chiese, così delle ecclesiastiche decime ancora si è nei bassi tempi fatto traffico, che pure, attesa la loro natura, non avrebbe dovuto farsi. Niuno ignora esser le decime cose sacre, ed in origine essere state le medesime istituite pel mantenimento de' vescovi col loro clero, pel sostentamento de' poveri, e per la manutenzione delle chiese, ed essersene fatta la distribuzione a norma delle altre ecclesiastiche distribuzioni. Paolo Sarpi (1) introdotte le vuole poco prima di Carlo M.; ma egli si è ingannato, avendosene sicura contezza dai documenti di molto anteriori a quel sovrano. Delle decime troviam menzione sino dai primi tempi della chiesa in s. Ireneo ed in Origene: in seguito ne parlarono l'autore delle costituzioni apostoliche, autor antichissimo, s. Gerolamo e s. Agostino, e nel sesto secolo i vescovi della provincia di Tours, intervenuti al sinodo dell'anno 567 nella lettera

(1) Delle mater. benef.

che indirizzarono al popolo, e quelli del secondo concilio matisconense dell'anno 585 (1), ai quali aggiungo l'arcivescovo Teodoro che nel secolo settimo compilò il suo *penitenziale* (2): tutti documenti che l'epoca delle decime distruggono dal Sarpi stabilita. Due sono state le principali specie di queste decime: le reali provenienti dai frutti delle terre e degli animali, e le personali sulla negoziazione, sulle arti, sulle scienze, sulla milizia ec.; e ad esse aggiugner si possono le miste, partecipanti di amendue le specie indicate. I generi, sottoposti a pagarle, in alcuni luoghi ammontavano ad un numero esorbitante, essendovi state comprese le più minute cose, come tra le altre ne fa fede una carta del 1303 riportata dall'Ughelli (3), nella quale Carlo II re delle due Sicilie moltissime ne conferma ad Azzo vescovo di Caserta. V'erano altresì le quarte e le none che in alcuni particolari casi pagavansi oltre le decime.

Godono delle medesime anche i monaci, ed altri ecclesiastici.

Sino al nono secolo sembra che di esse abbiano goduto i soli vescovi col loro clero; ma da quel tempo ne passò il godimento anche ai monaci, ai canonici e ad altri ecclesiastici, e qualche volta persino alle monache, a cui cedute furono dai vescovi stessi. Il primo esempio a noi noto di decime appartenenti ai monisteri si è quello dei monaci di s. Aspro, a cui vengono confermate da un diploma di Carlo Crasso imperadore dell' anno 882 all' incirca (4), le quali verisimilmente furono loro cedute con altri beni dal vescovo Frotario fondatore del monistero. In seguito frequentissime divennero sì fatte traslazioni di decime non meno in Francia che in Italia, ed in altri paesi ancora (5). L'arcivescovo Incmaro, tuttochè monaco, di

(1) Ap. Thomassin t. III de benef.
(2) Cap. 13.
(3) Ital. sacr. tom. VI.
(4) Mabillon de re dipl. p. 553.
(5) V. Thomass. loc. cit. et Murator. ant. ital. t. II diss. 36.

mal occhio vedeva queste decime presso i monaci: ed essendo a sua notizia arrivato che quelli di s. Dionisio, tra i quali aveva egli dianzi vissuto, avevano venduta una decima ad un parroco, li riconvenne, avvisandoli non aver eglino potuto senza colpa vendere ciò che avrebbero dovuto restituire (1). La sua massima nondimeno non dovette essere dai più adottata, avendo i vescovi continuato a far parte di esse ai monaci, e questi a ritenerle senza scrupolo veruno. Ma se molti vescovi hanno allargata la mano nel conferir decime a'monaci, altri molti per l'opposto hanno preteso di esigerle da loro sopra quei fondi che da sterili ed incolti la loro industria e fatica ridotti aveva a nuova fruttifera coltura, *novali* perciò chiamati. I monaci cisterciesi tra gli altri che per loro istituto coll'opera dei numerosi loro frati conversi occuparonsi in questa lodevole impresa, più degli altri furono da molti vescovi sopra ciò vessati; onde fu d'uopo di replicate bolle dei sommi pontefici, con cui reprimere le replicate ingiuste loro pretensioni.

Come anche i secolari stessi.

Vedemmo testè essere passate molte decime da una in altra mano, ma soltanto da ecclesiastici in altri ecclesiastici. Ben tosto però fecero le medesime passaggio nelle mani eziandìo de'secolari, a cui vendute furono, od anche donate dagli stessi ecclesiastici pastori, oltre quelle che essi colla forza si usurparono. Diverse cagioni sono concorse all'introduzione ed alla propagazione di quest'abuso. Una delle principali crediamo esser quella assegnata da Arnoldo da Lubecca (2): *Scimus*, scrive egli, *decimas, et oblationes a Deo sacerdotibus, et levitis primitus deputatas. Sed cum tempore christianitatis ab adversariis infestarentur ecclesiæ, easdem decimas præpotentes et nobiles viri ab ecclesiis in beneficio stabili acceperunt, ut ipsi*

(1) Epist. ad mon. s. Dionys.
(2) Lib. 3 c. 18.

defensores ecclesiarum fierent quæ per se oblinere non valerent. Coloro che la milizia professavano, e che perciò più degli altri erano a portata di proteggere e difendere le chiese, più ancora degli altri godevano delle decime ecclesiastiche, come da Geroco preposto di Reichersperg fu avvertito nel *trattato contro i simoniaci* diretto a s. Bernardo (1). *Inter laicos*, sono i suoi termini, *vix invenias in ordine militari aliquem suis contentum stipendiis ad sæcularem videlicet militiam pertinentibus, ita ut non habeat decimas militiæ spirituali potius quam sæculari divina ordinatione destinatas.* Tant' oltre col tempo si estese l'abuso intorno il traffico delle decime, le quali si vendevano, si permutavano, si livellavano, e si donavano come beni allodiali, che il concilio lateranense terzo dell' anno 1179 sotto Alessandro III videsi obbligato a porvi argine, avvertendo i laici del pericolo delle anime loro nel ritenersele, aggiuntovi il divieto di trasferirle in altri laici, ai quali si minaccia la privazione dell' ecclesiastica sepoltura, se, ricevendole, non le restituiranno alla chiesa. *Prohibemus, ne laici decimas cum animarum suarum periculo detinentes in alios laicos possint aliquo modo transferre. Si quis vero receperit, et ecclesiæ non reddiderit, christiana sepultura privetur.* Questa ecclesiastica legge nondimeno, come tante altre che non si confanno col privato interesse, da ben pochi deve essere stata messa in esecuzione, avendo dopo di essa continuato molti laici a ritener ancora e contrattar fra loro le decime.

XVII. Un' altra specie di contratti è stato il *mutuo*, chiamato altresì *foenus* ed *usura*, di cui antichissimo e frequente in ogni tempo è stato l' uso o piuttosto l' abuso. Se alcuni degli antichi legislatori l' hanno vietato, altri l' hanno permesso, e da altri fu con alcune condizioni vincolato. Durante la repubblica romana, in vigor della legge 21 Contratto di mutuo.

(1) T. v Thes. N. anecd. Marten. p. 1457.

delle XII tavole esiger si poteva per l'usura un'oncia al mese per cento, esclusone sotto pena del quadruplo ogni accrescimento. Essendosi in seguito introdotti alcuni abusi, le leggi *Licinia* e *Duillia Menia* vi andarono al riparo. Ma ciò non fu bastante per appagare il popolo romano, a cui eccessivamente gravosa sembrava tale usura; quindi dai tribuni ottenne che ridotta fosse al *fœnus semi-unciarium*, cioè al 6 per cento all'anno. Nè di ciò pago il medesimo pretese inoltre che tolto fosse del tutto ogni interesse: lo che pure ottenne per la legge *Genutia* (1) dal tribuno Genuzio pubblicata. Ma troppo violento si fu questo rimedio per esser durevole: anzi nuovi abusi intorno le usure pullularono, per toglier i quali nuove leggi, nuovi editti di pretori, e nuovi *senatus consulti* furono promulgati, tendenti tutti a ridurre l'interesse al 12 per cento. I primi cristiani imperadori procurarono di porvi qualche modificazione. Costantino il Grande con legge dell'anno 325 (2) non solo confermò le anteriori leggi, per cui *pro pecunia ultra centesimas*, cioè al mese, *vetatur accipere;* ma proibì inoltre d'esigere frutto alcuno dal grano prestato. La stessa legge fu nell'anno 386 confermata dagl'imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio. In altra maniera Giustiniano augusto ordinò il traffico di questo danaro (3). E primieramente volle del tutto sbandito l'*anatoeismo*, ossia l'usura dell'usura; poi comandò che le persone illustri contentar si dovessero del terzo della centesima, cioè del 4 per cento all'anno, i mercanti dei due terzi, e gli altri della metà; a coloro poi che avessero prestato grano od altri simili generi permise la centesima, ossia l'uno per cento ogni mese, lo che importava il 12 per cento ogni anno: peso al certo che oggidì sembrar.

(1) Tit. Liv. lib. 7.
(2) Cod. Theodos. lib. 2 tit. 33 de usur.
(3) Leg. 26 cod. de usur.

dovrebbe assai gravoso. Non poco gravosa esser pur doveva l'usura nel regno longobardico; poichè Liutprando in una sua legge a favor de' pupilli (1) di poter vendere in fondi stabili quanto bastasse per sanar un debito lasciato dai loro genitori, per ragione assegna della conceduta facoltà, *ne major damnietas propter onera solidorum accrescat.*

La chiesa, come lo provano le varie sue leggi, avrebbe voluto che non solamente fosse diminuito il frutto delle usure, ma tolto ancora del tutto. Le premure nondimeno dei papi e degli altri sacri pastori rimasero senza effetto, e le usure anzichè scemare sono andate sempre più aumentandosi, e quel traffico usurario che dapprima esercitavasi privatamente, pubblico divenne coll'essersi in molti luoghi formate delle società di *prestatori* che coll'infame lor arte si divoravano le sostanze altrui, divenuti perciò odiosi ai popoli, e spesso banditi dai principi, ma spesso anche richiamati, così esigendo il loro interesse. Da alcuni documenti del secolo terzo decimo raccolse il Muratori (2) che i capitali ad usura prestati rendevano ogni anno al prestatore il 20 per cento, e qualche volta anche di più. Tra gl'Italiani in quel secolo, i Fiorentini ed i Lombardi, e tra i Francesi, i Caorcini si rendettero famosi nell'esercizio di questo lucroso mestiere.

Documenti diplomatici di mutuo.

Niun documento diplomatico anteriore all'undecimo secolo, in cui di sì fatte prestazioni facciasi parola, fu citato dal medesimo Muratori, niuno forse avendone egli riscontrato. L'archivio monastico di s. Ambrogio tre ne somministra, due dell'ottavo e l'altro del nono secolo. Il primo che è dell'anno 748, appartiene a certo Alessandro, il quale prende in prestito da Arighi da Campilione *auri solidum uno meis utilitatibus peragendo usque in caput anni pro quibus unum solidus posui tibi loco pignoris seo fiducia*

(1) Lib. 4 c. 1.
(2) Ant. ital. t. 1 diss. 16.

nexo idest petiola una de prado, colla clausula di guarentire quel prato sotto la pena del doppio. Non ispecificandosi nell'istrumento quanto fruttasse quel praticello, venir non si può in cognizione dell'usura contribuita per quel soldo d'oro. Così pure nella seconda carta stesa nel 796 certo Gioanni per danari 90, ossia per soldi sette e mezzo, ricevuti a mutuo da Erminaldo, essendosi obbligato a dare ogni anno tre urne piene di buon vino, il di cui valore s'ignora, ignoriam del pari a qual somma ammontasse l'annual usura di que' 90 danari.

Più chiaro lume ne dà l'altra carta, che è dell'809, nella quale due fratelli Dachimondo e Valderisso confessano d'avere ricevuto da Sespaldo e Trasemondo, parimente fratelli, danari d'argento *sexxenendi*: col quale storpiato termine si saranno verisimilmente voluto dinotare *sex viceni*, ossia 120 danari, componenti soldi dieci, che come in altro luogo dimostreremo, formavano lire 540 all'incirca della corrente moneta imperiale. La pena, ossia la multa che negl'istrumenti di contratto suol essere il doppio della cosa contrattata, essendo nel presente di soldi 20, la somma da Sespaldo e Trasemondo somministrata agli altri due fratelli Dachimondo e Valderisso avrebbe dovuto essere di soldi 10, risultanti da 120 danari. Questo capitale aveva ad essere restituito dopo 15 anni: *et pro usuris eorum de suprascriptis denariis ponemus nus suprascriptis Dachimundo et Valderisso creditoris nostris in loco pignoris seu fiducio idest omnibus rebus juris nostris in fundo solomno cum casis curtis orto area campis pratis vineis silvis etc.*, colla condizione di dover eglino stessi lavorare e migliorare tutti quei fondi, pagando la metà del vino, ed un moggio di segale e di panico ogni tre moggia, che dai fondi suddetti se ne sarebbero ricavate con di più danari 12, che soli ammontavano al 10 per cento. Egli è vero che non viene nell'istrumento specificato doversi ogni anno pagar questa usura; dal contesto nondimeno si rileva che annuale esser ne doveva il

pagamento. Nè quì ristettero le pattuite condizioni, poichè promettono inoltre i medesimi *ipso trebuto cum nostro evegio pro tempore suo perducamus usque in Beroniano ad casa vestra et voris consignare promitto. Et insuper vindemias aut grano battere vus aut messo vestro ad nostro dispendio recipiamus.* Avvegnachè formar non si possa un calcolo esatto del valore dei grani, del vino, e degli altri obblighi a cui erano tenuti i due fratelli Dachimondo e Valderisso, per quanto abbassar se ne voglia il prezzo, tutte queste usure insiem unite oltrepassar dovevano il 20 per cento ogni anno. Non v'ha dubbio che tal risultato sembrar non debba in oggi troppo esorbitante, ma la scarsezza dei metalli nobili, facendone allora crescere di molto il pregio, ne doveva far questo crescere di molto le usure.

Beni stabili dati per cauzione nei mutui.

Tutte coteste carte sono chiamate *cautionis*, colla qual' appellazione sono pur dinotate le carte di *mutuo* nelle formole di Marculfo (1), e in una legge del re Liutprando (2). Altre volte son dette *munitionis*, o *de suscepto*. Da tali denominazioni, e più dalla natura del contratto espresso negli accennati nostri documenti raccogliesi, che per pegno del ricevuto danaro si dessero beni stabili: cauzione che difficilmente era soggetta a perire. In mancanza di fondi stabili diedersi qualche volta per cauzione i proprj figlj per essere poi dal creditore impiegati nel vile mestiere di servi, considerati allora come pertinenze di fondi. Colla testimonianza di molti antichi scrittori dimostra il Savarone (3) essere stato sino dai tempi di Augusto assai frequente il costume, continuato in seguito anche nei secoli bassi di dare in pegno i fondi stabili per cauzione del danaro ricevuto a mutuo. Chiamavasi quest' atto *infiduciare*, o *fiduciare*, ovvero *offiduciare*, ed il pegno stesso

(1) Lib. 2 formul. 25.
(2) Leg. 2 lib. 3.
(3) Not. ad epist. 24 lib. 4 Sidon. Apol.

fiducia o *fiducio*: termini che leggonsi non solamente in due delle riportate, ma ancora in più altre vetuste pergamene. Nelle *assisie* o consuetudini del regno di Gerusalemme, tal cauzione fu denominata *impegnation* dal latino *pignoratio*; ed un capitolo su quest'oggetto vi ha intitolato *de la impegnation di stabili* (1). Essendo spesso in pericolo di perdersi questi fondi, dati per cauzione, alcuni che con donazioni pie di stabili hanno beneficato chiese o monisteri, vollero nella carta di donazione espressamente inserito il divieto di dargli in pegno. Così in una del 1053 (2), tra le altre ingiunte proibizioni, quella pure si trova di non potersi *per pignus ullo modo infiduciare* alcune case e terreni al monistero di s. Ambrogio per legato pio lasciati.

Contratti dei servi.

XVIII. Chiudasi questo capo con un leggier cenno di un vituperevole vergognosissimo contratto, dai più rimoti secoli introdotto e reso universale presso quasi tutte le nazioni del mondo, e che tuttora si esercita, voglio dire di quel traffico, per cui gli uomini hanno venduto e vendono quelli della stessa loro specie, privandoli della naturale loro libertà, ed assoggettandoli alla più dura e barbara schiavitù. Se si avessero a calcolare gli uomini venduti, o stati vendibili dall'epoca in cui fu introdotto quest'infame commercio sino al dì d'oggi, vedrebbersi forse a sorpassare a più e più doppj tutti gli uomini che di presente cuoprono la superficie della terra. Gli antichi Greci e Romani, i più colti tra gli altri popoli e i più dediti alla filosofia, sono stati altresì tra tutti i più inumani verso i servi, e come nel loro servizio, così ancora nei contratti delle loro persone gli hanno considerati come altrettante bestie da soma, facendo pubblicamente snudare sì i maschj che le femmine per iscoprirne i corporali

(1) Cancian. leg. barbar. §. 36.
(2) In arch. mon. s. Ambr.

difetti. *Ementibus*, scrive Seneca (1), *ornamenta ipsa suspecta erant, et sive crus alligatum, sive brachium aspicerent, nudari jubebant, et ipsum sibi corpus ostendi.*

Se i popoli barbari nei contratti dei servi abbiano usata tale indecenza, a noi non consta; sappiamo soltanto che sotto loro assai tollerabile è stata la condizione dei medesimi, e molto più di quelli addetti al servigio delle chiese e delle badie, i quali però più difficilmente degli altri arrivar potevano a conseguir il benefizio della libertà (2). Essendo i servi considerati non come persone, ma come cose, e quai beni stabili, o appendice di essi, dei quali le chiese ed i monisteri dispor non potevano liberamente, ma livellarli soltanto e cambiarli sotto alcune condizioni; quindi anche i loro servi erano in simil guisa vincolati, e perciò inabilitati a sottrarsi dallo stato di servitù. Condizione dei servi più mite sotto i barbari.

L'imperador Giustiniano aveva per il contratto dei servi stabilito una specie di tariffa (3), avendo fissato per gli schiavi zotici 20 soldi d'oro, 30 per i capaci di qualche mestiere, 50 per i pratici delle note tironiane, 60 per i medici e 70 per gli eunuchi, i quali alcun'arte sapessero esercitare. Nei codici legali però dei re barbari nulla si stabilisce intorno il prezzo di essi. Quel tanto che dai medesimi codici, ove la multa vien tassata da pagarsi dall'uccisore di un servo altrui, e dalle nostre carte, ove contratto di servi si contenga, raccoglier possiamo, si è che questi decadettero alquanto da quel prezzo a cui valutavansi a' tempi di Giustiniano, non però a quel sì basso segno che il Muratori (4), una nostra carta del 735 interpretando, ha creduto sulla falsa supposizione che il pagamento di due soldi e di un *semisse* (la carta dice *tremisse*) per l'acquisto del *mundio*, ossia della tutela di Quanto valutati i servi.

(1) Lib. 11 cap. 81.
(2) V. ant. long. mil. vol. 1 diss. 10.
(3) Cod. lib. 7 tit. 7.
(4) Ant. ital. t. 1 diss. 12.

una serva, sia stato il prezzo sborsato per la compera di essa.

Quattro classi di servi dalle longobardiche leggi (1) sono riconosciute, la prima dei *ministeriali*, più capaci e sperimentati, la seconda dei meno, la terza dei *rusticani*, e la quarta dei fanciulli, e quattro diverse composizioni o multe stabiliscono da pagarsi per cadauno di loro dall' uccisore ai rispettivi loro padroni. L' uccisione dei primi avevasi a compensare con soldi d'oro 50, dei secondi con 25, dei terzi con 16; ma riguardo i servi fanciulli *arbitretur a judice secundum qualem habuerit ætatem, aut quale lucrum facere poterat, ita domino componat* (2). Questa differenza di prezzi, secondo la diversa età e capacità dei servi, vien confermata dalle nostre carte, da una delle quali del 1018 Gotefredo abate di s. Ambrogio fa il cambio con Pietro prete *decumano* di due servi, padre e figlia, ricevendone in compenso un fondo di pertiche 20. Da altra del 725 consta essere stato un fanciullo di nazione francese venduto per soldi 12 d'oro; e per 30 di argento due fanciulli, come da istrumento dell' 807. Un altro fanciullo, come da altro istrumento dell' anno 955, fu valutato quanto un fondo di pertiche 15 e tavole 8, che per esso l'abate di s. Ambrogio Aupaldo ricevette da Valcario o Valso negoziante (3).

Coteste vendite di servi, ed il vincolo con cui erano strettamente legati al servigio dei loro padroni, senza proprietà, e colla perdita della loro libertà civile, e molto più il duro trattamento a cui eran essi soggetti sotto le colte nazioni, sono tutti argomenti che provano l'infelicità del loro stato. Eppure vi hanno alcuni fra i moderni che per sollevare dalla miseria e dalla mendicità in cui languiscono innumerevoli famiglie del basso popolo, rimessa

(1) Leg. 132 Rotar.
(2) Leg. 137 ejusd.
(3) Chartæ in arch. mon. s. Ambr.

vorrebbero in pratica l'antica servitù domestica. Chi tra tutti si è distinto nel promoverla è stato il Linguet nella sua *teorìa delle leggi*, e negli *annali politici, civili e letterarj del secolo decimo ottavo* (1), ove con sottili metafisici raziocinj s'industria di provarne i moltiplici vantaggi, rappresentandola come quasi uno stato di felicità.

Se sia spediente il ristabilire la servitù domestica.

Se però il rinomato annalista avesse consultato gli antichi documenti storici e diplomatici, avrebbe potuto dal fatto rilevare che i servi, avvegnachè sotto i barbari, e specialmente sotto i Longobardi, fossero trattati con umanità e moderazione, con tutto ciò non eran eglino punto contenti di quello stato, avendo anzi ogni via tentato per sottrarsene, e felici reputavansi coloro a cui fosse riuscito il sortirne l'intento, non per altro motivo se non perchè la libertà civile è stata sempre da tutti riconosciuta per un bene a tutti gli altri preferibile. I padroni stessi nell'emancipare i loro servi hanno sempre creduto di compartire ai medesimi un benefizio singolare. A tutt'altro mezzo converrà dunque rivolgersi per liberare dall'indigenza e dalla mendicità quelle dicianove parti delle venti di cadauna popolazione, le quali secondo il calcolo del nominato Linguet ne sono angustiate, ed oppresse.

(1) Réflex. prélim. t. 1 p. 85 et seq.

CAPO V.

DEI TESTAMENTI, DELLE DONAZIONI PIE, DEI BENEFIZJ, DELLE COMMENDE, E DEI BREVI DI NOTIZIA.

Atti legali dipendenti dalla volontà di uno solo.

I. Nostro scopo è stato nel precedente capo il trattare di quegli atti legali, per la di cui stipulazione due contraenti per lo meno concorrer dovessero; in questo si ragionerà di quegli altri atti legali, dipendenti dalla volontà e determinazione di uno solo, o dove uno solo tiene il luogo principale. Alla classe di questi, oltre le carte di possessione, di cauzione, di commissione o mandato, i giuramenti d' omaggio e di fedeltà: oltre, dissi, questi ed altri simili atti, dei quali quì non giova il ragionare, appartengono i testamenti e le donazioni pie, l' esame dei quali atti noi riputiamo non meno utile dell' altro già istituito intorno le carte di contratto. Avendo pure dalla disposizione di uno solo dipenduta la collazione dei benefizj e delle commende, abbiam creduto spediente il richiamare amendue sotto il presente capo. E per dare qualche contezza ancora di alcun altro atto della stessa classe, quelle carte sceglieremo, ossia que' brevi, detti di *notizia*, *memoratorj*, di *ricordazione*, o con altre sì fatte denominazioni divisati, dei quali non iscarsa copia havvi negli archivj.

Significazioni diverse del termine *testamento*.

Cominciando pertanto dai testamenti, non sarà fuori di proposito l' avvertire essere stato questo termine preso nelle carte diplomatiche in significazioni diverse per diplomi, per contratti, per convenzioni, per donazioni, per fondazioni o dotazioni pie, per manomissioni, per statuti, ed in genere per qualunque sorta di carte (1). Queste

(1) V. Maffei istor. dipl. p. 80, e nouv. traité de dipl. t. 1 p. 396.

però sono significazioni improprie, e di tal natura è pure il termine di *testamento* riguardo i sacri codici, che tutti sanno non indicar ultima volontà, ma patto e convenzione. Il testamento, secondo il proprio e rigoroso suo senso nel quale qui da noi si prende, è l'ultima volontà dell'uomo che, disponendosi alla morte, dispone delle cose sue, ossia negli ultimi momenti di sua vita, ossia in qualunque altro tempo, e che, quando non sia altrimenti stabilito, non suole aver luogo se non dopo la morte del testatore. Come il termine di testamento è stato altre volte usato per indicar patto, diploma ec, così quello di *judicatum* per dinotare testamento, ed il verbo *judicare* per *testari*. Gli esempj ne sono frequenti nelle carte testamentarie.

Sebbene varj antichissimi testamenti si abbiano per esteso dei Greci, e cinque in specie di cinque celebri filosofi, di Epicuro, di Platone, di Aristotele, di Teofrasto e di Licone, tramandatici da Laerzio (1); con tutto ciò da niuno di essi apprender si possono le formole ed i riti in tali circostanze praticati, poichè il biografo non li curò, pago soltanto d'averne esposta la sostanza. Abbiamo pure per esteso il testamento di Epitteta spartana, che serbasi nel museo veronese, il qual testamento è inciso su quattro lastre di marmo (2); ma fuori delle moltiplici testamentarie di lei disposizioni alcun cenno appena s'incontra di qualche rito. Tal'è la sola personale presenza dei testimonj senza che sienvisi sottoscritti, lo che pure si ravvisa nel testamento di Licone.

Diversamente succede intorno i più antichi testamenti dei Romani, durante la repubblica, dei quali testamenti si hanno le formole ed i riti, che raccolti furono dal Terrasson (3) coll'avervi aggiunto le condizioni e le formalità

Riti e formole dei testamenti presso i Romani.

(1) De vit. philosoph.
(2) Gruter inscr. ant. p. CCXVII.
(3) Hist. de la jurispr. rom. p. 120.

dagli imperadori introdottevi, e sotto loro praticate, le quali alle seguenti principalmente riduconsi. Dopo un breve preambolo, e questo vario ad arbitrio del testatore, che qualche volta lo tralasciava del tutto, oppure vi sostituiva la salutazione e l'indirizzo a guisa di lettera, dichiarava egli tosto da chi fosse stato scritto il testamento, se di propria mano, nel qual caso dicevasi *olografo* (1), o veramente se da altri per di lui ordine alla presenza dei testimonj. Erano quindi nominati i legatarj e gli eredi colla specificazione della sostanza e della quantità di essa, che era loro per legato o per eredità lasciata, i nomi aggiuntivi di quelli a cui l'esecuzione delle testamentarie disposizioni era affidata.

Condizioni e cautele volute nei testamenti.

Le condizioni, dalle leggi richieste per la validità dei testamenti, consistevano nelle date del tempo, nella presenza, sottoscrizione e segnatura dei testimonj in numero di sette, che di nuovo il nome loro col loro sigillo mettevano al di fuori delle tavole testamentarie. Anche il libro dell'Apocalisse, in cui erano registrate le misteriose disposizioni di Dio, spettanti alla nuova legge, era scritto esso pure al di dentro ed al di fuori, e munito di sette sigilli (2). Dovevano i testamenti essere scritti tutti di seguito *uno contextu*, nè in altra lingua che nella latina (3), a differenza dei fidecommessi, che in altre lingue esser lo potevano (4).

Con quale cautela per evitar le frodi si avessero a sigillare i testamenti, lo dimostra la legge del senato romano a' tempi di Nerone (5), colla quale era ordinato che non s'improntassero i sigilli sulle tavole dei testamenti, se non dopo che fossero state con fili di lino

(1) Leg. Luc. Tit. §. ult. dig. de leg. 2.
(2) Apocal. cap. 5 v. 1.
(3) Digest. lib. 32 leg. 11.
(4) Ulpian. fragm. tit. 25 §. 9.
(5) Sveton. in Neron. c. 17.

legate, i quali passar dovevano per tre diversi fori, laddove che dianzi erano col medesimo filo soltanto involte. Non ostante questa precauzione i testamenti non andavano dalle frodi immuni. Luciano (1) tre diverse ne accenna, di cui i falsarj facevan uso. Se vi si fossero fatte cancellature o abrasioni o aggiunte, che avessero potuto alterare o recar pregiudizio al testamento, vi si soleva ciò avvertire. Ulpiano (2), vissuto nel terzo secolo, ne parla come d' una formola usitata, la qual era così espressa: *lituras, inductiones, superinductiones ego feci.*

Sotto Augusto s' introdussero anche i codicilli, ossia i piccoli codici o tavole che in forma di lettere erano esposti, e colla salutazione sì ai primi che ai sostituiti eredi (3). Per la validità dei medesimi Costantino Magno ordinò la presenza dei testimonj come nei testamenti, la quale da prima non era necessaria. Sembra che, durante la repubblica romana, ed anche sotto i primi imperadori, gli originali dei testamenti siano stati scritti sopra tavolette incerate, poichè presso i più antichi scrittori *ceræ* e *tabulæ* prender si solevano come termini specifici per dinotare i testamenti. Così in quella formola presso Ulpiano (4), *Hæc ut in his tabulis, cerisve scripta sunt, ita lego, ita testor etc.* Così nel succennato *senatus consulto*, e così in altri antichissimi documenti. Le membrane, il papiro, e le altre analoghe materie della scrittura suscettibili denno essere state introdotte posteriormente; imperocchè Giustiniano (5) lascia all' arbitrio di chiunque il servirsene come delle *tavole* nei testamenti: e sotto nome di *tavole* sono state le materie suddette dal nominato Ulpiano riconosciute (6).

Codicilli.

Su quali materie scritti già i testamenti.

(1) In Pseudomante.
(2) Dig. lib. 28 tit. 4 l. 1.
(3) V. Terrasson loc. cit. p. 125.
(4) In fragm. tit. 2.
(5) Instit. lib. 2 tit. 10 §. 12.
(6) Digest. lib. 37 tit. 11.

Queste tavole testamentarie per la maggior sicurezza depor si solevano in un archivio presso qualche sacro tempio, ov'erano gelosamente custodite: in Roma i custodi ne erano le vestali ed i sacerdoti. Allorchè poi aprir si voleva e riconoscere un testamento, avevasi ricorso ad alcuni magistrati superiori, a quest'uffizio deputati, i quali, riconosciuti i sigilli e le soprascrizioni esteriori dei testimonj, comandavano che quelli fossero franti, si tagliasse il lino e si aprisse il testamento, che da capo a piedi era recitato, registrandosi di tutto la memoria colle note croniche, indicanti il tempo in cui tal funzione era stata eseguita.

Testamenti dei gentili.

II. Molti testamenti degli antichi gentili romani, in lapide scolpiti, si riportano dal succennato Terrasson (1), alcuni de' quali però sono soltanto estratti o porzioni o frammenti di essi, ed altri sono militari, ossia *in procinctu facta*, mancanti di molte formalità, ed espressi in termini assai succinti. L' unico forse che dir si possa in tutte le sue parti compito, si è quello di Lucio Cuspidio, se pur sincero, rendendocelo dubbio e sospetto alcune espressioni perfettamente cristiane, le quali non è credibile che state sieno da un gentile, qual era Lucio Cuspidio, dettate. L' esordio sembra ricavato dalla dottrina dell'apostolo s. Paolo: *Dei optimi max. numine invocato, absque cujus nutu neque quicquam rite inchoari, neque recte perfici potest.* Parlando in seguito dell' immatura morte di Leto, unico suo figliuolo, confessa *nefas esse divinæ non acquiescere voluntati.* E laddove il discorso dirige ai suoi esecutori testamentarj, li prega *per summum omnium opificem*, che vogliano *bene honesteque deposita gubernare.* Finalmente conchiude: *Valete superstites mortalitatis non immemores. Romæ Gn. Pompilio et L. Martio coss.* consoli, i di cui nomi nella serie dei consoli romani presso

(1) Append. p. 81 et seq.

il Petavio non s'incontrano (1). Altronde un monumento sì interessante non si sa nè dove, nè da chi sia stato ritrovato. Antonio Agostino (2) lo riconosce per una finzione di Pomponio Leto. Dopo questo il testamento, da cui raccoglier si possono più formole testamentarie degli antichi Romani, si è quello di Gallo Favonio Giocondo, morto nella guerra lusitanica contro il ribelle Viriato. Ha esso tutti i caratteristici di sincerità, e dicesi essere stato scoperto in una campagna della Lusitania o Portogallo. Fu il medesimo per la prima volta pubblicato dal Marliano (3) ed in seguito più correttamente da Giorgio Fabricio (4), da cui lo prese il Terrasson (5).

Modello perfetto di testamento secondo le forme del gius romano ci presenta pure quel testamento burlevole di M. Grunio Corocotta Porcello (6), cui i ragazzi sghignazzando, come s. Gerolamo (7) attesta, cantar solevano nelle scuole. Dopo la dichiarazione *quod quoniam manu mea scribere non potui, scribendum dictavi;* e dopo un breve dialogo tra lui ed il cuoco che aveva ad ammazzarlo, vien segnata la data *sub die XVI kal. Lucernin;* e coi nomi di *Clybanato et Piperato coss.* Passa quindi Grunio Corocotta ad istituire diversi legati al padre, alla madre, alla sorella, ai calzolaj, ai cacciatori, ai ladri e ad altri, ed anche al cuoco a cui lascia la fune da legarsi il collo. Vuol inoltre che se gli erga un monumento sepolcrale con iscrizioni in caratteri d'oro. In fine è avvalorato il testamento colla segnatura di sette testimonj che si fingono avervi posto il loro nome.

---

(1) Ration. temp. t. II.
(2) Dial. 10 p. 229.
(3) Descript. urb.
(4) Ant. monum. lib. 1.
(5) Loc. cit.
(6) Ap. Terrass. de la jurispr. rom. append. p. 86.
(7) Proœm. XII lib. in Esai.

Testamenti dei cristiani antichi.

Come dei gentili, così dei cristiani, e in maggior copia ancora sussistono testamenti, cominciando dal quarto e quinto secolo, nei quali nondimeno collo stesso ordine si procede, e le formole stesse vi si usano, e gli stessi riti che di sopra vedemmo prescritti e praticati secondo le leggi romane. Il più antico che si abbia, sebbene con qualche leggiere interpolazione, è quello di s. Efrem diacono della chiesa di Edessa, da lui scritto l'anno 378 più in forma di discorso che di atto giuridico (1); ma che per i sentimenti veramente cristiani, in esso espressi, meriterebbe d'esser letto da chiunque sia disposto a stendere l'ultima sua volontà e preso per norma da seguitarsi. Di poco posteriore, cioè del 381 si è il testamento di s. Gregorio nazianzeno alle romane leggi intieramente conforme, che con particolar opuscolo fu da Giovanni Leunclavio illustrato (2).

Ma un pregevolissimo original documento ravennatese, composto di varj testamenti insiem uniti, parte del quinto e parte del sesto secolo, in papiro d'Egitto (3), che dopo varie vicende passò nella R. libreria di Parigi, non solamente ne dimostra le formole e i riti nei testamenti secondo l'antico diritto romano, ma la maniera ancora con cui secondo il medesimo facevasene la giuridica ricognizione. Esso in alcune parti è guasto, ma non a segno d'impedirne l'intelligenza, massimamente perchè cinque essendo stati i testamenti che furono allora riconosciuti, coi termini degli uni supplir si può ai termini che agli altri mancano.

Per quanto dunque spetta i testamenti, quello proporremo di Colonico diacono della chiesa di Ravenna, che nella raccolta è il secondo. Dopo d'aver egli esposto lo

---

(1) Tom. II oper. edit. rom. 1743 p. 395.
(2) Tom. II oper ejusd.
(3) Nouv. traité de dipl. t. III p. 706.

stato pericoloso di sua salute, sano di mente, ma non di corpo: *cogitans humanæ conditionis casus ne ut adsolit* (a) *repentina morte præveniar conrogatis mihi testibus numero competenti subscriptum testamentum feci idque et manu mea olographa subscripsi et valere jussi. Quod si casu jure civili aut prætorio hoc testamentum meum valere non potuerit etiam tamquam ab intestato vice codicellorum meorum in perpetuum valere volo ratamque hanc voluntatem meam esse jubeo. Si qui mihi hæredes* (b) *erit hæredesque erunt hujus ego fidei vel horum omnium committo cui quod hoc testamento legavero darique jussero id ut præstitetur* (c) *quos quasve liberos liberæve* (d) *esse jussero, hii omnes liberi liberæve sint totæ etc. — Leone jun. pp. Aug. s. d. prid. nonar. Novembr. Rav.* (e) *apud Pompilium.* Questi sarà verisimilmente stato il depositario e custode del testamento. Non avendo Leone juniore regnato che alcuni mesi dell' anno 474, a quest'anno perciò tal atto riportar si deve.

(a) *adsolet*

(b) *hæres*

(c) *præstetur*

(d) *liberæve*

(e) *Leone juniore perpetuo Augusto sub die pridie nonarum Novembrium Ravennæ.*

Siccome nel secolo seguente sesto l'imperador Giustiniano alcune nuove leggi pubblicò intorno i testamenti; quindi in quelli che fatti furono dopo la pubblicazione di esse, alla formola: *quod si quo casu jure civili aut prætorio*, fu aggiunto: *aut cuilibet novellæ legi*, come nel testamento di Aureliano vescovo di Ravenna, che nella stessa raccolta si trova (1); oppure come nell'altro di Giorgio mercante (2): *vel novellarum legum aut nuper datarum*; o veramente: *aut alia qualibet juris ratione*, come in un altro di certo Costanzo (3), tutti tre posteriori alle leggi di Giustiniano.

Ricognizione dei testamenti.

III. Veggiam ora in qual maniera siasi fatta la giuridica ricognizione dei testamenti. Con previo libello dagli esecutori testamentarj prevenuti i *principali* magistrati, a cui

(1) Num. 4.
(2) Num. 5.
(3) Num. 3.

tale incumbenza spettava, e che esser dovevano tre per lo meno, ma che nel documento ravennatese sono cinque, distinti cadauno col suo nome e cognome, al loro tribunale presentavansi i medesimi esecutori col testamento sigillato, e coi testimonj concorsi già ad avvalorarlo col loro attestato, i nomi de' quali ne erano replicati al di fuori coll'apposizione inoltre dei loro sigilli. Il principal legatario o esecutor del defunto chiedeva ai magistrati suddetti di rimettere il testamento ai loro subalterni ufficiali, per passare poi, eseguite le necessarie formalità, ad aprirlo, ed a farne la lettura.

In quai termini proposta fosse la domanda, sarà bene l'intenderlo dal sacerdote Severo, esecutor testamentario del nominato vescovo di Ravenna (1). *Severus u. s. d.* (a). *Ante hoc u. u.* (b) *sanctus ac reveravilis Aurelianus episcopus sanctæ ecclesiæ catholicæ Ravennatis dum ultimis urgueretur* (c) *condidit cartulam suæ voluntatis quam a se vel a testibus completam atque signatam præsentibus iisdem testibus mihi credidit commendandam quamque præ manibus gero peto la u* (d) *ut eandem competenti officio suscipi jubeatis et ostendi ut si signaculum vel superscriptiones suas recognoscunt singuli absque sui injuria edicere dignentur deinde eam resignari præcipiatis linum incidi aperiri et per ordinem recitari faciatis quod defuncti voluntas possit agnosci.* Il termine *officium* e quì ed altrove nel papiro è preso per *uffiziale*, ossia per una particolar persona di quel magistrato. Quanto chiedevasi, se pur giusto, era dai magistrati eseguito. Cadaun testimonio riconosceva la sua soprascrizione ed il suo sigillo. Ecco in quai termini si esprime il primo dei testimonj: *Probinus u. s. d.* (e) *Constat me in hoc testamento interfuisse in quo agnosco signaculum anuli mei superscriptionem me met infra subscripsi.* Se taluno dei testimonj

(a) *venerabilis sacerdos dixit*

(b) *vir venerandus*

(c) *urgeretur*

(d) *laudabilitatem vestram*

(e) *venerabilis sacerdos dixit*

(1) Ibid. num. 4.

fosse stato assente, tutti gli altri presenti ne testificavano la verità della soprascrizione e del sigillo di esso, come appunto fecero nel caso attuale sei testimonj riguardo il settimo, i quali alla proposta interrogazione dei magistrati: *quid de alio teste cujus signaculum vel superscriptionem imprexam* (a) *vidimus?* risposero: *Constat Petrum u. d.* (b) *una nobiscum in hoc interfuisse testamento in quo agnoscimus anuli ejus signacula superscriptionem sed nunc absens est.*

(a) *impressam*

(b) *virum devotum*

Ciò fatto, i magistrati ordinavano che fossero levati i sigilli, tagliato il lino, aperto il testamento e recitato per intero. Terminatane la lettura, i magistrati facevano tutta la serie del fatto registrare negli atti pubblici; poi erano da loro interrogati gli esecutori testamentarj, se di qualche altra cosa avessero potuto compiacerli. Nell' enunziato papiro uno di essi a nome degli altri rispose: *Gratias agimus gloriosæ potestati*, cioè a quei magistrati, *quia petitionem nostram ad effectum congruum perduxistis. Nunc petimus ex his quæ acta sunt gesta nobis edi propitii censeatis.* Allora i magistrati dissero: *Gesta vobis lex his quæ acta sunt competens ex more edere curavit officium.* Si dà compimento all' atto col replicarvisi due volte *edantur*, scritto con carattere diverso, e con premessavi una croce, in forma l' una dall' altra diversa: con il che due di quei magistrati avranno compartita la facoltà richiesta. Con altro carattere e con altra forma di croce vi è sottoscritto *Fl. Severus exceptor probo nilo prærogativarum edas*, che *Probonilo* o *Bonilo* congetturano i PP. Maurini (1) potersi leggere. A me sembra che sia ivi trascorso errore nel termine *nilo*, e che forse siavisi voluto dire che Flavio Severo *exceptor* (specie di notajo) approva o acconsente che il maestro o l' ispettore delle *prerogative* abbia a darne fuori l' atto. Checchè ne sia,

(1) Loc. cit. p. 711.

altri testamenti si hanno di Ravenna, scritti colle stesse formole, e stati colle stesse maniere aperti.

Testamenti in Francia a norma delle leggi romane.

IV. Ai testamenti ravennatesi seguono nell' ordine de' tempi alcuni francesi, e questi pure stesi a norma delle romane leggi, come lo furono altresì quelli fatti in altri paesi ove le stesse leggi avevan corso. Il primo e il più celebre dopo il testamento di s. Perpetuo vescovo di Tours (1), si è quello che al principio del sesto secolo dettò e sottoscrisse s. Remigio vescovo di Rheims (2): testamento per altro che, sebbene di consenso quasi comune per sincero ammesso, nondimeno è soggetto a qualch' eccezione. Alcuni poco verisimili fatti che vi si leggono, e la differenza notabile che passa tra le varie copie di esso, pubblicate colle stampe, ce lo rendono sospetto se non di falsità, per lo meno d' interpolazione. Le formole però dal santo vescovo ivi usate sono tutte a norma del gius romano, ed uniformi a quelle dei testamenti ravennatesi, se non che il medesimo è intestato coll' invocazione divina: *In nomine Patris etc.*, che nei ravennatensi manca; e sulla fine vi sono da s. Remigio minacciate le maledizioni contro i violatori delle pie sue disposizioni, ed invocate le benedizioni sopra gli esecutori fedeli delle medesime: lo che nei testamenti di Ravenna non veggiam fatto, avendo s. Remigio in ciò imitato s. Perpetuo che nel suo testamento usato aveva l' invocazione divina, le imprecazioni e le benedizioni, come del pari usate le avevano s. Efrem, e s. Gregorio nazianzeno nei loro.

Nè diversamente dagli accennati sono esposti i posteriori testamenti francesi, quai sono nel secolo sesto quello di s. Cesario vescovo d' Arles, morto nel 542 (3), e l' altro di s. Aredio abate di Atana nel Limosino da lui

(1) Spicil. t. v p. 105.
(2) Ap. Terrasson in append. p. 90.
(3) Ap. Baron. ad an. 508 n. 23.

fatto unitamente con sua madre s. Pelagia (1). Tali pur sono nel secolo settimo i testamenti l'uno del 615 di Bertrano vescovo di Mans (2), un altro del 696 di Ansberto vescovo d'Autun (3), ed un terzo del 698 della badessa Irminia (4). Altri se ne tralasciano per passare a far cenno di alcune disposizioni testamentarie dell' ottavo secolo, appartenenti alla Francia, nelle quali le stesse formole continuano e lo stesso stile dei testamenti secondo le leggi romane. Nel numero di essi è il testamento del 722 di s. Wilderado abate di Flavigni (5), e l' altro del 726 del vescovo s. Willebrodo (6). Questa esser doveva la più comune maniera nella Francia d' istituir testamenti; imperocchè di questa sola hannosi le formole presso Marculfo (7). In quelli dei successivi tempi nel medesimo regno più rare si scorgono le formole romane, cessate poi del tutto nel secolo decimo; ma più frequenti vi sono l' invocazione divina, le imprecazioni e le benedizioni.

V. Abbiamo poc' anzi veduto due testamenti di abati, d' Aredio e di Wilderado, ed un terzo della badessa Irminia. A questi più altri aggiugner si potrebbero di semplici monaci eziandìo e di monache nel vasto regno della Francia, coi quali testamenti si dispone liberamente di molte sostanze, riconosciute di loro ragione. Come mai cotesti atti che proprietà suppongono, comporre colla regola di s. Benedetto, comunemente professata nei monisteri, dalla quale la proprietà è sotto le più rigorose pene bandita (8), e l' uso soltanto è permesso delle necessarie

Testamenti di abati, di abadesse e di monaci.

(1) Ap. Mabill. t. II analect.
(2) Ap. eund. ibid. t. III p. 114.
(3) Annal. bened. t. I p. 702.
(4) Ampliss. collect. t. I p. 9.
(5) Sæc. tert. bened. part. I p. 683.
(6) Hist. trevir. dipl. t. I p. 115.
(7) Form. vet. capp. 71, 72, 73.
(8) Reg. c. 33.

cose? Potevano forse ignorare tale disposizione della ragola tanti abati e monaci osservatori esattissimi di tutto il resto di essa? Questo riesce a molti uno strano paradosso, ma che tale non è in realtà.

Conviene però dianzi alcune leggi avvertire che i testamenti riguardano sì dei monaci che delle monache. Per legge pubblicata l'anno 455 (1) l'imperador Marciano aveva a queste, come alle vedove, alle diaconesse, ed alle vergini tutte a Dio consecrate, la facoltà compartito di lasciare per testamento o per codicillo, purchè munito delle prescritte legalità, o in tutto, o in parte le loro sostanze ad una chiesa, ad un monistero, ad un cherico, o monaco, o a' poveri; e ciò *modis omnibus ratum, firmumque consistat.* Essendo stato per molti secoli il principal distintivo della professione di tutte le indicate classi di femmine la castità, col tenersi lontane da qualunque carnale commercio, stato di vita che gli antichi cristiani legislatori hanno sempre procurato di promovere e favorire, ed a cui non era allora annessa la rinunzia delle proprie sostanze; quindi l'imperador Marciano per vieppiù allettarvele (lo stesso fecero di poi anche i re longobardi) confermò loro la facoltà di liberamente dispor di esse in usi pii.

Della stessa facoltà di testare godevano in vigor della legge anche i monaci, facoltà loro accordata nel codice teodosiano (2). Egli è d'uopo perciò il dire che nei primi secoli della chiesa questi non si spogliassero affatto del diritto di proprietà, sebbene vivessero poveramente. Il titolo per cui il codice teodosiano autorizza i loro testamenti, si è perchè, potendo i medesimi ereditare, ragionevol cosa era che gli altri ancor adir potessero le eredità loro, sebbene non tutti indifferentemente. Era quindi

(1) Cod. Theodos. novell. lib. 5 tit. 5.
(2) Ibid. lib. 5 tit. 3 l. 1.

bensì loro permesso il disporre dei beni ad essi toccati, ma non goderli a piacimento (1). Su questo principio si sarà forse proceduto nel permettersi i testamenti a quei monaci ed a quelle monache seguaci della regola di s. Benedetto, a cui dopo la professata regola pervenute fossero eredità o legati. Benchè non è certo che tutti i di sopra nominati sì monaci che monache abbiano la di lui regola professata.

Ma come mai combinare tale facoltà con quanto ai monaci in genere prescrisse s. Gregorio Magno papa (2), il qual vuole che *ingredientibus monasterium convertendi gratia ulterius nulla sit testandi licentia, sed res eorum ejusdem monasterii juris fiat, sicut aperta legis definitione decretum est;* alludendo forse con queste ultime parole al capo 33 della regola di s. Benedetto, ove ciò in termini chiari si stabilisce? S. Gregorio però non altri testamenti verisimilmente ha voluto ai monaci ivi proibire che quelli con cui si disponesse a favore di coloro che dalla legge civile erano esclusi, e non già gli altri con cui fossero confermate le precedenti loro disposizioni intorno le proprie sostanze in opere pie avanti vincolarsi colla professione allo stato monacale, le quali con quell'atto acquistavano un più pieno valore. A così fatti testamenti hanno spesso prestato il suo assenso il vescovo diocesano, o l'abate o la comunità religiosa. Anzi lo stesso papa s. Gregorio (3) accondiscese al monaco Diodato di legare per iscritto al suo monistero que' beni che avevagli già verbalmente conferito.

VI. Facendo noi ora dalla Francia ritorno nell' Italia, osserveremo che i testamenti hanno continuato ad esservi formati a norma delle romane leggi; ma in quelle provincie

(1) V. Gotofred. in eand. leg.
(2) Lib. 7 epist. 7 indict. 1.
(3) Lib. 2 epist. 5.

Come in Italia formati i testamenti sotto i Longobardi.

soltanto rimaste sotto l' ubbidienza dei greci imperadori, o da loro riacquistate. In quelle dai Longobardi occupate, che state sono la porzion maggiore dell' Italia, non più si sono nei testamenti usati o i fili di lino, o i sigilli dei testatorj e dei testimonj, o la ricognizione fattane dai magistrati colle altre formalità che vedemmo ne' medesimi una volta praticate. Semplicissima presso loro è stata la maniera di stendere i testamenti, assai uniforme a quella dei contratti. Dopo la data del tempo il testatore con quella formola: *præsens præsentibus dixi*, facevasi strada a palesare l'ultima sua volontà a favore del nominato erede, l' esecuzion della quale talora ad alcuni erogatarj affidavasi. Non è raro il vedersi nei semplici testamenti praticata alcuna di quelle formole di cui facevasi uso negli atti di donazioni pie. Veniva alle volte in seguito quell' altra formola: *Quia sic decrevit mea bona voluntas*: e più spesso asseriva il testatore di aver pregato il notajo a stender l' atto da esser poi avvalorato colla di lui sottoscrizione e con quella dei testimonj. Se in altri sinceri testamenti altre formole usate s'incontrano, son esse da queste ben poco dissimili. Davasi fine colla data del luogo, e colla ripetizione della data del tempo colla sottoscrizione del testatore, se era capace, o in stato di porvela, con quella dei testimonj e per ultimo del notajo estensore del testamento, e spesso con aggiunta la formola: *post tradita complevi et dedi.* Avveniva talvolta che il testatore da violento parossismo sorpreso non potesse mettervi il suo nome, e nè meno la croce. A tale mancanza suppliva il notajo stesso, come fece nel testamento del 1045 dell'aggravato infermo Ariberto arcivescovo di Milano (1): *Signum + manus suprascripto Ariperti archiepiscopus qui propter egritudine scribere minime potuit.* Lo stesso eseguito si vede in altri testamenti.

(1) In arch. mon. s. Ambr.

VII. E' opinione di molti che, avanti la metà del secolo duodecimo, avendo il gius romano riacquistato in Italia il perduto suo splendore e la primiera sua autorità, abbia fatto cader nell'obblio tutti gli altri codici delle barbariche leggi: e perciò come gli altri atti legali, così i testamenti ancora siano stati nella più antica lor forma repristinati. Per cagione di questo rinnovellamento assegnar si suole la scoperta, seguita in Amalfi nel 1135 o 1137 delle Pandette di Giustiniano augusto, che l'imperadore Lottario II, presa di assalto la detta città, donò ai Pisani, che prestato avevangli ajuto in quella malagevole impresa. Non sì tosto si potette far uso di tale raccolta che il diritto romano divenne uno dei più interessanti oggetti dei professori dell' università di Bologna, e specialmente del famoso Wernero o Irnerio, ad insinuazione del quale si pretende che lo stesso Lottario abbia pubblicato un editto con cui a tutte le altre abolite leggi barbariche siano state le romane sostituite, che sole servir dovessero di regola alla giurisprudenza.

Se nel secolo XII sia stato in Italia ristabilito il diritto romano.

Io non entrerò nell' esame di tutti questi fatti sopra cui hanno la loro critica esercitata, altri per difenderli ed altri per impugnarli, il Nihusio, il Tanucci, il Conringio, il Grandi, il Brenkman, il Muratori, il Terrasson, il d'Asti, il Tiraboschi per lasciarne più altri: osserverò soltanto non sussistere l'asserzione che dall'epoca accennata i contratti, i testamenti e gli altri atti legali siano stati nell' Italia eseguiti a norma del ristabilito gius romano. Gli atti di tal sorta che sussistono del secolo duodecimo e terzo decimo, in gran parte uniformi a quelli dei secoli precedenti, ne provano il contrario. Anzi carte vi hanno del secolo quarto decimo e quinto decimo, ove la legge si dichiara dai contraenti professata, altre in cui donazioni si fanno ad amici col corrispondersi da questi al donatore il *launechild*, ed altre ove le antiche barbariche formole veggonsi adoperate. Ben è vero però che dal tempo in cui Irnerio, Bulgaro, Ugone, Rogerio, Martino, detto

Gosia, ed altri giuristi insigni fecero gustare nell'università di Bologna l' antica giurisprudenza romana, nelle città d' Italia, da prima avvezze alle leggi longobardiche ed ai municipali loro statuti, non solo nei particolari casi ebbesi ricorso alle romane leggi, ma nel formarsene delle nuove si sono queste ricavate spesso dalla medesima sorgente.

L' inglese Arthur Duck nel suo trattato *de usu, et auctoritate Juris civilis Romanorum in dominiis principum christianorum* fa l'enumerazione di tutte le provincie e le città d'Italia nelle quali le antiche romane leggi sono state ristabilite, ed il grado diverso di ristabilimento in cadauna di esse (1). Riguardo Milano osserva egli (2) che questa città aveva originariamente seguitato il diritto romano; ma che, essendosene i Longobardi impadroniti, adottar dovette le loro leggi, in seguito abolite da Federigo I e da Carlo V. imperadori, le leggi de' quali vi sono di presente osservate, colla facoltà nondimeno di consultar le romane nei casi non enunziati nelle costituzioni di Carlo V. Se il dotto inglese scrittore invece delle leggi, o più tosto dei durissimi comandi di Federigo e dei suoi ministri, che non ebher forza se non durante quel tempo in cui oppressi tennero e tiranneggiati i Milanesi, avesse sostituito gli statuti che eglino stessi in diversi tempi e per circostanze diverse avevano formato, la di lui asserzione più si accosterebbe al vero. Del resto alle costituzioni di Carlo V altre nuove essendo venute in seguito, l' esercizio dell' antico diritto romano è andato sempre più ristringendosi: ed ora vieppiù per le nuove leggi costituzionali. Questo mescuglio di leggi romane, longobardiche, imperiali, reali ec. sta attendendo una mente illuminata ed una mano maestra, da cui ripurgate sieno e riordinate.

(1) Lib. 2 c. 3 num. 17 et seq.
(2) Num. 21 et 22.

VIII. Molti degli antichi testamenti contengono donazioni pie a chiese, a monasteri e a spedali, beneficati colle sostanze dei testatori. Dopo la legge di Costantino Magno (1), colla quale comandato aveva che alle chiese state spogliate delle proprietà, giustamente da esse possedute, di qualunque natura fosser elleno state, *case, possessioni, campi, orti, od altre sì fatte cose*, fossero loro restituite, e dopo quell' altra (2), con cui decretato aveva che *habeat unusquisque licentiam sacratissimo catholico, venerabilique concilio decedens bonorum, quod optarit, relinquere, et non sint cassa judicia ejus*; e dopo finalmente le donazioni largamente da lui compartite ai luoghi sacri, più altri sovrani del medesimo spirito di quell'augusto investiti, son essi pure concorsi non solo ad agevolare colle loro leggi i mezzi di poter le chiese, gli spedali, i monisteri ed altre simili fondazioni fare dei grandiosi acquisti, ma ad accrescergli eglino stessi con liberali donazioni.

Donazioni pie.

Leggi ad esse favorevoli.

Nè minor premura per la restituzione dei beni ai medesimi corpi, o collegj, involati eziandio *per pragmaticas sanctiones, aut constitutiones*, che tutte vengono cassate, mostrarono i due augusti Leone ed Antemio. Anche gli imperadori Teodosio juniore e Valentiniano III, legge nel 434 pubblicarono (3), colla quale nel caso che un vescovo, un sacerdote, o chiunque altro del clero, un monaco altresì od una monaca morti fossero *ab intestato*, nè avessero legittimi eredi, ordinato avevano che *bona, quæ ad eum pertinuerint, sacrosanctæ ecclesiæ, vel monasterio, cui fuerat destinatus, socientur*. Con altra legge l'imperador Marciano (4) a tutti aveva indifferentemente compartita la facoltà di lasciar alle chiese quanto fosse

(1) Euseb. hist. eccl. lib. 10 c. 5, et de vit. Const. lib. 2 cap. 39, et Sozom. hist. eccl. lib. 1 c. 8.
(2) Cod. Theodos. de sacr. eccl. tit. 2.
(3) Ibid. tit. 3 l. 5.
(4) Ibid. tit. 5 l. 3.

loro piaciuto. Nuova forza a queste leggi aggiunse Giustiniano augusto, col rifonderne la maggior parte nel suo *codice.*

Ampliate dai re longobardi.

Per facilitare sempre più queste pie donazioni, ed arricchir con esse le chiese, Liutprando re dei Longobardi una legge promulgò (1), colla quale non solo permise senza limitazione veruna che potesse chiunque donare alle chiese, agli spedali ed a qualunque altro luogo sacro ciò che più fossegli stato a grado per l'anima sua; ma volle inoltre esentar cotesti luoghi sacri dal corrispondere il *launechild:* termine longobardico, con cui quel compenso dinotavasi che ogni donatario era obbligato rendere al donatore. Accondiscese egli anzi di più, che chiunque minore di anni diciotto in caso di pericolosa malattìa lasciar potesse *de rebus suis pro anima sua in sanctis locis causa pietatis, vel in xenodochio judicare quod voluerit, et quod judicaverit, stabile debeat permanere* (2). Quelle femmine pure che, vivendo nel secolo, avessero indossato l'abito religioso, furono da lui abilitate a disporre della terza parte delle loro sostanze in opere pie senza l'assenso del loro *mondualdo* o tutore, senza cui non era alle femmine permesso l'eseguire verun atto legale (3).

Quattro testamenti riporta il Muratori (4) di quattro gravemente ammalati fanciulli, minori di anni diciotto, i quali delle loro cose dispongono a vantaggio di varie chiese e monisteri: e quattro atti legali di femmine di religiosa divisa vestite, le quali fecero lo stesso a pro di altre chiese e monisteri, sono stati da noi in quella dissertazione rammentati, ove di tali religiose femmine abbiam ragionato (5). Da queste dispense potrà ognuno

(1) Leg. 19 lib. 6.
(2) Leg. 1 lib. 4.
(3) V. ant. long. mil. vol. 1 diss. 7.
(4) Ant. ital. t. vi diss. 67.
(5) Ibid. diss. 9.

argomentare quanto grande sia stata la premura dei re longobardi per l' accrescimento delle sostanze dei luoghi sacri. Nè in ciò Carlo Magno esser volle da meno di loro, avendo tra le altre leggi alle chiese favorevoli quella ancor pubblicato, con cui ordina, *ut unusquisque praesbyter res, quas post diem consecrationis adquisierit proprias, ecclesiæ relinquat* (1). Con altra legge (2) a qualunque longobardo che avesse delle sue facoltà disposto in favore di un luogo pio, ogni arbitrio toglie di ritrattarne la disposizione. *Postquam unam de rebus suis traditionem fecerit, aliam de ipsis rebus faciendi non habeat potestatem.* Furono gli stessi principj adottati da Lodovico Pio, e da più altri re ed imperadori. Alle leggi i medesimi aggiunsero il fatto, di cui tante sono le prove, quante i superstiti loro diplomi di donazioni ai luoghi sacri. Esse, non v'ha dubbio, assai più numerose si farebbero se molti loro diplomi di simil sorta non fossero periti. Non pochi eziandio tra loro dopo di avere con ampissime forme alle chiese assicurato le possedute sostanze, vollero di più con forse troppo esorbitante ed invidioso privilegio esentar le medesime da qualunque pubblico peso.

Diverse specie di donazioni pie.

IX. In vista di tante e sì splendide donazioni pie dai principi ai luoghi sacre compartite, sembra che i privati pure abbiano fatto a gara nello arricchirli delle sostanze loro. Oltre le decime, le obblazioni, le manuali elemosine da principio contribuite dai cristiani per il vitto del clero, per la manutenzione de' tempj, e per l' ornamento degli altari e dei sacri ministri: emolumenti che hanno continuato anche di poi, non pochi fra i medesimi cristiani sonosi spogliati di tutte o di parte delle loro proprietà, mettendone al possesso i luoghi sacri, alcuni

(1) Leg. 137 int. lang.
(2) Leg. 78 ibid.

liberamente e senza veruna restrizione o compenso, ed altri coll' aversene riserbato l' usufrutto, vita loro natural durante: la qual pratica fu da Carlo Magno confermata (1), e nel secolo undecimo assai famigliare divenne. Qualche volta questo usufrutto passar si faceva ai figliuoli, od anche ai nipoti: ed in altre occasioni all' usufrutto dei beni lasciati ad una chiesa o ad un monistero, quello aggiugnevasi di altri beni dalla chiesa o dal monistero già posseduti. Il concilio di Meaux dell' anno 845 (2) sembra che stato sia il primo ad approvare tale specie di contratti. Molti ancora abbracciando la vita monacale, dispor vollero delle cose loro a pro del monistero in cui entravano; ed a ciò che ai fanciulli non era in simil caso permesso, fu dai parenti alcune volte supplito.

Altra spaziosa porta, per cui copia grande di ricchezze è passata alle chiese, sono state quelle *redenzioni de' peccati*, delle quali fu autore Teodoro monaco greco, poi dopo la metà del secolo settimo arcivescovo di Cantorbery, che nel suo *penitenziale* una penitenza canonica stabilito aveva a cadauna grave colpa, la qual pratica fu ben tosto da tutta la chiesa occidentale abbracciata. Or molti, e specialmente i ricchi e potenti signori, i quali non potevano, o non volevano adattarsi a così gravose penitenze, amaron meglio, concorrendovi l' assenso della chiesa, il compensarle col redimere la stabilita pena con abbondanti limosine, con fondazioni altresì e dotazioni di chiese, spedali e monisteri. Di quante sostanze abbia dovuto al principio del secolo undecimo spogliarsi un ricco ed agiato signore, Ilderado di nome, in isconto d' una grave penitenza canonica, statagli imposta per un grave da lui commesso delitto, l' abbiam veduto in quella *dissertazione* (3) in cui abbiam preso ad illustrare questo fatto.

(1) Ibid.
(2) Can. 22.
(3) Ant. long. mil. vol. IV diss. 39.

Ma il mezzo per cui copia ancor maggiore di beni sappiamo essere colati alle chiese ed ai monisteri, sono state le donazioni pie, con atto legale istituite da laiche non meno che ecclesiastiche persone a titolo di *salvazione delle anime loro, o di quelle dei loro parenti.* Nelle più antiche carte il donatore esiger non soleva condizione veruna dai beneficati: poi venne in seguito la richiesta ai medesimi di preci in genere, delle quali in fine fu specificato il numero e la qualità in messe, in uffizj da morto, in recitazioni del salterio, ed in altre sì fatte. Una carta di donazione ad un ceto di religiosi porta questa condizione: *ut sua pro nobis castigantes corpora mereamur habere vitam sempiternam* (1).

E perchè appunto ne' giorni, in cui avevansi a celebrare gli anniversarj a questi benefici testatori, alquanto più grave riuscir doveva la fatica di tutta la comunità, taluno di loro avendone avuto riguardo, ha voluto a cadaun individuo un particolar legato assegnare, da parteciparne ogni anno nel giorno della funzione. Due memorie in tavole di marmo esistono nella milanese basilica di s. Ambrogio, l'una dell'anno 1053, ove Lanterio delle Cinquevie con Guida sua consorte fra le altre molte disposizioni stabilisce che nel giorno anniversario della lor morte ogni anno i monaci *camisias habeant ut in annualibus eorum simul officium omne mortuorum sicut in die obitus celebrent et pro eis omni tempore orent;* e nell'altra, forse più antica, ma di anno incerto, Pietro custode della basilica di s. Lorenzo un fondo assegna fuori della porta ticinese, col di cui prodotto gli erogatarj provvedano per gli stessi monaci *camisias et femoralia.* Nelle ultime pagine di un antico mss. martirologio, spettante già alla ricca cisterciese badìa di Lucedio nel Monferrato, havvi registrata la memoria di molti anniversarj per quei

(1) De Vaine dict. dipl. t. II p. 199.

defunti che lasciato avevano qualche special legato, affinchè si facesse in que' giorni a' monaci un miglior trattamento del solito. Essa è intitolata: *notitia et memoria omnium pitanciarum per ordinem;* e comincia: *Pitancia D. Cardinalis fiat in die ss. Philippi et Jacobi de pane albo, et optimo vino, et bonis turtis.* Siegue: *pitancia fratris Asclerii fiat in sancto Laurentio de pane albo, et optimo vino, et ovis, vel bono caseo.* Altre ve ne hanno in cui il pranzo esser doveva *cum bonis turtis sine cepis, et paucis herbis,* oppure *de vino puro et alia bona pitancia,* o con altra simile squisita lautezza.

Sebbene le donazioni pie il più delle volte siano state eseguite per testamento ne' periodi estremi della vita, alcune nondimeno lo sono state lungo tempo avanti, e specialmente da chi aveva ad intraprendere lunghi perigliosi viaggi, o andar alla guerra. *Traditiones in hoste factæ ad casam Dei* sono da Carlo Magno rammentate in una legge longobardica; ed il Muratori (1) dall'archivio di Lucca trasse una carta, scritta verso la metà dell'ottavo secolo, colla quale certo Guiprando lucchese, *quia in exercitu ad Francia tesutus sum ambulandum,* in caso di morte fa donazione di tutto il suo alla chiesa di s. Fridiano. Le spedizioni delle crociate hanno dato occasione a molti testamenti di tal sorta, vantaggiosi alle chiese, alle badìe, e ad altri luoghi pii.

Disposizioni della chiesa intorno i legati pii.

Ognun vede quanto le donazioni fatte alle chiese, e particolarmente per testamento, interessar dovessero i vescovi per l'adempimento delle medesime. La necessità di opporsi alle frodi, alle violenze, ed alle tergiversazioni degli eredi e degli esecutori testamentarj gli ha qualche volta indotti a porre su di ciò qualche modificazione alle leggi civili, essendovisi i principi stessi col loro silenzio adattati. Così fino dall'anno 615 il concilio di Parigi (2)

(1) Ant. ital. t. v diss. 67.
(2) Can. 10.

stabilito aveva che le donazioni dei vescovi e dei cherici in favor delle chiese sortissero il loro effetto indipendentemente dalle formalità legali. Così pure Alessandro III papa derogò alla disposizione del gius civile, per cui sette o cinque testimonj almeno intervenir dovevano per la validità dei testamenti, avendo egli replicatamente ordinato (1), che due o tre bastar potessero, tra i quali il parroco del testatore o altro ecclesiastico. Fu la stessa ordinazione prescritta da Odone vescovo di Parigi nelle sinodali sue istituzioni dell'anno 1196, dal concilio di Narbona del 1227, e dall'altro di Tolosa del 1229, che arrivò persino a dichiarar invalido e nullo quel testamento mancante della presenza del parroco o di altra persona del clero. Un nuovo obbligo agli eredi del defunto imposero i padri di un altro concilio di Tolosa del 1236, di dover essi entro lo spazio di giorni dieci notificare o al vescovo, o all'arcidiacono le disposizioni del testatore; poichè così venir si poteva in chiaro se avesse egli istituito qualche legato pio che si tentasse di occultare. Da altri concilj altre disposizioni a queste analoghe si son date.

Non tutti però i beni delle chiese sono di tal natura, provenuti cioè da donazioni pie de' sovrani o de' fedeli divoti, qualunque stato ne sia il titolo; altri molti ne hanno gli ecclesiastici, ed i monaci particolarmente, acquistato od accresciuto colla propria industria, economia, fatica e spesa. Gran parte dei beni di questa specie sono stati la dote di molti antichi monisteri, tra i quali quei dei cisterciesi, in origine fondati in luoghi sterili, incolti e paludosi, cui l'industria, l'economia e l'opera de' monaci hanno ridotto a fondi colti, fruttiferi ed ubertosi, avendogli a così dire eglino stessi creati di nuovo a vantaggio loro e della popolazione (2). All'intorno di alcune badìe

(1) Epist. ad jud. velitr., et epist. ad episc. ostien.
(2) V. ant. long. mil. t. II diss. 13 p. 133.

dal nulla crebbe la popolazione a segno di formar terre, borghi ed anche città.

Donazioni pie da molti bersagliate.

X. Contro il legittimo acquisto e possesso di cotesti beni la filosofia del secolo nulla ha saputo trovar da opporre. Ma le donazioni pie, e le ricchezze, indi derivate alle chiese ed ai monisteri, aperto le hanno un vasto campo in cui contro le medesime esercitare il suo maltalento, essendo questo uno dei più favoriti suoi luoghi comuni. Nei donatori ella non riconosce che gente sedotta ed ingannata, e negli ecclesiastici acquirenti che gente scaltra ed avara, dalla quale poi un esecrabile abuso siasi fatto delle malacquistate sostanze. Troppo a lungo anderebbe la faccenda se tutti partitamente enumerar si volessero i pensatori dei moderni tempi che hanno preso a bersagliare le donazioni pie. Oltre questi contro le medesime hanno pure alcuni altri aguzzato lo stile, spinti da zelo, ma forse troppo indiscreto. Tra essi non è degli ultimi il Muratori.

Sebben negar non si voglia che in alcune occasioni abbia avuto luogo l'ignoranza, la frode, la cupidigia, la malizia ec., e che alcuni ecclesiastici abbiano in proprio comodo e vantaggio convertite le sostanze delle chiese, fomentando con esse un lusso scandaloso ed altri vizj infami; con tutto ciò dai più di loro sono state le medesime in quegli usi impiegate, a cui dai donatori furono destinate: val a dire nell'alimentar i poveri, nel riscattar gli schiavi, nel prestar alloggio ed alimento ai pellegrini e viandanti, nel somministrar agli artisti ed alla gente di campagna i mezzi per guadagnarsi il vitto, e nell'accrescere il culto religioso, innalzando grandiosi tempj, e dotandoli di suppellettili preziose, raddoppiando eziandio in occasione di guerre desolatrici e di altre pubbliche gravi calamità le limosine ed i sussidj. Se i principi ed i popoli avessero veduto dal comune dei vescovi, degli abati e degli altri del clero impiegarsi diversamente le sostanze ecclesiastiche, e molto più farsene vituperevole abuso, vorrem noi credere che avrebber eglino continuato, come

fecero, a versare nel loro seno tesori con tante pie donazioni a pro loro istituite?

Lo stesso abuso fu pure in alcuni ecclesiastici riconosciuto dal sommo pontefice Pio VI in quella lettera dei 3 di Agosto dell'anno 1783 all'imperador Giuseppe II diretta, allorchè alle sue orecchie la notizia pervenne che, com'erasene sparsa la voce, incamerar volesse i fondi ecclesiastici, sostituendovi in vece vitalizie pensioni. Ad un tempo però egli avverte da questo inconveniente, e da questi particolari abusi non venir in conseguenza un diritto o un'autorità per spogliar quelli che un uso ne fanno conforme alle ordinazioni sacre, togliendo alla generalità con detrimento della chiesa e degli ecclesiastici presenti e futuri que' beni, che non furono loro accordati, se non per essere di mano in mano trasmessi ad altri successori a perpetuità.

Nuovi riti introdotti nelle pie donazioni.

XI. In diverse maniere sono state altre volte eseguite coteste pie donazioni, dai principi per lo più con diplomi, e dai privati con testamenti o a guisa di testamenti. Nella Francia, nella Spagna, e nell'Inghilterra, ov'era stato da principio sotto i barbari adottato il codice teodosiano, o piuttosto quell'epilogo che formato ne aveva Aniano, nelle pie donazioni testamentarie seguitavasi per norma il prescritto da quel codice. Nell'esarcato di Ravenna, e nelle provincie meridionali dell'Italia, che più lungo tempo soggette rimasero ai greci augusti, i testatori si attennero altresì al codice di Giustiniano. Tutti gli atti che sussistono di tal sorta, ne fanno fede, e diversi esempj ne sono stati da noi di sopra recati.

Coll'andar de' tempi nondimeno alcune formalità vi sono state introdotte, di cui le romane leggi non fanno menzione. Tal è quel rito di cui tratta un capitolare di Carlo Magno (1), di collocarsi cioè dal donatore sulla mensa

---

(1) Cap. 2 t. 1 ap. eund.

dell'altare, oppur da tenersi da lui nelle mani l'atto della donazione, recitando alla presenza del prelato o del prete del luogo la seguente formola: *Io offro e consacro a Dio i beni in questa carta notati per la remissione de' peccati miei, e di quelli de' miei parenti o figliuoli per essere impiegati nel servigio di Dio, e nel sostentamento de' poveri e del clero.* Abbiam pure un atto di donazione, eseguito nell'anno 1110 dalla contessa Emma, figliuola del conte Rogerio, in favore del monistero di s. Michele arcangelo di Montescaglioso, e con diploma dell'anno 1222 confermato dall'augusto Federigo II (1), col qual atto la contessa fa donazione a quella badìa di molte sue proprietà alla presenza dei testimonj *per sanctorum Evangeliorum librum, quem manibus,* come la medesima dice, *super sacrosanctum altare posui, et per eundem obtuli, imo tradidi, et concessi.*

Queste offerte erano spesso accompagnate da maledizioni contro gli usurpatori di esse, non esclusa la persona stessa del donatore, come fece la nominata contessa Emma, la quale così ivi si espresse: *Si vero instigatione diabolica hoc, quod modo per salutem animæ concessimus, sive ego, sive quilibet noster hæres vel successor, aut ordinatus, nec non quispiam hominum disrumpere tentaverimus aut irritum facere hoc quod modo fecimus aut exire in aliquo, primo omnium omnipotens et terribilis Deus in hoc præsenti sæculo irascatur, et maledicat nobis, et in futuro per ministrum suum Michaelem archangelum tradat nos eternis incendiis atque cum Juda traditore nostri Redemptoris damnatione anathemate feriatur eterna,* aggiugnendovisi però le celestiali benedizioni sopra gli esecutori fedeli delle sue disposizioni. Volendo altri rendere più inviolabili le loro donazioni, entrar vi fecero di mezzo la religione del giuramento. Ciò

(1) Lett. apol. p. 160.

tra gli altri eseguì circa la metà del secolo settimo Giovanni arcivescovo di Ravenna, il quale, come leggesi in un frammento di papiro d'Egitto (1), nel donare i suoi beni alla chiesa di s. Apollinare di quella città, dopo aver detto che *legibus cautum est ut quod semel datum vel cessum in venerabilibus locis fuerit nullo modo revocetur*; soggiugne: *ideo jurans dico per Dominum omnipotentem maximum Sedemque sanctam apostolicam et vitas Dominorum nostrorum* (degli imperadori di Costantinopoli a cui allora Ravenna ubbidiva) *attestor et confirmo ego contra presentem donationem quam propria ac spontanea voluntate feci me hæredesque meos . . . numquam esse venturos*. Altri due antichi papiri ravennatesi, ne' quali con interposto giuramento si confermano due pie donazioni alla stessa chiesa di Ravenna, sono stati da noi in altro luogo riportati (2).

Per la sicurezza maggiore dell'atto legale contro le altrui pretensioni hanno altri nelle loro donazioni ai luoghi sacri fatto intervenire l'assenso della moglie e de' figlj, od anche implorata la conferma dal principe, o dal vescovo diocesano, e qualche volta dal papa stesso, che prestar la solevano o col sottoscrivervisi, o coll' apporvi il loro sigillo, ed altre volte collo spedire eglino un diploma speciale. Carlo Magno non solamente fece segnare dai grandi del regno e dai vescovi il suo testamento, in cui con più altre cose contenevasi la divisione de' suoi stati; ma sottoscrivere ancora dal papa Leone III, a cui mandato l'aveva per mezzo del suo segretario Eginharto (3).

Nelle investiture dei beni donati, come in quelle dei beni per contratto ceduti, si è nella Francia ed in altri limitrofi paesi costumato spesso l'attaccare alla pergamena

(1) Ap. Doni inscr. ant. p. 558.
(2) Supr. l. 1 c. 9 n. 8.
(3) Annal. tilian. ap. Duchêne t. 1 p. 20.

alcun simbolo o segno sensibile, un anello, una paglia, un coltello, un guanto, una moneta, od altro, facendosene, sebbene non sempre, nell'istrumento di donazione espressa memoria. Così praticato si vede in quello con cui Roberto vescovo di Langres fa dono di molti fondi alla chiesa di Dijone, nel quale ei dichiara d'avere per segno di questa donazione attaccato alla carta *hunc nummum qui hic dependet ut per ipsum donationem facerem et ecclesie divionensi transmitterem* (1). Le carte medesime nella Francia munir si solevano molte volte dai donatori col loro sigillo, o coll'altrui se non ne avesser eglino avuto il proprio: del che nella carta facevasi l'annotazione. In alcune occasioni vi si è pure dal donatario contribuito qualche cosa al donatore (2): locchè nella sostanza è stato il *launechild* dei Longobardi, del quale tra breve; se non che presso questi consisteva tal compenso in un munuscolo, laddove presso i Franchi esser soleva il medesimo di un maggior valore. Diversi esempj ne riporta Dadin Altaserra (3): a noi basterà due accennarne, l'uno dinotato col termine di *benedizione*, e l'altro con quello di *carità*. E' somministrato il primo da s. Gregorio di Tours (4), il quale scrive che, avendo i cristiani da certo Leocadio comperata per il prezzo di trecento soldi d'oro una casa per fabbricarvi una chiesa, egli ne accettò soltanto tre *pro benedictione*. Leggesi l'altro nel supplemento di Sigeberto, ove sotto l'anno 1201 si narra che Rogerio Forel per il dono da lui compartito alla badia gemeticese di *acre* sedici e mezzo di terreno aratorio, ricevette dall'abate Alessandro *nomine charitatis XXX libras andegavenses et equum unum album. A Wilelmo vero de Lunda tunc cellario duorum militum vestimenta*

(1) Perard Recueil des pièces etc. p. 200.
(2) V. nouv. traité de dipl. t. V p. 517.
(3) T. IV part. I p. 138.
(4) Lib. I c. 29.

de estanfort sui videlicet et alterius militis. Tal'altra volta facevasi dai beneficati questo regalo o alla moglie o ai figliuoli del benefattore (1).

Formole delle pie donazioni presso i Longobardi.

XII. Come in altre provincie, così ancora nel regno della Lombardìa sono state le donazioni pie eseguite per testamenti o a guisa di testamenti; ma poichè la forma di questi era alquanto da quella diversa dei testamenti di altri paesi (osservazione da noi già fatta); quindi anche nella maniera di dichiararsi dai donatori la pia loro volontà vi passa della differenza. Al principio degli atti di donazione secondo il rito longobardico di raro manca la formola: *præsens præsentibus dixi*, come mancar non suole nelle carte dei testamenti. In una dell'814 (2) tra *præsentibus* e *dixi* inserita si scorge la salutazione a norma dello stile romano: *præsentibus salute dixi*, la qual salutazione sottintender si potrebbe nelle altre carte ancora ove non leggesi. Alcune volte avanti, e più spesso dopo questa formola dal donatore il motivo si assegna, che l'ha indotto a quell'atto, cioè o per acquistarsi un'eterna mercede, o per isconto delle sue colpe, o per suffragio dell'anima sua o de'suoi parenti, o per altro simile, come abbiamo di sopra avvertito. Una delle più usitate e familiari formole fra le molte presso i Longobardi, con cui il donatore introducevasi a dichiarare la religiosa sua volontà nelle donazioni, si era: *Quisquis in sanctis, ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus juxta Auctoris vocem in hoc sæculo centuplum accipiet, et insuper, quod melius est, vitam æternam possidebit.* Altra più breve formola di uso comune presso loro nelle pie donazioni era: *Dominus omnipotens ac redemptor noster animas, quas condidit, ad studium salutis semper invitat: et ideo etc.* Taluno non pago d'una sola ne infilava di seguito cinque o

(1) V. Mabill. ann. bened. t. v p. 479.
(2) In arch. mon. s. Ambr.

sei, frammettendovi di più qualche testo della scrittura sacra. Una combinazion curiosa di due formole l'una indicante la piccolezza, e l'altra la munificenza della cosa stessa, qualche volta s' incontra in cotesti atti longobardici di pie donazioni. Dopo d'aver il donatore dichiarato d'offerir a Dio *munera non quantum debeo, sed quantum valeo*, tosto soggiugne: *per hanc munificentie*, o *largitatis paginam do cedo trado etc.* Molte di coteste longobardiche formole sono state negli atti di donazione ad altre nazioni comuni, come da altre nazioni hanno talvolta i Longobardi adottato il costume d'investire alcuni erogatarj delle lasciate loro sostanze per essere poi in opere pie impiegate, come fu fatto appunto da certo Teupaldo, il quale *legibus vivens langobardorum*, con sua testamentaria disposizione dell'anno 839 (1) dichiara di volere che dopo sua morte passi *in jura et potestatem* di due erogatarj quanto si fosse allora trovato a lui appartenere ossia in mobili ossia in stabili. Le maledizioni e le imprecazioni risparmiar non si sogliono dal donatore non meno contro qualunque violatore delle pie sue disposizioni che contro sè stesso e gli eredi suoi.

Allorchè taluno sano di mente e di corpo era disposto a fare un'assoluta irrevocabile donazione, dichiarar lo soleva con questa od altra formola simile: *nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me semel factum est, inviolabiliter observare promitto.* Alcuni nondimeno, secondo la già fatta osservazione, hanno voluto continuare nel godimento delle donate sostanze, vita loro natural durante, colla libertà inoltre di altrimenti disporne, ed altri sonosi sopra di esse riserbata un'annual pensione, equivalente al fruttato di quelle sostanze, od anche maggiore, d'essere loro somministrata dal luogo sacro, dichiarato nel testamento erede. Vi ebbe pure chi fece testamento condizionato, detto *causa mortis*, per cui,

(1) In arch. mon. s. Ambr.

riavendosi il testatore dalla pericolosa malattia, la testamentaria sua disposizione senz' effetto rimaneva. Altra clausula per ultimo è stata qualche volta dai nostri maggiori inserita negli atti di pie donazioni, colla quale il donatore dichiarava che nè egli nè gli eredi suoi avrebbero al donatario guarentite le sostanze lasciategli; ma che difender egli si dovesse coi documenti che gli cedeva, *ut melius potuerit*; oppur protestava che nè egli nè i suoi eredi *auctores, et defensores esse promittimus*.

Non è cosa abbastanza chiara se i Longobardi nel donar fondi od altre sostanze ad amici e conoscenti, atto presso loro assai frequente, credessero d' eseguire un' opera pia e presso Dio meritoria. Sembra però più verisimile che per tale la riconoscessero; poichè, come vedremo tantosto, eseguivasi da loro come le altre pie donazioni, e da chi per speciale privilegio godeva della facoltà di far queste senz' aver riportato il superiore assenso. Da qual principio fosser eglino diretti nel formarsi quest' idea del pregio e del merito delle donazioni tra gli amici, non l' ho potuto ritrovare, nè saprei indovinarlo. Tra le molte carte di tal sorta due nostre sceglieremo per esempio, l' una dell' anno 792, e l' altra dell' 840 (1). Nella prima facendo certo Walperto donazione ad Arifuso orefice di un fondo nel luogo di *Noniano*, or *Guignano*, in questi termini si spiega: *Ego Walpert filio quondam Theodeperti qui habitare videor in fundo et vico qui nominatur Noniano prope Lambro territorio istius civitatis ticininsis amicus et donator tuus præsens præsentibus dixi. Magnum donationis est tetolus ubi nemo potest causam largitatis inquirere. Qua propter dono dilectionis tuæ et in tuum jus dominiumque transcribo atque transcripsi donationis tetulo juri directo idest clausura una juris mei etc.* La formola: *magnum donationis est titulus, ubi*

Donazioni ad amici presso i medesimi.

(5) In arch. mon. s. Ambr.

nemo potest causam largitatis inquirere, è la più usuale, con cui il donatore s' introduce in simili carte all' atto della donazione. Per la validità legale di tali donazioni il donatario in vigor della legge dei due re longobardi Rotari (1) e Liutprando (2) corrisponder doveva un leggier compenso, con longobardico termine *launechild* o *lunichild* chiamato: e questo ad arbitrio di lui, una cappa, una veste, un pajo di guanti, un anello d'oro, un capuccio ec., od anche danaro. Il *launechild* in questa occasione da Arifuso corrisposto a Walperto, come questi sulla fine dell' istrumento dichiara, è stato *witta una ut hæc mea donatio in te tuisque heredibus perennis temporibus firmis et stavilis debeat permanere.* La *witta* quì accennata esser doveva un corto pallio, o mantello, quale di que' tempi usavasi, e che *witta de dorso* in altra carta dell' anno 824 è denominata (3).

Nel secondo istrumento Sighelberga *veste religionis induta*, la qual' era come una monaca di casa, fa donazione di cinque fondi, da lei posseduti nel territorio di Bergamo, a Garibaldo arciprete e Landeberto fratelli dalla donatrice chiamati *dilectissimi atque amantissimi mihi semper.* Ai fondi la stessa aggiugne quattordici servi, i quali come i fondi lascia loro senza obbligo o vincolo veruno; ma pienamente alla loro disposizione da potersi per testamento tramandare agli eredi loro, ricevendo la medesima dai due fratelli *launechild pars uno manicias pro suprascripta donatio*, val a dire un pajo di guanti. Dal *launechild* il nominato re Liutprando (4) esenti dichiarò le chiese e gli altri luoghi pii, per la ragione forse che, essendo per lo più tali sostanze prezzo per redimere le

(1) Leg. 175 ejusd.
(2) Leg. 19 lib. 6.
(3) In eod. arch.
(4) Ibid.

commesse colpe, non erano propriamente donazioni. S'introdusse però col tempo la pratica di corrisponderlo essi pure al donatore: pratica che continuò sino al secolo terzo decimo. Di questo compenso si è a lungo trattato nella nostra XXII dissertazione (1).

XIII. Qualunque sia stato il concetto che delle donazioni agli amici eransi i Longobardi formato, dubitar non si può che non abbian essi, come tutti gli altri barbari, per opera pia e meritoria riconosciuta la libertà ai loro servi compartita, essendo questa di fatti come tale rappresentata nelle loro carte di manomissione. Egli è soverchio il qui ragionare delle maniere e delle formole diverse con cui e dai Romani e dai barbari manomettevansi i servi, avendole noi altrove ripartitamente esposte (2), ove abbiamo altresì avvertita la differenza che passava tra la condizione dei servi manomessi dai Romani e quella dei barbari. Nella prima manomissione vedemmo non aver i servi riportata una piena e perfetta libertà; poichè da schiavi passavano ad essere soltanto liberti, non liberi: nel quale stato dimostrandosi eglino ingrati ai loro benefattori, potevano esser di nuovo ridotti alla primiera servitù; laddove regnando i barbari, que' servi in specie che stati fossero nelle chiese manomessi coll'avere tre volte girato intorno l'altare, erano in un grado costituiti di perfettissima assoluta libertà (3).

Manomissione de' servi, opera pia presso i barbari.

Ne' tempi della dominazione romana, riportando i servi tal benefizio, hanno costumato nelle provincie, ed in Roma particolarmente, mettersi un pileo o una beretta sul capo; quindi *vocare ad pileum servos*, dissero Svetonio (4) e Tito Livio (5) per dinotare la loro manomissione.

Pileo presso i Romani segno della libertà dai servi acquistata.

(1) Ant. long. mil. vol. II.
(2) Ibid. diss. 23.
(3) V. leg. 5 lib. 6 Liutpr.
(4) In Tiber.
(5) Hist. lib. 4 p. 148.

All' imposizione del pileo preceder soleva la rasura del capo. Nonio (1) ne assegna la ragione: *quod tempestatem servitutis videbantur effugere, ut naufragio liberari* (leggasi *liberati*) *solent.* Alcuni dei manomessi andavano a prendere il pileo nel tempio di Feronia, dea tutelare dei liberti, la quale uno assai celebre ne aveva non molto lungi da Roma sul monte Soratte. Allorchè dai congiurati fu ucciso Giulio Cesare, il popolo romano, lusingandosi di avere colla di lui morte riacquistata la libertà, mostrossi in pubblico col capo del pileo coperto: la qual funzione fu dal popolo medesimo rinnovata, tolto dal mondo Nerone. *Adeo cuncta provincia, omnisque Roma interitu ejus exultavit*, scrive Aurelio Vittore (2), *ut plebs induta pileis manumissionum tamquam sævo exempta domino triumpharet.* Allora pure sì in Roma che nelle provincie furono innalzate statue e coniate medaglie colla immagine della rinascente libertà, rappresentata come una dea, che nella destra mano tiene il pileo, e l'asta nella sinistra coll'epigrafe: *Libertas restituta*, o *Libertas publica*, od altra simile (3). Altri esempj della pratica di questo rito si hanno, essendosi, e forse per ischerzo, voluto per sino coprirne il capo ad un orso di marmo, che tuttora in Roma sussiste, e continua a dare a quel luogo presso la chiesa di santa Bibiana, ove ritrovasi, la denominazione *ad ursum pileatum.*

Se presso i barbari abbiano usato i servi da loro manomessi portare questo od altro analogo segno, a noi non consta. Dal non incontrarsene indizio argomentar si potrebbe che questo rito fosse da loro ignorato. Del resto anche in Roma stessa, ov' era assai in voga il rito di portarsi dai liberti la beretta sul capo, durar non doveva

---

(1) Voc. *Liberi.*
(2) In Neron.
(3) V. Gruter. inscr. p. 238 n. 12, et le Beau t. XL mém. de littér. p. 5.

per lungo tempo: ed è ben credibile che tutti essi avranno avuto non poca premura di deporre al più presto quel segno, indicante il primiero vile stato di loro servitù, e di comparire esteriormente nella classe dei liberi cittadini. Che se nei servi manomessi il pileo era l' indizio della riportata libertà, sulla testa degli schiavi condotti al pubblico mercato era il contrassegno che sarebbero stati i medesimi venduti senza guarentigia veruna verso i compratori, la quale aveva luogo riguardo quegli schiavi soltanto che del pileo non avessero avuto il capo coperto: della qual cosa presso Aulo Gellio (1) dichiarò il console Celso Sabino essere la cagione, *quod emptores errare et capi non possent, quia oculis jam perciperent quod nam esset mancipiorum genus, impositusque pileus demonstrabat hujuscemodi servos venundari, quorum nomine emptori venditor nihil praestaret.*

XIV. Alla classe delle liberali donazioni ridur si possono in certo modo anche i così detti benefizj tanto laici che ecclesiastici, i quali con particolar rescritto si è sempre costumato assegnare. Cominciando dai primi, non altro son essi stati in origine che fondi da godersi in vita, assegnati dal principe a chi fosse stato o di lui o della patria benemerito. Gl' investiti dei medesimi chiamavansi *beneficiarii*: e di questi, come dei benefizj fanno cenno Cicerone (2), Lampridio (3), Igino (4) ed altri antichi, e tra le iscrizioni presso il Grutero (5) una vi ha di certo Fedimo, liberto dell' imperador Trajano, il qual liberto era *a commentariis beneficiorum*: da lui perciò tenuti si saranno i registri di sì fatti benefizj. Benefizj laici.

Anche i re barbari ed i loro successori al trono hanno

(1) Noct. attic. lib. 7 c. 4.
(2) Orat. pro Arch.
(3) Vit. Alex. Sever.
(4) Lib. de limit.
(5) Inscript. pag. 1078 n. 2.

con essi rimeritato i servigj dei prodi loro guerrieri e dei loro *vassi*. L'imposto giuramento di fedeltà, e l'obbligo, quando fossero chiamati, di seguitar alla guerra i loro signori, hanno convertito i benefizj in feudi, a cui inoltre alcuni distinti onori e privilegi andavano annessi. Voglion alcuni che i feudi di tale natura siano stati dai re longobardi introdotti, ed altri facendone autori i re franchi nel secolo nono, sebbene il termine di *feudo* sia di data più recente. Come i benefizj, così pure i feudi, che da principio erano vitalizj, sono col tempo divenuti spesso ereditarj nelle famiglie.

Benefizj ecclesiastici.

Per molti secoli i benefizj sono stati affatto ignoti nella chiesa, essendosi dalla massa, appartenente a cadauna chiesa, ricavato il congruo mantenimento del vescovo e del clero, dalla qual massa era pure il sostentamento somministrato alle vedove, ed ai poveri, e quanto bisognava per la fabbrica e la manutenzione de' sacri tempj. Ma sulla fine del quinto secolo s'incominciò a smembrarne qualche piccol fondo, assegnato poi a taluno del clero da godersi da lui, vita sua natural durante, a titolo di benefizio (1). Per alcun tempo se ne fece uso assai parcamente; ma il temporal vantaggio che dal godimento di questi smembrati fondi ne derivava ai beneficati, moltiplicar li fece a dismisura. Ogni vescovo aver volle la sua porzione o benefizio, o come si è detto di poi, la sua mensa separata da quella degli altri graduati ecclesiastici, ed ognun di questi la loro.

In quella guisa, con cui poc' anzi dicemmo aver i sovrani coi benefizj rimeritato i servigj dei loro *vassi*, anche i vescovi e gli altri ecclesiastici prelati, divenuti egualmente, ed alcuni forse più ricchi ancora e potenti dei signori laici, vollero far lo stesso con i loro *vassalli* o *vassi* inferiori. Molti esempj se ne hanno nelle vetuste

(1) V. Tomassin. de vet. et nov. eccl. discipl. part. 2.

pergamene, ove non di rado tai benefizj sono col nome di *feudi* dinotati: col qual termine similmente nelle carte del quarto decimo e quinto decimo secolo sono indicate quelle pensioni, ossia quei salarj che alla gente di loro servizio erano assegnati. In altre carte all'investito di qualche emolumento *beneficiario nomine* imposta si vede l'obbligazione di un leggiere annual canone: nel qual caso tai benefizj poco o nulla dai livelli distinguevansi.

XV. Tra i benefizj ecclesiastici tengono un particolar luogo le commende, così dette dal latino verbo *commendare*, per cui a taluno vien raccomandata una chiesa vescovile o pievana, o una cappella, o uno spedale, e più spesso un monistero col vitalizio godimento di tutte o della maggior parte delle sostanze e dei diritti, spettanti alla cosa commendata. Pretendono alcuni di riscontrarne il primo germe in un canone del terzo concilio di Orleans dell'anno 538 (1), col quale si stabilisce: *De his clericorum personis, quæ de civitatensis ecclesiæ officio monasteria, dioeceses, vel basilicas in quibuscumque locis positas . . . suscipiunt ordinandas, in potestate sit episcopi si de eo, quod ante de ecclesiastico munere habebant, eos aliquid, aut nihil exinde habere voluerit, quia unicuique facultas suscepti monasterii, diœcesis, vel basilicæ debet plena ratione sufficere.* Ma nel riportato canone trattandosi di cherici a cui era stato da alcuni monisteri o da alcune diocesi, chiese cioè parrocchiali, o da qualche basilica affidata l'amministrazione delle temporali loro sostanze, ai quali cherici bastar poteva l'emolumento che da tale amministrazione ritraevano, senz' anche più altro ricevere dalla loro chiesa, ossia dalla massa delle sostanze di essa, ella è cosa evidente che questa specie di emolumenti nulla ha che fare con i beni commendati, di cui quì si tratta.

Commende quando, e da chi introdotte.

(1) Can. 58.

Si vuole da più altri che s. Gregorio Magno nel sesto secolo sia stato il primo a dar l'esempio di queste commende, replicato poi ed ampliato nel secolo nono da s. Leone IV papa. Queste certamente con più ragione che non le altre dir si possono essere state chiese e badìe commendate; il fine però avutosi nel commendarle, e l'uso fattone, ben diverso è stato dal fine e dall'uso delle posteriori commende. Avendo i re barbari, quelli specialmente infetti d'ariana eresìa, discacciato dalle loro sedi molti vescovi cattolici, ed altri essendo stati obbligati a sottrarsi colla fuga alle loro persecuzioni, il caritatevole s. Gregorio pensò all' interinale sostentamento di questi esuli, assegnando loro alcune vacanti chiese, sin a tanto che provvedute fossero del proprio pastore, o veramente al più vicino vescovo commendando la chiesa priva del suo. Lo stesso motivo indusse il papa s. Leone IV a commendare alcune chiese ed alcuni monisteri a que' vescovi ed a que' sacerdoti, che nell'invasione fatta dai Saraceni della Sicilia e di una parte dell'Italia furono costretti a rifugiarsi in altri paesi. Nella condotta di amendue i nominati sommi pontefici e chi non sarà per ravvisare uno spediente, dalla carità cristiana suggerito in quelle circostanze infelici, per sostenere ecclesiastici meritevoli, spogliati d'ogni sostanza, perseguitati e discacciati dalle loro sedi? Non avevano inoltre i medesimi che un assai ristretto e moderato uso di queste commende: e dopo la loro morte, oppure riacquistate da loro le proprie sedi, le chiese ed i monisteri, stati loro commendati, ritornavano alla condizion primiera.

Da principio conferite a laici ed a femmine.

Ma quanto differente è stata la sorte di quelle commende, sopra cui versa il nostro ragionamento, e di cui il primo a darne lo scandaloso esempio si fu un usurpatore della real podestà, ed in fine del trono stesso! Di comune consenso non meno degli antichi che dei moderni scrittori, per primo istitutor di esse viene riconosciuto Carlo Martello, il quale dall'anno 720 sino al 735, portando

Teodorico II il titolo di re, e dal 735 sino al 742 col titolo di duca regnò da dispotico sovrano nella Francia. Costui sotto pretesto di ricompensare le spese fatte per la guerra dai principi e dagli altri signori del regno, e di rimeritare i servigj da loro prestatigli per sostenere il suo dispotismo, con molta sua vergogna spogliò sacrilegamente molte chiese e badie dei legittimi loro patrimonj, formandone pingui benefizj o commende, di cui avessero i medesimi a goderne annualmente i frutti, da passar poi, morti i primi commendatarj, non già agli spogliatine proprietarj, ma ad altri nuovi commendatarj scelti dal principe, per la di cui indulgenza sono in seguito state a taluno conferite qualche volta in proprietà, da potersi quindi tramandare per successione agli eredi, o vendere o donare, o disporne in altra guisa a piacimento del possessore. Quei militi, e quei conti, che stati fossero d'un abazìa investiti, veggonsi negli antichi documenti nominati, i primi *abbates milites*, ed i secondi *abbicomites* (1). Nè da questa peste immune andò l'Oriente cristiano, a cui nel secolo ottavo la porta avevano aperta gl' imperadori iconoclasti, avendo in benefizio assegnate le sostanze dei monisteri a semplici secolari, che inoltre vi esercitavano diritto di superiorità. *Caristicarj* eran essi chiamati, contro i quali un trattato compose Giovanni patriarca antiocheno (2).

Come i militi ed i conti, così le femmine ancora ambirono, e fatte furono partecipi di coteste ecclesiastiche commende. L'imperadrice Engilberga, moglie di Lodovico Pio, aveva dal condiscendente augusto riportato in commenda con altri molti monisteri quello eziandìo di vergini, detto di Orona, o Aurona presso le più antiche mura di Milano. Convien dire che Engilberga l'abbia di più

(1) V. Ducange Glossar. t. 1.
(2) Ap. Coteler. mon. eccl. græc. t. 1 p. 159.

conseguito in piena proprietà; poichè ne dispone liberamente, investendone l'abate ed il monistero di s. Ambrogio, da godersi dal medesimo colla stessa proprietà. S'indusse ella a questa donazione, credendo di recar con essa suffragio all'anima del defunto suo consorte: tal'era l'ignoranza di que' tempi: *pro remedium animæ divæ memoriæ Kluduuici quondam imperatoris augusti.* Con real carta (1), sopra la di cui legittimità per solo prurito di contraddire mosse dubbio il dottor bibliotecario dell' Ambrosiana Nicolò Sormani (2), fu da Carlo il Grosso nell' 880 nelle più ampie forme confermata tal donazione al monistero suddetto di s. Ambrogio. Anche le reali concubine furono a parte di queste commende: e Waldrada che è stata del re di Lorena Lottario, riportò da lui in commenda la badia di Lutra (3).

In seguito a vescovi, e ad altri prelati.

. XVI. Aperto una volta il varco a cotesti abusi, così confacenti all' insaziabile umana cupidigia ed avarizia, andarono sempre più dilatandosi, e dalla Francia passarono nell' Italia, se pur anche i re longobardi non gli avevano eglino stessi di già introdotti; ed hanno i medesimi abusi continuato a sussistervi ed a vieppiù dilatarvisi sotto i re ed imperadori sì nazionali che germani. E nell' Italia come nella Francia vollero entrar a parte di questo lucroso spoglio vescovi ancora, ed altri più distinti ecclesiastici prelati, che avran creduto appartener loro con più ragione che non ai secolari. Non essendo molti di essi abbastanza paghi dei fondi e delle altre sostanze delle proprie chiese, troppo scarse per appagare la smodata lor ambizione e cupidigia, estesero le avide loro mire sopra le sostanze altrui, impossessandosi colla forza delle più ricche badie; e in difetto di questa col braccio

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Passegg. t. III p. 174.
(3) Vit. s. Deicol. t. II sæc. bened. p. 115.

dei principi, a cui ne' secoli di mezzo troppo premeva il tenersegli amici e vincolati. Il Tomasino (1) molti esempj ha raccolto di simil sorta alla Francia spettanti, ed altri il Muratori (2) che l'Italia riguardano, le di cui principali badìe furono soggette a tal destino infelice, la bobbiese di s. Colombano, la lucediese nel Monferrato, la nonantolana di Modena, per nulla dire delle altre, molte delle quali restarono di poi alle vescovili mense perpetuamente incorporate. Angilberto I arcivescovo di Milano verso la metà del nono secolo fu uno di coloro che il diritto soglion misurare colla lor forza, avendo con questa usurpato diverse proprietà appartenenti al monistero di s. Ambrogio, dal medesimo poi in benefizio conferite ad un suo vassallo. Sì patente è stata la violazione della giustizia, che l'immediato di lui successore Angilberto II, a cui l'abate ebbe ricorso, non potè a meno di non obbligare con formale sentenza il vassallo a farne l'intera restituzione al monistero (3).

Nè sempre sono stati i vescovi paghi di una o di due badìe; ma tante alcuni industriaronsi di averne quante ne hanno potuto sì nella loro che nelle diocesi altrui. Il conte Giulini (4) la notizia ci ha tramandato di quelle possedute già dagli arcivescoci di Milano, sebbene con varie vicende, dal decimo sino al duodecimo secolo. Furon queste le badìe di Nonantola nel modonese, di s. Salvatore di Tolla nel piacentino, e de' ss. Felino e Graziano di Arona, della basilica di s. Giorgio entro Milano, e nella diocesi della badìa di s. Pietro di Brebbia, e della chiesa del s. Sepolcro in Trinate. Con bolla dell' anno 1162 Alessandro III papa moltissime commende conferma

(1) Loc. supr. cit.
(2) Ant. ital. t. VI diss. 73.
(3) Chart. an. 859 in arch. mon. s. Ambr.
(4) Memor. di Mil. t. II III VI.

all'arcivescovo di Milano Oberto, sette nelle città e diocesi, ed undici in altri paesi, tra le quali alcune delle già nominate. Dalle badie si passò ai vescovadi, le di cui sostanze l'appetito solleticarono di non pochi. Grande uccellatore di essi è stato tra gli altri Manasse arcivescovo d'Arles, al quale il re Ugone suo parente, per usare le espressioni dello storico Liutprando (1), *contro ogni ragione e diritto gli commendò, o più tosto diedegli a divorare i vescovadi di Verona, di Trento e di Mantova;* ed a questi fu pure aggiunto l'arcivescovado di Milano, che altre volte in seguito è stato dai papi in commenda conferito.

Pretesti per istituir commende.

Uno dei titoli, ossia dei pretesti, con cui si coloravano questi spoglj, era l'avvocazìa che i commendatarj assumevansi della commendata badìa o chiesa, l'incumbenze de' quali sono state da noi altrove esposte (2). Sebbene l'avvocazìa in più special modo appartenesse ai signori laici; pure anche dai vescovi e dagli abati fu la medesima esercitata sopra que' monisterj stati loro commendati. Tra i molti esempj che addur si potrebbero, quello basterà del vescovo di Lodi Gerardo, a cui il papa Marino o Martino con sua bolla dell' anno 883 (3) gli conferma la piccola badìa di Savinione, cui egli possedeva *pro defensione et excusatione eorundem monachorum . . . scilicet pro omni excubia et expeditione tam palatina quam hostili.* Cioè era il vescovo obbligato a prendersi la difesa di que' monaci, e quel pagamento addossarsi che avrebber essi dovuto contribuire per andar esenti dai pubblici pesi, quali erano la guardia e la difesa dei luoghi muniti, e le spedizioni per la guerra ed il servigio del palazzo. Benchè Savinione sia da Marino

(1) Lib. 4 c. 3.
(2) Supr. lib. 3 c. 1.
(3) Ughell. ital. sacr. t. IV in ep. laud.

nella sua bolla riconosciuto per un' abbaziola, e Gerardo agli atti del sinodo di Pavia dell'anno 876 (1) siasi sottoscritto *exiguus in exigua laudensi ecclesia episcopus*; con tutto ciò qualunque volta si fosse egli portato a questa sua *abbaziola*, o vi avesse mandato un messo, gli permette il papa di aver seco trenta persone e quaranta cavalli da esservi a carico de' monaci mantenuti per tre giorni, e più ancora abbisognando.

XVII. Ed a chi poi sono state queste commende affidate? Non ostante la buona intenzione de' papi che a persone meritevoli fossero le medesime conferite, caddero spesso nelle mani di uomini affatto indegni, senza coscienza, mercenarj, non pastori, nè mai abbastanza satolli, *quibus*, sono i termini stessi del dotto e pio Merlone Horstio (2), *nulla spiritualis studii in monasteriis fovendi, promovendique cogitatio: modo uberes vineæ fructus proferat non cœlo sed cellario inferendos, modo promptuaria eorum plena, putant quod satis culturæ datum sit. Sufficit ipsis pascere semetipsos, comedere medullam tritici, et sanguinem uvæ bibere meracissimum. Quid mirum, si interim destruatur maceria vineæ, et sit in direptionem, et vindemient eam omnes, qui prætergrediuntur viam, si ascendant super eam vepres, et spinæ; si pro uva faciat labuscras?* Con egual energìa si esprime su di ciò Gabriele Paterbeo nella prefazione a Tommaso da Kempis, l'autor anonimo del libro intitolato *l' Abbé commendataire*, ed il Muratori nella sua LXXIII dissertazione, intitolata *dei monisteri dati in benefizio*. Anche il Mabillon va spesse volte nelle sue opere questa corda ritoccando.

Abuso fatto da molti delle sostanze commendate.

Quella stessa tenue pensione che il commendatario era obbligato pagare agli antichi degradati padroni delle sostanze del monistero, quante volte non è stata da lui ad

(1) Rer. ital. script. t. 1 part 2.
(2) Not. in epist. 141 s. Bernard.

essi negata, o soltanto dopo molti litigi e contrasti somministrata, talchè per salvare ai medesimi lo scarso loro sostentamento s' indussero alcuni papi alle replicate istanze degli oppressi a separare dalla mensa del commendatario la conventuale del monistero! I cisterciesi, che forse più di tutti gli altri ordini monastici hanno somministrato pingui commende, da Gregorio XIII arrivarono ad ottenere questa separazione (1), della quale sino dal secolo nono diede l'esempio Lodovico II imperadore, dividendo dalla mensa del monistero di Nonantola quella del commendatario: divisione confermata con suo diploma dell' anno 877 da Carlomanno (2). Quante altre volte non si sono i commendatarj maneggiati acciò soppressi fossero i residui soggetti per poter quindi anche di questi risparmiare il mantenimento: ed affinchè il mezzo fosse tolto di mai più repristinarli, farne dai fondamenti demolir le fabbriche! Non si finirebbe sì tosto se tutte riandar si volessero le avanie da cotesti crudeli commendatarj commesse contro i monaci loro commendati, divenutine, mentre ne divoravano le sostanze, i più odiati loro nemici. V' ebbero, egli è vero, in altri delle favorevoli eccezioni; ed alcuni commendatarj di fatti dopo di aver adempito esattamente il loro dovere della riforma ne' chiostri loro commendati, restituirono fedelmente agli antichi possessori le loro entrate; oppure dove più non esistevano, o non avessero voluto prestarsi alla riforma, ne sostituirono altri più osservanti, loro cedendo tutti o almen parte dei beni del monistero. Questi casi nondimeno stati non sono molto frequenti.

Negar da noi non si vuole che taluno fra gli abati regolari non abbia fatto cattivo uso delle sostanze del monistero, dissipandole a capriccio, o dandole a godere ad

(1) Constit. Superna.
(2) Ap. Murator. t. VI dissert. 73.

amici e parenti con poca o niuna premura della regolar disciplina che si è lasciata andar in decadimento. Dunque aveva perciò il monistero ad essere delle sue proprietà spogliato? Allorchè un padre di famiglia ne dissipa le entrate, permette forse la giustizia, che la famiglia ne sia privata, e vengano le medesime in altri trasferite? Al più se ne toglie al padre l' amministrazione, che ad altri più capaci e fedeli vien affidata. Come dunque si sarà potuto ciò permettere riguardo le sostanze dei monisteri per passare poi spesso nelle mani di gente rapace, che altro pensiere non ha che di ricavarne il più che può? La proprietà certamente in amendue i casi è uguale, più sacra però e più vincolata in cotesti beni ecclesiastici per i molti titoli che cadauno può da sè stesso ravvisare.

Sino da quando s' incominciò a darsi in benefizio le sostanze dei monisteri ad estere persone, da chi vi aveva interesse non si omise in mancanza di sode, o almeno di probabili ragioni, di produrne, per avere qualche appiglio, delle frivole ed insussistenti. Ma furon queste pienamente sventate da uomini pii e dotti, da varj concilj e dagli stessi sommi pontefici, indicati da Bernardo Zegero Vanespen (1). Anche il re di Francia Ugone Capeto sulla fine del nono secolo, ben conoscendo l' ingiustizia di sì fatte usurpazioni, s' industriò di ristabilire le elezioni nelle chiese e nei monisteri, e di far restituire ai legittimi loro padroni, per quanto gli fu possibile, le entrate state prese sotto i re suoi antecessori. Ne diede egli stesso per il primo esempio, rimettendo i monaci di s. Vicenzo de' Prati nel possesso della badìa che per successione del padre e dell'avo eragli pervenuta (2).

Nel duodecimo e terzo decimo secolo nuovo pretesto destossi di mettere vescovadi e badìe in commenda: e ciò

(1) Jur. eccl. univers. part. 1 tit. 31.
(2) Bouillard hist. de l'abb. de s. Germ. l. 2.

Nuovi pretesti per istituire nuove commende.

affine di provvedere i vescovi espulsi da Terrasanta. Ma cessatone il titolo, sono poi queste ritornate tutte ai primieri loro possessori? Con l'altro pretesto d'introdurre la riforma nelle badìe riuscì in seguito ai cardinali di averne molte in commenda, le quali però, come a tutti è noto, con tale pretesa riforma andarono nell'ultima rovina. Queste commende comuni divennero nel tempo in cui i papi tennero la loro sede in Avignone. Clemente V avevale moltiplicate all'eccesso; ma sopraggiunto da grave pericolosa malattia, ne ebbe scrupolo, onde tutte le rivocò senza eccezione veruna (1). Il suo successore Giovanni XXII tornò ad allargar la mano nella collazione di esse, alla di cui eccessiva liberalità pose qualche rimedio il papa Benedetto XII, avendole tutte abolite coll'averne eccettuate soltanto le possedute dai cardinali e dai patriarchi (2). Non andò guari però a ripullular l'abuso, non essendo mai mancati pretesti di eluder le leggi. Durante poi il lungo scisma tra i papi, cadauno di loro con nuove erette commende procurava di rinforzare il proprio partito; per la qual cosa da due bande ne venne allora il danno, accresciuto vieppiù dalla prepotenza e dalla non mai sazia cupidigia di que' principi, tiranneggianti allora l'Italia, che di pieno loro arbitrio non di rado disponevano de' beni ecclesiastici, o appropriandosegli, o dandogli ad altri a godere. Il concilio quinto lateranese dell' anno 1512 sotto Giulio II fissar volle un termine all'abuso col proibire che i monisteri non ancor commendati esser lo potessero per l'avvenire. Ma avendo il papa a sè riserbata la facoltà di derogare, l'abuso continuò sullo stesso piede di prima.

La gravezza dell'affare determinò alla fine il concilio di Trento (3) a porvi mano, come fece, sebbene il rimedio

(1) Rainald. hist. eccl. ad an. 1307.
(2) Anonym. rer. ital. t. III part. 2 col. 527
(3) Sess. 25 c. 21 de regular.

per le circostanze de' tempi non abbia potuto sortire il pieno suo effetto. Attesa la difficoltà di sradicare in un colpo solo l'abuso, lasciarono que' padri alla cura del romano pontefice, *ut iis monasteriis, quæ nunc commendata reperiuntur, ut quæ suos conventus habent, regulares personæ ejusdem ordinis expresse professæ, et quæ gregi præire, et præesse possint, assignentur.* Riguardo poi que' monisteri che sarebbero rimasti in seguito vacanti, stabilisce ed ordina, *ut non nisi regularibus spectatæ virtutis, et sanctitatis conferantur.* Cose essendo queste di regolari, prescrive il concilio che a regolari soltanto abbiano a conferirsi. In vista di sì autorevoli decreti avrebbe dovuto l'abuso esser tolto affatto. Appena però qualche cessione di esse fecesi dai papi agli antichi possessori, come qualch'altra era stata già fatta da loro, ed in specie alla casinese congregazione di santa Giustina, ed alcune pure assegnate a chiese, a spedali, a seminarj o ad altri luoghi pii. Ma nella sostanza ha il medesimo abuso continuato a sussistere ancora. La roba altrui tramanda un sì tenace glutine che difficilissima cosa riesce il distaccarla dalle mani di chi la ritiene.

Rimedj inefficaci contro la gravezza del male.

XVIII. Alle sin quì riportate specie di carte diplomatiche quelle aggiugneremo per ultimo, che di *brevi* portano la denominazione, e così dette per essere in brevi e succinti termini espresse: nel qual significato il termine di *breve* fu da Vegezio (1) usato, laddove scrisse: *Quando quis commeatum acceperit, vel quot dierum, notatur in brevibus.* Tra i brevi però qui non comprendiamo i papali, che hanno ragione di veri diplomi, e di cui abbiamo già trattato. Non vi comprendiam nè meno quelle altre carte, le quali sebbene *brevi* chiamate; pure ad altre determinate classi appartengono, quali sono i brevi di testamento, di codicillo, di appellazione, ed altri

Brevi di notizie.

(1) Lib. 2 c. 19.

molti di tal fatta, dei quali un ben lungo catalogo presso il Ducange (1) si può vedere.

I *brevi*, di cui quì imprendiamo a ragionare, sono quelli detti di *notizia*, di *ricordazione*, o *memoratorj*, consistenti in qualche giuridica ricognizione di un acquisto, di un possesso, di un'investitura, di un pagamento, di un inventario ec., e che all'occasione servir poteva di autentico legal documento, siccome scritto e sottoscritto da un notajo, e munito della soscrizione o della presenza dei testimonj. Di due specie erano cotesti *brevi*, alcuni di pubbliche ed altri di private notizie. I primi erano stesi in carta alla presenza dei giudici o dei vescovi, e di lor ordine venivano pubblicati. Tali sono i *brevi*, detti *notitiæ judicati*, *evindicati*, ed altri simili. Ma gli altri erano unicamente formati da un notajo coll'intervento dei testimonj. Sogliono questi *brevi* cominciare dall' invocazione *in Dei*, o *in Christi nomine*, e ad essa vien tosto in seguito: *Notitia qualiter*, oppure: *Breve memoratorium*, o *memorationis pro futuris temporibus*, od altra espression simile, dopo la quale ciò si espone, di cui serbar si voglia autentica memoria. Si dà fine al *breve* colla data del tempo, a cui qualche volta quella pur si aggiugne del luogo: poi vengono le sottoscrizioni dei testimonj colla segnatura del notajo estensor dell' istrumento, sebbene non in tutti i *brevi*. Una dissertazioncella si ha del Mabillon *intorno l' uso e l' origine delle antiche notizie* (2).

In tal guisa sono esposti i molti *brevi* di notizie, esistenti nei nostri e negli altrui archivj, dalla quale nondimeno in parte si scosta il più antico di essi fra i nostri, scritto poco dopo la metà dell'ottavo secolo (3), ove la notizia contiensi di quanto fu da Arichi dato a Magnerata

(1) Glossar. t. 1 v. *brevis*.
(2) Int. præf. et dissert. p. 736.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

sua nipote il giorno delle nozze, chiamato *dies votorum*: col qual termine era pure chiamato dai Longobardi il giorno dopo consumato il matrimonio, in cui la novella sposa ricever soleva dallo sposo novello il dono matutinale con latino vocabolo detto *pretium in mane*, o *traditio in die votorum*, e con longobardico *morgingap*, o *morghengap*, o *morghengeba*. Sebbene, come dicemmo, sieno state nei *brevi* segnate le note croniche, e stati sieno stesi da un notajo; nel presente però non si ravvisano nè quelle nè questo; ma la presenza soltanto vi è indicata di tre testimonj. Riducesi il medesimo a questi pochissimi termini.

. In Dei nomine. Notitia qualiter Arichis tradidit nepta sua Magnerata Anscausi in die votorum cum omne substantia sua quitquit eis advinit de sorores vel amitane suas qualiter rex inter eas divisione fecet pro misso suo noditia in presentia Tomati scultassi de vico Ludolfo, Alfret de Sicilla et Bruningo de Maliacis.

Quantunque molte di quelle specie di carte, state da noi sin quì menzionate, come molte ancora di quelle da noi passate sotto silenzio, non fossero più dopo alcun tempo di uso veruno, e vieppiù quelle state riconosciute incapaci ad essere prodotte per far prova, siccome false e guaste; pure si è comunemente continuato a serbarle negli archivj. Queste ultime soltanto per indizio della loro nullità furono nel mezzo forate con un coltello in forma di croce. Alcune di cotali carte forate od incise sussistono tuttora, ed altre che tale condizione hanno notata con questa o con altra simile formola. *Reddere debet istam chartam incisam, et si non reddiderit, vacua permaneat.* Qualche fiata ancora, affinchè non restasse più memoria di quelle carte, state convinte di falso, ordinavasi che fatte fossero in pezzi, o lacerate, o date al fuoco. Carte incise.

CAPO VI.

DELLE COPIE DEI DIPLOMI E DELLE CARTE DIPLOMATICHE OVE PURE DEI CARTOLARJ.

Vicende dei diplomi.

I. Se molti antichi diplomi ed altri moltissimi atti ai diplomi analoghi hanno potuto superare le ingiurie del tempo, delle guerre, degli incendj, e di altri disastri, onde nello stato di originalità sono a noi pervenuti; altri però sono andati a miseramente perire, e di altri ci sono rimaste soltanto le copie. I primi sono stati l'argomento dei capi antecedenti; dei secondi non occorre far parole, poichè privi d'esistenza: resta dunque a ragionare, lo che faremo brevemente, dei terzi. In quattro classi pertanto divideremo le copie dei diplomi. La prima quelle abbraccerà eseguite nello stesso, o quasi nello stesso tempo in cui sono stati scritti gli originali documenti; la seconda quelle in altre posteriori carte riportate o epilogate; la terza le ricopiate da' notaj, e da loro riconosciute ed autenticate, come corrispondenti agli originali d'onde furono tratte; e nella quarta per ultimo riporremo i semplici transunti senza verun caratteristico che in qualunque siasi maniera attesti la concordanza della copia coll'originale. Col presente argomento molta relazione avendo quello sopra i cartolarj, ove le copie di varj documenti diplomatici sono state raccolte, qualche cosa pure sopra di essi aggiugneremo.

Quattro classi delle copie dei diplomi.

II. La moltiplicità delle copie, o più tosto degli stessi originali era stata dall'imperador Giustiniano approvata (1):

(1) Inst. lib. 2 tit. 10 §. 13.

e la medesima era quasi indispensabile in molti atti diplomatici, ed in specie nei testamenti, dei quali tante copie in vigor delle romane leggi (1) far si potevano, quante fossero ai testatori piaciute. Dovendo l'originale atto testamentario restar sempre deposto nello scrigno, ossia nell' archivio del civile magistrato, era quasi di necessità l'averne copia per farne uso al bisogno. Augusto due copie fece stendere del suo testamento (2); e Dagoberto I re di Francia sino a quattro (3). Altri esempj della moltiplicità dei testamenti veder si possono presso il Mabillon (4), il quale osserva essersi la medesima estesa anche ad altre specie di atti legali. Tal uso ha continuato non solo nelle provincie italiche, soggette agli imperadori di Costantinopoli, ma nel resto ancora dell' Italia, nella Francia, nella Germania e nell' Inghilterra. Una carta di convenzione, stipulata l'anno 784 tra Benedetto abate di s. Ambrogio ed il cherico Teoperto, marca espressamente cotesta moltiplicità dell'atto medesimo, dicendovisi *de presenti cartula exempla alia monasterio nostro retinuimus* (5). La necessità di duplicar con copia sincrona l'istrumento nel reciproco cambio di cose stabili si palesa da sè stessa. Quella copia che l'anno 795 fu tantosto ricavata da carta autografa bergomense chiamasi *exempla pagina de viso autentico* (6). Alle volte la copia non distinguevasi punto dall'originale, essendo stati sì questo che quella scritti nel tempo stesso, e sottoscritti dagli stessi soggetti, facendosi anche in amendue il cenno della duplicazione di quell'atto. Più spesso nondimeno in sì fatte copie tutti i nomi di coloro che vi si fossero sottoscritti,

Moltiplicit degli atti originali privati.

(1) Digest. lib. 37 tit. 11 §. 77
(2) Sveton. in Octav. c. 101.
(3) Mabill. de re dipl. p. 28.
(4) Ibid. p. 29.
(5) In arch. mon. s. Ambr.
(6) Lupi cod. bergom. t. 1 p. 606.

erano stesi dal notajo, e quasi sempre senza veruna croce. O molte sieno state le copie di questi esemplari, come le riconosce monsignor Fontanini (1), oppure scarse e limitate, come le pretende il Germon (2): ciò che a noi poco preme il determinare, ov' esse risultino sincere, e derivate immediatamente da fonti primigenii, senza veruna almeno sostanziale alterazione, lo stesso valore aver denno come i loro originali. Se l' originale è sicuro, e perchè non avrà ad esser sicura la copia che al medesimo è uniforme ?

Lo stesso riguardo gli atti pubblici.

Quanto fu eseguito cogli atti legali dei privati, lo fu pure cogli atti pubblici, quali sono i capitolari dei sovrani e le costituzioni dei concilj. Il concilio di Francfort dell' anno 794 (3) decretato aveva che tre esemplari si formassero di un capitolare da depositarsi cadauno in tre archivj diversi. Due ordinazioni altresì affatto simili fra loro stender fece Childeberto III re dei Franchi (4), una delle quali fu riposta nell' archivio del monistero di s. Dionisio, e l'altra nel tesoro reale. Per non moltiplicar su di ciò soverchj esempj, quello soltanto aggiugneremo che ci somministrano gli antichi annali dei Franchi, ove sotto l' anno 813 si racconta che, presente Carlo Magno, tratte furono ed insieme collazionate diverse copie di costituzioni sinodali per essere guardate non solamente nelle città, in cui que' sinodi furon tenuti, ma negli archivj ancora del real palazzo. Ed avvegnachè non fossimo dalla storia certificati della moltiplicità di coteste prime copie, ci verrebbe essa comprovata dalla natura medesima delle costituzioni sì civili che ecclesiastiche, le quali non altrimenti che per diverse copie hanno potuto alla notizia arrivare di quelli per cui sono state formate.

(1) Vind. ant. dipl. p. 33.
(2) Disput. 3 p. 202 et seq.
(3) Cap. 3.
(4) Mabill. de re dipl. p. 477.

Non sono però sempre state coteste copie in ogni parte del tutto uniformi, e specialmente nelle sottoscrizioni, le quali in alcune compajono più numerose, ed in altre meno, e talvolta ne sono affatto mancanti. Quattro copie note sussistono tuttora del decreto d' unione della chiesa greca colla latina (1), eseguita nel concilio di Firenze dell' anno 1439, le quali furono stese pochi giorni appena dopo terminato il concilio a norma dell' originale in esso formato (2), ove nondimeno le sottoscrizioni non sono le medesime in tutte, nè in numero eguali. Questa differenza nelle sottoscrizioni come nel suddetto decreto, così in altri simili atti pubblici, punto non nuoce alla loro autenticità, avendo per questa bastato la soscrizione di alcuni di quelli che segnato avessero il primo originale. Avvien pure non di raro che le date del tempo in queste copie non siano uniformi : del che non altra ragione sarà stata se non la diversità del tempo in cui fatte furono le copie.

III. Ma son elleno state mai in simil guisa moltiplicate anche le copie dei veri diplomi ? Checchè in contrario ne dicano alcuni troppo rigidi diplomatisti, noi riconosciam per sicuro il fatto. E non racconta egli il così detto Anastasio bibliotecario (3) che Carlo Magno, dopo d'aver sopra l'altare di s. Pietro in Roma offerto il diploma della donazione alla chiesa romana di molte provincie e città, scriver ne fece un secondo esemplare, da lui lasciato sul corpo di quell' apostolo, oltre varie altre copie che seco recò in Francia ? Due diplomi tra loro consimili fece pure stendere Lodovico Pio, come nelle *vicende del monistero di s. Gallo* narra il monaco Ratberto (4), stati poi d' ordine del sovrano consegnati alle

Moltiplicati in simil guisa anche i diplomi.

(1) Nouv. traité de dipl. t. 1 p. 171.
(2) Hist. conc. florent. p. 306.
(3) In vit. Hadr. pap.
(4) Ap. Goldast. t. 1 rer. alamau.

parti interessate. Ella è osservazione del Ludewig (1) essere stato costume, introdotto sino dal tempo in cui dominava nella Francia la seconda stirpe di quei re, e continuato in seguito, di scriversi quattro copie per lo meno di cadaun diploma.

Trattandosi di veri diplomi non riesce molto difficile il distinguere il primo originale dalle copie, sebbene scritte nello stesso tempo e colla forma stessa di caratteri e col monogramma eziandìo. Siccome per lo più l'originale è munito del sigillo, e quando sia questo perito, se ne scorge nella pergamena il segno ov'era affisso; e negli altri che ne sono mancanti, mancar non sogliono le sottoscrizioni e i segni notati di mano dei differenti testimonj; quindi a questi indizj ravvisar potrassi quale ne sia l'originale e quale la copia. Che se poi sullo stesso soggetto troveransi due diplomi con date diverse, non sarà lecito per questo solo motivo il rigettare o l'uno o l'altro, od anche amendue, come da alcuni fu fatto. E non potrebbe l'uno essere stato l'esemplare dell'altro, spedito dopo qualche tempo in cui dalla cancellerìa in vece della data della prima concessione quella siasi sostituita della spedizione? La differenza però che suol passare tra questi diplomi, non solamente riguarda le date; ma per lo più estendesi ad altre sostanziali condizioni nel testo inserite. Varj diplomi di tal sorta riportansi dall'abate Gottwicese (2); e noi pure due diplomi originali abbiamo di Lottario imperadore dello stesso anno 835, il primo del giorno 24 di Gennajo, e l'altro degli 8 di Maggio, dati amendue in Pavia, con i quali al monistero di s. Ambrogio comparte la corte di Limonta colle sue dipendenze (3), ma nel posteriore, che si è dato da noi di sopra inciso in tavola di rame, sono di molto

Qualche diploma sullo stesso oggetto con date diverse.

(1) Reliq. mss. præf. p. 12.
(2) Chron. gottw. lib. 2 p. 186.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

migliorate le condizioni della donazione, state nel primo espresse.

IV. Nella seconda classe delle copie abbiam quelle collocato che riportate furono o epilogate in altre posteriori carte, con cui rinnovate venivano e riconfermate le prime concessioni. Dall' imperador Tiberio riconoscer si deve il rinnovellamento delle carte, avendo egli ordinato che le concessioni dei principi predecessori non avrebbero avuto vigore sotto i loro successori, se state non fossero da questi rinnovellate (1). Con tal mezzo accumulò egli molte ricchezze, e la strada aprì a' suoi successori di far lo stesso, come fecero di fatti, alcuni pochi eccettuatine, come Tito, Nerva (2) e Marco Aurelio, i quali con un solo diploma o editto confermarono tutte le concessioni dai loro antecessori compartite.

Copie rinnovale e conferma-te con posteriori diplomi.

Di un più furbesco spediente ancora servissi il re d'Inghilterra Riccardo I per raccogliere danaro, di cui abbisognava per sostenere i pesi della guerra. Perdette egli, o più tosto finse d' aver perduto per viaggio il gran sigillo con cui segnavansi le reali patenti. Affine dunque di togliere il mezzo di spedirne con esso delle false, come da lui dicevasi, da chi l'avesse trovato, ordinò un nuovo sigillo, obbligando tutti coloro che ne avessero di quelle sigillate col primo, di farle di nuovo sigillar col secondo (3). Lo stesso obbligo imposto aveva Roggieri re di Sicilia, avendo nel 1145 ordinato che *omnia sigilla ecclesiarum, et aliorum fidelium regni nostri renovari, et ea palam monstrari, ut sint confirmata sub magnitudine regni nostri* (4). L' acquisto di una nuova provincia, o il primo avvenimento al trono, o lo ristabilimento

(1) Sveton. in Tito c. 8.
(2) Plin. lib. 10 epist. 66.
(3) Rapin. Thoyras hist. d' Angl. lib. 7 an. 1195.
(4) Pirr. Sicil. sacr. t. II p. 1027.

del principe in un regno, stato per alcun tempo da altri usurpato, occasione ha somministrato ad altri principi per obbligare i privilegiati possessori a dimostrare i titoli delle loro possessioni per essere con nuovo diploma riconfermati.

Antichi privilegj confermati con nuovi diplomi.

V. Oltre queste conferme di anteriori privilegj, altre ne sono state dai sovrani compartite, le quali più da vicino spettano alla classe delle copie, di cui qui si tratta. Eran esse istantemente ricercate, e per ottenerle produr si dovevano gli originali, o almeno le autentiche copie, senza le quali condizioni compartir non si soleva la conferma. Per contestare che fossero state vedute ed esaminate le carte giustificative s'incominciò nel secolo duodecimo ad introdurre in molti diplomi il verbo *inspeximus*, cambiato nel quarto decimo in *vidimus*: e da esso tali carte presero la denominazione di *vidimate*. La stessa *vidimazione* osservò il Muratori (1) anche in alcune carte private ravennatesi, nelle quali con caratteri majuscoli era scritto *legimus*, o *vidimus*: lo che egli pensa fatto dall'arcivescovo di quella città invece della sottoscrizione. Le vidimazioni di privilegj, e specialmente di bolle papali, sono state nei secoli quarto decimo e quinto decimo assai frequenti nelle curie dei vescovi, arcivescovi e legati apostolici. Se ne faceva la presentazione al prelato da chi aveva interesse che fosse vidimato il privilegio. Al notajo spettava il leggerlo da capo a piedi alla presenza dei testimonj, premettendo la descrizione del materiale del privilegio, val a dire non essere tali lettere *cancellatas, non abolitas, nec in aliqua parte vitiatas*, aver esso per fili di seta pendente il sigillo, e rappresentar questo da una parte le teste dei ss. Pietro e Paolo, e dall'altra il nome del papa, ed altre simili minute circostanze descrivendo. Dopo stesa tutta la copia del diploma, il medesimo notajo

Spesso vidimati nelle curie ecclesiastiche.

(1) Tom. III ant. ital. diss. 36.

attestava d'averla fedelmente tratta dall' originale, aggiugnendovi le consuete note croniche. Col sigillo poi del prelato davasi il compimento all' opera. Nell' archivio di Chiaravalle più diplomi e bolle si hanno in tal guisa vidimate. Non si è però sempre nelle vidimazioni serbata la scrupolosa esattezza di trascrivere il tutto come nell' originale trovavasi scritto; ma alcune volte se n' è formato soltanto l' estratto, ed altre se n'è corretto lo stile (1).

Siccome non di raro succedeva per le guerre e le incursioni de' barbari o di altri nemici che gli archivj dispersi fossero od incendiati, onde i proprietarj privi rimanevano dei titoli a cui erano appoggiati i loro diritti ed il possesso delle loro proprietà; quindi per rimediare al danno avevasi ricorso al sovrano, affinchè con suo diploma facesse rivivere i titoli estinti. Avanti però passare a quest' atto tutte le possibili informazioni raccoglievansi da giurati testimonj che avevano ad attestare la verità della cosa. Di questi ricorsi e di queste conferme fanno fede varj diplomi, tra i quali tre di Berengario I re d'Italia, l'uno dell' anno 894, l'altro del 905 (2), ed il terzo del 912. Col primo Egilulfo vescovo di Mantova che avevagli rappresentato *quod pro peccatis mantuanæ sedis ecclesia cum præceptis et cartarum firmitatibus, quarum scriptionibus res et familias sibi collatas hactenus meruit obtinere, combusta videantur*, ottenne da lui che niuno ardisse molestare la chiesa di Mantova nel possesso de' suoi beni. Coll' altro Adelberga badessa del monistero di s. Sisto di Piacenza, che esposto aveva allo stesso Berengario, *quod per irruptionem paganorum* (così erano chiamati gli Ungri o Ungheri) *et incuria quorundam hominum quædam præcepta et instrumenta cartarum deperissent*, riportò un reale decreto, dato nella corte d' Olona, con cui furono

(1) Nouv. traité de dipl. t. 1 p. 179.
(2) Ant. ital. t. 11 diss. 34.

riconosciuti tutti i diritti e i fondi di quel sacro luogo, *tamquam eadem cartarum, et præceptorum instrumenta non fuissent amissa atque deleta.* Essendo stata l'anno 912 dagli Ungari medesimi incendiata la cattedrale e l'archivio episcopale di Padova, il vescovo Sibicone dal nominato re Berengario, a cui ebbe ricorso, il rinnovellamento ottenne e la conferma degli antichi privilegj da quell'incendio consumati (1). Più altri diplomi di tal sorta, se fosse bisogno, produr si potrebbero. L'imperador Corrado II, detto il *salico*, non ha voluto aspettare il caso della perdita delle carte del milanese monistero di s. Dionisio per sanarne il danno con diploma speciale; ma con ampio privilegio sanativo, da potersene in qualunque di questi casi prevalere, secondando le suppliche dell'arcivescovo Eriberto, che stato ne era il fondatore, dispose nel suo diploma del 1026 (2), che *si imminentibus peccatis chartulæ et securitates de terris aut rebus ipsius monasterii igne aut latronum incursu vel aliquo casu deperierint regiam auctoritatem nostram ejusdem abbatiæ advocatus habeat cum duodecim sacramentalibus jure jurando firmare quod illo die quo ipsæ chartulæ perditæ fuerunt investituram haberet abbatia de rebus quas continebant et ita se defendat secundum legem ad partem ipsius monasteri ac si easdem in præsentia haberet chartulas omnium hominum contradictione inquietudine atque molestatione penitus remota.*

Giudizio che da essi formar si deve.

Trattando il P. Germon (3) del valore di questi rinnovati diplomi, con speciosi raziocinj e varj sofismi tentà privarneli del tutto: ed in ciò ebbe egli non pochi del suo partito, il Simon, l'Arduino, il Lenglet ed i compilatori delle *nuove memorie* del clero di Francia.

---

(1) Sigon. de regn. ital. l. II ad an. 912.
(2) Puricelli diss. de ss. mart. Ariald. et Herlemb. lib. IV c. 93 n. 11.
(3) Discept. 3 p. 199.

Altri poi forse troppo a' medesimi ne attribuiscono, preferendogli eziandìo agli stessi originali, perchè con nuovo originale diploma vieppiù autenticati. La strada di mezzo da noi si reputa la più sicura. Se la copia dell'antico diploma, per esteso inserita nel più moderno, sia munita dei caratteristici della sincerità, a cui nulla oppor si possa di ragionevole, come nè meno al diploma con cui vien quella confermata, e perchè non avrà la medesima con tal appoggio ad essere riconosciuta come un altro originale? Quasi dello stesso valore, quando intervengano le stesse condizioni, esser denno anche le copie degli originali epilogate: molto minore però quelle supplite nei casi di perdita totale degli originali, e fondate soltanto sull' attestazione altrui. Ma se le condizioni richieste per la sincerità del perduto originale vi manchino, la sincerità del diploma di conferma non potrà certamente sanare il difetto del primo.

Diplomi falsi confermati con altri sinceri.

VI. Rari non sono i casi con cui sono stati con veri confermati diplomi falsi o non troppo sinceri. Con replicati sinceri diplomi, l' uno di Federigo I, e l'altro del secondo dello stesso nome imperadori, è stato come vero confermato un diploma di Carlo Magno a favore degli Aquisgranesi: diploma nondimeno da molti critici ripudiato come falso (1). Altri simili esempj di supposti antichi diplomi con posteriori fuor di dubbio legittimi e sinceri veder si possono presso il Papebrochio (2). Forse più che non con principeschi sono stati con diplomi papali approvate copie false di privilegj. Meno interessati i papi dei principi riguardo molti oggetti, de' quali ricercavasi la conferma, sono stati più facili a compartirla. Abbiamo di sopra veduto (3) essere stato con sincera bolla

(1) V. Baringi bell. dipl. c. 19.
(2) Propyl. c. 6.
(3) Lib. 2. c. 10.

d'Alessandro III papa confermato all' arcivescovo di Milano Oberto con altri privilegj quello ancora della zecca, che questi gli aveva esposto essere stato nel secolo decimo compartito dal re Lottario all'arcivescovo Manasse: il qual privilegio noi abbiamo dimostrato essere mancante di fondamento. Di falsità fu pure dal Muratori convinto quel diploma di Paolo I papa dell'anno 762 all'incirca (1), col quale alcuni privilegj comparte al monistero di santa Giulia di Brescia. Esso nondimeno si riporta e si conferma da Eugenio III con sua bolla del 1152. Che più? Sussistono bolle sincere di papi contradditorie che riguardano la cosa stessa, quali son quelle intorno l' esistenza del corpo dell' apostolo s. Bartolommeo, altre per Roma, ed altre per Benevento (2), e di quello di s. Benedetto, alcune delle quali lo riconoscono nel monistero di Fleurì in Francia, ed altre nel monistero di Montecasino in Italia (3). A norma di quanto è stato ai sommi pontefici esposto o dall' una o dall' altra parte hanno essi spedite le loro bolle in favore o dell' una o dell' altra.

Essendosi coll' andar del tempo riconosciuto l' inconveniente che dalla conferma di fatti non provati ed incerti nascer poteva, hanno i papi in simili circostanze introdotta nelle lor bolle la frase *ut ferunt*, o *ut fama est.* Tra i molti esempj che addur si potrebbero, quello basti d' Innocenzo VIII del 1491 nel compartire un' ampia indulgenza alla chiesa della B. Vergine sopra il monte presso l' insigne nostro borgo di Varese. Cenno in essa facendo il papa di quella vittoria che nella sportagli supplica asserivasi ivi da s. Ambrogio riportata sopra gli ariani, vittoria che noi abbiamo altrove dimostrata insussistente e favolosa (4), così egli si spiega: *Cum itaque*

(1) Ant. ital. t. VI diss. 70.
(2) Act. ss. Boland t. V August.
(3) Ibid. t. III Mart.
(4) Ant. long. mil. vol. III diss. 22 p. 281.

sicut accepimus alias ut fama est cum beatus Ambrosius hæreticos arianos etc. Se alcune volte si sono tali conferme procurate con frode, si è però altre volte proceduto con buona fede, essendosi creduto che gli esibiti originali genuini fossero e sinceri.

Qual valore abbiano le copie da' notaj autenticate.

VII. Alla terza classe delle copie appartengono secondo la nostra distribuzione quelle autenticate da varj notaj, come corrispondenti agli originali da loro veduti e letti. La maggior parte degli archivj europei abbonda di simil sorta di copie di diplomi e di altri documenti diplomatici, le quali furono fatte ricavare affine d' averle all' uopo più facilmente alla mano, o per sostituirle a quegli originali che, guasti dal tempo o dall' uso, andavano a perire. Come intorno le copie inserite nei posteriori diplomi de' principi, così ancora intorno le copie da' notaj autenticate due opposte vie tengono per lo più i diplomatisti, alcuni non facendone verun conto, ed altri, ove sieno autenticate secondo le forme, riconoscendole dello stesso valore degli originali.

Noi però anche in questa parte stimiamo doversi tenere come per più sicura la strada di mezzo. Per riconoscere l' originale per sincero non basta a nostro avviso la sola autenticazione de' notaj; ma vi si richiede inoltre che tale per sè stesso si palesi. La legale loro asserzione aggirandosi unicamente sull' esistenza dei titoli, stati loro consegnati da trascriversi ed autenticarsi come conformi al testo presentato, prova soltanto ed attesta la conformità del loro transunto col medesimo. Nulla di più dice la formola da' notaj usata, che è la seguente od altra consimile: *Ego N. notarius*, o *judex hujus authenticum vidi et legi, et sicut in eo continebatur, ita et in isto legitur præter litteras plus minusve.* Senza punto imbarazzarsi eglino intorno la sincerità del documento, se vero o apocrifo, come pur troppo lo è qualche volta, basta loro l' eseguir l' incumbenza ad essi appoggiata; altronde spesso incapaci di formarne un sano imparzial

giudizio, lo trascrivono buonamente, attestando poi d'averlo in fedel copia ricavato.

Sussistono tuttora alcune di coteste sciocche copie, desunte da altre sciocche carte, e da più notaj autenticate come copie di sincerissimi originali. Quale più mostruosa ed insussistente impostura di quella carta di donazione fatta l' anno 163 dell' era cristiana da Lorenza figliuola di Ataulfo regina d' Aquileja alla chiesa aquilejense (1)? Eppure la copia di questo ridicolo diploma vedesi sottoscritta ed autenticata nel 1350 da quattro notaj, che attestano di aver avuto sott' occhio l' originale. Tra essi Filippino da Fara milanese *publicus imperiali auctoritate notarius* ci attesta asseverantemente la legittimità di sì bel monumento, così esprimendosi: *Vidi, ed diligenter inspexi non abolitum, non abrasum, nec in aliqua sui parte suspectum cum signo crucis eidem præposito duobus sigillis cereis pendentibus communitum etc.* Il Muratori (2) però che ebbe agio d' esaminarlo, non lo riconobbe più antico del duodecimo secolo, onde nell' anno 1350 in cui ne fu fatta la ricognizione da quei valenti notaj, non già dodici secoli, come da loro supponevasi, ma due appena il medesimo contar doveva. Da queste e da altre simili erronee autenticazioni chi dedur volesse una conseguenza universale di rigettar per false o per sospette tutte sì fatte copie, un troppo precipitoso giudizio pronunzierebbe. Il più sicuro mezzo in tali circostanze per venir in chiaro della verità sarà il prescindere dalle attestazioni de' notaj, e il valutar soltanto le prove che l' autenticato documento sarà per somministrare.

E qual valore, le copie semplici.

VIII. Se per ultimo alle copie semplici dei diplomi qualche valore attribuir si può, desumer questo similmente si deve dallo stesso ricopiato diploma, che niun

(1) Ant. ital. t. III diss. 34 col. 17.
(2) Ibid.

titolo presenti di formare contro di esso ragionevole eccezione. Ove la forma del carattere lo dimostri scritto in un tempo non molto lontano da quello in cui sia stato steso l'originale, un grado maggior di pregio gli si dovrà attribuire. Nè per distruggere il valore di queste e di tutte le altre indicate copie basterà l'eccezione ricavata da quegli sbaglj che spesso vi s'incontrano, come da alcuni si pretende, non andando da essi molte volte esenti gli originali stessi, del che moltissimi esempj produr si potrebbero; quanto più dunque vi saranno le copie sottoposte, più frequente e più facile essendone l'occasione di commettervi degli errori? Quanto accadde nelle opere degli antichi, state dalla trascuratezza e negligenza degli amanuensi sconciamente corrotte in più luoghi e guaste (1), avvenne pure, e più spesso ancora ai diplomi ed agli strumenti legali nel trarsene dai copisti la copia. La negligenza e l'inattenzione dei medesimi, la noja della fatica, la fretta di presto terminare, la facilità di prendere un numero o un termine per un altro, o di ometterne altri, la soppressione di alcune formole, credute soverchie, la complicazione e la congiunzione delle parole, la mancanza delle virgole e dei punti, o la loro posizione fuor di luogo, o il guasto della pergamena concorrer possono a difformare od alterare una copia che nella sostanza sarà sincera. Ma la sorgente più copiosa di sbaglj e di errori nel formarsene le copie si è la difficoltà di leggere e disciferare l'antico carattere, specialmente se corsivo, le cifre e le abbreviature. Alcuni esempj d'incapacità di leggere sì fatte scritture, confessata da alcuni sì antichi che moderni dotti, veder si possono riportati dal Mabillon, e ripetuti dal De Vaine (2). Col confronto che da alcuni si è fatto degli esistenti originali colle loro

Più comuni gli errori nelle copie che non negli originali.

(1) V. Wower polymat. c. 4.
(2) Dict. dipl. t. 1 p. 492.

copie, od anche di due copie differenti collo stesso originale, si sono dissipate delle insuperabili difficoltà, cagionate unicamente dall' inavvertenza e dalla trascuratezza de' copisti (1).

Testo del gius canonico già contrario, or favorevole alle copie.

L' eccezione poi che a tutte le copie, di qualunque specie fosser elleno, in altri tempi opponevasi, tratta da quel testo del gius canonico (2): *Si scripturam authenticam non videmus, ad exemplaria nihil facere possumus*, ora non ha più luogo; anzi favorevole riesce alle medesime dopo la correzione dell' *ad* in *aut*, fattane dal Cujacio, e verificata dai monaci di s. Mauro, editori delle' opere di s. Gregorio Magno, sopra i più antichi mss. codici di esse, da cui quel testo è stato preso (3), e che così legger si deve: *Si scripturam authenticam, aut exemplaria non videmus, nihil facere possumus.*

Cartolari.

IX. Alla classe delle copie semplici ridur si possono anche i cartolari, ossia le raccolte delle diverse carte spettanti ad una chiesa, ad un monistero, o ad altri chiunque. Se per cartolari intender si voglia, come da alcuni si è fatto, una collezione di carte originali, o di copie autenticate, non occorre il far quì parole, avendo noi sì di quelle che di queste già ragionato. Più propriamente sotto nome di cartolari noi crediamo dovèrsi riconoscere una raccolta di copie, tratte di privata autorità, altre di diritti, altre di privilegj ed esenzioni, altre di donazioni, altre di contratti, ed altre simili, e registrate spesso secondo l' ordine cronologico in uno o in più volumi. In alcuni di essi avvi pur inserita la narrazione di qualche fatto storico, onde in tal guisa formano una specie di cronaca. Siccome queste raccolte servir dovevano anche per indice o repertorio degli originali documenti, nello

(1) V. nouv. traité de dipl. t. 1 p. 214 n. 3.
(2) Gregor. IX l. 2 tit. 22 c. 1.
(3) Regist. l. 3 epist. 3

stesso archivio serbati; quindi a titolo di brevità, o per risparmio di fatica e di carta hanno alcuni raccoglitori creduto potersi dispensare dal riportarli per intiero, avendo perciò omesso ora alcune di quelle formole che negli originali esistevano, ora le sottoscrizioni, ora le date del tempo e del luogo, ed ora tutte queste cose insieme, avendo eziandio talvolta epilogato quanto era ivi a lungo esposto.

Da s. Gregorio di Tours (1), e da qualch' altro scrittore del sesto e settimo secolo si nominano *Tomi chartarum*: termini che sembrano indicare l'esistenza dei cartolari sino da que' tempi. Il Ducange (2) però sotto il nome di tai *Tomi* riconosce gli archivj, ed il marchese Maffei (3) le minute de' notaj o i registri delle lettere di un principe o di un prelato, spedite o ricevute. Checchè ne sia, di cartolari presi nella da noi proposta significazione hannosi indizj nel secolo nono, che alcuni ravvisano sino dall' antecedente ottavo (4).

Antichi cartolari tuttora sussistenti in Italia.

Sussistono tuttora non poche di sì fatte raccolte di diplomi o di carte diplomatiche, tra le quali assai note sono in Italia quelle delle badìe di Montecasino, di s. Vicenzo del Volturno, di Casaura ossia di Pescara, di Nonantola e di Farfa: tutte opere di monaci dei nominati monisteri. A queste raccolte aggiugner quella si può di Cencio Camerario, ove sono registrati tutti i censi ed altri diritti della chiesa romana, e l'altra più antica ancora del mufti Mustafa Ben-Hani, il quale secondo l'ordine ingiuntogli dall' Emir chbir di tutta la Sicilia trasse copia di tutte le lettere spedite e ricevute dalla cancellerìa di Palermo, cominciando dalla sua istituzione nel principio del secolo nono, e continuata successivamente da altri sino

(1) Hist. franc. lib. 10 c. 19.
(2) Glossar t. II v. *Chartæ*.
(3) Istor. dipl. p. 97.
(4) De Vaine dict. dipl. t. 1 p. 227.

agli ultimi periodi del dominio degli Arabi in quell'isola. Dovendosi i protocolli e gli originali di queste lettere riporre in una cassa di cipresso, di tre chiavi munita, da ritenersi da tre diversi soggetti, dal grand' Emir, dal grande Muftì, e dal grande Cadì, la presenza de' quali per aprir la cassa alcune volte riusciva difficile a combinarsi; quindi per avere al bisogno alla mano le suddette carte, il grand' Emir ordinò che se ne formassero le copie in due libri, l'uno per il consiglio di terra, e l'altro per quello di mare. Tale almeno è il racconto che intorno questo cartolaro leggesi nella prefazione al medesimo (1): racconto che nulla contiene d' improbabile, ma di cui non possiamo appieno fidarci, per non poterci troppo fidare del cartolaro stesso, del che altrove si è assegnata la ragione.

Sinistro concetto di alcuni contro i cartolari.

X. Se il Germon, l' Arduino e gli altri di sopra ricordati non riconoscono verun valore nelle copie autentiche dei diplomi e delle carte diplomatiche, molto meno nei cartolari, copie semplici e mancanti d' ogni autenticità, fra le quali non poche notoriamente false. Tali falsificazioni da loro si attribuiscono indifferentemente ai vescovi, ai monaci ed agli ecclesiastici tutti, i quali traduconsi per rei d' avere nei loro cartolari registrati i titoli ben diversamente che negli originali nol fossero. Possedendo i medesimi molti fondi e godendo di molti privilegj, nè addur potendone i legittimi titoli, ne hanno essi creati de' nuovi, che poi fecero inserire nei loro cartolari (2). Questo è il linguaggio che dai suddetti critici si tiene, non perdonandola nè meno ad alcuni personaggi per grado, per dottrina, e per santità illustri, che vengono da essi tradotti per falsarj ed impostori. L' Arduino (3)

(1) Cod. dipl. arab. sic. t. I prefaz.
(2) V. Simon reven. eccl. t. II p. 275.
(3) Mss. reg. 6216 A. p. 397.

arriva a segno di chiamar scellerati i monaci della ss. Trinità di Pescara, ed empietà un diploma di Lodovico II augusto, da lui capricciosamente cancellato dal catalogo degli imperadori, *qui nullus fuit*: diploma registrato nel cartolaro di quella badìa. *Vox ipsa summae Trinitatis*, sono le sue parole, *agminis scelesti impietatem patefacit*.

Qual giudizio formar se ne debba.

Noi non saremo per intraprendere l'apologìa di tutti i compilatori dei cartolari, nè per difendere la sincerità di tutte le carte da loro compilate. Non ripugna punto che tra essi stati vi siano degli impostori, che con arte frodolenta abbiamo fabbricate, o falsate delle carte, da loro poi trascritte nei cartolari, ove attualmente si trovino. Ma questa possibilità riguardo alcuni, e la falsificazione stessa da altri eseguita non è bastante titolo per tradurre tutti i compilatori dei cartolari per altrettanti impostori, e per altrettante imposture tutte le carte ivi raccolte. Perchè tra le medaglie e le iscrizioni antiche ve ne hanno alcune di false, dunque avran tutte ad essere riprovate per tali? Assurda illazione. Questa nondimeno è la forma favorita d'argomentare di molti moderni intemperanti critici, che da premesse particolari sogliono spesso inferire conclusioni universali.

Ma egli è poi vero che tra gli antichi compilatori dei cartolari siavi stato taluno che non per ignoranza ma per malizia abbia peccato? Sin a tanto che non sia questa evidentemente provata, non potrà darsi a veruno la brutta taccia di falsario, d'impostore, di scellerato ed empio, secondo il noto legale assioma che *quisque tamdiu censendus est bonus, quamdiu evidenter non probetur malus*. Rimettendo dunque a Iddio unico ispettore e giudice dei cuori l'intenzione avuta dai raccoglitori de' cartolari, colla scorta d'una sana critica abbiamo ad attenerci unicamente alla cosa, rigettando quei documenti che in tali raccolte scoprinsi o falsi o sostanzialmente alterati, e ritenendo per sinceri quelli a cui la stessa critica nulla abbia ad opporre di ragionevole. Il valor di essi avrà d'andar del

pari con quello di uno storico, i di cui racconti sottoposti a critico esame, quando reggano alle prove, sebbene non autentici, sono però ammessi come certi. Il dipartirsi da questi principj, ripudiando tutti i cartolari, perchè vi si contengono alcune carte false, è un pretto pirronismo, capace di tutto rovesciare nella società, come saggiamente avvertì il benedettino P. Perez (1), il quale sopra ciò propose delle regole assai sensate.

(1) Dissert. eccl. p. 55.

CAPO VII.

DEI FALSARJ ED IMPOSTORI DIPLOMATICI.

I. Non v'ha paese, in cui siasi fatto uso delle lettere, che non siavisi, ove più presto, ed ove più tardi, introdotta l'impostura letteraria. Storie ed altre opere scientifiche di ogni genere sono state finte ed attribuite a soggetti che non hanno mai pensato a comporle. Assai note fra le altre sono in questo genere le *antichità etrusche* di Curzio Inghirami, e quelle di Annio Viterbese sotto i mentiti nomi di Beroso Caldeo, di Manetone, di Megastene, di Catone, di Fabio Pittore e di altri antichissimi. Si sono pure inventate medaglie, monete ed iscrizioni (1). Ma in maggior numero forse sono quelle opere che sotto il nome di scrittori sacri sono state fabbricate. Adamo, Seth, Enoch, Abramo ed altri patriarchi del vecchio testamento sono stati creati autori di alcune opere, come varj apostoli e uomini apostolici nel nuovo stati lo sono di certi vangelj, canoni, liturgìe, ed apocalissi, delle quali ultime più di dodici se ne contano (2): tutte opere apocrife, uscite dalle officine di alcuni impostori, dalle quali sono similmente usciti tanti atti spurj di martiri, tante false leggende di vite de' santi, e tante opere finte sotto il nome di autori classici. Tra i moderni falsarj di quest'ultimo genere si è particolarmente distinto in Roma il greco Andrea Darmario, trascrivendo da codici opere

Falsarj in ogni genere di letteratura.

(1) V. Ant. Agost. dial. XI sulle medagl. p. 228.
(2) V. Johan. Alb. Fabr. apocr. nov. test. t. II p. 940.

di oscuri scrittori de' bassi tempi, e greche in specie, alla testa delle quali un nome poneva di qualche celebre antico autore, vendendole poi a caro prezzo a chi gliene faceva inchiesta (1) Chi desiderasse copiose notizie intorno i più famosi falsarj, legger potrebbe la dissertazione di Burcardo Struvio *de doctis impostoribus*, l' opera di Vicenzo Placcio intitolata *Theatrum Anonymorum et Pseudoanonymorum*, e l' altra *de libris anonymis, ac pseudonymis* di Cristoforo Augusto Heumano; e riguardo gl' impostori che hanno finto o alterato opere, spettanti sì al vecchio che al nuovo testamento, Gianalberto Fabricio.

Ed in specie nella diplomatica.

Se l' impostura ha serpeggiato negli altri rami di letteratura, non poco guasto ha altresì fatto negli atti di diplomatica, la falsificazione de' quali più di qualunque altra ha potuto spesso recar lucro e giovamento. Ed avvegnachè per le prese cautele più difficile riesca il falsificar i medesimi che non le altre opere; ciò non ostante l' umana malizia è talvolta arrivata ad ordire la frode con tant' arte che anche i più avveduti sono rimasti ingannati, prendendo per oro purissimo ciò che era pretta scoria. Cotali impostori però di tempra sì fina non sono stati molti: il numero maggiore si fu dei meno periti nell' arte, i quali mentre hanno il loro studio impiegato nel coprire da un fianco la frode, l' hanno da un altro lasciata scoperta. Chi riandar vorrà i diplomi e le carte diplomatiche viziate e guaste che sono alle stampe, state già dagli eruditi sottoposte a critica censura, vedrà verificato quando da noi qui si asserisce.

Motivi che hanno indotto a fabbricar carte false.

II. Molti sono stati i motivi che hanno indotto a creare false carte; ma quattro specialmente, l' interesse, l' ambizione, l' adulazione ed il timore. Il primo, che tra tutti ancora è stato il peggiore, poichè a danno del terzo, ha suggerito la maniera di finger titoli per usurparsi la roba

(1) V. Ducange præf. ad chron. pasch., et Muratori ant. ital. t. III diss. 44.

o i diritti altrui, o per mantenersene nel possesso. L'ambizione ha fatto altresì adottare lo stesso mezzo. Avendo in ogni tempo dominato la vanità di comparire più degli altri privilegiato, in mancanza di veri titoli se ne sono fabbricati dei falsi con supposti diplomi di straordinarj privilegj, esenzioni, e diritti dai più rimoti tempi compartiti dai sovrani. Non poche private famiglie conservano come preziose gioje i pretesi originali o le false copie di sì fatti privilegj. Anche l'adulazione contribuì non poco ad accrescere il numero delle false carte. Quante favole, a favolosi documenti appoggiate, non si sono mai in questi ultimi secoli spacciate da alcuni genealogisti adulatori per esaltare la nobiltà ed i pregi di alcune famiglie! Non è bastato ad alcuni il farle discendere da re o da imperadori, le hanno per sino derivate da dei o semidei.

L'ultimo titolo ed il meno colpevole degli altri è stato il timore. Accadeva spesse volte che per le incursioni de' barbari, o per le guerre, o per altre funeste cagioni gli archivj delle chiese e dei monisteri fossero dagli incendj consunti e le carte disperse o distrutte; onde per non perdere il diritto sopra beni legittimamente acquistati e posseduti, si è creduto esser cosa lecita il supplire ai legittimi perduti documenti con altri lavorati a norma dei medesimi. Si sarebbe potuto, egli è vero, in tali vicende, e molti difatti lo fecero, avendone noi nel capo antecedente prodotto alcune prove (1), si sarebbe potuto, dissi, riportare dal sovrano una *pancarta*, ossia un generale diploma con cui fossero confermati tutti i beni e i diritti registrati nelle disperse o incenerite pergamene. Ma siccome a questo spediente non di raro molti incomodi andavano annessi e molti dispendj, e forse di alcune cose difficil era il provare il possesso, taluni come a mezzo più facile ed economico si sono a quello appigliati

(1) Num. 5.

di rifare nuove carte e di sostituirle ai perduti originali. Non tendendo sì fatte carte all'usurpazione dell'altrui, ma alla conservazione soltanto del proprio, non sarà questa stata in quei rozzi tempi creduta biasimevol azione. Tal titolo, che sembra ammettere qualche scusa, si fa da alcuni maliziosamente giuocare, estendendone l'uso oltre modo; onde vengono così ad involgere nella dubbietà molte antiche pergamene.

Saggi d'imposture dai falsarj praticate.

III. Non è possibile il tutti mettere in vista gli artifizj dai falsarj praticati per nascondere le loro imposture, le quali certamente alle carte genuine devon essere posteriori, avendo quelle a queste servito di norma. Con tutto ciò se vi fu l'arte di fingere, quella vi è stata altresì di scoprire le finzioni appiatate sotto il mentito aspetto di sinceri documenti. Il fingere una copia antica di un antico atto diplomatico non è stata molto malagevole impresa; ma lo fu certamente il fabbricare un diploma o una bolla, e spacciarli per originali, attese le tante e disparate preparazioni necessarie a formare cotali documenti, dovendosi contraffare la pergamena, il carattere, l'inchiostro, il sigillo, il monogramma, le soscrizioni e le segnature.

Nella pergamena.

Cominciando dalla pergamena, i più circospetti e maliziosi impostori se ne sono procacciato il foglio da qualche vecchio codice pergameno che ne avesse alcuno di più non scritto. Ma altri per conciliare alla medesima quell'apparenza d'antichità che le mancava, ricorsero all'artifizio del fumo, o di qualche oscura tinta (1), oppur anche tenendola per alcun tempo sotto un mucchio di grano (2). L'imitazione del carattere antico acquistavasi dai falsarj, quando non avessero dalla natura in ciò sortito una singolar abilità, esercitandosi lungamente nel

Nel carattere.

---

(1) V. Johan. Wower in polymat. c. 16.
(2) V. Dion. Chrysost. orat. περὶ κάλλους.

contraffarlo. Tra gl' insigni falsarj de' caratteri si novera certo Diofante notajo del re Erode, rammentato da Giuseppe Ebreo (1), ed il famoso Fozio pseudopatriarca di Costantinopoli (2). Se di quest' abilità avesse voluto abusare l' imperador Tito Vespasiano, che in perfetto grado la possedeva, avrebbe potuto riuscire un gran falsario, com' ebbe egli a dire di sè stesso (3). A giorni nostri due eccellenti imitatori di qualunque siasi specie dei più astrusi caratteri sono stati l' inglese Elisabetta Elstob (4), e il P. Antonio Piaggio delle scuole pie. L' inchiostro poi è stato una delle più leggieri difficoltà per i falsarj. Osservandosi che coll' andar degli anni suol esso contrarre un colore smunto e giallognolo, si è questo da loro imitato con analoghe tinte a tal effetto preparate.

Nell' inchiostro.

L' ostacolo a superarsi il più scabroso è sempre stato agli impostori il sigillo attaccato alla pergamena, o da essa pendente. Nell' attaccarsi alle pergamena il sigillo, come abbiamo veduto altrove, si è costumato l' inciderla in croce, per la qual incisione facevasi passare nella opposta parte della pergamena una porzione di cera presso a poco eguale a quella su cui al di dentro la forma imprimevasi del sigillo. Al pendente poi, o fosse in cera o fosse in piombo o in altro metallo, la doppia cordicella per cui pendeva, facevasi passare entro la materia dello stesso sigillo. A qual mezzo dunque si sono gl' impostori appigliati per adattare il sigillo ad un falso diploma? Hanno alcuni tentato di falsificarne l' impronto col formarne un nuovo conio, come tra gli altri fecero due preti francesi con un sigillo papale, la frode dei quali è descritta da Stefano vescovo di Tournay in una lettera

Nel sigillo.

(1) De bello jud. l. 1 c. 17.
(2) Fleury hist. eccl. lib. 10.
(3) Sveton. in Tito c. 3.
(4) Baring. clav. dipl. praef. p. 41 n. *d.*

a Guglielmo arcivescovo di Rheims (1). Ma i più hanno da un sincero diploma cautamente distaccato quel sigillo di cui volevano far uso; ed avendolo a lento fuoco reso molle, l'hanno poi al falso applicato. Con qual'arte ciò si eseguisse lo vedremo in seguito, ove la maniera si riporterà praticata da certa femmina, di nome la Divion, che in quest' arte era assai versata. Esempj di sinceri sigilli, distaccati da sinceri diplomi, e ad altri adulterini trasportati, riscontrar si possono presso il Muratori (2), l'abate Bessel (3) ed il Conringio (4).

Nella pergamena raschiata e sovrapposta ad un' altra.

Ma altri senza prendersi briga del sigillo hanno per altra strada tentato di conseguire il medesimo fine. Col liscivo, o coll' acqua di calce, o col pomice, scomparir facevano da un diploma o da una bolla originale tutte quelle parole che al loro intento non servivano, o veramente con tenace glutine vi applicavano un' altra sottilissima pergamena, che tutta ricoprisse la raschiata superficie. Rimanendovi intatte le sottoscrizioni, le segnature, il monogramma, il sigillo e le date, altro non restava al falsario che l'imitare l'antico carattere, ed il colore antico dell'inchiostro. Di questa duplice frode, dal Waldschmid (5) riconosciuta per finissima, e dal Cragio (6) di un uso frequentissimo, ci avverte pure Innocenzo III papa in una sua decretale (7). Chiunque poi dei falsarj stato fosse in grado d'imitare l'antica scrittura dei diplomi poteva facilmente imitare altresì il monogramma, le sottoscrizioni, e le segnature ai medesimi aggiunte.

IV. Un occhio però critico e fino facendo uso di studio

---

(1) Epist. 214 edit. Claud. de Moliuet.
(2) Ant. ital. t. II diss. 35.
(3) Chron. gottw. p. 103.
(4) Censur. dipl. Lind.
(5) De prob. per dipl. not.
(6) Jur. feud. lib. 2 tit. 3 §. 3.
(7) Tit. 20 de crim. fals. c. 5.

e diligenza, arriverà a scoprire le occultate frodi. Se l'impostore avrà a questo fine ritagliato un foglio da un codice antico, il taglio recente ne farà la spia. Ma se sarà stata la pergamena ad arte affumicata, o in altra guisa alteratone il colore, avrà bensì la medesima acquistato una superficiale apparenza di vecchiezza; ma si farà questa facilmente scomparire, bagnando il foglio con acqua, la quale poi con una spugna si ripulisca. Con questo mezzo Leone Allazio (1) arrivò a svelare l'impostura di un supposto antico documento. Per lo contrario una pergamena veramente antica, la quale sia stata più volte maneggiata, o per più anni soggetta alla polvere, all'umido, o ad altre intemperie de' tempi, non solamente perde la superficiale sua bianchezza, contraendo certo succidume, o a dir più vero, un oscuro color giallognolo, ma ne ha infette ancora le parti intime, nelle quali il medesimo è penetrato; e perciò l'accennato mezzo di alterare il natìo colore della pergamena non sarà mai per sortire pienamente sopra di essa il suo effetto. Mezzi per iscoprir la frode nella pergamena.

Dopo la scelta della pergamena chi accingevasi a spacciare per antica ed originale una carta di nuovo conio, ogni studio impiegar doveva nell'imitare colla più scrupolosa esattezza il carattere che al suo assunto conveniva. Ma per ben riuscirvi non bastava destrezza ed abilità nel contraffare l'antica scrittura: richiedevasi inoltre la cognizione dell'indole e degli accessorj di essa, secondo i diversi tempi e i paesi diversi. Nè ignorar doveva le vicende degli accenti, dei dittonghi, dei punti, delle virgole, e di altre simili circostanze intorno la scrittura. Ma come mai supporre tanta avvedutezza e circospezione nei falsarj, in tempi ne' quali non passava, nè passar poteva per la mente ai più eruditi, che la critica giugner dovesse a tal grado di lumi, onde stabilire regole certe, e fissar Come conoscere l'impostura nel carattere.

(1) Animadv. in antiq. etrusc. p. 136.

con precisione molti caratteristici indizj, valevoli a dimostrare l'epoca d'ogni qualità di scritture? Avviene ancora bene spesse volte nell'imitazione del carattere di riuscir questo alquanto stentato, e a più riprese, succedendo nell'imitazione di esso ciò che accade nel farsi la copia d'una dipinta tavola, nella quale perchè il pennello del copista suol essere diretto da rispetto servile, non hanno luogo quelle franche ed ardite pennellate che nell'originale si scorgono.

Dissimular però non si vuole che le proposte osservazioni sopra l'imitazione del carattere possono essere fallaci, nè bastanti per pronunziar con esse un deciso giudizio sopra la scrittura di un diplomatico documento. Lo stesso dir conviene dell'inchiostro, la di cui pallidezza, siccome non è una sicura prova d'antichità, così nè meno la di lui vivezza è indizio di scrittura recente. Monumenti si hanno di mille e più anni, i quali tuttora ci presentano un lucido nerissimo inchiostro, come altri all'opposto sussistono di data assai posteriore, ne' quali sì languide e smunte sono le tinte che appena le tracce vi rimangono delle scrittevi parole.

E nell'inchiostro.

Maniera per scoprire i falsi sigilli.

Il sigillo, come si è detto, è stato sempre lo scoglio più pericoloso per i falsarj. Ancorchè sia taluno riuscito a contraffarlo, non è però riuscito a communicar alla cera quella durezza e consistenza e quasi pietrificazione, che col lungo andar degli anni suol acquistare. Per la qual cosa sonosi i falsarj più volontieri appigliati all'altro mezzo di staccare da qualche original diploma l'improntatovi sigillo, e ad un falso attaccarlo. Ma anche in quest'operazione dovendosi adoperare cera nuova, non potrà l'impostura tenersi occulta. Qualche cenno di essa fa pure Innocenzo III nella celebre sua decretale *Inter Dilectos* (1). In altra occasione avendo il medesimo papa osservato,

(1) Cap. 6 tit. 22.

che senza quasi veruna resistenza da un vero suo sigillo in piombo erasi distaccato un capo di quella funicella, per cui stava appeso ad una falsa sua bolla, colla quale veniva conferito il primo più pingue canonicato vacante ad un cherico milanese, conobbe essere stato quel sigillo da altra bolla levato, e a questa applicato. Siccome il capo della funicella era come posticcio nel piombo, in cui non si era potuto far molto a dentro penetrare, quindi coll'essersene facilmente distaccato ne fece tosto palese la frode (1).

Più agevol impresa sarà ancora lo svelare l'impostura di quei diplomi e di quelle pontificie bolle, munite bensì di sincero sigillo, e di sottoscrizioni e segnature sincere, ma a cui sopra la raschiata pergamena siasi sostituita altra scrittura. Per quanta diligenza usi il falsario, non potrà a meno l'inchiostro di non penetrarvi più profondamente, e di non lasciarvi l'indizio d'una tinta diversa: locchè balzerà immantinenti all'occhio, se il viziato diploma pongasi dicontro una piena luce, e forse meglio sottoponendolo ad un'acuta lente, colla quale si faranno delle scoperte a cui l'occhio nudo non può arrivare. Cogli stessi mezzi si verrà pure in chiaro dell'impostura d'essersi alla rasa pergamena sovrimposta una sottilissima membrana. Si potrebbe ancora umettarla in qualche angolo, ove essendo ammollito il glutine, si potranno le pergamene l'una dall'altra agevolmente distaccare. L'ispezione attuale del diploma, accusato di falso, altri lumi potrà somministrare per iscoprirne i vizj.

E le altre frodi dei falsarj.

Suppongasi nondimeno che il falsario sia stato così oculato intorno il meccanismo del finto diploma, talchè sia andato all'incontro a tutti i sospetti che destar si potessero: altri ostacoli, ed ancor maggiori, vi restavano a superarsi, provenienti dal formale del diploma stesso, nel

(1) Idem t. 1 epist. 349 p. 201 et 572.

serbarsi cioè la verità della storia, il costume, lo stile, e le formole di quel tempo a cui assegnar si voleva il diploma, e principalmente nel porre le note croniche, le quali sono sempre state la croce degli impostori. Non essendovi state allora tavole cronologiche esatte, colle quali riscontrare gli anni, i mesi, i giorni, le indizioni e le epoche dei regnanti, da adattarsi al fabbricato documento, o erano costoro obbligati a tralasciarle, o volendo datarle con esse, al pericolo esponevansi di cadere in manifesti anacronismi, come vi caddero difatti.

Copie di finti diplomi meno esposte ad essere scoperte.

V. Non essendo sempre stati i falsarj in grado di adempiere a tutte quelle parti necessarie per fabbricare un diploma che l'apparenza mostrasse di originale, hanno impiegata la vituperevole loro arte in finger carte sotto titolo di autentiche copie da sinceri originali estratte. Questi falsarj, che molto più numerosi furono degli altri, avevano il vantaggio nel fingere sì fatte copie di declinare le difficoltà maggiori, non essendo eglino più obbligati in tal caso a premunirsi dei mezzi opportuni, o di imitare gli antichi caratteri, o di apprender l'arte di dare alla pergamena ed all'inchiostro l'apparenza di antichità. I sigilli e le sottoscrizioni autografe non avendo più luogo nelle copie, eran essi sottratti dal più periglioso e difficile cimento.

Si scuopre nondimeno anche di esse la falsità.

Ma per questo motivo appunto dell'incapacità di ordire quella frode, a cui hanno posta mano gli altri falsarj più scaltri, hanno la stessa loro incapacità manifestato in quelle copie di diplomi che ci diedero. L'invocazione, i titoli dei principi, o delle altre persone ivi nominate, le formole, le date, e le frasi sono per lo più sì lontane da quelle presentateci dai sinceri diplomi, che quasi cieco uopo è che sia colui il quale non arriva a conoscerne la falsità. Ma ciò che recar ne deve sorpresa maggiore si è la dabbenaggine di quelli che pur nel resto non erano sciocchi, dai quali sono state senza punto esitare adottate per vere copie di legittimi originali le più stravaganti

ridicolezze. Non è stato certamente scrittore affatto ignorante il monaco Giovanni, che sul principio del duodecimo secolo compilò il cronico di Volturno (1); eppure copie vi ha inserito di alcuni diplomi, ne' quali sembra che lo studio principale siasi posto nel farli credere scioccamente inventati. Basterà per saggio l'introduzione ad un diploma che a Desiderio re dei Longobardi viene attribuito (2). *Invisibili atque indivisibili substantia summæ perfectæque Trinitatis Patris Filii et Spiritus sancti in omnibus rebus maxime ecclesiasticis advocata, penitus convenientibus legibus ac juribus divinis Desiderius ineffabiliter cœli majestate cuncta distribuente romanæ dignitatis Imperator Augustus et gentis Langobardorum rex. Constat quidem ineffabilem clementiam ad libitum sibi diversas creare creaturas angelicas divisas alias in obedientia sibi humillima, alias sponte in ruinam delapsas etc.* Tutto il rimanente di questo scipito e ridicolo diploma corrisponde al riportato principio.

Frodi dei falsarj più avveduti, più difficili a scoprirsi.

VI. Non tutti però gli antichi falsarj sono stati sì rozzi ed ignoranti: alcuni tra loro vi furono abbastanza avveduti e circospetti, i quali per meglio nascondere i loro inganni prendevano, a così dire, in prestito dai sicuri e sinceri documenti quanto conoscevano al loro scopo più convenire, nè in altro scostavansi dall'esemplare che avevano sott'occhio, se non col sostituire un nome ad un altro, coll'aggiugnervi, o col toglierví, o col cambiarvi qualche circostanza. Delle carte, con sì fina malizia fabbricate, assai più difficile che non delle altre riesce lo scoprire l'impostura; ciò non ostante una giudiziosa e sagace critica giugnerà a disvelarla. Sopra tutto in questi casi perder non si dovranno mai di vista i caratteristici intrinseci dei diplomi, la storia, i costumi, lo stile, le

Come scoprirle.

(1) Rer. ital. scr. t. 1 part. 2.
(2) Ibid. col. 352.

formole ed altre simili circostanze, nelle quali non sono stati, quanto basta, canti gl'impostori. Con questi mezzi alcuni moderni diplomatisti hanno destato delle fondate diffidenze sopra copie di diplomi, sopra le quali non era mai stata mossa dubbietà.

Qual valore abbia l'autenticazione de' notaj.

Nè perchè molte di queste copie sieno state munite dell'attestazione di varj pubblici notaj, che fanno giurata fede d'averle transunte da documenti autentici, ne siegue, come si è da noi altrove avvertito (1), che sulla loro asserzione abbiano a tenersi per copie di sinceri originali. In conferma dell'asserzion nostra un'altra autenticazione di tal sorta, fatta da diversi notaj ad alcuni falsi documenti diplomatici in favore del capitolo cattedrale della chiesa veronese, aggiugner ne piace, stati poi inesausta sorgente di gravi scandali, e di lunghe contese tra il medesimo ed il proprio vescovo, dalla di cui dipendenza si sottrasse per sottoporsi a quella del lontano patriarca di Aquileja. Son essi due privilegj di Rotaldo vescovo di Verona, spediti a tal oggetto, amendue nell'anno 813, ma in mesi diversi, con una sentenza dell'anno 968 del patriarca d'Aquileja Rodoaldo (2). Tai privilegj però, avvegnachè in ampia forma da notaj autenticati, pure posti al confronto del sincero ed originale documento dello stesso vescovo Rotaldo, pubblicato dal marchese Maffei (3), s'appalesano tosto, quali sono in realtà, parti spurj d'un impostore. Altre falsità scoperte vi furono in seguito da quell'anonimo (4), che a critico esame sottopose il libro intitolato: *Notizie spettanti al capitolo di Verona,* appoggiate in gran parte ai suddetti supposti documenti. Chi da questi e da altri simili fatti trar volesse argomento per

---

(1) Supr. c. 6 n. 7.
(2) Ital. sacr. t. v col. 667 et 1024.
(3) Int. opusc. eccl. ad calc. hist. theol. p. 95.
(4) De priv. et exempt. capit. cath. veron. dissert.

accagionare indifferentemente tutte le autenticazioni dei notaj di mala fede e d'impostura, un troppo ingiurioso e falso concetto sarebbe per formarne, essendo state le medesime per lo più, anzichè della malizia, figlie dell'ignoranza. Allorchè veniva a' notaj consegnato un documento da ricavarsene autentica copia, senza punto imbarazzarsi dell'esame sulla sincerità di esso, sulla quale verisimilmente erano incapaci di portar giudizio, è ai medesimi bastato l'eseguire quanto era stato loro ingiunto; ed a ciò unicamente estendesi la loro attestazione, sulla concordanza cioè tra la copia ed il testo. Per la qual cosa se contro queste autenticate copie degli indizj di falsità si manifestino, la favorevole attestazione datane da' notaj ritener non ci deve dal rigettarle per false, perchè copie di falsi diplomi.

Ma qui pure guardar ci dovremo dal trascorrere nell'opposto estremo, come da alcuni si è fatto, attribuendo a frode ed a mala fede la negligenza, la disattenzione e l'imperizia di qualche notajo nel trarre la copia da un originale. Se gli stessi autografi non vanno sempre esenti da simili difetti, come fu replicatamente avvertito dal Mabillon, dall'Eckart, dal Muratori e da altri, come pretender si potrà che le copie ne siano immuni? Anzi regolarmente parlando, gli errori più che nell'originale abbondar devono nella copia; poichè in questa, agli errori commessi dall'antico notajo nello stendere il diploma, quegli si aggiungono commessi dal più moderno nel farne il transunto.

Del numero de' falsarj diplomatici.

VII. Ma son eglino stati nelle passate età molti o pochi i falsarj diplomatici? Il Germon e il Raguet (1) con più altri moderni critici dal gran numero di leggi sì civili che ecclesiastiche, contro i medesimi promulgate in tutti i secoli, e dalle frequenti scoperte che di loro in ogni tempo si sono fatte, inferiscono che assai grande stato ne sia il

(1) Journal des Sav. 1706 p. 611.

numero. Quest'illazione però non si riconosce per giusta dai Sanmaurini (1), i quali si sforzano di provare che pochissimi stati sieno in altri tempi i falsificatori delle carte e dei diplomi: verità per loro sì fondata che tengono di certo non potersi indicare due o tre secoli, che abbiano prodotto più d'una dozzina di falsarj, che appena si troveranno nel duodecimo secolo, il più copioso di tutti in fabbricatori di bolle supposte. Alla fin fine, dicon eglino, cosa è mai una cinquantina di falsarj in diciasette secoli? che tanti all'incirca dopo un'esatta indagine è loro riuscito di scoprire, compresivi i pagani, gli eretici, i falsificatori dei testamenti, degli atti de' concilj ed altri simili. Alla moltiplicità delle leggi contro i falsarj, a giudizio dei dotti monaci, non ha dato già motivo la moltiplicità di essi, ma più tosto lo zelo di alcuni legislatori, che in ogni modo sradicato volevano sì enorme abuso.

Difficoltà di formarne il giudizio.

Essendo la presente una questione di fatto, col fatto sciogliersi si dovrebbe. Ma come risapere tutti i fatti relativi alle falsificazioni delle carte e dei diplomi in tanta penuria di documenti de' tempi passati? Potremo noi forse formar giudizio della quantità degli omicida, dei ladri e degli altri malfattori, vissuti nei secoli scorsi, dalle notizie che di alcuni di loro, e delle pene a cui furono condannati, ci sono rimaste? E poi son eglino sicuri i nostri monaci di aver tutti passati in rivista i falsarj antichi? Avendo i medesimi fatto di tutti essi un fascio che non ne abbraccia se non una cinquantina, devono aver dimenticato tutti quelli che sotto nome di varj autori sacri e di santi padri hanno fabbricato opere apocrife, i quali certamente senza gli altri oltrepassano di molto i cinquanta.

Ai falsarj diplomatici in specie, ignorati dai monaci suddetti, noi un supplemento di quattro notaj faremo, ricavati da un processo criminale, formato in Milano, e

(1) Tom. VI p. 210 et seq.

pubblicato colle stampe l'anno 1683, oltre un quinto, chiamato Alberto della Torre, che da una carta chiaravallese dell'anno 1280 risulta come fabbricatore di un falso testamento. Il primo pertanto è Bassiano Fellati notajo lodigiano, che per le sue falsificazioni fu l'anno 1480 condannato ad essere arso vivo (1). Di altri due notaj, similmente abbruciati in Milano per lo stesso delitto, si fa cenno nel medesimo processo (2) e dal Clario (3), l'uno detto Antonio Guianello nel 1545, e l'altro un certo de Appiani nel 1548. Il quarto si è il famoso Galluzio. milanese sulla fine del secolo decimo settimo, fabbricatore di più centinaja di false carte, del quale avrem occasione di ragionar in appresso. Se si potesse prestar fede al Sormani (4), vi sarebbe da noverarsi ancora fra i medesimi certo Obizolo notajo, che da lui si asserisce essere stato per sentenza del pretore di Milano condannato nel 1334 alla morte per avere adulterato le carte dell'archivio de' monaci di s. Ambrogio. Ma siccome tal adulterio e tal pena si è altrove da noi dimostrato non altro essere stati che una calunniosa di lui invenzione (5); quindi dal catalogo degli impostori cancellar si deve l'ingiustamente collocatovi Obizolo. Piuttosto ai suddetti sarebber d'aggiugnersi i menzionati dal Centolino (6), tra essi collocando pure Alfonso Ceccarelli, il quale sotto il pontificato di Gregorio XIII fu l'anno 1583 condannato all'ultimo supplizio, come per altre imposture diplomatiche, così ancora perchè *dolose, fraudolenter, et falso confixerit, et fabricaverit instrumentum confirmationis donationis Constantini sub asserto nomine Theodosii imperatoris* (7).

(1) Ibid. p. 231.
(2) Ibid. p. 676.
(3) In §. falsum num. 17.
(4) Alleg. in caus. praeced. c. 8 n. 7.
(5) Ant. long. mil. vol. IV diss. 31 n. 40.
(6) Addit. ad cons. Farinac. vol. I.
(7) Sent. condemn. ap. Allat. de script. Cicarell.

Codice mss. di quest' impostore sotto il mentito nome di Fanusio Campano trovasi nella Biblioteca Ambrosiana, nel quale dell' origine si tratta di molte famiglie italiane. Il color brunastro della carta, il gialliccio dell' inchiostro, la forma del carattere, alcuni foglj guasti, ed altri rappezzati o trinciati colla data dell' anno 1446, sono stati i mezzi da lui maliziosamente posti in opera per conciliar al codice l' apparenza di originalità, con cui gli è pur riuscito d' imporre ad alcuni. Altri impostori e falsarj nominar potremmo vissuti a' di nostri; ma non giova qui il farne l' enumerazione, uno o due recentissimi eccettuati, con cui chiuderemo questo capo.

Sia nondimeno limitato, come ci si presenta da quei monaci, il catalogo dei falsarj noti, quanti ve ne dovettero essere stati dei quali ignorasi il nome? Nelle antiche cronache di Volturno, di Farfa, e di altri monisteri, pubblicate dal Muratori (1), egli è certo che sparsi vi sono non pochi apocrifi diplomi. Di molti pure ne abbonda la raccolta del Margarini e l' Italia sacra dell' Ughelli. Difficilmente in fine trovar si potrà raccolta di carte diplomatiche, ove tra le sincere mischiate non sieno delle false ed adulterine. Chi sa individuar il nome di tutti questi falsarj? E pure dubitar non si può che da gente di tal professione state non sieno fabbricate, qualunque stato sia il motivo che a cotali azioni gli ha indotti. Non il solo zelo dunque di sradicare quest' abuso, ma la moltiplicità ancora dei falsarj che di quando in quando ripullulavano, avrà determinato i legislatori a rinnovar le leggi e le pene contro i medesimi.

Se non tanto scarsi, com' è sembrato ai PP. Maurini, ammettiamo essere stati i falsarj nei secoli scorsi, non ve li riconosciamo però in quello sì sperticato numero, come da alcuni intemperanti critici si suppongono, i quali

(1) Rer. ital. script.

negli antichi diplomi non sanno scorgere che falsità, e che falsarj negli scrittori di essi: spediente pure adottato da quei presuntuosi saccentuzzi che per tema di palesare la lor ignoranza, al sentir diploma, gridano tosto impostura, finzione, falsità, e così se ne cavano d'impaccio.

I monaci a torto tradotti pei principali falsarj.

VIII. Quelli che più frequentemente sono messi in scena, e si fa loro rappresentare il personaggio più odioso di falsarj, sono i monaci, ora presi in massa, ed ora coll'individuarsene i soggetti. I moltiplici servigj da loro prestati al pubblico ed alla letteratura, e specialmente coll'essere concorsi a conservare tanti bei monumenti dell'erudita antichità, sembra che avrebbero dovuto meritarsi qualche riguardo e riconoscenza; ma pur troppo si vede tuttodì avverarsi quell'antico detto: *animal ingratius homine nullum est.* Sappiamo dalla storia che ogni stato, ogni sesso, ed ogni condizion di persone ha avuto i suoi falsarj (1). Tra i laici vi furono principi, secretarj di corte, cancellieri, presidenti, avvocati, notaj, scrittori, e per sino femmine, che hanno esercitato questo mestiere; e tra gli ecclesiastici, patriarchi, metropolitani, vescovi, abati, monaci, frati, canonici, curati, arcidiaconi, precettori ed altri. E perchè dunque i soli monaci sono tradotti per i principali e per i più furbi falsarj delle carte diplomatiche? Fosse almeno provato questo loro delitto, ed in quel grado che dai loro accusatori si asserisce. Ma ai monaci di s. Mauro (2) nel riandare tali accuse, come sono dagli accusatori esposte, non è stata malagevol impresa il convincerle di falsità, d'ignoranza e di calunnia. A due comunità di monaci tra le altre nell'Italia si dà la brutta taccia di avere nel loro seno nodrito dei falsarj, a quella di Subiaco, circa 40 miglia distante da Roma, luogo reso celebre per il soggiorno fattovi da s. Benedetto

(1) V. PP. s. Mauri t. vi p. 226.
(2) Ibid. p. 227 et seq.

nei primi anni della sua conversione, e all'altra di Scozula alle rive del lago Verbano o Maggiore, monistero da lungo tempo abolito.

Monaci di Subiaco difesi.

Narrasi pertanto nella cronica di Subiaco (1) che, essendosi portato a questo monistero il papa Leone IX, locchè avvenne circa l'anno 1052, *Sublacenses ad se convocavit in monasterio, quorum et requirens monumenta chartarum notavit falsissima, et ex magna parte ante se igne cremari fecit.* L'espressione anfibologica di questo testo non avrebbe dovuto adottarsi ossia a favore, ossia a condannazione dei monaci di Subiaco senz'essere stata dianzi confrontata colle altre circostanze a quel fatto appartenenti. Sin a tanto però che non si avevano alla pubblica luce che alquanti frammenti di quella cronaca, la cosa era molto difficile; quindi lo stesso Mabillon (2) che assunto si aveva l'apologia di que' monaci, appigliar si dovette a prove non molto concludenti. Ma dacchè il Muratori (3) la diede compita alle stampe, non havvi più luogo a dubitare del vero senso delle riportate parole, le quali non già ai monaci, ma ai terrieri di Subiaco applicar si denno. In vista del sinistro senso in cui erano state le medesime prese dall'Heineccio (4) e da altri protestanti, e dell'imbroglio in cui si è trovato il Mabillon nello spiegarle, avrebbe dovuto il Muratori farne avvertire l'anfibologia, acciò altri più non cadessero nell'errore, come alcuni pur troppo vi sono caduti; ma egli nol fece, continuando anzi a procedere egli stesso sul supposto che i suddetti Subiacesi i monaci fossero di Subiaco (5). Qual motivo l'abbia a ciò indotto lasciamo ad altri l'investigarlo.

(1) Rer. ital. script. t. XXIV col. 932.
(2) Annal. bened. t. IV p. 525 num. 2.
(3) Loc. cit.
(4) De veter. sigill. p. 176.
(5) Ant. ital. t. III diss. 34, e annal. d'Ital. an. 1051.

Qualunque questo sia stato, siamo accertati dalla narrazione del cronografo che ai tempi dell'abate Giovanni molti fra gli abitanti di Subiaco, sudditi del monistero, i quali già da lungo tempo erano dominati da spirito d'insubordinazione, avevano congiurato contro di lui e dei monaci suoi; ond' ebbe ricorso al vescovo d'Ostia Ugone, il quale vi pose anche riparo. Ogni volta che nella serie di questo fatto si hanno a nominare i Subiacesi, sono sempre nominati come soggetti dai monaci diversi. *Sublacenses conjurationem, licet non omnes, fecerunt contra monasterium.* E di nuovo: *Sublaciani ita in potestate habebant monasterium, et monachos, ut quidquid præciperent, sine dilatione compleretur.* Il vescovo d'Ostia a sè chiamò *Sublacenses tam milites quam pedites omnes, qui conjuraverant.* In altro luogo accenna il cronologo che certo signore, chiamato Lando da Civitella, *vocatis Sublacianis, et monachis pactum fecit cum eis.* Posson essere più chiaramente distinti i Subiacesi dai monaci di Subiaco? Dunque anche allorquando racconta il medesimo cronologo che il papa Leone IX *Sublacum profectus Sublacenses ad se convocavit in monasterio*, non vi chiamò i monaci che già vi erano, ma i terrieri di Subiaco, le carte de' quali si fece il papa recare: *quorum (Sublacensium) et requirens monumenta chartarum notavit falsissima, et ex magna parte ante se igne cremari fecit.* Per l'opposto proseguendo egli il ragionamento intorno i monaci, dice che Leone *pontificali præcepto reconfirmavit monasterio Sublacum*, dalla di cui dipendenza tentavano i Subiacesi di sottrarsi. Dopo sì convincenti prove saravvi ancora chi voglia per rei tradurre que' monaci?

Per qualche tempo lo spirito inquieto e turbolento dei Subiacesi restò sopito. Ma sotto Alessandro II papa fecero nuove cospirazioni contro l'abate; per la qual cosa il sommo pontefice *decrevit, et postea confirmavit, quod Sublacenses, si unquam faciant conspirationem, vel conjurationes contra abbatem, vel monasterium, vel monachos,*

sint excommunicati, et nullus liceat eos absolvere nisi solus papa (1). Quì pure veggiamo altri essere stati i Subiacesi, ed altri i monaci di Subiaco; e quelli e non questi essere stati dal papa minacciati della scomunica. Che più? Il Muratori stesso, riportando in altro luogo (2) un decreto di Giovanni XII del 958 a favore di Leone abate di Subiaco, che a lui in altra simile occasione ricorse, non potette a meno di non distinguere i terrieri dai monaci di Subiaco, e di non riconoscere gl' ingiusti attentati di quelli contro di questi. *Erano sudditi del monasterio di Subiaco*, così egli scrive, *gli abitanti di quella terra; e finchè visse Alberico principe de' Romani, la paura di lui li tenne in dovere. Mancato lui di vita, allora scossero il giogo con usurpar anche varj diritti di quel monasterio. Fece perciò Leone abate ricorso a Giovanni XII, e ne ottenne un forte decreto dell' anno* 958. Questo maltalento de' Subiacesi contro que' monaci non si è mai estinto. L' enorme violento abuso che dei loro privilegj que' terrieri facevano, avendo l' anno 1751 obbligato il sommo pontefice Benedetto XIV a ridurli colla forza armata alla condizione degli altri sudditi provinciali, da quel tempo alquanto più mansi divennero e più quieti.

Apologia dell' abate e dei monaci di Scozula.

IX. Ma tra tutte le accusazioni di falso, che sono state contro i monaci prodotte, la più ripetuta, e portata a così dire in trionfo, si è quella contro l'abate e i monaci di s. Donato di Scozula nella diocesi milanese, coll'occasione d'una contesa insorta fra loro e l'arcivescovo di Milano Filippo da Terzago intorno il possesso di alcuni beni e diritti; nella quale vuolsi che abbiano i monaci prodotto carte false e finti diplomi, e che come tali sieno stati riconosciuti e rigettati dal papa Innocenzo III colla celebre sua decretale *Inter dilectos* (3). Il Dumoulin (4)

(1) Ibid. col. 933.
(2) Ibid. t. v diss. 72.
(3) Lib. 2 decr. tit. 22 c. 6 de fide instr.
(4) Cap. 6 tit. eod. p. 14.

che ha preso a commentarla, pretende, che non solamente sieno stati con essa di falso condannati i monaci scozulani, ma inchiusivi ancora gli altri tutti. *En artes monachorum ad confingendum sibi titulos vetustos, quibus numquam fere carent*: asserzione adottata dal Simon, dal Menage, dal Thiers e da altri moltistimi (1).

Io quì mi dispenso dall'esporre la serie del fatto, avendola altrove riferita (2). Ma quanto immeritevolmente il Dumoulin e gli altri moderni critici, appoggiati a questa decretale, da loro mal intesa e peggio interpretata, abbiano dedotta l'accusa di falsarj contro que' monaci, dal Mabillon (3) e dai Sanmaurini (4) è stato ad evidenza dimostrato. E certamente, avendo essi letta la decretale, ignorar non potevano che tutto l'esposto nella medesima non esprime già i sentimenti del papa intorno il merito delle accuse contro que' monaci; ma in parte sono le prove dall'abate recate, e in parte le eccezioni date dal procuratore dell'arcivescovo, fra le quali alcune vi sono affatto inconcludenti, come chiunque, riandandole, potrà restarne persuaso. Non altri essere stati questi che i pensamenti del procuratore arcivescovile, e non già quelli del papa, lo palesa quanto nella decretale vi si premette, e quanto vi si aggiugne alla fine. Comincia l'esposizione così: *Sed contra privilegium donationis a præfato procuratore tuo multa fuerunt objecta. Primo etc.*, e quì per ordine tutte si riportano le obbiezioni del procuratore. Fattane dal papa l'esposizione da semplice relatore, come erano state le difficoltà proposte, passa egli in seguito a dire: *super his, quæ præmisimus in nostra, et fratrum nostrorum præsentia fuisse litigatum*, decidendo alla fine la causa in

(1) V. PP. s. Mauri loc. cit. p. 253.
(2) Lib. 2 c. VIII num. 11.
(3) De re dipl. p. 136 et 228.
(4) Loc. cit. p. 251.

parte a favore dell' arcivescovo, ed in parte a favore dei monaci.

L' appoggio nondimeno alla decisione favorevole all' arcivescovo non è stata già l' aver l'abate prodotto falsi titoli, come pretendeva la parte contraria, che molti ne aveva accumulati; ma soltanto non essere stati questi abbastanza chiari: cosa ben diversa. *Quia legitime probatum non fuerat ea, quæ petebantur, ad monasterium pertinere, de communi fratrum nostrorum consilio ab impetitione ipsius (abbatis) præfatum procuratorem tuum nomine tuo, et mediolanensis ecclesiæ sententialiter duximus absolvendum; quoniam cum obscura sint jura partium, consuevit contra eum, qui petitor est, judicari.* Se le animadversioni del procuratore contro i titoli dall' abate prodotti fossero state dal papa riconosciute vere, e da lui adottate, ben altro che oscuri avrebbe egli dichiarato i diritti del monistero sopra il dibattuto punto di controversia, ma nulli pronunziato gli avrebbe ed insussistenti, siccome fondati su titoli falsi ed inventati. Dalla esposta papale decisione saggiamente il Mabillon (1) inferisce: *Non ergo falsa, sed tantum obscura jura monachorum existimavit prudentissimus pontifex; sed quia plus ad petitionis vigorem quam ad defensionem requiritur, cadit petitione monasterium; at vel inde suum habet contra conviciatores patrocinium.*

La decisione poi all' abate e ai monaci favorevole nei seguenti termini è concepita: *Super manso vero de Bavone, quod ab antedicto episcopo veronensi fuit ipsi monasterio per diffinitionis calculum in possessorio judicio attributum, nos quoque eidem cœnobio procuratorem ipsum nomine tuo, et mediolanensis ecclesiæ in petitorio judicio condemnamus, cum liquido sit probatum, quod dictum monasterium mansum ipsum longissimo tempore*

---

(1) Loc. cit.

quiete possedit, in ea parte tibi (archiepiscopo) perpetuum silentium imponentes. E siccome erano al papa ben note le vessazioni e le avanie dai procuratori arcivescovili esercitate contro il monistero di Scozula; quindi al medesimo arcivescovo coll'autorità apostolica ingiugne che fuori di quanto eragli stato per finale sentenza assegnato: *ne tu vel tuorum quilibet successorum ad res et jura monasterii manum extendat.* Due copie uniformi della sentenza furono spedite, l'una all'arcivescovo e l'altra all'abate.

Numero de' monaci falsarj di troppo esagerato.

Non è bastato ad alcuni il raccoglier fatti per accagionar d'impostura e di falsificazione i monaci: dalle stesse costituzioni, nei generali capitoli contro i domestici loro falsarj promulgate, hanno preso argomento di vie più rinforzare contro i medesimi monaci le accuse. Tra coteste costituzioni o statuti, quello particolarmente si fa avvertire che fu stabilito nel generale capitolo di Cistercio dell'anno 1157, ed in cui i falsificatori delle carte e dei sigilli ad alcune pene vengono soggettati (1). Dopo d'averlo il Lebeuf per esteso riportato (2), conchiude *aver avuto ragione Pietro di Blois, scrittore di que' tempi, di gemere, veggendo la quantità delle esenzioni negli archivj de' monaci serbate, cui soltanto i giudici di vera critica forniti erano in grado di conoscere. Chi pertanto*, soggiunge egli, *potrà mai dargli torto, cosa essendo sì notoria che nell'ordine di Cistercio vi avevano falsificatori di carte, e di sigilli.* Come il Lebeuf di questo vizio fa colpevole l'ordine cisterciese sino dai primi periodi della sua istituzione, così l'Eineccio (3) ne incolpa l'ordine di s. Benedetto, che pretende essere stato del vizio medesimo infetto sino dalla prima sua origine, a cui egli crede essere andato all'incontro lo stesso santo istitutore nella

(1) Martene Thesaur. anecd. t. I col. 1251.
(2) Dissert. t. II état des scienc. p. 161.
(3) De sigill. p. 12.

sua regola, lagnandosi però ad un tempo che con pena troppo mite abbialo castigato. *Mireris igitur*, scrive egli, *D. Benedictum monachorum patrem tam horrendum, ac pestilentissimum flagitium in suis monachis tam levi veluti brachio castigasse.*

Che dal capitolo di Cistercio dell'anno 1157 siasi contro i falsarj formato tale statuto, non se ne può dubitare; ma che dalle pene contro i medesimi decretate ne venga in conseguenza che la *falsità prevalesse in quasi tutte le esenzioni dei monisteri*, come Pietro di Blois, declamatore fanatico, e scrittore di partito (1), asserisce, e come sulla di lui asserzione lo conferma il Lebeuf, non si potrà mai dimostrare. Da quelle parole dello statuto: *falsarii chartarum, vel sigillorum qui inventi fuerint etc.*, argomentano i PP. Maurini (2) che siasi piuttosto voluto prevenir con esso un temuto male futuro che rimediare ad un presente, o pure che siasi avuto di mira di tagliar le radici ad un nascente abuso: locchè a noi sembra più verisimile; e fors'anche alla pubblicazione di questo statuto ha dato motivo il fatto allora recentissimo del monaco Nicolò segretario di s. Bernardo, del di cui sigillo erasi egli frodolentemente abusato, sigillando con esso lettere non già del santo abate, ma sue, come scritte a nome di lui, locchè in altro luogo abbiam avvertito (3). Qualunque però stato ne sia il motivo, sarà sempre l'accennato statuto una non equivoca prova dell'abborrimento che da quei capitolari abati avevasi della falsificazione delle carte e dei sigilli. L'Eineccio poi ha sognato nel rappresentarci s. Benedetto col braccio alzato per punire, sebbene troppo leggiermente, i suoi monaci falsarj. Ha egli scambiato la regola di s. Benedetto nella quale nè

(1) V. Oeuvres de Cochin. t. VI p. 250, 386, 387.
(2) Tom. VI p. 347 nota.
(3) Lib. 2 c. 11 n. 11.

meno per ombra di ciò si parla, con alcune *dichiarazioni* sopra la medesima regola, fatte dai superiori della congregazione di s. Mauro, mille e più anni dopo la morte di quel santo legislatore; sebbene anche la prova dedotta da queste dichiarazioni per confessione degli stessi Naudè e Simon (1) non è in verun conto concludente.

X. Volendosi or dare l'idea d' una indubitata falsificazione diplomatica, che molte insieme ne abbraccia, quella si sceglierà che dopo il principio del quarto decimo secolo fu ordita affine di far ricadere a Roberto conte d' Artois la contea di questo nome, da lui ambita; ma dalla quale per le leggi del paese era escluso in competenza di Mahilta di lui zia, moglie di Ottelino conte di Borgogna. Quest' impostura, che da un' erudita *memoria* del Lancellot (2) si è epilogata, dir si può singolare nel suo genere, ossia per l'intreccio, ossia per la cautela, ossia per i diversi soggetti che vi ebbero parte o come falsarj, o come testimonj, e specialmente per tre femmine che vi hanno avuta la principal direzione.

Impostura diplomatica ordita da Roberto conte d'Artois.

Cominciò l'affare dalla pretensione di quella contea nell' anno 1308; ma non si pose mano alla falsificazione delle carte se non l'anno 1328, nel quale il conte d'Artois ingiunse a certa Giovanna di Divion di fare stendere una finta lettera di Teodorico d'Irechon, già ministro della contessa Mahilta, poi vescovo di Arras, defunto in quell'anno, nella qual lettera egli dichiaravasi colpevole verso Roberto per aver soppresso il vero contratto di matrimonio tra Filippo d'Artois e Bianca di Bretagna, genitori di Roberto, dal qual contratto risultava toccare a lui di ragione quella contea. Fu scritta la lettera da certo Giacomo Rondelle; e la Divion avendo distaccato il sigillo da una lettera del suddetto vescovo di Arras, con

(1) Bibl. crit. t. 1 p. 104.
(2) Mém. de litt. t. xv in 12.

destrezza applicollo a questa coll' assistenza d' una sua compagna, Giannetta chiamata.

Vi abbisognavano i supposti atti soppressi, nei quali fondato asserivasi il diritto di Roberto alla contea, e questi pure furono fabbricati, e di più autenticati colla testimonianza di molti falsi testimonj: e per dare ai medesimi atti maggior valore vi furono applicati sette sigilli. Munito il conte Roberto di questi documenti presentossi al re di Francia Filippo di Valois, chiedendogli dei commissarj che avessero a rivedere le deposizioni giurate di quei testimonj: lo che ottenne con lettera di quel sovrano dei 7 di Giugno del 1329. A tenore di questa commissione furono intesi cinquantacinque testimonj, la maggior parte dei quali depose a favore di Roberto, alcuni pochi eccettuati: e ciò fu ad arte per non dar sospetto che fossero stati i testimonj subornati.

Essendo in questo frattempo morta Mahilta, e come se ne sparse la voce, di veleno, la regina Giovanna sua primogenita, e vedova del re Filippo il *lungo*, chiedè ed ottenne dal nominato Filippo di Valois l'investitura, sebbene soltanto provvisoriamente, della contea d' Artois; ma ben presto fu essa similmente tolta di vita col veleno, che in una bevanda le venne apprestato. Aveva la defunta una figliuola, pur Giovanna chiamata, moglie del duca di Borgogna, la quale colle stesse condizioni, con cui la madre, riportò dallo stesso Filippo di Valois l' investitura di quella contea. Frattanto il conte Roberto fece fabbricar quelle lettere che al suo intento credette spedienti.

Oltre l'accennato falso trattato di matrimonio del fu Filippo d'Artois, a cui si aggiunse una finta ratificazione del sovrano, fece stendere una dichiarazione di Roberto d'Artois suo avo, colla quale facevasegli affermare che in vigore del suddetto contratto matrimoniale con Bianca di Bretagna aveva di quella contea investito il suo figlio Filippo, coll' essersene riserbato soltanto il godimento,

vita sua natural durante: al che Mahilta sua figliuola, come ivi asserivasi, prestato aveva l' assenso. Tal dichiarazione, che è dei 28 di Giugno dell' anno 1302, fu munita dei sigilli di varj balliaggi. A questa dichiarazione fece Roberto altra simile aggiugnere in data dei 27 di Luglio dell' anno stesso a nome del suddetto suo avo, nella quale sono pregati quattro signori, di cui fu posto il sigillo, a palesare al re tale sua disposizione, affinchè gli eredi di suo figliuolo non avessero a restar defraudati dell' eredità loro spettante.

L' ultima è una lettera dei 10 di Marzo del 1324, stesa da Pietro di Sains, altro complice, nella quale contiensi la dichiarazione di Mahilta contessa d' Artois, che riconosce e confessa d' aver Filippo suo fratello coll' occasione del matrimonio conseguita la contea d' Artois: al che aveva ella acconsentito, e ad essa rinunziato per l' accordo suddetto. Madama di Beaumont moglie del conte Roberto, la quale era a parte del secreto intrigo, pose mano colla Giannetta per applicarvi i sigilli; ma la Divion riuscì la più abile nel mestiere. Il loro maestro in quest' arte fu certo Giovanni Oliette di Lilliers, i di cui ammaestramenti elleno posero a profitto, avendone fatta la prova con più di cinquanta sigilli.

Faceva d' uopo altresì per il più fermo appoggio dell' impostura di un' altra lettera del vecchio conte Roberto, la minuta della quale madama di Beaumont mandò ad Arras al più confidente suo falsario, il nominato Pietro di Sains, che su di essa la compose. Per avere il sigillo d' applicarsi alla medesima fu costretta la Divion farne l' acquisto collo sborso di lire 300. Secondo il convenuto tra i falsarj la Divion si prese l' assunto di consegnare, come poi fece, la lettera a Roberto d' Artois alla presenza de' suoi cavalieri; e portando ella le mire ancor più alto, indusselo a far dai periti e dai consiglieri suoi esaminare ed approvare i suddetti documenti. La maggior parte di essi dichiarò di non iscorgervi ombra di falsità; e se pur

qualche dubbio da taluno fu mosso, è stato ancora da altri facilmente disciolto.

Per compimento dell'opera suggerì la Divion che alla supposta ratifica, fatta da Filippo il *bello*, del supposto atto matrimoniale del padre di Roberto sarebbe stato spediente il mettervi il nome dei dodici pari di Francia d'allora. Per la qual cosa spedì Roberto al monistero di s. Dionisio per averli, come gli ebbe di fatti. A questa lettera, per essere stata la Divion indisposta, fu applicato il sigillo in cera verde dalla Giannetta, che distaccato l'aveva da una lettera di Filippo il *bello*. Con ciò si è posta l'ultima mano all'impostura, compiuta verso la fine dell'anno 1330. Così disposti tutti questi documenti, non esitò punto Roberto a produrli in giudizio.

Esito infelice dell'affare.

Ma il duca e la duchessa di Borgogna, possessori attuali della contea d'Artois, che avevano già dei sentori della falsità di cotesti documenti, sentori vieppiù confermati dalla ispezione dei titoli stessi, ebbero ricorso al re, chiedendone il sequestro e l'esame da istituirsi da giudici imparziali, come l'ottennero. Avendo questi esaminato lo stile, le pergamene, i sigilli e tutto il resto, vi riconobbero l'impostura, e dichiararonli falsi; onde si passò immantinenti alla cattura della Divion, della Giannetta, di Pietro di Sains e di più altri rei. Dopo d'avere il re Filippo di Valois tentati tutti i possibili mezzi per far ravvedere lo sconsigliato conte Roberto, riusciti sempre infruttuosi, fu costretto lasciare il libero corso alla giustizia. Venne dunque da lui convocato al Louvre un pieno parlamento di pari ecclesiastici e laici, ove tenne letto di giustizia, nel quale fu Roberto condannato al bando, ed alla confisca de' suoi beni.

Credette egli vendicarsi del re col porre a consumarsi a fuoco lento una statuina di cera, rappresentante la di lui persona: colla qual operazione tenevasi di que' tempi sicura la morte del soggetto con quella figurina rappresentato. Or avendone Roberto una ricevuta da Parigi già

battezzata, chiedette ad un religioso Trinitario, suo gran confidente, che gliela ribattezzasse con altri padrini e madrine, cui dicevagli d'aver in pronto, sulla supposizione forse che col ribattesimo si avesse ad ottenere più sicuro l'effetto. Ma veggendo egli che il Trinitario ricusava di prestarvisi, volle almeno da lui esigere un inviolabile secreto.

Alla fine non trovando Roberto altro scampo, sul principio dell'anno 1334, travestito da mercante, rifugiossi in Inghilterra presso il re Edovardo III. Allora il re Filippo fece prendere e condurre nel castello di Chinon madama di Beaumont, avendo altresì fatto mettere in luogo sicuro i di lei figliuoli; poi ordinò che si formassero i processi ai falsarj e ai loro complici, e puniti fossero con tal pena, che di esempio servisse al pubblico. La Divion però era già stata al fuoco condannata, essendosene eseguita la sentenza sino dal giorno 6 di Ottobre dell'anno 1331 sulla piazza, fuori allora di Parigi, detta *de' porci*. Degli altri processati, che furon molti, preti eziandio, frati, cavalieri e titolati, alcuni vennero condannati a perpetua prigionia, altri alla berlina, o banditi dal regno, o sottoposti ad altre umilianti o pecuniarie o corporali pene colla privazione dei rispettivi loro gradi ed uffizj. Alla Giannetta toccò la stessa disgraziata sorte della Divion, d'essere viva abbruciata. Quest'affare ebbe delle altre ben funeste conseguenze per la Francia, stata soggetta a molte sventure per la guerra che ad insinuazione del conte Roberto recò nel di lei seno il re d'Inghilterra Edovardo.

XI. Punto inferiore agli accennati nel falsificare diplomi e carte diplomatiche non è stato il milanese Giacomo Antonio Galluzio. Io credo non potersi meglio rappresentare questo soggetto, ed i mezzi con cui ha egli esercitato la sua arte infame che col trascrivere quanto leggesi nei reati che dati gli furono quando, scopertasi la frode, locchè avvenne l'anno 1681, fu tradotto nelle pubbliche

Imposture diplomatiche del Galluzio.

carceri. *Essendo egli stato, vivente Carlo suo padre, introdotto in diversi cospicui archivj di Milano per ajutarlo ad aggiustarli ed ordinarli, fece anch' egli in tal' occasione pratica nell' intelligenza delle scritture antiche e qualità di esse, avendone ancora portate molte a casa sua per i fini che sino d'allora aveva in mente concepito, e che dopo la morte del padre pose in esecuzione. Era egli ben fornito dei materiali che a tal uopo sono necessarj, essendosegli trovato in casa diverse* abbreviature originali *de' rogiti fatti* da' notari antichi, pezzi di carte pecore bianche, foglj di carta per scrivere *di sorte differenti*, ampolla con entro tintura non nera, *ma* rosseggiante, *atta parimente per scrivere in modo che la scrittura paresse* antica, *diversi boradori* d' istrumenti, privilegj, *ed altre* scritture *dal Galluzio scritte e formate*, arbori di famiglie, esemplari de' tabellionati *de' notari*, annotazioni molto sospettose, *come ancora* istrumenti *parimente* antichi, *che poi si sono riconosciuti falsi* (1).

Il suo più particolar esercizio estendevasi alla pratica illecita di comporre, e con enormi falsità fabbricare scritture false, o per illustrare o per denigrare le ascendenze delle famiglie, ed in alcune inventando ragioni antiche per levare le facoltà e i diritti altrui, dal che poi riportava considerabili mercedi e larghe ricognizioni, come le riportò in specie da certo Francesco Crippa, a cui il Galluzio più dozzine somministrato ne aveva in diversi tempi, e queste a danno di altri che involse in lunghe dispendiose liti. Da principio era riuscito al nostro falsario d'imporre persino ad un rispettabile senatore. Cento settanta sono state le di lui carte false, prodotte in giudizio, alcune delle quali in pergamena, e le altre in carta comune. Sappiamo però altronde che molte più ne aveva egli fabbricate, di cui ne' processi non si è fatta parola.

---

(1) Reati p. 77.

Tante di lui reità ebbero il meritato gastigo, essendo egli stato per sentenza del senato ai 9 di Settembre dell'anno 1685 dal boja strozzato sulla piazza della basilica di s. Stefano, ed ivi datone il cadavere in un coi falsi suoi scritti alle fiamme (1).

Se dai reati del Galluzio, compresi in 680 pagine in-folio, ci si rendono manifeste le di lui frodi ed imposture, ne scorgiam altresì la critica, di cui in tal' occasione si è fatto uso dai di lui impugnatori, la quale certamente può star del pari colla più raffinata dei moderni diplomatisti, e ciò che più deve recar maraviglia, in un tempo in cui la luce della diplomatica incominciava appena a spuntare. Nulla si è da loro tralasciato nell'esame dei Galluziani documenti, che in qualunque siasi maniera condur potesse a svelare l'occultata frode. Vi si è fatto avvertire il taglio nuovo delle vecchie pergamene, eseguito colle forbici, la larghezza perfettamente eguale in tutti i foglj, il guasto in tutti uniforme e nei luoghi in cui meno vi doveva essere, le recenti piegature, una troppo affettata lordura, e un finto colore rosseggiante nell'inchiostro in tutti eguale. Fino criterio usato per iscoprirle.

Nei diplomi di sigillo muniti si è osservato o esser questo in cera molle, o attaccato ad un sol capo della cordicella, e negli istrumenti in carta nostrale (quasi tutti in mezzo foglio contro la pratica) mancar il marchio del fabbricatore, o esservene uno non corrispondente al tempo in cui dovette essere scritto l'istrumento. Nè minor criterio si è usato per verificare il carattere de' notaj e degli altri sottoscrittivi. Allorchè fu d'uopo, si consultarono le storie per riscontrarne i fatti e le persone, si ebbe ricorso alle tavole monetarie per rilevare il valore delle monete correnti nel tempo del datato istrumento, come pure alle

(1) Muratori ant. esten. part. 1 p. 37, e Castiglioni bibliog. milanes. mss. p. 268.

tavole cronologiche, confrontando l'indizione, l'anno, il giorno del mese e della settimana. Si esaminarono inoltre i regesti, le matricole e le imbreviature de' notaj, i libri de' battesimi, de' matrimonj e de' trapassati. Ma sopra tutto si ebbero di mira le formole, lo stile della curia, i titoli ed il costume. Altri mezzi ancora, che si passano sotto silenzio, sono stati per lo stesso fine adoperati. La condotta tenutasi in quest' esame servir potrebbe per norma in qualunque altra occasione che dubbio di falsità si destasse sopra alcun diplomatico documento.

Imposture di Nicolò Serafini.

XII. Qui darem luogo ad un'altra più recente impostura diplomatica, stata in una lettera dei 10 di Giugno dell'anno 1771 al P. Federici decano casinese descritta dal monaco, poi monsignor Pierluigi Galletti, deputato coll'abate Conti a riconoscere i documenti con cui era stata la medesima ordita. Tra gl' impostori (così nella lettera s'esprime l'autore), i quali hanno preteso di poter persuadere che da famiglie provengano cospicue ed una volta potenti, deve certamente esser annoverato Nicolò Serafini figliuolo di un onorato contadino della terra di Catino in Sabina, a cui alcuni anni sono venne in capo l' audace pensiero di farsi credere della nobilissima famiglia de' conti di Cunio della diocesi d' Imola, tirati da lui anche in Sabina per mostrarsene discendente. Falsamente poscia li suppose imparentati con le celebri famiglie Frangipani, Colonna, Mareri ed altre di antichissima nobiltà, avendo per ciò comprovare inventati istrumenti e testamenti del secolo quinto decimo, ed altri guasti ed alterati, cui ebbe mezzo sotto varj pretesti d'intrudere negli archivj comunitativi di Poggio Catino e di Catino e ne' parrocchiali della terra di Torri. Inventò egli specialmente un testamento, come fatto dal conte Giorgio di Cunio nell'anno 1426, in cui si costituiva un fidecommesso, in vigor del quale l' impostore pretendeva di spogliare di parecchi beni il marchese Alessandro Olgiati, come possessore di beni enunciati nel supposto testamento,

ed erede dell'estinta famiglia Mareri, non che pure altri signori che feudi possedevano in quella parte di Sabina, e le comunità stesse di Catino e di Poggio Catino di varj loro beni. Per aver indi maniera di sostenere in giudizio le supposte sue ragioni fece per mezzo delle enunciate falsità comparire la ricca e rispettabile famiglia de' Cicalotti di Sabina come proveniente dalla nobile ed antica schiatta romana de' Curtabraca, la quale aveva veramente origine da Sabina, e dalla medesima ebbe qualche somministrazione di danajo per introdurre arditamente e sostenere in giudizio la causa, che nell' anno 1762 si agitò in Roma nella curia di Monte citorio avanti monsignore poi cardinale Pirelli. Siccome in questa causa era interessato il cardinal Simonetti per conto del feudo di Gavignano, acquistato dalla di lui famiglia, ottenne decreto che con formale accesso in quelle parti fossero visitati gli archivj suddetti per riconoscere la qualità dei prodotti documenti: incumbenza addossata ai due suindicati soggetti, che con monsignor Pirelli giudice si portarono in que' luoghi di Sabina ove dicevansi esistere i documenti del Serafini. Quante carte, spettanti a quest' affare, sottoposte furono dai due periti a critico esame, hanno tutte somministrato loro moltiplici ed evidenti indizj, altre di falsità ed altre d' interpolazione, per cui risultò essere stato il Serafini un frodolente impostore, che come tale fu pure con solenne sentenza dal giudice monsignor Pirelli dichiarato e condannato. La perizia, in tal occasione formatasi dai due diplomatisti, fu nel 1772 dal Galletti data alle stampe (1).

Altre di Giuseppe Vella.

XIII. Porrem fine a questo capo con un recente fatto di tal genere. L' attore di questa vituperevole scena è stato l'abate Vella, altre volte da noi menzionato, il quale col corredo della lingua arabica da lui posseduta, e coll'assistenza verisimilmente e direzione di qualch' altro di più

(1) Nuov. racc. d' opusc. scient. e filos. t. XXXIII.

perspicace talento di lui che n'era scarso, anzi che no, prese l'assunto di pubblicar un' opera per la diplomatica e per la storia siciliana assai interessante. Fece egli credere d'avere scoperto nella libreria del monistero di s. Martino presso Palermo un antico codice bambagino in lingua arabica, che una raccolta conteneva delle lettere, delle provvidenze e degli ordini emanati dalle cancellerie degli emiri della Sicilia, nel tempo della dominazione dei musulmani in quell' isola. Queste memorie furono da lui tradotte dall'arabica nell'italiana favella, avendo ad esse il titolo applicato di *codice diplomatico arabo-siciliano*. Abbracciavan esse il periodo di anni 162, cioè dall'anno 213 sino al 375 dell'egira di Maometto, ossia dall'anno 823 al 985 dell'era cristiana, in cui erano state compilate da Mustafà Ben-Hani grande muftì di Sicilia.

Una lacuna nondimeno dall' anno 375 al 380, in cui ricominciavano le lettere di quel volume, rendevalo imperfetto. Ma per buona sorte l'anno 1782 era giunto in Palermo, trasportatovi da contraria navigazione, Muhamed Ben-Aausman-Mahgia ambasciatore dell'imperador di Marocco, di ritorno da Napoli, ov'era stato ad adempiere presso il re alcuni uffizj di buona corrispondenza a nome del suo signore. Durante il suo non brieve soggiorno in Palermo, contrasse il Vella con lui stretta famigliare corrispondenza, talchè egli prevalevasene alcune volte d'interprete a preferenza del suo, dandogli per sino a leggere le lettere a lui dirette, ed ordinandogli di farne a nome suo la risposta. Or avendo il Vella introdotto con lui discorso intorno il codice suddetto, e la mancanza in esso delle memorie per lo spazio di quattro anni, l'assicurò l'ambasciatore trovarsene in Marocco il duplicato, e questo perfettamente intero, esibendosi di farne trascrivere quanto mancava al codice Martiniano, e che poi gli fu dal medesimo spedito a Palermo. In seguito fece egli aver da Marocco la continuazione pure dei documenti a quel codice spettanti dall'anno 391 sino al 410; poichè quella

dall'anno 380 al 391 ritrovata l'aveva il Vella fra altre scritture arabiche in altro codice di s. Martino. Gli somministrò di più l'ambasciator turco le memorie che mancavano sino all'anno 462 dell'egira, in cui quasi del tutto cessò nella Sicilia il governo de' Musulmani. Volle inoltre il medesimo fargli parte di alcune notizie dei tempi normanni, ponendo poi il colmo ai favori col fargli dono di altro intero codice, in cui erano trascritte molte lettere del divano d'Egitto, e gli affari e le disposizioni contenevansi date da quel governo per le dinastie dell'Africa, e dove molte cose trattavansi alla Sicilia appartenenti. Così almeno il fatto si raccontava dal Vella, e così sta esposto nella prefazione al *codice diplomatico arabo-siciliano.*

Un' opera di tal sorta, che non poteva a meno di non essere sommamente gradita dagli eruditi, interessò anche monsignor Airoldi, arcivescovo d'Eraclea, e giudice dell'apostolica legazione e delle regia monarchia di Sicilia, il quale se ne prese l'incarico della dispendiosa edizione, a cui fece precedere una ben tessuta prefazione, e v'inserì opportune note con diverse medaglie e sigilli, e con alcuni saggi dell'original testo arabico: e per accrescerle maggior lustro ne fece la dedica al re delle due Sicilie, Ferdinando IV. Al primo comparire quest' opera alla luce colle stampe, diverso incontro ebbe presso gli eruditi, avendovi alcuni ravvisato dell'impostura, ed altri avendola per sincera riconosciuta. Tra quelli vi fu il de Guignes, da cui fu malmenata nel *giornale de' dotti*, ed il Gregorio, che sotto il nome di *Veillant* (nella lingua greca lo stesso di Gregorio) in una lettera francese riprodusse le ragioni del de Guignes; tra questi poi il P. abate de Blasi, che pei replicati impulsi del principe di Caramanico vicerè della Sicilia venne quasi forzato a fare risposta alla lettera del Veillant, che per la maggior parte gli fu suggerita dallo stesso Vella. Così almeno leggesi in una relazione da Napoli trasmessa in Germania, e nella *biblioteca*

universale della biblica letteratura riportata da Gian Goffredo Eickhorn. Quale stato sia il giudizio su questo codice di altri dotti si è veduto altrove (1). Mentre fra loro disputavano gli eruditi intorno questo parto del Vella se legittimo fosse o spurio, egli trattanto ne raccoglieva abbondante guiderdone; imperocchè oltre la cattedra di lingua arabica a riguardo suo istituita e da lui occupata, gli fu conferito un benefizio regio sotto il titolo di s. Pancrazio, con di più un' annual pensione.

Alla versione del *codice diplomatico arabo-siciliano* l'altra venne in appresso, eseguita dal medesimo Vella del *codice arabo del consiglio d'Egitto*, che, come egli asseriva, con altre scritture arabiche eragli stato da Marocco trasmesso, ove ed il carteggio trovavasi fra il califo d'Egitto e i normanni Roberto e Ruggeri, ed il codice delle leggi che avevan questi stabilito, allorchè al possesso entrarono della Sicilia. Di questo manoscritto volle egli stesso esser l'editore coll'ajuto però dell' erario regio, da cui per le sue istanze, appoggiate presso il sovrano con lettera del vicerè principe di Caramanico, ne furon fatte le spese. Ebbe egli premura di spedirne i primi foglj al professore Tichsen, il quale con lettera dei 25 di Gennajo del 1793 gli rispose che *studiose perlecta, et cum originali arabico collata tua translatione, quam supra dici potest accuratam, et limatam, et quod majus est, Herculis laborem esse facile deprehendi.* Anche il Meerman, a cui similmente trasmesso aveva que' primi foglj, scriss' egli da Leiden sotto i 28 d'Aprile dell'anno stesso, che avendoli consegnati al professore delle lingue orientali in quella università, l'assicurò che, *avendo esaminata la sua traduzione dall'arabo, ne fosse molto contento*: lettere che il Vella con altra del Tichsen al principe di Caramanico pose alla testa della sua second' opera.

---

(1) Sup. lib. II c. 8 n. 17.

Ma non sì tosto se ne vide alla luce il primo tomo, pubblicato nel 1793, che cominciarono a trapelare dei troppo manifesti indizj contro la sincerità di esso, a scoprir i quali fece vie più aprir gli occhj l'interesse di quei feudatarj della Sicilia, possessori di antichi feudi, da concessione de' principi normanni in loro derivati, che, sussistendo la verità dei documenti in esso codice riportati, a pericolosa crisi restavano esposti. Venne quindi denunziata l'opera e l'autore al tribunale della monarchia, giudice degli esenti, alla classe de' quali il Vella, siccome titolare d'un benefizio regio, apparteneva. Sospesa trattanto la continuazione della stampa, come anche la distribuzione delle copie stampate, fu egli sottoposto a fiscale esame, ove i sospetti si riandarono già eccitatisi contro il primo codice, essendosene in seguito portato il processo altresì a pubblica cognizione.

E primieramente ne risultò essere stato il codice Martiniano in ciascheduna sua pagina ed in ogni linea, e per ciascuna lettera con una perpetua e seguita alterazione viziato e corrotto, e da moltissime parole con istento alla nativa lezione ridotte, essersi ricavato trattar il medesimo della vita e dei fatti di Maometto. Tal'è stata la relazione al sovrano trasmessa dal tedescò Hager, a cui venne data l'incumbenza di esaminarlo. Di ciò essendo stato il Vella convinto, confessò di aver lui bensì a disegno corrotto il codice Martiniano; ma dichiarò ad un tempo di avere ricavata quella storia da alcuni mss. che furongli dati dall'ambasciator di Marocco, quando fu in Palermo, i quali essendo mancanti di principio e di fine, e da varie lacune interrotti, egli supplì dal Fazelo, dall'Inveges e da altri scrittori di cose siciliane. Richiesto il Vella di produrre il supplemento, o l'autentica lettera che da lui asserivasi venutagli da Marocco, come anche i mss. datigli dallo stesso ambasciatore in Palermo, del primo non altro presentò che pochissimi foglj, scritti da lui stesso, nè punto corrispondenti alle stampate traduzioni: ed i secondi rispose

essergli stati di notte tempo involati, avendo ciò confermato eziandio con giuramento: motivo per cui furon fatte delle ingiuste carcerazioni.

Essendo poi passato il tribunale medesimo al *codice del consiglio d'Egitto,* divulgato come autografo ed originale, che dicevasi trasmesso da Marocco, fu scoperto esser questo un recentissimo scritto in carta nostrale, qual vendesi dai mercanti in Palermo, steso con caratteri non mauritanici, come da lui asserivasi, ma di forme europee. Non potè quindi il Vella negare che non sia stato da lui fabbricato, scusandosi però col dire di averlo composto ad insinuazione del fu regio secretario Carelli. Dalle prove fiscali nondimeno risultò chiaramente lo scrittore di esso codice essere stato un francescano maltese, chiamato Giuseppe Camillari. Compilato pertanto il processo, che fu una continuata serie di contraddizioni, e spirati i termini, monsignor don Alfonso Airoldi, giudice del tribunale della monarchìa, quegli stesso che fu per il primo dal Vella ingannato, e che fu l'editore del *codice diplomatico arabo-siciliano,* passò a pronunziar la sentenza ne' seguenti termini espressa:

Die 1 *Februarii* 1796. *Motivum.*

Haud dubitandum censuimus Vellam historiam rerum siciliensium sub Arabum imperio, si non ex codice Martinianeo artificiose corrupto, ex arabicis scripturis, plurimis et si inscite admixtis, certe hausisse; librum vero consilii Egypti impensis regiis eodem ipso instante excusum, ex aliis arabicis scripturis aliqua ex parte deprompsisse, non paucis tamen adjectionibus, et erroribus depravatum. Quæ autographa, quæcumque ea sint, ne proferret, usus est furto commentitio, perjurio confirmato, ex quo aliquibus damnum fuit consequutum. Cum vero pro exhibitione horum originalium ad imminuenda fortassis hujusmodi crimina plures atque plures inducias inaniter

jam indulserimus, ad prolationem sententiæ duximus deveniendum; et ideo pronunciavimus.

Jesus. Facta relatione in causis fiscalibus iste de Vella detrudatur in castro Excellentiæ suæ beneviso 15 *annis; beneficium s. Pancratii, pensio, aliaque ejus bona Fisco addicantur, deductis alimentis unciarum* 36 *annualium, donec quantum regii æris insumptum restituatur.*

CAPO VIII.

DEGLI ARCHIVJ, E DELLA MANIERA DI BEN DISPORNE E CUSTODIRNE LE CARTE.

Denominazioni diverse degli archivj e loro custodi.

I. Al ragionamento sopra i diplomi e gli atti diplomatici resta d' aggiugner quello sopra que' luoghi, in cui si è costumato serbarli, che i Greci chiamarono ἀρχεῖα, χαρτοφυλακεῖα, γραμματοφυλακεῖα etc., ed i Latini *tabularia*, *tablina*, *cartularia*, *chartaria*, *graphiaria*, *sacraria*, *scrinia*, *armaria etc.*; ma più comunemente *archiva*: termine preso indifferentemente e per il luogo, in cui erano riposte le tavole e le scritture, e per l' armadio in cui erano le medesime custodite (1): più spesso nondimeno nella prima significazione. Con diversi nomi secondo i tempi ed i luoghi diversi furono altresì dinotati gli uffiziali negli archivj impiegati, come di *gramatofilacj*, o *cartofilacj*, di *cartularj*, di *antiquarj*, di *archiristi*, o *archivarj*, di *registratori* e di altri molti. Da questo ragionamento non deve andar disgiunta la difesa degli archivj contro le accuse di alcuni non meno fra i novatori che i cattolici stessi, la maniera aggiugnendo di ben disporvi e conservarvi le pergamene.

Vantaggi che si hanno degli antichi superstiti archivj.

Benchè le irruzioni de' barbari, le guerre, gl' incendj, ed altre funeste vicende abbiano agli archivj recato gravissimi irreparabili danni, non pochi però ne sono stati per buona ventura sottratti. Se fu questo un non leggier vantaggio per quelli a cui è riuscito conservarli, avendo

(1) V. Barison de arch. comment. c. 1.

così potuto conservar i titoli a cui i loro diritti e le proprietà loro s' appoggiano, non inferiore certamente è stato per la repubblica letteraria, alla quale hanno i medesimi archivj somministrato abbondante materiale di erudizioni, spettanti ai secoli bassi, delle quali per mancanza di storici e di altri documenti si scarseggiava non poco. Quanto erano rischiarati i tempi alti, altrettanto oscuri restavano i medii ed i bassi, che alcuni storici appena ci hanno dato, e questi di scarso calibro. Per supplire alla mancanza si pose mano a svolgere le vecchie polverose pergamene degli archivj: nè inutile riuscì tale fatica, essendo state le medesime come una specie d' inesausta miniera, da cui interessanti notizie sonosi estratte.

Negli stessi bassi secoli per compilar qualche cronaca ebbesi talvolta ricorso alle carte degli archivj, e specialmente dai monaci che ne possedevano dei ricchi e copiosi, facendo però uso indifferentemente di false e di sincere. Tra i moderni uno de' primi ad aprire questa carriera è stato il cisterciese Ughelli, la di cui *Italia sacra* è in gran parte composta di antichi diplomi e di carte antiche, sebbene con non troppo discernimento, e con non troppa esattezza nel riportarle. Ma perfezionatasi l'arte critica, gli altri in seguito ne fecero miglior uso. Altri di ciò non paghi ce ne diedero delle ampie collezioni, il Leibnitz, il Ludevig, lo Schannat, il Lunig, il Dumont, il Rymer, il Pez, il la Myre, il Muratori, il Duchesne, il Perard, il Mabillon, il Dachery, il Martene, il Tiraboschi, il Giulini, il Lupi, il Frisi, e più altri che rammentar non giova. Sì fatte collezioni vanno tutto dì sempre più moltiplicandosi, talchè formar quasi se ne potrebbe una biblioteca. Confessar però ne conviene che in alcune di esse raccolte si è dato luogo a carte affatto sterili d' erudizione, e perciò inutili, oltre le false, le quali sarebbe stato meglio lasciarle nell' oscurità degli archivj, ove giacevansi, per sempre sepolte.

II. Chi può fissar l' epoca dell' origine degli archivj?

Antichità degli archivj.

Presso le più antiche nazioni civilizzate, l' ebrea, la babilonese, la fenicia, l' egiziana, la persiana, la greca e la romana se ne trova bensì l'esistenza, ma non l' introduzione. Il deposito degli atti pubblici dei più antichi Ebrei era da principio l' arca ed il tabernacolo (1), a cui fu in seguito un luogo sostituito nel tempio di Gerusalemme (2). Scrive Giuseppe Ebreo (3) essere stato quest' archivio incendiato, durante l' assedio di detta città sotto Vespasiano. Degli archivj di Babilonia e della Media, in cui conservar si solevano gli antichi editti di quei re, fa menzione Esdra (4), come di quelli dei Fenici, Caldei ed Egizj Tertulliano (5). Il nominato Giuseppe gli archivj similmente rammenta dei Tirj (6), in cui colla maggior cautela le memorie custodivansi di quei fatti che meritar potessero d' essere ai posteri tramandate: e di Sanconiatone, il più antico tra i profani scrittori, racconta Porfirio (7) aver lui ricavato i documenti per la sua storia fenicia dagli annali più vetusti, cui le fenicie città gelosamente conservavano. Sogno però è stato sì de' Caldei che degli Egizj la vantata antichità dei loro archivj, che sino dai tempi di Erodoto e di Cicerone (8) montar facevano a molte migliaja di anni; come sogno pur è stata la biblioteca adamitica dell' Hilschero. Che nel paese di Canaan una città fossevi, detta *Dabir*, espugnata da Caleb, leggesi nel libro di Giosuè (9), la quale dianzi il nome portava di *Carjat-Scpher*, cioè, come spiega lo stesso sacro testo, *civitas litterarum*, perchè secondo la

---

(1) Lib. 1 reg. c. 10 25.
(2) Lib. 2 Esdr. c. 7 5, et lib. 1; Mach. c. 14.
(3) De bell. jud. lib. 2 c. 18.
(4) Lib. 1 c. 5 17, et c. 6 1.
(5) In apolog. c. 19.
(6) Contr. Appion. lib. 1.
(7) Ap. Euseb. præp. evang. c. 3.
(8) De divin. lib. 1.
(9) Jos. c. 15 v. 15.

congettura del Du Hamel (1) ivi forse tenevasi pubblica scuola. Il marchese Maffei però (2) l'interpreta per città *dei libri, o degli archivj*: dal che inferisce l'esistenza di questi in detta città dai tempi più rimoti. Ambigua essendo ed oscura l'espressione del sacro testo, troppo azzardata sembra l'asserita esistenza in *Sepher* dei libri o degli archivj.

Ove depositate già le carte nella Grecia ed in Roma.

Di quanti archivj dell'antica Grecia sussiste la memoria, li veggiam tutti collocati nei sacri tempj delle varie provincie e città di essa. Non solamente ivi depositavansi gli atti pubblici e privati; ma gli originali ancora delle leggi, e le opere più insigni degli scrittori. Di questo privilegio godette il poema d'Esiodo, che al dir di Pausania (3) fu depositato nel tempio delle Muse nella Beozia. Racconta Tacito (4) che da alcuni di questi archivj della Grecia a' tempi di Tiberio furon estratti documenti millenarj. Come presso i Greci, così presso i Romani ancora le carte diplomatiche erano nei loro sacri tempj custodite: al qual uso sappiamo essere stati in Roma deputati i tempj di Giove capitolino, di Apollo, di Vesta, di Saturno, di Giunone e di altre loro divinità. Durante però la dominazione dei re, è d'avviso monsignor Barisonio (5) che l'archivio pubblico fosse nella reggia stessa, dalla quale dopo la loro espulsione sia stato da Valerio Publicola nel tempio di Saturno trasferito. Tobìa Eckart (6), fatta l'enumerazione dei diversi archivj, esistenti nei sacri tempj di Roma, osserva che eran essi sotto la direzione e custodia degli archivisti: prova manifesta, come soggiugne Baldassar Bonifazio (7), della cura che dei medesimi

(1) Not. ad hunc loc.
(2) Ist. dipl. p. 7.
(3) In Beotid.
(4) Annal. lib. 4.
(5) Loc. cit. c. 2.
(6) Schediasm. de tab. ant. n. 16 p. 25.
(7) De arch. c. 8.

avevasi anticamente. Pubblici archivj ed archivisti nelle romane provincie, ai quali era similmente affidata la custodia delle carte originali, racconta Capitolino (1) essere stati da Antonino Pio istituiti.

Oltre gli archivj sacri, ove riponevansi gli atti di maggior importanza, altri ve ne avevano, spettanti a particolari collegj, congregazioni o corpi: locchè sulla fede di antichi documenti attestano il Grutero (2), ed il marchese Maffei (3). Affine di custodire tutti gli atti appartenenti ad un testamento in lingua greca, con cui Epitetta matrona spartana (4) disposto aveva di molte cose per pubblico e per privato benefizio, dispose pure nel medesimo, *ut scrinium conficiatur, in quo reponantur tabulæ, et scripta communitatis: denique ut eligatur custos librarius, qui moriente Epissopho* (da Epitetta deputatone depositario) *ad se recipiat tum tabulas continentes legem, tum testamentum incisum ligno ac scrinium, et quæ in eo continentur, custodiatque ea quamdiu communitati videbitur, inferatque ea in conventu.*

Archivj degli imperadori romani.

III. La presidenza suprema agli archivj palatini di Roma sotto i re, come si è detto, spettava ai re stessi: nel tempo della repubblica l'ebbero i consoli, e da questi in fine passò agl'imperadori, che la cura di essi ai prefetti dell'erario trasferirono (5). Essendo state negli imperadori romani concentrate le principali magistrature, e riunito l'esercizio di tutta quasi quella suprema autorità, che dianzi in diversi primarj soggetti della repubblica era divisa, più frequenti esser dovettero i libelli ai medesimi presentati, e per conseguenza la spedizione di essi. Ciò richiedeva che gl'imperadori avessero a quest'effetto presso loro non

(1) In vit. ejusd.
(2) Inscr. ant. p. CCCXVI.
(3) Istor. dipl. p. 7.
(4) Ap. Gruter. ibid. p. CCXIX.
(5) V. Barison loc. cit. c. 14.

solamente moltiplicità di uffiziali, ma i luoghi ancora ove serbare i libelli presentati, ed i primi esemplari dei rescritti, e di quant'altro da loro spedivasi diplomaticamente. Scrive Lampridio (1) dell'imperador Alessandro Severo, che nelle ore pomeridiane costumava occuparsi nella lezione, e nella sottoscrizione delle epistole: *ita ut ab epistolis, a libellis, et a memoria semper adsisterent, relegentibus cuncta librariis, et iis qui scrinium gerebant.* Lo scrigno quì rammentato è quello stesso che da altri *archivio* dicevasi, o come lo interpreta Papia, antico lessicografo: *scrinium quasi secretorium, vel scriptorum pubblicorum reconditio.* La vanità greca l'epiteto vi ha aggiunto di sacri: *sacra scrinia.*

Sotto i primi cristiani imperadori quattro scrigni palatini sono indicati nella *notizia dell'impero*, dei quali si fa pur cenno nei codici di Teodosio e di Giustiniano. Era il primo lo scrigno *memoriæ*, nel quale serbavansi le annotazioni degli augusti: il secondo *epistolarum*, in cui riponevansi le deputazioni e le richieste delle provincie e delle città: il terzo *libellorum*, che dai postulanti erano all'imperadore presentati: ed il quarto *dispositionum*, ove i decreti e le disposizioni o concessioni del medesimo custodivansi. A cadauno di questi scrigni un maestro dai Greci *logoteta* chiamato presedeva, che avevane la principal custodia, e sotto la di cui direzione i *scriniarj*, detti anche *libellarj* o *cartularj*, eseguivano le loro incumbenze. Dell'ultimo nondimeno delle *disposizioni*, che era quello dei diplomi, non un maestro, ma un conte aveva l'ispezione.

Sotto gli imperadori cristiani.

Avendo i re ostrogoti d'Italia, e Teodorico in specie innalzata di molto la condizion de' notaj, hanno pure loro affidata la custodia di quegli archivj, ove si avessero a riporre gli atti legali dei cittadini, e da cui estrar si

Archivj presso i notaj.

(1) In vit. ejusd.

potessero al bisogno. Così almeno sembra insinuar Cassiodoro, che in questi termini si esprime (1): *Armaria tabellionum, et ceterorum scribarum cunctorum fortuna et securitas esse solent; unde omnium jurium actuumque præteritorum notitiæ desumuntur.* Ma l'imperador Giustiniano altre disposizioni diede intorno cotesti archivj. Essendo a' tempi suoi già quasi distrutta l'idolatria, e distrutti gli edifizj del culto di essa, non più vi si poteva, come per l'addietro, deporre gli atti solenni e legali; onde fu d'uopo l'assegnare alcuni luoghi per custodirli: locchè è stato dal medesimo augusto eseguito coll'imporre al prefetto del pretorio Giovanni di prender cura che in ogni città una casa pubblica fosse deputata per tenervi il registro degli atti, che nell'uffizio dei *difensori* si eseguivano (2): *quatenus incorrupta maneant, et velociter inveniantur a requirentibus.* Le carte che da questi pubblici archivj fossero estratte, volle egli che *publicum testimonium haberent.* Dell'esistenza in Italia di questi pubblici archivj ne abbiam delle prove dai papiri ravennatesi che ne fanno frequente menzione; e nel secolo settimo esister dovevano anche nella Francia, rammentati in una sua formola da Marculfo (3) che in quel secolo viveva. Anzi una delle condizioni che negli atti solevasi inserire, questa pure vi aveva luogo: *Æquum est, ut gesta ex hoc conscripta et a nobis subscripta tibi ex more tradantur, ut in archiis publicis servemtur.*

Altri luoghi a tal effetto deputati.

Se nei tempi medii sianvi stati archivj palatini.

Se i sovrani, successori di quei re barbari che si divisero le romane provincie, abbian avuto archivj palatini, ove serbare gli atti scritti, loro spettanti, non saprei affermarlo. Ambulanti spesso, come lo furono gli antichi romani augusti, ebbero come questi gli archivj ambulanti,

(1) Lib. 2 variar. epist. 21.
(2) Novell. 15.
(3) Formul. 73.

viatoria; ma non consta che come questi avessero gli archivj fissi, *stataria,* non trovandosene indizio. Eccettuar nondimeno si devono i primi imperadori franchi, Carlo Magno, Lodovico Pio, e Carlo Calvo, sotto i quali alcune memorie di que' tempi, riportate dal Dupuis, dal Baluzio, dal Mabillon, e da qualch'altro (1), prove ci somministrano dell'esistenza degli archivj nel loro palazzo. Vorrebbero alcuni riconoscerne la continuazione anche sotto i loro successori; ma non ne recano veruna positiva prova sino al re Filippo augusto, tre e più secoli dopo Carlo Calvo. Incerto è pure se i primi re ed imperadori teutonici abbiano avuto i loro archivj palatini fissi; nè l'incertezza vien tolta, come pensa l'abate Gottwicese (2), da quella formola che spesso nei loro diplomi s'incontra: *obtulit obtutibus nostris præcepta antecessorum nostrorum etc.* Quel tanto che da tal formola argomentar si può, egli è che i principi loro antecessori abbiano compartito que' diplomi, che dai rispettivi privilegiati venivano loro presentati per ottenerne la conferma.

Archivj ecclesiastici.

IV. Dai civili facendo noi ora passaggio agli archivj ecclesiastici, veggiamo essere stati questi di antichissima istituzione, e principalmente nella chiesa romana, incontrandosene la menzione presso s. Ignazio martire (3), Tertulliano (4), s. Basilio (5), s. Gerolamo (6), s. Agostino (7) ed altri antichi scrittori. Più che dei documenti a temporali cose spettanti avranno que' primi ecclesiastici archivj servito di deposito ai codici delle sacre scritture, alle lettere che vicendevolmente si mandavano i vescovi, agli atti

(1) Hist. de l'acad. des inscr. t VIII p. 280.
(2) Cron. Gottw. p. 76.
(3) Epist. ad Philad. ap. Coteler.
(4) De præscript.
(5) Tom. III oper. p. 164.
(6) Epist. 52 ad Pamach.
(7) Epist. 43 ad Glor.

dei concilj e ad altre simili scritture di affari di religione o disciplina. Tal essere stato l'archivio romano tra tutti gli ecclesiastici archivj il più celebre l'attesta s. Girolamo (1). Quindi è che per la soluzione dei nascenti dubbj si aveva ad esso ricorso da tutte le parti del mondo cristiano. Era questo collocato nel palazzo lateranese: in tal luogo almeno lo riconosce nell'ottavo secolo il *diurno de' romani pontefici*, ove cogli altri atti quello ancora dell'elezione dei sommi pontefici ripor si soleva (2). Come negli scrigni imperiali erano impiegati molti *scriniarj*, molti pure lo erano in quelli della romana chiesa, ai quali un protoscriniario, o cancelliere presedeva: uffizj spesso rammentati nelle bolle dei papi. Di uno *scriniario* pure della chiesa ravennatese si fa cenno da Anastasio bibliotecario (3), e di un Andrea diacono e *scriniario* della chiesa milanese tra i sottoscritti ad un diploma dell' 893 di Anselmo II arcivescovo di Milano (4). Dacchè cominciarono le chiese a possedere fondi stabili: locchè comunemente credesi avvenuto dopo la metà del terzo secolo dell'era cristiana, gli atti pure degli acquisti de' medesimi vi saranno stati depositati. Avendo i monaci in ciò imitato l'esempio dei vescovi, un luogo sicuro hanno deputato nel monistero, ove conservare le loro carte di fondazione, di dotazione, d'immunità, di acquisti, di possessi, ed altre di tal sorta.

Monumenti conservati dagli archivj delle chiese e dei monisteri.

Gran vantaggio è stato per la letteratura in genere, e per la diplomatica in specie che nel deperimento di tutti gli altri più antichi archivj siansene conservati non pochi delle chiese e delle badie. Alla conservazione di questi dobbiamo la conservazione di quelle carte diplomatiche

(1) Loc. cit.
(2) Tit. 2 ibid.
(3) Vit. Steph. pap.
(4) In arch. mon. s. Ambr.

dal quinto al decimo secolo che sono fino a noi pervenute. I papiri ravennatesi, le carte longobardiche, i diplomi degli imperadori franchi, italiani e germani, e le pergamene scritte sino al secolo decimo sono state all'Italia conservate dagli archivj ecclesiastici e monacali (1). Dagli stessi nell'Inghilterra sono usciti tutti i diplomi dei re di quell'isola, e le carte diplomatiche del settimo, ottavo e nono secolo (2). Gli antichissimi diplomi dei re di Francia merovingi e carolingi, e molti dei primi capetini non da altri archivj furon tratti che da quelli delle chiese e dei monisteri di quel regno, e particolarmente dall'archivio di s. Dionigi tra tutti gli altri il più celebre e copioso (3). Nè da altri fonti ebbersi i monumenti di questa specie nella Spagna e nella Germania, ove forse più che non gli archivj delle chiese episcopali n'erano forniti quelli dei monisteri. Per la qual cosa dopo l'Hechtio ebbe a dire l'Eckart (4), che *jure meritoque cœnobia Germaniæ rerum gestarum tabularia vocantur.* Quanto i due nominati autori asseriscono dei monisteri della Germania, estender si deve agli altri delle altre nazioni, come dallo Scheuchzer (5) fu avvertito. *Ars diplomatica*, dice egli, *nullibi fere ut antiquiora, ita certiora invenit subsidia quam intra religiosorum septa.*

La cautela e la fedeltà con cui gli archivj monastici erano custoditi, ed il rispetto che ai medesimi si aveva dai barbari e dai nemici (eccettuar si vogliono quelli degli ultimi tempi che in occasione di guerre, peggiori degli antichi barbari ne hanno molti dilapidato) il rispetto, dissi, dei nemici, oltre la mancanza di altri mezzi per assicurare la sussistenza degli atti diplomatici ha indotto

(1) Maffei ist. dipl. p. 96.
(2) Hickes diss. epist. t. 1 p. 146 et 169.
(3) Nouv. traité de dipl. t. 1 p. 100.
(4) De tab. ant. p. 32.
(5) Alphab. ex dipl. et cod.

molti, e particolarmente nell'Inghilterra e nella Francia a deporli negli archivj delle badie, riputati come altrettanti inviolabili sacrarj. Riguardo l'Inghilterra osserva l'Hickes (1) essersi costumato presso gli Anglo-sassoni il far nei codici de' monisteri registrare non solo gli atti loro privati di vendite, di donazioni, di testamenti, di sentenze ed altri simili; ma le leggi ancora dai sovrani pubblicate. Più copie della famosa legge di Enrico I riconosciuta sotto il nome di *charta magna*, furono in deposito collocate nelle principali badie del regno per poterle al bisogno consultare (2). Alle copie di tutti questi atti la stessa fede avevasi come se state fossero da regesti pubblici ricavate.

Che tal costume sia stato altresì comune alla Francia dal Mabillon (3) e dai monaci Maurini (4) fu posto in chiara luce con molti fatti incontrastabili, dai quali risulta che i monisteri in quel regno, ed il san-Dionisiano principalmente, sono stati spesso scelti come luoghi di pubblico deposito delle carte, non meno dei privati, che dei sovrani. Quanto si è detto degli archivj dei monisteri, dir si deve degli archivj delle cattedrali e delle collegiate, molti de' quali all'uso stesso hanno servito. La santa regina Radegonda volendo in luogo sicuro riporre il suo testamento, altro non ne riconobbe che l'archivio della chiesa cattedrale. Gregorio di Tours (5) la lettera ci ha conservato, in cui ella prega i vescovi a compiacerla di questa sua domanda. Convien dire che nella Francia fosse di pratica comune il riporre i testamenti negli archivj delle chiese, avendoci Marculfo (6) la formola su di ciò conservata da inserirsi nei testamenti: *Testamentum meum*...

(1) Loc. cit. p. 9, 57, 67 ec.
(2) Rapin. Toyras hist. d'Angl. t. II p. 70.
(3) De re dipl. p. 429 suppl. p. 52.
(4) Tom. I p. 107.
(5) Hist. fr. lib. 9 c. 42.
(6) Cap. 72.

in archiis basilicæ sancti Ill. conservetur. Nell'Italia più rari sono gli esempj di carte estere depositate negli archivj dei monisteri e delle chiese. In quello di Montecasino asserisce il Gattola (1) aver i papi, tra i quali Clemente IV, Onorio IV, e Bonifazio IX, deposto le loro bolle di affari più importanti per esservi religiosamente conservati. Sarebbe però pria da esaminarsi da chi vi siano stati tai documenti deposti, se da que' papi o da altri, e se l'addotto dal Gattola ne sia stato il vero motivo. A me credibil cosa non sembra che avendo i papi il proprio, abbiano voluto in estero archivio collocare le loro bolle di affari più importanti. Checchè ne sia: la malizia degli impostori è alcune volte arrivata a prevalersi di questi sacri depositi per vie più inorpellare le loro imposture, depositandovi falsi documenti, acciò indi estratti più facilmente riconosciuti fossero per sinceri. Un esempio di tal frode è stato da noi in altro luogo riportato (2).

Archivj dei monisteri resi sospetti dai novatori.

V. Dal concetto in cui dagli antichi erano tenuti gli archivj monastici, quanto si sono mai allontanati alcuni moderni, che con dispregevole sopracciglio li riguardano, e disdegnosi rigettano quanto ne esce! I primi ad eccitar sospetti e diffidenze contro la sicurezza dei medesimi sono stati i novatori, prendendo di mira più che i diplomi, i codici mss. della scrittura sacra, de' santi padri, e degli atti de' concilj che hanno preteso essere stati dai monaci guasti e corrotti in più luoghi. Per avviso di Andrea Riveto (3) l'audacia e la licenza de' monaci è arrivata a tal segno, *ut vix jam reperiatur, qui manus eorum impuras effugerit.* Il Naudè ed il Conringio volendo rei convincere i monaci di questa frode, sono arrivati a raccoglierne sino a venti esempj. Non appoggiando il Riveto la sua asserzione

(1) De præst. et fide arch. cas. p. 535 et 717.
(2) Ant. long. mil. vol. IV diss. 31 p. 96.
(3) Tom. II oper. p. 1064.

a prova alcuna, non merita che se ne faccia caso. Quanto poi irragionevoli sieno le accuse specifiche del Naudè e del Conringio, è stato dal Mabillon ad evidenza dimostrato (1).

E da alcuni eziandio fra i cattolici.

Se l'accusa contro i monaci della falsificazione dei codici mss. è stata specialmente promossa dai protestanti, quella d'aver eglino falsificato i diplomi fu loro intentata particolarmente da alcuni fra i cattolici stessi, preceduti da alcuni Gesuiti. Non avendo questi posseduto archivj di carte antiche come i monaci, taluno di essi per invidia forse più che per altro motivo s'indusse a dichiarar la guerra a questi monumenti preziosi dell'antichità. Nè altrimenti ha pensato il Ludewig (2) dei Gesuiti, gli archivj de' quali essendo *calva, et vacua horum cimeliorum, irretorto oculo intuiti sunt quidquid redoluit sacram vetustatem.* Dopo il P. Papebrochio (3), che cominciò ad eccitar dei dubbj contro la sincerità di essi, ma che convinto dalle risposte del P. Mabillon, desistette dall'impresa, i famosi PP. Germon e Arduino, forniti di arme di nuova tempra, discender vollero nel campo di battaglia. Amendue forse per i primi non saranno stati persuasi delle prove da loro addotte; ma siccome dubitar non potevano che molti fra i letterati, ed i pretesi letterati, non fossero più portati per i paradossi che non per il vero, e che perciò mancar non potessero seguaci alle loro opinioni, tutto che stranissime, si saranno quindi facilmente indotti a produrle in pubblico. Qualunque stata sia in ciò la loro intenzione, ecco in breve i principali loro argomenti.

E primieramente impossibile sembra al Germon (4) che, attesa la fragilità della materia sopra cui erano scritti i

(1) De re dipl. p. 22 et 226.
(2) Pag. 29.
(3) Propyl. mens. Apr. c. 8.
(4) Discept. 1 p. 19 et 25.

Opposizioni del Germon sciolte.

diplomi, abbiano potuto per tanti secoli sussistere, massimamente tra tante guerre, saccheggj ed incendj. Alla loro distruzione concorrer dovettero l'umidità, la polvere, il tarlo, oltre la perfidia di coloro a cui premer doveva la perdita di quei titoli. La possibilità d'aver queste carte superato tanti pericoli non basta secondo lui che sia asserita: convien dimostrarla.

Ma contro il fatto le contrarie congetture perdono ogni forza. Quale più fragil materia del papiro d'Egitto? Eppure si hanno tuttora dei monumenti diplomatici in essa scritti sino dal quinto e sesto secolo, l'antichità de' quali come la sincerità è stata con tanta evidenza provata (1), che temerità sarebbe il volerla negare. Se dunque i suddetti papiri d'Egitto, materia sì fragile, hanno potuto superare gli undici, i dodici, ed anche i tredici secoli, e non avran potuto conservarsi fino a' dì nostri i diplomi in pergamena, materia più consistente, e posteriori di tempo ai papiri?

La ragione per cui sì quelli che questi abbiano sfuggito la distruzione non è difficile ad assegnarsi. Essendo ad essi appoggiati i titoli dei diritti sopra le sostanze delle chiese e dei monisteri, alla vista d'ogni prossimo pericolo di perderli si sarà procurato a preferenza del resto di metterli in salvo: sebbene non sia ciò sempre riusciuto, sapendosi che alcuni archivj in tali circostanze sono miseramente periti. Le carte che ci sono rimaste superstiti ai corsi pericoli vanno crescendo in ragione dell'approssimazione de' tempi. Del quarto secolo o qualch'una appena, o fors'anche non ne abbiam veruna: quasi una dozzina del quinto: il doppio all'incirca del sesto: del settimo alcune centinaja, e dell'ottavo più di mille. Andando avanti non potendosi queste più numerare, non se ne può nè meno indicar la proporzione.

VI. Ma a che pro tanta cura per conservare tai monumenti,

(1) V. Maffei ist. dipl. p. 52.

Altre di lui opposizioni sventate.

ripiglia il Germon (1), se erano affatto inutili? Dopo 30 anni la prescrizione assicurava il possesso dei beni e dei diritti legittimamente acquistati per compera o per donazione. Facendo una lunga possessione le veci di quei titoli, a che fine dunque tanta cautela nel guardarli, come un avaro farebbe i suoi tesori? E' egli così persuaso il Germon, o s' infinge di esserlo che le carte perdono il loro valore a fronte di un lungo possesso, talchè crede non aver mai niuno potuto in virtù de' suoi titoli scritti riacquistare i proprj beni contro un usurpatore di vecchia data, il quale abbia a suo favore opposta la prescrizione.

Risponde monsignor Fontanini (2): la prescrizione non ha essa luogo oggidì come nei tempi passati? Si trascurano forse per questo, o si lasciano dopo 30 anni perire i titoli dell' acquisto? Non si presenta forse mai dopo tal termine l' occasione di doverne far uso? Io non dubito punto che se il Germon fosse stato custode di qualche archivio del suo istituto, sarebbesi ben guardato dal trascurarne le carte che avessero contato più di 30 anni dalla loro data, perchè la prescrizione poteva bastare.

Ma è egli poi vero che la prescrizione di 30 anni abbia sempre supplito alle veci degli istrumenti scritti? Quantunque sia essa uno dei titoli legali, ammessi non meno nel foro civile che nell'ecclesiastico, con tutto ciò non era ovunque ammessa egualmente, ossia per il tempo richiesto, ossia per il valore della medesima: e vi aveva luogo soltanto quando altre più valide prove non le si opponessero. Tra queste sono certamente stati gl'istrumenti scritti, i quali perciò erano sempre nei tribunali prodotti pei primi, come si è altrove avvertito (3), ove la vittoria contro gli usurpatori di vecchia data ha spesso dipenduto

(1) Ibid. p. 15 et 23.
(2) Vind. ant. dipl. lib. 1 c. 4 n. 3.
(3) Supr. lib. 3 c. 3 n. 14.

dalla produzione di cotesti atti scritti: e tutti quasi gli archivj somministrar ne potrebbero delle prove. Sì fermamente poi sono stati sempre gli uomini persuasi della forza degli scritti istrumenti, che se nei tempi della maggior ignoranza e barbarie si sono in alcune circostanze fatte donazioni, o stipulati contratti senza scrittura, e colla sola tradizione di alcuni simboli, non sì tosto che si è potuto, ridotti furono in iscritto legalmente, non per altro motivo al certo se non per essere stata riconosciuta la sicurezza che a quegli atti dalla scrittura derivava. E poi in quante altre occasioni non avrà giovato l'aver antichi documenti scritti da produrre? E principalmente perchè essendo nei contratti imposta la pena del doppio della cosa contrattata contro i violatori sì presenti che futuri dei patti stabiliti, ne impedivano le violazioni a cui que' contratti sarebbero stati esposti.

Del resto se avesse a sussistere quel Germoniano principio che *nulla erat causa, cur ista (diplomata) scriniorum custodes tam diligenter asservarent*, un' illazione allo scopo del Germon contraria dedur se ne potrebbe, cioè che non vi sarebbe stata allora ragione per cui i monaci od altri chiunque avessero a fabbricare titoli falsi. Imperocchè la falsità di questi entro lo spazio di 30 anni sarebbe stata facilmente scoperta: e dopo quel termine inutili sarebbero stati, avendo a tal uopo potuto bastare la sola prescrizione.

VII. Per provare il poco caso che una volta degli archivj facevasi ed insieme l' inutilità degli antichi diplomi, s' appiglia il Germon (1) eziandio all' autorità, citando in primo luogo quella d' Incmaro arcivescovo di Rheims, il quale racconta di alcuni ecclesiastici del secolo ottavo che con diplomi e foglj di codici mss. formato avevano

Scioglimento di altre obbiezioni.

(1) Discept. 1 p. 23.

delle borse: lo che a giudizio del Germon fatto non avrebbero se non fossero stati persuasi dell' inutilità di quelle carte. Passa poi il medesimo ad un decreto del concilio di Agde dell' anno 506 (1), col quale sotto pena della scomunica vengono obbligati alcuni cherici alla restituzione di quelle carte, state da loro soppresse o consegnate a' laici. Da questo decreto inferisce il Germon non solamente la negligenza nella custodia degli archivj, ma la soppressione ancora delle carte, le quali perciò più non esistono. La stessa negligenza egli argomenta da un capitolare di Carlo Calvo (2), ove ai vescovi raccomanda che *vigili diligentia custodiant* i privilegj dei papi e dei sovrani presso loro esistenti. Se qualche cura si è presa degli archivj, secondo il nominato autore (3), si fu appena nell' undecimo secolo.

Quel tanto però che dagli accennati testi ci è permesso l' inferire si è che nei passati secoli sieno alcuni stati poco curanti e solleciti della custodia degli archivj, od anche ne abbiano abusato. Il volere, come ha fatto il Germon, dal particolare argomentar all' universale è un vizio logico, che tanto lungi dal far prova, la distrugge. Essendo dunque questa negligenza e quest' abuso stati particolari di alcuni, ed anche riprovati, dovrebbero esser più tosto riconosciuti per un' eccezione all' uso comune di ben custodirsi gli archivj, e della persuasione comune dell' utilità dei diplomi e delle carte. Se tale stata non fosse la persuasione degli uomini assennati, nè Incmaro sarebbesi doluto di quegli ignoranti cherici che distratte avevano alcune carte della sua chiesa, nè il concilio di Agde altri ne avrebbe obbligati alla restituzione, nè Carlo Calvo avrebbe con tanta premura ai vescovi raccomandato di ben custodirle. Non sarà dunque vero che siasi aspettato,

(1) Can. 26 t. IV concil.
(2) Balut. t. II capitul. p. 214.
(3) Discept. 2 p. 33.

al secolo undecimo ad aversi cura della custodia degli archivj: al più dir si potrebbe che, essendosi in quel secolo vieppiù moltiplicate le carte, si sarà pensato a collocarle in più adattati luoghi.

Altri argomenti di simil tempra, dal Germon proposti, da noi si omettono, potendo chiunque, purchè da pregiudizj non guasto, conoscerne da sè stesso l' insussistenza, altronde già dimostrata dal Mabillon, dal Fontanini, dal Bessel, dai monaci Sanmaurini e da altri. Del calibro delle Germoniane, e molte volte le stesse sono le prove addotte dall' Arduino, dal Marsham, dal Warton, dal Du Moulin, dal Simon, dal Lenglet, dall' autore delle *memorie* del clero di Francia, e per lasciarne più altri, da Giuseppe Scaligero, dotato di sì fino e straordinario odorato, talchè arrivava a conoscere con esso la falsità di molti diplomi, della sincerità de' quali niuno quasi aveva dubitato. *Ego multa*, scrive egli (1), *monasteriorum, capitulorum, episcopatuum diplomata vidi regum, imperatorum, ducum nomina, et scripturæ vetustatem præferentia, quæ vix ulli commentitia esse suboluit; nobis autem primo oculorum conjectu odore falsitatis suæ nares percusserunt.*

Raziocini del Germon ad altri comuni.

VIII. Sebbene i sunnominati autori vadano tutti d' accordo nel riconoscere gli archivj degli ecclesiastici, e dei monaci particolarmente, per emporj di false merci diplomatiche, non sono però tra loro concordi nel fissar il tempo in cui tal merce vi sia stata introdotta, e la quantità di essa. Il cavaliere Marsham (2) ed il P. Germon (3), che hanno per più sospetti di falsità i diplomi quanto più sono antichi, vengono a riconoscere insieme essersi cominciato assai per tempo a fabbricarsene dei falsi. All'undecimo

Opinioni diverse intorno il tempo in cui si vogliono fabbricate le carte false.

(1) Epist. 348 ad Car. Labbeum.
(2) Propyl. monast. angl.
(3) Discept. 2 p. 38.

secolo più precisamente il Papebrochio (1) e Ricardo Simon (2) fissano l'origine dei falsi diplomi, accagionandone principalmente i monaci, a mendicata discolpa de' quali dicono che, veggendo essi le podestà laiche a danni loro coalizzate, si credettero lecito l'inventar diplomi in difesa dei diritti e delle sostanze dei monisteri.

Ma l'Arduino (3) ne li corregge, pretendendo che solamente nel secolo quarto decimo abbia avuto origine nella Francia tale scelleraggine, diramatasi ben tosto nell'Italia, nella Spagna, nell'Inghilterra, nella Germania ed in altri paesi. Ai falsarj dei diplomi sulla testimonianza di un supposto autor anonimo fa egli da circa due secoli precedere quelli dei codici mss. non meno sacri che profani, avendo con poetica finzione creato un ben numeroso stuolo di essi, *empia legione* da lui chiamata, a cui per capo costituisce certo Severo Arconte. L'assunto di questa letteraria masnada nel secolo duodecimo e terzo decimo è stato il fingere nuove istorie, spacciandole per antiche, ed inventar opere di letteratura sotto il nome di autori dei buoni secoli. Poche opere di questi sincere ci pretende sussistere, quali sono alcune di Virgilio e di Orazio, sebbene anche in queste l'empia sua legione abbia osato metter mano, rifacendone molti versi. L'accennare sì fatte stranezze è lo stesso che confutarle. Chi nondimeno bramasse di vederne la confutazione, consultar potrebbe il *nuovo dizionario* del Chauffepiè (4), ove ha preso a distruggere questo sì stravagante di lui sistema.

A queste accoppiar si potrebbe quell'asserzione del le Moine (5), *di non esistere più quasi alcuna delle private*

(1) Cit. propyl. c. 8 n. 103.
(2) Bibl. choisie t. II p. 231.
(3) Prolus. de num. Herod. p. 51, et mss. p. 231 ap. PP. s. Mauri.
(4) Tom. II art. Harduin p. 36, 37.
(5) Diplom. prat. p. 58.

carte che precedono il secolo undecimo: asserzione notoriamente falsa, com'è falsa la ragione che ne adduce. *Rare volte*, dice egli, *si scrivevano le convenzioni dei particolari, contentandosi le chiese ed i monisteri dei diplomi degl' imperadori che confermassero gli antichi loro privilegj.* Sussistendo tale asserzione, quante migliaja di carte tradur non si dovrebbero per supposte! I critici di questa tempra nel voler troppo sottilmente ragionare alla fine sragionano, e direi quasi eruditamente impazziscono.

Gli archivj a giudizio di alcuni abbondanti di false carte.

IX. Dall'origine delle carte false passando alla quantità di esse, or esistenti negli archivj, a noi sembra che per poterla determinare sarebbe convenuto l'entrare o in tutti, o nella maggior parte almeno di essi, e sottoporne le carte a critico esame. Ma chi vi è mai arrivato? Ciò non ostante alcuni, quasi che avessero sott'occhio schierate tutte le carte degli archivj, dappertutto vi scorgono *un grandissimo e quasi infinito numero e una quantità prodigiosa di falsi titoli*(1). Questo è il linguaggio che sull'asserzione di pochi si è fatto comune a molti moderni, sì protestanti che cattolici, tal che è divenuto come quasi un linguaggio di moda.

Benchè la maggior copia di questi falsi titoli sia più comunemente riconosciuta negli archivj de' monaci, che altre volte la professione esercitavano di fabbricarli, come ne gli accusa il Simon (2); vi ha però chi l'estende a tutti quanti gli archivj ecclesiastici, arrivando altri a comprendervi i pubblici eziandìo ed i reali. Tra quelli che mettono del pari nella quantità degli spurj istrumenti gli archivj de' monaci con quelli dei vescovi e dei capitoli delle chiese, vi hanno i nominati Simon (3) e Lenglet (4). Ma nel mettere in ciò allo stesso livello con quelli degli

(1) Mém. du clergé t. VI p. 1047, 1084 etc.
(2) Hist. des reven. eccl. t. II p. 269.
(3) Loc. cit.
(4) Méthod. pour étud. l'hist. t. II p. 382.

ecclesiastici gli archivj pubblici e reali, l'unico forse è stato il Germon (1), il quale pretende che nello stesso tesoro dei re di Francia molte se ne trovino dai falsarj fabbricate, più meritevoli perciò di disprezzo, perchè guardate negli archivj reali.

Per avviso di altri ne son ora affatto spurgati.

Se gl' indicati scrittori hanno peccato, come dir si suole, per eccesso, hanno altri mancato per difetto. Tal è stato monsignor Fontanini (2), il quale scrisse *diplomata spuria ex antiquitus confectis nulla superesse*, recando per prova di questa sua asserzione che *multis pœnis in falsarios variis temporibus animadversum, qua vigilantia et rigore chartæ supposititiæ obliteratæ, et expunctæ fuerunt.* Ma questo al Muratori (3) parve un assurdo; onde tosto soggiunse: *E' da stupire come questo dotto uomo spacciasse sì enorme decisione, e si scorge bene che egli non dovette mai mettere piede negli archivj, giacchè certissimo è darsi pochi di essi ove non si conservi qualche finto diploma o strumento.* I Sanmaurini però (4) il mezzo hanno studiato d'interpretare benignamente il riportato testo, che credono per inavvertenza dell'autore o dell'editore sbagliato. S'appoggian essi ad un' altra di lui asserzione, ove scrive (5) *nulla vel quam paucissima* (*diplomata*) *sine larva detracta ad nos pervenisse.*

Pochi archivj del tutto esenti da carte supposte.

Qualunque stata sia in ciò la mente del nostro autore, noi coerentemente a quanto intorno il numero de' falsarj abbiam già detto di sopra col Mabillon (6), e con altri diplomatisti insigni che ebbero occasione di frequentare moltissimi archivj, e di esaminarne con agio le carte, riconosciamo pochi tra essi *tanto delle comunità come delle*

(1) Discept. de vet. reg. franc. dipl.
(2) Vind. ant. dipl. p. 50.
(3) Ant. ital. t. III diss. 34.
(4) Tom. I p. 152.
(5) Vind. dipl. p. 60.
(6) De re dipl. p. 242.

chiese, od anche delle famiglie andar esenti da queste false merci. Essendo stata quest' asserzione del Mabillon da alcuni sinistramente interpretata, quasi che avesse egli voluto indicare trovarsi attualmente negli archivj una moltitudine di carte false, videsi costretto a dichiarare quale stata ne sia la sua mente. *Pernego,* dice egli (1), *tam multa esse, ut adversarii criminantur, falsa, vel interpolata ecclesiarum, sive monasteriorum instrumenta.* Altro è che gli archivj abbondino di falsi documenti, ed altro che pochi ne vadano esenti: opinione vera, come l'altra è falsa.

Dello stesso sentimento del Mablllon è stato con altri il Lancellot (2), il quale molti archivj sì della Francia che dell' Italia potè frequentare. Nè gran copia in vero di questi falsi documenti dopo lo spurgo fattone per suo avviso restar dovette negli archivj. Essendo stati i medesimi per la maggior parte composti affine di servirsene al bisogno o per difesa o per offesa, allorchè venne questo, furon essi di fatti prodotti in giudizio; ma non avendo tai documenti potuto reggere alle prove, per sentenza dei giudici vennero dati alle fiamme, o lacerati: e ciò con maggior rigore fu eseguito colle false bolle dei papi, i quali inoltre la scomunica spesso fulminarono contro chi occultate le tenesse. Dunque tutti questi falsi pezzi almeno, che certamente sono stati i più nocivi, ora più non esistono.

Con tutto ciò confessar ne conviene che non tutti gli atti falsi, prodotti già in giudizio, ed ivi riconosciuti tali, hanno subito questo ben meritato destino. Noi sappiamo di certa scienza che alcuni di questi si serbano tuttora in qualche archivio, e ne siamo pure assicurati dall' altrui testimonianza. Troppo grave poi è il torto di cui il Germon carica gli archivj pubblici, ne' quali egualmente come

(1) Suppl. cap. 1 p. 2.
(2) Lettr. Paris. 1731.

nei privati riconosce carte guaste da falsarj. Contrastar non si vuole che qualche carta falsa riscontrar non vi si possa, introdottavi da mano frodolenta, come ne assicura il Menard (1) essere state introdotte in alcuni pubblici archivj della Francia, e l'Hearn (2) in altri della Scozia. Non deve però questo essere bastante motivo per spogliare del loro valore tutte le altre carte di essi, alle quali senza ragionevole fondamento, quando si usino le opportune cautele, negar non si potrà quella *piena fede* che l'imperador Giustiniano (3) loro accorda, e che di quasi comune consenso i giureconsulti riconoscono in loro.

Norma per ben disporre in un archivio le pergamene.

X. Per appendice al ragionamento sopra gli archivj la norma daremo, da noi riputata la più semplice ed insieme la più atta per disporvi le antiche pergamene colle avvertenze per la loro custodia e sicurezza. Hanno i nostri maggiori costumato il rivolgerle in rotoli, od anche ripiegarle in forma di lettere. Ma queste maniere, come ognun può da se stesso scorgere, non sono le più atte, essendo inseparabile dalla prima, oltre il maggior inutile volume, la confusione, e dall'altra il guasto nelle piegature. Fra i varj metodi che propor si potrebbero, il seguente per esperienza a noi sembra il più acconcio da seguitarsi da un archivista, che altronde supponiamo abbastanza versato nella lettura e nell'intelligenza dei caratteri e della scrittura diplomatica.

Converrà dunque in primo luogo tutte quante svolgere e dispiegare le carte nella lor total estensione; che se l'eccessiva grandezza della pergamena lo impedisca, allora si ripiegherà bensì, ma in guisa che la piegatura corrisponda fra mezzo dell'una e dell'altra riga: altrimenti piegandosi la pergamena ov' è scritta, havvi pericolo di guastarsene la scrittura, come dalle replicate

(1) Not. sur l'hist. de Nismes t. 1 p. 104.
(2) Act. erud. Maii 1724.
(3) Novell. 15.

osservazioni ci è risultato. Si disporranno quindi le carte per serie cronologica, lo che facilmente si otterrà, scrivendo in cifre arabiche sul dosso di cadauna in un angolo le note croniche alla medesima spettanti. Ciò fatto, gioverà ripassarle, e ripassandole osservare quali sieno le originali, e quali le copie, e queste da quelle distinguere con una piccola croce o con un asterisco *, da porsi, come tantosto diremo. Delle spurie, se mai alcune s' incontrino, si faccia lo spurgo, o mettendole a parte, o facendovi un incisione o altro segno, senza però distruggerle affatto; poichè se non ad altro servir potranno in qualche occasione di confronto, per poter più accuratamente giudicare della fede dei sinceri documenti. Di tal avviso sono stati pure il Budero (1) e l' Eckart (2). Allorchè sarà scritto il numero arabico dinotante l'anno, si segnerà con numero romano alla di lui sinistra il luogo che nella serie delle carte tiene ognuna di esse, cominciando dalla più antica, la quale si segnerà col numero I, e la seconda col II, e così di mano in mano le altre susseguenti. Per la maggior chiarezza aggingner vi si potrebbe alla dritta dei numeri il titolo del contenuto nella pergamena, come *venditionis*, *testamenti*, *donationis*, *judicati*, *libelli etc.* Vi verrà poi in seguito la lettera majuscola dell'alfabeto, dinotante la cartella in cui sta riposta, aggiuntavi alle apografe, ossia alle copie la croce, o pur l' asterisco *.

Così disposte le carte, distribuir si dovranno secondo la maggior o minor copia di esse in più o meno cartelle da formarsi con due bislunghi cartoni, che per traverso s' allacceranno con due o tre fetucce. Tutte le carte vi si collocheranno rivolte all' ingiù della facciata scritta. Nel superior cartone della prima cartella colla lettera

(1) Progr. de bibl. dipl.
(2) Introd. in rem dipl.

majuscola A, della seconda col B, della terza col C ec., sarà notata la serie delle medesime cartelle: le quali lettere dovranno pure essere ripetute sul dosso delle carte nella maniera già indicata.

Sia dunque a cagion d'esempio la più antica pergamena di un archivio che registrar si voglia, una di *testamento* dei 9 di Ottobre dell'anno 1041; si scriverà al di fuori in un angolo di essa *I.* 1041 9 *Oct. testamenti A.* Il numero romano I dinoterà esser quella nella serie delle carte la prima, e le cifre arabiche 1041 9 *Oct.* l'anno ed il giorno del mese a cui spetta la carta. Il termine *testamenti* indicherà il contenuto di essa, e la lettera *A* la cartella prima a cui appartiene. Se la seconda pergamena sarà un apografo di una vendita dei 15 di Settembre del 1043, si porrà *II.* 1043 15 *Sept. venditionis A**.

Passando alla seconda cartella, la di cui prima pergamena suppongasi essere nella serie la settantesima prima, in cui si contenga un *livello* dei 17 di Marzo dell'anno 1176, si scriverà nel dosso della pergamena in un angolo come nelle altre, *LXXI.* 1176 17 *Martii. libelli B.* Lo stesso in proporzione con ordine progressivo si farà delle altre sino all'ultima. Crescendo il numero delle cartelle, duplicar si potranno, od anche triplicare le lettere majuscole dell'alfabeto. Se in qualche archivio tal copia di veri diplomi o di bolle pontificie si trovi da formarsene una o più cartelle, sarebbe allora convenevol cosa il riunir e tenere questi più pregevoli monumenti dalle altre carte diplomatiche separati, sostituendo alla lettera A della prima cartella dei diplomi una +, al B della seconda due + + ec. Con tal metodo a un dipresso disposte sono e registrate le carte diplomatiche dell'archivio della soppressa insigne badia di s. Ambrogio di Milano, le quali acciò non andassero disperse, come di altre è succeduto, il Vice-Presidente dell'Italiana repubblica Francesco Melzi, premuroso sempre e sollecito non meno dell'avanzamento delle scienze e delle arti che della conservazione

dei monumenti ad esse spettanti, provvidamente dispose che trasportate fossero e collocate nel palazzo nazionale.

XI. Per l'assicurazione di questi preziosi monumenti non basterà la scelta di un luogo appartato, e munito di serrature; ma dovrà il medesimo esser asciutto, abbastanza ventilato, ben difeso dall'accesso dei sorci, ed impenetrabile all'acqua in occasione di straordinarie dirotte pioggie o di scioglimento di nevi. Converrà pure di tempo in tempo spolverarlo, essendo la polvere feconda matrice del tarlo, distruggitor delle carte, e nociva non poco alla salute di chi abbia da svolgerle e maneggiarle. Gli scaffali nell'archivio formeranno l'immediata custodia delle pergamene già distribuite in varie cartelle, nella maniera di sopra divisata. Non solamente saranno essi muniti dalla parte anteriore d'imposte, ma ancora di tavole dalla parte posteriore che appoggia al muro, per impedire che l'umidità ed il volatile del salnitro che da questo traspira, non abbia a recar danno alle inchiusevi pergamene. Come custodirle.

Nei suddetti scaffali o armadj dispor si dovranno tanti tiratorj, l'uno sopra l'altro, secondo la lunghezza delle cartelle, quanti ve ne possono essere contenuti, tutti però colle sponde basse anzi che no, in ognuno de' quali si porrà giusta l'ordine indicato una cartella. Nella esterior fronte del primo tiratore si scriva in caratteri majuscoli: *I. ANTIQUA EX MEMBRANIS MONUMENTA AB ANNO* 1041 *AD* 1100. *A.*, se tante pergamene si abbiano per formare la prima cartella. Al secondo basterà mettere *II. AB ANNO* 1101 *AD* 1140. *B.*, o sino a quell'anno che tornerà meglio, e così degli altri discorrendo.

XII. Tutte le esposte operazioni però inutili sarebbero per l'uso delle carte senza un ragionato indice delle medesime in un libro separato secondo la serie cronologica, in cui diasi la succinta notizia del contenuto in cadauna pergamena. Alla testa dell'indice premettasi un *avviso*, ove brevemente si spieghi il piano, con cui sono state disposte le carte, e la maniera di ritrovarle al bisogno. Incumbenze e doti di un archivista.

Per potere coll' indice facilmente riscontrarsi l'istrumento nella cartella riposto, si aggiugneranno nel margine dei foglj del libro tutti gl' indizj che lo dinotano, e che sul dosso della prima pergamena abbiamo detto essere *I.* 1041 9 *Octobr. testamenti. A.* In un' abbondante ricchezza di carte gioverebbe non poco il separare con altro indice i diversi oggetti a cui appartengono, ossia distribuir per materie il contenuto nelle carte. Se poi il diligente e studioso archivista formar volesse un nuovo indice dei nomi delle persone e dei luoghi che nelle carte s' incontrano, come pure delle cose più particolari che vi son riportate, sarebbe certamente assai meritevole di lode; e molto più se imprendesse la nojosa fatica di trascrivere le pergamene: nel qual caso però alla fatica accoppiar dovrebbe la più scrupolosa esattezza nel riportarle cogli stessi solecismi e barbarismi che negli originali ci si presentano. Ciò che in simili casi è permesso, anzi sarebbe spediente il fare, si è il notar nel margine della copia la correzione dei termini guasti e la spiegazione degli oscuri ed esotici.

Questi nostri suggerimenti per la formazione e distribuzione di un archivio hanno per oggetto unicamente un archivio di pergamene. Quando abbiano ad avervi luogo quegli atti in carta comune che la notaresca verbosità in questi ultimi secoli ha reso sì prolissi e voluminosi, altro metodo, dall'esposto in gran parte diverso, fa d'uopo seguitare, sopra il quale fra gli altri consultar si potranno o quello proposto dal le Moine nella sua *diplomatica pratica, ossia trattato della maniera di ordinar gli archivj* (1), o il *supplemento* che vi fece il Batteney (2), o l'altro più breve del Chevrier (3), i quali nondimeno non vanno tra loro d'accordo sul principio fondamentale della scienza

(1) Diplomatique pratique etc., Metz 1765.
(2) Supp. à la dipl. prat. de M. le Moine, Paris 1772.
(3) Le nouvel archiviste etc., Paris 1775.

archivistica. Il primo stabilisce per base l'esatta distribuzione per materia, il secondo lo studio delle vecchie carte per disciferarle, leggerle e ben interpretarle, ed il terzo vorrebbe sopra tutto l'ordine cronologico. Che che ne sia degli archivj e degli archivisti di moderne o di meno antiche scritture, di cui trattano i testè nominati autori, e sopra cui non s'estende il nostro discorso, la prima delle fondamentali condizioni eseguir si deve bensì a nostro avviso anche da un custode o registratore di pergamene antiche, ma in un separato codice, come si è detto. La seconda è al medesimo assolutamente indispensabile; e la terza abbiam dimostrato essere la migliore. Nè meno necessaria sarà l'esattezza degli Indici per potere col loro mezzo facilmente riscontrare le ricercate pergamene.

Avvertenze intorno la custodia degli archivj.

XIII. Qualch' altra avvertenza intorno la custodia di questi depositi stimiamo spediente di suggerire. Essendo tali raccolte di pergamene antiche riputate, e meritevolmente per altrettanti tesori, non sarà mai soverchia la cura e la diligenza nel custodirle. Gli smarrimenti di pregevoli documenti, seguiti senza sapersene il come, esser denno un ammaestramento ai custodi degli archivj per star sempre sulle guardie allorchè persone straniere e sconosciute cerchino d'esservi ammesse. Dirà forse qui taluno: dunque avranno ad essere dagli archivj esclusi i letterati con grave pregiudizio della letteratura, che priva resterebbe di quei vantaggi che da questi tesori nascosti ricavar potrebbe?

Ma siamo noi sicuri che tutti i letterati siano persone di cui possiamo alla cieca fidarci? Qualche sporco fatto sta contro di loro. Ed avvegnachè cader non possa sospetto veruno di furto sopra quei soggetti ai quali conceder si voglia l'uso delle carte, sappiam noi che avranno eglino i dovuti riguardi verso i possessori di esse? Pur troppo siamo dal fatto ammaestrati che non pochi fra loro dopo di aver avuto il libero accesso agli archivj delle chiese e dei monisteri, e ricavatene a loro bell'agio quelle

notizie di cui andavano in traccia, le hanno poi rivolte a danno di chi le aveva loro somministrate. Avessero almeno avuto sempre di mira il vero; ma invasati dallo spirito antiecclesiastico ed antimonacale, spirito che suol mettere agli occhj le traveggole ed offuscar la mente, se ne sono spesse volte di lunga mano allontanati. A noi non mancherebbero esempj da produrre di letterati insigni, che hanno in tal guisa abusato dei documenti diplomatici da loro trascritti negli archivj; nondimeno li passiam volontieri sotto silenzio per non pregiudicare a quel nome che nella repubblica letteraria per le erudite opere loro hanno acquistato. Nostro sentimento pertanto sarebbe che i custodi degli archivj, avanti che da chicchessia se ne trascrivino le carte, esaminassero se convenga o no il lasciarle trascrivere, e dall'esigere ancora, ove sia d'uopo, un attestato d'assicurazione da chi le trascrive di non abusarne in qualunque siasi maniera contro i possessori di esse. Se l'accorto archivista star deve in guardia che con mano furtiva non vengano dall'archivio sottratte carte legittime, lo deve egualmente che altre false non sianvi maliziosamente intruse: ciò che pur troppo è qualche volta succeduto. Nicolò Serafini, del quale si è ragionato nel capo antecedente, è stato uno di quelli a cui riuscì di farne alcune di tal sorta penetrare in diversi archivj.

Ogni qualunque volta poi si avesse ad estrarre dall'archivio qualche pergamena, non solamente dovrà il custode renderne avvertito il suo principale, e riportarne da lui l'assenso; ma registrar inoltre la carta che si estrae, e la persona a cui si consegna, colla notazione del giorno e dell'anno. L'eseguimento di queste condizioni fu già imposto dall'imperadrice Irene (1) alla *cartofilacia* o tesoriera delle carte di un monistero di monache da lei in Costantinopoli fondato, alla quale prescrisse

(1) In typico t. 1 analect. græc. c. 19.

che *si cujuspiam chartæ opus fuerit, jussu præfectæ postulatam chartam deferet, et tradet scribens qualis illa sit, et quis illam adsumpserit.* Altre disposizioni intorno tale oggetto date aveva la stessa augusta, val a dire che, passati alquanti giorni dalla consegna della carta, la tesoriera *monebit præfectam, et repetet eductam chartam, nec sinet eam deperire.* Raccomanda inoltre la fondatrice alla medesima la più scrupolosa premura per la conservazioue delle carte a lei affidate. La poca cura nell' adempire alle succennate condizioni ha fatto andar a male non poche carte degli archivj.

CAPO IX.

DELLE REGOLE DIPLOMATICHE.

Le regole diplomatiche, le quali siam quì per proporre, non altro sono che il risultato o l'epilogo di quanto abbiamo a lungo dimostrato nel corso di queste Istituzioni. Non essendo stati egualmente certi ed indubitati gli argomenti che si sono da noi addotti per provare il moltiplice nostro assunto, ne siegue che non tutte egualmente certe ed indubitate saranno per riuscire quelle regole che andiamo a stabilire. La certezza vien riserbata alle sole dimostrazioni geometriche se pur anche ciò sia vero, avendone molte messo in dubbio monsignor Daniele Wezio (1) ed altri moderni.

Essendosi da noi nelle diplomatiche nostre Istituzioni tenuta la strada di mezzo, che ci è sembrata la più sicura, coll'allontanarci dai due viziosi estremi, del troppo rigorismo e del troppo lassismo; quindi anche le regole dedottene non potranno non essere analoghe alle medesime. Nel proporle si seguiterà l'ordine stesso, tenutosi nelle Istituzioni, premettendo però un canone generale che tutte le carte riguarda ed abbraccia; val a dire: *Qualunque diploma, o atto diplomatico, ai di cui caratteri intrinseci ed estrinseci tutte concorrano le richieste condizioni, ed a cui nulla oppor si possa di ragionevole, aver si dovrà per legittimo e sincero.*

E' questa nella sostanza la stessa regola dal Mabillon proposta (2), colla quale stabilisce: *Constat Senatusconsultis,*

(1) Demonstr. evangel. prop. 1.
(2) De re dipl. suppl. c. 1 n. 3.

omniumque recte sentientium judicio ea (diplomata) sincera, et legitima esse reputanda, quorum falsitas nullis certis, indubitatisque argumentis evinci potest. Dicemmo pure che per la sincerità dei diplomi tutte concorrer devono le richieste condizioni; lo che similmente è conforme ad un' altra fondamental regola dello stesso celeberrimo diplomatista (1). *Non ex sola scriptura*, dice egli, *vel sigilli forma, sed ex omnium circumstantiarum complexu veritas authenticorum diplomatum dijudicanda est.* Ove in un diploma o in un altro diplomatico documento trovisi questo complesso, asserir si potrà senza punto esitare esser il medesimo sincero.

Sebbene non sia assolutamente impossibile che taluno abbia potuto fabbricare qualche diploma falso in cui tutte si scorgano le apparenze di vero (lo che per altro finora non è mai riuscito a veruno di scoprire), questa lontanissima possibilità pregiudicar non deve alla sincerità ed al valore degli altri. Se sopra molte migliaja di antiche medaglie, riconosciute tutte per sincere, si desti un dubbio in genere che l' una o l' altra possa non esser tale, senza nondimeno poterla individuare, si rigetterebbe forse per questo o tutta, od anche una sola parte della collezione di esse? Molto meno sarebbe ciò lecito riguardo le carte, nelle quali non già dubbio alcuno, ma la sola metafisica possibilità si suppone aver luogo. Se ammetter si vogliano questi casi metafisici, ogni moral certezza sarebbe allora del tutto sbandita, ed il solo pirronismo servir ne dovrebbe di norma. Il Muratori (2) il quale maggior valore che non merita, diede a questa possibilità, ne venne, e con ragione, dai PP. Maurini criticato (3). Dalle materie sopra cui sono stati scritti i documenti diplomatici

(1) Ibid.
(2) Ant. ital. t. III diss. 34 col. 36.
(3) Tom. I p. 47.

abbiamo dato principio alle nostre Istituzioni; dalle medesime cominceremo ad estrarre le regole diplomatiche.

Lib. I. c. I. 1. *Se un documento, che si asserisce originale, sia steso sopra una materia non ancor esistente nel tempo in cui il medesimo vuolsi composto, sarà falso.* Come mai si sarebbe potuto incidere un documento sopra tavola di un marmo che altronde si sapesse scoperto soltanto dopo l'epoca del documento in esso inciso? Lo spazio del tempo passato tra la data del documento e l'introduzione della materia su cui è scritto, deve essere accertato: in caso diverso la falsità cambierebbesi in solo sospetto di falso.

2. *Il sospetto di falsità sopra un documento che dicesi scritto, dopo cessato l'uso di quella materia su cui è steso, non può aver luogo, ove consti non essere di fatti cessato tal uso.* Così contrastar non si può la verità di molti atti, scritti in cera nei secoli bassi, quantunque abbiano alcuni preteso che da più secoli l'uso di essa fosse del tutto abolito.

Cap. II. 3. *Allorchè con certezza risulti totalmente cessato l'uso di quella materia nel tempo in cui si assegna la data di qualche documento in essa scritto, dovrà questo essere riguardato come assai sospetto.* Tali sarebbero que' diplomi che si dicessero scritti in papiro d'Egitto dopo il duodecimo secolo, in cui del tutto cessò l'arte di fabbricar quella carta. Ciò non ostante avendo potuto avanzarne qualche foglio non scritto, avrebbe altresì potuto essere adoperato ad uso diplomatico; quindi la sola cessazione della materia sembra bensì un titolo bastante per dichiarare un diploma in essa scritto per *assai sospetto*, ma non assolutamente falso.

4. *Un diploma da alcuni eruditi riconosciuto in una determinata materia scritto, la quale da altri con più ragione si neghi esser tale, nulla toglie al valore del diploma suddetto.* Non essendo in questo caso il vizio nella materia, ma in chi ha errato nel formarsene l'idea, nulla

influir deve sopra la cosa in essa rappresentata. Così può esser falso che siasi scritto su foglj composti di *tiglio*, come alcuni hanno preso a dimostrare contro altri che l'affermarono, e sia vero quanto in essi sta scritto. Così Cap. III. pure potrebbe esser falso che ad uso di diplomi sia stato qualche volta adoperato il cuojo di pesce, ed altronde abbiano i medesimi tutti i caratteristici di sincerità.

5. *Sebbene dal color fosco e gialliccio che col tempo acquista la pergamena ricavar si possa argomento a favore dell' antichità del documento scrittovi, esso però è soltanto probabile.* Molte cagioni potendo concorrere a far avanti tempo invecchiare anche una recente pergamena, la prova perciò dedotta da sì fatto colore, contratto dalla pergamena, non sarà di gran peso.

6. *Documenti diplomatici in carta di cotone avanti l' undecimo secolo ne' paesi europei ammetter non si potranno per sinceri, se altronde forniti non sieno di tutti gli altri caratteristici di sincerità: nè in carta di lino avanti il secolo terzo decimo.* L' introduzione sì dell' una che dell' altra non essendo anteriore ai due assegnati tempi, non ha quindi potuto nè l' una nè l'altra servir di materia per scrivervi diplomatici documenti. Qualch' eccezione nondimeno far si dovrebbe riguardo quelle provincie europee, dominate dagli Arabi, presso i quali essendosi introdotta la carta di bambagia avanti il secolo undecimo, e quella di lino avanti il terzo decimo, documenti in carta di bambagia e di lino, anteriori a quelle epoche, esister vi potrebbero, e vi esistono difatti. Cap. IV.

7. *La curvità delle linee, l' irregolare loro disposizione, e la mancanza di simmetria negli atti diplomatici indizio saranno di loro più rimota antichità.* In tal guisa appunto compajono spesso i più antichi diplomatici documenti, sopra l'originalità dei quali cader non può dubbio veruno. Cap. V.

8. *Indizio pure di antichità negli stessi diplomatici documenti sarà quella sensibile traccia, lasciatavi dallo strumento nel formarne i caratteri.* Essendo stato sino al

decimo secolo più che la penna adoperato per scrivere il calamo, od anche un sodo legno aguzzato in punta, esclusi poi del tutto nel secolo duodecimo, la traccia che in alcune carte si scorge non potrà esser effetto che di questi due ultimi arnesi, e specialmente del secondo, amendue di uso più antico.

9. *Dal colore dell' inchiostro, dalla pallidezza o vivezza del medesimo nella scrittura ricavar non si potrà sempre una sicura prova intorno la maggior o minor antichità di un diploma.* Avendo gli antichi usato diverse maniere di compor l' inchiostro, diversa pure ne è riuscita la tinta, e quindi diverso l' effetto nella scrittura delle vecchie carte, divenuta in alcune di color rossiccio, in altre gialliccio, in queste vivo e lucente, ed in quelle livido e dilavato. A questa diversità ha similmente contribuito non poco la maggior o minor diligenza nel custodire le pergamene. Le prove dunque ricavate dal colore dell' inchiostro saranno soltanto probabili.

10. *Se il colore dell' inchiostro in un asserito original diploma, a cui molti di proprio carattere abbiano scritto il loro nome, sia perfettamente uniforme, l' originalità di esso sarà sospetta.* Siccome non tutti quelli che hanno posta mano al diploma, l' hanno eseguito nello stesso tempo, e nel luogo stesso, non è perciò credibile che la tinta dell' inchiostro da essi adoperato sia riguardo tutti riuscito perfettamente uniforme.

11. *Diplomi scritti o in tutto o in qualche parte con inchiostro differente dal comune, od anche in oro per questo solo motivo passar non dovranno per falsi o sospetti.* L' attual esistenza di alcuni di cotesti principeschi diplomi, sopra cui cader non può dubbio di falsità o di supposizione, certa rende la proposta regola.

12. *Se vi abbiano diplomi di greci imperadori di Costantinopoli colla soscrizione del loro nome in altro inchiostro che col rosso o cinabro, esser non possono originali.* Essendo stata pratica presso loro costante ed

inalterabile di sottoscriversi col solo rosso o cinabro, ove in qualche diploma che si asserisca originale, compaja il loro nome, scritto con altro inchiostro che coll' accennato, non potrà quel diploma esser tale.

13. *La forma dei caratteri di cui sonosi servite le nazioni conquistatrici non meno che le conquistate nel distruggimento del romano impero è stata quella stessa nella sostanza almeno, che era in uso nel tempo della dominazione dei Romani.* Il confronto delle diverse scritture adoperate allora nelle diverse provincie coll' antica romana, oltre più altre prove, mette sott' occhio la verità di quest' asserzione. Cap. VII.

14. *Tutti i diplomi sino a Carlo Magno scritti in altro carattere che in corsivo romano, saranno supposti.* L' antica scrittura romana corsiva è talmente propria dei diplomi anteriori all' epoca indicata, che assegnar non si può tempo alcuno o alcun diploma avanti quel sovrano in cui non sia stata la medesima adoperata. Vogliònsi nondimeno eccettuati alcuni diplomi Anglo-Sassoni, che sino dal secolo settimo scritti furono in carattere majuscolo. Se qualche differenza passa tra la corsiva romana e le varie scritture, dette nazionali, oppure tra loro, questa è soltanto accidentale: che che abbia in contrario opinato la maggior parte dei diplomatisti.

15. *Il carattere minuscolo nei diplomi di Carlo Magno e de' suoi successori più di qualunque altro contribuisce a provarne la sincerità; non così nelle carte, la sincerità delle quali ha maggior appoggio nel carattere corsivo.* L' ispezione dei diplomi e delle carte originali di que' tempi ci servono di norma nel formare tal giudizio. Non viene tuttavia da ciò in conseguenza che a' tempi di questo in Francia, e molto meno da lui sia stato il tondo minuscolo inventato, come dalla corrente degli scrittori che ne trattarono, si riconosce. E' stato tal genere di scrittura uno degli usati dagli antichi Romani; e dell' uso presso i medesimi si hanno delle prove sicure.

16. *Se qualche carta sarà stesa con quel carattere che gotico volgarmente si chiama, non potrà essere più antica del duodecimo secolo.* Soltanto in questo ne è stato introdotto l'uso, divenuto ben presto universale, ed esteso altresì ai codici. Ha il medesimo caratteristici così decisi che può da chicchessìa essere facilmente riconosciuto.

17. *L' indistinzione delle interpunzioni alle parole, e l' irregolarità nell' uso dei punti nei diplomi e nelle carte sono indizj d' una più rimota antichità.* S' appoggia questa regola alle replicate osservazioni degli eruditi, che tal difetto hanno riconosciuto comune ai più vetusti monumenti scritti. Sebbene ignoti non fossero agli antichi i punti, e l' uso che far ne dovevano nei periodi; con tutto ciò poco caso ne hanno fatto, e qualche antica scrittura appena citar si potrà ove ai punti siasi dato quel valore che dagli antichi grammatici era stato ad essi assegnato.

18. *L'* i *con al disopra il punto nei diplomi anteriori al secolo terzo decimo, quando non consti che siavi stato posto da più recente mano, destar potrebbe non leggier sospetto sopra la sincerità di essi.* Il Mabillon fissato aveva per epoca dell' introduzione di tal punto il secolo quinto decimo; ma essendosi dopo di lui scoperti alcuni sinceri documenti del secolo terzo decimo che lo presentano, conviene perciò far cadere il sospetto di supposizione sopra quelle carte a questo secolo anteriori, che abbiano l' *i* col punto. Dianzi o ne era del tutto privo, o vi era segnato al di sopra un accènto, e questo fu nei diplomi introdotto nel secolo decimo.

19. *Qualche virgola sparsa in un antico diploma non reca verun pregiudizio alla sincerità del medesimo.* Egli è vero che alcuni moderni hanno dalle virgole nei diplomi antichi ricavato un canone a questo contrario; ma noi possiamo assicurare d' averle vedute in antichi documenti diplomatici fuori d' ogni controversia sinceri, quantunque per lo più in luoghi non proprj segnate.

Cap. IX. 20. *I nomi proprj, indicati colla sola lettera iniziale*

nei diplomi dal secolo nono al quinto decimo, tanto lungi dal destar sospetto di supposizione, servono più tosto a provarne la sincerità. La cosa è portata all' evidenza dal Mabillon, dal Cochin e da altri.

21. *Se le note croniche nei documenti longobardici espresse per esteso colle lettere dell' alfabeto concorrono a provare la loro sincerità, quelli in cui usate si scorgano le cifre numeriche romane, non dovranno per questo essere di falso accusati.* Indubitati documenti si hanno, sebbene assai scarsi di que' tempi, nei quali coteste cifre romane s' incontrano.

22. *I diplomi al secolo terzo decimo anteriori, ne' quali adoperate si veggano cifre arabiche, saranno sospetti di falso.* Se avanti tal secolo qualche scritto sia stato prodotto in cui compajano cifre arabiche, questo è assai raro, ed altronde non troppo sicuro. Ma documento alcuno diplomatico che preceda tal' epoca, nel quale siasi fatto uso delle cifre suddette, non è stato finora da veruno indicato.

23. *Dalle abbreviazioni inserzioni, legamenti, e congiunzioni delle lettere nelle carte diplomatiche, come pure dai dittonghi non si potrà ricavare argomento ossia a favore, ossia contro la sincerità delle medesime carte.* Essendo state tutte queste modificazioni delle lettere da alcuni praticate, e da altri omesse ad arbitrio, quelle carte che ne sono prive non potranno far prova contro quelle ove si trovino, e viceversa. Dicasi lo stesso dei dittonghi non solamente riguardo l' uso, ma riguardo ancora la forma di essi. Quanto può servir di regola si è l' osservarne la maggior o la minor frequenza nelle scritture. Nelle più antiche più rare saranno le medesime, le quali anderanno sempre più crescendo, quanto più ai moderni tempi s' accosteranno.

24. *Quei diplomi che si attribuiscono a' romani imperadori, e che nelle formole e nello stile sieno diversi da quelli che di loro sussistono, o incisi in tavole, o riportati* Lib. II. Part. I. Cap. I.

da contemporanei autori, saranno supposti. Essendo i medesimi mancanti di due necessarj caratteristici, isfuggir non potranno la taccia d'impostura.

Cap. II. 25. *Nei diplomi degli antichi re barbari la somiglianza delle formole con quelle dei rescritti diplomatici degli imperadori romani sarà indizio di sincerità.* Siccome i rescritti di questi hanno servito di norma ai succennati barbari sovrani nello stendere i loro diplomi, l'uso dei quali era del tutto ignoto nelle natìe loro contrade; quindi quei loro diplomi che più s' accosteranno alle formole dei romani, più degli altri saranno sinceri.

26. *Una nota caratteristica di sincerità nei diplomi dei re longobardi si è la semplicità dei medesimi.* Quanti loro diplomi sussistono, sopra cui cader non possa sospetto di supposizione, sono di tal natura. Ne siegue perciò che quelli che se ne discosteranno, meritamente riconoscer si dovranno per falsi o interpolati.

Cap. III. 27. *L'unica lingua diplomatica nelle provincie romane, state già dai barbari assoggettate, si fu la latina, sebben guasta, sino almeno a tutto il secolo decimo.* Tutti gli esempj che si recano di diplomi, scritti in lingua nazionale avanti quest'epoca, sono convinti di falso: non così di altri documenti, alcuni de' quali si hanno prima di quel secolo in idioma dal latino diverso.

28. *I primi diplomi dopo il secolo decimo, scritti in altra lingua che nella latina, sono assai scarsi, e questi ancora non troppo sicuri.* S' appoggia questa regola all'esame che sopra cadauno di essi è stato dagli eruditi istituito. La sicurezza comincia riguardo i diplomi di tal sorta, scritti nel duodecimo secolo.

Cap. IV. 29. *Lo stile rozzo e barbaro, e la viziosa ortografia nelle vecchie carte anzi che di falsità è indizio di sincerità.* Avendo gli antichi notaj nello stendere i loro atti dovuto adattarsi al linguaggio corrente di que' tempi, ed alle formole comunemente allora praticate, che erano in rozzo e barbaro stile, e con viziosa ortografia espresse;

quindi anche le loro scritture non hanno potuto a meno di non partecipare degli stessi difetti. Il Germon che ha preteso dedur da ciò una regola contraria, è andato ben lontano dal vero.

30. *La maniera diversa e distorta con cui i nomi proprj ossia delle persone, ossia dei luoghi sono riportati non solamente in varie carte, ma nello stesso documento, non pregiudica punto alla sincerità di quegli atti diplomatici.* Qualunque stato sia il motivo d' aver gli antichi sì spesso variato nel nominare le stesse persone e i luoghi stessi, dubitar non si può che non l' abbian fatto: gli esempj ne sono frequentissimi, ed i medesimi incontrastabili.

31. *I diplomi, le di cui formole s' allontanino dallo stile, dai costumi, dai tempi, e dai monumenti certi della storia, saranno falsi.* Questa è la pietra di paragone con cui si prova la sincerità dei diplomi. Cap. V.

32. *L' invocazione divina, ossia esplicita ossia implicita, sebbene mancar non soglia al principio degli atti diplomatici, ove però manchi, non sarà sempre tal mancanza indizio di falso.* L' esistenza di alcuni di questi atti, fuor di dubbio originali che ne sono mancanti, prova la verità della proposta regola. Qualche dubbio nondimeno su tal verità destar si potrebbe se l' invocazione non s' incontrasse nelle carte scritte dopo il principio del secolo nono sino al duodecimo, nel quale spazio di tempo la medesima si è resa comune. Ritorna la mancanza di essa in alcune carte del duodecimo e terzo decimo secolo, ed anche del seguente, formandone l' introduzione gli anni dell' incarnazione, o della nascita di Cristo, aggiunta alcune volte l' invocazione della B. Vergine, o di qualche santo.

33. *Quegli antichi diplomi dei re merovingi e longobardi, al principio de' quali compaja l' esplicita invocazione divina, saranno falsi, o per lo meno guasti.* Riguardo i diplomi dei primi il Mabillon lo ha dimostrato

ad evidenza. A quelli poi dei re longobardi si vede bensì premessa una croce, ma invocazione esplicita non mai, almeno ai sinceri. Negli altri atti diplomatici sino a tutto l' ottavo secolo la medesima è assai rara.

34. *Un segno qualunque posto al principio di un diploma non può indicare un' invocazione divina implicita.* Per quanto studio v' impieghi un occhio spregiudicato non potrà mai in quegli irregolari segni ravvisare nè una croce, nè un monogramma sacro, come vi sono stati da alcuni riconosciuti. Altronde non essendo mai stato a veruno impedito il porre al principio dei diplomi l'una o l' altro, od anco un' invocazione esplicita, per qual motivo si saranno per indicarli usati segni che non vi hanno relazione veruna?

Cap. VI. 35. *I diplomi dei re longobardi che al titolo regio non abbiano quello accoppiato di* excellentissimus, *o di* vir excellentissimus, *e da Autari in poi l'altro di* Flavius, *come quelli pure che uno ne abbiano da questi diverso, non potranno esser sinceri.* Quanti diplomi sicuri si hanno di quei regnanti, presentano nei titoli tutti gli accennati caratteristici, e quanti se ne allontanano, palesano altronde la loro falsità. Nelle carte diplomatiche però si omette il titolo di *Flavius*, sostituendovisi quello di *Domnus.*

36. *Il titolo di* vir illustris, *o* inluster, *aggiunto all' altro dei re nei diplomi dei sovrani merovingi, sarà un indizio di loro sincerità.* Questo solo titolo e non altro compare nei sinceri diplomi dei medesimi. Quelli dunque che ne avranno uno diverso, tradur si dovranno per sospetti. Allorchè il diploma era diretto ad un personaggio a cui vi fosse attribuito lo stesso titolo di *vir inluster*, il nome del re ne era privo. Vi passava pure questa differenza che al nome del primo quel titolo precedeva, e a quello del re veniva in seguito.

37. *Se ai diplomi di Carlo Magno dopo la conquista del regno longobardico nel 774 al* rex Francorum *aggiunto non veggasi* et Langobardorum, *e l'altra di* Patricius

Romanorum *dall'anno 777, qualche sospetto di falso destar si potrà sopra i medesimi.* E ciò, perchè tutti i diplomi sinceri di quel sovrano portano questi titoli; quello però di *vir inluster* nella maggior parte di essi è stato omesso.

38. *Uno dei caratteristici distintivi dei veri diplomi di Carlo Magno, dacchè nell' anno* 800 *fu dichiarato imperadore, sarà l'invocazione divina:* in nomine Patris et Filii etc., *ed il titolo di* serenissimus Augustus *con altre onorifiche appellazioni. La più usitata si fu* = a Deo coronatus, magnus, pacificus, romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum, et Langobardorum. = Ma nei diplomi degli altri suoi successori nell' impero il titolo più comune è stato quello d'*Imperator Augustus.*

39. *Quegli atti legali, stesi nel regno d'Italia dai nostri notaj, ove a Carlo Magno attribuito si vegga il titolo* d'imperadore, *saranno di falsità sospetti, come quelli pure i quali presentino altri titoli che di* Domnus, *o di* vir excellentissimus, *con cui erano in essi distinti i re longobardi.* Dicasi lo stesso delle carte scritte sotto i re Pipino e Bernardo, nelle quali inoltre, alcune poche eccettuate, in cui son eglino detti *re dei Franchi e dei Longobardi,* sono unicamente riconosciuti come *re in Italia.*

40. *Se vi abbiano alcuni diplomi, in cui i titoli di* re *e d'*imperadore *siano stati alternativamente adoperati l'uno per l'altro, riguardo eziandio lo stesso soggetto; quando altronde non soffrano altre eccezioni, non dovranno essere per questo motivo rigettati come falsi.* Gli esempj di sì fatti diplomi, fuor di dubbio sicuri, che si riportano da alcuni insigni diplomatisti, ove questo cambio di titoli si scorge, possono bastare a farci deporre il sospetto di falso. Lo stesso ritegno usar si deve riguardo alcuni titoli straordinarj, e specialmente se di umiliazione, che a loro stessi ne' diplomi si attribuiscono alcuni re ed imperadori germani.

41. *Nei tempi della dominazione romana se il rescritto*

fosse stato spedito da una persona sola, enunziavasi questa nella terza del numero singolare; ma se da molte, nella terza del plurale. I re barbari ed i loro successori hanno per lo più parlato nella persona prima del plurale. I prenomi ego *e* nos *sono stati introdotti dai re di Spagna nel secolo decimo, in cui pure qualche volta usati furono da Ottone II augusto.* S' appoggiano queste regole a documenti sicuri di quelle stagioni.

42. *Quei diplomi in cui il nome del sovrano sia distinto dal nome di un altro con quel numero che tiene nella serie degli omonomi di secondo, terzo ec., se precedano alla seconda metà del secolo decimo, non si potranno ammettere per sinceri se non con molta riserba.* Dopo varie indagini non si sono scoperti diplomi sinceri di tal sorta se non passata la prima metà del secolo decimo; per la qual cosa se alcuno se ne producesse (locchè non è impossibile) anteriore a quel tempo, non dovrebbe esser ammesso per sincero se non dopo rigoroso esame. Diversamente ragionar conviene dei papi, alcuni de' quali sino dal secolo antecedente nono sono stati dinotati col numero che hanno tenuto nella serie dei loro antecessori dello stesso nome.

43. *La nota numerica di primo, applicata in un diploma ad un principe, non essendo ancor nato un altro dello stesso nome, non sarà sempre indizio di falsità.* Da alcune indubitate carte siamo assicurati esser ciò qualche volta avvenuto.

44. *La formola* Dei gratia, *o altra equivalente è antichissima nei diplomi. Essa però non è mai stata avanti il secolo quinto decimo ai sovrani riserbata come nota caratteristica di loro indipendenza.* Intorno l' antichità di questa o di altra simile formola sono d' accordo i diplomatisti, non così riguardo il fine per cui è stata nei diplomi adoperata, che alcuni hanno creduto involgere idea d' indipendenza e di sovranità; ma sonosi questi ingannati.

Cap. VII. 45. *Quei diplomi, in cui siano a taluno attribuiti*

uffizj e titoli che altronde consti non essere stati ancor introdotti nella corte di que' principi, dai quali si attribuiscono, dovranno essere rigettati come falsi. Non essendo stati per anco creati questi titoli e questi uffizj, come avrebbero mai potuto essere conferiti? Lo stesso dir si deve di quei diplomi, ove titoli ed uffizj a taluno si attribuiscano che di quella stagione fossero andati del tutto in disuso.

46. *Se il titolo di* principe, *come titolo specifico attribuito ad un sovrano s' incontri in un diploma anteriore al secolo nono, dubitar si dovrà della sincerità del diploma.* L'indizio più antico di tal titolo, preso in questo senso che abbiasi nell' Italia, è del nono secolo, nella Francia del principio del decimo, e nella Germania della fine del medesimo.

47. *Quei diplomi avanti il secolo decimo, in cui dal sovrano si conferiscano principati con ragion di fisco da passare per successione nelle famiglie, aver si dovranno per supposti.* Sapendosi dalla storia che i principi dispensatori di sì fatti privilegj hanno vissuto soltanto nell' indicata età, quei privilegj perciò di tal sorta anteriori alla medesima sfuggir non potranno la nota di supposizione. Qualch' esempio nondimeno si ha avanti quest' epoca di privilegj riguardanti regalie, compartiti a vescovi e ad abati.

48. *Quelle carte avanti il decimo secolo, nelle quali si regga un cognome di famiglia, aver si dovranno per sospette.* Cominciando appena sulla fine di esso a comparire i primi cognomi di famiglia, non possono essere stati nell' antecedente usati. A questo universale principio fa qualche eccezione la città di Venezia. Riguardo le femmine più tardi ancora se n' è introdotto l' uso; e qualche indizio se ne ha soltanto nel secolo duodecimo.

49. *Se l' avverbio* quondam, *premesso ad un nome proprio, dinota sempre nelle carte defunta quella persona; i termini di* bonæ, *o di* piæ, *o di* beatæ memoriæ *non sempre indicano un uomo già trapassato.* Sicurissimi

documenti vi hanno, ne' quali tai termini a persone viventi s' adattano. Da ciò siegue esser fallace la regola di coloro, colla quale spurie dichiarano tutte quelle carte in cui il titolo di *beatæ memoriæ*, od altro simile a vivi si attribuisca.

Cap. VIII. 50. *Sebbene nella maggior parte dei diplomi agli ecclesiastici compartiti dai sovrani nei secoli di mezzo, dalla religione si prenda il motivo o la causale, non lo è però stato in tutti.* L' esistenza di alcuni indubitati diplomi, che altronde prendono tal causale, impedisce il poter su di ciò formarsi una regola universale.

51. *Ciò che in un diploma aver si deve in più speciale considerazione si è lo scopo di esso.* Se questo risulti insussistente o falso, ancorchè tutte le formole del medesimo compajano legittime (cosa assai difficile) non potrà il diploma esser legittimo.

Cap. IX. 52. *Le multe pecuniarie, e le pene corporali contro i trasgressori nei diplomi dei re franchi della prima stirpe, ed in quelli dei re longobardi sono indizio di falsità.* L' uso di esse, regnando cotesti sovrani, è stato del tutto ignoto, e cominciò soltanto sotto i discendenti di Carlo Magno ossia in Francia ossia in Italia. Nei diplomi dei re ed imperadori germani sono queste di consueto stile, e servir potranno a provarne la sincerità.

53. *Negli atti più vetusti dei privati le suddette multe anzi che di falso, argomento sono di vero.* Non soglion queste di fatti quasi mai mancare nei più antichi istrumenti di contratto, di donazione, ed in altri simili.

54. *Le maledizioni e le imprecazioni non meno nei diplomi che negli atti privati sono più tosto favorevoli che contrarie alla loro sincerità.* L' uso che di ogni tempo se n' è fatto e dai principi e dai privati, serve di fondamento a questa regola. Quanto si dice delle suddette carte con formole imprecatorie, adattar si deve ancora a quelle in cui siasi fatto entrare l' *anatema*, ossia la scomunicazione, o pur anche un giuramento.

55. *Se alla fine dei diplomi dei re franchi e degli imperadori l' enunciazione della loro sottoscrizione, del loro monogramma, e del loro sigillo, che poi si scorgono messi in esecuzione, è un indizio della sincerità dei medesimi, la mancanza nondimeno in essi di quest' enunciazione, oppure delle cose enunziate o in tutto o in parte, non è sempre argomento di falsità.* L' esistenza di molti di sì fatti diplomi, contro l' autenticità de' quali nulla oppor si può di ragionevole, impedisce il sottoporli con generale sentenza a tale condanna.

56. *Quei diplomi dei re longobardi che presentino la soscrizione, il sigillo o il monogramma di essi, aver si devono per supposti.* Tutti i sinceri loro diplomi essendo costantemente privi delle tre accennate condizioni, ne siegue che quelli, in cui si scorgano, non possano esser sinceri. Cap. X.

57. *Il monogramma che ha servito di soscrizione a molti diplomi dei re franchi e germani, quantunque vi sia enunziato come da loro eseguito, non è però stato opera delle lor mani.* Le prove state a suo luogo addotte pongono in chiaro la verità di quest' asserzione. Sebbene poi l' uso dei monogrammi sia stato comune non solamente ai re ed imperadori franchi, cominciando da Carlo Magno, ma ai Germani ancora, da alcuni di questi nondimeno è stato omesso, nè per ciò ha tal diploma ad essere tradotto per falso.

58. *I titoli di protonotarj, arcicancellieri, arcicappellani, ed altri simili se s' incontrino in diplomi avanti il secolo nono, li renderanno di falsità sospetti.* Il non essere stato finora prodotto documento alcuno diplomatico, almen sincero, in cui compajano questi titoli d' onore e di prelazione, la ragion si è per cui in un documento anteriore a quel secolo debbano i medesimi essere sospetti, e sospetto rendere il documento.

59. *Le soscrizioni e le segnature ai diplomi di persone assenti, o vissute lungo tempo di poi, non sono sempre*

indizj di falso. Gli esempj che si riportano di sì fatte soscrizioni e segnature sono così certi ed indubitati che temerità sarebbe il negarli. Se il Germon, il Launoi, il Muratori, ed altri non pochi da ciò solo hanno preso argomento di ripudiare alcuni diplomi, eglino certamente si sono ingannati.

Lib. II. Part. II. Cap. XI.

60. *Il sigillo, attaccato o appeso ad un diploma, è uno dei più validi argomenti della sincerità del medesimo.* Conviene però che l' affissione o l' appensione, e più il sigillo stesso vada esente da qualunque siasi sospetto di frode.

61. *Se dalla differenza della materia, sopra cui sta impresso il sigillo dei diplomi, ricavar non si può argomento a favore, non si potrà nè meno contro la sincerità dei medesimi.* Sigilli d' oro, d' argento, di piombo, di creta, e di cera essendo stati indifferentemente dai sovrani adoperati, quest' uso indifferente fa che indifferente del pari esser debba il giudizio sopra i diplomi che con l' una o con l' altra di queste materie sono sigillati. Allorchè però determinar si possa che in una cancelleria non siasi mai usata taluna di esse, un diploma con tal sigillo sarà sospetto di falso. Dicasi lo stesso del colore della cera sigillata, che è stato vario secondo i diversi tempi e le cancellerie diverse. Nelle bolle dei papi alle altre materie ha prevalso il piombo.

62. *Se nella cera del sigillo una porzione di essa sia più molle dell' altra, il sigillo aver si dovrà per falso;* poichè sarà indizio d' esservi stato più recentemente applicato.

63. *Un contro-sigillo anteriore al secolo decimo ammetter non si potrà se non con molta riserba.* Il primo contro-sigillo, a noi sinora noto, si è quello di Atenolfo principe di Benevento, vissuto in quel secolo.

64. *Gli stemmi gentilizj, ossia nei sigilli ossia nei contro-sigilli, non saranno sinceri se precedano l' undecimo secolo.* In questo soltanto avendo essi avuto origine, quelli

perciò che anteriori si asseriscano al medesimo non potranno esser ammessi per sinceri. Ma come semplici emblemi o divise rimontano alle età più lontane.

65. *Avanti pronunziar giudizio intorno le indizioni, notate nei diplomi, non si dovrà mai perdere di vista la varietà delle epoche, dalle quali i notaj le hanno prese, altrimenti si corre pericolo di pronunziare un falso giudizio sopra un diploma sincero.* Essendo state da tre diverse epoche prese le indizioni da' notaj, i quali non sembra che fossero più all' una che all'altra di esse legati, avanti ogni cosa investigar conviene quale sia stata nei singoli casi la da loro adottata. L' indizio più antico, che dell' uso delle indizioni nei rescritti s'incontri, si è nei papali, in alcuni de' quali adoperate si veggono sino dalla fine del quinto secolo. Cap. XII.

66. *Allorchè qualche volta sbagliata si vegga l' indizione, non si deve tosto pronunziar la condanna di falso contro un diploma.* Ciò si è fatto da alcuni troppo rigidi censori; ma non hanno essi avvertito quanto facile sia stato a' notaj lo sbagliare in simili occasioni.

67. *L' era cristiana nei diplomi avanti il secolo ottavo li rende sospetti di falso, o per lo meno d' interpolazione.* Soltanto in quel secolo, ed anche di raro essa vi compare. Eccettuar si devono alcune carte dell' Inghilterra, nelle quali sino dalla fine del settimo secolo la medesima adoperata si vede. Quegli scrittori per lo contrario che non l' hanno voluta riconoscere posta in uso se non dopo il secolo decimo, si sono di troppo allontanati dal vero.

68. *La mancanza della data, presa dagli anni del regno nei diplomi dei re barbari e dei loro successori sino al secolo decimo, come pure nelle carte diplomatiche di que' tempi, sarà indizio di falsità.* Avendo tal data formato uno dei caratteristici delle carte di que' tempi, quelle che ne mancano, non potranno essere se non false.

69. *Questa mancanza in alcune carte diplomatiche del secolo decimo, od anche della fine del nono, non pregiudica*

alla sincerità di esse. Ciò è avvenuto quando due contendenti avessero con armata mano aspirato alla corona dello stesso regno, o quando non fosse stato per anche il sovrano riconosciuto dai sudditi. Dopo la metà dell'undecimo secolo l'epoca universalmente adottata degli anni dell'Incarnazione di Cristo escluse affatto quella presa dagli anni del regno dei sovrani.

70. *L'omissione dell'anno millesimo o centesimo dell'era volgare non rende sempre sospette di falso quelle carte diplomatiche ove s'incontri.* E' stato ciò alle volte effetto d'economia di termini, ed altre d'inavvertenza de' notaj. Lo stesso dir si deve della mancanza dei giorni o delle ferie della settimana, dacchè cominciarono ad esservi introdotte.

71. *La varietà che nei diplomi si scorge intorno le date degli anni dello stesso sovrano non deve far tosto condannare per falso un diploma, in cui una data non reggasi combinare con altre sicure del medesimo.* Avanti passare a questa condanna esaminar conviene se tal data non abbia verun particolare fondamento a cui si appoggi, essendosene alcune col tempo scoperte, state dianzi ignote.

72. *Possono qualche volta essere segnati in una pergamena gli anni del regno di un principe già defunto senza che ciò rechi pregiudizio veruno alla sincerità della medesima.* Se ne hanno degli esempj in alcune carte scritte in que' paesi, ai quali non fosse arrivata ancora la notizia della morte del sovrano.

73. *Il* datum *e l'*actum, *sebbene mancar non sogliano nei diplomi, se alcuni però siano privi o dell'uno o dell'altro, non sarà questo sufficiente motivo per rigettarli.* Alcuni diplomi sussistono sicuramente sinceri, che sono privi del primo, ed altri del secondo; ov'è d'avvertirsi che i due suddetti termini non hanno sempre lo stesso significato in tutti i diplomi. Per venirne in chiaro, il contesto ne sarà la norma.

74. *Lo sbaglio intorno la data del luogo renderà più*

sospetto un diploma che non quello intorno la data del tempo. Egli è ben più facile che la penna scorra a scrivere un numero per un altro che non un nome per un altro.

75. *Quei privilegj che compartiti si asseriscono dai sommi pontefici, vissuti avanti il quinto secolo, sono da noverarsi fra le imposture.* Di ciò convengono i critici più imparziali, somministrandone altronde le prove gli stessi privilegj, che dai più antichi papi si pretendono compartiti. Cap. XIII.

76. *Non tutti i rescritti diplomatici dei papi del quinto e sesto secolo sono da rigettarsi per supposti.* Alcuni privilegj sappiamo essere stati in que' tempi da loro conferiti, sopra i quali cader non può ragionevole sospetto di falsità.

77. *Quei rescritti e quelle bolle in cui abbiano i papi con singolari persone usato il numero plurale, non potranno per questo solo titolo essere tradotte per false.* Questi rescritti sono bensì rari, ma ve ne hanno dei sicuri. Soltanto dopo la metà del duodecimo secolo ne cessò affatto l' uso.

78. *La data presa dagli anni del pontificato nelle antiche bolle dei papi, in quelle eziandio della fine del settimo secolo, e dell' ottavo, non potrà recar pregiudizio alla sincerità delle medesime.* Alcune bolle di que' tempi sussistono, certamente sincere, nelle quali tal data si ravvisa.

79. *Se nelle bolle anteriori alla fine dell' ottavo secolo la data presa dagli anni dei greci imperadori è indizio della loro sincerità, lo sarà del pari dopo quell' epoca la data presa dagli anni degli imperadori d' Occidente.* Essendosi allora sottratti i Romani dalla dipendenza dei greci augusti, ed avendo invece riconosciuto per loro imperadore Carlo Magno, la ragione s' intende del cambiamento suddetto. Hanno i papi continuato, sebbene interpolatamente, a far uso di questa seconda data nelle loro bolle sino quasi alla metà del secolo undecimo.

80. *Egualmente sincere saranno le antiche bolle, presane la data ossia dalla loro elezione, ossia dalla loro consecrazione.* Sì l'una che l'altra data fu da loro presa indifferentemente. Sino però al duodecimo secolo sono più frequenti quelle della seconda specie, nel principio del quale cominciano le altre a prevalere.

81. *Se qualche privilegio, dai sommi pontefici compartito avanti la metà dell' ottavo secolo, sia sottoscritto da vescovi e cardinali, non potrà esser ammesso per sincero se in tutte le altre parti non regga al più rigoroso esame.* Non avendone sinora gli archivj somministrato veruno che avanti l'epoca suddetta sia stato con tali sottoscrizioni spedito, il fondamento apparisce della proposta regola.

82. *Le date del luogo e degli anni dell' Incarnazione nelle bolle che precedono al secolo nono, motivo somministreranno di dubitarne della sincerità.* Nè l' una nè l'altra di queste date incontrandosi nelle sincere sussistenti bolle dei papi avanti l'indicato secolo, render dovranno sospette quelle in cui o l'una o l'altra di esse, o amendue adoperate si scorgano.

83. *La marca dei circoli concentrici con entrovi il nome del papa, e con all' intorno un motto preso dalla scrittura sacra nelle bolle avanti Leone IX, creato papa nel 1049, sarà indizio di falsità.* Tutte le bolle sincere anteriori alle leonine essendone mancanti, quelle che le presentino sfuggir non potranno il sospetto di falso. Nel secolo duodecimo fu pure entro il circolo inserito il nome dei due apostoli Pietro e Paolo.

84. *Se qualche particolar accidentale circostanza s' incontri in alcune bolle che nelle altre non compaja, quando esse non somministrino altri indizj di falsità, non dovranno per questo solo essere rigettate.* Siccome i motivi particolari esigono particolari formole e condizioni; quindi la ragione apparisce per cui in alcuni particolari casi siasi di queste fatto uso. Tali sono l' invocazione

divina, le pene pecuniarie, l' intervento dei testimonj, il nome di Cristo o del papa, ridotto in monogramma, il cognome di famiglia, qualche irregolare indizione, o qualche particolar era volgare, ed altre sì fatte singolarità, le quali a suo luogo sono state avvertite.

85. *L' invocazione divina al principio dei diplomi vescovili non forma prova a favore della sincerità di essi, come nè meno la mancanza le pregiudica.* Se vi hanno sinceri diplomi che la presentino, altri simili vi hanno, che ne sono mancanti. Cap. XIV.

86. *La formola* Dei gratia, *od altra equivalente se non si vegga accoppiata all' intitolazione di vescovo in qualche vescovile diploma, sospetto lo renderà di falso.* Diplomi sinceri di vescovi che di tal formola o di altra consimile siano privi, difficilmente citar si potranno. L' altra formola: *et apostolicæ Sædis gratia*, non fu alla prima aggiunta se non nel secolo terzo decimo.

87. *Sebbene alcuni privilegj anticamente dispensati dai vescovi sembrino esorbitanti, non devono per questo unico motivo essere rigettati per falsi, quando altronde abbiano valido appoggio nella storia, e nei documenti diplomatici.* Tali sono quei privilegj stati da noi riportati.

88. *L' annotazione degli anni del pontificato dei vescovi nei loro atti diplomatici non reca verun influsso sul merito e sul valore dei medesimi.* E ciò perchè di tal data si è fatto uso indifferentemente. Quelli nondimeno che ne sono mancanti superano di molto gli altri nel numero.

89. *Le carte diplomatiche dei vescovi che si asseriscano munite di sigillo proprio, anteriori al secolo nono, non potranno essere ammesse per sincere, se altronde non presentino tutti gli altri caratteristici di sincerità.* Il non essere stata prodotta veruna di sì fatte carte sigillate, che precedano quel secolo, ci obbliga a non ammetterne delle anteriori se non coll' indicata condizione.

90. *Se nelle date di alcuni vescovili diplomi manchi la data presa dagli anni del sovrano regnante, od anche*

quella del luogo, non sarà questo sufficiente motivo per accusarli di falso. Diplomi di tal sorta vi hanno difatti, sopra cui cader non può sospetto di falsità. La prima mancanza più di raro vi s'incontra che non la seconda.

Lib. III. Cap. I.

91. *L' invocazione divina o premessa o mancante al principio delle carte diplomatiche, non somministra argomento a favore o a pregiudizio di esse.* Quanto si è detto su questo punto riguardo i diplomi, ha luogo del pari riguardo le carte diplomatiche.

92. *Dal luogo, tanto al principio come alla fine delle carte, ove sono registrate le note croniche, ricavar non si potrà prova per ripudiarle come false, o per ammetterle come sincere.* La ragione si è perchè la pratica ne è stata variabile. In alcune specie nondimeno di atti legali sono queste note poste il più delle volte al principio, ed in altre alla fine: in altre poi sì al principio che alla fine.

93. *Quelle carte che nel contesto o alla fine di esse si asseriscono a notaj dettate dai disponenti, quantunque persone rozze e femmine eziandìo, non potranno per questo solo motivo essere tradotte per false.* Gli esempj che si hanno di tali carte, certi ed incontrastabili, bastar dovrebbero per dissipare ogni contrario sospetto.

94. *Se negli atti legali manchi la data del luogo, questa mancanza somministrerà bastevole argomento per dubitarne della sincerità.* Mancando in tal caso una delle condizioni di pratica comune, il dubbio di falso contro di essi non sarà mal fondato. Lo stesso avverrà mancandovi altre condizioni di tal pratica, quali sono le sottoscrizioni, il segno della croce per parte dei soscriventi, ed altre simili.

95. *La mancanza dei testimonj nelle carte di contratti, di testamenti, di donazioni ec., sarà indizio di falsità.* Mancar non poteva il loro intervento alle carte sincere per essere stato il medesimo come necessaria condizione dalle leggi prescritto.

96. *Un istrumento legale, non sottoscritto ed avvalorato da un notajo, o da altri che con altro nome abbia esercitato quell' uffizio, sarà apocrifo.* E ciò similmente perchè privo di un necessario requisito al valor di essa.

97. *Se nelle carte di contratti, di testamenti, e di altri atti legali non sempre s' incontrino esattamente tutte quelle formole, e tutti quei riti praticati da quella nazione, presso cui son essi stati eseguiti, oppure adottati vi si veggano alcuni di quei riti o di quelle formole in uso presso altre nazioni, non sarà questo un sufficiente titolo per dubitare della sincerità di dette carte.* Per qual motivo siensi qualche volta allontanati i notaj dalla pratica usuale, non è sì facile l' indovinarlo; il fatto però è certo, sussistendo non poche carte di tal sorta, fuor di dubbio sincere.

98. *Ove al nome del notajo premessa non veggasi la croce, e questa di una particolar foggia, trasformata poi nelle carte dei secoli posteriori nel di lui tabellionato, non potrà il documento sfuggire la taccia di falso.* E' appoggiata questa regola alla pratica costante di tutti i tempi e di tutti i luoghi, presentando tutte le carte d' ogni tempo e d' ogni luogo un tal segno.

99. *Gl' indicoli in forma di lettere, posteriori al secolo nono, sospetti saranno di falso, come quelli pure di qualunque altra specie dopo la fine dell' undecimo.* Ci riportiamo in ciò agli Autori *del nuovo trattato di diplomatica*, che dopo le assegnate epoche altri non ne hanno saputo riscontrare. Cap. II.

100. *Se in qualche sentenza siano nominati giudici ed altri ufficiali di giustizia, che indicati fossero con titoli differenti da quelli che erano in uso in que' tempi ed in que' luoghi in cui data si vuole la sentenza; e così ancora se nella stessa serbate non si veggano quelle formole e procedure che nelle altre sentenze di que' tempi e di que' luoghi s' incontrano, ne saranno indizio della falsità.* Non potendosi le accennate cose ignorare dal notajo Cap. III.

estensor della carta, ove differenza di appellazioni e di formole si scorga, sarà ciò sufficiente motivo per dichiararla falsa. Per formare però tale giudizio intorno le formole fa d'uopo che siano sostanzialmente differenti dalle consuete, o che render non si possa la ragione della sostanzial differenza.

Cap. IV. 101. *Le carte dei contratti, mancanti di quelle formole e di quei riti che dalle leggi sono prescritti, non potranno essere sincere.* Essendo in tal caso viziate le medesime in una parte essenziale, seco portano la loro condanna.

102. *Ove in alcune carte di contratti adottato si vegga qualche rito che dalle leggi nazionali non sia comandato, quando non vi si palesino altri indizj di riprovazione, non dovranno per questo solo esser tradotte per false.* Carte vi hanno fuor d'ogni dubbio sincere in cui si è fatto uso di cotesti riti, introdotti dalla pratica, indipendentemente dalla legge.

Cap. V. 103. *I testamenti stesi in quelle provincie, nelle quali riguardo i medesimi ha per lungo tempo servito di norma il gius romano, se siano esposti con formole sostanzialmente da quelle diverse che da esso prescrivonsi, sospetti saranno di falsità, o per lo meno d'interpolazione.* Tutti i sinceri testamenti, che oggidì sussistono, di quelle stagioni e di quei paesi, rappresentando le suddette formole, i testamenti perciò che le avranno diverse, fondato motivo somministreranno di riguardarli come falsi, o per lo meno come interpolati.

104. *Se le formole dei testamenti, spettanti ai Longobardi, a quelle non si accostino con cui sono stesi gli istrumenti di contratto presso loro, sarà questo un indizio di supposizione.* I testamenti che di loro esistono, sicuri ed indubitati, essendo con tali formole espressi, quelli che se ne allontanino, ripudiar si dovranno come supposti.

105. *Nelle carte di donazioni pie se praticate non*

veggansi quelle formole e quei riti proprj di cadauna nazione, motivo vi avrà di escluderle dalle sincere. Essendo tai riti e tali formole dalle leggi prescritte dei rispettivi paesi o avvalorate da lunga consuetudine, il notajo nello stendere un atto sincero di donazione non le avrebbe mai tralasciate. Un rito nondimeno di estera nazione, qualche volta in simil caso adottato da un' altra, non sarà bastante titolo per muover dubbio sulla sincerità della donazione, avendone noi dei sicuri esempj.

106. *Le carte di donazione ad amici e conoscenti tra i Longobardi senza la clausula del* launechild *ossia del compenso da corrispondersi dal donatario al donatore, saranno false.* Non poteva questo mai mancare in sì fatte donazioni, per essere stato replicatamente prescritto dal codice delle loro leggi.

107. *Il termine di* Feudo *nelle carte anteriori al secolo decimo sarà un indizio di falso.* Avvegna che l' origine dei feudi abbia preceduto a quel secolo, il termine però non cominciò ad esser introdotto se non nel corso del medesimo.

108. *Ove le copie dei diplomi sincere si manifestino e derivate immediatamente da fonti primigenj senza veruna alterazione, lo stesso valore aver dovranno come i loro originali.* Se l' originale è sicuro, e perchè non avrà ad esserlo la copia che gli è uniforme? Cap. VI.

109. *La differenza nelle sottoscrizioni, o nelle date del tempo a diverse copie di uno stesso atto diplomatico, nuocer non deve all' autenticità di esse.* Non essendo state sempre le copie di un atto stesso formate alle presenza di coloro che da prima vi si sottoscrissero, come nè meno nel tempo stesso, ne siegue non essersi potuto serbar sempre nelle copie l' uniformità coll' originale o tra le medesime.

110. *I privilegj ed i diritti, dei quali sieno stati smarriti gli originali documenti, sebbene rinnovati con sinceri diplomi, altro valore non avranno se non quello che*

risulterà dall' intrinseco di essi. Siccome rari non sono i casi in cui sono stati con veri diplomi confermati altri falsi o poco sinceri; quindi non sopra quelli, ma bensì sopra questi avrà a formarsene il giudizio.

111. *La sola autenticazione fatta da' notaj alle copie dei diplomi non basterà per riconoscere il testo d' onde fu tratta la copia per sincero, ma richiederassi inoltre che tale per sè stesso si palesi.* La legale asserzione de' notaj aggirandosi soltanto sull' esistenza dei titoli stati loro consegnati da trascriversi ed autenticarsi nelle copie come conformi al testo presentato, prova unicamente e ratifica la conformità del loro transunto col medesimo.

112. *Tutto il valore delle copie semplici dei diplomi desumer si dovrà dal contenuto nello stesso ricopiato diploma.* Se questo non presenti titolo di ragionevole eccezione, farà sufficiente prova in qualunque giudizio. Qualche condiscendenza nondimeno aver si dovrà a sì fatte copie, se più frequenti che non negli originali s'incontrino gli sbaglj, più frequente e più prossima in quelle che non in questi essendone l' occasione.

113. *I cartolari, ossia le epilogate raccolte di varj diplomi e atti diplomatici tanto valore avranno quanto dopo un critico esame ne risulterà avere.* Sebbene il risultato non sia autentico; pure potrà esser ammesso come vero con quelle condizioni con cui ammetter si suole il racconto d'uno storico.

Cap. VII. 114. *Per quant' arte abbiano alcuni impostori messo in opera affine di conciliare a carte false un' apparenza di vero; pure non vi sono mai a pieno riusciti.* Tante essendo le condizioni che adempir si devono nello stendersi le carte diplomatiche e i diplomi particolarmente, che l' impostura non può a meno di non lasciare qualche lato scoperto ond' essere riconosciuta. Non è tutta volta assolutamente impossibile che taluna di queste carte non abbia tutte le apparenze di vero; e per questo motivo appunto la proposta regola è soltanto d' una certezza morale, non metafisica.

115. *Per convincere d' impostura una carta non basterà un semplice sospetto, specialmente se sia essa una copia; ma vi abbisogneranno prove certe ed evidenti.* Se le congetture, i sospetti, la prevenzione e i dubbj abbiano ad essere le sole regole nell' esame e nel giudizio delle carte, quel critico che a questi fondamenti unicamente si appoggi, sarà sempre in traccia del vero senza mai conseguirlo.

116. *Le carte dai pubblici archivj estratte si meritano bensì maggior fede che non quelle ricavate dai privati, non tanta però, nè così piena da escludere qualunque censura.* Anche nei pubblici archivj o per frode o per inavvertenza possono entrare, e qualche volta vi sono entrate alcune carte non sincere. Ciò basta per dovere all' uopo sottomettere tali carte a critico esame, onde venir in chiaro se alla classe di queste appartengano. Cap. VIII.

117. *Avvegna che di molte carte false sieno stati spurgati gli archivj, alcune nondimeno di esse vi restano tuttora.* Di tale esistenza dubitar non si può, sebbene non in quella quantità, come da alcuni si pretende.

118. *Affinchè le raccolte di carte antiche servano all' uso che far se ne può, è d' uopo l' averne il registro.* Senza questo non sapendosi cosa le medesime carte contengano, non si potrà farne uso se non con molto studio e fatica.

Altri canoni diplomatici avremmo potuto a questi aggiugnere, l'esempio seguendo degli autori del *nuovo trattato di diplomatica*, che tra le definizioni, gli assiomi, i principj, le supposizioni, le regole ed i corollarj, poco meno di mille ne hanno raccolto (1), facendo essi ad un tempo avvertire che più altre regole ancora avrebbero potuto proporre. Ma poichè noi non dubitiam punto che colla scorta delle regole da noi stabilite non sia chiunque in grado di dedurne da sè stesso all' uopo nuovi raziocinj e

(1) Tom. VI pag. 282 ad pag. 500.

nuovi corollarj, abbiam quindi creduto di non doverle moltiplicar di troppo, e più ancora per isfuggire quella confusione che dall' eccessivo accumulamento di esse sarebbe per nascere necessariamente.

Essendosi a queste nostre regole dato principio con una che tutti abbraccia i diplomatici documenti, con un'altra si darà fine, su cui resti stabilita la maniera colla quale procedere nell'esame e nel giudizio sopra cadauno di essi. Ci vien questa suggerita dal Mabillon (1), il qual vorrebbe che chiunque intraprende ad esaminar diplomi, ed a pronunziare sopra di essi giudizio fosse fornito di non iscarsa prudenza, di erudizione soda e di giusta moderazione. Senza aver a fianco la prudenza, ella è facil cosa che colle false e supposte tavole restino insiem involte le sincere e genuine. Senza erudizione, quella specialmente analoga all'argomento, come si potrà mai ragionare sopra gli antichi monumenti? E mancando la moderazione, la critica oltrepasserà quei confini, al di là de' quali essa degenera in vizio ed indiscretezza. Ma chi è che non si lusinghi, anzi che non sia persuaso di possedere le descritte doti? Qui è appunto dove nasce l'inganno: e questo sussisterà mai sempre sin a tanto che darassi luogo all'amor proprio: affetto di cui ci conviene star di continuo in guardia per non cadere ne' di lui insidiosi aguati.

(1) De re dipl. p. 241.

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE

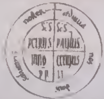
CONTENUTE IN AMENDUE I TOMI.

Le cifre romane segnano il Tomo, e le arabiche la pagina.

Fine del secondo ed ultimo Tomo.

INNOCENTIUS EPS SERVUS SERVORUM DEI. DILECT(O) FILIO IOHANNI PRIORI DE CAL(PINIANO) EIUSQ(UE) SUCCESSORIBUS REGULARITER SUBSTITUENDIS IN P(ER)P(ETUU)M.

Cum commune(m) nobis a deo apostolatus officio ecclesiarum omnium curam gerere debeamus, illis tamen que ad sedem apostolicam proprie pertinere noscuntur propensiori studio nos convenit imminere, earumq(ue) quieti et utilitati auxiliante dno salubriter providere. Huius rei gratia dilecte in dno fili Iohs prior de tue devotionis studio plurimum confidentes Calpinianensem ecclesiam que beati Petri iuris existit ad religionem ... propagandam eandemq(ue) ecclesiam tam temporaliter quam spiritualiter augmentandam tibi tuisq(ue) successoribus sub censu trium solidorum Mediolanensis monete [illegible] nobis nostrisq(ue) successoribus annualiter persolvendo ex apostolice sedis benignitate committimus et presentis scripti pagina confirmamus. Statuentes ut quascumq(ue) possessiones quecumq(ue) bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum largitione regum vel principum oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante dno poterit adipisci firma tibi tuisq(ue) successoribus in perpetuum et illibata permaneant. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona huius nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursuram. Conservantes autem eiusdem omnipotentis dei et eorundem apostolorum gratiam et benedictionem [illegible] consequantur. AMEN AMEN AMEN



Ego Innocentius catholice ecclesie eps ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bachi ss.

Ego ... diac card ... ss.

+ Ego Gerardus presbiter card tit sce crucis in Ierusalem ss. + Ego Albericus Hostiensis eps ss. Ego ... diac card sce Marie in ... ss.

+ Ego ... pbr card tit ... ss. + Ego Stephanus Prenestinus eps ss.

+ Ego Rainerius pbr card tit sce Prisce ss.

+ Ego ... pbr card tit sce Cecilie ss.

Dat. Lat. per manum ... cancellarii ... Id. Octob. Indictione ... Incarnationis dominice anno ... pontificatus vero domni Innocentii pp. II anno ...

Robaldus di gra s(an)c(t)e mediolanensis eccl(esi)e servus dilecto et venerabili in Xpo fi(lio) brunoni abbati monasterii
s(an)c(t)i petri decerreto et eius frib(us) tam presentib(us) quam futuris imp(er)p(etuu)m. Pastoralis officii cura nos ammonet et hortatur
ut religiosorum virorum providendo quieti. eorum peticionib(us) facilem prebeamus assensum. ut humilis devotio
celerem sortiatur effectum. P(ro)inde venerande fr(ater) B. abbas monasterii b(eati) petri decerreto. tuas ammittendo
preces. ne cl(er)o tuo tuorumq(ue) fratrum malorum infestatione hominum p(er)turbetur religio. ea omnia que modo
quiete tenes et possides in loco qui d(icitu)r vicus maior. et loco q(ui) d(icitu)r baniolus. vel in posterum divina cle
mentia acquisieris. auctoritate d(e)i et b(eati) AMBROSII et s(an)c(t)e mediolanensis eccl(esi)e tibi tuisq(ue) successorib(us). n(ost)ro confirmamus
privilegio. Decernimus itaq(ue). quatenus nulla ecclesiastica secularisve p(er)sona te tuosq(ue) fr(atr)es et successores
sup(er) hoc inquietare. t aliquib(us) p(er)turbationib(us) fatigare presumat. Si quis aut(em) quod absit contra
hoc n(ost)rum decretum venire temptaverit. tamquam p(re)varicator sacrilegus. a sacratissimo corpore et sanguine
d(omi)ni alienus existat. Observantib(us) vero tamquam obedientis filiis. pax multiplicetur et gr(ati)a.
Actum est hoc feliciter anno d(omi)nice incar(nationis) mil(lesimo) cent(esimo) quadragesimo quarto. indic(tione) VIIma

+ ego ubertus archidiaconus ss(ub)s(crips)i

+ Ego robald(us) d(e)i gr(ati)a mediolanensis archiep(iscopu)s ss(ub)s(crips)i.

+ ego oddaldus archip(res)b(ite)r ss(ub)s(crips)i.
+ ego Landulfus p(res)b(ite)r ss(ub)s(crips)i
+ ego Wido [illegible] ss(ub)s(crips)i
+ ego guifred(us) p(res)b(ite)r ss(ub)s(crips)i.
+ ego anselm(us) indign(us) diacon(us) ss(ub)s(crips)i.
+ ego Ariel m(agister) diaconus ss(ub)s(crips)i.
+ ego berengari(us) diacon(us)

Ego guilielmus cancellarius ss(ub)s(crips)i.
+ ego iordan(us) diacon(us) ss(ub)s(crips)i.
+ ego obertus sub(diaconus) [illegible] ss(ub)s(crips)i.

+ Ego nazarius p(res)b(ite)r ac primicerius ss(ub)s(crips)i.
Ego [illegible] p(res)b(ite)r magister [illegible] ss(ub)s(crips)i.
+ ego stefanus archip(res)b(ite)r ss(ub)s(crips)i.
Ego [illegible] p(res)b(ite)r magister [illegible].
+ Ego martinus p(res)b(ite)r p(re)positus eccl(esi)e s(an)c(t)i ambrosii ss(ub)s(crips)i.
+ Ego [illegible] custos [illegible] p(re)positus ss(ub)s(crips)i.
+ ego amedeus p(re)positus eccl(esi)e [illegible] ss(ub)s(crips)i.
p(res)b(ite)r et primicerius lector(um) ss(ub)s(crips)i.
+ ego [illegible]

